

MANUALE OPERATIVO
DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITA' 2023

REG. (UE) n. 2115/2021 - REG. (UE) n. 2116/2021 - REG. (UE) n. 1172/2022

1 – PREMESSA	4
2 – GLOSSARIO	
3 - SOGGETTI COINVOLTI	
4 - MODALITÀ GENERALI DEL CONTROLLO	17
4.1 - CONTROLLI DI COMPETENZA DI AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO	17
4.2 - CONTROLLI DI COMPETENZA DELLE ATS	
5 - MODALITÀ OPERATIVE PER IL CALCOLO DEGLI ESITI DEL CONTROLLO	20
5.1 - VERIFICA DEGLI IMPEGNI	20
5.2 - ESITO DEL CONTROLLO	20
5.3 - DEFINIZIONE DEL MECCANISMO DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSION	II 20
6 - COMUNICAZIONE DELLA RIDUZIONE DI CONDIZIONALITA'	26
7 - CONTROLLI E MONITORAGGIO	27
8 - SPECIFICHE TECNICHE	28
BCAA 1 - MANTENIMENTO DEI PRATI PERMANENTI SULLA BASE DI UN PERCENTUALE PRATI PERMANENTI IN RELAZIONE ALLA SUPERFICIE AGRICOLA A LIVELLO NAZIONA RISPETTO ALL'ANNO DI RIFERIMENTO 2018. DIMINUZIONE MASSIMA DEL 5% RISPET ALL'ANNO DI RIFERIMENTO	ALE ГТО 28
BCAA 2 – PROTEZIONE DI ZONE UMIDE E TORBIERE	33
BCAA 3 – DIVIETO DI BRUCIARE LE STOPPIE, SE NON PER MOTIVI DI SALUTE DEI PIANTE	
CGO 1 – DIRETTIVA 2000/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL OTTOBRE 2000, CHE ISTITUISCE UN QUADRO PER L'AZIONE COMUNITARIA IN MATE DI ACQUE (GU L 327 DEL 22.12.2000, PAG. 1): ARTICOLO 11, PARAGRAFO 3, LETTERA I H), PER QUANTO RIGUARDA I REQUISITI OBBLIGATORI PER CONTROLLARE LE FO DIFFUSE DI INQUINAMENTO DA FOSFATI	RIA E) E NTI
CGO 2 – DIRETTIVA 91/676/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 12 DICEMBRE 1991, RELATIVA AI PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITR PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE (G.U. L 375 DEL 31.12.1991, PAG. 1) ARTICOLI 4 E 5	ATI
BCAA 4 – INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE LUNGO I CORSI D'ACQUA	62
BCAA 5 – GESTIONE DELLA LAVORAZIONE DEL TERRENO PER RIDURRE I RISCH DEGRADO ED EROSIONE DEL SUOLO, TENENDO ANCHE CONTO DEL GRADIENTE DEI PENDENZA	LLA
BCAA 6 – COPERTURA MINIMA DEL SUOLO PER EVITARE DI LASCIARE NUDO IL SUO NEI PERIODI PIÙ SENSIBILI	
BCAA 7 – ROTAZIONE DELLE COLTURE NEI SEMINATIVI, AD ECCEZIONE DELLE COLTU SOMMERSE	
CGO 3 – DIRETTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL NOVEMBRE 2009, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI (G 20 DEL 26.1.2010, PAG. 7). ARTICOLO 3 PARAGRAFO 1, ARTICOLO 3 PARAGRAFO LETTERA B). ARTICOLO 4 PARAGRAFI 1, 2 E 4	U L

CGO 4 – DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 21 MAGGIO 1992, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE (GU L 206 DEL 22.7.1992, PAG. 7) ARTICOLO 6, PARAGRAFI 1 E 2 84
BCAA 8
A. PERCENTUALE MINIMA DELLA SUPERFICIE AGRICOLA DESTINATA A SUPERFICI O ELEMENTI NON PRODUTTIVI
B. MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
C. DIVIETO DI POTARE LE SIEPI E GLI ALBERI NELLA STAGIONE DELLA RIPRODUZIONE E DELLA NIDIFICAZIONE DEGLI UCCELLI
BCAA 9 – DIVIETO DI CONVERSIONE O ARATURA DEI PRATI PERMANENTI INDICATI COME PRATI PERMANENTI SENSIBILI SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE NEI SITI DI NATURA 2000.
CGO 5 – REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 28 GENNAIO 2002, CHE STABILISCE I PRINCIPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE (GU L 31 DELL'1.2.2002 PAG. 1) ARTICOLI 14, 15, 17 (PARAGRAFO 1) * E ARTICOLI 18, 19 E 20 95
CGO 6 – DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO, DEL 29 APRILE 1996, CONCERNENTE IL DIVIETO DI UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E CHE ABROGA LE DIRETTIVE 81/602/CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE (GU L 125 DEL 23.5.1996, PAG. 3) ARTICOLO 3 LETTERE A), B), D), ED E), E ARTICOLI 4, 5 E 7
CGO 7 - REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 21 OTTOBRE 2009, RELATIVO ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO DEI PRODOTTI FITOSANITARI E CHE ABROGA LE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO 79/117/CEE E 91/414/CEE (GU L 309 DEL 24.11.2009, PAG. 1) ARTICOLO 55, PRIMA E SECONDA FRASE
CGO 8 – DIRETTIVA 2009/128/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 21 OTTOBRE 2009, CHE ISTITUISCE UN QUADRO PER L'AZIONE COMUNITARIA AI FINI DELL'UTILIZZO SOSTENIBILE DEI PESTICIDI (GU L 309 DEL 24.11.2009, PAG. 71):-ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2, E ARTICOLO 8, PARAGRAFI DA 1 A 5;-ARTICOLO 12 IN RELAZIONE ALLE RESTRIZIONI ALL'USO DEI PESTICIDI IN ZONE PROTETTE DEFINITE SULLA BASE DELLA DIRETTIVA 2000/60 SULLE ACQUE E DELLA LEGISLAZIONE RELATIVA A NATURA 2000;-ARTICOLO 13, PARAGRAFI 1 E 3, SULLA MANIPOLAZIONE E LO STOCCAGGIO DEI PESTICIDI E LO SMALTIMENTO DEI RESIDUI
CGO 9 – DIRETTIVA 2008/119/CE DEL CONSIGLIO, DEL 18 DICEMBRE 2008, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI (GU L 10 DEL 15.1.2009, PAG. 7) ARTICOLI 3 E 4
CGO 10 - DIRETTIVA 2008/120/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 18 DICEMBRE 2008, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI (GU L 47 DEL 18.2.2009, PAG. 5) ARTICOLO 3 E 4
CGO 11 – DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, DEL 20 LUGLIO 1998, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI (GU L 221 DELL'8.8.1998, PAG. 23) ARTICOLO 4
ALL FGATI

1 - PREMESSA

Il presente Manuale è relativo all'applicazione della normativa in materia di **Condizionalità** "**rafforzata**", definita a livello nazionale dal decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023 (nel seguito DM 147385).

Lo stesso decreto all'articolo 6, in conformità all'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del Regolamento (UE) 2021/2116, dispone che il decreto del MIPAAF, D.M. n. 2588, del 10 marzo 2020, recante la "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025, ai beneficiari:

- a) dei pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni;
- b) dei pagamenti effettuati ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022.

La Circolare AGEA prot. 0058928 del 1° agosto 2022, relativa all'applicazione delle regole inerenti alla normativa unionale e nazionale in materia di Condizionalità come disposte a livello nazionale dal DM 2588/2020, resta valida nel 2023 per i beneficiari dei pagamenti sopra descritti. Resta di conseguenza valido anche il Manuale Operativo dei Controlli di Condizionalità 2022, approvato con D.d.s. 18 Novembre 2022 n. 16578 "Approvazione del Manuale operativo dei controlli di condizionalità 2022".

La normativa dell'Unione Europea relativa all'applicazione della Nuova Programmazione 2023-2027 stabilisce il nuovo quadro della Condizionalità con il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, Il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 e il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022.

Ai fini della condizionalità, il regolamento (UE) n. 2021/2115 stabilisce:

- l'ambito di applicazione;
- i beneficiari interessati;
- le regole di condizionalità, elencate nell'allegato III allo stesso regolamento.

il Regolamento (UE) n. 2021/2116, agli articoli 83, 84 e 85, stabilisce:

- le basi del sistema di controllo e sanzionamento relativo alla condizionalità;
- l'ambito della delega conferita alla Commissione (art.102 Reg. (UE) n. 2021/2116).

In particolare, l'art.83, stabilisce i requisiti relativi al Sistema di controllo della condizionalità:

- elementi di base del sistema di controllo di condizionalità;
- campione minimo e modalità di selezione;
- elementi del controllo in loco:
- contenuti minimi della relazione di controllo:

Gli artt. 84 e 85 stabiliscono i requisiti relativi al sistema di calcolo e di applicazione delle sanzioni amministrative, integrati da quanto previsto dall'art. 6 all'art. 11 del Regolamento (UE) n. 2022/1172.

Il Regolamento delegato (UE) 2022/126 integra il regolamento (UE) 2021/2115, con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA 7 e 8) per l'anno di domanda 2023.

Il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità.

Il sistema di controllo delle regole di condizionalità "rafforzata" e di applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative si applica ai beneficiari di:

- Pagamenti diretti, a norma del titolo III, capo II del Regolamento (UE) 2021/2115;
- Pagamenti diretti disaccoppiati:
- Sostegno di base al reddito;
- Sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
- Eco-schemi regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali;
- Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale;
- Pagamento per inerbimento delle colture arboree;
- Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico;
- Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
- Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori.
- Pagamenti diretti accoppiati:
- latte:
- carni bovine;
- carni ovine e caprine;
- frumento duro;
- semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola);
- riso;
- barbabietola da zucchero;
- pomodoro destinato alla trasformazione;
- olio d'oliva;
- agrumi;
- colture proteiche comprese le leguminose;
- <u>Pagamenti a titolo dell'articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115 relativo agl'impegni in</u> materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione e requisiti obbligatori:
- Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione (ACA);
- Altri sostegni specifici.
- Pagamenti a titolo dell'art. 71 del Regolamento (UE) 2021/2115 relativo ai vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici.
- Pagamenti a titolo dell'art. 72 del Regolamento (UE) 2021/2115 relativo Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori.
- Pagamenti a superficie, ed a capo, che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

Per quanto sopra esposto ne consegue che, ogni beneficiario di pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II del Regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del medesimo Regolamento (UE) 2021/2115, o il beneficiario di pagamenti a superficie ed a capo che abbia assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022, che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027, è tenuto al rispetto di quanto disciplinato per il regime di Condizionalità "rafforzata", ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2116, vale a dire dei Criteri di Gestione Obbligatori

(CGO) e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) applicabili all'azienda, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa, che si traduce in una riduzione ai pagamenti concessi, o da concedere, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delegato legato (UE) 2022/1172, che integra quanto normato dal Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, e in ottemperanza di quanto prescritto dal DM 147385 e dal D.lgs. n.42 del 17 marzo 2023.

Recepimento nazionale e regionale

A livello nazionale la normativa unionale è stata recepita all'interno del Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP) ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), approvato dalla Commissione con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 finale del 02 dicembre 2022, e successivamente dal decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0147385 del 9 marzo 2023 (DM Condizionalità "rafforzata"), che dettaglia compiutamente gli obblighi previsti dai CGO e dalle BCAA.

Il DM 0147385 definisce quindi all'art.1 l'ambito di applicazione della condizionalità rafforzata e all'art.4 le regole di condizionalità fissate a livello nazionale (i Criteri di Gestione Obbligatori e le Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali) come elencate all'allegato 1 dello stesso decreto ministeriale.

L'articolo 5(4), definisce che l'AGEA, in qualità Organismo di coordinamento, stabilisca, con circolare, i termini e gli effetti procedurali di attuazione, nonché i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni.

La Regione Lombardia ha recepito ed integrato la normativa sulla condizionalità con la DGR n. 166 del 17/04/2023 "PAC 2023-2027 - Regime di condizionalità per l'anno 2023: Determinazione dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali, ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del Reg. (UE) n. 1306/2013 ".

Con il presente Manuale operativo, in coerenza con la circolare di coordinamento di AGEA, vengono pertanto determinati i criteri e gli indici di cui sopra, i quali consentono:

- a) la corretta individuazione dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali applicabili alle aziende agricole beneficiarie degli aiuti evidenziati più sopra;
- b) la verifica, da parte dell'autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;
- c) l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte di OPR o di altra Autorità competente per i controlli, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti a calcolare l'esito ed applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti.

I beneficiari, al fine di evitare riduzioni o esclusioni dei pagamenti dovute a non conformità riscontrate nell'ambito della condizionalità, devono rispettare gli impegni così come individuati nella normativa dell'Unione, nazionale e regionale di riferimento, a norma del DM 0147385/2023.

Le inadempienze relative alla condizionalità che comportano un esito negativo si ripercuotono su tutte le domande a premio per le quali è obbligatorio il rispetto della condizionalità.

Il sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito dell'accertamento di una o più inosservanze (inadempienze) agli obblighi di condizionalità rafforzata, inserito nella circolare AGEA 64177 del 30.08.23 e recepito in questo manuale, è coerente con quanto disciplinato dal D.lgs. n.42 del 17 marzo 2023 e con i decreti attuativi di cui all'articolo 25 dello stesso D.lgs.

La riduzione degli aiuti, qualora applicabile, sarà graduata in funzione dei seguenti criteri, previsti dalla normativa unionale e da quanto previsto a livello nazionale dagli artt. 7, 8 e 9 del Decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, pubblicato sulla G.U. Serie generale - n. 94 del 21-04-2023 e da quanto stabilito al Capo III, articoli da 6 a 11 del regolamento (UE) 2022/1172.

In particolare, l'art. 1 del D.lgs. n. 42/2023, ai fini del calcolo dell'esito definisce:

- **«portata» di un'inosservanza:** parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- «gravità» di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
- **«persistenza» o «durata» di un'inosservanza**: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Il comma 1 dell'art. 8 del D.lgs. n. 42/2023 dispone che l'Organismo pagatore determini le sanzioni per la violazione delle regole di condizionalità rafforzata in base alla gravità, alla portata, alla durata e alla ripetizione della violazione accertata.

Il sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più inadempienze agli obblighi di condizionalità, inserito nel presente Manuale, è coerente con quanto disciplinato dal Capo III, articoli da 6 a 11 del regolamento (UE) 2022/1172, dal D.lgs. n. 42/2023, con il DM 147385 /2023 e con la Circolare di coordinamento AGEA.

Il presente Manuale definisce per ogni CGO/BCAA:

- gli elementi di verifica;
- le modalità operative per l'esecuzione dei controlli;
- gli indici di verifica (portata, gravità, durata);
- gli impegni di ripristino;
- le tempistiche e le modalità di realizzazione degli impegni di ripristino;
- il meccanismo di applicazione delle sanzioni amministrative mediante riduzioni ed esclusioni dai pagamenti.

L'esito del controllo della condizionalità può essere:

- POSITIVO, in assenza di infrazioni;
- NEGATIVO, in presenza di una o più infrazioni agli impegni di condizionalità.

In caso di esito negativo, la sanzione amministrativa si applica mediante riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti a norma del titolo III, capo II del Regolamento (UE) 2021/2115 e elencati agli art. 70, 71 e 72 del Regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza, graduata in funzione dei criteri previsti dagli artt. 7, 8 e 9 del Decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, pubblicato sulla G.U. Serie generale - n. 94 del 21-04-2023 e da quanto stabilito al Capo III, articoli da 6 a 11 del regolamento (UE) 2022/1172.

Il presente manuale è stato predisposto sulla base della circolare AGEA 0064177 del 30/08/2023 in quanto AGEA Coordinamento è responsabile del coordinamento del sistema dei controlli di condizionalità previsti dal DM 0147385 /2023.

La normativa, comunitaria, nazionale e regionale che regolamenta i vari atti è riportata nella DGR n XII/166 del 17/04/2023 "PAC 2023-2027 - Regime di condizionalità per l'anno 2023: Determinazione dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali, ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del Reg. (UE) n. 1306/2013" e consultabile sui siti web http://www.opr.regione.lombardia.it alla sezione: Condizionalità.

Inoltre, per quel che riguarda la Circolare AGEA, verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, nel sito web dell'Agea all'URL: http://www.sian.it nonché nel portale SIAN all'URL: http://www.sian.it

2 - GLOSSARIO

II DM 0147385 fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni in relazione alla condizionalità:

Organismi Pagatori: servizi od organismi degli Stati membri e, ove applicabile, delle loro Regioni, che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/2116, sono incaricati di gestire e controllare le spese a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

AGEA Coordinamento: l'Organismo di Coordinamento degli Organismi Pagatori;

MASAF: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

PSP: Piano Strategico della PAC:

Beneficiario: il soggetto sottoposto al regime di condizionalità ai sensi dell'articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116 e ai sensi dell'art. 92 del Regolamento (UE) n. 1306/2013;

Azienda: l'insieme di tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario, così come definito al punto precedente, situate all'interno del territorio nazionale:

Agricoltore: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita un'attività agricola quale individuata ai sensi del paragrafo 4.1.1 del PSP;

Attività agricola:

comprende le seguenti attività:

- la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ai sensi del paragrafo 4.1.1.1 del PSP, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura, per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;
- il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti ai sensi del paragrafo 4.1.1.2 del PSP;

Pagamento ammesso: contributo, premio, indennità o aiuto concesso al beneficiario che è stato o sarà erogato al beneficiario stesso in base alle domande di pagamento che ha presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento;

Superficie agricola: include le superfici, anche in sistemi agroforestali di cui al punto j) art 2 del DM 0147385, a seminativo, colture permanenti e prato permanente;

Seminativo: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, articolo 31, articolo 70 o della norma BCAA 8 (omissis). I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali;

Colture permanenti le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, il bosco ceduo a rotazione rapida e i sistemi agroforestali;

Prato permanente e pascolo permanente – congiuntamente denominati Prato permanente: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda né arato da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;

Erba o altre piante erbacee da foraggio: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l'erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali;

Terreno a riposo: si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno di domanda. Così come definita all'art. 3, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, nonché all'art. 2, comma 1, lettera r) e all'allegato 1 - BCAA8 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, e modificata dal Decreto MASAF prot 185145 del 30/03/2023:

Norma: requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (**BCAA**) sulla base dell'articolo 13 e dell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115;

Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO): ciascun regolamento o direttiva compresi nell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115;

Condizionalità rafforzata: l'insieme dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento del terreno in Buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA), di cui al Regolamento (UE) 2021/2115;

Condizionalità: i Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme per il mantenimento del terreno in Buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA), come disposti dal D.M. 10 marzo 2020, n. 2588¹, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025, in conformità all'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del Regolamento (UE) 2021/2116, ai beneficiari:

- dei pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, che <u>siano finanziati</u> esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni;
- dei pagamenti effettuati ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022;

Inosservanza: il mancato rispetto degli obblighi e i divieti derivanti dall'applicazione dei requisiti di condizionalità. Nel testo sono utilizzati anche i sinonimi: infrazione, non conformità, violazione, inadempienza, aventi lo stesso identico significato;

«Portata» di un'inosservanza: parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;

«Gravità» di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;

«Persistenza» o «durata» di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli:

Sanzione amministrativa: ai fini della Condizionalità rafforzata e della Condizionalità, la Sanzione amministrativa è una riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno, che può estendersi all'intero ammontare, comportandone l'esclusione;

Impegno di ripristino: intervento obbligatorio eseguito dall'agricoltore a correzione di un'inadempienza;

Reiterazione (Ripetizione): di un'inadempienza si intende l'inadempienza ad uno stesso criterio o norma accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi, purché il beneficiario sia stato informato di un'inadempienza anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inadempienza;

Inadempienze senza conseguenze o con conseguenze insignificanti: inadempienze che non hanno conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell'obiettivo della norma o che producano conseguenze insignificanti;

Inadempienze non intenzionali: tutte le inadempienze ad uno o più impegni di condizionalità a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità;

¹ D.M n. 2588 del 10 marzo 2020 che disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Inadempienze non intenzionali gravi: le inadempienze ad uno o più impegni di condizionalità a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità ma che abbiano gravi conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell'obiettivo della norma o del requisito interessati ovvero costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali;

Intenzionalità: alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando:

- siano rilevate, per un determinato CGO o BCAA, come seconda reiterazione, se commessa senza giustificato motivo;
- gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcuni CGO o BCAA;
- il carattere di intenzionalità sia attribuito direttamente dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei propri controlli;

Obbligo: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;

Obbligo pertinente: obbligo (norma, criterio o requisito minimo) di base sul quale è costruito l'impegno virtuoso di uno schema agro-ambientale, che è assunto volontariamente dal beneficiario per ricevere il sostegno corrisposto per gli interventi di cui all'articolo 31, paragrafo 5, lettere a) e b), all'articolo 70, paragrafo 3, lettere a) e b) e all'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/2115 e per le misure di cui agli articoli 28 (escluso il paragrafo 9), 29, 30, 33 e 34 (escluso il paragrafo 4) del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale obbligo è utilizzato come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'impegno;

Anno dell'accertamento: ai fini della condizionalità rafforzata ai sensi del regolamento (UE) n. 2022/1172, art. 6, l'anno civile nel corso del quale è stato effettuato il controllo amministrativo o il controllo in loco:

Zone di condizionalità: insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare divisi in:

- Clima e ambiente:
- Salute pubblica, salute degli animali e delle piante;
- · Benessere degli animali;

Applicabilità: condizione o caratteristica aziendale che rende obbligatorio per il beneficiario stesso il rispetto di un impegno di condizionalità (CGO o BCAA);

Organismo di controllo specializzato: ogni competente autorità nazionale di controllo responsabile dello svolgimento del controllo e delle verifiche relative ai regolamenti o alle direttive o alle normative cui fanno riferimento i CGO e le BCAA;

Registro dei trattamenti: modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;

Potatura: per "potatura" degli elementi vegetali, isolati o lineari, si intende l'insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, tagli e abbattimenti selettivi, ecc. ...), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l'ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l'eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname;

Diffida: nel caso in cui l'esito del controllo accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, si fa riferimento alla Legge 21 maggio 2021, n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare" o a altre normative nazionali o regionali di settore;

Soccida: contratto per la costituzione di un'impresa agricola a carattere associativo, in cui si attua una collaborazione economica tra chi dispone del bestiame (soccidante) e chi lo prende in consegna (soccidario), allo scopo di allevarlo e sfruttarlo, ripartendone gli utili che ne derivano. In linea con il Piano Strategico Nazionale PAC del 16/11/2022, par. 7.4.2.1, nei casi in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento e siano rilevate non conformità di condizionalità rafforzata relative alla gestione degli animali o dell'allevamento condiviso, l'esito del controllo e la eventuale sanzione corrispondente all'infrazione rilevata si applica sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida;

Contratto di compartecipazione: contratto in cui due soggetti si associano per la coltivazione di una superficie. Nei casi di aziende che conducono terreni oggetto di un contratto di compartecipazione o asservimento ed entrambe siano titolari di domande di aiuto/pagamento e l'esito del controllo comporti rilevazione di non conformità di condizionalità rafforzata relative alla gestione del terreno oggetto di compartecipazione o asservimento, tale esito si applica sia ai pagamenti del concedente che a quelli del compartecipante o utilizzatore;

Cessione: qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l'azienda, o parte di essa, cessa di essere a disposizione del cedente;

Asservimento dei terreni: pratica per la quale un'azienda produttrice di effluenti zootecnici acquisisce il diritto di utilizzare i terreni di un'altra azienda per lo spandimento degli effluenti stessi, al fine di rispettare i limiti di carico azotato imposti dalla normativa.

3 - SOGGETTI COINVOLTI

L'Organismo Pagatore della Regione Lombardia (OPR) è responsabile dei controlli di condizionalità e svolge le seguenti attività:

- coordinamento con gli enti delegati al controllo (DG Welfare, AFCP/Provincia di Sondrio) e con i soggetti responsabili in materia di condizionalità (AGEA, MASAF, DG Agricoltura, DG Ambiente e DG Welfare della Regione Lombardia);
- predisposizione del manuale operativo dei controlli, delle check-list di controllo e della relazione di controllo;
- formazione e accompagnamento dei controllori;
- acquisizione degli esiti dei controlli eseguiti dalle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale Residui (PNR) e all'attività di farmacosorveglianza, relativamente ai CGO 5 e 6;
- acquisizione di eventuali segnalazioni di controlli eseguiti da altre Autorità competenti;
- predisposizione informatizzata sul Sistema Informativo regionale (di seguito SI regionale) della relazione di controllo finale con il calcolo dell'esito;
- applicazione di eventuali riduzioni ed esclusioni dei pagamenti;
- estrazione del campione di condizionalità con l'esclusione dei CGO di competenza veterinaria.

AGEA:

- definisce la Circolare di Coordinamento nazionale sull'applicazione della normativa vigente in materia di Condizionalità:
- definisce, in accordo con OPR, dei criteri di analisi del rischio, finalizzati all'estrazione del campione di aziende da sottoporre a controllo di condizionalità.

AFCP E PROVINCIA DI SONDRIO: Le Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca e la UO Servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, Monza e Città Metropolitana Milano della Direzione Generale Agricoltura, eseguono i controlli come specificati in tabella seguente.

REGIONE LOMBARDIA DG WELFARE:

- estrae il campione di condizionalità, relativo ai CGO di competenza veterinaria;
- tramite i Dipartimenti Veterinari e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) esegue i controlli come specificati in tabella seguente.

Nella tabella seguente vengono riportati in sintesi i criteri e le norme divisi nelle competenti zone di condizionalità di cui agli articoli 12, 13 e a norma dell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e l'ambito di applicazione definito sia dalle norme unionali che dal D.M. n. 0147385/2023, i soggetti a cui è stata delegata l'attività di controllo e la eventuale corrispondenza alla BCAA o al CGO come previsti dalla Programmazione 2014-2022 per la condizionalità.

Zone	Tema principale	Criteri e	enorme		Ambito di applicazione (allegato 1 DM 147385)	Corrispondenza a BCAA/CGO della Programmazione 2014/2022	AFCP/ PROV SO	ATS
Clima e ambiente	Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	Mantenimento dei prati permar base di una percentuale di prat permanenti in relazione alla su agricola a livello nazionale, reg subregionale, di gruppo di azie azienda rispetto all'anno di rifei 2018. Diminuzione massima de rispetto all'anno di riferimento;	i perficie ionale, nde o di rimento el 5 %	Superfici a prato permanente (PP) art.4.3 (c) del Reg. (UE) 2021/2115, come definite art. 2 (p) e (q) del DM 147385	Non presente	Х	
		BCAA 2	Protezione di zone umide e tori	biere	Superfici agricole, definite come zone umide e torbiere, ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar)	Non presente	X	
		BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante		Superfici a seminativo art. 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, come definite come definite art. 2 e (q) del DM 147385	BCAA 6	Х	
	Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati	art. 11, par. 3, lettera e) e lettera h)	Superfici agricole, art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115 e come definite art. 2 (t) e (q) del DM 147385	Non presente	Х	
		CGO 2	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)	artt. 4 e 5	Superfici agricole, art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115, ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)	CGO 1	Х	
		BCAA 4	Introduzione di fasce tampone corsi d'acqua	l lungo i	Superfici agricole, art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115, come definite nel PSP	BCAA1	X	
	Suolo (protezione e qualità)	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza - terreni a seminativo, con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie - impegno di cui alla lettera a) realizzazione di solchi acquai temporanei, e in alternativa, lavorazione secondo le curve di livello unitamente al divieto di effettuare livellamenti non autorizzati - tutti i terreni, con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali - divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15/09 e il 15/02		impegno a): superfici a seminativo art.4.3 (a) del Reg. (UE) 2021/2115, come definite nel PSP, escluse le superfici investite con prati avvicendati o con colture che permangono per l'intera annata agraria; impegno b): superfici agricole art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115, come definite nel PSP, escluse le superfici investite con prati permanenti o avvicendati e le colture erbacee che permangano almeno per 60 giorni consecutivi di obbligo	BCAA 5	X	

Zone	Tema principale			applicazione BC (allegato 1 DM Pro		Corrispondenza a BCAA/CGO della Programmazione 2014/2022		ATS
		BCAA 6	Copertura minima del suolo per evit lasciare nudo il suolo nei perioc sensibili		Superfici a seminativo definiti, art. 4.3 (a) del Reg. (UE) 2021/2115, come definite nel PSP, escluse le superfici investite con prati avvicendati o con colture che permangono per l'intera annata agraria e colture permanenti (frutteti e vigneti), art. 4.3 (b) del Reg. (UE) 2021/2115 come definite nel PSP	BCAA 4	X	
		BCAA 7	Rotazione delle colture nei seminati eccezione delle colture sommerse nel 2023 la BCAA si applica solo Ecoschemi di cui all'art. 31 e agli im agro-climatico-ambientali (SRA) dall'art. 70 del Reg. (UE) 2021/quando la norma risulti pertinente Sono esenti da qualsiasi obblicaziende: a. con seminativi utilizzati: - per più del 75% per la produzione do altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose, o sottoposti a una combinazione di ti di impieghi; b. con superficie agricola ammissibile costituita per più del 75 % da	lo agli npegni di cui //2115, go le di erba di erba tali tipi	Superfici a seminativo art. 4.3 (a) del Reg. (UE) 2021/2115 come definite nel PSP, escluse le superfici investite con prati avvicendati o con colture che permangono per l'intera annata agraria, in pieno campo e senza protezioni.	Non presente	X	
	Div. at 122		permanente, - utilizzata per la produzione di erba o piante erbacee da foraggio, - investita a colture sommerse pe parte significativa dell'anno o per una significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di t di impieghi; c. con seminativi fino ai 10 ettari; d. con seminativi con colture somme e. con superfici certificate a norm Reg. (UE) 2018/848, con su condotte secondo i disciplinari Produzione Integrata e che aderisco Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI)	er una a parte tali tipi erse; na del iperfici della ono al della				
	Biodiversità e paesaggio	CGO 3		art. 3 2, era b), 4 par.		CGO 2	X	

Zone	Tema principale			Ambito di applicazione (allegato 1 DM 147385)	Corrispondenza a BCAA/CGO della Programmazione 2014/2022	AFCP/ PROV SO	ATS	
		CGO 4	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)	art. 6, par. 1 e 2	Superfici agricole, art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115 ricadenti nei SIC/ZSC	CGO 3	Х	
		BCAA 8	agricola destinata a superfici o non produttivi. B. Mantenimento degli elemen caratteristici del paesaggio C. Divieto di potare le siepi e g nella stagione della riproduzior nidificazione degli uccelli Nel 2023 la BCAA si applica se Ecoschemi di cui all'art. 31 e a agro-climatico-ambientali (SRA all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2 quando la norma risulti pertine In caso di applicazione della de si applica esclusivamente ai te lasciati a riposo e non ad altri e	elementi ti li alberi ne e della blo agli gli impegni \(\) di cui \(\) 115, nte eroga, essa rreni	Impegno A. Superfici a seminativo art. 4.3 (a) del Reg. (UE) 2021/2115 Impegni B. e C. Superfici agricole art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115.	Non presente	Х	
		BCAA 9	non produttivi. Divieto di conversione o aratur permanenti indicati come prati sensibili sotto il profilo ambient di Natura 2000	permanenti	Superfici a prato permanente art. 4.3 (c) del Reg. (UE) 2021/2115, ricadenti nei siti Natura 2000 di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE	Non presente	X	
					Sono esclusi gli habitat di interesse comunitario, cod. 6 e 7 - formazioni erbose naturali e seminaturali, torbiere, paludi basse – all.1 della Dir. 92/43/CEE, tutelati da specifiche misure di conservazione			
Salute pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)	artt. 14 e 15, art. 17, par. 1 (3) e artt. 18, 19 e 20	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità	CGO 4	x	X
		CGO 6	Digettiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive	art. 3, lett. a), b), d) e e), e art. 4, 5 e 7	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che dispongono di un allevamento	CGO 5		X

Zone	Tema principale				Ambito di applicazione (allegato 1 DM 147385)	Corrispondenza a BCAA/CGO della Programmazione 2014/2022		ATS
			81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)					
	Prodotti fitosanitari	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)	art. 55, prima e seconda frase	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità	CGO 10	X	
		CGO 8	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71):	par. 2, e art. 8, parr. da 1 a 5; -art. 12		Non presente	X	
Benesser e degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)	artt. 3 e 4	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità con allevamenti bovini/bufalini.	CGO 11		X
		CGO 10	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)	artt. 3 e 4	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità con allevamenti suinicoli	CGO 12		Х
		CGO 11	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23)	art. 4	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità con allevamenti zootecnici	CGO 13		Х

4 - MODALITÀ GENERALI DEL CONTROLLO

Il presente Manuale tratta delle modalità dei controlli effettuati in ambito regionale relativi a tutti i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e alle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).

Il sistema di controllo della condizionalità si potrà articolare in alcuni o tutti i seguenti elementi che concorrono a garantire la verifica della conformità sull'insieme dei requisiti e delle norme:

- sistema di monitoraggio satellitare (Area Monitoring System), utilizzato per la verifica di una parte dei requisiti territoriali;
- sistema di controllo a campione per telerilevamento, per la restante parte dei requisiti territoriali per i quali l'AMS non è applicabile;
- sistema di controllo in loco presso le superfici condotte dall'azienda soggetta al rispetto dei requisiti e delle norme di condizionalità;
- sistema di controllo integrato presso i centri aziendali, per la verifica dei Criteri di Gestione Obbligatori relativi ai requisiti di natura agricola e ambientale;
- sistema di controllo presso gli allevamenti, per la verifica dei Criteri di Gestione Obbligatori relativi ai requisiti di natura sanitaria veterinaria e del benessere animale:
- sistema di controllo tramite l'applicazione dei "Piani di monitoraggio", per quanto attiene gli obblighi di condizionalità riferiti alla Direttiva 96/22/CE sostanze ormonali, ai sensi dell'articolo 83, comma 6, lettera e) del regolamento (UE) n. 2021/2116.

A seconda dei sistemi di controllo utilizzati per l'effettuazione delle verifiche è possibile avvalersi, oltre che del sistema integrato di gestione e controllo, dei seguenti strumenti:

- utilizzo di appositi registri delle pratiche agronomiche, zootecniche, sanitarie e ambientali, ove applicabili;
- utilizzo di nuove tecnologie, quali le fotografie geolocalizzate, o di altre prove pertinenti, incluse le prove documentali fornite dal beneficiario su richiesta dell'Organismo Pagatore che possano consentire di trarre conclusioni definitive.

I controlli possono prevedere, quindi, sia verifiche amministrative che documentali che mediante sopralluogo in azienda.

La **gestione del preavviso** nell'esecuzione dei controlli segue le disposizioni dell'articolo 5-bis del DM Controlli SIGC, che qui si riportano:

- I controlli in loco sulle condizioni di ammissibilità degli interventi basati sulle superfici e sui capi animali e i controlli di condizionalità sono di norma svolti senza preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia.
- Nel caso in cui sia necessario che i controlli siano preceduti da un preavviso, esso è
 strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni.
 Tuttavia, per i controlli in loco relativi agli interventi connessi agli animali, il preavviso non
 può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati.
- Qualora la normativa applicabile ai requisiti e alle norme in materia di condizionalità preveda
 che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso o con un <u>preavviso massimo di 48</u>
 ore, tali disposizioni si applicano anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità.

Il controllo in azienda per la verifica dei CGO/BCAA deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2023 da:

- personale AFCP/Provincia di Sondrio per i Criteri e le Norme di loro competenza;
- veterinari delle ATS per i Criteri di loro competenza (CGO 5, CGO 6, CGO 9, CGO 10, CGO 11).

4.1 - CONTROLLI DI COMPETENZA DI AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO

Il controllore in azienda è tenuto a compilare la "Relazione di Controllo". In tale relazione vengono riportate le seguenti informazioni:

a) dati relativi al beneficiario (CUAA e Ragione sociale),

- b) indicazione delle domande presentate dal beneficiario nell'anno in corso,
- c) dati dei controllori,
- d) dati relativi al preavviso,
- e) dati delle persone presenti al controllo,
- f) elenco di tutti i Criteri e le Norme,
- g) eventuali infrazioni riscontrate,
- h) eventuali impegni di ripristino assegnati,
- i) eventuali altre annotazioni degli incaricati al controllo,
- j) eventuali dichiarazioni del beneficiario o di un suo delegato,
- k) data di effettuazione del controllo (inizio e fine), firma dei controllori e del beneficiario/rappresentante legale.

Nel caso in cui il controllo non sia concluso nello stesso giorno e necessiti di approfondimenti amministrativi, il controllore compila la "Relazione di ispezione"; tale Relazione dovrà essere compilata in duplice copia indicando negli appositi spazi la motivazione per cui il controllo non si è concluso nello stesso giorno con tutte le osservazioni del caso; sarà, quindi, sottoscritta dal controllore e dal titolare aziendale e una copia sarà lasciata al beneficiario.

Il controllore dovrà comunque compilare sempre la "Relazione di Controllo", indicando la presenza di eventuali infrazioni per ogni Criterio/Norma, e gli <u>impegni di ripristino assegnati</u>, affinché il beneficiario sia informato dell'esito del controllo.

Per ogni criterio e norma controllati, il controllore durante il controllo in loco compila un'apposita check-list (*Check-list Criterio/Norma XX*) nella quale <u>riportare anche eventuali Impegni di Ripristino</u> assegnati.

In generale, la sottoscrizione delle check-list deve garantire il riconoscimento dei controllori tramite firma leggibile o tramite timbro che identifica il nominativo del dipendente AFCP/Provincia di Sondrio che ha effettuato il sopralluogo.

La check-list per ogni Criterio / Norma si compone di due parti:

- Check-list Criterio/Norma XX- Verifica degli impegni
- Check-list Criterio/Norma XX Esito del controllo

La Relazione di Controllo Condizionalità nonché le *Check-list Criterio/Norma XX* sono redatte in singola copia e vengono conservate dal controllore nel dossier del procedimento.

Nel caso in cui siano state rilevate infrazioni, tutta la documentazione contenente le informazioni delle verifiche effettuate (Relazione di controllo Condizionalità, check- list con esito non conforme), sono redatte in duplice copia ed una di esse deve essere lasciata al beneficiario entro massimo 6 mesi dalla data del controllo in loco, in modo da informarlo di ogni inadempienza rilevata. Negli altri casi (assenza di infrazioni), la copia per il beneficiario viene rilasciata su richiesta dello stesso.

Il controllore, terminato il controllo in loco, è tenuto a registrare nella "Scheda di condizionalità", presente sul SI regionale, gli esiti delle singole check-list relative agli atti controllati.

Il controllore predispone un dossier per ogni azienda a controllo strutturato in modo da garantire che la documentazione archiviata non possa materialmente perdersi; sulla copertina del dossier devono essere indicati almeno i seguenti dati: nominativo e CUAA del beneficiario, campagna di riferimento e nominativi degli incaricati del controllo.

All'interno del dossier devono essere archiviati tutti i documenti inerenti all'azienda, in particolare:

- Relazione di controllo condizionalità;
- eventuale Relazione di ispezione:
- check-list di ogni Criterio o Norma controllati;
- eventuale documentazione in caso di preavviso del controllo;

- eventuale documentazione fotografica²;
- eventuali fogli o brogliacci di lavoro compilati durante il controllo;
- eventuale altra documentazione utilizzata ai fini del controllo³.

Successivamente al controllo, i dossier sono archiviati, <u>preferibilmente in formato digitale</u>, con modalità atte a consentirne la pronta reperibilità in caso di eventuali verifiche.

Gli archivi sono gestiti nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della riservatezza e devono essere conservati per almeno 5 anni dall'esecuzione del controllo.

Durante il sopralluogo aziendale è necessario munirsi di macchina fotografica per documentare eventuali infrazioni riscontrate o qualsiasi evidenza utile a stabilire l'esito del controllo.

I casi particolari devono essere segnalati nel campo note della check-list.

Se al momento del controllo in loco, la documentazione necessaria ai fini della verifica degli impegni non fosse reperibile in azienda (es. registro di stalla è momentaneamente in altra sede es. ATS, sede legale aziendale, fatture c/o CAA, etc.), il controllore, al fine di completare il controllo, deve richiedere i documenti mancanti che dovranno essere resi disponibili dall'agricoltore entro il tempo pattuito tra beneficiario e controllore e specificato nella check list o relazione di ispezione.

4.2 - CONTROLLI DI COMPETENZA DELLE ATS

OPR e la Giunta Regionale di Regione Lombardia, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa, relativo all'effettuazione dei controlli di condizionalità nei settori "Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante" "Benessere degli animali" e alla trasmissione delle informazioni. La Giunta Regionale, in qualità di Organo Delegato, ha individuato nella DG Welfare - U.O. Veterinaria della Regione Lombardia il soggetto interlocutore dell'OPR e coordinatore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale (DV) delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) relativamente ai controlli di condizionalità in ambito veterinario.

La DG Welfare della Regione Lombardia pianifica le attività da svolgere in attuazione dei regolamenti in considerazione della realtà produttiva e zootecnica locale. In particolare, la DG Welfare della Regione Lombardia è responsabile dell'individuazione del campione di aziende da sottoporre a controllo ai fini della condizionalità, del coordinamento delle attività di controllo affidate alle ATS, della standardizzazione delle metodiche di controllo e della documentazione relativa ai controlli e rappresenta l'interfaccia di OPR.

OPR condivide sia le metodologie di controllo sia i criteri di definizione dell'analisi del rischio e utilizzati per la determinazione del campione di aziende da controllare da parte delle ATS.

Il controllo del rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatori specifici applicabili alle aziende agricole con allevamenti zootecnici è affidato ai Dipartimenti Veterinari delle ATS (di seguito DV o SSVV), che dispongono delle specifiche competenze professionali.

Durante il controllo in loco, per ogni Criterio controllato:

- viene redatto il verbale di sopralluogo e/o la specifica check-list (le check list sono ultimate entro un mese dal controllo in loco; tale termine può essere prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche);
- viene data informazione all'allevatore che tale controllo avrà valenza anche per la condizionalità;
- nel caso in cui siano state rilevate infrazioni, ai beneficiari interessati vengono consegnate entro tre mesi dalla data del controllo in loco la specifica check list e il verbale di

² Nel caso di infrazione, occorre allegare al dossier idonea documentazione relativa a quanto rilevato (fotografie, fogli di calcolo, documenti vari). Nel caso in cui sia stata rilevata un'infrazione con azione correttiva/impegno di ripristino per cui il controllo è in loco e non esclusivamente documentale, occorre documentare la situazione con foto prima e dopo l'intervento.

³ E' necessario allegare al dossier la documentazione utilizzata per definire l'esito del controllo, sia in caso di esito non conforme che conforme.

sopralluogo, in modo da informarli delle non conformità rilevate che possono avere effetti per la condizionalità.

Tutta la documentazione in originale relativa ai controlli è archiviata dai Dipartimenti Veterinari. I dati relativi ai controlli, ove previsto, sono registrati nel sistema informativo veterinario integrato regionale (SIVI) e/o nazionale (BDN) e successivamente acquisiti da OPR, che carica tali dati sul proprio Sistema Informatico regionale, secondo le modalità previste dal sopracitato Protocollo d'Intesa.

Sulla base di tali dati OPR definisce l'esito finale del controllo.

5 - MODALITÀ OPERATIVE PER IL CALCOLO DEGLI ESITI DEL CONTROLLO

5.1 - VERIFICA DEGLI IMPEGNI

In corrispondenza di ogni verifica il controllore deve indicare se si tratta di:

- verifica che dà luogo al rispetto dell'impegno controllato (flag SI);
- verifica che dà luogo alla rilevazione di infrazione rispetto all'impegno controllato (flag NO);
- verifica del rispetto di un impegno al quale l'azienda è tenuta, ma che non può essere controllato al momento del sopralluogo (flag **NV** = Non Verificabile). In tal caso può essere prevista l'esecuzione di un'ulteriore verifica;
- verifica del rispetto di un impegno al quale l'azienda non è tenuta, e che quindi non può essere controllato in alcun momento (flag **NN**= Non Necessario o flag **NP** = Non Pertinente). In corrispondenza di ogni adempimento deve pertanto essere rilevata la presenza\assenza di infrazione e la sua verificabilità.

5.2 - ESITO DEL CONTROLLO

Il controllore è tenuto a compilare:

- le check list come da indicazioni fornite al capitolo VERIFICA DEGLI IMPEGNI;
- la Relazione di Controllo.

5.3 - DEFINIZIONE DEL MECCANISMO DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Il meccanismo di calcolo delle riduzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto ai Criteri e alle Norme della condizionalità è determinato in funzione di quanto riportato nei regolamenti (UE) 2021/2115, articoli 12 e 13; n. 2021/2116, articoli da 83 a 86; n. 2022/1172, capo III, articoli da 6 a 11; oltre che nel Programma Strategico della PAC (PSP), capitoli 3 e 7.

La Regolamentazione comunitaria relativa alla condizionalità stabilisce una differenza nell'applicazione delle riduzioni, in funzione della natura delle inosservanze, se commesse non intenzionalmente oppure intenzionalmente, con o senza reiterazione. Di conseguenza, coerentemente con questa impostazione, nei paragrafi a seguire, sarà definito il meccanismo di calcolo ed applicazione delle riduzioni.

Il decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 disciplina le sanzioni per la violazione delle regole stabilite nel Piano Strategico della PAC, sottoforma di riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 2021/2015, concessi o da concedere al beneficiario interessato.

Le percentuali di riduzione così definite sono applicate all'importo complessivo dei pagamenti di cui all'articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto o pagamento che ha presentato o che presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza.

Caso particolare relativo alla soccida

Il DM 0410739 DEL 04.08.2023 stabilisce all'articolo 25bis comma 2 che nei casi in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento e siano rilevate non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, la riduzione corrispondente all'infrazione rilevata si applica sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida. Nel caso di allevamenti con detentori differenti ma con unico proprietario, per la

definizione dell'esito del proprietario si terranno in considerazione tutte le infrazioni rilevate, anche quelle presso allevamenti i cui detentori non abbiano presentato domanda.

Caso particolare relativo alla compartecipazione

Il DM 0410739 DEL 04.08.2023 stabilisce all'articolo 25bis comma 3 che nei casi di aziende che conducono terreni oggetto di un contratto di compartecipazione o asservimento ed entrambe siano titolari di domande di aiuto/pagamento e l'esito del controllo comporti rilevazione di non conformità di condizionalità rafforzata relative alla gestione del terreno oggetto di compartecipazione o asservimento, tale esito si applica sia ai pagamenti del concedente che a quelli del compartecipante o utilizzatore.

Infrazioni non intenzionali

Tra le infrazioni non intenzionali si distinguono:

- le infrazioni <u>senza conseguenze o con conseguenze insignificanti</u> (articolo 85(3) del regolamento (UE) 2021/2116) per le quali non viene assegnata alcuna riduzione;
- non gravi (articolo 9(1) del regolamento (UE) 2022/1172)
- le infrazioni <u>gravi</u> o che causino un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172).

In relazione al tempo in cui sono rilevate, un'infrazione <u>non intenzionale</u> può essere considerata <u>reiterata</u> (articolo 85(6) del regolamento (UE) 2021/2116), se concorrono le seguenti condizioni:

- sia stata accertata più di una volta per lo stesso requisito o la stessa norma nell'arco di tre anni civili consecutivi:
- il beneficiario sia stato informato della precedente inosservanza accertata e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza.

Nei prossimi paragrafi saranno descritte le procedure per il calcolo delle percentuali di riduzione dei pagamenti a carico dei beneficiari in conseguenza delle singole tipologie di infrazione e in presenza di combinazioni di infrazioni di diversa natura.

RIDUZIONI PER INFRAZIONI NON INTENZIONALI

Infrazioni non gravi

La percentuale di riduzione da attribuire alle infrazioni non intenzionali, non gravi, non reiterate è normalmente pari al 3% (articolo 9(1) del regolamento (UE) 2022/1172).

In base alla valutazione dei parametri di condizionalità (portata, gravità e durata) associati all'infrazione, si deve adeguare la percentuale in funzione della seguente procedura:

- per ogni Criterio o Norma (nel seguito Requisito) per il quale si riscontra la violazione di uno o più impegni, sono assegnati dei valori ai parametri di condizionalità. Il valore che tali parametri possono assumere è pari a: 1 = basso; 3 = medio; 5 = alto;
- una volta quantificati i tre indici per ogni Requisito violato, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5);
- tale valore viene rapportato alla griglia di valutazione per pervenire alla determinazione della percentuale di riduzione per quella infrazione non intenzionale:

Classe	Punteggio	Riduzione %
I	Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00	1%
П	Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00	3%
Ш	Uguale o superiore a 5,00	5%

Infrazioni non gravi – applicazione del tetto del 5%

Nel caso in cui, nel corso dei controlli effettuati, siano riscontrate più infrazioni non intenzionali, non gravi, non reiterate, le percentuali di riduzione derivanti dall'applicazione della procedura descritta sono sommati.

Nel caso in cui tale somma superi il 5% di riduzione totale, la riduzione applicabile per quell'anno è pari al **5%** in base a quanto stabilito dall'articolo 11(2a) del regolamento (UE) 2022/1172.

Infrazioni gravi

La percentuale di riduzione da attribuire alle infrazioni non intenzionali gravi può arrivare fino al **10%** (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172), in base alle definizioni contenute nella presente Circolare per ogni singolo Requisito.

Infrazioni gravi – applicazione del tetto del 10%

Nel caso in cui, nel corso dei controlli effettuati, siano riscontrate più infrazioni non intenzionali, non reiterate, di cui almeno una grave, le percentuali di riduzione derivanti dall'applicazione della procedura descritta ai punti 1.1 e 1.3 sono sommati.

In questo caso, il tetto da applicare alla somma delle riduzioni calcolate è elevato al **10**%, in base a quanto stabilito dall'articolo 11(2b) del regolamento (UE) 2022/1172.

RIDUZIONI PER INFRAZIONI REITERATE

Prima reiterazione

La percentuale di riduzione da attribuire alle infrazioni non intenzionali reiterate è pari al **10%** (articolo 85(6) del regolamento (UE) 2021/2116).

Infrazioni reiterate – applicazione del tetto del 20%

Nel caso in cui, nel corso dei controlli effettuati, siano riscontrate più infrazioni non intenzionali reiterate per diversi requisiti, le percentuali di riduzione sono sommate.

Nel caso in cui tale somma superi il 20% di riduzione totale, la riduzione applicabile per quell'anno è pari al **20%** in base a quanto stabilito dall'articolo 11(3) del regolamento (UE) 2022/1172.

Seconda reiterazione e successive

Qualora la medesima inosservanza persista senza un giustificato motivo da parte del beneficiario è considerata un caso di **inosservanza intenzionale**.

Alle infrazioni valutate come intenzionali a seguito di ripetizione non giustificata di una infrazione reiterata si applicano le percentuali di riduzione definite dai regolamenti e descritte al paragrafo successivo.

Per ripetizione giustificata si intende un comportamento non conforme generato da eventi ascrivibili alle cause di forza maggiore ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

RIDUZIONI PER INFRAZIONI INTENZIONALI

Nel caso in cui un'infrazione sia considerata intenzionale, sia per le caratteristiche dell'infrazione stessa nei casi previsti o per ripetuta reiterazione, la percentuale di riduzione applicabile è pari al **15%** (articolo 85(6) del regolamento (UE) 2021/2116).

Nel caso di rilevazione, a carico dello stesso beneficiario nel corso dello stesso anno civile di più infrazioni intenzionali, gli effetti di ogni singola infrazione si sommano e non esiste un tetto applicabile. Non può essere superato il 100% degli aiuti richiesti.

L'Organismo Pagatore, in base alle valutazioni della infrazione intenzionale riscontrata può elevare la percentuale applicabile dal 15% fino ad un massimo del 100% (articolo 10 del regolamento (UE) 2022/1172).

In particolare, nel caso di **ripetuta reiterazione** senza giustificato motivo di infrazioni considerate gravi, la percentuale applicata sale dal 15% al **30%**.

Per **ogni ulteriore reiterazione successiva** all'applicazione dell'intenzionalità, la percentuale applicabile è pari al **45**%.

In caso di **infrazioni intenzionali ripetute**, la percentuale applicabile è pari a:

- Prima reiterazione infrazione intenzionale seguita da un'altra infrazione intenzionale =
 45%
- Seconda reiterazione infrazione intenzionale ripetuta due volte 90%.

Esempio 1 (seconda e terza reiterazione di inadempienze non intenzionali gravi e non gravi)

Anno 1

inadempienza non intenzionale grave al CGO 5; valutazione della riduzione applicabile = 5%; inadempienza non intenzionale non grave alla BCAA 4; valutazione della riduzione applicabile = 3%.

Riduzione applicabile = 5% + 3% = 8% – applicazione del tetto (10%) – riduzione applicabile = 8%.

Anno 2

nuova infrazione al CGO 5 (prima reiterazione) – valutazione della riduzione applicabile = 10%; nuova infrazione alla BCAA 4 (prima reiterazione) – valutazione della riduzione applicabile = 10%.

Riduzione applicabile = 10% + 10% = 20% – applicazione del tetto (20%) – riduzione applicabile = 20%.

Anno 3

nuova infrazione al CGO 5 (seconda reiterazione senza giustificazione) identificabile come grave – valutazione della riduzione applicabile = 30% per passaggio a infrazione intenzionale; nuova infrazione alla BCAA 4 (seconda reiterazione senza giustificazione) identificabile come non grave – valutazione della riduzione applicabile = 15% per passaggio a infrazione intenzionale.

Riduzione applicabile = 30% + 15% = 45% - applicazione del tetto (100%) - riduzione applicabile = <math>45%.

Anno 4

nuova infrazione al CGO 5 (terza reiterazione senza giustificazione) di qualsiasi tipo – valutazione della riduzione applicabile = 45% per passaggio a infrazione intenzionale ripetuta; nuova infrazione alla BCAA 4 (terza reiterazione senza giustificazione) di qualsiasi tipo – valutazione della riduzione applicabile = 45% per passaggio a infrazione intenzionale ripetuta. Riduzione applicabile = 45% + 45% = 90% – applicazione del tetto (100%) – riduzione applicabile = 90%.

CALCOLO DELLA PERCENTUALE APPLICABILE IN CASO DI PRESENZA DI INFRAZIONI DI DIVERSA NATURA

Più casi di infrazioni non intenzionali, ricorrenti e intenzionali.

Per ogni combinazione possibile della presenza di più infrazioni di diversa natura, si seguirà la procedura qui descritta (articolo 11(5) del regolamento (UE) 2022/1172):

- Si calcolano le percentuali applicabili per ogni singola categoria, secondo quanto già stabilito;
- Per ogni categoria, si verificano le condizioni di applicabilità dei tetti, ove previsti;
- Una volta applicati i tetti per singola categoria, le percentuali ottenute si sommano;
- La percentuale risultante non può in ogni caso superare il 100% degli aiuti richiesti.

Esempio 2 (mix di inadempienze non intenzionali gravi e non gravi, ripetute e intenzionali)

Anno xx

inadempienza non intenzionale grave al CGO 5; valutazione della riduzione applicabile = 5%; inadempienza non intenzionale non grave alla BCAA 4; valutazione della riduzione applicabile = 3%; inadempienza non intenzionale non grave alla BCAA 7; valutazione della riduzione applicabile = 3%; inadempienza ripetuta (prima ripetizione) alla BCAA 3; valutazione della riduzione applicabile = 10%; inadempienza ripetuta (prima ripetizione) al CGO 2; valutazione della riduzione applicabile = 10%; inadempienza ripetuta (prima ripetizione) al CGO 10; valutazione della riduzione applicabile = 10%; inadempienza intenzionale per il CGO 11; valutazione della riduzione applicabile = 15%;

Step 1 – calcolo riduzione per categoria e applicazione dei tetti per categoria

inadempienze non intenzionali:

grave al CGO 5; valutazione della riduzione applicabile = 5%;

non grave alla BCAA 4; valutazione della riduzione applicabile = 3%;

non grave alla BCAA 7; valutazione della riduzione applicabile = 3%;

Totale = 5% + 3% + 3% = 11% – applicazione del tetto (10%) – riduzione risultante = 10%. inadempienze ripetute:

ripetuta (prima ripetizione) alla BCAA 3; valutazione della riduzione applicabile = 10%;

ripetuta (prima ripetizione) al CGO 2; valutazione della riduzione applicabile = 10%;

ripetuta (prima ripetizione) al CGO 10; valutazione della riduzione applicabile = 10%;

Totale = 10% + 10% + 10% = 30% – applicazione del tetto (20%) – riduzione risultante = 20%. inadempienze intenzionali:

intenzionale per il CGO 11; valutazione della riduzione applicabile = 15%;

Totale = 15% – applicazione del tetto (100%) – riduzione risultante = 15%.

Step 2 – somma delle percentuali risultanti e applicazione del tetto aziendale

Non intenzionali = 10%;

Ripetute = 20%;

Intenzionali = 15%;

Totale = 10% + 20% + 15% = 45% – applicazione del tetto (100%) – riduzione risultante = 45%.

SCHEMA DI CALCOLO PERCENTUALE APPLICABILE IN CASO DI INFRAZIONI

		non grave	grave	intenzionalità diretta
Anno 1 (no reiterazione)		1-3-5	5	15
Anno 2 (1° reiterazione)	non grave	10	10	15
	grave	10	10	15
	intenzionalità diretta	15	15	45 (intenzionalità diretta reiterata)
Anno 3 (2° reiterazione)	non grave	15 (intenzionalità da reiterazione)	15 (intenzionalità da reiterazione)	45
	grave	15 (intenzionalità da reiterazione)	30 (intenzionalità da reiterazione)	45
	intenzionalità diretta	45	45	45
Anno 4 (3° reiterazione)	non grave	45 (intenzionalità ripetuta)	45 (intenzionalità ripetuta)	45
	grave	45 (intenzionalità ripetuta)	45 (intenzionalità ripetuta)	45
	intenzionalità diretta	45	45	45

6 - COMUNICAZIONE DELLA RIDUZIONE DI CONDIZIONALITA'

PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA RIDUZIONE DI CONDIZIONALITÀ (AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 30 DICEMBRE 2019)

Nel caso in cui gli Enti preposti al controllo rilevino inadempienze che abbiano ripercussione sul rispetto delle norme in materia di condizionalità, l'Organismo Pagatore Regionale calcola una percentuale di riduzione, come sanzione di Condizionalità, sulla base delle regole riportate in questo Manuale e la notifica al beneficiario inviando una comunicazione di "Avvio del procedimento per la determinazione della sanzione di condizionalità (Reg. (UE) n. 2115/2021, Reg. (UE) n. 2116/2021, Reg. (UE) n. 1172/2022 e l.r. n. 23/2019 art. 14) relativamente alle domande della campagna XY", secondo le disposizioni dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Si ricorda che ai fini della condizionalità la "sanzione" è una riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno, che può estendersi al suo intero ammontare.

La comunicazione di "Avvio del procedimento per la determinazione della sanzione di condizionalità" considera gli esiti di tutti i controlli effettuati nel corso dell'anno di campagna presso il medesimo beneficiario, esiti che possono derivare sia da un controllo a campione per la Condizionalità che extra-campione.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di Avvio del procedimento, i beneficiari interessati possono far pervenire all'Organismo Pagatore Regionale eventuali controdeduzioni, documenti o richieste di audizione. Entro lo stesso termine gli interessati devono rendere nota l'eventuale presentazione all'autorità competente di scritti difensivi, documenti o richiesta di audizione avverso il verbale di contestazione o la presentazione di opposizione all'ordinanza ingiunzione, ai sensi rispettivamente dell'articolo 18 e dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nei casi in cui le infrazioni riscontrate comportino anche l'applicazione di sanzioni amministrative.

In caso di mancata presentazione di controdeduzioni, di richiesta di audizione o di mancata comunicazione circa le azioni intraprese avverso il verbale di contestazione o l'ordinanza ingiunzione, OPR provvede a comunicare la "Chiusura del procedimento per la determinazione della sanzione di condizionalità", con conseguente applicazione della percentuale di riduzione degli importi da corrispondere o recupero delle somme indebitamente erogate.

Qualora gli interessati facciano pervenire eventuali controdeduzioni, documenti o richieste di audizione o rendano noti eventuali ricorsi od opposizioni presentati presso le autorità competenti, OPR valuta in base ai nuovi elementi acquisiti, se rivedere o confermare la percentuale di riduzione riportata nella comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente liquidazione del contributo spettante decurtato della riduzione risultante dalla comunicazione di "Chiusura del procedimento per la determinazione della sanzione di condizionalità" o con recupero delle somme indebitamente erogate.

La percentuale di riduzione calcolata e confermata sarà applicata all'importo totale dei pagamenti, erogati o da erogare, di cui all'articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116, e dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con le precedenti programmazioni. Gli importi corrispondenti alla riduzione di condizionalità saranno trattenuti, ove possibile, dai pagamenti delle domande interessate. Qualora i pagamenti di queste domande siano già stati erogati, l'importo relativo alla riduzione di condizionalità dovrà essere restituito; pertanto, sarà iscritto a registro debitori e portato in detrazione da uno qualsiasi dei pagamenti che OPR deve ancora effettuare nei confronti del beneficiario.

Qualora, in data successiva alle comunicazioni di avvio o di chiusura del procedimento, dovessero pervenire a OPR segnalazioni di ulteriori infrazioni sulla base dei controlli effettuati da altri Enti in materia di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) e/o di Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), si provvederà a ricalcolare la percentuale di riduzione di condizionalità e contestualmente a notificarla all'azienda.

Qualora in data successiva alla chiusura del procedimento:

a) venga emessa ordinanza di archiviazione del verbale di contestazione o sentenza di accoglimento dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, OPR esamina il contenuto delle statuizioni

- e, se ne verifica la stretta incidenza sulle determinazioni adottate, rivaluta l'esito del procedimento restituendo gli importi trattenuti, con oneri a valere sul bilancio regionale nel caso in cui detti oneri non siano dichiarabili nelle richieste di rimborso alla Commissione Europea, in ragione dei vincoli temporali relativi all'utilizzo di fondi europei;
- b) venga emessa sentenza di accoglimento del ricorso avverso il provvedimento finale, OPR provvede alla restituzione degli importi trattenuti, con la stessa modalità di imputazione degli oneri di cui alla lettera a).

Avverso il provvedimento finale del procedimento per la determinazione della sanzione di condizionalità è esperibile ricorso al giudice competente entro i termini di legge.

Controlli effettuati da altri Enti

Alcuni impegni di Condizionalità sono oggetto di controllo anche delle Autorità istituzionalmente competenti, sia relativamente alle aziende estratte a campione per la Condizionalità sia extracampione.

Nel caso in cui tali Autorità, quali ad esempio i Dipartimenti Veterinari, il Corpo Forestale dello Stato, la DG Agricoltura, riscontrino una non conformità a detti impegni, OPR acquisisce la documentazione, ne valuta i contenuti, procede alla pesatura dell'infrazione riscontrata e compila la relazione di controllo, determinando la riduzione di condizionalità e avviando il procedimento sopra descritto.

Controlli sulle domande PSR/Domanda Unica

Alcuni impegni di Condizionalità sono oggetto di verifica anche nell'ambito dei controlli delle misure a superficie del PSR o dei controlli di ammissibilità della Domanda Unica.

Nel caso in cui i controllori riscontrino una non conformità a detti impegni, devono informare OPR e procedere alla pesatura dell'infrazione in base alla check list dell'impegno verificato. OPR procederà quindi a valutare la documentazione trasmessa, determinando la riduzione di condizionalità e avviando il procedimento sopra descritto.

7 - CONTROLLI E MONITORAGGIO

L'attività svolta dagli Organismi Delegati incaricati di effettuare i controlli di condizionalità sarà soggetta a monitoraggio e verifica da parte di OPR.

Il monitoraggio prevede la verifica dello stato di avanzamento delle attività di controllo in loco, con acquisizione delle risultanze ispettive e attività di feedback da parte di OPR in merito alle problematiche rilevate.

In attuazione del Piano Annuale dei Controlli OPR effettuerà i controlli sugli Organismi Delegati (O.D.) in merito alle attività di competenza, così come definite dai rispettivi Protocolli di Intesa/Convenzioni al fine di verificare la corretta esecuzione di quanto disposto con il presente Manuale.

Il controllo sugli O.D. potrà essere svolto tramite:

- l'analisi dei dati caricati sul SI regionale, al fine di verificare l'esattezza e la coincidenza di questi con quelli riportati sulle check-list,
- la verifica dei fascicoli, predisposti per ciascuna azienda dagli OD, per accertare la completezza documentale e la corretta interpretazione degli esiti;
- affiancamento ai controllori degli Organismi Delegati.

8 - SPECIFICHE TECNICHE

BCAA 1 - MANTENIMENTO DEI PRATI PERMANENTI SULLA BASE DI UN PERCENTUALE DI PRATI PERMANENTI IN RELAZIONE ALLA SUPERFICIE AGRICOLA A LIVELLO NAZIONALE RISPETTO ALL'ANNO DI RIFERIMENTO 2018. DIMINUZIONE MASSIMA DEL 5% RISPETTO ALL'ANNO DI RIFERIMENTO

SOGGETTO CONTROLLORE: AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le superfici a prato permanente (PP), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

In relazione all'applicazione della presente norma, pertanto, sono presenti i seguenti usi/tipi di terreno:

- 1. tutti gli usi riferiti a foraggere escluse dalle rotazioni per cinque anni o più;
- 2. le superfici inserite tra gli elenchi delle cosiddette Pratiche Locali Tradizionali (PLT).

Non sono considerate superfici a prato permanente le superfici con leguminose (es. Medicago spp.) che mantengano lo stato di coltivazione in purezza, come definite nel Piano Strategico Nazionale ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente norma, con conseguente esclusione dai calcoli dei rapporti di riferimento e annuale, le superfici agricole e non agricole di interesse comunitario di cui ai codici 6 e 7 dell'allegato I della direttiva 92/43/CEE (formazioni erbose naturali e seminaturali e torbiere, paludi, e altre formazioni di interesse comunitario riconducibili a prati e pascoli) tutelate da specifiche misure di conservazione a livello regionale.

DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI IMPEGNI

Ai fini della protezione dei prati permanenti dalla conversione ad altri usi agricoli e non agricoli e, in particolare, per preservarne ed incrementarne il contenuto in carbonio, la norma prevede:

- che il rapporto tra la superficie investita a Prato Permanente (PP) e la Superficie Agricola
 Totale (SAT) non deve diminuire in misura superiore al 5 % rispetto allo stesso rapporto determinato nel 2018⁴:
- se la superficie a PP in un determinato anno è mantenuta, in termini assoluti, entro lo 0,5 % di diminuzione rispetto alla superficie a PP calcolata per l'anno di riferimento (2018), l'obbligo si considera rispettato anche se il rapporto PP/SAT dovesse scendere oltre i livelli di soglia stabiliti.

Al fine di limitare i rischi di avere una diminuzione annuale superiore alle soglie fissate dalla normativa UE, è definita una soglia di allerta pari al 3,5% in termini di riduzione del rapporto descritto più sopra.

Come previsto dal DM 0147385/2023 il rapporto annuale PP/SAT, da confrontare con quello di riferimento, è calcolato a livello nazionale, successivamente al termine di presentazione delle domande a superficie e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 48.2 regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115.

La presente norma prevede che gli agricoltori, che abbiano intenzione di convertire parte o tutti i terreni investiti a PP ad altri usi agricoli e non agricoli, abbiano l'obbligo di presentare la richiesta di autorizzazione ad Agea Coordinamento, in quanto Autorità di gestione del Registro dei Prati Permanenti Grafico (RPPG).

Autorizzazione e concessione per la conversione ad altri usi

Di seguito sono riportate le modalità con le quali i beneficiari sono tenuti a richiedere l'autorizzazione sopra descritta:

- 1. la richiesta di autorizzazione per la conversione ad altri usi è obbligatoria;
- 2. è presentata dai beneficiari esclusivamente attraverso apposite funzionalità del RPPG;

⁴ Il 2018 rappresenta l'anno di riferimento ai sensi dell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e ai sensi dell'articolo 48 (1) del regolamento delegato (UE) 2022/126, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 con criteri aggiuntivi per certi tipi di interventi.

- 3. Qualora la richiesta di conversione sia riferita a superfici all'interno delle aree Natura 2000, l'autorizzazione non è concessa a meno della presenza di uno specifico provvedimento rilasciato dall'Autorità di Gestione dell'Area stessa nel rispetto degli impegni relativi alla BCAA 9;
- 4. la delimitazione delle superfici PP oggetto di richiesta di conversione sarà individuata con strumenti grafici a partire dall'intersezione dei confini aziendali ed il RPPG.

Il beneficiario alla presentazione della richiesta di conversione di superfici a PP in altri usi, è consapevole che, nel caso in cui, a livello nazionale, sia superata la soglia di allerta (-3,5% rispetto al rapporto di riferimento) o la soglia massima ammessa (-5%), potrà essere chiamato a ripristinare, del tutto o in parte, le superfici precedentemente convertite oppure convertire a prato permanente una superficie in ettari equivalente.

La richiesta presentata sarà registrata nel sistema con un "atto amministrativo" e l'assegnazione del relativo protocollo.

Nei casi in cui un beneficiario converta parte o tutte le sue superfici a PP <u>senza chiederne</u> <u>l'autorizzazione</u> commette una violazione.

Registro "ordinario", Registro "prioritario" e Registro "grafico" dei Prati Permanenti

Ai fini della corretta gestione dei dati, delle informazioni inerenti alla presente Norma e al monitoraggio della stessa, come previsto dal DM condizionalità, sono istituiti il Registro "ordinario", il Registro "prioritario" in aggiunta al Registro "grafico" dei Prati Permanenti già esistente.

Il **Registro** "ordinario" riporta i dati e le informazioni dei beneficiari che hanno richiesto la conversione e che hanno ottenuto l'autorizzazione. Nel registro sono contabilizzate, distinte per ogni anno, le superfici oggetto di conversione autorizzata.

L'iscrizione del beneficiario al Registro ordinario è valida per 3 (tre) anni successivi a quello nella quale è stata richiesta la conversione.

Il **Registro "prioritario"** riporta i dati e le informazioni dei beneficiari che hanno convertito senza richiedere l'autorizzazione o senza averla ottenuta.

La casistica comprende i beneficiari per i quali è stata accertata l'incongruenza dei dati e delle informazioni nelle richieste di conversione, o nella domanda di pagamento presentate o nel RPPG. Tale registro viene alimentato da:

- l'elaborazione grafica basata sui dati e le informazioni presenti nelle domande e nel RPPG;
- i controlli "amministrativi" o eseguiti con metodologia AMS, nell'ambito dei quali sia rilevato un cambio di destinazione del suolo da PP ad altri usi;
- gli esiti dei controlli in loco, laddove disponibili, nell'ambito dei quali sia rilevato un cambio di destinazione del suolo da PP ad altri usi.

L'azienda che viene iscritta nel Registro "prioritario" è considerata non conforme alla Norma.

L'iscrizione del beneficiario al registro prioritario è valida per 5 (cinque) anni successivi a quello nel quale è stata riscontrata la violazione.

Il RPPG è aggiornato annualmente in seguito a verifiche incrociate effettuate tra le richieste di conversione pervenute nell'anno, gli usi del suolo richiesti nelle domande e gli usi del suolo presenti nel sistema a fine anno. Verrà quindi verificato anche l'effettivo/corretto cambiamento dell'uso del suolo per cui era stata richiesta l'autorizzazione.

In caso di violazione rilevata:

- 1. l'azienda viene iscritta in un registro "prioritario", con indicazione della superficie di infrazione pari alla superficie di PP convertita senza autorizzazione;
- 2. nel caso in cui il rapporto annuale dovesse diminuire rispetto al rapporto di riferimento oltre la soglia di allerta (-3,5% rispetto al rapporto di riferimento) o della soglia massima ammessa (-5%), le aziende iscritte nel registro prioritario sono chiamate, prima degli iscritti al registro ordinario, a ripristinare la superficie di infrazione entro l'anno successivo;

L'obbligo di ripristino riguarda una superficie pari per estensione a quella oggetto di violazione ma non necessariamente la stessa.

MODALITÀ OPERATIVE

Il controllore AFCP/Provincia di Sondrio è tenuto al controllo della BCAA 1 solo se l'azienda presenta a fascicolo superfici a Prati Permanenti o risulta avere superfici iscritte nel RPPG.

Durante il controllo in loco il controllore dovrà accertarsi che le superfici presenti nel Piano Colturale Grafico siano a prato permanente e che non siano state oggetto di conversione ad altri utilizzi.

Nel caso in cui venga rilevata una discordanza dovrà essere verificata la presenza in SIAN della concessione dell'autorizzazione alla conversione da parte di AGEA.

Si ha infrazione nel caso venga constatata una effettiva riduzione della superficie a prato permanente senza una corrispondente Autorizzazione alla Conversione.

Gli eventuali obblighi di ripristino verranno controllati da OPR a seguito della verifica a livello nazionale del rispetto delle percentuali massime di conversione dei prati permanenti iscritti nel RPPG.

A) Calcolo dei tassi

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, AGEA Coordinamento determina i seguenti elementi preliminari:

1. Calcolo del rapporto di riferimento PP/SAT 2018

Per il rapporto di riferimento PP/SAT 2018 sono considerate le seguenti superfici:

- "superfici a prato permanente": le superfici investite a PP dichiarate nel 2018 dagli agricoltori a norma dell'articolo 48.1 (a) del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115;
- "superficie agricola totale": la superficie agricola dichiarata nel 2018 dagli agricoltori ai sensi dell'articolo 48.1 (b) del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115.

2. Calcolo del rapporto annuale PP/SAT – anno 2023

Il rapporto annuale 2023 è calcolato successivamente al termine di presentazione delle domande a superficie (SIGC) e comunque entro il 31 dicembre 2023 attraverso le informazioni contenute all'interno del RPPG:

- "superfici a prato permanente": le superfici investite a PP dichiarate nel 2023 dagli agricoltori a norma dell'articolo 48.1 (a) del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115;
- "superficie agricola totale": la superficie agricola dichiarata nel 2023 dagli agricoltori ai sensi dell'articolo 48.1 (b) del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115.

3. Decremento delle superfici a PP 2023 rispetto alle superfici a PP 2018 entro lo 0,5 % Se la superficie nazionale a PP nel 2023 diminuisce entro lo 0,5 %, rispetto alla superficie a PP calcolata per l'anno 2018, l'obbligo della Norma si considera rispettato anche se il rapporto PP/SAT dovesse scendere oltre i livelli di soglia stabiliti.

B) Interventi da attuare in caso di superamento delle soglie prestabilite Eventuale superamento della soglia di allerta (3.5%)

In caso di superamento della soglia di allerta (riduzione del rapporto calcolato nell'anno rispetto al rapporto di riferimento compresa fra il 3,5% e il 5%) per un determinato anno, nell'anno successivo sono stabiliti:

- Il blocco delle autorizzazioni ad ulteriori conversioni;
- È richiesto il ripristino delle superfici convertite per i beneficiari iscritti al "registro prioritario", vale a dire chi ha convertito PP senza autorizzazione (nel corso dei precedenti cinque anni).

Successivamente, entro 31 dicembre dell'anno successivo, sarà calcolato il rapporto annuale. In funzione del confronto tra il rapporto annuale e il rapporto di riferimento, si potranno avere le seguenti situazioni:

a) Il rapporto annuale è rientrato al di sotto della soglia di allerta (diminuzione inferiore o uguale al 3,5%);

b) Il rapporto annuale si mantiene al di sopra della soglia di allerta (diminuzione superiore al 3,5%).

Nel caso a) si torna nella situazione normale, le autorizzazioni sono nuovamente concesse.

Nel caso b) si mantiene il blocco delle autorizzazioni e si procede alla richiesta di ripristino delle superfici convertite ai beneficiari iscritti nel "registro ordinario", per una superficie complessiva sufficiente a riportare il rapporto al di sotto della soglia di allerta. La superficie di impegno di ogni beneficiario è proporzionale alla superficie convertita nel triennio precedente.

Eventuale superamento della soglia massima (5%)

Nel caso in cui, nonostante l'applicazione della soglia di allerta, si abbia il superamento della soglia massima di riduzione del rapporto PP/SAT (riduzione del rapporto calcolato nell'anno rispetto al rapporto di riferimento oltre il 5%), viene definita la superficie minima di PP da ripristinare, tale da poter riportare il rapporto al di sotto della soglia di allerta. L'obbligo di ripristino segue le medesime regole descritte nel paragrafo precedente ed è assoggettato al medesimo regime di riduzioni e sanzioni.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE - CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

La verifica della presenza di una infrazione e l'eventuale superamento del tasso di superficie convertita senza autorizzazione verrà effettuata da OPR.

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- conversione di parte o tutte le superfici a PP da parte del beneficiario senza richiesta di autorizzazione in zone "ordinarie";
- mancato ripristino entro i tempi stabiliti, di parte o tutte le superfici oggetto di impegno secondo la procedura descritta nel punto B).

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Mancata richiesta di autorizzazione alla conversione dei PP ad altri usi nel corso degli anni in cui tale autorizzazione era permessa (anni per i quali il rapporto tra la superficie investita a Prato Permanente (PP) e la Superficie Agricola Totale (SAT) non sia diminuito oltre la soglia di allerta rispetto al rapporto di riferimento).

In questi casi la mancata richiesta di autorizzazione alla conversione dei PP ad altri usi assume il carattere di infrazione priva di conseguenze significative ai fini degli obiettivi della Norma. L'azienda viene iscritta nel registro "prioritario".

Parametri di violazione

I parametri di violazione sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa al di sopra della soglia stabilita per le infrazioni senza conseguenze significative.

Portata:

Il livello dei parametri è calcolato in relazione al tipo e all'estensione delle infrazioni.

Livello basso Non previsto

Livello medio In tutti i casi non contemplati nel livello alto.

Livello alto Mancato rispetto degli obblighi prescritti di riconversione delle superfici

a PP per una superficie inferiore o uguale al 40% della superficie

oggetto dell'obbligo o inferiore o uguale a 2 ettari.

Gravità:

Il livello di questo parametro è calcolato in base alle conseguenze dell'infrazione rispetto agli obiettivi della Norma.

Livello basso non previsto

Livello medio Non conformità riscontrata a seguito degli obblighi derivanti

dall'iscrizione nel registro ordinario

Livello alto Non conformità riscontrata a seguito degli obblighi derivanti

dall'iscrizione nel registro prioritario.

Durata:

Il parametro di durata viene stabilito normalmente a livello medio. Esso, tuttavia, assume un livello alto quando siano presenti infrazioni che abbiano un livello alto di portata e gravità.

Livello basso Non previsto

Livello medio In tutti i casi non contemplati nel livello alto Livello alto Infrazione con livelli alti di portata e gravità

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non sono presenti infrazioni non intenzionali gravi per la presente Norma.

Impegni di ripristino

Nei casi previsti, quando il beneficiario non ottempera, parzialmente o totalmente, agli obblighi di riconversione previsti dalla Norma, oltre alla determinazione della riduzione applicabile, il beneficiario stesso è chiamato a completare o realizzare la riconversione entro l'anno successivo al momento di accertamento del comportamento non conforme.

L'obbligo di ripristino è a carico del beneficiario e in caso di passaggio di conduzione passa al nuovo detentore della superficie.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

- Mancato rispetto degli obblighi prescritti di riconversione delle superfici a PP per una superficie superiore al 40% della SAU **o** superiore a 2 ettari;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

BCAA 2 - PROTEZIONE DI ZONE UMIDE E TORBIERE

SOGGETTO CONTROLLORE: AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO

AMBITO DI APPLICAZIONE

Tutte le superfici agricole definite come zone umide e torbiere ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar).

DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI IMPEGNI

Ai fini della protezione dei suoli particolarmente ricchi di carbonio, la norma stabilisce:

 il divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo tale da evitare il drenaggio delle acque, all'interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone RAMSAR) e censite all'interno del Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA).

MODALITÀ OPERATIVE

Il rispetto della norma è verificato tramite sopralluogo in campo, previa verifica da fascicolo aziendale della presenza e localizzazione dei terreni ricadenti in zone RAMSAR.

Il controllo implica la verifica dell'eventuale presenza di destinazione delle zone umide ad altri utilizzi e di eventuali lavorazioni profonde che distruggano il cotico erboso o rivoltino la zolla. Sarà necessario, inoltre, verificare se vi è evidenza di drenaggio delle acque.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE - CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili ai terreni dell'azienda:

BCAA 2.1 conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere:

BCAA 2.2 presenza di lavorazioni profonde (ad es. arature profonde più di 40 cm).

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non sono presenti infrazioni che non abbiano conseguenze significative per questa Norma.

Parametri di violazione

I parametri di violazione sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa.

Portata, Gravità e Durata

Nel caso di violazioni agli impegni sopra definiti, *BCAA 2.1- conversione ad altri usi delle zone umide* e delle torbiere e *BCAA 2.2 - presenza di lavorazioni non consentite quali le lavorazioni profonde,* che determinano la distruzione di habitat, gli indici di verifica assumeranno il livello alto di portata, gravità e durata.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Le infrazioni non intenzionali alla presente Norma sono tutte considerate gravi.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

- nel caso di distruzione completa di zone umide e torbiere in zone Ramsar;
- nel caso di drenaggio delle acque che comprometta totalmente l'equilibrio della zona umida;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

BCAA 3 – DIVIETO DI BRUCIARE LE STOPPIE, SE NON PER MOTIVI DI SALUTE DELLE PIANTE

SOGGETTO CONTROLLORE: AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'art. 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, come definite art. 2 lett. (q) del DM 0147385/2023.

DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI IMPEGNI

Al fine del mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, la norma stabilisce il divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.

MODALITÀ OPERATIVE

Il rispetto della norma è verificato tramite sopralluogo in campo, previa verifica da fascicolo aziendale della presenza e localizzazione dei terreni a seminativi aziendali.

Sarà necessario verificare se è stato rispettato il divieto di bruciare le stoppie, le paglie e i residui colturali lasciati in campo successivamente alla raccolta, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi (assenza di evidenza di bruciature).

In caso di presenza di bruciature, dovrà essere controllato il possesso da parte del beneficiario dei requisiti necessari alla possibilità di usufruire della deroga per le stoppie e le paglie di riso per interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

In caso di bruciatura deve, inoltre, essere verificata l'eventuale diffusione su terreni esterni all'azienda.

Gli elementi di verifica sono considerati in relazione all'applicabilità degli **impegni** facenti capo alla BCAA 3:

- BCAA3.1: divieto di bruciatura delle stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunnovernini e delle paglie di riso.
- BCAA3.2: rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.

La bruciatura delle stoppie e delle paglie di riso è ammessa nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di Gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- BCAA3.1: presenza di bruciature stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunnovernini e delle paglie di riso.
- BCAA3.2: mancato rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172) Non sono presenti infrazioni prive di conseguenze significative per questa Norma.

Parametri di violazione

I parametri di violazione sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa.

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole che presentano una o più infrazioni. L'impatto è, infatti, ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

N.B.: Saranno considerate infrazioni con effetti <u>extra – aziendal</u>i le infrazioni che generino incendi o bruciature che interessino anche terreni esterni all'azienda.

Livello basso Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale

е

- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

Livello medio Nei casi non previsti dai livelli basso e alto.

Livello alto

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, oppure
- superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari, oppure
- siano riscontrati effetti extra-aziendali.

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla rilevanza delle inadempienze riscontrate rispetto agli obiettivi della Norma stessa.

Livello basso Non previsto.

Livello medio Livello alto riscontro dell'infrazione BCAA3.1 o BCAA3.2 per livelli di portata bassi o medi; riscontro dell'infrazione BCAA3.1 o BCAA3.2 per livelli di portata alti oppure presenza dell'infrazione BCAA3.1 (di qualsiasi estensione) in aree comprese

nelle ZPS o nelle ZSC.

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso riscontro di infrazioni per livelli bassi di portata; Livello medio riscontro di infrazione per livelli medi di portata;

Livello alto riscontro di infrazioni per livelli alti di portata, oppure di infrazioni con effetti

extra - aziendali oppure presenza di infrazione BCAA3.1 (di qualsiasi

estensione) in aree comprese nelle ZPS o nelle ZSC.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non sono presenti infrazioni non intenzionali gravi per la presente Norma.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore agli 8 ettari.

CGO 1 – DIRETTIVA 2000/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 23 OTTOBRE 2000, CHE ISTITUISCE UN QUADRO PER L'AZIONE COMUNITARIA IN MATERIA DI ACQUE (GU L 327 DEL 22.12.2000, PAG. 1): ARTICOLO 11, PARAGRAFO 3, LETTERA E) E H), PER QUANTO RIGUARDA I REQUISITI OBBLIGATORI PER CONTROLLARE LE FONTI DIFFUSE DI INQUINAMENTO DA FOSFATI

SOGGETTO CONTROLLORE: AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO

AMBITO DI APPLICAZIONE

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI IMPEGNI

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023 ai fini della verifica di conformità al presente Criterio, devono essere rispettate le disposizioni:

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto del seguente obbligo **A**.

- **A.** Rispetto delle procedure necessarie per ottenere l'autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) all'utilizzo delle acque per finalità irrigue. Le aziende agricole che utilizzano acque per uso irriguo, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa, ai fini del presente CGO devono alternativamente:
 - a. essere consorziate in consorzi irrigui e/o di miglioramento fondiario o di bonifica (che sono i titolari di concessioni di acque pubbliche) come utenza agricola limitatamente all'uso irriguo dell'acqua erogata;
 - b. essere direttamente titolari di concessione di derivazione (o licenza di attingimento nei casi specifici ed entro i limiti di normativa), nonché corrispondere i canoni di concessione come previsti dalla normativa regionale e attenersi nell'esercizio della derivazione alle prescrizioni contenute negli atti di concessione.

Il presente obbligo s'intende rispettato qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Il rilascio della concessione è di competenza della:

- Regione per grandi derivazioni con portata superiore ai 1000 l/s o superficie irrigata superiore a 500 ha:
- Provincia per piccole derivazioni, con portata inferiore ai 1000 l/s o superficie irrigata inferiore a 500 ha.

Il rilascio della licenza di attingimento è di competenza della Provincia; la durata di tale licenza non può essere superiore all'anno, è rinnovabile massimo 5 volte, e viene rilasciata per una portata massima di acqua attinta non superiore a 40 l/s, nonché di un volume complessivo annuo non superiore ai 300.000 m3.

È esente da concessione l'utilizzo "domestico" delle acque sotterranee ma soggetto a mera comunicazione preventiva all'ente competente. Tale utilizzo non è pertinente all'attività di gestione agronomica dei terreni e può essere esercitato solo entro i seguenti limiti: portata massima 1 l/s e volume utilizzato inferiore a 1.500 m3/anno. Tale uso non può essere per fini irrigui e non deve configurare un'attività economico-produttiva o avente finalità di lucro.

Al fine di proteggere le acque dall'inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d'inquinamento da fosfati, è previsto il rispetto del seguente obbligo **B**.

B. per proteggere le acque dall'inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d'inquinamento da fosfati, è previsto l'obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato, di cui al D .lgs. n. 75/2010 e Reg. (UE) 2019/1009, nonché i dati sull'utilizzo degli effluenti di allevamento e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale così come definiti all'art. 22, comma

1 e comma 3 del DM 5046/2016 e dei fanghi di depurazione.

L'obbligo prevede l'inserimento delle seguenti informazioni minime:

- Parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie;
- coltura:
- data di distribuzione (giorno/mese/anno);
- tipo di fertilizzante e denominazione;
- il contenuto percentuale in fosforo;
- la quantità totale.

MODALITÀ OPERATIVE

Prima della visita in azienda, il controllore:

- individua se l'azienda è in zona irrigua/di bonifica e, nel caso, a quale consorzio irriguo/di bonifica appartiene,
- contatta, eventualmente, gli appositi uffici provinciali/regionali relativamente alle richieste/rilascio di concessioni.
- Il controllore, inoltre, si accerta che l'azienda utilizzi o meno acqua ai fini irrigui, intervistando il rappresentante dell'azienda.

Nel caso in cui l'azienda dichiari di non utilizzare acqua ai fini irrigui, si procede, per confermare l'attendibilità della suddetta dichiarazione, alle seguenti verifiche:

- coerenza con il piano colturale;
- compatibilità con le caratteristiche territoriali;
- evidenze dell'utilizzo di acqua ai fini irrigui.

Se dal riscontro dei suddetti accertamenti dovesse emergere l'utilizzo di acqua ai fini irrigui, il controllore procede con la verifica dell'impegno **A**.

Nel caso in cui le aziende utilizzino acqua ai fini irrigui, il controllore:

- verifica se in azienda vi sono pozzi od altre fonti d'acqua;
- verifica gli adempimenti amministrativi:
 - presenza della documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua, rilasciata dall'autorità competente;
 - oppure accerta l'avvenuto pagamento del canone irriguo all'ente competente;
 - oppure che il canone sopraddetto sia a carico del proprietario del fondo in quanto già compreso nel canone di affitto.
- verifica la congruità tra la documentazione presente in azienda e l'effettiva situazione aziendale.

La verifica della presenza della documentazione prevista viene effettuata in tutti i casi in cui risulti l'utilizzo di acque irrigue, compresi gli orti familiari.

In assenza di documentazione attestante l'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua, è possibile considerare l'impegno rispettato solo se la posizione amministrativa dell'azienda sia riconducibile a uno dei casi specificati dai commi 6 e 7 dell'art. 96 del d. lgs. 152/2006 (vedi Allegato F); nel caso si presentasse tale casistica, occorre descrivere quanto rilevato nello spazio delle annotazioni.

La Norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso dell'autorizzazione all'uso della risorsa idrica oppure quando sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione per i casi specificati dai commi 6 e 7 dell'art. 96 del d. lgs. 152/2006.

Nel caso l'azienda dichiari di non utilizzare acque a scopo irriguo e tale asserzione sia coerente con il piano colturale e le caratteristiche territoriali, l'impegno A si ritiene rispettato.

Per l'impegno **B**, il controllore deve acquisire copia del registro delle fertilizzazioni/quaderno di campagna e verificarne i contenuti minimi richiesti: deve quindi essere esplicitato il titolo in Fosforo dichiarato e, laddove presente, il titolo in Fosforo degli effluenti di allevamento.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE - CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha infrazione al presente CGO nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- **per l'impegno A**, inerente al rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.):
 - A.1. assenza della documentazione prevista per l'autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua irrigua o avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione;
 - A.2. documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale.
- **per l'impegno B**, inerente all'obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato:
 - B.1. assenza del quaderno di campagna o della comunicazione del centro di consulenza (piano di fertilizzazione);
 - B.2. mancato aggiornamento del quaderno di campagna o del piano di fertilizzazione o assenza di parte delle informazioni minime sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172) Non applicabile per questa Norma.

Parametri di violazione

Portata, Gravità e Durata

I parametri di violazione sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa.

Livello basso Nel caso di documentazione incompleta o non conforme alla situazione

aziendale (non conformità A.2 o B.2) per aziende con SAU inferiore o uguale ai tre ettari gli indici di verifica assumeranno il livello basso di portata, gravità

e durata.

Livello medio Nel caso di documentazione incompleta o non conforme alla situazione

aziendale (non conformità A.2 o B.2) per aziende con SAU superiore ai tre ettari gli indici di verifica assumeranno il livello medio di portata, gravità e

durata.

Livello alto Nel caso di assenza della documentazione (non conformità A.1 o B.1) gli indici

di verifica assumeranno il livello alto di portata, gravità e durata.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non sono presenti infrazioni non intenzionali gravi per la presente Norma.

Impegni di ripristino

Per le inadempienze relative all'impegno A l'azienda:

Nel caso di mancanza della documentazione prevista per l'autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua irrigua o del mancato avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione il beneficiario dovrà regolarizzare la propria posizione entro la campagna successiva.

Per le inadempienze relative all'impegno B:

Nel caso di assenza del quaderno di campagna, o del suo mancato aggiornamento, o dell'assenza di parte delle informazioni minime richieste, il beneficiario dovrà regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dal controllo.

<u>Intenzionalità</u>

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui sia rilevata:

- assenza di ogni documentazione relativa ad uno degli impegni (non conformità A.1 o B.1) ed una SAU aziendale pari o superiore ai 50 ettari, al netto delle superfici utilizzate a prato permanente;
- assenza di ogni documentazione per entrambi gli impegni (non conformità A1 **e** B.1) ed una SAU aziendale pari o superiore ai 5 ettari, al netto delle superfici utilizzate a prato permanente;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 2 – DIRETTIVA 91/676/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 12 DICEMBRE 1991, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE (G.U. L 375 DEL 31.12.1991, PAG. 1) ARTICOLI 4 E 5

SOGGETTO CONTROLLORE: AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO

AMBITO DI APPLICAZIONE

Tutte le superfici agricole ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)⁵. Il presente CGO si applica quindi alle aziende agricole con o senza allevamenti i cui terreni ricadono, anche solo parzialmente, nelle zone vulnerabili ai nitrati identificate ai sensi della DGR del 26 novembre 2019 - n. XI/2535, che designa le nuove Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (tabella 3 dell'Allegato) e riporta l'elenco complessivo dei comuni il cui territorio è totalmente in ZVN (tabella 4 dell'Allegato).

DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI IMPEGNI

Nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) si applica il programma d'azione regionale, approvato con DGR del 2 marzo 2020 n. XI/2893.

Il programma d'azione disciplina i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica dei seguenti materiali o sostanze, anche in miscela tra loro:

- 1. effluenti di allevamento (e.a);
- 2. acque reflue;
- digestati;
- 4. fertilizzanti di cui al Regolamento (UE) n. 1009/2019 e al d.lgs 75/2010;
- 5. fanghi di depurazione di cui al d.lgs. 99/1992, oggetto di utilizzazione agronomica.

Le imprese agricole devono rispettare tutti gli impegni disposti dal programma d'azione in vigore in particolare:

- a. gli adempimenti amministrativi;
- b. gli obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti di allevamento (e.a.);
- i divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti:
- d. il rispetto dell'utilizzo di fertilizzanti azotati nelle dosi previste.

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI - DGR 2893/2020

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, del digestato, dei fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento è subordinata, fatti salvi i casi di esonero, alla presentazione a Regione Lombardia di una Comunicazione nitrati e, dove richiesto, alla compilazione di un Piano di utilizzazione agronomica.

La Comunicazione nitrati è modulata in relazione alla zonazione territoriale rispetto alla vulnerabilità da nitrati di origine agricola e alla classificazione dell'impresa agricola che effettua l'utilizzazione agronomica.

Per individuare se un'azienda deve rispettare gli adempimenti amministrativi previsti dalla DGR 2893/2020 (Programma d'azione regionale per le zone vulnerabili, valido per le aziende localizzate in ZVN) o dalla DGR 3001/2020 (Linee guida per le aziende localizzate in zona non vulnerabile ai nitrati), si fa presente che l'impresa è considerata in zona vulnerabile qualora i terreni che utilizza a fini agricoli siano localizzati per più del 50% in zona vulnerabile; mentre in assenza di terreni utilizzati a fini agricoli, l'impresa è considerata in zona vulnerabile qualora le strutture di allevamento siano ubicate in prevalenza in zona vulnerabile.

Per la presentazione e l'aggiornamento della Comunicazione nitrati deve essere utilizzata la procedura informatica predisposta dalla Regione Lombardia ("Procedura nitrati"), accedendo al portale di Regione Lombardia Sis.Co.(https://agricoltura.servizirl.it/Portale Sisco). Il soggetto tenuto alla Comunicazione nitrati è:

a. l'impresa che produce e/o utilizza e/o stocca effluenti di allevamento e/o digestato e/o

⁵ Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

utilizza fertilizzanti e/o fanghi di depurazione;

- b. l'impresa che tratta gli effluenti di allevamento e/o le acque reflue dell'industria agroalimentare;
- c. l'impresa che effettua attività di intermediazione tra l'impresa che cede effluenti di allevamento e l'impresa che acquisisce effluenti di allevamento.

Le imprese sono tenute a segnalare tempestivamente, aggiornando il fascicolo informatico nel Sis.Co., ogni eventuale variazione inerente la tipologia, la quantità e le caratteristiche delle sostanze destinate all'utilizzazione agronomica, delle strutture di allevamento e di stoccaggio, nonché dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica.

La "Procedura nitrati" classifica, sulla base dei criteri riassunti nell'Allegato 7 — "Classificazione aziendale" della DGR 2893/2020 e della DGR 3001/2020, l'impresa agricola rispetto agli obblighi di comunicazione definiti dal Programma d'Azione Nitrati, consente la compilazione della Comunicazione nitrati e, laddove richiesto, anche la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica dei fertilizzanti aziendali (PUA). Il Piano di Utilizzazione Agronomica è un documento che integra la Comunicazione nitrati delle imprese che producono o utilizzano un elevato quantitativo di azoto. L'impresa agricola, sulla base di tale classificazione che prende in considerazione il quantitativo di azoto prodotto e/o utilizzato nonché l'ubicazione rispetto alla zonazione territoriale inerente la vulnerabilità da nitrati di fonte agricola, può essere:

- esonerata dalla Comunicazione nitrati;
- tenuta alla presentazione della Comunicazione nitrati;
- tenuta a integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di utilizzazione agronomica (PUA).

Impresa esonerata dalla Comunicazione nitrati

In base alla DGR 2893/2020, è esonerata dalla presentazione della Comunicazione nitrati l'impresa localizzata in zona vulnerabile che:

- produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 1.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente i fanghi di depurazione corrispondenti ad un quantitativo complessivo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 1.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente fertilizzanti corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 6.000 kg/anno.

In base alla DGR 3001/2020, è invece esonerata dalla presentazione della Comunicazione nitrati l'impresa localizzata in zona non vulnerabile (soggetta a controllo CGO 2 solo se ha terreni anche in zona vulnerabile) che:

- produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente i fanghi di depurazione corrispondenti ad un quantitativo complessivo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente fertilizzanti corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 6.000 kg/anno.

L'impresa agricola esonerata dalla Comunicazione nitrati, deve in ogni caso rispettare le regole generali definite in attuazione dalla Direttiva nitrati. In particolare, per quanto riguardale regole relative alle strutture di stoccaggio, all'utilizzazione agronomica, al trasporto e alla tenuta e conservazione del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti, di cui all'allegato 12 della DGR n. 2893/2020 su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento.

Impresa tenuta alla Comunicazione nitrati

In base alla DGR 2893/2020, è tenuta alla Comunicazione nitrati l'impresa localizzata in zona vulnerabile che:

- produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 1.000 kg/anno:
- utilizza agronomicamente i fanghi di depurazione corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 1.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente fertilizzanti corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo"

superiore a 6.000 kg/anno.

- tratta prodotti aggiuntivi e/o stocca e/o effettua attività di intermediario e/o utilizza agronomicamente prodotti aggiuntivi trattati corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno.

In base alla DGR 3001/2020, è tenuta alla Comunicazione nitrati l'impresa localizzata in zona non vulnerabile (soggetta a controllo CGO 2 solo se ha terreni anche in zona vulnerabile) che:

- produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente i fanghi di depurazione corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente fertilizzanti corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno.
- tratta prodotti aggiuntivi e/o stocca e/o effettua attività di intermediario e/o utilizza agronomicamente prodotti aggiuntivi trattati corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno.

Impresa tenuta a integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di utilizzazione agronomica (PUA)

Ha l'obbligo di integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di utilizzazione agronomica (PUA), in base alla DGR 2893/2020, l'impresa localizzata in zona vulnerabile che:

- utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente i fanghi di depurazione corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
- alleva più di 500 Unità bovine adulte (UBA);
- è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

In base alla DGR 3001/2020, ha l'obbligo di integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di utilizzazione agronomica (PUA) l'impresa localizzata in zona non vulnerabile che:

- utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente i fanghi di depurazione corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno;
- alleva più di 500 Unità bovine adulte (UBA);
- è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

N.B.: L'impresa intermediaria che effettua attività di intermediazione tra imprese che intendono cedere effluenti di allevamento in eccesso rispetto al proprio fabbisogno ad imprese che li utilizzano agronomicamente e/o che necessitano di acquisire effluenti di allevamento per la produzione di biogas o per la fabbricazione di fertilizzanti, ha l'obbligo di presentare la Comunicazione nitrati e di sottoscrivere, sia con il cedente che con l'acquirente di effluenti di allevamento verso i quali ha agito da intermediario, un Contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento di cui all'allegato 8 al Programma approvato con DGR 2 marzo 2020 n. XI/2893.

L'impresa tenuta alla Comunicazione nitrati ha l'obbligo di:

- provvedere alla presentazione di una nuova Comunicazione nitrati;
- Caricare ogni "Relazione tecnica" richiamata nella Comunicazione nitrati, o sua variante, nonché ogni "Contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento" descritto nella Comunicazione nitrati, nella sezione "Repository" di Sis.Co..

Inoltre, ogni variazione alle movimentazioni di effluente e/o digestato deve essere registrata in un nuovo contratto di valorizzazione e riportata in una variante alla Comunicazione nitrati entro 60 giorni e comunque non oltre la data del 1° novembre; i nuovi contratti di valorizzazione vanno contestualmente caricati nella "Repository" di Sis.Co.

- conservare presso il centro aziendale, o presso la sede legale qualora l'impresa sia sprovvista di strutture, o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati i seguenti documenti su supporto informatico e/o cartaceo:
 - Comunicazione nitrati;

- o Documento cartografico idoneo ad individuare gli appezzamenti aziendali (esempio: Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, Piano grafico riprodotto in Sis.Co. se aggiornato entro il 31 maggio di ogni anno);
- o Planimetria (oppure fotografia aerea, o altra documentazione equivalente) che individui i settori di allevamento e le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento indicate nella Comunicazione nitrati;
- o Registro delle distribuzioni di fertilizzanti⁶ su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento:
- o Contratto/i per la valorizzazione degli effluenti di allevamento stipulato/i in caso di cessione o acquisizione di effluenti di allevamento per lo stoccaggio e/o per la distribuzione e/o per il trattamento:
- o Relazioni tecniche a supporto delle scelte aziendali segnalate nella Comunicazione, se necessarie:
- o Qualsiasi altro documento necessario e/o utile a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi;
 - o Rapporto di monitoraggio degli impianti di trattamento dove previsti.

Le imprese che producono o utilizzano digestato, nell'ambito della presentazione della Comunicazione nitrati, devono esplicitare nella Procedura nitrati i seguenti elementi:

- indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica tra quelli menzionati nel capitolo 6.2.3 del Programma d'azione nitrati approvato con DGR 2893/2020;
- indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, tra quelli di cui al capitolo 6.2.2, comma 1 del Programma d'azione approvato con DGR 2893/2020, specificando il soggetto fornitore.

Inoltre, le imprese che producono o utilizzano digestato sono tenute ai seguenti adempimenti:

- tenere un registro dei materiali di ingresso nell'impianto da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti (idoneo il registro definito in fase di eventuale autorizzazione ambientale), con l'indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica e delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, specificando il soggetto fornitore;
- provvedere alla redazione e conservazione delle registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità ovvero tenuta delle documentazioni di cessione del digestato a soggetti terzi;
- provvedere alla redazione del PUA.

Il digestato deve soddisfare i requisiti del PdA nitrati e, in particolare, quelli individuati all'ALLEGATO 3 — "Caratteristiche dei digestati e condizioni per il loro utilizzo", nonché le norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale comunque applicabili.

La Comunicazione nitrati deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o dal suo delegato; nei casi previsti dalla DGR 2893/2020 (paragrafo 2.4, comma 4) deve essere sottoscritta anche da un dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico.

La Comunicazione nitrati ha validità quinquennale per l'impresa che rispetta tutti i seguenti requisiti:

- dimostra di essere conforme rispetto ai vincoli inerenti all'applicazione della direttiva nitrati;
- non introduce modifiche sostanziali riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, prodotti o acquisiti, dei fertilizzanti organici, delle strutture di ricovero, stoccaggio e trattamento, dettagliate al cap. 2.4.4. della DGR 2893/2020.

Pertanto, tale comunicazione deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni dalla data di prima presentazione. Si fa presente che il D.d.s. n. 17696 del 19/12/2021 ha decretato la sospensione per

⁶ Il registro delle distribuzioni dei fertilizzanti (cartaceo o gestito con procedura informatizzata) deve contenere almeno le seguenti informazioni (come da Allegato 12 del Programma d'azione — DGR 2893/2020):

[•] Dati da ricavare dalla Procedura nitrati (compilazione facoltativa): tipo di e.a. (liquido, solido compostato, solido non compostato): quantità; contenuto in Azoto, P2O5, K2O.

[•] Distribuzioni effettuate nell'anno solare: data distribuzione; tipologia prodotto distribuito (solido/liquido); quantità distribuita; superficie oggetto di distribuzione; modalità di distribuzione; località della distribuzione/appezzamento o unita gestionale indicato nel documento cartografico; coltura praticata; contenuto in Azoto, P2O5, K2O (dati facoltativi); firma dell'impresa.

l'anno 2022 della validità pluriennale delle comunicazioni nitrati. Pertanto, per tutte le imprese nell'anno 2022 avevano l'obbligo di presentazione della comunicazione nitrati, se soggette alla comunicazione nitrati.

La Comunicazione ha validità annuale qualora l'impresa:

- presenta una Comunicazione nitrati che evidenzia non conformità;
- introduce "modifiche sostanziali" (vedi paragrafo seguente).

Le Comunicazioni di validità quinquennale perdono tale validità nei seguenti casi:

- qualora subentrino nell'impresa agricola modifiche sostanziali riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue prodotti o acquisiti, dei fertilizzanti organici, delle strutture di ricovero, stoccaggio e trattamento;
- qualora subentrino nell'impresa modifiche, ancorché non sostanziali, che determinino la non conformità dell'azienda;
- qualora, durante i controlli previsti, l'azienda risulti non conforme ai vincoli inerenti alla applicazione della direttiva nitrati.

Nei casi di interruzione di validità pluriennale della Comunicazione nitrati l'impresa ha l'obbligo di aggiornare la sua posizione presentando una nuova Comunicazione nitrati per la "campagna nitrati" immediatamente successiva, secondo quanto previsto dal provvedimento dirigenziale che fissa annualmente le scadenze e le modalità per la presentazione e l'aggiornamento della comunicazione nitrati. Qualora, invece, durante i controlli previsti, l'azienda risulti non conforme ai vincoli inerenti all'applicazione della direttiva nitrati, la nuova Comunicazione nitrati deve essere presentata secondo le modalità e le tempistiche previste per la "campagna nitrati" dell'anno successivo a quello oggetto del controllo.

A partire dall'anno in cui l'azienda presenta una Comunicazione nitrati conforme decorre il termine di durata quinquennale.

La Comunicazione nitrati deve essere presentata entro la data definita annualmente da Regione Lombardia con provvedimento dirigenziale di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, che definisce le scadenze e le modalità per la presentazione o l'aggiornamento della comunicazione nitrati. Per l'anno 2023, il riferimento è il Decreto n. 18721 del 20/12/2022 "Determinazioni in merito ai tempi e alle modalità di presentazione, per l'anno 2023, della Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti contenenti azoto prevista dalla d.g.r. n. 2893/2020 (zone vulnerabili) e n. 3001/2020 (Zone non vulnerabili)". ⁷

Modifiche sostanziali

In base alla DGR 2893/2020, per modifiche sostanziali riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, prodotti o acquisiti, dei fertilizzanti organici, delle strutture di ricovero, stoccaggio e trattamento, si intendono:

- a) aumento del numero di capi corrispondente ad un quantitativo pari o superiore a 3.000 kg di azoto al campo;
- b) introduzione di nuove strutture di allevamento che consentano un incremento dei capi di bestiame corrispondente ad un quantitativo pari o superiore a 3.000 kg di azoto al campo;
- c) modifica dell'ordinamento colturale che comporti una riduzione del MAS aziendale pari o superiore a 6.000kg di azoto;
- d) modifica in senso restrittivo della zonazione territoriale rispetto alla vulnerabilità da nitrati di origine agricola che coinvolga i terreni a disposizione per l'utilizzazione agronomica indipendentemente dall'entità delle superfici coinvolte;
- e) raggiungimento delle condizioni per l'assoggettamento all'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- f) introduzione di nuove strutture di allevamento o ampliamento di strutture di allevamento esistenti in progetti assoggettati alla VIA (o verifica di VIA) ai sensi della DGR n. 3826/2015 allegato B;

⁷ Il d.d.s. n. 18721 del 20/12/2022 definisce la data di avvio della campagna nitrati 2023 a partire dal 02 febbraio 2023. Per le imprese tenute alla Comunicazione nitrati nelle zone vulnerabili e non vulnerabili della Lombardia, la scadenza per la presentazione o l'aggiornamento della Comunicazione è fissata al 30 giugno 2023, prorogata al 10 luglio con D.d.s. n. 8946 del 15/06/2023

- g) aumento o diminuzione maggiore di 3.000 kg del quantitativo di azoto ceduto o acquisito;
- h) introduzione o modifica di un trattamento degli effluenti di allevamento che comporti un adeguamento strutturale dell'azienda (es. stoccaggi) o che aumenti la quantità di azoto da gestire agronomicamente;
- i) riduzione della capacità di stoccaggio aziendale;
- j) modifica della disponibilità dei terreni che comporti una riduzione della potenzialità di spandimento superiorea 3.000 kg di azoto al campo;
- k) stipula di un nuovo Contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento ovvero modifica di un contratto vigente, qualora con tale contratto (o modifica) la comunicazione corregga una non conformità.

OBBLIGHI RELATIVI ALLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DA ALLEVAMENTO (e.a.)

Le aziende che producono e /o utilizzano effluenti di allevamento devono:

- rispettare la rispondenza tipologica delle strutture di stoccaggio e l'adeguato dimensionamento che deve essere in funzione della consistenza media annua dell'allevamento, della tipologia di e.a. prodotti, e dei vincoli stabiliti dal fermo invernale;
- garantire la funzionalità e l'impermeabilità dell'impianto e l'assenza di perdite e/o percolazioni.

Si riportano i principali obblighi previsti dal Programma d'azione per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento, del digestato e dei fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento.

Stoccaggio dei LETAMI

Lo stoccaggio dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata, con portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In relazione alla consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale di contenimento con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea, verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.

Il dimensionamento della platea di stoccaggio dei letami, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, deve essere coerente con i valori indicati nella "Procedura nitrati" messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.Co.).

I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili.

Le platee per lo stoccaggio dei materiali palabili devono essere fornite di idoneo sistema di raccolta dei liquidi di sgrondo. Il dimensionamento di tale sistema di raccolta dipende dal tipo di gestione del liquido di sgrondo:

- nel caso in cui il liquido di sgrondo venga riversato, con idonea attrezzatura, in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, il suo volume deve essere considerato nel dimensionamento della struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili;
- nel caso in cui il liquido di sgrondo non venga riversato in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, deve essere raccolto in un pozzetto opportunamente dimensionato per contenere anche le acque meteoriche in caso di contenitore di stoccaggio non provvisto di copertura, per uno stoccaggio di almeno 120 giorni o 180 giorni secondo i criteri indicati per lo "Stoccaggio dei liquami".

Stoccaggio in lettiera permanente

Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei

riproduttori, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.

Accumulo temporaneo di letame su suolo agricolo

L'accumulo temporaneo su suolo agricolo è ammesso soltanto per i letami, con l'esclusione degli altri materiali ad essi assimilati (come i digestati), e per le lettiere degli allevamenti avicunicoli che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo.

L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo solo per un periodo non superiore a tre mesi e, nel caso dei letami, dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni. L'accumulo temporaneo deve essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire in prossimità o sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad epizoozie, lotte obbligatorie ecc.

L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria e in quella successiva. Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo.

Stoccaggio dei LIQUAMI

Lo stoccaggio dei liquami deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici.

Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse dallo stoccaggio dei liquami, attraverso opportune deviazioni. Nel caso in cui non ci sia una gestione separata di tali acque, è necessario tenere conto del loro volume nel dimensionamento delle strutture di stoccaggio.

Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana, devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un "franco minimo di sicurezza" di 30 centimetri.

Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.

Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio dei liquami deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame e, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, è definito in considerazione dei valori indicati nella Procedura Nitrati messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.Co.).

Dimensione dei contenitori

La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza media annua dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, deve essere adeguata alle esigenze di una corretta gestione agronomica e comunque non deve essere inferiore al volume del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:

- a. 120 giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medicai;
- b. 180 giorni in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle della lettera a). Nei comuni classificati di montagna, per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicaprini, qualora il peso vivo allevato non superi i 3.000 kg, è richiesta una capacità di stoccaggio dei materiali non palabili non inferiore a 90 giorni.

Non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio (ad esclusione degli allevamenti localizzati in comuni di montagna) le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati costruite a partire dal 21/11/2007, ex novo o a seguito di ampliamenti di strutture di allevamento esistenti.

Stoccaggio dell'acqua meteorica e/o di altra acqua aggiunta agli effluenti di allevamento non palabili.

Nei casi in cui nelle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento non palabili recapitino anche acque meteoriche e/o altre acque provenienti dalle diverse fasi di gestione dell'allevamento, è necessario incrementare opportunamente la loro capacità.

Tale capacità aggiuntiva deve quindi tenere in considerazione il "volume" di acqua da stoccare e i giorni minimi di stoccaggio dell'acqua.

Per quanto riguarda il volume, si deve fare riferimento alle precipitazioni medie annuali per le acque meteoriche e/o ai consumi effettivi o stimati delle altre acque aggiunte.

I giorni minimi di stoccaggio da adottare per tali acque è di 120 giorni, assumendo come nullo l'apporto di azoto e considerando il loro effetto diluente rispetto all'azoto presente negli effluenti di allevamento.

Il calcolo dei giorni minimi di stoccaggio delle strutture di stoccaggio degli effluenti non palabili nei quali affluiscono anche le acque meteoriche e/o altre acque, deve quindi risultare dalla media dei giorni per le diverse tipologie di effluente di allevamento e per l'acqua meteorica e/o altra acqua aggiunta, ponderata per i diversi volumi.

Stoccaggio del digestato e delle matrici in ingresso nel digestore

Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene secondo le modalità individuate per lo "Stoccaggio dei liquami" qualora tale matrice abbia caratteristiche di non palabilità e per lo "Stoccaggio dei letami su platea" qualora abbia caratteristiche di palabilità.

Nel caso di utilizzo di matrici miste per l'alimentazione del digestore, lo stoccaggio minimo richiesto è ottenuto dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse/utilizzate.

Nel caso di inserimento di biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti ("prodotti aggiuntivi" nella Procedura nitrati, definibili anche come "biomasse/matrici vegetali"), nel processo di digestione anaerobica di effluenti di allevamento, lo stoccaggio minimo richiesto si ottiene dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse, comprese quelle vegetali.

I giorni minimi di stoccaggio per le biomasse/matrici vegetali inserite come prodotto aggiuntivo alla digestione anaerobica sono 120.

Il volume del post fermentatore è considerato utile ai fini del dimensionamento dei contenitori di stoccaggio.

DIVIETI SPAZIALI E TEMPORALI RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI

Le aziende che utilizzano direttamente liquame, letame e altre fonti azotate o che concedono i propri terreni a terzi per lo spandimento delle stesse, devono rispettare i divieti stabiliti dalla normativa vigente, come di seguito elencati sull'insieme delle superfici a disposizione dell'azienda comprese nelle ZVN:

Divieto di utilizzazione agronomica dei letami e dei fertilizzanti:

- a meno di 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- a meno di 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali nei terreni ricadenti o limitrofi ai Siti Natura 2000⁸, a meno che siano presenti elementi lineari (siepi e fasce boscate) sulle sponde dei corsi d'acqua stessi;
- a meno di 25 m dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;

I suddetti divieti non si applicano a: scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente; adduttori d'acqua per l'irrigazione (rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali); pensili (corpi idrici in cui la quota del

⁸ Per limitrofi si intendono i terreni immediatamente confinanti con i terreni ricadenti nei Siti Natura 2000.

fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata); canali arginati. Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d'acqua.

- nei giorni di pioggia⁹ e nei giorni immediatamente successivi;
- nella stagione autunno-invernale, con le seguenti distinzioni:
 - 90 giorni, tra il 1° novembre e fine febbraio per i letami e i fertilizzanti quando sono utilizzati
 - o prato stabile o prato permanente
 - erbaio autunno vernino
 - cereale autunno vernino
 - cover crop (a sovescio primaverile)
 - colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunnoinvernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo
 - colture arboree con inerbimento permanente
 - o terreni con residui colturali
 - o terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.

Di tali 90 giorni, per la stagione autunno vernina 2022/2023 che è regolamentata dal dds n.15392 del 27/10/2022, 32 devono essere continuativi tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio; i restanti 58 sono definiti da Regione Lombardia in funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni di praticabilità dei terreni, dello stato fenologico delle colture, della qualità dell'aria e di eventuali altri fenomeni di rischio ambientale, tramite appositi bollettini agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di spandimento e le norme di cautela supplementari da applicare in considerazione di eventi meteorologici particolari;

La stagione autunno vernina 2023/2024 è regolamentata invece dalla DGR n° XII/918 del 11/09/2023 e dal decreto n°16956 del 31.10.2023 "Individuazione dei divieti temporali di utilizzazione agronomica nella stagione autunno vernina 2023/2024 in applicazione del D.M. 25 febbraio 2016 n. 5046 «criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (60 giorni blocco continuativo e 30 da bollettino).

• 120 giorni, dal 1° novembre a fine febbraio, per i fertilizzanti utilizzati su terreni destinati a colture/condizioni differenti da quelle sopra indicate e per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore al 65%.

Divieti di utilizzazione specifici per i letami e materiali assimilati:

- sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
- nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado:
- sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione in golena entro argine¹⁰, a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, venga interrato immediatamente;
- su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni appropriate.

 Divieti di utilizzazione specifici per i fertilizzanti:
- sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo a

⁹ Per "giorno di pioggia" si intende una giornata in cui si verifica un evento di precipitazione atmosferica nelle 24 ore.

¹⁰ Golena: Porzione di territorio compresa tra l'alveo inciso del corso d'acqua e gli argini maestri, costituente l'alveo di piena, soggetta ad inondazione per portate di piena con ricorrenza superiore a quelle della piena ordinaria (cfr. PAI). Golena aperta: Porzione dell'area golenale compresa tra un argine golenale o un argine maestro e l'alveo inciso; Golena chiusa: porzione di territorio compresa tra l'argine maestro e l'argine golenale.

DIVIETI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI LIQUAMI E DEI MATERIALI AD ESSI ASSIMILATI:

- a meno di 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- a meno di 30 m dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

I suddetti divieti non si applicano a: scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente; adduttori d'acqua per l'irrigazione (rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali); pensili (corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata); canali arginati. Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d'acqua.

- Nella stagione autunno-invernale, con le seguenti distinzioni:
 - 90 giorni, tra il 1° novembre e fine febbraio: per liquami e assimilati, acque reflue quando sono utilizzati su:
 - prato stabile o prato permanente
 - erbaio autunno vernino
 - cereale autunno vernino
 - cover crop (a sovescio primaverile)
 - colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunnoinvernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo
 - colture arboree con inerbimento permanente
 - terreni con residui colturali
 - terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.

Di tali 90 giorni, per la stagione autunno vernina 2022/2023 che è regolamentata dal dds n.15392 del 27/10/2022, 32 devono essere continuativi tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio; i restanti 58 sono definiti da Regione Lombardia in funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni di praticabilità dei terreni, dello stato fenologico delle colture, della qualità dell'aria e di eventuali altri fenomeni di rischio ambientale, tramite appositi bollettini agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di spandimento e le norme di cautela supplementari da applicare in considerazione di eventi meteorologici particolari;

La stagione autunno vernina 2023/2024 è regolamentata invece dalla DGR n° XII/918 del 11/09/2023 e dal decreto n°16956 del 31.10.2023 "Individuazione dei divieti temporali di utilizzazione agronomica nella stagione autunno vernina 2023/2024 in applicazione del D.M. 25 febbraio 2016 n. 5046 «criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (60 giorni blocco continuativo e 30 da bollettino).

- 120 giorni, dal 1° novembre a fine febbraio, per i liquami e materiali ad essi assimilati, per le acque reflue, quando sono utilizzati su terreni destinati a colture/condizioni differenti da quelle sopra indicate:
 - su superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per aree a verde pubblico e privato e per aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
 - dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
 - nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali

nell'allevamento brado;

- sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi;
- nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, venga interrato immediatamente;
- in prossimità di strade statali o provinciali per una fascia di 5 metri dalla carreggiata; su terreni situati in prossimità delle abitazioni (ad esclusione degli insediamenti produttivi) per una fascia di almeno 100 metri (50 metri in zona montana e collinare¹¹) ovvero di case sparse per una fascia di almeno 20 metri, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli (distribuzione con iniezione o fertirrigazione ed equivalenti) o vengano immediatamente interrati;
- nelle fasce fluviali classificate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po "fascia di deflusso della piena" (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede permanente di deflusso della corrente per la piena di riferimento definita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, così come definite dalla sez. II^ capo II^ Artt. 94 del d.lgs. 152/06 (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse), in assenza di una Comunicazione nitrati integrata con il PUA e classificata come "conforme" dalla Procedura nitrati (sia per la Comunicazione sia per il PUA);
- se si utilizzano le seguenti tecniche:
 - a) irrigatori a lunga gittata;
 - b) distribuzione da strada o da bordo campo:
 - c) tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera;
 - d) erogazioni con sistemi ad alta pressione (maggiore 2 ATM);
- su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale limite è incrementato al 20%, in presenza di particolari sistemazioni idraulico-agrarie (quali quelle descritte al successivo punto) o pratiche volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, tra cui:
 - a) dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
 - b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione coninterramento entro le 12 ore sui seminativi in pre-aratura;
 - c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
 - d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.
- nelle aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze superiori al 20% e fino a 30% è permessa:
 - e) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro;
 - f) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie superiore ad un ettaro a condizione di assicurare che il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento di distribuzione non ecceda rispettivamente i 50 kg/ha di azoto e le 35 t/ha di effluente.

¹¹ Zona montana: zona individuata ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999. Zona collinare:zona Individuata con codice ISTAT.

Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), deve essere inoltre rispettata almeno una delle seguenti disposizioni aggiuntive:

- interrompere le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici con colture seminate in bande trasversali, ovvero con solchi acquai provvisti di copertura vegetale, o con altre modalità atte a limitare lo scorrimento superficiale (run- off) dei fertilizzanti;
- mantenere fasce di rispetto, larghe almeno 20 metri, tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici;
- seminare le coltivazioni trasversalmente rispetto alla massima pendenza ovvero usare tecniche atte a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
 - assicurare una copertura vegetale anche durante tutta la stagione invernale

DIVIETO DI ACCUMULO TEMPORANEO DI LETAME SU SUOLO AGRICOLO

L'accumulo temporaneo su suolo agricolo è ammesso solo per il letame e/o le lettiere degli allevamenti avicunicoli (non per i materiali assimilati ai letami come i digestati) e deve essere effettuato ai soli fini della utilizzazione agronomica per un periodo non superiore a tre mesi, in prossimità o sui terreni utilizzati per lo spandimento; non deve essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria e in quella successiva.

L'accumulo temporaneo dei letami (con l'esclusione degli altri materiali ad essi assimilati) e/o delle lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli (che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo) e/o delle lettiere degli allevamenti avicoli con cicli produttivi inferiori a 90 giorni è vietato:

- a meno di 5 m dalle scoline;
- a meno di 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- a meno di 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
- nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, così come definite dalla sez. Il^ capo Il^ Art. 94 del d.lgs. 152/06 (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogatea terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse)
- a 100 metri (50 metri nelle zone montane e collinari) dal limite dei centri abitati;
- a 50 metri dalle case sparse.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad epizoozie, lotte obbligatorie.

DIVIETO DI ACCUMULO TEMPORANEO DEI MATERIALI ASSIMILATI AI LETAMI E DEI FERTILIZZANTI

I materiali assimilati ai letami e i fertilizzanti possono essere accumulati in campo solo per il tempo strettamente necessario in attesa di spandimento (cumuli che non superino complessivamente i 100 metri cubi sull'appezzamento oggetto di spandimento), che deve essere effettuato e completato con l'interramento (salvo in presenza di coltura), entro 12 ore.

DIVIETI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FANGHI:

L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato su terreni:

- 1) allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane in atto, ricoperti di neve oppure gelati (tali condizioni devono essere verificate come sussistenti od imminenti al momento dello spandimento);
- 2) nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po e nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali;
- 3) destinati a pascolo, a prato pascolo o foraggere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
- 4) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso:
- 5) quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina

ed il raccolto;

- 6) soggetti a vincolo idrogeologico;
- 7) interessati da boschi naturali;
- 8) situati in prossimità delle abitazioni per una fascia di almeno 100 m. Tale limite non vale per gli insediamenti produttivi, mentre per le case sparse la distanza sopra indicata è ridotta a 20 m;
- 9) situati in prossimità delle strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata;
- 10) situati nelle aree S.I.C. (Siti d'Interesse Comunitario) / Z.S.C. (Zone Speciali di Conservazione);
- 11) situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità;
- 12) situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali, ed i canali arginati;
- 13) situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti;
- 14) situati entro la zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse, così come definita dalla normativa;
- 15) destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici;
- 16) territorialmente localizzati in comuni in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento (170 kg N/ha/anno per le zone vulnerabili; 340 kg N/ha/anno per le zone non vulnerabili)¹²;
- 17) durante l'irrigazione, sulle colture in vegetazione;
 - nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura. Il periodo di divieto è di 90 giorni, tra il 1° novembre e fine febbraio Di tali 90 giorni, per la stagione autunno vernina 2022/2023 che è regolamentata dal dds n.15392 del 27/10/2022, 32 devono essere continuativi tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio; i restanti 58 sono definiti da Regione Lombardia in funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni di praticabilità dei terreni, dello stato fenologico delle colture, della qualità dell'aria e di eventuali altri fenomeni di rischio ambientale, tramite appositi bollettini agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di spandimento e le norme di cautela supplementari da applicare in considerazione di eventi meteorologici particolari; La stagione autunno vernina 2023/2024 è regolamentata invece dalla DGR n° XII/918 del 11/09/2023 e dal decreto n°16956 del 31.10.2023 "Individuazione dei divieti temporali di utilizzazione agronomica nella stagione autunno vernina 2023/2024 in applicazione del D.M. 25 febbraio 2016 n. 5046 «criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (60 giorni blocco continuativo e 30 da bollettino) se utilizzati su: prato stabile o prato permanente; erbaio autunno vernino; cereale autunno vernino; cover crop (a sovescio primaverile); colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo; colture arboree con inerbimento permanente; terreni con residui colturali; terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata. Il periodo di divieto è invece di 120 giorni, dal 1° novembre a fine febbraio, se utilizzati su terreni destinati a colture/condizioni differenti da quelle sopra indicate.

RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI PER L'UTILIZZO DI FERTILIZZANTI in ZVN Dosi di applicazione degli Effluenti di allevamento (e.a.)

¹² La D.G. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste ha individuato i comuni lombardi in cui è vietato lo spandimento dei fanghi nell'anno 2023 decreto 16953 del 31.10.2023 "Approvazione dell'elenco dei comuni della Lombardia idonei e non idonei all'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione del punto 6.2, lettera d) dell'allegato 1 della deliberazione della giunta regionale 1 luglio 2014, n. x/2031 – anno campagna 2023 – 2024".

1)La quantità di azoto al campo derivante da e.a. non deve superare, in ogni singola azienda o allevamento, i 170 Kg per ettaro di SAU e per anno (fatte salve diverse quantità di azoto concesse con deroga della Commissione Europea), inteso come quantitativo medio aziendale.

Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale, pari a 170 Kg N/ha/anno, è riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile. Il limite d'uso di 170 Kg N/ha/anno è comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento e dalle acque reflue, di cui al Programma d'Azione nitrati approvato con DGR 2893/2020.

Per calcolare il quantitativo di azoto presente negli effluenti di allevamento devono essere utilizzati ivalori indicati nella "Procedura Nitrati" messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.co).

Nel calcolo del "quantitativo medio aziendale" di apporto di azoto, le superfici a pascolo possono essere considerate solo quando effettivamente utilizzate per il pascolo e/o per la distribuzione.

Gli effluenti di allevamento devono essere distribuiti e frazionati in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti colturali.

2)La quantità di azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture.

Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente previsti nell'Allegato 2 "Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)" di cui al Programma d'Azione nitrati, e che sono implementati all'interno della Procedura nitrati in Sis.Co.

3)Il limite d'uso di 170 kg di N/ha/anno è comprensivo:

- a) delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo;
- b) delle acque reflue così come definite nel Programma d'azione nitrati (DGR 2893/2020).

Dosi di applicazione per i fertilizzanti diversi dagli e.a. (concimi minerali e organici, ammendanti, correttivi, fanghi di depurazione):

- La quantità di azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture come calcolato con la Procedura nitrati.
- I digestati per la frazione di origine non zootecnica, i fertilizzanti, nonché i fanghi di depurazione normati dal d.lgs. 92/99, possono essere utilizzati, nel limite degli apporti massimi standard di azoto efficiente (MAS) espressi nell'allegato 2 di cui al Programmad'Azione nitrati, e che sono implementati all'interno della Procedura nitrati in Sis.Co., purché le epoche e le modalità di distribuzione siano tali da garantire un'efficienza media aziendale dell'azoto coerente con la tabella implementata all'interno della Procedura nitrati presente a Sis.Co.
- L'azoto introdotto con la biomassa viene comunque conteggiato quale contributo da fertilizzanti nell'ambito del bilancio dell'azoto e con riferimento ai MAS.

Dosi di applicazione e criteri di utilizzazione agronomica del digestato:

- ✓ Le dosi di applicazione dei digestati rispettano il bilancio di azoto come definito dalla Comunicazione nitrati nonché i limiti di azoto al campo per le zone vulnerabili.
- L'utilizzazione agronomica del digestato (agrozootecnico o agroindustriale) avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno in zone vulnerabili al raggiungimento dei quali concorre la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, così come previsto dalla Comunicazione nitrati.
- √ Per calcolare il quantitativo di azoto presente devono essere utilizzati i valori indicati nella "Procedura Nitrati" messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.co).

MODALITÀ OPERATIVE

Il controllore AFCP/Provincia di Sondrio è tenuto al controllo del CGO 2 **solo** se l'azienda ricade, anche parzialmente, in ZVN.

Nel caso in cui l'azienda sia sottoposta ad altri controlli (es.: controllo dell'Applicazione della Direttiva Nitrati) contestualmente al controllo di Condizionalità, occorre indicare la tipologia di controllo e apporre il flag anche alla voce "Azienda a controllo anche per:....".

Il controllore è tenuto a inquadrare l'azienda compilando il box "CARATTERISTICHE AZIENDALI" della check-list.

Per ogni tipologia di impegno si riportano di seguito gli specifici controlli da effettuare.

1 - VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Il controllore per la verifica degli obblighi amministrativi, compilando l'apposita check-list, deve apporre un flag solo sulle caselle pertinenti alla situazione rilevata al momento del controllo. Si ha infrazione se:

- Mancano i documenti richiesti dalla DGR 2893/2020: copia cartacea o informatica della Comunicazione nitrati e/o dell'aggiornamento della Comunicazione, se necessario; allegati cartografici (copia della CTR in scala 1:10.000 o altro idoneo documento cartografico) con l'individuazione degli appezzamenti aziendali; planimetria o altra documentazione che individui i settori di allevamento e le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento; relazioni tecniche (se necessario) che devono essere depositate nella sezione "Repository" del Fascicolo Aziendale di Sis.Co; registro delle fertilizzazioni sia organiche che minerali; contratti di acquisizione/cessione degli effluenti di allevamento in corso di validità; altra documentazione necessaria a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi. Non è stata presentata la Comunicazioni nitrati, e/o è stata presentata oltre i termini previsti¹³.
- Non è stata aggiornata la Comunicazione nitrati, se necessario (in guesta fattispecie si comprende anche il mancato caricamento dei contratti di valorizzazione degli effluenti o il loro mancato aggiornamento in caso di modifiche sostanziali, la mancata registrazione di modifiche sostanziali), e/o non è stata aggiornata nei termini previsti. Si fa presente che, in base alla DGR 2893/2020, nel caso di interruzione di validità pluriennale della Comunicazione nitrati a seguito dell'introduzione di modifiche sostanziali, l'impresa ha l'obbligo di aggiornare la sua posizione presentando per la "campagna nitrati" immediatamente successiva una nuova Comunicazione nitrati secondo quanto previsto dal provvedimento dirigenziale che fissa annualmente le scadenze e le modalità per la presentazione e l'aggiornamento della Comunicazione nitrati. Una modifica sostanziale introdotta nell'anno del controllo non determina per l'impresa un obbligo ad aggiornare la Comunicazione nitrati nell'anno del controllo stesso, ma nell'anno successivo. Nel caso in cui il controllore accertasse che l'azienda, a causa di introduzione di modifiche sostanziali, non rispetta uno o più degli impegni previsti (obblighi relativi alle strutture di stoccaggio, rispetto dei massimali previsti: azoto zootecnico al campo o MAS, ecc.), rileverà infrazione nell'ambito del corrispondente impegno violato ma non a livello amministrativo. Si precisa però che ai sensi della DGR 2893/2020 (Allegato A, punto 8) ogni variazione alle movimentazioni di effluente di allevamento e/o di digestato deve essere registrata in un nuovo contratto di valorizzazione degli effluenti e deve essere riportata in una variante alla Comunicazione nitrati entro 60 giorni e comunque non oltre la data del 1° novembre. Si ricorda che un aumento o una diminuzione maggiore di 3.000 kg del quantitativo di azoto ceduto o acquisito rientra tra le modifiche sostanziali; pertanto, la mancata presentazione di una variante alla Comunicazione nitrati nelle scadenze previste sarà valutata come mancato rispetto dell'impegno "Aggiornamento della Comunicazione nitrati" se riguarda un quantitativo di azoto maggiore di 3.000 kg, mentre sarà valutata come mancato rispetto dell'impegno "Contratti di acquisizione (o di cessione) inseriti nella Procedura nitrati nei termini previsti" se riguarda un quantitativo di azoto inferiore o uguale a 3.000 kg.
- Il registro delle fertilizzazioni (organiche e minerali) non è compilato e aggiornato.
- Per le aziende soggette ad AIA: non è presente l'autorizzazione AIA.
- È stata presentata una Comunicazione incompleta o difforme rispetto alla situazione aziendale verificata a controllo. Non si rileva infrazione nel caso in cui i contenuti della Comunicazione non aderenti alla realtà riscontrata in azienda (es.: difformità nel numero di capi, nelle dimensioni degli stoccaggi) non abbiano effetto sulla conformità dell'azienda.

Si rileva invece infrazione se si riscontra:

¹³ Nel caso in cui, al momento del controllo, i termini di presentazione della Comunicazioni nitrati non siano ancora scaduti, il controllore si avvarrà dell'ultima Comunicazione nitrati obbligatoria ai termini di Legge. In caso di preavviso, il controllore si avvarrà dell'ultima Comunicazione nitrati presentata anteriormente al preavviso formale del controllo.

- a) una difformità che incide sulle conformità dichiarate a livello di "stoccaggi" (l'azienda si dichiara conforme per lo stoccaggio, ma in base alle risultanze del controllo non è conforme) oppure una non conformità che incide sul rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo dell'azoto da e.a. in ZVN (l'azienda si dichiara conforme per la quantità di azoto al campo derivante da e.a. ma in base alle risultanze del controllo non è conforme);
- b) oppure in mancanza di segnalazione di modifiche sostanziali, tramite una variante della Comunicazione nitrati.
- Per le aziende che producono digestato:
 - √ non è presente il registro dei materiali di ingresso nell'impianto.
- Se l'azienda acquisisce o cede effluenti di allevamento e/o digestato:
 - √ i contratti di acquisizione e/o cessione non sono in corso di validità;
 - √ i contratti di acquisizione e/o cessione non sono inseriti nella Comunicazione nitrati.
 - √ i contratti di acquisizione e/o cessione non sono presenti nella sezione "Repository" in Fascicolo Aziendale di Sisco alla data del controllo.
- Se l'azienda utilizza fanghi di depurazione, mancata indicazione dei fanghi di depurazione nella Comunicazione nitrati.

NB:

- 1) Le aziende che sono esonerate dalla presentazione della Comunicazione nitrati, ai sensi delle DGR 2893/2020, dovranno essere comunque controllate per la verifica del corretto stoccaggio e del rispetto delle norme di utilizzo dei fertilizzanti (vincoli e divieti, dosi previste)¹⁴ e per la verifica della presenza e dell'aggiornamento del registro delle fertilizzazioni.
- 2) In caso di concessione d'uso dei terreni per lo spandimento di e.a. a terzi, le aziende esonerate devono possedere anche un "contratto per la valorizzazione degli effluenti" in corso di validità tra l'impresa cedente e l'impresa acquirente.
- 3) Per tutte le tipologie aziendali (aziende esonerate e non esonerate): in caso di concessione d'uso di terreni per lo spandimento di e.a. ad altre aziende ("terreni in asservimento"), per cui è necessario possedere un "contratto per la valorizzazione degli effluenti" in corso di validità, l'azienda concedente acconsente all'utilizzo agronomico degli e.a. da parte di altra azienda sui terreni concessi, che continuano a fare parte della consistenza territoriale del concedente. Pertanto, eventuali violazioni riscontrate sui terreni concessi sono sempre a carico dell'azienda concedente.

2 - VERIFICA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AGLI STOCCAGGI (STRUTTURE DI STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO / DIGESTATO)

Il controllore attraverso la documentazione tecnica presente in azienda (prevista dalla normativa di riferimento: DGR 2893/2020) deve rilevare, sia per il letame sia per il liquame, i giorni di stoccaggio presenti e i giorni di stoccaggio mancanti o da realizzare. La normativa vigente richiede la seguente capacità minima di stoccaggio:

- 90 giorni per letame e assimilati (per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità minima di stoccaggio è 120 giorni);
- 120 giorni per liquame e materiali ad esso assimilati, nel caso di aziende con allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli, o prati di media o lunga durata, o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medicai;
- 180 giorni per liquame e materiali ad esso assimilati, nel caso di aziende con tipologie di allevamento diverse da quelle del punto precedente.

Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene come "liquame" se la matrice ha caratteristiche di non palabilità e come "letame" se ha caratteristiche di palabilità. Nel caso di utilizzo di matrici miste per l'alimentazione del digestore, lo stoccaggio minimo richiesto è ottenuto dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse/utilizzate.

Nel caso di inserimento di biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti ("prodotti aggiuntivi") nel

¹⁴ Allo scopo di agevolare i controllori nella verifica delle strutture di stoccaggio e nella verifica del rispetto delle dosi di Azoto, OPR renderà disponibile, sul proprio sito Web, un foglio di calcolo specifico per le aziende esonerate.

processo di digestione anaerobica degli effluenti di allevamento, lo stoccaggio minimo richiesto si ottiene dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse, comprese quelle vegetali. I giorni minimi di stoccaggio per le biomasse/matrici vegetali inserite come prodotto aggiuntivo alla digestione anaerobica sono 120.

NB: Per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicaprini, in comuni classificati di montagna, qualora il peso vivo allevato non superi i 3.000 kg, è richiesta una capacità di stoccaggio di liquame non inferiore ai 90 giorni.

Per la verifica di conformità degli stoccaggi e dell'azoto da e.a., il controllore può considerare il seguente livello di tolleranza fra capi effettivamente allevati (desumibili attraverso la consultazione del Sistema Informativo dei Servizi Veterinari Regionale — BDR, del Sistema Informativo Veterinario Nazionale — BDN, del Registro di stalla, o del fascicolo aziendale Sis.Co.) e presenza media indicata nella Comunicazione nitrati: 10% per i bovini, 15% per isuini, 20% per gli avicoli. Se la differenza è superiore a queste percentuali, il controllore ricalcola la quantità di refluo e di azoto da e.a..

Il controllore verifica che ci sia <u>congruenza tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio presenti in azienda e quelle riportate nella Comunicazione nitrati, oppure quelle riportate nella documentazione attestante l'avvenuto adeguamento, secondo quanto prescritto dal Decreto AIA, nel caso di aziende soggette ad AIA che hanno ricevuto prescrizioni.</u>

La congruenza è accertata con le seguenti modalità:

- in caso di Comunicazione nitrati e presenza di una planimetria quotata delle strutture di stoccaggio, effettuando la misurazione di almeno una struttura di stoccaggio liquame, la più significativa in termini volumetrici, e della/e platea/e di stoccaggio letame, se presenti;
- in caso di Comunicazione nitrati e presenza di una planimetria delle strutture di stoccaggio non quotata o in caso di assenza di planimetria, effettuando la misurazione di almeno il 50% del volume delle strutture di stoccaggio liquami presenti, e della/e platea/e di stoccaggio letame, se presenti; qualora le strutture di stoccaggio liquame presenti siano in numero superiore a 5, la misurazione dovrà essere effettuata su almeno il 30% del volume complessivo;
- in caso di esonero o di assenza della Comunicazione nitrati, procedendo alla misurazione di tutte le strutture di stoccaggio liquame e letame presenti in azienda.

Inoltre, il controllore verifica visivamente lo stato di funzionalità e di manutenzione dell'impianto di stoccaggio ovvero l'impermeabilità delle strutture e l'assenza di perdite e/o percolazioni di e.a.. Si ha infrazione nel caso:

- siano assenti le strutture di stoccaggio necessarie;
- le strutture di stoccaggio non siano adeguate a quanto richiesto dalla normativa e/o non siano sufficienti a garantire il fermo invernale;
- sia stata rilevata una mancata congruenza tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio dichiarate nella Comunicazione nitrati e quelle riscontrate in azienda, <u>solo</u> con contestuale presenza di strutture di stoccaggio non adequate alla norma e/o al fermo invernale;
- lo stato di funzionalità o di manutenzione degli impianti di raccolta e stoccaggio non sia adeguato a garantire l'impermeabilità dell'impianto e l'assenza di dispersioni e/o percolazioni.

3 - VERIFICA DEI DIVIETI SPAZIALI E TEMPORALI RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI AZOTATI

Per tutte le domande a controllo, il controllore è tenuto a verificare il rispetto dei divieti elencati nella relativa check-list se rilevabili al momento del controllo.

Si ha infrazione se il controllore AFCP/Provincia di Sondrio, al momento del controllo, rileva evidenze in campo che dimostrino chiaramente il mancato rispetto delle limitazioni di utilizzo dell'azoto.

L'infrazione è calcolata in funzione dell'estensione delle parcelle agricole¹⁵ (o delle particelle catastali) che presentano una o più violazioni ai divieti che l'azienda è tenuta a rispettare. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate.

¹⁵ Si fa presente che per quanto attiene al calcolo della portata per i Criteri e le Norme con impegni di tipo territoriale, le infrazioni rilevate devono essere rapportate alle parcelle agricole (o delle particelle catastali) interessate, vale a dire che se l'infrazione interessa una porzione di una o più particelle catastali, ai fini del calcolo della superficie oggetto di infrazione sarà considerata l'intera superficie "sensibile" delle particelle interessate.

Nel caso l'infrazione interessi una parte della parcella agricola (o della particella catastale), si considera come superficie oggetto d'infrazione la superficie dell'intera parcella agricola (o dell'intero mappale) ove ricade l'area con mancato rispetto dei divieti indicati in check list. La superficie oggetto di infrazione sarà poi rapportata alla SAU aziendale ricadente in ZVN in modo da calcolare un valore percentuale utile alla definizione del livello di portata.

Infine, si precisa che il mancato rispetto del divieto invernale per liquame, letame, digestato, concimi azotati e ammendanti organici può anche essere rilevato tramite la verifica delle registrazioni riportate sul registro delle fertilizzazioni (organiche e minerali); in questo caso, la superficie oggetto d'infrazione da riportare in check-list corrisponde a quella dedotta dalla documentazione presente in azienda.

4- VERIFICA DEL RISPETTO DELL'UTILIZZO DI FERTILIZZANTI AZOTATI NELLE DOSI PREVISTE

Si ha infrazione:

- nel caso di superamento del massimale previsto di 170 kg/ha/anno di azoto al campo da e.a., inteso come media aziendale, distribuito sui terreni aziendali posti all'interno delle ZVN.
- qualora la quantità apportata di azoto totale (come azoto efficiente) superi le esigenze delle singole colture previste dai MAS (Apporti Massimi Standard di azoto efficiente alle colture), calcolate a livello aziendale in base al metodo del bilancio dell'azoto.

N.B.: Nel caso di aziende che abbiano anche terreni al di fuori delle ZVN e sia impossibile la verifica del rispetto del massimo apporto di azoto all'interno delle sole ZVN in base ai dati ottenibili dai registri aziendali o da altra documentazione in possesso dell'azienda, la verifica del rispetto del massimale a livello aziendale e la verifica della quantità di azoto efficiente apportato rispetto alle esigenze delle colture saranno effettuate tenendo in considerazione l'insieme degli interventi di distribuzione di effluenti e di altri apporti azotati e delle superfici **direttamente riconducibili** alle distribuzioni stesse. In questi casi, non potendo distinguere le situazioni all'interno o all'esterno delle ZVN, il massimale da rispettare rimane quello dei 170 kg/ha/anno.

Il controllore verifica che la quantità di azoto totale apportato non superi le esigenze delle singole colture effettuando un bilancio per i terreni in ZVN (ed eventualmente anche non in ZVN) che prenda in considerazione:

- i concimi minerali acquistati e distribuiti, i reflui aziendali prodotti, le acquisizioni e/o le cessioni di e.a., eventuali altri apporti azotati;
- l'efficienza delle fonti azotate utilizzate:
- la superficie aziendale utilizzata per la distribuzione dell'azoto;
- le colture effettuate dall'azienda nel corso dell'anno e i rispettivi MAS;
- le giacenze di concimi minerali.

5 – VERIFICA DI EFFETTI EXTRA-AZIENDALI E ALTRI DIVIETI

La violazione agli obblighi di gestione degli stoccaggi (punto 2) o a quelli agronomici relativi alle condizioni di utilizzazione degli effluenti (punto 3) si considera abbia <u>effetti extra — aziendali</u> quando l'inquinamento da nitrati che risulta da tali violazioni interessi corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, a meno che tali risorse idriche non siano prive di acqua propria o non siano destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.

Il controllore deve inoltre rilevare l'eventuale presenza di scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni, dovuta alla violazione agli obblighi di gestione degli stoccaggi (punto 2) o a quelli agronomici relativi alle condizioni di utilizzazione degli effluenti (punto 3).

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente Criterio quando il controllore rileva un'infrazione ad uno o più impegni elencati nella check-list — verifica degli impegni.

Il controllore procederà quindi alla compilazione della parte della check-list "Esito del controllo".

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Il ritardo nella presentazione della comunicazione nitrati rispetto alle scadenze previste nei Programmi d'Azione, purché la comunicazione stessa sia presente al momento del controllo (tenendo conto dei tempi di eventuale preavviso), assume il carattere di infrazione non significativa.

Classificazione aziendale

I parametri di portata gravità e durata sono calcolati in funzione della classificazione aziendale che tiene conto della quantità di effluente prodotto/utilizzato:

	Classe aziendale in funzione della produzione/utilizzo annuo di azoto al campo da effluente di allevamento (e.a.) o di utilizzo di azoto di provenienza diversa dagli e.a.			
CLASSE	DESCRIZIONE			
1	Aziende che producono/utilizzano <= 1000 kg N/anno da e.a.			
'	OPPURE aziende che utilizzano fino a 3000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.			
2	Aziende che producono/utilizzano > 1000 e <= 3000 kg N/anno da e.a.			
	OPPURE aziende che utilizzano > 3000 e <= 6000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.			
3	Aziende che producono/utilizzano > 3000 e <= 6000 kg N/anno da e.a.			
3	OPPURE aziende che utilizzano > 6000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.			
4	Aziende che producono/utilizzano > 6000 kg N/anno da e.a.			
5	Aziende soggette ad AIA			
	OPPURE allevamenti con più di 500 UBA			

Portata

La portata viene calcolata a seconda delle infrazioni rilevate e della tipologia aziendale assumendo i seguenti valori:

i segueriti valori.			
TABELLA PER IL CALCOLO DELLA PORTATA IN BASE ALLE INFRAZIO	NI RILEVATI	E (*)	
1 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI			
Mancata presentazione della Comunicazione nitrati (infrazione intenzionale			ALTA
per le aziende di classe 4 e 5)			
Mancato aggiornamento della Comunicazione nitrati (se dovuto)			ALTA
Presentazione della Comunicazione nitrati o del suo aggiornamento oltre i	ISCS art.		
termini previsti	9(4) reg.		
	(UE)		
	2022/1172		
Assenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati di	BASSA		
copia cartacea o informatica della Comunicazione nitrati e/o degli allegati			
cartografici con l'individuazione degli appezzamenti aziendali			
Assenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati	BASSA		
della planimetria aziendale che individua i settori di allevamento e le			
strutture stoccaggio degli effluenti			
Assenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati	BASSA		
delle Relazioni tecniche (nei casi necessari) o di altra documentazione e/o			
mancato inserimento delle relazioni tecniche nella sezione "Repository" di			
Sis.Co.			
Presentazione incompleta e difforme della Comunicazione nitrati (nei casi	BASSA		
previsti dal Manuale)			
Assenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati del		MEDIA	
Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti per le aziende di			
classe 1, 2 e 3			
Assenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati del			ALTA
Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti per le aziende di			
classe 4 e 5			
Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti non aggiornato per le	BASSA		
aziende di classe 1, 2 e 3			
Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti non aggiornato per le		MEDIA	
aziende di classe 4 e 5			
Assenza di autorizzazione AIA			Intenzionalità
			(indici di
	D 4 0 0 4		livello alto)
Per l'azienda che produce digestato: assenza del registro dei materiali di	BASSA		
ingresso nell'impianto			ALTA
Assenza dei contratti di acquisizione/cessione di e.a./digestato in corso di			ALTA
Validità	DACCA		
Mancato inserimento dei contratti di acquisizione/cessione di e.a./digestato	BASSA		
nella C.N. e/o nella sezione "Repository" di Sis.Co nei termini previsti			

Per l'azienda che utilizza fanghi di depurazione: mancata indicazione dei fanghi di depurazione nella C.N.	BASSA		
2 – STRUTTURE DI STOCCAGGIO			
Strutture di stoccaggio non conformi alla normativa e/o non sufficienti a garantire il divieto di spandimento invernale		MEDIA	
Impermeabilità dell'impianto non garantita in assenza di perdite e/o percolazioni dello stesso		MEDIA	
Impermeabilità dell'impianto non garantita in presenza di perdite e/o percolazioni			ALTA
Incongruenza tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio con quanto riportato nella comunicazione (da rilevare solo se in presenza di stoccaggio non adeguato alla norma e/o al fermo invernale)		MEDIA	
Assenza del/degli impianti di stoccaggio necessari (è infrazione			ALTA
intenzionale per le aziende di classe 4 e 5)			
3 – DIVIETI DI UTILIZZO			
Violazione al divieto di utilizzazione di liquame/letame e/o altre fonti azotate/ fanghi di depurazione - sotto la soglia definita (*)	BASSA		
Violazione al divieto di utilizzazione di liquame/letame e/o altre fonti azotate/ fanghi di depurazione – sopra la soglia definita (*)		MEDIA	
Inadempienze sugli accumuli temporanei di letame e/o delle lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli e/o delle lettiere di allevamenti avicoli con cicli produttivi inferiori a 90 giorni		MEDIA	
Violazione al divieto di distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli			ALTA
4 – RISPETTO DELLE DOSI DI DISTRIBUZIONE DI AZOTO (*)			
Per qualsiasi infrazione rilevata			ALTA
5.1 – EFFETTI EXTRA – AZIENDALI (inquinamento diretto di corsi d'acqua o altre risorse idriche)			ALTA
5.2 – ALTRI DIVIETI: rilevazione di scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni			Intenzionalità (indici di livello alto)

TABELLA PER IL CALCOLO DELLA PORTATA NEL CASO DI RILEVAZIONE DI DUE O PIU' INFRAZIONI (*)		
A - Rilevazione fino a due infrazioni con portata bassa	BASSA	
B - Rilevazione contemporanea di tre o quattro infrazioni con portata bassa	MEDIA	
C - Rilevazione contemporanea di una o due infrazioni con portata bassa e di una sola infrazione	MEDIA	
con portata media		
D - Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti non aggiornato + divieto di utilizzo	MEDIA	
sottosoglia (*)		
E - Stoccaggi non conformi alla normativa e/o non sufficienti a garantire il divieto di spandimento	MEDIA	
invernale + divieto di utilizzo sottosoglia (*)		
F - Impermeabilità dell'impianto non garantita in assenza di perdite e/o percolazioni dello stesso +	MEDIA	
divieto di utilizzo sottosoglia (*)		
G - Inadempienze sugli accumuli temporanei di letame, + divieto di utilizzo di liquame/letame e/o	MEDIA	
altre fonti azotate/fanghi di depurazione sottosoglia (*)		
H - Rilevazione contemporanea di due o più infrazioni con portata media	ALTA	
I - Rilevazione contemporanea di tre o più infrazioni con portata bassa e di una infrazione con	ALTA	
portata media		
L - Rilevazione di almeno un'infrazione con portata alta	ALTA	
M – Rilevazione di infrazione intenzionale	Intenzionalità	

^(*) N.B: La violazione al divieto di utilizzazione di liquame/letame e/o altre fonti azotate si intende <u>sottosoglia</u> se la superficie in ZVN oggetto di infrazione risulta superiore a 0 e inferiore al 10% della SAU in ZVN, <u>e</u> non superiore a 2 ettari

Gravità

In base alla classe di appartenenza la gravità assume i seguenti valori:

Bassa	Aziende di classe 1 con portata bassa o media, ad eccezione delle aziende di classe 1 in cui venga riscontrata l'assenza del Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti
	OPPURE aziende di classe 2 con portata bassa OPPURE mancato inserimento in repository dei contratti di valorizzazione nei termini previsti (per qualsiasi classe aziendale)
Media	Aziende di classe 1 con portata alta (eccetto le aziende con assenza totale delle strutture di stoccaggio) OPPURE aziende di classe 1 in cui venga riscontrata l'assenza del Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti OPPURE aziende di classe 2 con portata media o alta (eccetto le aziende con assenza totale delle strutture di stoccaggio o mancata presentazione della Comunicazione nitrati)

	OPPURE aziende di classe 3 con portata bassa o media (ad esclusione dell'infrazione relativa all'inserimento in repository dei contratti di valorizzazione nei termini previsti)
	OPPURE aziende di classe 4 con portata bassa (ad esclusione dell'infrazione relativa all'inserimento in repository dei contratti di valorizzazione nei termini previsti) OPPURE aziende di classe 5 con portata bassa (relativa all'inserimento in repository dei contratti di
	valorizzazione nei termini previsti)
Alta	Aziende di classe 3 con portata alta
	OPPURE aziende di classe 4 con portata media o alta
	OPPURE aziende di classe 5 con portata bassa o media o alta (<u>ad esclusione dell'infrazione relativa</u> <u>all'inserimento in repository dei contratti di valorizzazione nei termini previsti</u>)
	OPPURE per le aziende di classe 1 e 2: assenza totale delle strutture di stoccaggio
	OPPURE per le aziende di classe 2: mancata presentazione della Comunicazione nitrati
	OPPURE violazione al divieto di distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli
	indipendentemente dalla classe di appartenenza

Durata

A seconda delle infrazioni rilevate, assume i seguenti valori:

Alta	Effetti extra – aziendali (inquinamento diretto di corsi d'acqua o altre risorse idriche)			
	OPPURE assenza totale delle strutture di stoccaggio (infrazione intenzionale per le aziende di classe 4 e 5)			
	OPPURE mancata presentazione della Comunicazione nitrati o di autorizzazione AIA (infrazione intenzionale per le aziende di classe 4 e 5)			
	OPPURE assenza del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti per le aziende di classe superiore alla 3 (infrazione intenzionale)			
	OPPURE violazione al divieto di distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli indipendentemente dalla classe di appartenenza			
Media	In tutti gli altri casi			

N.B.: l'infrazione relativa al mancato caricamento in repository entro i termini previsti dei contratti di valorizzazione va considerata di gravità BASSA in quanto inadempienza che non costituisce un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali e in quanto adempimento normativo previsto a livello regionale.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate infrazioni gravi le seguenti infrazioni:

- 1. nei casi in cui venga riscontrata l'assenza della comunicazione, del PUA, ove previsti, le infrazioni assumeranno valore <u>alto</u> di portata, gravità e durata per le aziende di classe 2 e 3;
- 2. nei casi in cui venga riscontrata l'assenza del Registro delle concimazioni, l'infrazione assume un livello medio di portata, gravità e durata per le aziende di classe dimensionale fino alla 3 e alto per le aziende con classe dimensionale 4 e 5;
- 3. nei casi in cui sia riscontrata la distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli, l'infrazione assume un livello alto di portata, gravità e durata;
- 4. infrazioni con effetti extra-aziendali.

Impegni di ripristino

Gli impegni di ripristino sono assegnati qualora vengano rilevate le seguenti infrazioni:

Infrazione commessa	Impegno di ripristino corrispondente	GG
mancata presentazione della Comunicazione nitrati e/o mancato aggiornamento annuale della comunicazione e/o assenza di autorizzazione AIA in corso di validità (ove necessario)	Presentazione della documentazione richiesta (Comunicazione nitrati; aggiornamento della Comunicazione nitrati; AIA) da verificare tramite controllo documentale	di norma 30, (salvo scadenze diverse previste dalla DGR2893/2020) ¹⁶
Assenza del Registro delle distribuzioni dei fertilizzanti per le aziende con obbligo di tenuta del registro, ai sensi del Programma d'Azione regionale per le ZVN	Predisposizione del Registro delle distribuzioni dei fertilizzanti, ai sensi delle disposizioni del Programma d'Azione regionale per le ZVN	30
Accumulo temporaneo di materiale palabile (letame/ lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, lettiere di allevamenti avicoli con ciclo produttivo inferiore ai 90 giorni, ecc.) in	Rimozione degli accumuli temporanei di materiali palabili, da verificare tramite controllo oggettivo	30

¹⁶ Il controllore dovrà indicare nell'apposito spazio della Relazione di controllo Condizionalità / Parte 1 il termine per la realizzazione dell'impegno di ripristino sulla base di quanto previsto dalla DGR 2893/2020 per l'infrazione commessa; se la DGR non fornisce alcuna tempistica, il termine per la realizzazione dell'impegno di ripristino sarà di 30 giorni dalla data di fine controllo.

prossimità di scoline, corsi d'acqua superficiali, ecc.		
Mancato rispetto dei divieti spazio-temporali per l'utilizzo di liquame, letame, concimi azotati e ammendanti organici, acque reflue, digestato, fanghi di depurazione	Eliminazione immediata, ove possibile, delle fonti di inquinamento derivanti da un mancato rispetto dei divieti spazio-temporali per l'utilizzo di liquame, letame, concimi azotati e ammendanti organici, acque reflue, digestato, fanghi di depurazione	15 (di norma)
Mancata impermeabilità dell'impianto e/o presenza di perdite.	Ripristino delle condizioni di funzionalità e di manutenzione delle strutture e/o di impermeabilità dell'impianto ed eliminazione delle perdite e delle cause delle perdite da verificare tramite controllo oggettivo	di norma 30
Assenza del/degli impianti necessari	Realizzazione del o degli impianti di stoccaggio necessari da verificare tramite controllo oggettivo	30/11/2024
Non corretto dimensionamento delle strutture di stoccaggio (strutture non conformi a quanto richiesto dalla normativa e/o non sufficienti a garantire il fermo invernale, in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire)	Rientro nelle condizioni di equilibrio tra capacità degli impianti e produzione di effluenti (compreso l'adeguamento del/degli impianti di stoccaggio necessari)	30/11/2024

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'art.85 del regolamento (UE) 2021/2016 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172 si ha infrazione intenzionale nel caso di:

- Riscontro di un'infrazione contemporanea a tutti gli obblighi applicabili all'azienda ossia:
 - inadempienze amministrative;
 - stoccaggi assenti e/o non conformi alla normativa o non sufficienti a garantire il divietodi spandimento invernale;
 - o non rispetto delle condizioni di utilizzo dei liquami/letami/concimi azotati e ammendanti organici/fanghi di depurazione;
 - mancato rispetto dei massimali di azoto al campo;
- nel caso in cui siano totalmente assenti strutture di stoccaggio liquame e letame per le aziende zootecniche ricadenti anche parzialmente in zona ZVN e appartenenti alle classi dimensionali 4 e 5;
- nei casi in cui venga riscontrata l'assenza della Comunicazione nitrati, o di autorizzazione AIA, per le aziende zootecniche ricadenti anche parzialmente in zona ZVN e appartenenti alle classi dimensionali 4 e 5;
- sversamento diretto e localizzato di effluenti zootecnici o assimilabili (compresi i
 digestati) su porzioni ridotte di terreno, senza uniformità di applicazione, oppure in corsi
 d'acqua o nella rete scolante del terreno, effettuato con sistemi di collettamento (fissi o
 mobili) atti a collegare direttamente il ciclo di produzione o i serbatoi di stoccaggio con
 il ricettore. Lo sversamento si intende in quantità, concentrazione e modalità tali da
 nonpotersi considerare come una utilizzazione agronomica del materiale scaricato;
- rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

BCAA 4 – INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE LUNGO I CORSI D'ACQUA

SOGGETTO CONTROLLORE: AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO

AMBITO DI APPLICAZIONE

Tutte le superfici agricole, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI IMPEGNI

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua. Tale fascia è definita "fascia di rispetto" ed ha un'ampiezza pari a 5 metri;
- la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Pertanto, la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

a) Divieto di fertilizzazioni e distribuzione di prodotti fitosanitari

È vietato applicare fertilizzanti e distribuire prodotti fitosanitari entro una "fascia di rispetto" di ampiezza pari a <u>cinque metri</u> a partire dal ciglio di sponda di tutti i corsi d'acqua. I corsi d'acqua comprendono anche i corpi idrici descritti al punto successivo.

La presente BCAA stabilisce i seguenti obblighi:

a.1) Divieto di fertilizzazione

L'utilizzo del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei fertilizzanti e dei liquami e dei materiali ad esso assimilati è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Programma d'azione nitrati di cui alla DGR n. 2893/2020 con riferimento alle distanze dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua (fascia di rispetto).

Eventuali deiezioni di animali al pascolo o bradi in prossimità dei corsi d'acqua non costituiscono violazione del presente obbligo.

L'eventuale inosservanza del divieto di fertilizzazione viene considerata un'unica infrazione nonostante costituisca violazione anche per il CGO 2.

a.2) Divieto di prodotti fitosanitari

È vietato distribuire prodotti fitosanitari entro 5 metri dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua (fascia di rispetto).

L'ampiezza della fascia di rispetto è superiore a 5 metri, se tale indicazione è presente nell'etichetta del prodotto. L'inosservanza del divieto di distribuzione dei prodotti fitosanitari è considerata un'unica infrazione, nei casi in cui si sovrapponga con quanto prescritto dal CGO 7

Gli obblighi a.1) e a.2) si intendono rispettati in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica o nei casi in cui si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione e si impieghino dispositivi per l'irrorazione in grado di limitare la deriva, fatta salva l'osservanza delle prescrizioni eventualmente presenti nell'etichetta dei prodotti.

b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita

- Deve essere costituita o non eliminata una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, come individuati nell'Elaborato 5 del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po. Gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali, preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.
- L'ampiezza della fascia inerbita è funzione della combinazione dello stato ecologico e/o chimico associato ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali; la classificazione

dello stato ecologico e dello stato chimico è riportata nell'Elaborato 5 del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po e viene aggiornata¹⁷ sulla base dei monitoraggi e delle successive classificazioni effettuate dalle ARPA nel corso del sessennio di vigenza dei Piani di distretto.

A tali fini gli stati ecologico e chimico possono assumere le seguenti classi di stato:


- stato ecologico: "ottimo/elevato", "buono", "sufficiente", "scarso/scadente" e "pessimo/cattivo";
- stato chimico: "buono", "non buono".

L'obbligo si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia "buono" o non definito.

In tutti gli altri casi, l'ampiezza della fascia inerbita è pari a 5 metri.

L'informazione della classificazione sopra descritta, ossia l'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da costituire/non eliminare, è assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito.

• Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita, oltre al rispetto dell'obbligo di cui al precedente punto a.1) "Divieto di fertilizzazione" e a.2) "Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari", è inoltre vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.



Ai fini della presente BCAA, si intende per:

"Ciglio di sponda": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

"Alveo inciso": porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

"Sponda": alveo di scorrimento non sommerso.

"Argine": rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi.

<u>Sono esclusi dagli impegni a) e b)</u> gli elementi di seguito indicati e descritti, per i quali non sussiste il rischio di ruscellamento delle sostanze utilizzate a fini di fertilizzazione:

1. scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;

¹⁷ L'aggiornamento dello stato ecologico e/o chimico dei corpi idrici è basato sui dati di monitoraggio delle acque, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/06 e smi. Tale aggiornamento in alcuni casi può determinare la modifica dell'ampiezza della fascia inerbita rispetto agli anni precedenti. L'informazione aggiornata sull'ampiezza della fascia è presente nel sistema informativo agricolo di Regione Lombardia.

- 2. adduttori d'acqua per l'irrigazione, rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
 - 3. strutture pensili;¹⁸
 - 4. corpi idrici arginati, provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua e impediscono il fenomeno del ruscellamento superficiale.

In caso di alvei alluvionali caratterizzati da profilo longitudinale articolato per la presenza di superfici irregolari o caratterizzate da più ordini di terrazzi, l'intera ampiezza della vegetazione erbacea, arborea o arbustiva presente in corrispondenza dei terrazzi posti a monte del ciglio di sponda contribuisce al raggiungimento della larghezza minima prevista della fascia inerbita.

Deroghe

E' ammessa la deroga agli impegni sopra descritti nel caso di:

- risaie:
- corso d'acqua effimero ¹⁹ (corso d'acqua temporaneo con acqua in alveo per meno di 8 mesi all'anno, ma stabilmente; a volte possono essere rinvenuti tratti del fiume con lasola presenza di pozze isolate)
- corso d'acqua episodico (corso d'acqua temporaneo con acqua in alveo solo in seguito ad eventi di precipitazione particolarmente intensi, anche meno di una volta ogni 5 anni. I fiumi a carattere episodico sono da considerarsi ambienti limite, in cui i popolamenti acquatici sono assenti o scarsamente rappresentati, anche nei periodi di presenza d'acqua).

E', inoltre, possibile derogare al divieto di lavorazioni (impegno b) in presenza di:

- particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 32;
- terreni stabilmente inerbiti terreni per l'intero anno solare ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite
- oliveti stabilmente inerbiti;
- le superfici a prato permanente, come definito ai sensi dell'art. 4.3 (c) del reg. (UE) 2021/2115

MODALITÀ OPERATIVE

Prima della visita in azienda, il controllore:

- verifica, con gli strumenti informatici del GIS, se almeno una delle superfici aziendali, contenute nel fascicolo aziendale, classificate nel sistema informativo geografico della Regione Lombardia come "FT" sia effettivamente interessata (lo shape utilizzato sul SI regionale copre una superficie di 50/100 mt dal centro del corpo idrico a seconda della tipologia del corso d'acqua) all'impegno della costituzione della fascia inerbita;
- 2. verifica, per le particelle interessate alla costituzione della fascia inerbita, la tipologia colturale presente a fascicolo, ai fini del rispetto degli impegni.

Laddove non sia già certa la presenza di corpi idrici individuati come al precedente punto 1, il controllore effettua un sopralluogo aziendale per escludere la presenza di altri corpi idrici. Il controllore procede quindi alla verifica dei seguenti impegni, valutando l'eventuale possibilità di deroga nei casi sopra indicati:

Rispetto del divieto di fertilizzazione inorganica e di distribuzione di prodotti fitosanitari È vietato applicare fertilizzanti inorganici e prodotti fitosanitari entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica si considera assolto, nel caso di utilizzo di fertirrigazione con micro-portata di erogazione.

¹⁸ Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato e rende quindi impossibile il ruscellamento superficiale dai campi al corpo idrico.

¹⁹ Il "Corso d'acqua effimero" e il "Corso d'acqua episodico" sono definiti ai sensi del D.M. n. 131 del 16/06/2008. Il "Corso d'acqua temporaneo" è un corso d'acqua soggetto a periodi di asciutta totale o di tratti dell'alveo annualmente o almeno 2 anni su 5. In tutte queste definizioni, <u>l'assenza di acqua in alveo si intende dovuta a condizioni natural</u>i.

Rispetto del divieto di utilizzazione di effluenti zootecnici

I divieti spaziali relativi all'utilizzazione dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei concimi azotati (organici ed inorganici)e degli ammendanti organici devono essere rispettati secondo quanto stabilito dal Programma d'azione nitrati di cui alla DGR n. 2893 del 2020, sia per le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) sia per le zone NON vulnerabili ai nitrati.

L'eventuale irregolarità riscontrata nel corso dei controlli, riguarda esclusivamente la superficie oggetto di infrazione della presente Norma per la parte relativa alla fascia tampone e NON viene sommata a quella per il CGO 2: pertanto la norma si considera non rispettata e si procede al calcolo della pesatura dell'infrazione solo nel CGO2,

Si ha infrazione se il controllore, al momento del controllo, rileva evidenze in campo che dimostrino chiaramente il mancato rispetto delle limitazioni di utilizzo dell'azoto.

Costituzione/non eliminazione di una "fascia inerbita"

Nel caso in cui le aziende siano tenute al rispetto degli impegni della fascia inerbita, il controllore verifica la presenza della fascia stessa e la relativa ampiezza, l'eventuale presenza di deroga all'obbligo di costituire/mantenere la fascia e il rispetto del divieto di lavorazione.

Nel caso di fascia inerbita naturale o semi-naturale, nessuna lavorazione del terreno è ammessa. Nel caso in cui sia già presente una copertura erbosa, sono escluse tutte le lavorazioni profonde o che prevedono il rovesciamento della zolla. Sono ammesse le sole lavorazioni leggere connesse alla gestione dello sgrondo delle acque (come ad esempio erpicature con erpici a denti). In ogni caso non è ammessa la distruzione del cotico erboso.

Si ha infrazione se il controllore, al momento del controllo, rileva l'assenza della fascia inerbita, oppure una larghezza della fascia inerbita inferiore a quanto stabilito, oppure il mancato rispetto del divieto di lavorazione.

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili ai terreni dell'azienda:

- BCAA 4.1 presenza di segni di fertilizzazione sulla "fascia di rispetto";
- BCAA 4.2 presenza di segni di uso di effluenti zootecnici sulla "fascia di rispetto";
- BCAA 4.3 assenza della fascia inerbita nei casi previsti;
- BCAA 4.4 fascia inerbita con segni di lavorazioni non consentite, oppure non conforme alle condizioni previste dalla Norma o dalle condizioni di deroga (ad es. di larghezza insufficiente), o una combinazione di questi elementi.
- BCAA 4.5 presenza di segni di distribuzione di prodotti fitosanitari sulla "fascia di rispetto";

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172) Non applicabile per questa Norma.

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato:

- in proporzione al numero di parcelle che presentino una fascia inerbita assente o non conforme, indipendentemente dalla superficie delle particelle coinvolte, oppure in proporzione alla misura lineare della fascia inerbita assente o non conforme;
- alla presenza di segni d'uso di fertilizzanti o di effluenti zootecnici lungo i corsi d'acqua in corrispondenza delle fasce di rispetto;
- alla presenza di segni d'uso di prodotti fitosanitari lungo i corsi d'acqua in corrispondenza delle fasce di rispetto.

L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie è la porzione del corpo idrico non protetto dalla fascia inerbita oppure la fascia di rispetto soggetta a fertilizzazione o trattamenti fitosanitari lungo i corsi d'acqua.

Livello basso

Al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- fascia inerbita non conforme per una parcella (BCAA4.4), oppure fascia inerbita assente o non conforme per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m;

- presenza di segni d'uso di fertilizzanti o effluenti zootecnici in corrispondenza delle fasce di rispetto per una sola parcella (BCAA4.1 - 4.2), oppure fascia inerbita assente o non conforme per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uquale a 100 m;
- presenza di segni d'uso di prodotti fitosanitari in corrispondenza delle fasce di rispetto per una sola parcella (BCAA4.5), oppure fascia inerbita assente o non conforme per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m.

Livello alto

Al verificarsi di una delle seguenti condizioni

- fascia inerbita assente per una o più parcelle, oppure fascia inerbita assente o non conforme per una lunghezza superiore a 200 m;
- presenza di segni d'uso di fertilizzanti o effluenti zootecnici, oppure segni di presenza di trattamenti fitosanitari in corrispondenza delle fasce di rispetto per tre o più parcelle oppure per una lunghezza superiore a 200 m:
- fascia inerbita non conforme per tre o più parcelle.

Livello medio

In tutti gli altri casi.

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione al numero e tipo di impegni violati tra quelli applicabili.

Livello basso Non previsto:

Livello medio Fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (elemento di verifica

BCAA4.4):

Livello alto Fascia inerbita assente o presenza di segni di fertilizzazione o uso di effluenti

zootecnici sulla fascia tampone oppure segni di presenza di trattamenti fitosanitari (elementi di verifica BCAA4.1, BCAA4.2, BCAA4.3 o BCAA 4.5).

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione o al tempo necessario per riportare le condizioni in termini di conformità.

Livello basso Non previsto:

Livello medio Fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (elemento di verifica

> BCAA4.4) o presenza di segni di fertilizzazione o uso di effluenti zootecnici oppure uso di prodotti fitosanitari sulla fascia di rispetto (elementi di verifica BCAA4.1 o BCAA4.2 oppure BCAA4.5) per livelli di portata bassa o media; Fascia inerbita assente (elemento di verifica BCAA4.3) o qualsiasi altra

Livello alto infrazione con livello di portata alto.

Casi particolari

In caso di presenza di terreni in asservimento, l'azienda concedente acconsente all'utilizzo agronomico degli effluenti (spandimenti) da parte di altra azienda sui terreni concessi, che continuano a fare parte della consistenza territoriale del concedente. Pertanto, eventuali violazioni riscontrate sui terreni concessi, relativi all'impegno a), sono sempre a carico dell'azienda concedente.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Presenza di cumuli di effluente zootecnico palabile (letami e assimilati) nella fascia tampone dell'impegno a).

Impegni di ripristino

Non previsti.

Intenzionalità

<u>I</u>n relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

- assenza di fascia inerbita (impegno BCAA4.3) per tutte le parcelle aziendali soggette a controllo limitrofe ai corpi idrici oppure nel caso di assenza di fascia inerbita (impegno BCAA4.3) per una lunghezza superiore a 500 m;
- distribuzione o scarico di fertilizzanti ed effluenti zootecnici a ridosso dei corsi d'acqua in tale
 quantità o concentrazione da causare un diretto inquinamento per il deflusso del materiale
 nel corso d'acqua stesso. Particolare gravità assumono in questo senso le distribuzioni di
 effluenti non palabili (liquami) eseguite in condizioni tali da escludere l'effetto ammendante e
 fertilizzante (terreni fradici, innevati o ghiacciati) del materiale distribuito o scaricato;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

BCAA 5 – GESTIONE DELLA LAVORAZIONE DEL TERRENO PER RIDURRE I RISCHI DI DEGRADO ED EROSIONE DEL SUOLO, TENENDO ANCHE CONTO DEL GRADIENTE DELLA PENDENZA

SOGGETTO CONTROLLORE: AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le superfici di cui ai seguenti punti:

- per l'impegno di cui alla lettera a): seminativi come definiti nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115. Sono escluse le superfici investite con prati avvicendati o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria;
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115. Sono escluse le superfici investite con prati permanenti o avvicendati. Sono, inoltre, escluse le superfici impegnate con colture erbacee che permangano almeno per tutto il periodo di 60 giorni consecutivi di obbligo.

DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI IMPEGNI

Al fine di ridurre al minimo la perdita di suolo e l'impoverimento dello stesso a causa dell'erosione, in presenza di terreni a seminativo con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, si applica il seguente impegno:

a) <u>La realizzazione</u>, ove praticabile, <u>di solchi acquai temporanei</u>, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. <u>In alternativa</u>, è prescritta la lavorazione secondo le curve di livello (ad esempio, contour tillage o girapoggio), unitamente <u>al divieto di effettuare livellamenti non autorizzati</u>. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a 80 metri. Nel caso di ricorso alla deroga, è necessario realizzare fasce inerbite ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a 5 metri, ad una distanza tra loro non superiore a 60 metri e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

Al fine di prevenire il rischio di erosione su tutto il territorio, in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali (ad es. serre, tunnel), si applica il seguente impegno:

b) Il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. Es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

Ai fini della presente norma, si intende per "sistemazioni idraulico-agrarie", l'insieme delle opere e degli interventi tecnici stabili che mirano ad assicurare la regimazione delle acque presenti in eccesso nei terreni agrari.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione delle pratiche e sistemazioni di cui alla presente Norma, l'obbligo è da ritenersi rispettato.

DEROGHE

Impegno a), le deroghe sono ammesse laddove, a causa della pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o delle lavorazioni, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso.

Impegno b), è possibile la deroga ai fini della preparazione del letto di semina per le colture autunnovernine e per i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

MODALITÀ OPERATIVE

Gli elementi di verifica sono considerati in relazione all'applicabilità degli **impegni** della BCAA 5:

- in relazione all'impegno a):
 - BCAA5.1: esecuzione dei solchi acquai temporanei e/o delle fasce inerbite in terreni declivi a seminativo al fine di contenere o eliminare i fenomeni erosivi (per i seminativi);
 - BCAA5.2: divieto di effettuare livellamenti non autorizzati del terreno agricolo (per i seminativi);
- in relazione all'impegno b):
 - BCAA5.3 rispetto del divieto di lavorazioni di affinamento e <u>sminuzzamento</u> del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, quando previsto e nel periodo indicato (per tutte le superfici agricole).

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- per le superfici a seminativo:
 - BCAA5.1: assenza di solchi acquai temporanei o di fasce inerbite su terreni declivi (pendenza media superiore al 10%);
 - BCAA5.2: presenza di livellamenti non autorizzati;
- per tutte le superfici:
 - BCAA 5.3: mancato rispetto del divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, quando previsto e nel periodo di vietato indicato (per tutte le superfici agricole).

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

La mancata realizzazione dei solchi acquai temporanei in **assenza** di fenomeni erosivi rappresenta una violazione priva di conseguenze significative ai fini degli obiettivi della Norma.

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

N.B.: Saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** le infrazioni che generino fenomeni erosivi che interessino anche terreni adiacenti all'azienda.

Livello basso Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale e
- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

Livello alto

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, oppure
- superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari, oppure
- siano riscontrati effetti extra-aziendali.

Livello medio

In tutti gli altri casi.

Portata BCAA 5	Dimensione inadempienza (ha)			
Incidenza dell'inadempienza	0 ha ≤ S ≤ 2	2 ha < S ≤ 3 ha	S > 3 ha oppure	
(%)	ha		Effetti extra-aziendali	
0% ≤ S/SAU ≤ 20 %	Bassa	Media	Alta	
20% ≤ S/SAU ≤ 30 %	Media	Media	Alta	
S/SAU > 30 %	Alta	Alta	Alta	

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla rilevanza delle inadempienze riscontrate rispetto agli obiettivi della Norma stessa.

Livello basso Non previsto;

Livello medio riscontro dell'infrazione BCAA5.1 o BCAA5.3 per livelli di portata bassi o medi;

Livello alto riscontro dell'infrazione BCAA5.1 o BCAA5.3 per livelli di portata alti.

<u>Durata</u>

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso riscontro di infrazioni per livelli bassi di portata; Livello medio riscontro di infrazioni per livelli medi di portata; Livello alto riscontro di infrazioni per livelli alti di portata.

Casi particolari

L'infrazione BCAA5.2 all'impegno a) (divieto di effettuare livellamenti non autorizzati dei seminativi), è considerata infrazione intenzionale per ogni superficie.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui:

- 1. sia commessa l'infrazione BCAA5.2 all'impegno a) (divieto di effettuare livellamenti non autorizzati), per i seminativi;
- 2. l'estensione complessiva delle infrazioni BCAA5.1 e BCAA5.3 sia pari o superiore a 8 ettari di superficie su cui è applicabile la Norma o all'80% della SAU aziendale.

BCAA 6 – COPERTURA MINIMA DEL SUOLO PER EVITARE DI LASCIARE NUDO IL SUOLO NEI PERIODI PIÙ SENSIBILI

SOGGETTO CONTROLLORE: AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO

AMBITO DI APPLICAZIONE

- superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115,
- colture permanenti (frutteti e vigneti), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (b) del regolamento (UE) 2021/2115.

DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI IMPEGNI

Al fine della protezione dei suoli nei periodi più sensibili, per evitare o limitare fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione del contenuto in sostanza organica, la norma prevede di assicurare la copertura vegetale dei terreni agricoli, privi di protezioni artificiali (ad esempio serre, tunnel).

Al fine di assicurare che i terreni oggetto della Norma abbiano una copertura vegetale nel periodo più sensibile, i beneficiari hanno l'obbligo di mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche:

- 1. mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo:
- 2. lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nel periodo di cui al punto 1, fatta salva l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.

Per inerbimento spontaneo si intende l'assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo per il periodo definito. In funzione dell'andamento climatico ordinario, il grado di copertura vegetale di cui alla presente Norma può presentarsi anche non continuo e non omogeneo.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

Vigono, quindi, i seguenti impegni per tutti i terreni oggetto della Norma:

 assicurare la copertura vegetale per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio,

oppure in alternativa

 lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio.

DEROGHE

Sono ammesse le sequenti deroghe al rispetto dell'intervallo minimo di copertura.

- 1. I casi di "forza maggiore" e "circostanze eccezionali" ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116, ricorrono ad esempio, nei seguenti casi:
 - a) casi di condizioni climatiche anomale, dichiarate dalle Autorità competenti, che impediscano la possibilità di semina e/o lavorazioni del terreno;
 - b) presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (valgono le condizioni descritte nella BCAA 3);
- 2. La deroga al rispetto dell'intervallo minimo di copertura ricorre, altresì, nei seguenti casi:
 - a) per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi che prevedano la necessità di mantenere il terreno nudo all'interno del periodo di impegno. Tale necessità deve essere certificata dall'Ente competente a livello territoriale;
 - b) nel caso di semina di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
 - c) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario. La funzionalità deve essere certificata dal progetto di esecuzione del progetto di miglioramento, approvato dall'autorità competente;

e) nel caso di colture sommerse, come il riso. Nelle camere di risaia l'erosione, infatti, è molto limitata dagli argini rilevati, la pendenza del terreno è nulla, le limitatissime quantità di terra e sostanza organica che dovessero comunque passare dalle "aperture" degli argini, sono recuperate dall'agricoltore durante la manutenzione dei canali adacquatori e colatori e reinserite nella camera di risaia. Inoltre, l'interramento dei residui in autunno (invece di lasciarli in superficie), in condizioni del terreno adeguate alle lavorazioni, ne accelera la degradazione, riducendo la metano-genesi nella successiva campagna con la risaia sommersa. I residui colturali rappresentano, infatti, l'unica fonte di carbonio per il suolo in risicoltura e sono, pertanto, da valorizzare con operazioni di interramento nelle migliori condizioni pedologiche.

MODALITÀ OPERATIVE

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

BCAA6.1 presenza della copertura vegetale minima del suolo nel periodo previsto
o, in alternativa, mantenimento in campo dei residui della coltura precedente.

Per tutti gli impegni è verificato il rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

 BCAA6.1 assenza della copertura del suolo, o assenza dei residui della coltura precedente per una durata minima nel periodo stabilito, o per i periodi stabiliti dalle condizioni di deroga.

<u>Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)</u> Non applicabile per questa Norma.

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle parcelle catastali) che presentino infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate.

Livello basso

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale

е

- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

Livello alto

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, oppure
- superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari.

Livello medio In tutti gli altri casi.

Portata BCAA 6	D	imensione inademp	pienza (ha)
Incidenza dell'inadempienza	0 ha ≤ S ≤ 2	2 ha < S ≤ 3 ha	S > 3 ha
(%)	ha		
0% ≤ S/SAU ≤ 20 %	Bassa	Media	Alta
20% ≤ S/SAU ≤ 30 %	Media	Media	Alta
S/SAU > 30 %	Alta	Alta	Alta

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla rilevanza delle inadempienze riscontrate rispetto agli obiettivi della Norma stessa.

Livello basso Non previsto.

Livello medio Riscontro dell'infrazione BCAA6.1 per livelli di portata bassi o medi;

Livello alto Riscontro dell'infrazione BCAA6.1 per livelli di portata alti.

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso Riscontro di infrazioni per livelli bassi di portata.

Livello medio Riscontro di infrazione per livelli medi di portata.

Livello alto Riscontro di infrazioni per livelli alti di portata.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione complessiva delle infrazioni sia pari o superiore a 8 ettari di superficie su cui è applicabile la Norma o all'80% della SAU aziendale.

BCAA 7 – ROTAZIONE DELLE COLTURE NEI SEMINATIVI, AD ECCEZIONE DELLE COLTURE SOMMERSE

SOGGETTO CONTROLLORE: AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO

AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente BCAA si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (Ecoschemi) di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente, come stabilito nel Piano Strategico della PAC.

Le pertinenze delle SRA sono specificate all'all. A del D.D.U.O. 21 APRILE 2023 - N. 5979. PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 REG. (UE) 2021/2115, ART.70: modifica del bando 2023 per interventi SRA "impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" e nel D.d.u.o. 26 maggio 2023 - n. 7871.

Superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, in pieno campo e senza protezioni.

Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende:

- a. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- b. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
- c. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- d. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- e. relativamente alle superfici certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 e a quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI).

DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI IMPEGNI

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, vigono gli impegni di seguito descritti per tutti i terreni oggetto della Norma:

- Sui terreni a seminativo su cui si applica la Norma è obbligatorio assicurare una rotazione che consista in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella.
- Tale obbligo non si applica nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo.
- Il cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro, in quanto di medesimo genere botanico.
- Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo e che assicurino una permanenza in campo minima della coltura secondaria di almeno 90 giorni.

MODALITÀ OPERATIVE

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

 un cambio di coltura, come sopra definito, almeno una volta all'anno a livello di parcella;

oppure in alternativa

 verifica della coltivazione di colture secondarie portate a completamento del ciclo produttivo e caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, che assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni. Per quanto riguarda le parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, una data coltura può essere ripetuta per tre anni consecutivi se è garantita almeno una delle seguenti condizioni:

 che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo;

oppure in alternativa

 cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali.
 Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale. Dopo 3 anni, tutte le parcelle di seminativi devono essere state sottoposte a rotazione della coltura principale.

Per tutti gli impegni è verificato il rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

BCAA7.1 assenza di un cambio di coltura, almeno una volta all'anno, che sarà effettuata nel biennio 2023 – 2024 o in alternativa assenza di coltivazione di colture secondarie portate a completamento del ciclo produttivo e caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, che assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.

BCAA7.2 Per le sole parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013:

- assenza di cambio di coltura per tre anni consecutivi senza che sia garantita almeno una delle seguenti condizioni:
- che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo;

oppure in alternativa

 cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale. Dopo 3 anni, tutte le parcelle di seminativi devono essere state sottoposte a rotazione della coltura principale.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172) Non applicabile per questa Norma.

Parametri di violazione

N.B. Norma ad applicazione biennale

Data la caratteristica di questa Norma, il cui rispetto è previsto sul biennio, e il fatto che il 2023 è l'anno 1 di applicazione della Norma, le informazioni ottenute dai controlli saranno registrate per essere poi confrontate con i dati, dichiarativi e rilevati, della campagna 2024, per arrivare alla definizione dell'esito.

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle parcelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate.

Livello basso

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale

<u>e</u>

- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

Livello alto Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, oppure

- superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari.

Livello medio In tutti gli altri casi.

Portata BCAA 7	D	imensione inademp	pienza (ha)
Incidenza dell'inadempienza	0 ha ≤ S ≤ 2	2 ha < S ≤ 3 ha	S > 3 ha
(%)	ha		
0% ≤ S/SAU ≤ 20 %	Bassa	Media	Alta
20% ≤ S/SAU ≤ 30 %	Media	Media	Alta
S/SAU > 30 %	Alta	Alta	Alta

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla rilevanza delle inadempienze riscontrate rispetto agli obiettivi della Norma stessa.

Livello basso Non previsto.

Livello medio Riscontro dell'infrazione BCAA7.1 o BCAA7.2 per livelli di portata bassi o

medi;

Livello alto Riscontro dell'infrazione BCAA7.1 o BCAA7.2 per livelli di portata alti

<u>Durata</u>

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti

dell'infrazione.

Livello basso Riscontro di infrazioni per livelli bassi di portata.

Livello medio Riscontro di infrazione per livelli medi di portata.

Livello alto Riscontro di infrazioni per livelli alti di portata.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

<u>Intenzionalità</u>

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 dall'10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione complessiva delle infrazioni sia pari o superiore a 8 ettari di superficie su cui è applicabile la Norma o all'80% della SAU aziendale.

CGO 3 – DIRETTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 30 NOVEMBRE 2009, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI (GU L 20 DEL 26.1.2010, PAG. 7). ARTICOLO 3 PARAGRAFO 1, ARTICOLO 3 PARAGRAFO 2, LETTERA B), ARTICOLO 4 PARAGRAFI 1, 2 E 4

SOGGETTO CONTROLLORE: AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO

CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115. Ai sensi della Dir. 2009/147/CE, la norma riguarda:

- <u>le sole aziende agricole</u> i cui terreni ricadono in aree classificate come Zone di Protezione Speciale (ZPS) per gli impegni di cui al seguente **punto A**).
 - Le ZPS sono elencate nell'allegato 3 della DGR n. XII/166 del 17.04.2023.
 - Per ciascuna ZPS è individuato un Ente Gestore dell'area. Con DGR 8/7884 del 30 luglio 2008 e s.m.i., sono state individuate 6 tipologie di ZPS sulla base delle principali caratteristiche ambientali e, per ogni tipologia, sono state approvate delle misure di conservazione generali vigenti in tutte le ZPS e delle misure di conservazione specifiche per tipologia di ZPS.
- <u>tutte le aziende</u> per i terreni anche al di fuori delle zone di protezione speciale (ZPS), facenti capo alla Rete Natura 2000, per gli impegni di cui al seguente **punto B**).

IMPEGNI PER I TERRENI RICADENTI IN ZPSA1) MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI Il rispetto degli impegni relativi al CGO 3 prevede:

- a) Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici a seminativo definite ai sensi dell'art.
 4 lettera f) del Reg. (UE) n. 1307/2013. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- b) il Divieto di conversione della superficie a prato permanente e pascolo permanente ai sensi dell'articolo 2, lettera c) del Reg. (CE) n. 1120/2009, ad altri usi, salvo diversamente stabilito dal piano di gestione del sito;
- c) Obbligo sulle superfici a seminativo ritirate dalla produzione, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione del sito e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- colture a perdere per la fauna;
- nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario:
- sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione; nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, sono ammesse lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.
- d) Superfici di cui alla lettera t) dell'art. 2 del DM 0147385:
 - 1. il Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
 - 2. il Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco

oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;

- e) il Divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalla regione o dalle amministrazioni provinciali; Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.
- f) il Divieto di realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
- g) il divieto della Distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli.

IMPEGNI PER I TERRENI FUORI DALLE ZPS

Il beneficiario è tenuto a richiedere, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari non tutelati nell'ambito della BCAA 8.

A. Misure di conservazione specifiche per tipologia di Zone di Protezione Speciale ZPS in ambienti aperti alpini

- a) Nell'ambito delle ZPS e negli ambiti di applicazione dell'art.5 co.3 del DPR 357/97 e s.m.i., è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo, di nuove infrastrutture per le derivazioni d'acqua destinate all'approvvigionamento idropotabile, irriguo o all'uso idroelettrico previo esito favorevole della valutazione di incidenza.
- b) In prossimità di siti ospitanti nidi di Aquila reale, Gufo reale e Gipeto è vietato il passaggio di cavi sospesi.
- c) È vietata la realizzazione di nuove strade permanenti ad eccezione delle strade agro-silvo-pastorali di cui sia documentata la necessità al fine di garantire il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali con particolare riferimento al recupero e alla gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea, al mantenimento e recupero delle aree a prato pascolo, alla pastorizia; tali infrastrutture dovranno essere state previste nei Piani comprensoriali di sviluppo e gestione degli alpeggi o nei piani della viabilità agro-silvo-pastorali di cui all'art. 59 comma 1 l.r. n. 31/2008 e dovrà essere valutata l'incidenza che la loro realizzazione potrebbe avere rispetto agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti nel Sito.
- d) È vietata l'asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti.
- e) È vietata l'attività di rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere.

ZPS in ambienti forestali alpini

- a) Nell'ambito delle ZPS e negli ambiti di applicazione dell'art.5 co.3 del DPR 357/97 e s.m.i., è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo, di nuove infrastrutture per le derivazioni d'acqua destinate all'approvvigionamento idropotabile, irriguo o all'uso idroelettrico previo esito favorevole della valutazione di incidenza.
- b) È vietata la realizzazione di nuove strade permanenti ad eccezione delle strade agro-silvo-pastorali di cui sia documentata la necessità al fine di garantire il mantenimento delle attività agro-silvo- pastorali con particolare riferimento al recupero e alla gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea, al mantenimento e recupero delle aree a prato pascolo, alla pastorizia; tali infrastrutture dovranno essere state previste nei Piani comprensoriali di sviluppo e gestione degli alpeggi o nei piani della viabilità agro-silvo-pastorali di cui all'art. 59 comma 1 l.r. n. 31/2008 e dovrà essere valutata l'incidenza che la loro realizzazione potrebbe avere rispetto agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti nel Sito.
- c) È vietata l'asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti.
- d) È vietata l'attività di rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere.
- e) È vietata la distruzione dei formicai (come già previsto dalla regolamentazione forestale).

ZPS in zone umide

- a) È vietata la bonifica idraulica delle zone umide naturali.
- b) È vietata l'irrorazione aerea.
- c) Nelle aree umide e nei canneti sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dal 1 marzo al 10 agosto.
- d) È vietata la captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del D.M. 17.10.2007 n. 184, fatto salvo autorizzazione dell'ente gestore, dalle zone umide che ospitano specie caratteristiche della tipologia ambientale o habitat di interesse comunitario.
- e) È vietata l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone.
- f) È vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione.
- g) Il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali.

ZPS in ambienti fluviali

- a) È vietata la captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del D.M. 17.10.2007 n. 184, fatto salvo autorizzazione dell'ente gestore, dalle zone umide perifluviali che ospitano specie caratteristiche della tipologia ambientale o habitat di interesse comunitario.
- b) È vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione delle opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo.
- c) È vietata l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone.
- d) È vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione.
- e) È vietata l'irrorazione aerea.
- f) Nelle aree umide e nei canneti sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dal 1° marzo al 10 agosto.
- g) È vietata la distruzione dei formicai.
- h) Il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite in dettaglio dai piani di gestione delle ZPS.
- i) È fatto obbligo, per gli impianti boschivi di seguire quanto sottoesposto:
 - 1. Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09, l'impianto e il reimpianto di pioppeti può essere effettuato nella misura massima dell'85% della superficie al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali" (definite dalla DGR 9275/09 al punto C degli Obblighi per la tipologia ZPS Ambienti fluviali).
 - All'ente gestore della ZPS deve inoltre essere presentato un progetto di gestione finalizzato alla formazione di una rete ecologica locale mediante realizzazione di nuovi impianti boschivi la cui superficie viene calcolata al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali". Tale progetto, che è soggetto ad autorizzazione dell'ente gestore stesso, identifica i boschi pre-esistenti e le "emergenze naturali" e i nuovi impianti boschivi (nuclei boscati; fasce boscate riparie; corridoi boscati periferici) individuando, laddove possibile, una fascia di vegetazione boscata continua lungo la riva del fiume.
 - 2.I nuovi impianti boschivi, indicati come nuclei boscati, fasce boscate riparie, corridoi boscati periferici, che devono avere le caratteristiche di bosco di cui all'art. 42 della I.r. 31/2008 ed essere realizzati con le modalità di cui agli articoli 49 e seguenti del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali), saranno effettuati, preferibilmente contestualmente all'impianto del pioppeto e comunque obbligatoriamente entro un anno dallo stesso. Tali impianti dovranno essere oggetto delle necessarie cure colturali e del risarcimento delle fallanze per i successivi 5 anni. 3.Nel resto dei terreni in concessione è possibile realizzare, oltre che nuovi boschi, anche pioppeti, impianti di arboricoltura da legno a ciclo lungo e colture erbacee.
 - 4.Le previsioni di cui ai precedenti punti da 1) a 3) si applicano in sede di prima concessione e non in sede di successivo rinnovo della concessione medesima.
 - 5.L'impianto dei pioppeti è vietato nelle aree di nuova formazione a seguito degli spostamenti dei corsi d'acqua e all'interno di isole fluviali.

6.A far data dal 1° ottobre 2010, i pioppeti possono essere realizzati solo se adottano un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione ai sensi dell'art. 50, comma 12, della l.r. 31/2008.

7.L'impianto di arboricoltura da legno a ciclo lungo può essere realizzato solo utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale; sono tuttavia utilizzabili cloni di pioppo nella misura di massimo 90 esemplari per ettaro.

8.Per le concessioni demaniali rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09, alla scadenza delle concessioni stesse, i terreni devono risultare liberi da pioppeti e altre piante legnose agrarie a ciclo breve, eseguendo all'occorrenza il taglio e l'eliminazione delle colture esistenti da parte dei concessionari uscenti.

ZPS in ambienti agricoli

- a) È vietata l'irrorazione aerea.
- b) È vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione.
- c) Il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite in dettaglio dai piani di gestione delle ZPS.

ZPS in risaie

- a) È vietata l'irrorazione aerea.
- b) È vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione.
- c) Il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite in dettaglio dai piani di gestione delle ZPS.
- d) È fatto obbligo, per gli impianti boschivi di seguire quanto sottoesposto:
 - 1.Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09, l'impianto e il reimpianto di pioppeti può essere effettuato nella misura massima dell'85% della superficie al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali" (definite dalla DGR 9275/09 al punto C degli Obblighi per la tipologia ZPS Ambienti fluviali).
 - All'ente gestore della ZPS deve inoltre essere presentato un progetto di gestione finalizzato alla formazione di una rete ecologica locale mediante realizzazione di nuovi impianti boschivi la cui superficie viene calcolata al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali". Tale progetto, che è soggetto ad autorizzazione dell'ente gestore stesso, identifica i boschi pre-esistenti e le "emergenze naturali" e i nuovi impianti boschivi (nuclei boscati; fasce boscate riparie; corridoi boscati periferici) individuando, laddove possibile, una fascia di vegetazione boscata continua lungo la riva del fiume.
 - 2.1 nuovi impianti boschivi, indicati come nuclei boscati, fasce boscate riparie, corridoi boscati periferici, che devono avere le caratteristiche di bosco di cui all'art. 42 della 1.r. 31/2008 ed essere realizzati con le modalità di cui agli articoli 49 e seguenti del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali), saranno effettuati, preferibilmente contestualmente all'impianto del pioppeto e comunque obbligatoriamente entro un anno dallo stesso. Tali impianti dovranno essere oggetto delle necessarie cure colturali e del risarcimento delle fallanze per i successivi 5 anni. 3. Nel resto dei terreni in concessione è possibile realizzare, oltre che nuovi boschi, anche pioppeti, impianti di arboricoltura da legno a ciclo lungo e colture erbacee.
 - 4.Le previsioni di cui ai precedenti punti da 1) a 3) si applicano in sede di prima concessione e non in sede di successivo rinnovo della concessione medesima.
 - 5.L'impianto dei pioppeti è vietato nelle aree di nuova formazione a seguito degli spostamenti dei corsi d'acqua e all'interno di isole fluviali.
 - 6.A far data dal 1° ottobre 2010, i pioppeti possono essere realizzati solo se adottano un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione ai sensi dell'art. 50, comma 12, della l.r. 31/2008.
 - 7.L'impianto di arboricoltura da legno a ciclo lungo può essere realizzato solo utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale; sono tuttavia utilizzabili cloni di pioppo nella

misura di massimo 90 esemplari per ettaro.

8.Per le concessioni demaniali rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09, alla scadenza delle concessioni stesse, i terreni devono risultare liberi da pioppeti e altre piante legnose agrarie a ciclo breve, eseguendo all'occorrenza il taglio e l'eliminazione delle colture esistenti da parte dei concessionari uscenti.

MODALITÀ OPERATIVE

Per le aziende con terreni in ZPS, prima della visita in azienda, il controllore:

- 1) verifica il codice del sito della ZPS, la sua denominazione, l'Ente Gestore del Sito, la tipologia di ZPS e li indica in check list; calcola la superficie aziendale compresa nella ZPS tramite le informazioni contenute nel fascicolo aziendale, nel sistema informativo geografico della Regione Lombardia (GIS) e nell'Allegato 3 della DGR n. XII/166 del 17.04.2023;
- 2) consulta l'ente gestore della/e ZPS interessata/e, al fine di informarsi:
 - sui relativi rapporti tra azienda e ente gestore,
 - sui dati necessari alla verifica degli impegni relativi all'attività agricola, che presuppongono una conoscenza "storica" del territorio,
 - circa gli esiti di eventuali controlli già effettuati dall'ente gestore limitatamente al periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno corrente;
- 3) associa il sito controllato a una delle seguenti tipologie (ZPS in ambienti aperti alpini, ZPS in ambienti forestali alpini, ZPS in zone umide, ZPS in ambienti fluviali, ZPS in ambienti agricoli e ZPS in risaie) individuate ai sensi della DGR 8/7884/08 e s.m.i.;
- 4) verifica la presenza di impegni specifici derivanti dalle norme regolamentari e dalle norme tecniche di attuazione previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato. Nell'allegato 3 della DGR n. XII/166 del 17.04.2023 sono elencati gli atti di approvazione relativi ai piani di gestione e alle misure di conservazione sito-specifiche delle ZPS presenti in Lombardia, ed è indicato se per il sito dove ricadono i terreni in ZPS sono presenti "Norme Tecniche di Attuazione in piano di gestione", "Norme Tecniche di Attuazione in misure di conservazione sito specifiche" e "Norme Tecniche di Attuazione nelle misure di conservazione per gli habitat di interesse comunitario". Nel sito web della DG Ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Lombardia, è possibile consultare la relativa documentazione (piani di gestione e misure di conservazione dei Siti Natura 2000):
- 5) compila parte della check-list con le informazioni acquisite dall'ente gestore e dal SI regionale. Il completamento della compilazione della suddetta check-list dovrà effettuarsi durante la visita in azienda verificando il rispetto degli impegni solo sui terreni che ricadono in ZPS. Si ha infrazione se risultano evidenze di mancato rispetto dei divieti e/o degli impegni indicati in check list e che sono differenziati in base alle diverse tipologie di ZPS sopra specificate.

Il controllore è tenuto a:

- compilare la check-list CGO 3. Nel caso si rilevi infrazione agli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato, si dovranno descrivere nell'apposito spazio della check list gli impegni non rispettati.
- riportare nella "Scheda di condizionalità", presente sul SI regionale, l'esito.

Per tutte le aziende, il controllore:

- 1) verifica il rispetto del divieto di cui al precedente punto B "ALTRI OBBLIGHI". Si ha infrazione se risultano evidenze di eliminazione di siepi, alberi isolati o alberi in filare, senza espressa autorizzazione delle autorità competenti (se prevista);
- 2) compila la parte della check-list CGO 3 relativamente alla Verifica degli impegni anche per le superfici ricadenti anche al di fuori delle zone di protezione speciale (ZPS).

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE - CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni elencati più sopra o sia stata rilevata l'eliminazione di uno o più degli elementi del paesaggio senza la prevista autorizzazione.

N.B.: le violazioni relative al mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari non sono prese in considerazione ai fini della determinazione di violazioni a carico della BCAA 8 per evitare la duplicazione degli effetti dell'infrazione.

Infrazioni senza consequenze o con consequenze insignificanti

Non applicabile per questo Criterio.

Effetti extra – aziendali

le infrazioni agli impegni A MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI e), f) le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (odelle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate.

Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale. A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

3000110	a delle illitazioni filevale, la portala assume i seguenti valori.
PORTA	TA
Bassa	Al verificarsi di <u>entrambe</u> le seguenti condizioni: superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni A MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI a) c) d) descritti sopra superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in ZPS e non superiore a 2 ettari.
Alta	Superficie interessata dall'infrazione per gli impegni A MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI a) c) d) superiore al 30% della SAU aziendale in ZPS OPPURE superiore a 3 ha OPPURE infrazione all'impegno A MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI b) per una superficie superiore al 20% della SAU aziendale in ZPS o superiore a 1 ha OPPURE siano riscontrate infrazioni con effetti extra-aziendali
Media	In tutti i casi non contemplati nei livelli di portata bassa e alta

Gravità

A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori:

71 000011dd dollo lliliaziotii filovato, id gravita doodifio f oogdofiii valori.			
GRAVITÀ			
Bassa	mancato rispetto di 1 impegno A MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI a) c) d)		
Media	mancato rispetto di 2 impegni A MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI a) c) d)		
Alta	mancato rispetto dei 3 impegni A MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI a) c) d)		
	OPPURE mancato rispetto anche del solo impegni A MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI b)		
	OPPURE in caso di eliminazione degli habitat degli uccelli selvatici rappresentati da siepi, alberi isolati o in		
	filari, ove questi non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 8, senza espressa autorizzazione delle autorità		
	competenti ove prevista		

Durata

A seconda delle infrazioni rilevate, la durata assume i seguenti valori:

DURATA	
Alta	Presenza di infrazioni che abbiano un livello alto di portata
Media	In tutti gli altri casi

Impegni di ripristino

Non sono previsti.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

La distruzione degli habitat selvatici rappresentati da alberi isolati, siepi e filari non tutelati dalla BCAA 8 senza l'espressa autorizzazione delle autorità competenti è considerata infrazione grave.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

- presenza di infrazioni agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da 1 a 4 degli Elementi di verifica, per il 100% della superficie aziendale compresa in ZPS;
- nel caso di distruzione volontaria di habitat di specie animali protette ricadenti in ZPS;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 4 – DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 21 MAGGIO 1992, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE (GU L 206 DEL 22.7.1992, PAG. 7) ARTICOLO 6, PARAGRAFI 1 E 2

SOGGETTO CONTROLLORE: AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO

CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Riguarda: le sole aziende agricole i cui terreni ricadano nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)/Zone Speciali di Conservazione, facenti capo alla Rete Natura 2000, istituiti per la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, ai sensi della Dir. 92/43/CEE. I SIC/ZSC sono elencati nell'allegato 4 "Aree Natura 2000 — della DGR n. XII/166 del17/04/2023 e per ciascuno è individuato un Ente gestore del Sito. Le norme cogenti per il presente CGO sono rappresentate esclusivamente dagli obblighi e dai divieti applicabili alla superficie dell'azienda del beneficiario e/o collegati all'attività agricola del beneficiario.

IMPEGNI E OBBLIGHI

A1) MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI

Il rispetto degli impegni relativi al CGO 4 prevede che le aziende ricadenti in un'Area Natura 2000 siano tenute a rispettare le seguenti disposizioni generali, previste dall'art. 2 del DM MATTM n. 184 del 17 ottobre 2007:

- a) Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici a seminativo;
- Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione:
- b) Divieto di conversione ad altri usi della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, lettera c) del Reg. (CE) n. 1120/2009, salvo quanto diversamente stabilito dal piano di gestione del sito:
- c) Obbligo sulle superfici a seminativo ritirate dalla produzione, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione del sito e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- 1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- 2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- 3. colture a perdere per la fauna;
- 4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- 5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.

- d) Sulle superfici di cui alla lettera t) dell'articolo 2 del DM 0147385:
 - 1. Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia:

- 2. Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- e) Divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalla Regione o dalle Amministrazioni provinciali (quali ad esempio: siepi e filari, boschetti, fasce boscate, canneti; stagni, laghetti, maceri, fontanili, risorgive, marcite; terrazzamenti o dossi).

Oltre alle norme sopra richiamate, si precisa che:

- f) sulle superfici ricadenti in SIC/ZSC vige il divieto di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione di cui al d. lgs. n. 99/92;
- g) per la gestione delle superfici forestali ricadenti in SIC/ZSC, nelle more dell'approvazione dei piani di gestione dei siti, delle misure di conservazione sito-specifiche, dei piani di indirizzo forestale e di assestamento forestale, i tagli e le altre attività selvicolturali non sono soggetti alla valutazione di incidenza se rispettano le misure di conservazione provvisorie previste dall'art. 48 del Regolamento regionale n. 5 del 20/7/2007.

A2) MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE E IMPEGNI SPECIFICI PREVISTI DAL PIANO DI GESTIONE

Gli impegni che un'azienda ricadente in un SIC/ZSC normato da uno specifico piano (territoriale o di gestione) deve rispettare sono quelli specifici del piano stesso.

In particolare, nella conduzione delle proprie superfici aziendali ricadenti in SIC/ZSC l'azienda deve rispettare, oltre alle "Misure di conservazione generali" di cui al precedente punto A1, anche i vincoli specifici definiti dagli Enti gestore nelle norme regolamentari e nellenorme tecniche di attuazione (NTA) cogenti previste da:

- 1) Misure di Conservazione sito specifiche per il SIC/ZSC di appartenenza;
- 2) Piani di Gestione del sito di appartenenza.

Nell'Allegato 4 "Aree Natura 2000 - Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)" della DGR n. XII/166 del 17/04/2023 sono elencatigli atti di approvazione relativi ai piani di gestione e alle misure di conservazione di SIC/ZSC presenti in Lombardia.

MODALITÀ OPERATIVE

Prima della visita in azienda, il controllore:

- 1. verifica la tipologia di Sito, il codice, la denominazione e l'Ente Gestore del Sito e li indica in check list; ne calcola la superficie aziendale interessata tramite le informazioni contenute nel fascicolo aziendale, nel sistema informativo geografico della Regione Lombardia e nell'allegato 4 DGR n. XII/166 del 17/04/2023
- 2. individua, attraverso il suddetto allegato 4, se esiste un piano di gestione approvato, validato e pubblicato;
- 3. consulta l'ente gestore del Sito interessato, al fine di informarsi:
 - sui relativi rapporti tra azienda e ente gestore;
 - sui dati necessari alla verifica degli impegni relativi all'attività agricola, che presuppongono una conoscenza "storica" del territorio;
 - circa gli esiti di eventuali controlli già effettuati dall'ente gestore limitatamente al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno corrente;
 - circa gli impegni specifici previsti dal piano di gestione che l'azienda deve rispettare nella conduzione delle proprie superfici aziendali ricadenti in SIC/ZSC.

Il completamento della compilazione della suddetta check-list dovrà effettuarsi durante la visita in azienda <u>verificando il rispetto degli impegni solo sui terreni che ricadono nell'Area Natura 2000</u>.

Il controllore verifica:

- 1. il rispetto degli impegni relativi alle misure di conservazione indicati in check list;
- 2. il rispetto degli impegni specifici previsti dalle norme regolamentari e dalle norme tecniche di attuazione contenute nel piano di gestione e/o nelle misure di conservazione sito specifiche

per il sito considerato. Nell'allegato 4 della DGR XII/166 del 17/04/2023 sono elencati gli atti di approvazione relativi ai piani di gestione e alle misure di conservazione sito-specifiche di SIC/ZSC presenti in Lombardia ed è indicato se per il sito dove ricadono i terreni in SIC/ZSC sono presenti "Norme Tecniche di Attuazione in piano di gestione", "Norme Tecniche di Attuazione in misure di conservazione sito specifiche" e "Norme Tecniche di Attuazione nelle misure di conservazione per gli habitat di interesse comunitario". Nel sito web della DG Ambiente, energia e sviluppo sostenibile è possibile consultare la relativa documentazione (piani di gestione e misure di conservazione dei Siti Natura 2000). Nel caso si rilevi infrazione, bisogna descrivere "gli impegni specifici previsti dal pianodi gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato non rispettati" nell'apposito spazio della check list:

3. eventuali effetti extra-aziendali.

N.B. Si considerano violazioni con **effetti extra — aziendali** le infrazioni agli impegni agronomici A e D, le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE - CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente Criterio quando il controllore rileva una delle seguenti infrazioni:

- mancato rispetto degli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato;
- presenza di infrazioni rilevate dall'ente gestore;
- infrazione agli impegni agronomici e alle misure di conservazione generali vigenti in tutti i SIC/ZSC:
- effetti extra-aziendali.

Infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti

Non applicabile per questo Criterio.

Effetti extra – aziendali

le infrazioni agli impegni a) e d) le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Livello basso

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni
 a), c) e d) descritti sopra sia superiore a 0 e inferiore o uguale al 20%
 della SAU aziendale in SIC/ZSC e
- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni a), c) e d) descritti sopra non sia superiore a 2 ettari.

Livello alto

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni a),
 c) e d) descritti sopra sia superiore al 30% della SAU aziendale in SIC/ZSC, oppure
- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni a),
 c) e d) descritti sopra sia superiore a 3 ettari, oppure
- superficie sulla quale è stata riscontrata un'infrazione all'impegno b) superiore al 20% della SAU aziendale in SIC/ZSC o superiore ad 1 ettaro;
- siano riscontrate infrazioni con effetti extra-aziendali.

Livello medio In tutti i casi non contemplati nei livelli basso e alto.

<u>Gravità</u>

Il livello di questo parametro è calcolato in base al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate infrazioni.

Livello basso Violazione ad un impegno tra a), c) e d); Livello medio Violazione a due impegni tra a), c) e d);

Livello alto Violazione ai tre impegni a), c) e d) oppure all'impegno b).

Durata

Il parametro di durata viene stabilito normalmente a livello <u>medio</u>. Esso, tuttavia, assume un livello alto quando siano presenti infrazioni che abbiano un livello alto di portata.

Casi Particolari

Nel caso di infrazioni rilevate rispetto alle Misure di conservazione definite secondo le disposizioni regionali approvate per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), i parametri di valutazione delle non conformità assumeranno valore <u>medio</u>.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questo Criterio.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

- presenza di infrazioni agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da a) a d) degli Elementi di verifica, per il 100% della superficie aziendale compresa in SIC/ZSC;
- nel caso di distruzione volontaria di habitat comunitari protetti ricadenti in SIC/ZSC;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

BCAA8

- A. PERCENTUALE MINIMA DELLA SUPERFICIE AGRICOLA DESTINATA A SUPERFICI O ELEMENTI NON PRODUTTIVI.
- B. MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
- C. DIVIETO DI POTARE LE SIEPI E GLI ALBERI NELLA STAGIONE DELLA RIPRODUZIONE E DELLA NIDIFICAZIONE DEGLI UCCELLI

SOGGETTO CONTROLLORE: AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO

AMBITO DI APPLICAZIONE

L'impegno A. si applica alle superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115.

Gli impegni B. e C. si applicano a tutte le superfici, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

<u>L'impegno A della presente BCAA si applica nel 2023</u> solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (Ecoschemi) di cui all'art. 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e impegni agroclimatico-ambientali (SRA) di cui all'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2115, <u>rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente, come stabilito nel Piano Strategico della PAC.</u>

Le pertinenze delle SRA sono specificate all'allegato A del D.D.U.O. 21 APRILE 2023 - N. 5979. PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 REG. (UE) 2021/2115, ART.70: modifica del bando 2023 per interventi SRA "impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" e nel D.d.u.o. 26 maggio 2023 - n. 7871.

In caso di applicazione della deroga, essa si applica esclusivamente ai terreni lasciati a riposo e non ad altri elementi non produttivi.

DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI IMPEGNI

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, vigono gli impegni di seguito descritti:

A. La destinazione di una percentuale minima di almeno il 4% della superficie agricola aziendale a seminativo, come definita nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, a superfici ed elementi non produttivi, tra i quali i terreni a riposo, le fasce tampone e le fasce inerbite (BCAA 4 e BCAA 5), nonché le superfici con elementi non produttivi permanenti di cui alla successiva lettera B). Ai fini del calcolo delle superfici non produttive si riporta di seguito la tabella che elenca gli elementi non produttivi con i relativi coefficienti di ponderazione.

SUPERFICI/ELEMENTI NON PRODUTTIVI	LIMITI DIMENSIONALI	FATTORE DI PONDERAZIONE
Fasce tampone	Larghezza minima 5 m	1,5
Fossati	Larghezza massima 10 m	2
Margini di campi, appezzamenti o fasce tampone di parcelle	Larghezza compresa tra 2 e 20 m	1,5
Siepi individuali o gruppo di alberi/filari	Siepi: Larghezza compresa tra 2 e 20 m; lunghezza minima 25 m; copertura >20%	2
Terreni lasciati a riposo	•	1
Alberi isolati / Alberi monumentali	Diametro min. chioma 4 m	1,5
Fascia inerbita	Larghezza min. 5 m	1,5
Sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche	Larghezza massima tot. 10 m	2
Boschetti nel campo	Superficie massima 0,3 ha	1,5
Piccoli stagni	Superficie ≤ 3000 m ²	1,5
Muretti	Altezza compresa tra 0,3 a 5 m Larghezza compresa tra 0,5 a 5 m Lunghezza minima 25 m	1
Terrazze	Altezza minima 0,5 m	1

Sono esentate le aziende:

- con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti

- a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi.
- **B.** L'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o seminaturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi, boschetti, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).
- **C.** Il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto b) nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina definita dai piani di gestione di Natura 2000 o di altre Aree Protette.

Per l'applicazione degli impegni descritti valgono le seguenti indicazioni specifiche:

- Per gli **elementi lineari** è stabilita una lunghezza minima di 25 metri.

Impegno A

- Per "fascia inerbita" (ai sensi della BCAA 4) si intende una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, inclusa la vegetazione ripariale, di larghezza pari ad almeno 5 metri, se non diversamente stabilito, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati e monitorati ai sensi del d.lgs. 152/2006, del DM 131/2008 e del DM 260/2010, e che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti.
- Per "fascia inerbita" (ai sensi della BCAA 5) si intende una fascia inerbita spontaneamente ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, realizzata sui seminativi oltre il 10% di pendenza media.
- Per "terreno lasciato a riposo" si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi.

Impegni A (elementi non produttivi) e B (elementi caratteristici del paesaggio)

- Per "fossati o canali artificiali" si intendono fossi lungo i campi, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio, di larghezza massima di 10 metri. Non sono inclusi i canali con pareti in cemento.
- Per "margini dei campi" si intendono i bordi dei campi di larghezza compresa tra 2 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola.
- Per "siepi" si intendono delle strutture vegetali lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi, nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
- Per "filare" si intende una formazione ad andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzata dalla ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati.
- Per "alberi isolati" sono da intendersi gli esemplari arborei con chioma del diametro minimo di 4 metri.
- Per "alberi monumentali" sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.
- Per "sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche" si intendono le strutture ed i relativi reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Gli elementi delle sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

- Per "boschetto" si intendono gruppi di alberi presenti all'interno dei seminativi o limitrofi ad essi, di superficie massima di 3.000 mq.
- Per "stagni" si intendono i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq. In considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l'area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.
- Per "muretti" si intendono muretti in pietra tradizionale di altezza compresa tra 0,3 e 5 metri;
 larghezza compresa tra 0,5 e 5 metri; lunghezza minima di 25 metri.
- Per "terrazzamenti" si intendono terrazzamenti di altezza minima di 0,5 metri.

Impegno C (divieto di potatura in periodo vietato)

Per "potatura" degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l'insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, ecc.), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l'ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole.

DEROGHE

- Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (impegni B e C).
- 2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità (impegno B).
- 3. Interventi colturali ciclici di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo ovvero arbustive, comprendenti anche i diradamenti, taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze (impegno B).
- 4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc. ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo) (impegno B).
- 5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta (impegno B).

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.

MODALITÀ OPERATIVE

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

Impegno A

 Il rispetto della quota minima di superficie a seminativo destinata a superfici o elementi non produttivi:

Impegno B

• Il mantenimento degli ECP presenti sui terreni aziendali;

Impeano C

• Il rispetto del divieto di potatura di siepi e alberi in filare nel periodo tra il 15 marzo e il 15 agosto.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha infrazione alla presente Norma quando sia stata individuata una qualsiasi infrazione agli impegni stabiliti ed applicabili all'azienda.

L'impegno A si ritiene non rispettato qualora sia rilevato che il beneficiario:

 aver destinato meno del 4% della superficie a seminativo a superfici ed elementi non produttivi, tra i quali i terreni a riposo, le fasce tampone e le fasce inerbite (BCAA 4 e BCAA 5), nonché le superfici con elementi non produttivi permanenti quali gli stagni, i boschetti, le fasce alberate e gli alberi isolati, le siepi e i filari, i muretti a secco, i terrazzamenti, le sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, i fossati o canali artificiali, i margini dei campi, gli alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali);

L'impegno B ritiene non rispettato qualora sia accertata:

- l'eliminazione di uno o più elementi caratteristici del paesaggio presenti sui terreni aziendali, quali: stagni, boschetti, fasce alberate e gli alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi;
- l'eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del D.M. 23
 Ottobre 2014, oppure tutelati da legislazione regionale e nazionale.

L'impegno C si ritiene non rispettato qualora sia accertato il mancato rispetto del:

 divieto di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio, di cui all'impegno B) nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina definita dai piani di gestione di Natura 2000 o di altre Aree Protette.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172) Non applicabile per questa Norma.

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle parcelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate.

Livello basso Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale

e

- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari. Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

Livello alto

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, oppure

- superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari.

Livello medio In tutti gli altri casi.

Portata BCAA 8	С	Dimensione inademp	pienza (ha)
Incidenza dell'inadempienza	0 ha ≤ S ≤ 2 ha	2 ha < S ≤ 3 ha	S > 3 ha
(%)			
0% ≤ S/SAU ≤ 20 %	Bassa	Media	Alta
20% ≤ S/SAU ≤ 30 %	Media	Media	Alta
S/SAU > 30 %	Alta	Alta	Alta

Gravità

Livello basso Violazione del solo impegno A per insufficiente quota di superfici ed elementi

non produttivi (inferiore al 4%);

Livello alto Violazione del solo impegno A per quota di superfici ed elementi non produttivi

assente (0%);

Violazione del solo impegno B per eliminazione di un albero monumentale;

Violazione a più di un impegno di questa Norma applicabile all'azienda;

Livello medio In tutti gli altri casi.

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso non previsto;

Livello alto infrazione con parametri alti di portata e gravità:

Livello medio In tutti gli altri casi.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate infrazioni gravi le infrazioni all'impegno B per eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, oppure tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione complessiva delle infrazioni sia pari o superiore a 8 ettari di superficie su cui è applicabile la Norma o all'80% della SAU aziendale.

BCAA 9 – DIVIETO DI CONVERSIONE O ARATURA DEI PRATI PERMANENTI INDICATI COME PRATI PERMANENTI SENSIBILI SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE NEI SITI DI NATURA 2000.

SOGGETTO CONTROLLORE: AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le superfici a prato permanente (PP), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti nei siti Natura 2000 di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, esclusi gli habitat di interesse comunitario di cui ai cod. 6 e 7 - formazioni erbose naturali e seminaturali, torbiere, paludi basse - dell'allegato 1 della direttiva 92/43/CEE, tutelati da specifiche misure di conservazione.

DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI IMPEGNI

All'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, la norma prevede:

- a) il divieto di conversione ad altri usi della superficie a prato permanente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione dei siti stessi;
- b) il divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o comprometta la copertura erbosa. Sono consentite le lavorazioni leggere connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Per essere conforme alla Norma, il beneficiario che voglia operare la conversione dei PP ad altri usi all'interno delle zone Natura 2000, o l'effettuazione di interventi di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o comprometta la copertura erbosa, deve richiedere l'autorizzazione come per le altre superfici a PP (vedi BCAA 1) e l'intervento deve **essere autorizzato dall'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento**.

MODALITÀ OPERATIVE

Al fine del controllo del rispetto degli impegni previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

- il rispetto, da parte del beneficiario, del divieto di conversione ad altri usi di parte o tutte le superfici a PP senza autorizzazione dell'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento;
- il rispetto, da parte del beneficiario, del divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa senza autorizzazione dell'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172) Non applicabile per questa Norma.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE - CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni elencati più sopra.

Parametri di violazione

I parametri di violazione sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa.

Portata Portata

Il livello dei parametri è calcolato in relazione al tipo e all'estensione delle infrazioni. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Livello basso Non previsto

Livello medio Effettuazione di lavorazioni non ammesse, di superfici di PP, inferiori o uguali

al 20% della SAU o inferiori o uguali a 1 ettaro senza autorizzazione dell'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento

Livello alto

Conversione ad altri usi di superfici di PP, inferiori o uguali al 20% della SAU o inferiori o uguali a 1 ettaro senza autorizzazione dell'Autorità di Gestione

dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento.

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in base al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate infrazioni.

Livello basso Non previsto Livello medio Non previsto

Livello alto Non conformità riscontrate, in parte o per tutte le superfici, inferiori o uguali al

20% della SAU o inferiori o uguali a 1 ettaro.

Durata

Il parametro di durata viene stabilito normalmente a livello medio. Esso, tuttavia, assume un livello alto quando siano presenti infrazioni che abbiano un livello alto di portata.

Livello basso Non previsto Livello medio Non previsto

Livello alto Infrazione con livelli alti di portata e gravità

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate infrazioni gravi i casi di conversione ad altri usi di superfici di PP nelle zone Natura 2000 non autorizzate.

Impegni di ripristino

A seguito delle verifiche, nei casi di infrazioni, il beneficiario sarà tenuto a ripristinare la superficie di PP o le condizioni preesistenti sulla superficie oggetto di infrazione nelle modalità e nei modi indicati dell'Autorità di Gestione dell'Area stessa, a cui saranno comunicate le non conformità accertate.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui ci sia:

- conversione di PP o effettuazione di lavorazioni non ammesse senza autorizzazione dell'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento di superfici di PP superiori al 20% della SAU o superiori a 1 ettaro;
- nel caso di mancato ripristino delle superfici a PP convertite senza autorizzazione entro i tempi stabiliti:
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 5 – REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 28 GENNAIO 2002, CHE STABILISCE I PRINCIPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE (GU L 31 DELL'1.2.2002 PAG. 1) ARTICOLI 14, 15, 17 (PARAGRAFO 1) * E ARTICOLI 18, 19 E 20

SOGGETTI CONTROLLORI: AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO E VETERINARIO DELL'ATS

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente CGO riguarda tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI IMPEGNI

1 – Impegni validi per tutte le aziende

Tutte le aziende agricole ai fini della rintracciabilità devono essere in grado di:

- documentare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime;
- individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti;
- mettere in atto sistemi e procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, le informazioni al riguardo.

L'azienda deve disporre di procedure idonee ad assicurare, in tutte le fasi della produzione primaria, la rintracciabilità degli alimenti e degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a far parte di un alimento.

L'azienda deve dimostrare di avere un proprio "sistema" ordinato e/o strutturato, in grado di consentire l'accesso alle informazioni necessarie per garantire la rintracciabilità. Il sistema è libero e definito dall'operatore in funzione della complessità della sua azienda.

Se un operatore del settore alimentare ritiene che un prodotto non sia conforme ai requisiti di sicurezza alimentare, deve avviare immediatamente procedure per il suo ritiro, anche se tale prodotto non si trova più sotto il suo controllo, e informarne le autorità competenti.

Tutte le aziende agricole ai fini del rispetto del **pacchetto igiene** sono tenute a:

- stoccare le sostanze pericolose in locali chiusi e isolati accessibili solo agli addetti e/o spazi dedicati. Tali spazi devono essere ben identificati ossia riconoscibili anche mediante apposita cartellonistica e separati dagli ambienti destinati allo stoccaggio degli alimenti e/o mangimi;
- stoccare i rifiuti in spazi dedicati, separati dagli ambienti destinati allo stoccaggio degli alimenti e/o mangimi;
- tenere un registro dei trattamenti fitosanitari eseguiti e conservarlo per gli ultimi 3 anni;
- attivare e documentare gli interventi correttivi, in caso di non conformità riscontrate dalle autorità competenti in materia di igiene degli alimenti e dei mangimi (ATS);
- conservare la documentazione inerente tutte le analisi effettuate (in autocontrollo e controllo
 ufficiale) e gli esiti dei controlli diagnostici e/o analitici che abbiano una rilevanza per la salute
 umana. In base al regolamento (CE) n. 852/2004, gli operatori del settore alimentare devono
 infatti tenere le registrazioni aggiornate o la documentazione completa dei risultati delle
 analisi effettuate sulle piante o sui prodotti vegetali che abbiano una rilevanza sulla salute
 umana.

2 – Impegni validi per le aziende zootecniche

Le <u>aziende zootecniche</u> devono:

- immagazzinare i mangimi medicati e i mangimi non medicati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali a cui non sono destinati:
- garantire che il sistema di distribuzione dei mangimi in azienda assicuri che il mangime sia inviato alla corretta destinazione;
- manipolare separatamente i mangimi non medicati dai mangimi medicati per evitare fenomeni da contaminazione crociata. I mangimi medicati devono essere ben distinguibili ed

- etichettati ai sensi della normativa vigente e deve essere presente la documentazione per la detenzione ed uso dei mangimi medicati;
- accertarsi che il fornitore di mangimi e/o foraggi sia riconosciuto e/o registrato ai sensi del Reg. (CE) n. 183/2005. L'agricoltore può acquisire tali informazioni tramite la consultazione degli elenchi regionali o a mezzo di lettere di garanzia prodotte dal fornitore;

N.B.: Secondo quanto previsto dall'art 2 del Reg. (CE) n. 183/2005 il Regolamento non si applica "alla fornitura diretta di <u>piccole quantità</u> della produzione primaria di mangimi, <u>a livello locale</u>, dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco"

Per fornitura di "piccole quantità" di prodotti primari il Ministero della salute ha chiarito che si deve intendere la cessione diretta, su richiesta del consumatore finale di prodotti primari ottenuti nell'azienda stessa; il "livello locale" deve essere identificato nel territorio della provincia in cui insistel'azienda e nel territorio della province confinanti.

Inoltre, il Regolamento non si applica alla produzione domestica privata di mangimi per gli animali destinati alla produzione di alimenti per il consumo domestico privato e per gli animali non allevati per la produzione di alimenti, nonché alla somministrazione di mangimi agli animali non allevati perla produzione di alimenti.

Pertanto tali attività sono escluse dall'obbligo di registrazione e/o riconoscimento.

- possedere il registro dei trattamenti veterinari, negli allevamenti dove sono detenuti ed utilizzati medicinali veterinari;
- aggiornare il registro dei trattamenti veterinari. La registrazione dei trattamenti deve essere effettuata dall'allevatore entro 24 ore dall'inizio ed entro 24 ore dal termine del trattamento;
- detenere, somministrare e utilizzare correttamente i medicinali veterinari e non utilizzare le sostanze vietate, o non autorizzate;
- rispettare le norme relative alla detenzione delle scorte di medicinali veterinari;
- commercializzare soltanto:
- a) animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati oggetto di un trattamento illecito;
- b) animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto;
- c) prodotti provenienti dagli animali di cui alle lettere a) e b).
- dichiarare nella documentazione di scorta agli animali introdotti negli stabilimenti di macellazione quanto previsto dall'art. 15 comma 6 del D.lgs. 158/2006;
- conservare le prescrizioni veterinarie per cinque anni;
- tenere registrazioni riguardanti la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali;
- tenere opportuna registrazione o conservare la documentazione riguardante i risultati di ogni analisi, rapporto o controllo effettuati sugli animali o sui prodotti animali, che abbiano una rilevanza per la salute umana;
- registrare tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale;
- prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti;
- rispettare il livello massimo di residui di antiparassitari (LMR) fissato dalla normativa vigente per i prodotti alimentari e i mangimi di origine animale dell'azienda, a partire dal momento in cui sono immessi sul mercato come alimenti o mangimi o somministrati ad animali.

Approfondimento su D.lgs. 16 marzo 2006. n. 158 e Reg. (CE) 852/2004

Gli allevatori devono rispettare quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare da quanto previsto dal Reg. (CE) 852/2004 e dal D.lgs. 16 marzo 2006, n. 158 di cui si riportano alcuni passaggi:

Reg. (CE) 852/2004 - Allegato I - Parte A

Punto 4 - Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per:

"...usare correttamente gli additivi per i mangimi e i medicinali veterinari, come previsto dalla normative pertinente' Punto 8 - Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale devono tenere registrazioni, in particolare, riquardanti:

"...i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione' D.L.gs. 158/2006

Divieto di somministrazione, salvo deroghe ed esclusioni, delle sostanze vietate stilbeni loro derivati e loro sali e esteri; agenti antitiroidei; sostanze Beta agoniste; estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri; sostanze ad

azione estrogena - diverse dall'estradiolo-17 beta e dai suoi derivati sotto forma di esteri -androgena o gestagena;

Divieto di somministrazione delle seguenti sostanze non autorizzate: lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo), sostanze incluse nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990 (aristolochia spp. e suoi preparati; cloramfenicolo; cloroformio; colchicina; dapsone; dimetridazolo; metronidazole; nitrofurani - comprese furazolidone -; ronidazolo).

Divieto di somministrazione delle seguenti sostanze se non consentite: sostanze antibatteriche, compresi sulfamidici, chinoloni; altri prodotti medicinali veterinari (antielmintici; coccidiostatici, compresi i nitroimidazoli; carbammati e piretroidi; tranquillanti; antinfiammatori non steroidei –AINS-; altre sostanze esercitanti un'attività farmacologica).

Inoltre, il responsabile delle aziende può commercializzare soltanto:

a) animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati oggetto di un trattamento illecito;

b) animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto;

c) prodotti provenienti dagli animali di cui alle lettere a) e b).

L'allevatore annota su uno specifico registro la data e la natura dei trattamenti eseguiti entro le 24 ore dall'inizio e dalla fine del trattamento. Il registro è detenuto in azienda e conservato, a cura del titolare dell'azienda, conle relative ricette almeno per cinque anni.

3 - Impegni validi per le aziende produttrici di latte

Se l'azienda zootecnica produce latte, l'allevatore è inoltre tenuto a:

- conservare una corretta e completa documentazione del latte venduto e della sua prima destinazione;
- utilizzare per la produzione di latte animali con stato sanitario buono e non evidenzianti sintomi di malattie trasmissibili all'uomo e che potrebbero comportare una contaminazione del latte, non affetti da infezioni del tratto genitale, enteriti con diarrea, mastiti clinicamente manifeste, ulcerazioni della mammella;
- dimostrare che il proprio allevamento è ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi, oppure se non u.i., possedere l'autorizzazione ATS per conferire il latte;
- in caso di compresenza di caprini e bovini, far sottoporre i caprini a controlli nei riguardi della tubercolosi e brucellosi;
- isolare gli animali malati, infetti o che si sospetta siano infettati, e/o sotto trattamento farmacologico, per evitare conseguenze negative per il latte e il colostro di altri animali;
- garantire la presenza di spazi idonei per l'isolamento degli animali malati;
- identificare adeguatamente gli animali sottoposti a trattamento farmacologico per evitare di trasferire residui nel latte e che il latte ottenuto da questi animali non sia utilizzato per il consumo umano prima del periodo di sospensione prescritto;
- utilizzare per la produzione di latte animali ai quali non sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati o per i quali, in caso di somministrazione di prodotti e sostanze autorizzate, siano stati rispettati i tempi di sospensione prescritti;
- tenere in condizioni igienico sanitarie adeguate i locali, gli impianti e le attrezzature di mungitura, le attrezzature e gli impianti per la lavorazione e per lo stoccaggio del latte, in modo da proteggerli contro gli animali infestanti o i parassiti e da prevenire le contaminazioni;
- garantire che le superfici e le attrezzature destinate a venire in contatto con il latte siano in buone condizioni, facili da pulire, disinfettabili e che dopo l'impiego siano pulite e disinfettate;
- rispettare le norme d'igiene durante la mungitura, in particolare pulendo adeguatamente capezzoli, mammelle e parti adiacenti prima della mungitura degli animali;
- stoccare in azienda il latte appena munto a non più di +8°C (in caso di raccolta giornaliera)
 o a non più di +6°C, salvo deroghe dell'autorità competente. È possibile, infatti, non rispettare
 le precedenti temperature se il latte viene trasformato entro due ore dalla mungitura o la
 tecnologia di trasformazione richieda il mantenimento del latte a temperature superiori a 8°C
 e l'autorità competente lo consenta;
- garantire che il personale sia a conoscenza delle norme e dei requisiti minimi di igiene;
- Solo per coloro che producono latte destinato alla filiera del latte alimentare fresco è
 obbligatoria la predisposizione del c.d. manuale aziendale di rintracciabilità del latte, secondo
 quanto dettagliato nell'allegato A del DM MIPAAF del 14/01/2005. Il manuale deve essere
 sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia. Il manuale e i documenti di

registrazione in esso citati possono essere redatti in forma differente da quella prevista dalle Linee guida della normativa, possono essere utilizzate documentazioni già esistenti e adottati sistemi informatizzati di registrazione, purché vengano in ogni caso garantiti i seguenti aspetti:

- a) il manuale deve essere comunque realizzato;
- b) il manuale deve essere datato e sottoscritto dal legale rappresentante all'atto della prima emissione e di ogni successiva revisione;
- c) la documentazione deve contenere tutte le informazioni previste;
- d) il manuale e la documentazione devono comunque essere sempre presenti e reperibili in azienda e deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

- denominazione Azienda:
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione:
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- finalità:
- latte venduto e sua destinazione.

Per la produzione di latte, il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del prodotto.

4 – Impegni validi per le aziende che producono mangimi o alimenti per animali

Per quanto concerne gli obblighi previsti per le aziende che producono <u>mangimi o aliment</u>i <u>per animali</u> l'agricoltore è tenuto a:

- tenere le registrazioni relative a ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi e l'uso di sementi geneticamente modificate;
- tenere un registro o una documentazione aggiornati o completi relativi alle movimentazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi (riguardanti natura, origine, destinazione, quantità);
- immagazzinare separatamente i mangimi dai prodotti chimici, dai rifiuti e da altri prodotti vietati nell'alimentazione degli animali, in modo da proteggerli da contaminazioni;
- pulire regolarmente le aree di stoccaggio e i contenitori per evitare contaminazioni incrociate e, nel caso, attuare opportune misure di controllo dei parassiti;
- manipolare il mangime nel corso della distribuzione e somministrazione in modo da assicurare che non si verifichino contaminazioni di provenienza da aree di stoccaggio e/o da attrezzature contaminate;
- pulire regolarmente i veicoli destinati al trasporto di mangimi e le attrezzature per la somministrazione in azienda, in particolare quando sono usati per convogliare e distribuire i mangimi medicati;
- immagazzinare le sementi adeguatamente e in modo da non essere accessibili agli animali;

- adottare misure adeguate per usare correttamente gli additivi per i mangimi;
- adottare misure appropriate per tenere conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi;
- essere riconosciuto e/o registrato ai sensi del Reg. (CE) n. 183/2005;
- procurarsi e utilizzare mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti dal Reg.(CE)
 n. 183/2005.

5 – Impegni validi per le aziende che producono uova

Se l'azienda zootecnica produce <u>uova</u>, l'agricoltore è tenuto a stoccare le uova conservandole pulite, all'asciutto e al riparo da odori estranei, protette in modo efficace dagli urti e sottratte all'esposizione diretta dei raggi solari, nei propri locali e fino al momento in cui vengono vendute al consumatore.

MODALITÀ OPERATIVE

Poiché le competenze relative all'accertamento degli impegni connessi al CGO in oggetto sono in carico a soggetti delegati differenti, ciascuno di questi Enti controllerà le parti, sotto descritte e dettagliate, secondo le proprie competenze e in osservanza di quanto riportato nelle specifiche check-list.

Si precisa che, per ciò che concerne i Dipartimenti Veterinari, le modalità di controllo di seguito elencate hanno semplicemente finalità informativa per i beneficiari dei premi e si evidenzia che i controlli sono effettuati in ottemperanza alle norme di settore vigente ed in accordo al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali.

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro **settore di attività**, in funzione del processo produttivo.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- 1. <u>produzione vegetale</u>: gli impegni sono quelli relativi a tutte le aziende agricole;
- 2. <u>produzione animale</u>: impegni relativi a tutte le aziende agricole e obblighi specifici relativi alle aziende zootecniche;
- 3. <u>produzione di latte</u>: impegni relativi a tutte le aziende agricole, obblighi specifici delle aziende zootecniche e delle aziende che producono latte;
- 4. <u>produzione di mangimi o alimenti per gli animali</u>: impegni relativi a tutte le aziende agricole e obblighi specifici relativi alle aziende produttrici di mangimi/alimenti per animali;
- 5. <u>produzione di uova</u>: impegni relativi a tutte le aziende agricole, obblighi specifici relativi alle aziende zootecniche e alle aziende produttrici di uova.

RINTRACCIABILITÀ

Il controllore è tenuto a verificare che in azienda esista una procedura di identificazione di fornitori/destinatari e dei relativi prodotti acquistati/venduti (natura del prodotto e quantità, data di acquisto/vendita). Sono esclusi dal controllo di rintracciabilità le sementi, i prodotti fitosanitari e i farmaci veterinari.

Tale controllo può essere basato sulla presa visione della seguente documentazione, adesempio:

- fatture e/o bolle d'acquisto (organizzate per data, per fornitore, per prodotto,..);
- registro di carico e scarico dei prodotti acquistati e/o venduti;
- manuale aziendale di autocontrollo su cui vengono descritte le procedure messe in atto in azienda per tracciare sia i prodotti aziendali acquistati che quelli venduti;
- corretta conservazione della documentazione del latte venduto e della sua prima destinazione (per le sole aziende che producono latte);
- qualsiasi altra documentazione che garantisca la rintracciabilità dei prodotti acquistati e venduti.

Inoltre, solo per coloro che producono latte destinato alla filiera del latte alimentare fresco, va anche verificata la presenza del manuale aziendale di rintracciabilità del latte ed il suo aggiornamento.

N.B.: Nel caso che l'azienda ritenga che un prodotto non sia conforme ai requisiti di sicurezza alimentare, deve attuare immediatamente le procedure per il suo ritiro, informando le autorità

competenti e i consumatori²⁰.

Per esemplificare quanto detto, si riportano alcuni esempi.

Azienda zootecnica che produce latte o carne

Attraverso l'intervista all'agricoltore e/o la visione di una razione alimentare, si risale agli alimenti che vengono somministrati agli animali.

Si sceglie uno o più componenti della razione alimentare e di questi si ricostruisce, attraverso la documentazione in azienda, la loro provenienza.

Per individuare i prodotti venduti dall'azienda si controlla:

- per il latte: il manuale aziendale di rintracciabilità, la documentazione relativa alla vendita del latte;
- per la carne: i modelli 4 e/o il registro di stalla.

Azienda cerealicola

Attraverso l'intervista all'agricoltore e/o la consultazione del piano colturale del fascicolo aziendale, si sceglie uno o più prodotti aziendali (es. orzo, mais, riso,...) e di questi si ricostruisce, attraverso la documentazione in azienda, la loro destinazione.

Si controllano quindi le fatture di vendita relative a quel determinato prodotto oppure, se il prodotto non è stato ancora venduto, il relativo stoccaggio in azienda.

PACCHETTO IGIENE

Il controllore è tenuto a verificare che sia garantita:

1. la presenza di locali chiusi e isolati accessibili solo agli addetti e/o spazi dedicati per lo stoccaggio di **sostanze pericolose** e di **rifiuti**, ben identificabili anche mediante apposita cartellonistica.

In particolare:

- nel caso di utilizzo di prodotti fitosanitari, deve essere sempre controllata la presenza dell'armadio o del locale di stoccaggio dei prodotti fitosanitari che deve essere predisposto secondo quanto descritto nel CGO 8. L'assenza del sito origina sempre infrazione tranne nel caso in cui ad effettuare il trattamento sia il contoterzista. Nel caso in cui, il contoterzista depositasse in azienda, anche momentaneamente, "scorte" di prodotto non utilizzato, l'agricoltore è tenuto a possedere un sito di stoccaggio: l'assenza di tale sito, in questo specifico caso, comporta la rilevazione di un'infrazione;
- solo nel caso di utilizzo di prodotti veterinari da parte dell'allevatore autorizzato dall'ATS a detenere scorte, deve essere controllata la presenza di un locale, vano o armadio chiuso a chiave per detenere i medicinali veterinari oggetto di scorta;
- 2. la separazione spaziale dei suddetti locali con i luoghi ove vengono immagazzinati alimenti e/o mangimi;
- la separazione tra i mangimi medicati e non medicati.
- <u>N.B.</u> le modalità di stoccaggio dei materiali e prodotti contenenti sostanze pericolose sono qui verificate solamente per le problematiche relative al pericolo di contaminazioni delle derrate prodotte ed immagazzinate.

Sostanze pericolose* = biocidi (prodotti fitosanitari, erbicidi, rodenticidi ecc.), <u>farmaci veterinar</u>i, sostanze impiegate nella manutenzione (es. vernici, lubrificanti, ecc.) nella detergenza e nella disinfezione di impianti/attrezzature/locali (es. detergenti, disinfettanti, acidi e alcali forti, ecc.)

Rifiuti speciali non pericolosi* = materie plastiche (nylon pacciamatura, tubi PVC irrigazione, manichette, teloni serre, ecc.); imballaggi carta, cartone, plastica, legno e metallo (sacchi sementi - concimi — mangimi, cassette frutta, contenitori florovivaismo, ecc.); oli vegetali esausti; fanghi di sedimentazione e effluenti di allevamento non impiegati ai fini agronomici; pneumatici usati; contenitori di prodotti fitosanitari bonificati; veicoli e macchine da rottamare; scarti vegetali in genere, sempreché non destinati al reimpiego nelle normali pratiche agricole

Rifiuti speciali pericolosi* = <u>oli esauriti da motor</u>i, freni, trasmissioni idrauliche; <u>batterie esauste</u>; prodotti fitosanitari non più utilizzabili; contenitori di prodotti fitosanitari non bonificati; farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzabili. *elenchi non esaustivi

Ai fini della verifica del rispetto del pacchetto igiene, il controllore è tenuto a verificare la presenza del registro dei trattamenti fitosanitari e il suo aggiornamento, la presenza del registro o della

²⁰ Esempio: ricade in questa casistica l'immissione in commercio e il mancato ritiro/richiamo di latte contenente un quantitativo di aflatossine superiore al tenore massimo previsto dal Reg. (CE) 1881/2000. Tale eventualità deve essere segnalata al punto 2 della Check List dei SSVV, specificando nelle note tale violazione.

documentazione riguardanti le analisi effettuate sulle piante o sui prodotti vegetali che abbiano una rilevanza ai fini della salute umana e l'aggiornamento di questo registro o la completezza della relativa documentazione.

N.B.- La presenza del registro dei trattamenti in azienda/schede trattamento contoterzisti, aggiornato e conforme a quanto previsto dalla normativa, è un impegno diretto solo per il CGO 5; pertanto, l'inosservanza di questi impegni, in quanto tale, viene considerata una non conformità per il CGO 5. Ciononostante, dato che la presenza e la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza o la non conformità del registro, che impedisca il normale controllo, ha conseguenze anche per il CGO7;

Nelle aziende zootecniche, il veterinario accerta:

- per gli animali introdotti in allevamento dal 1° gennaio dell'anno in corso, la presenza di certificazione sanitaria attestante il loro status sanitario (certificati di indennità da TBC e BRC per gli animali lattiferi, Mod. 4 con attestazione veterinaria, laddove richiesta, per gli animali delle altre specie, ecc.).
- Se, a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso, all'azienda siano state verbalizzate non conformità in ambito sanitario, che abbiano richiesto l'adozione di azioni correttive; e in caso affermativo, verifica se l'intervento correttivo assegnato è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti.
- Se l'azienda è stata sottoposta a controlli a scopi diagnostici e/o analitici (es. controlli diagnostici
 per TBC e BRC, salmonellosi, micotossine, residui di farmaci ecc.) su animali, su piante e su
 prodotti derivati. In caso affermativo, verifica la disponibilità in azienda degli accertamenti con
 esito non conforme che hanno rilevanza negativa per la salute umana. Sono esclusi i controlli
 per parametri qualitativi senza ricadute per la salute umana (per es. cellule somatiche nel latte).
- Se l'azienda produce prodotti destinati all'alimentazione animale, il veterinario accerta che essa sia registrata ai sensi del Reg. (CE) n. 183/2005 e qualora mangimi e/o foraggi siano acquistati, che il fornitore di detti prodotti sia riconosciuto e/o registrato ai sensi del medesimo Regolamento. Quest'ultima verifica è possibile anche attraverso la consultazione degli elenchi regionali. Se al momento del controllo non fosse possibile verificare questo elemento in quanto il fornitore non ha sede in Lombardia, il controllore effettuerà questo controllo a posteriori, contattando direttamente l'Amministrazione Regionale competente per territorio.
- Il rispetto delle condizioni di igiene e buona conservazione delle uova. In particolare: le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

Inoltre, se sono detenuti ed utilizzati medicinali veterinari per i quali è obbligatoria la tenuta del <u>registro dei trattamenti veterinari</u>, il veterinario controlla il rispetto dei seguenti elementi di verifica:

- presenza del registro informatizzato dei trattamenti veterinari;
- aggiornamento del registro dei trattamenti veterinari;
- commercializzazione di animali nel rispetto dei tempi di sospensione:
- commercializzazione di prodotti provenienti da animali sotto trattamento farmacologico nel rispetto dei tempi di sospensione;
- assenza di detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze vietate.

Controllo dell'aggiornamento del registro dei trattamenti veterinari:

Il veterinario controlla le registrazioni dei trattamenti condotti negli ultimi due mesi verificando:

- la corrispondenza tra prescrizione veterinaria e prodotto acquistato;
- il carico e lo scarico dei prodotti acquistati;
- la registrazione dei trattamenti degli animali (date inizio e fine trattamento);
- l'identificazione degli animali trattati;
- la corrispondenza delle eventuali giacenze (solo per le scorte).

Si ha infrazione quando il registro non è opportunamente aggiornato o quando è stato utilizzato un farmaco con obbligo di prescrizione veterinaria e questa sia assente. In quest'ultimo caso <u>l'assenza della prescrizione fa assumere alla violazione carattere intenzionale</u>.

<u>Controlli inerenti la commercializzazione di animali senza il rispetto dei tempi di sospensione</u> Il veterinario controlla le dichiarazioni di trasporto (mod. 4 – ora DDA) relative ad animali inviati allamacellazione negli ultimi due mesi:

- individua gli identificativi degli animali;
- verifica la presenza nel registro dei trattamenti di tali animali;
- calcola la differenza tra la data di avvio al macello e la data di fine trattamento: il risultato deve essere maggiore del tempo di sospensione previsto per il medicinale veterinario utilizzato.

Si ha infrazione quando il risultato dell'operazione è inferiore o uguale al tempo di sospensione. Controllo inerente la commercializzazione di prodotti provenienti da animali senza il rispetto dei tempi

di sospensione)

Nel caso di commercializzazione di animali d'acquacoltura, uova, miele e latte, il veterinario accerta le modalità di gestione delle produzioni animali ottenute durante il trattamento e durante il periodo di sospensione. Si ha infrazione in assenza di tali modalità di gestione, e il controllo potrà essere eseguito, ad esempio, visionando la documentazione, relativa agli ultimi due mesi, presente presso l'impianto (registrazioni aziendali, etc.).

Controllo inerente la detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze vietate

Il veterinario controlla se sono detenute e utilizzate sostanze vietate (sostanze cat. A o sostanze cat. B1 o B2 non consentite — Allegato I D.lgs. 158/2006). <u>La detenzione e l'utilizzo di sostanze</u> vietate sono considerate violazioni intenzionali.

NB: L'esito del controllo in loco inerente la parte relativa ai trattamenti zootecnici potrebbe essere modificato a seguito degli esiti dei controlli ATS condotti mediante attività di campionamento.

Controllo condotto mediante attività di campionamento

In Regione Lombardia ogni anno è attuato il Piano Nazionale Residui con il quale si provvede al campionamento e all'analisi dei residui, negli allevamenti, nei macelli e negli impianti di prima trasformazione. Gli assessorati alla Salute delle Regioni pianificano le attività da svolgere sul territorio di propria competenza, in considerazione della realtà produttiva e zootecnica locale, coordinando l'attività delle ATS, responsabili del prelievo dei campioni.

Rientrano nell'attività di campionamento utile al fine della condizionalità ogni altra attività di campionamento, programmata o non programmata, inerente il presente CGO.

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente CGO, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, il controllo si effettuerà attraverso l'acquisizione degli esiti non conformi dell'attività di campionamento condotta nell'ambito del PNR (PNR/Sospetto), ed altre tipologie di campionamento programmato o non programmato. Saranno anche acquisiti tutti i risultati degli accertamenti disposti dai D.P.V. a seguito dell'esito del campione.

La banca dati relativa agli esiti conformi sono acquisiti da OPR che carica i dati dei controllo sul proprio Sistema Informatico. Gli esiti non conformi a seguito di campioni prelevati in azienda, presso i macelli o altri impianti sono valutati dalla DG Welfare mediante una specifica check-list che viene trasmessa a OPR, unitamente alla documentazione attestante il mancato rispetto del CGO. Sulla base di tali dati OPR definisce l'esito finale del controllo.

Nelle <u>aziende da latte</u>, i veterinari devono visionare:

- documentazione attestante indennità dell'allevamento da brucellosi e tubercolosi oppure l'autorizzazione ATS per conferire il latte in caso di allevamento non ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi:
- le schede tecniche dei presidi chimici impiegati per la pulizia e la disinfezione degli impianti/attrezzatura di mungitura.
- Il veterinario è tenuto infine ad esprimere un giudizio globale in merito al rispetto delle condizioni
 igienico-sanitarie basandosi sull'osservazione dello stato di pulizia delle vacche in mungitura e
 dello stato di pulizia del locale e delle attrezzature impiegate per la mungitura e del luogo adibito
 allo stoccaggio del latte.

Infine, il veterinario deve verificare:

- la presenza di spazi idonei per l'isolamento degli animali malati, infetti e/o sotto trattamento farmacologico;
- il rispetto delle temperature previste per lo stoccaggio del latte, tenendo conto delle eventuali deroghe. Nel caso in cui l'allevatore si avvalga della deroga per quanto riguarda la temperatura di conservazione e consegna del latte, deve potere dimostrare di rientrare in una delle due casistiche previste (trasformazione entro 2 ore o ragioni tecnologiche).

Si ha infrazione solo nel momento in cui non siano state rispettate le temperature di refrigerazione (non più di +8°C o non più di +6°C) e la deroga sia assente.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE - CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il controllore AFCP/Provincia di Sondrio / veterinario rileva un'infrazione ad uno o più impegni.

Se è stata rilevata infrazione agli impegni connessi al presente Criterio, tenendo conto di quanto rilevato, accertato e concluso, si procederà alla definizione di un "Esito del controllo". Inoltre, per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione il fatto che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare, gli impegni:

- assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma viene controllato anche per il CGO 6;
- assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma – viene controllato nell'ambito del CGO 7 e del CGO8;
- assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali viene controllato nell'ambito del CGO 6.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Riguardano gli impegni amministrativi delle aziende produttrici di latte fresco.

La sola infrazione ai requisiti applicabili alle aziende produttrici di latte rappresentata dalla mancanza o incompletezza della parte generale del Manuale aziendale si configura come un'infrazione senza conseguenze o con conseguenze insignificanti.

Effetti extra – aziendali

Le seguenti infrazioni si considerano con effetti extra-aziendali e con indicatori di portata, gravità e durata di livello alto:

- immissione in commercio di prodotti vegetali per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari;
- immissione in commercio di prodotti di origine animale per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di sospensione dei farmaci veterinari;
- contaminazione da sostanze pericolose di prodotti vegetali/mangimi/alimenti per animali destinati all'immissione in commercio.

Parametri di violazione

Portata

A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

CONTROLLO SSVV

Alta

- Per le produzioni animali: tutte le inadempienze inerenti i farmaci e le sostanze vietate (11 e da13 a 19)
- Per la produzione di latte: latte crudo prodotto da animali che presentano sintomi di malattie che possono comportare una contaminazione del latte (21)
- Per la produzione di latte: produzione e commercializzazione di latte in assenza di certificazione di esenzione da zoonosi, in caso di allevamento non ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi (22) e in caso di compresenza di caprini e bovini, assenza di controlli e analisi per la tubercolosi alle capre (23)
- Per la produzione di latte: mancato rispetto dei tempi di sospensione dalla produzione e mancata identificazione e separazione degli animali infetti, malati e/o sotto trattamento farmacologico (24 e 28)
- Per la produzione di latte: mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento (25 e 26) e nelle operazioni di mungitura e trasporto del latte (27 e 29)
- Per la produzione di mangimi: si procura o utilizza mangimi prodotti da stabilimenti non registrati e/o riconosciuti a norma del reg 183/2005 (32)
- Per la produzione di mangimi: mancato uso corretto degli additivi per i mangimi (40)
- Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio
- Riscontro di sostanze lecite ma non utilizzate correttamente o correttamente registrate, oppure di sostanze contaminanti la cui presenza sia riconducibile alla

	responsabilità diretta dell'azienda per negligenza o mancato rispetto delle		
	procedure		
	Effetti extra – aziendali		
Media	In tutti gli altri casi		
CONTROLLO AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO			
Alta	 Assenza della registrazione all'autorità regionale competente (Reg. (CE) n. 183/2005) e contestuale mancato rispetto degli altri obblighi di registrazione previsti (per le aziende con attività zootecnica) Assenza totale di documentazione in grado di fornire informazioni relative a prodotti acquistatie/o venduti Assenza di documenti/registrazioni delle movimentazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio Effetti extra – aziendali 		
Media	In tutti gli altri casi e in caso di assenza della registrazione all'autorità regionale		
	competente (Reg.(CE) n. 183/2005) e contestuale mancato rispetto degli altri obblighi di registrazione previsti per leaziende non zootecniche		

<u>Gravità</u>

A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori:					
CONTROLLO SSVV					
Alta	Per le produzioni animali: tutte le inadempienze inerenti i farmaci e le sostanze				
	vietate (11 e da 13 a 19)				
	Per la produzione di latte: latte crudo prodotto da animali che presentano sintomi di				
	malattie che possono comportare una contaminazione del latte (21)				
	Per la produzione di latte: produzione e commercializzazione di latte in assenza di				
	certificazione di esenzione da zoonosi, in caso di allevamento non ufficialmente				
	indenne da brucellosi e tubercolosi (22) e in caso di compresenza di caprini e bovini,				
	assenza di controlli e analisi per la tubercolosi alle capre (23)				
	Per la produzione di latte: mancato rispetto dei tempi di sospensione dalla				
	produzione e mancata identificazione e separazione degli animali infetti, malati e/o				
	sotto trattamento farmacologico (24 e 28)				
	• Per la produzione di latte: mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento (25 e 26) e nelle operazioni di mungitura e trasporto del latte (27 e				
	29)				
	Per la produzione di mangimi: si procura o utilizza mangimi prodotti da stabilimenti				
	non registrati e/o riconosciuti a norma del reg 183/2005 (32)				
	Per le produzioni animali e la produzione di mangimi: insufficienze strutturali				
	dell'azienda nellemodalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose,				
	che NON consentono di evitare ogni contaminazione o insufficienze strutturali				
	dell'azienda che non prevengono l'introduzione e diffusione di malattie infettive				
	trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti. (4, 5,33 e 38)				
	Per la produzione di mangimi: assenza di registrazioni delle movimentazioni in				
	entrata e in uscita dei mangimi e foraggi (31)				
	Per la produzione di mangimi: mancato uso corretto degli additivi per i mangimi (40)				
	Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio				
	Riscontro di sostanze lecite ma non utilizzate correttamente o correttamente				
	registrate, oppure di sostanze contaminanti la cui presenza sia riconducibile alla				
	responsabilità diretta dell'azienda per negligenza o mancato rispetto delle procedure				
Madia	Effetti extra – aziendali dovuti ad insufficienze strutturali dell'azienda La tutti ali altri aggi:				
Media In tutti gli altri casi					
CONTROLLO AFCP/ Provincia di Sondrio					

Bassa Assenza/ incompletezza del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte

OPPURE Mancato o incompleto aggiornamento del registro dei prodotti fitosanitari OPPURE Mancato o incompleto aggiornamento delle registrazioni previste in entrata e

in uscita diforaggi e componenti dei mangimi

OPPURE Mancato aggiornamento del registro o non completezza documentazione

riquardanti le analisi effettuate c/o l'azienda (analisi effettuate su campioni di piante o di altri prodottivegetali)

Alta

Carenze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.) che comportano:

- Mancata separazione dei rifiuti
- Mancata separazione delle sostanze pericolose dagli alimenti
- Assenza di spazi/locali chiusi e isolati per il magazzinaggio delle sostanze pericolose **OPPURE:**
- Assenza totale di documentazione in grado di fornire informazioni relative a prodotti acquistati e/o venduti
- Contemporanea assenza del registro o della documentazione riguardanti le analisi effettuate c/o l'azienda (analisi effettuate su campioni di piante o di altri prodotti vegetali) e del registro dei trattamenti fitosanitari
- Assenza della documentazione dei movimenti del latte in uscita
- Assenza di documenti/registrazioni delle movimentazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi
- Assenza della registrazione all'autorità regionale competente (Reg. (CE) n. 183/2005) e contestuale mancato rispetto degli altri obblighi di registrazione previsti (per le aziende zootecniche)
- Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio
- Effetti extra aziendali dovuti ad insufficienze strutturali dell'azienda

Media

In tutti gli altri casi e in caso di assenza della registrazione all'autorità regionale competente (Reg. (CE) n. 183/2005) e contestuale mancato rispetto degli altri obblighi di registrazione previsti per le aziende non zootecniche

Durata

A seconda delle infrazioni rilevate, la durata assume i seguenti valori:

CONTROLLO SSVV

Alta

- Per le produzioni animali: tutte le inadempienze inerenti i farmaci e le sostanze vietate (11 e da 13 a 19)
- Per la produzione di latte: latte crudo prodotto da animali che presentano sintomi di malattie che possono comportare una contaminazione del latte (21)
- Per la produzione di latte: produzione e commercializzazione di latte in assenza di certificazione di esenzione da zoonosi, in caso di allevamento non ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi (22) e in caso di compresenza di caprini e bovini, assenza di controlli e analisi per la tubercolosi alle capre (23)
- Per la produzione di latte: mancato rispetto dei tempi di sospensione dalla produzione e mancata identificazione e separazione degli animali infetti, malati e/o sotto trattamento farmacologico (24 e 28)
- Per la produzione di latte: mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento (25 e 26) e nelle operazioni di mungitura e trasporto del latte (27 e 29)
- Per la produzione di mangimi: si procura o utilizza mangimi prodotti da stabilimenti non registrati e/o riconosciuti a norma del reg 183/2005 (32)
- Per le produzioni animali e la produzione di mangimi: insufficienze strutturali dell'azienda nelle modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, che NON consentono di evitare ogni contaminazione o insufficienze strutturali dell'azienda che non prevengono l'introduzione e diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti. (4, 5,33 e 38)
- Per la produzione di mangimi: mancato uso corretto degli additivi per i mangimi (40)

Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio Riscontro di sostanze lecite ma non utilizzate correttamente o correttamente registrate, oppure di sostanze contaminanti la cui presenza sia riconducibile alla responsabilità diretta dell'azienda per negligenza o mancato rispetto delle procedure Effetti extra – aziendali dovuti ad insufficienze strutturali dell'azienda Media In tutti gli altri casi **CONTROLLO AFCP/ Provincia di Sondrio**

Alta Carenze strutturali dell'azienda relative alla possibile contaminazione dei mangimi o alimenti per animali Per le aziende che producono latte: totale assenza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita Assenza della registrazione all'autorità regionale competente (Reg. (CE) n. 183/2005) e contestuale mancato rispetto degli altri obblighi di registrazione

- previsti (per le aziende zootecniche) Assenza totale di documentazione in grado di fornire informazioni relative a prodotti acquistati e/o venduti
- Assenza di documenti/registrazioni delle movimentazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi
- Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio
- Effetti extra aziendali dovuti ad insufficienze strutturali dell'azienda

Media

In tutti gli altri casi e in caso di assenza della registrazione all'autorità regionale competente (Reg. (CE) n. 183/2005) e contestuale mancato rispetto degli altri obblighi di registrazione previsti per le aziende non zootecniche

Casi particolari

- In caso di aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più categorie tra quelle elencate sopra (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) e per le quali siano riscontrate infrazioni in più ambiti. ai fini della determinazione dell'esito saranno considerati i livelli più alti degli indicatori di portata, gravità e durata.
- Per le aziende con attività zootecniche, nel caso in cui, durante i controlli effettuati dai SSVV 2. sugli animali vivi (analisi delle urine, latte, ecc.) oppure durante le verifiche effettuate sulle carcasse degli animali macellati, effettuate in esecuzione delle operazioni di controllo inserite nel Piano Nazionale Residui, sia riscontrata la presenza di:
 - sostanze illecite oppure lecite ma non utilizzate correttamente o correttamente registrate, oppure
 - sostanze contaminanti la cui presenza sia riconducibile alla responsabilità diretta dell'azienda per negligenza o mancato rispetto delle procedure applicabili in questi casi,

l'azienda è considerata in infrazione ed i parametri di condizionalità sono tutti fissati a livello alto.

Impeani di ripristino

Gli impegni di ripristino sono assegnati qualora vengano rilevate le seguenti infrazioni:

Infrazione commessa	Impegno di ripristino corrispondente	GG
Assenza/mancato aggiornamento del registro dei trattamenti veterinari (solo per aziende zootecniche)	Istituzione/aggiornamento, del registro dei trattamenti veterinari, da verificare tramite controllo documentale	10
Assenza/ mancato aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari per l'anno del controllo	Predisposizione e/o aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari per l'anno del controllo, da verificare tramite controllo documentale	15
Assenza degli esiti degli accertamenti diagnostici non conformi effettuati presso l'azienda	Acquisizione di copia degli esiti degli accertamenti diagnostici non conformi, da verificare tramite controllo documentale	15

Strutture di stoccaggio inadeguate/ carenti che non consentono la separazione dei rifiuti e/o delle sostanze pericolose dagli alimenti e daimangimi e/o mancata separazione dei mangimi medicati da quelli non medicati	Adeguamento delle modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose/rifiuti al fine di evitare la contaminazione di alimenti e/o mangimi	30
Non corretto stoccaggio delle uova	Adeguamento delle modalità di stoccaggio uova	15
Documentazione dei movimenti del latte in uscita non aggiornata (solo per aziende produttrici di latte)	Aggiornamento della documentazione dei movimenti del latte in uscita	10
Assenza/mancato aggiornamento delle registrazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi	Predisposizione/aggiornamento delle registrazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi	15
Assenza / incompletezza del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte	Predisposizione/aggiornamento del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte	15

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate gravi i casi in cui durante i controlli eseguiti su aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più settori di produzione aziendale (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) siano riscontrate entrambe le condizioni:

- siano riscontrate inadempienze in più ambiti e
- il livello degli indicatori di Gravità e Durata sia stabilito a livello alto per due o più settori.

Ad esempio, azienda con produzioni vegetali e di mangimi con infrazioni relative alle possibili contaminazioni, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda, parametri di Portata, Gravità e Durata alti.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli. Ad esempio (l'elenco non è esaustivo):

- macellazione clandestina di un animale;
- assenza del registro dei trattamenti veterinari;
- mancanza della prescrizione veterinaria a fronte dell'utilizzo di farmaci per il cui acquisto ed uso è obbligatoria;
- in caso di detenzione in azienda di farmaci veterinari in assenza di specifiche autorizzazioni;
- trattamenti illeciti.

CGO 6 – DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO, DEL 29 APRILE 1996, CONCERNENTE IL DIVIETO DI UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E CHE ABROGA LE DIRETTIVE 81/602/CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE (GU L 125 DEL 23.5.1996, PAG. 3) ARTICOLO 3 LETTERE A), B), D), ED E), E ARTICOLI 4, 5 E 7.

SOGGETTO CONTROLLORE: VETERINARIO DELLA ATS

AMBITO DI APPLICAZIONE

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72

DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI IMPEGNI

L'allevatore è tenuto a rispettare i seguenti divieti:

- 1. <u>Divieto di somministrare</u> ad animali d'azienda e d'acquacoltura tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene e loro sali ed esteri, estradiolo- 17β e suoi derivati sotto forma di esteri, sostanze β -agoniste, sostanze ad azione estrogena (diverse dall'estradiolo- 17β e dai suoi derivati sotto forma di esteri), androgena o gestagena nonché qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante (alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D.lgs. 158/2006);
- 2. <u>Divieto di detenere</u> in azienda, eccetto se sotto controllo ufficiale, animali cui sono state somministrate sostanze di cui al punto 1;
- 3. <u>Divieto di immissione sul mercato o macellazione</u> per il consumo umano di animali d'azienda che contengono sostanze di cui al punto 1, ovvero in cui sia stata constatata la presenza di tali sostanze, salvo che detti animali siano stati trattati direttamente da un veterinario o sotto la sua diretta responsabilità in ottemperanza agli articoli 4 e 5 del D.lgs. 158/2006;
- 4. <u>Divieto di immissione sul mercato</u> per il consumo umano di animali d'acquacoltura cui sono state somministrate le sostanze di cui al punto 1, nonché di prodotti trasformati provenienti da detti animali;
- 5. <u>Divieto di immissione sul mercato</u> delle carni degli animali di cui al punto 2 e 3;
- 6. <u>Divieto di detenere</u> nelle aziende dei medicinali contenenti le sostanze di cui al punto 1. L'allevatore ha l'obbligo di:
- 7. Rispettare le condizioni previste circa la detenzione, somministrazione, e utilizzo di sostanze di cui all'art. 3 del D.lgs. 158/2006 in caso di trattamenti eseguiti ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.lgs. 158/2006;
- 8. Conservare la documentazione relativa ai trattamenti eseguiti ai sensi dagli articoli 4 e 5 del D.lgs. 158/2006;
- 9. Rispettare i tempi di sospensione nel caso dei trattamenti eseguiti ai sensi dell'art 4 e 5 del D.lgs. 158/2006;
- 10. In caso di trattamenti eseguiti ai sensi dell'art. 4 e 5 del D.lgs. 158/2006 dichiarare nella documentazione di scorta agli animali introdotti negli stabilimenti di macellazione quanto previsto dall'art. 15 comma 6 del D.lgs. 158/2006.

MODALITÀ OPERATIVE

Al fine di stabilire il rispetto degli impegni di condizionalità, il controllo riferito a questo CGO si effettua, data la natura estremamente specializzata dei controlli, attraverso l'acquisizione degli esiti dell'attività di campionamento condotta nell'ambito del Piano Nazionale Residui ed altre tipologie di controllo programmato o non programmato.

Nella Regione Lombardia ogni anno è attuato il Piano Nazionale Residui con il quale si provvede al campionamento e all'analisi dei residui, negli allevamenti, nei macelli e negli impianti di prima trasformazione.

La DG Welfare pianifica le attività da svolgere sul territorio di propria competenza, in considerazione della realtà produttiva e zootecnica locale, coordinando l'attività delle ATS, responsabili del prelievo dei campioni.

Tramite scarico dei dati dei controlli dalla relativa banca dati, OPR acquisisce gli esiti di conformità e li carica sul proprio Sistema Informatico.

A seguito degli esiti non conformi di campioni prelevati in azienda, macelli o altri impianti, i Dipartimenti Veterinari conducono accertamenti presso gli allevamenti di origine i cui esiti sono registrati in una specifica check-list che viene trasmessa a OPR unitamente alla documentazione attestante il mancato rispetto del CGO.

In particolare, a seguito del rapporto di prova e degli accertamenti condotti dai Dipartimenti Veterinari, saranno valutate evidenze relative alla somministrazione di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste e qualsiasi altra sostanza a effetto anabolizzante, alla detenzione o immissione sul mercato di animali ai quali sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, all'immissione sul mercato di prodotti provenienti da tali animali nonché evidenze inerenti irregolarità circa la detenzione, somministrazione e utilizzo delle predette sostanze, conservazione della documentazione erispetto dei tempi di sospensione in caso di trattamenti eseguiti ai sensi dell'art. 4 e 5 del D.Lqs.158/2006.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

La compilazione della check-list viene eseguita dai Dipartimenti Veterinari a seguito dell'acquisizione degli esiti dell'attività di controllo nell'ambito del Piano Nazionale Residui ed altre tipologie di campionamento programmato o non programmato. Sulla base di tali dati, OPR definisce l'esito finale del controllo

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172) Non applicabile per questo Criterio.

Portata Gravità Durata

Le infrazioni al presente CGO sono considerate sempre di livello alto.

Impegni di ripristino

Non sono previsti.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate gravi tutte le infrazioni relative a questo Criterio.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui siano rilevate evidenze inerenti alla detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze vietate, la detenzione, la macellazione e l'immissione sul mercato di animali o carni che contengono tali sostanze, oppure evidenze inerenti al mancato rispetto dei tempi di sospensione per tali sostanze accertate dai servizi veterinari nel corso dei propri controlli.

CGO 7 – REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 21 OTTOBRE 2009, RELATIVO ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO DEI PRODOTTI FITOSANITARI E CHE ABROGA LE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO 79/117/CEE E 91/414/CEE (GU L 309 DEL 24.11.2009, PAG. 1) ARTICOLO 55, PRIMA E SECONDA FRASE

SOGGETTO CONTROLLORE: AFCP/ Provincia di Sondrio

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente CGO si applica alle aziende agricole e ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del Reg. (UE) 2021/2015 o pagamenti annuali a titolo degli art. 70, 71, dello stesso regolamento.

DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI IMPEGNI

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Gli obblighi per l'azienda che utilizza prodotti fitosanitari sono:

- A. Corretta modalità di impiego dei prodotti, facendo particolare attenzione a:
 - 1. Rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
 - 2. Dotazione di dispositivi di protezione individuale;
- **B**. Tenuta o delega formale per la tenuta del registro dei trattamenti eseguiti, suo costante e conforme aggiornamento entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro 30 giorni dall'esecuzione del trattamento stesso e conservazione del suddetto registro per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati.

Il registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro dei trattamenti può essere compilato anche dall'utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell'azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare.

Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola, previa notifica alla ATS di competenza. Detto registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa qualora l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare.

Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo, di cui all'allegato 4 della circolare 30 ottobre 2002 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento effettuato. In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato.

Nel caso in cui il titolare aziendale e l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincidano e tale circostanza non possa essere configurata come un servizio offerto da contoterzista, (situazione diffusa soprattutto nelle piccole aziende agricole), deve essere presente in azienda una delega scritta all'utilizzatore firmata dal titolare aziendale. La delega può riguardare parte o tutte le operazioni, dal ritiro del prodotto fitosanitario presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Lo stesso avviene nel caso sia abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti. In questa situazione, in alternativa alle schede di trattamento, il delegato dovrà annotare sul registro e controfirmare ogni singolo trattamento effettuato.

Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci, il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci.

Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio.

- **C.** Conservazione della documentazione prevista per legge per il periodo di tre anni:
 - 1. in caso di impiego diretto: fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari;
 - 2. in caso di trattamenti effettuati da contoterzisti: la fattura rilasciata dal contoterzista se contenente i dati quantitativi e qualitativi sui prodotti distribuiti, è da ritenersi sostitutiva delle bolle d'acquisto e/o fatture di acquisto diretto dei prodotti fitosanitari;
 - 3. delega alla tenuta del registro qualora necessaria.

NB: Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni dal ritiro del prodotto fitosanitario presso il distributore all'utilizzo dello stesso. Può restare in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento.

Si evidenzia che la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un obbligo diretto solo per il CGO 5; pertanto, l'inosservanza di tale obbligo, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 5. Ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente CGO.

Dispositivi di protezione individuali (DPI)

L'utilizzatore di prodotti fitosanitari deve munirsi dei **DPI** previsti dalla normativa specifica (casco o maschera e occhiali, filtri, guanti protettivi, tuta, stivali, etc.) che devono essere utilizzati dalla fase di preparazione sino all'impiego.

I DPI devono essere <u>presenti in azienda solo se</u> l'utilizzatore di tali prodotti è il titolare dell'azienda o un dipendente.

N.B.: l'obbligatorietà dei DPI è cogente a momento dell'utilizzo del prodotto. Al momento del controllo potrebbero quindi mancare alcuni dispositivi di protezione individuali, che, impiegati al momento del trattamento e non più utilizzabili, sono stati successivamente smaltiti.

MODALITÀ OPERATIVE

Il controllore si accerta che l'azienda utilizzi o meno prodotti fitosanitari, intervistando il rappresentante dell'azienda.

Nel caso in cui l'azienda dichiari di non utilizzare prodotti fitosanitari, si procede, al fine di confermare l'attendibilità della suddetta dichiarazione, alle seguenti verifiche:

- coerenza con il piano colturale;
- assenza di fatture di acquisto di prodotti fitosanitari.

Se dal riscontro dei suddetti accertamenti dovesse emergere l'effettivo utilizzo di prodotti fitosanitari, il controllore procede alla verifica degli impegni, e qualora ricorrano le circostanze, di cui al successivo paragrafo relativo all'intenzionalità, procede in tal senso.

Il controllore verifica che in azienda siano presenti i registri dei trattamenti eseguiti riferiti ai <u>TRE anni precedenti</u>. Il controllo su questi registri è limitato alla verifica della presenza e della corretta compilazione con i dati previsti, ma non riguarda la verifica del corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari. Se in azienda non sono presenti i registri dei trattamenti riferiti ai TRE anni precedenti al controllo, o questi registri non sono conformi o aggiornati, si rileva infrazione; l'azienda può essere esonerata dall'obbligo di tenere tali registri solo se non ha acquistato, utilizzato e detenuto prodotti fitosanitari nelle campagne precedenti.

Per il controllo degli impegni del presente CGO, il controllore rileva se l'azienda si avvale di contoterzista/persone terze (con delega di tutte o di parte delle operazioni) e verifica i seguenti elementi:

- registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
- eventuali giacenze in magazzino di prodotti non utilizzati;
- dispositivi di sicurezza (maschere, tuta, guanti etc);
- corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari sulle colture.

Per le suddette verifiche il controllore si può avvalere:

- della banca dati dei prodotti fitosanitari del Ministero della Salute all'indirizzo:
 http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariws new/FitosanitariServlet oppure della banca
 dati dei prodotti fitosanitari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presente
 sul portale SIAN all'indirizzo: https://www.sian.it/fitovis/ o della banca dati del Centro
 Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria all'indirizzo:
 http://www.icps.it/pestidoc/;
- uno schema di foglio di calcolo per il rispetto delle dosi di utilizzo.

Allo scopo di agevolare i controllori nella verifica del rispetto degli impegni del presente Criterio, OPR ha messo a disposizione, sul proprio sito Web, un foglio di calcolo per la verifica delle dosi, la cui stampa potrà essere allegata al fascicolo predisposto per il controllo, a riprova di quanto sottoposto a verifica.

Inoltre, nel caso si rendano necessari approfondimenti, il controllore acquisirà il registro aziendale e tutta la documentazione disponibile per le ulteriori verifiche da svolgersi presso il proprio ufficio. Al termine di dette verifiche, sarà apposta data e firma del controllore accanto all'ultima informazione controllata.

Azienda che non si avvale di contoterzista

L'operatore incaricato del controllo deve verificare la presenza del **registro dei trattamenti**, ed il suo aggiornamento.

Il registro deve essere controllato per la parte relativa all'anno di riferimento del controllo.

Il controllore, incrociando le informazioni presenti in etichetta con le informazioni ricavate dal registro dei trattamenti, è tenuto a verificare che:

- non sia stato utilizzato un prodotto fitosanitario su coltura/terreno/derrata alimentare non previsti in etichetta;
- non sia stato utilizzato un prodotto fitosanitario secondo modalità e per avversità non previste in etichetta;
- non siano state impiegate dosi maggiori rispetto a quelle previste in etichetta;
- sia stato rispettato il tempo di carenza.

Inoltre, il controllore deve verificare che il prodotto utilizzato non sia stato revocato, quindi non più commercializzabile (deve avere una autorizzazione valida non revocata).

In etichetta la voce "Dosi e Modalità di impiego" indica il modo più appropriato per utilizzare il prodotto fitosanitario: vengono descritti gli usi autorizzati (coltura, parassita o altro) e le relative istruzioni e dose di impiego.

Nelle note in fondo etichetta è riportato il tempo di carenza, cioè il tempo minimo che deve trascorrere dall'ultimo trattamento alla raccolta. Il controllore dovrà verificarne il rispetto, ricordando che in caso di miscelazione di più prodotti il tempo di carenza della miscela è quello del prodotto con tempo di carenza più lungo e che tale tempo non è previsto per colture floricole ed ornamentali. Inoltre, sempre in etichetta, si riscontrano indicazioni sul rischio e consigli di prudenza, che indicano il pericolo per l'uomo derivante dall'uso del prodotto stesso e formulano consigli di conservazione, impiego, smaltimento.

Inoltre, il controllore accerta la presenza dei seguenti documenti rilasciati dal venditore:

- fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari;
- eventuale altra documentazione d'acquisto utile a verificare la disponibilità dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari per uso professionale da parte del beneficiario o del suo delegato (vedi CGO8).

Il controllore è tenuto, limitatamente all'anno solare in corso, a verificare la corrispondenza tra prodotti utilizzati, riportati sul registro dei trattamenti e i quantitativi indicati nella documentazione fiscale.

Se la quantità di prodotti fitosanitari utilizzata risultasse inferiore a quella acquistata, il controllore dovrebbe verificare anche la presenza di scorte.

In questo caso, in assenza di scorte e/o di eventuale documentazione attestante il reso del prodotto non utilizzato, ai fini della verifica del rispetto delle dosi, si considera utilizzato tutto il prodotto acquistato sulla coltura indicata sul registro.

Se invece la quantità di prodotti fitosanitari utilizzata risultasse maggiore di quella acquistata nell'anno in corso (in quanto ad es. l'agricoltore ha utilizzato le scorte di prodotti fitosanitarie relative ad acquisti precedenti all'anno in corso), il controllore deve visionare anche le fatture d'acquisto di tali prodotti o in alternativa il relativo registro di carico-scarico, ove presente. Inoltre, il controllore verifica la presenza dei dispositivi di protezione individuali (DPI), e l'eventuale presenza di effetti extra-aziendali.

Azienda che si avvale di contoterzista/ persona delegata ai trattamenti

Si precisa che se l'azienda si avvale di **contoterzisti**, il controllore è tenuto a controllare:

- la presenza del registro dei trattamenti e il suo aggiornamento con le modalità sopra descritte;
- fatture d'acquisto per tutti i prodotti fitosanitari o schede di trattamento se l'acquisto è delegato al terzista;
- eventuale altra documentazione d'acquisto utile a verificare la disponibilità dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari per uso professionale da parte del contoterzista / persona delegata ai trattamenti (vedi CGO8);
- oppure, in alternativa al secondo e al terzo punto, per l'azienda che si avvale esclusivamente di contoterzista la presenza di un contratto o altro documento equivalente con il contoterzista, come previsto dal D.lgs.150/2012 e dal PAN circa il corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari, che riguardi sia l'acquisto che l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (ad esempio: le fatture emesse dal contoterzista, solo se contenenti tutti i riferimenti per procedere al controllo del rispetto delle dosi dei prodotti acquistati eutilizzati);
- la presenza della delega anche nel caso in cui il soggetto delegato sia individuato all'interno dell'azienda (coadiuvante, dipendente) o in un familiare del titolare dell'azienda.

Si ritiene che la possibilità di delega sia applicabile anche nei confronti di un'altra azienda, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2139 del Codice civile che prevede testualmente che "tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di manodopera o di servizi secondo gli usi" e nel caso di delega del socio alla cooperativa, ai sensi di quantoindividuato dal D.lgs. 150/2012.

Il controllore non procede invece al controllo dei dispositivi di protezione individuali la cui mancanza non dà luogo ad infrazione.

Ulteriori specifiche per lo svolgimento del controllo

Si precisa che, nell'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche a causa della totale assenza del registro dei trattamenti oppure in caso di mancato aggiornamento del registro dei trattamenti contestuale all'assenza di ogni altra documentazione equivalente, l'esito del controllo sarà considerato negativo.

Azienda che dichiara di NON utilizzare i prodotti fitosanitari

Nel caso in cui, pur in presenza di colture di norma sottoposte a trattamenti, venga prodotta l'autodichiarazione relativa al non utilizzo dei prodotti fitosanitari, il controllore è tenuto ad informare sia OPR che il produttore che verranno effettuati controlli nelle campagne successive, nel periodo idoneo a verificare la veridicità dell'autodichiarazione stessa, anche attraverso analisi di laboratorio. Tali controlli saranno effettuati dall' AFCP/Provincia di Sondrio entro i 2 anni successivi al controllo.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il controllore rileva un'infrazione ad uno o più impegni elencati nella parte di check-list — Verifica degli impegni.

Infrazioni senza conseguenze significative (art. 9 (4) del reg. (UE) 2022/1172 Non applicabile per questo criterio

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza di violazioni ad uno o più impegni, con particolare riferimento all'utilizzo dei prodotti fitosanitari che non rispetti le prescrizioni indicate in etichetta, tenendo anche in considerazione gli effetti extra-aziendali.

A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

PORTA	PORTATA		
Bassa	Assenza dei dispositivi di protezione individuali (DPI) previsti		
Media	Non previsto		
Alta Mancato rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta del primpiegato;			
	0		
	Mancata disponibilità e conservazione per il periodo di tre anni delle fatture di acquisto di tutti I prodotti fitosanitari per uso professionale		
	0		
	Mancato aggiornamento del registro dei trattamenti, ovvero mancata registrazione o controfirma del registro da parte del contoterzista ovvero incomplete compilazione delle schede di trattamento in assenza di ogni altra documentazione equivalente che generi l'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche		
	0		
	Utilizzo di un prodotto revocato o non più commercializzato		

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in funzione del rispetto delle condizioni di utilizzo (prescrizioni in etichetta) e della regolarità della documentazione.

GRAVIT	GRAVITA'			
Bassa	Non previsto			
Media	Assenza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma;			
Alta	Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta			
	0			
	Assenza della documentazione d'acquisto dei prodotti (fatture, moduli d'acquisto)			
	0			
	Mancato aggiornamento del registro dei trattamenti, ovvero mancata registrazione o controfirma del registro			
	da parte del contoterzista ovvero incomplete compilazione delle schede di trattamento in assenza di ogr			
	altra documentazione equivalente che generi l'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche			
	0			
	Utilizzo di un prodotto revocato o non più commercializzato			

Durata

L'incidenza del parametro di durata viene stabilito a<u>livello medio</u>, in coerenza con quanto previsto dall'art. 85 (3) del regolamento (UE) n. 2021/2116. Esso assume<u>livello alto</u> per infrazioni con portata e gravità di livello alto.

	9		
DURATA	DURATA		
Bassa	Non previsto		
Media	In tutti i casi in cui non viene attribuito livello ALTO		
Alta	Per infrazioni con portata e gravità di livello ALTO Mancato aggiornamento del registro dei trattamenti, ovvero mancata registrazione o controfirma del registro da parte del contoterzista ovvero incomplete compilazione delle schede di trattamento in assenza di ogni altra documentazione equivalente che generi l'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche utilizzo di un prodotto revocato o non più commercializzato		

Effetti extra-aziendali

Gli effetti della violazione riscontrata saranno considerati extra-aziendali quando:

- Le produzioni vegetali sono state trattate con un prodotto revocato o non più commercializzato e risultino già uscite dall'azienda o commercializzate, o utilizzate per l'alimentazione di allevamenti zootecnici della stessa azienda;
- Le produzioni vegetali sono state trattate con un prodotto del quale non siano stati rispettati i tempi di carenza e risultino già uscite dall'azienda o commercializzate, o utilizzate per l'alimentazione di allevamenti zootecnici della stessa azienda

Infrazioni gravi (art. 9 (2) del regolamento (UE) 2022/1172

Sono considerate gravi tutte le infrazioni con effetti extra-aziendali

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'art. 85 del regolamento (UE) 2021/2016 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172 si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

- Quando sia rilevato contemporaneamente l'uso di prodotti non ammessi o revocati, l'assenza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma e l'assenza di documentazione d'acquisto dei prodotti fitosanitari (fatture, moduli d'acquisto);
- Quando il produttore, in sede di controllo, dichiari di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno;
- Sia identificata un'infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso del controllo.

CGO 8 – DIRETTIVA 2009/128/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 21 OTTOBRE 2009, CHE ISTITUISCE UN QUADRO PER L'AZIONE COMUNITARIA AI FINI DELL'UTILIZZO SOSTENIBILE DEI PESTICIDI (GU L 309 DEL 24.11.2009, PAG. 71):-ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2, E ARTICOLO 8, PARAGRAFI DA 1 A 5;- ARTICOLO 12 IN RELAZIONE ALLE RESTRIZIONI ALL'USO DEI PESTICIDI IN ZONE PROTETTE DEFINITE SULLA BASE DELLA DIRETTIVA 2000/60 SULLE ACQUE E DELLA LEGISLAZIONE RELATIVA A NATURA 2000;- ARTICOLO 13, PARAGRAFI 1 E 3, SULLA MANIPOLAZIONE E LO STOCCAGGIO DEI PESTICIDI E LO SMALTIMENTO DEI RESIDUI.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 dello stesso regolamento.

DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI IMPEGNI

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, vigono gli impegni di seguito descritti:

- a. Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012).
- b. Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome, come previsto dal PAN al punto A.3.5 Esecuzione del controllo funzionale periodico.

L'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni per controlli effettuati fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

c. Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali, come previsto dal PAN al punto A.3.6.

La regolazione o taratura deve essere eseguita periodicamente dall'utilizzatore professionale per adattare l'attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari. Con riferimento alle attrezzature impiegate, la data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali vanno registrati annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso. L'eventuale regolazione o taratura strumentale effettuata presso Centri Prova (volontaria e non oggetto della presente norma) di cui al punto A.3.7 del PAN è da considerarsi sostitutiva della regolazione eseguita direttamente dall'utilizzatore professionale, e della relativa registrazione che si sarebbe dovuta effettuare sul proprio registro, per l'intera durata del certificato.

d. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi, riportate nell'allegato VI al Decreto Mipaaf del 22 gennaio 2014.

Con riferimento al punto d), ai fini del presente CGO, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

d.1) Stoccaggio dei prodotti fitosanitari

Presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente, in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

La presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto anche per il CGO 5, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte. L'eventuale inosservanza a tale impegno viene considerata un'unica infrazione nonostante costituisca violazione anche per il CGO 5.

d.2) Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione. L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.2 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- a) In caso di captazione di acqua da corpi idrici, effettuare il riempimento dell'irroratrice esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua).
- b) Disporre di macchina irroratrice con strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio.

d.3) Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari.

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.3 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- a) Effettuare la manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali accuratamente, per evitare forme di inquinamento ambientale. Particolare attenzione va posta alla verifica dell'integrità degli imballaggi e alla presenza e all'integrità delle etichette poste sulle confezioni dei prodotti fitosanitari nonché alla conoscenza delle procedure da adottare in caso di emergenza riportate nelle schede di sicurezza, assicurando la disponibilità dei DPI in ciascuna delle operazioni effettuate.
- b) Disporre le confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite.
- c) Depositare i rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili. Ubicare i contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata.

<u>d.4)</u> Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell'irroratrice al termine del trattamento

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.4 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito.

L'agricoltore è tenuto a:

a) minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura di distribuzione.

d.5) Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.5 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito.

L'agricoltore è tenuto a:

a) effettuare una corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e adeguata gestione delle acque di risulta che l'operazione di lavaggio genera, per non determinare forme di inquinamento

ambientale oltre che danni ai componenti della macchina, quali intasamento degli ugelli ed altri malfunzionamenti.

- b) effettuare la pulizia esterna dell'irroratrice;
- c) se si dispone di un'area per il lavaggio in azienda assicurarsi che l'area sia impermeabile ed attrezzata per raccogliere le acque contaminate, che devono essere conferite per il successivo smaltimento. Evitare di lasciare liquido contaminato sulla superficie dell'area attrezzata al termine delle operazioni di lavaggio.
- d.6) Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi. Per i prodotti fitosanitari revocati o scaduti, integri inutilizzati o parzialmente utilizzati, che non sono più distribuibili sulle coltivazioni in atto, ai fini del presente CGO 8, si applica quanto previsto al punto VI.6 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito.

L'agricoltore è tenuto a:

- a) conservare temporaneamente, secondo le disposizioni di cui all'art. 183, comma 1 lettera bb), del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari in un'area apposita e ben identificata;
- b) smaltire secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.

Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, devono essere rispettate le normative vigenti e le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza.

I rifiuti contaminati da prodotti fitosanitari devono essere smaltiti secondo le leggi vigenti. Tali rifiuti comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui (es. matrici dei biofiltri) oppure dal tamponamento di perdite e gocciolamenti con materiale assorbente.

e) Limitazioni dell'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree protette di cui alla Direttiva 2000/60/CE, alla Direttiva 2009/147/CE e Direttiva 92/43/CEE

Ai sensi del DDS n. 679 del 24/01/2023 "DGR 29 dicembre 2021 n. 5836 - Linee guida per l'attuazione in Lombardia del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Aggiornamento delle misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico, delle acque potabili e dei siti Natura 2000", l'agricoltore è tenuto al rispetto delle:

e.1) Misure specifiche per la tutela dei Siti Natura 2000

Fatte salve le misure di mitigazione valide su tutto il territorio lombardo (di cui al seguente punto e.2)), considerato il sistema produttivo presente nei siti Natura 2000, che evidenzia la presenza del mais e del riso come colture predominanti, sono applicate le seguenti ulteriori misure di mitigazione:

- a) divieto di utilizzo della sostanza attiva Bentazone per le colture di riso e mais;
- b) per la coltura del mais l'impiego dei geodisinfestanti è ammesso, sullo stesso appezzamento, ogni tre anni. Eventuali trattamenti eseguiti con una frequenza maggiore di quella indicata devono essere giustificati da un monitoraggio. Le modalità di monitoraggio devono essere indicate da un consulente abilitato e le evidenze dello stesso allegate al registro dei trattamenti:
- c) per la coltura del riso il trattamento insetticida contro il punteruolo acquatico è ammesso esclusivamente sulle fasce perimetrali, per una ampiezza massima di 25 m dai bordi della camera;
- d)per tutte le colture in area Natura 2000 l'eventuale utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il rame è ammesso con i limiti previsti per l'agricoltura biologica.

e.2) Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e delle acque potabili riportati nella sequente tabella

Sostanza attiva	Mitigazione prevista	Applicazione	Note
Bentazone	Divieto, su tutto il territorio regionale, di utilizzare la sostanza attiva per i programmi di diserbo del riso	Tutto il territorio regionale	
	Annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 50% della SAU aziendale	Tutto il territorio regionale	
Glyphosate - AMPA	Annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 50% della SAU aziendale, per le aziende risicole ricadenti in provincia di Pavia, nei programmi di contenimento del riso crodo, in associazione alla tecnica della falsa semina	Seminativi a riso	Sono escluse dal conteggio della SAU le superfici per le quali vengono attuate le misure fitosanitarie ufficiali contro <i>M. graminicola</i>
	Annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 70% della SAU aziendale, esclusivamente per le aziende che aderiscono ad interventi del Programma di Sviluppo Rurale relative all' agricoltura conservativa	Tutto il territorio regionale	
Metolachlor S- Metolachlor	delle colture su cui la sostanza attiva è autorizzata,	Province di Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Monza Brianza, Pavia	

MODALITÀ OPERATIVE

Per quanto attiene le verifiche ed il calcolo dell'eventuali riduzioni, si terranno in considerazione, per il presente Criterio, le violazioni relative agli impegni sotto descritti.

- 1. Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità
 - 1.1. Disponibilità e validità del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad uso professionale
 - Il beneficiario deve disporre dell'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo;
 - Beneficiario non abilitato che si avvale del servizio offerto da un contoterzista Nel caso in cui un soggetto non abilitato o abilitato si avvalga di un contoterzista è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni, dal ritiro del prodotto fitosanitario presso il distributore, all'utilizzo dello stesso;
 - Delega per trattamenti fitosanitari che non possa essere configurata come un servizio offerto da un contoterzista Nel caso in cui il beneficiario e l'utilizzatore professionale dei prodotti fitosanitari non coincidano e tale circostanza non possa essere configurata come un servizio offerto da un contoterzista, situazione diffusa soprattutto nelle piccole aziende agricole, deve essere presente in azienda una delega scritta all'utilizzatore professionale firmata dal titolare aziendale. Si ritiene che tale possibilità di delega sia applicabile anche nei confronti di un'altra azienda, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2139 del Codice civile che prevede testualmente che "tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di manodopera o di servizi secondo gli usi" e nel caso di delega del socio alla cooperativa, ai sensi di quanto individuato dal D.Lgs. 150/2012. Stessa cosa se è abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti.

Il soggetto delegato dovrà essere dotato delle abilitazioni previste per l'acquisto e l'uso dei prodotti fitosanitari.

La delega può riguardare parte o tutte le operazioni dal ritiro del prodotto fitosanitario, presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Può restare in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento.

Per quanto attiene alla verifica della disponibilità dell'abilitazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari, si evidenzia che, a partire dal 26 novembre 2015, essa è necessaria per l'acquisto e l'utilizzo di ogni prodotto fitosanitario per uso professionale. Nel corso dei controlli sarà verificato che la documentazione presente in azienda, o i dati presenti su banche dati ufficiali regionali o nazionali, siano sufficienti a collegare ogni acquisto ed uso alla presenza di un'autorizzazione valida, propria del titolare o detenuta da un suo delegato o da un contoterzista.

2. Verifica dell'esecuzione del controllo funzionale periodico e verifica del rispetto dell'intervallo tra i controlli

Il controllo funzionale periodico delle attrezzature per i trattamenti fitosanitari è da effettuarsi presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome.

Scadenza del controllo funzionale

Le macchine irroratrici per uso professionale, indicate nell'allegato I al Decreto n.4847/2015 (elenco non esaustivo), utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, devono aver effettuato il controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. Di seguito l'elenco delle macchine, di cui all'allegato I Decreto n.4847/2015:

A1) macchine irroratrici per la distribuzione su colture a sviluppo verticale (es. trattamenti su colture arboree)

- irroratrici aero-assistite (a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga);
- irroratrici a polverizzazione per pressione senza ventilatore;
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata e con ugelli a movimento oscillatorio automatico;
- cannoni:
- irroratrici scavallanti;
- irroratrici a tunnel con e senza sistema di recupero.

A2) macchine irroratrici per la distribuzione su colture a sviluppo orizzontale (es. diserbo colture erbacee)

- irroratrici a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga con o senza manica d'aria con barre di distribuzione con larghezza di lavoro superiore a tre metri;
- irroratrici con calate;
- cannoni;
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata orizzontale con ugelli a movimento oscillatorio automatico:
- irroratrici per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree non dotate di schermatura;
- irroratrici abbinate a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono la miscela in forma localizzata, con larghezza della banda effettivamente trattata superiore a tre metri.

A3) macchine irroratrici impiegate per i trattamenti fitosanitari alle colture protette

- irroratrici fisse o componenti di impianti fissi all'interno delle serre, come le barre carrellate:
- irroratrici portate dall'operatore, quali lance, irroratrici spalleggiate a motore;
- irroratrici mobili quali cannoni, irroratrici con barra di distribuzione anche di lunghezza inferiore a tre metri e irroratrici aereo-assistite a polverizzazione per pressione, pneumatica o centrifuga.

A4) altre macchine irroratrici

- irroratrici montate su treni;
- irroratrici spalleggiate a motore, con ventilatore.
- Le macchine irroratrici di uso professionale, che devono aver effettuato il controllo funzionale entro il 26 novembre 2018, sono di seguito elencate, come indicato all'articolo 2 del I Decreto n. 4847/201, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE:
 - irroratrici abbinate a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono prodotti fitosanitari in forma localizzata o altre irroratrici, con banda trattata inferiore o uguale a tre metri;

- irroratrici schermate per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree.

I controlli funzionali successivi dovranno essere effettuati ad intervalli non superiori a sei anni. Se le stesse attrezzature sono in uso a contoterzisti, i controlli funzionali successivi dovranno essere effettuati ad intervalli non superiori a quattro anni.

<u>La funzionalità deve essere accertata da una struttura specializzata, e certificata attraverso</u> l'attestato di funzionalità;

L'intervallo tra i controlli funzionali non deve superare:

- 5 anni per controlli effettuati fino al 31 dicembre 2020;
- tre anni per controlli effettuati dal 1° gennaio 2021.

Il MIPAAF, con nota DISR 03 – Prot. Uscita N.0069394 del 12/02/2021, al fine di fornire indicazioni omogenee a livello nazionale ai Centri Prova e ai diversi soggetti interessati, ha predisposto lo schema, come di seguito riportato, che riassume le scadenze e gli intervalli di tempo che intercorrono tra i controlli.

		Intervallo controlli fino al 31.12.2020	Intervallo controlli dal 01.01.2021
Tipo di attrezzature	utilizzatore	Obbligo del controllo	Obbligo del controllo
Tutte in generale	utilizzatore profesisonale	Ogni 5 anni	Ogni 3 anni
	contoterzista	Ogni 2 anni	Ogni 2 anni
Attrezzature nuove	utilizzatore profesisonale	5 anni dall'acquisto	5 anni dall'acquisto
	contoterzista	2 anni dall'acquisto	2 anni dall'acquisto
Irroratrici con barra fino a 3 m (anche nuove)	utilizzatore profesisonale	Ogni 6 anni	Ogni 6 anni
	contoterzista	Ogni 4 anni	Ogni 4 anni
Irroratrici montate su treni o aeromobili		Ogni anno	Ogni anno

3. Verifica della regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali e registrazione su apposita scheda o sul registro della verifica della regolazione e della taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali

La regolazione e la taratura delle attrezzature deve essere eseguita periodicamente dall'utilizzatore professionale e <u>dovrà essere registrata annualmente</u> su apposita scheda allegata al registro dei trattamenti, o sul registro stesso, riportando:

- la data di esecuzione della regolazione:
- i volumi di irrorazione utilizzati, per le principali tipologie colturali.

N.B.: In alternativa sarà verificata la certificazione relativa alla esecuzione della regolazione o taratura strumentale effettuata presso i Centri Prova (volontaria e non oggetto di impegno del presente CGO) sostituisce l'impegno precedentemente descritto per l'intera durata del certificato (3 anni).

4. Stoccaggio dei prodotti fitosanitari

Per quanto attiene le verifiche si terranno in considerazione le violazioni relative agli impegni di seguito descritti:

4.1 Presenza e caratteristiche generali – elementi di verifica

- **4.1.1.** Presenza di locali o armadi adibiti allo stoccaggio dei prodotti fitosanitari;
- **4.1.2.** Presenza di locali con contenitori a non perfetta tenuta o armadi non chiusi e non protetti, e non posti su pavimento impermeabilizzato, senza dispersioni;
- **4.1.3** Presenza di locali con contenitori a non perfetta tenuta o armadi non chiusi e non protetti, e non posti su pavimento impermeabilizzato, con evidenza di perdite sul suolo o sottosuolo;
- **4.1.4** Presenza di eventuali depositi o accumuli potenzialmente inquinanti, di involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati

4.2 Localizzazione - elementi di verifica

- **4.2.1** Presenza di un locale non appositamente costituito o di un'area non specifica all'interno di un magazzino, non delimitata con pareti o rete metallica, o assenza di appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti;
- **4.2.2**. Presenza nel locale o nell'area specifica o nell'armadio, per i prodotti fitosanitari, di alimenti o mangimi.

4.3 Impermeabilità e contenimento degli sversamenti – elementi di verifica

- **4.3.1** Il deposito non consente di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente;
- **4.3.2** Il deposito non consente di disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.

4.4 Ubicazione e protezione delle acque – elementi di verifica

4.4.1 Il deposito non è ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.

4.5 Ricambio dell'aria – elementi di verifica

4.5.1 Il deposito o l'armadio non garantiscono sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione non sono protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.

4.6 Caratteristiche del locale e protezione dagli agenti atmosferici - elementi di verifica

4.6.1 Il deposito è asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, ed è in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani sono di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.

4.7 Corretta tenuta dei prodotti fitosanitari nel locale – elementi di verifica

4.7.1 I prodotti fitosanitari sono stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette sono integre e leggibili.

4.8 Strumentazione per il dosaggio – elementi di verifica

4.8.1 Il deposito fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi sono stati puliti dopo l'uso e sono conservati all'interno del deposito o armadietto.

4.9 Accesso al locale – elementi di verifica

4.9.1 L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.

4.10 Custodia – elementi di verifica

4.10.1 La porta del deposito è dotata di chiusura di sicurezza esterna e non è possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre).

4.11 Segnalazione del pericolo di contaminazione o avvelenamento – elementi di verifica

4.11.1 Sulla parete esterna del deposito sono apposti cartelli di pericolo.

4.12. Numeri di emergenza – elementi di verifica

4.12.1 Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito sono essere ben visibili i numeri di emergenza.

4.13. Materiali per limitare gli sversamenti – elementi di verifica

4.13.1 Il deposito è dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

NB: Relativamente al sito di stoccaggio dei prodotti fitosanitari, il controllore dovrà riportare nelle note della check list il dettaglio dell'infrazione riscontrata così come specificato negli impegni elencati al punto 4 – "Stoccaggio de prodotti fitosanitari".

5. Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari

5.1 Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione (trattamento)– elementi di verifica

- **5.1.1** in caso di captazione di acqua da corpi idrici, il riempimento dell'irroratrice è effettuato con tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua).
- **5.1.2**. la macchina irroratrice dispone di uno strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio.

5.2 Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari – elementi di verifica

- **5.2.1** corretta manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali accuratamente, per evitare forme di inquinamento ambientale, conservando l'integrità degli imballaggi, la presenza e l'integrità delle etichette poste sulle confezioni dei prodotti fitosanitari.
- **5.2.2.** assicurare la disponibilità dei dispositivi di protezione individuali (PDI) per ciascuna operazione di manipolazione da effettuarsi.
- **5.2.3** disposizione delle confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite.
- **5.2.4.** stoccare i rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili, e ubicare i contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata.

5.3 Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell'irroratrice al termine del trattamento – elementi di verifica

5.3.1. Minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura di distribuzione.

5.4 Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione – elementi di verifica

- **5.4.1** Corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e adeguata gestione delle acque di risulta che l'operazione di lavaggio genera, per non determinare forme di inquinamento ambientale oltre che danni ai componenti della macchina, quali intasamento degli ugelli ed altri malfunzionamenti.
- **5.4.2** Effettuare la pulizia esterna dell'irroratrice in un'area impermeabile ed attrezzata per raccogliere le acque contaminate, che devono essere conferite per il successivo smaltimento.

5.5 Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi Nel rispetto delle normative vigenti, comprese le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza, la rimanenza di prodotti fitosanitari non più utilizzabili, revocati o scaduti, imballaggi costituiti dai contenitori dei prodotti fitosanitari, altri materiali filtranti o derivanti del tamponamento di perdite o di gocciolamenti, contaminati prodotti fitosanitari devono essere correttamente conservate e correttamente smaltite. Tali rifiuti comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui relativi ai fitosanitari (es. matrici dei biofiltri):

5.5.1 Conservazione temporanea, in un'area apposita e ben identificata (esempio all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari). Il deposito temporaneo in azienda (non necessita di un'autorizzazione), ma deve essere svuotato non meno di una volta l'anno e dovrà avere le sequenti caratteristiche:

- ambiente o locale che impedisca la dispersione, la contaminazione di suolo e acque, inconvenienti igienico-sanitari o in generale danni a cose o a persone
- il deposito deve essere costituito nel luogo di produzione dei rifiuti;
- i rifiuti devono essere raggruppati per tipi omogenei, quali ad esempio i rifiuti di plastica, gli imballaggi, ecc.
- i rifiuti non pericolosi devono essere tenuti separati dai rifiuti pericolosi. I rifiuti pericolosi devono depositati in uno specifico contenitore con un'etichetta riportante il simbolo "R" di pericolosità ed un'etichetta riportante il Codice CER;
- la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente CER, prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione;

5.5.2 Smaltimento secondo le prescrizioni previste

- La registrazione al SISTRI è obbligatoria per aziende agricole **con più di 10 di dipendenti.** Sono escluse le aziende che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta;
- Le aziende agricole sono tenute alla predisposizione e alla compilazione del registro di carico e scarico per i rifiuti pericolosi:
 - o la registrazione e lo scarico del rifiuto deve essere effettuata **entro 10 giorni lavorativi**:
 - sono esonerati dall'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, le aziende agricole con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
 - o i rifiuti devono essere avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento:
 - con cadenza almeno trimestrale (senza limite volumetrico); o in alternativa
 - quando il volume raggiunge i 30 mc (di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi). Se non sono raggiunte le quantità massime ammesse il deposito temporaneo non può avere comunque una durata superiore all'anno;

5.5.3 Allontanamento:

- Conferimento a ditte specializzate che provvedono al trasporto e al conferimento ad impianti autorizzati (ditte iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali);
- Trasporto in conto proprio dei rifiuti autoprodotti (iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ad esclusione degli imprenditori agricoli che trasportano i propri rifiuti nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta);
- I rifiuti devono essere accompagnati dal Formulario Identificazione Rifiuti (FIR), siano essi pericolosi o non pericolosi, il quale va redatto e firmato dal produttore di rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Per ogni trasporto devono essere prodotte 4 copie di FIR;
 - Una copia del formulario rimanere presso l'azienda agricola mentre le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore che provvede a trasmetterne una all'azienda agricola. L'azienda agricola archivia le 2 copie del formulario, che devono essere conservate per 5 anni.

5.5.4. Smaltimento della miscela residua

- in azienda, la miscela residua presente nel serbatoio può essere scaricata in un pozzetto di raccolta delle acque reflue predisposto ad hoc nell'area attrezzata oppure raccolta in un apposito contenitore contrassegnato. In entrambi i casi la miscela sarà prelevata da ditte specializzate e smaltita come rifiuto pericoloso;
- o in azienda, attraverso tecniche legate alla biodegradazione degli agrofarmaci;
- o in campo. diluire la miscela rimanente (la diluizione deve essere di almeno 1/100) e, una volta che il prodotto fitosanitario distribuito sulla vegetazione si è asciugato, procedere con il nuovo trattamento diluito. La rimanenza può essere scaricata in un pozzetto di raccolta delle acque reflue predisposto nell'area attrezzata oppure ulteriormente diluita (diluizione 1/10) e distribuita

su un'area dell'azienda caratterizzata da terreno inerbito e compatto, distante almeno 50 m dai corpi idrici;

6. Misure di mitigazione: Limitazioni dell'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree protette Natura 2000 e Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e delle acque potabili.

Il controllo va effettuato incrociando i dati riportati nel registro dei trattamenti con quanto riportato a fascicolo al fine di verificare il rispetto delle misure previste dal PAR sopra riportate negli ambiti geografici/territoriali specifici.

N.B.:

- La presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto anche per il CGO 5, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.
 - L'eventuale inosservanza a tale impegno viene considerata un'unica infrazione nonostante costituisca violazione anche per il CGO 5.
- Saranno considerate infrazioni con **effetti extra aziendali** le infrazioni di utilizzo o stoccaggio dei prodotti fitosanitari con fenomeni inquinanti che interessino corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, eccetto quelli privi di acqua propria e destinati alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE - CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente Criterio quando non sia rispettato uno o più degli impegni descritti.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Si ha un'infrazione senza conseguenze o con conseguenze insignificanti nel caso in cui un'infrazione all'impegno 4 (Deposito dei fitofarmaci/Sito di stoccaggio) e all'impegno 5 (Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari) riguardi solamente uno o più tra i seguenti elementi di verifica:

- il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali (infrazione al 4.5.1);
- il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari. Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto (infrazione al 4.8.1)
- sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo (infrazione al 4.11.1)
- sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza (infrazione al 4.12.1).
- il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto (infrazione al 4.13.1).
- disposizione delle confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite (infrazione impegno 5.2.3)
- stoccaggio dei rifiuti, costituiti dagli <u>imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari</u>, in contenitori idonei e destinati esclusivamente a tale uso identificabili, ubicati in contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata (infrazioni impegno 5.2.4).
 - N.B.: sono comunque escluse dalle infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti le infrazioni agli impegni descritti che generino un rischio per la salute umana o animale, problemi di inquinamento dell'ambiente o delle falde acquifere oppure contaminazione di derrate o mangimi.

Parametri di violazione

Portata

il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza di violazioni ad uno o più impegni, con particolare riferimento all'**utilizzo dei prodotti fitosanitari**, tenendo anche in considerazione gli effetti extra-aziendali.

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.

classi di violazione livello basso:

- certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari (patentino) scaduto (infrazione impegno 1)
- presenza di locali o armadi non chiusi e non protetti, e non posti su pavimento impermeabilizzato, senza dispersioni (impegno 4 con infrazione al 4.1.2);
- la macchina irroratrice non dispone di uno strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio (infrazione impegno 5.1.2).

livello medio:

- mancata registrazione annuale, su apposita scheda o sul registro, della verifica della regolazione e della taratura delle attrezzature, eseguite dagli utilizzatori professionali (infrazione impegno 3);
- captazione di acqua da corpi idrici e riempimento dell'irroratrice senza tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua) (impegno 5 con infrazione al 5.1.1);
- assenza dei dispositivi di protezione individuali (PDI) per ciascuna operazione di manipolazione da effettuarsi (impegno 5 con infrazione al 5.2.2).

livello alto:

 mancata verifica del controllo funzionale periodico o del rispetto dell'intervallo tra i controlli (impegno 2).

<u>Gravità</u> il livello di questo parametro è calcolato in funzione del rispetto delle condizioni di utilizzo dei prodotti fitosanitari e della regolarità della documentazione.

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.

parametri di valutazione:

- 1 certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) scaduto all'atto dell'acquisto o uso da parte dell'utilizzatore professionale (impegno 1);
- 2 mancata verifica del controllo funzionale periodico o del rispetto dell'intervallo tra i controlli (impegno 2 con infrazione al 2.1);
- 3 mancata registrazione annuale, su apposita scheda o sul registro, della verifica della regolazione e della taratura delle attrezzature, eseguite dagli utilizzatori professionali (impegno 3 con infrazione al 3.1);
- 4 il deposito o l'armadio non garantiscono sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione non sono protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali (impegno 4 con infrazione al 4.1.5)
- 5 assenza dei dispositivi di protezione individuali (PDI) per ciascuna operazione di manipolazione da effettuarsi (impegno 5 con infrazione al 5.2.2)

classi di violazione:

livello basso:

- certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari (patentino) scaduto (impegno 1);
- presenza di locali o armadi non chiusi e non protetti, e non posti su pavimento impermeabilizzato, senza dispersioni (impegno 4 infrazione al 4.1.2);

livello medio:

 rilevamento di uno tra i parametri 3 (impegno 3 infrazione al 3.1- mancata registrazione annuale, su apposita scheda o sul registro, della verifica della regolazione e della taratura delle attrezzature, eseguite dagli utilizzatori professionali) o parametro 4 (impegno 4 infrazione al 4.1.5 - il deposito o l'armadio non garantiscono sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione non sono protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali) o parametro 5 (impegno 5 infrazione al 5.2.2 - assenza dei dispositivi di protezione individuali (PDI) per ciascuna operazione di manipolazione da effettuarsi)

livello alto:

- rilevamento di infrazioni a due tra i parametri 1, 4 e 5 o infrazione al parametro 2.

<u>Durata</u> Non è previsto il livello basso. L'incidenza del parametro di durata viene stabilita a <u>livello medio</u>, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 85 (3) del Reg. (UE) n. 2021/2116. Esso assume livello alto per infrazioni con portata e gravità di livello alto.

Casi particolari

- Delega per trattamenti fitosanitari infrazione all'impegno 1 Nel caso in cui la delega al contoterzista o altro delegato non copra l'intero ciclo di utilizzazione del prodotto (acquisto, utilizzazione, stoccaggio, smaltimento delle rimanenze) e che sia <u>l'unica infrazione</u> commessa dall'azienda gli indici di <u>portata</u>, gravità e durata saranno valutati a livello medio,
- Sito di stoccaggio infrazioni 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2., 4.4.1, 4.6.1, 4.7.1, 4.9.1, 4.10. Per quanto attiene al presente Criterio, fatte salve le condizioni di applicabilità dell'infrazione intenzionale, nel caso in cui sia rilevata la non conformità del sito di stoccaggio per livelli superiori a quanto stabilito per le infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti, per le infrazioni agli impegni descritti nei punti indicati gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto.
- Manipolazione, diluzione, miscelazione dei prodotti fitosanitari infrazione 5.2.1 Per quanto
 attiene al presente Criterio, fatte salve le condizioni di applicabilità dell'infrazione intenzionale, nel
 caso in cui sia rilevata non conformità alla manipolazione, diluzione, miscelazione dei prodotti
 fitosanitari per livelli superiori a quanto stabilito per le infrazioni senza conseguenze o con
 conseguenze insignificanti, per l'infrazione indicata al punto 5.2.1 gli indici di portata, gravità e
 durata saranno valutati a livello alto.
- Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi infrazioni 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 Per quanto attiene al presente Criterio, fatte salve le condizioni di applicabilità dell'infrazione intenzionale, nel caso in cui sia rilevata non conformità al corretto recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi per livelli superiori a quanto stabilito per le infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti, per le infrazioni indicate ai 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto.
- Limitazioni dell'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree protette di cui alla Direttiva 2000/60/CE, alla Direttiva 2009/147/CE e Direttiva 92/43/CEE e misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico, delle acque potabili e dei siti Natura 2000"Per quanto attiene al presente Criterio, fatte salve le condizioni di applicabilità dell'infrazione intenzionale, nel caso in cui sia rilevata non conformità al rispetto delle limitazioni dei prodotti fitosanitari nell'ambito della tutela dei siti Natura 2000 e dell'ambiente acquatico, gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto.

N.B.: nel caso di presenza di infrazioni con diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate **gravi** tutte le infrazioni al presente Criterio con Parametri di Portata, Gravità e Durata a livello alto.

Impegni di ripristino

Nei casi previsti l'azienda deve:

- 1. rinnovare l'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino);
- 2. avviare le procedure per l'ottenimento dell'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino);
- 3. ripristinare le condizioni di conformità del proprio sito di stoccaggio o realizzazione ex novo in caso sia mancante.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

- 1 quando sia rilevata l'assenza del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) e di deleghe a contoterzisti o ad altri delegati abilitati all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e contemporaneamente l'assenza del sito di stoccaggio;
- 2 quando il produttore, in sede di controllo, dichiari di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno;
- 3 sia identificata un'infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 9 – DIRETTIVA 2008/119/CE DEL CONSIGLIO, DEL 18 DICEMBRE 2008, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI (GU L 10 DEL 15.1.2009, PAG. 7) ARTICOLI 3 E 4

SOGGETTO CONTROLLORE: VETERINARIO UFFICIALE DELLA ATS COMPETENTE PER TERRITORIO

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente CGO riguarda tutte le aziende zootecniche che al momento del controllo detengono in azienda animali della specie bovina o bufalina di età inferiore ai 6 mesi.

DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI IMPEGNI

Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs. 7 luglio 2011 n. 126 - Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli Ai sensi della vigente normativa, le aziende che allevano vitelli, animali della specie bovinadi età inferiore a sei mesi, devono soddisfare tutti i seguenti impegni:

- 1. Nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli.
- 2. Per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 150 chilogrammi e inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 220 chilogrammi.
- 3. I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, e in particolare dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto, non devono essere nocivi per i vitelli e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
- 4. Fino all'istituzione di regole comunitarie in materia, l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore, volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica.
- 5. L'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas.
- 6. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei vitelli fino a che non sia effettuata la riparazione, ricorrendo in particolare a metodi alternativi disponibili di alimentazione e provvedendo a mantenere condizioni ambientali soddisfacenti.
 - Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un opportuno sistema sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente per preservare la salute e il benessere dei vitelli in caso di guasto all'impianto, nonché un sistema di allarme che segnali i guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente.
- 7. I vitelli non devono restare continuamente al buio. A tal fine, onde soddisfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche, è opportuno prevedere, date le diverse condizioni climatiche degli Stati membri, una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00. Dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i vitelli in qualsiasi momento.

- 8. Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario o dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite debbono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, deve essere consultato al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.
- 9. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà.
- 10. I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e debbono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al punto 9.
- 11. La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l'urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sui pavimenti devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza dii mosche o roditori.
- 12. I pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai vitelli e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati. Essi devono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli e costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata.
- 13. Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 g al giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli non deve essere messa la museruola.
- 14. Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Se i vitelli sono stabulati in gruppo e non sono alimentati «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascuno vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo.
- 15. A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande. Tuttavia, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.
- 16. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli.
- 17. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.
- **N.B.** Se al momento del controllo fossero presenti meno di 6 vitelli oppure vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento non si applicano gli obblighi di cui ai punti 1 e 2.

MODALITÀ OPERATIVE

Per il presente CGO i controlli in Regione Lombardia sono svolti dai Dipartimenti Veterinari, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra OPR e la Giunta Regionale della Regione Lombardia. Sulla base di tale accordo si è stabilito, tra l'altro, che i Dipartimenti Veterinari utilizzino le check-list del controllo ufficiale "PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO - VITELLI (D. Igs. 126/2011

– D. lgs. 146/2001)" pubblicate sul sistema informativo SIV²¹.

Si precisa che le modalità di controllo di seguito elencate hanno solo finalità informativa per i beneficiari dei premi e si evidenzia che i controlli veterinari sono effettuati in ottemperanza alle norme di settore vigente ed in accordo al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali.

<u>Il veterinario</u> verifica il rispetto dei suddetti obblighi, inserisce nell'apposita check list le evidenze e le risultanze del controllo, assegna la categoria (A, B, C) a ciascuna non conformità rilevata ed eventualmente assegna le prescrizioni per il ripristino degli impegni violati.

<u>OPR</u> accede ai risultati dei controlli ufficiale dei SSVV. Acquisisce i controlli con esito non conforme e la relativa documentazione; procede quindi alla compilazione della parte di check list "Esito del controllo".

CHECK-LIST DEL CONTROLLO UFFICIALE

La check-list deve essere compilata dopo aver controllato l'intera realtà aziendale per gli aspetti relativi al benessere dei vitelli.

Di seguito alcune precisazioni:

Modalità di controllo per la verifica delle dimensioni dei box singoli

I box singoli possono essere occupati da vitelli di età:

- inferiore alle 8 settimane;
- superiore alle 8 settimane per i quali il veterinario certifica l'isolamento dal gruppo per trattamenti diagnostici e/o terapeutici.

Il numero di vitelli aventi età inferiore alle 8 settimane è desunto dal registro di stalla e/o dai passaporti.

Modalità di controllo per la verifica delle dimensioni dei box multipli

I vitelli di età superiore alle 8 settimane di vita devono essere allevati in box multipli e ciascun vitello deve avere a disposizione uno spazio libero rapportato al suo peso vivo pari a:

Spazio libero per vitello	Peso vivo del vitello	
1,5 mq.	< 150 Kg.	
1,7 mq.	> 150 Kg. e < 220 Kg.	
1,8 mq.	> 220 Kg.	

La misurazione puntuale del box può non essere eseguita nel caso in cui lo spazio disponibile per gli animali sia ampiamente sufficiente per consentire ad essi di coricarsi, alzarsi e muoversi senza difficoltà.

Modalità di controllo per la verifica del rispetto dei parametri ambientali Temperatura

Per verificare la temperatura presente in stalla, il controllore deve essere munito di un termometro o di analoghi sistemi di rilevazione. In caso di assenza di strumentazione atta a misurare la temperatura, per valutare se in allevamento esiste una temperatura idonea possono essere presi in considerazioni gli aspetti clinici degli animali.

Umidità

ce

Per verificare il valore dell'umidità relativa dell'aria presente in stalla, occorre avere a disposizione un igrometro. Comunque, in sua assenza per effettuare il calcolo dell'idonea umidità può essere utilizzato il seguente metodo empirico: si prende una cartina di sigaretta e la si spinge con la mano contro una parete della stalla, se questa resta aderente alla parete per almeno 1-2 secondi si può ritenere che l'umidità relativa sia superiore a 75%, mentre se si stacca immediatamente essa è certamente inferiore al 60%. L'umidità è considerata idonea se è compresa tra 65 e 75%.

²¹ La check list è quella disponibile per i Dipartimenti veterinari ed è pubblicata sul sistema informativo SIV

Luce

In presenza di sola illuminazione artificiale occorre verificare il rispetto del rapporto luce/buio attraverso il corretto settaggio delle apparecchiature elettroniche.

Corretta alimentazione

Il rispetto dell'obbligo relativo alla colostratura dei vitelli nelle prime sei ore di vita deve essere accertato negli allevamenti da latte o linea vacca vitello.

La verifica della fornitura degli alimenti con un tenore di ferro sufficiente a raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro o 7,3 g% viene richiesta solo in caso di controllo effettuato negli allevamenti di vitelli a "carne bianca". Il veterinario procederà alla verifica del rispetto di tale impegno attraverso la visione della documentazione relativa ai controlli eseguiti in regime di autocontrollo dall'allevatore.

Il veterinario deve verificare che siano forniti mangimi adeguati all'età dell'animale.

La verifica della somministrazione giornaliera di alimento fibroso ai vitelli di età superiore alle due settimane può essere effettuata prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- l'alimento e/o il suo residuo presente nelle mangiatoie;
- i mangimi e/o foraggi stoccati in azienda;
- le bolle di acquisto di mangimi e/o foraggi.

Considerato che la check-list relativa al benessere dei vitelli, in uso ai SSVV, contiene elementi di verifica specifici, propri della Dir. 2008/119/CE (CGO 9) ed elementi di verifica relativi a impegni ricadenti in disposizioni normative di altri CGO, l'eventuale rilevazione di infrazioni sarà pesata nell'ambito del CGO di competenza.

Per la gestione delle eventuali infrazioni rilevate per il requisito Registrazioni per il presente CGO, si rimanda a quanto scritto nell'ambito del CGO 11.

Nella tavola seguente si riportano gli elementi di verifica, presenti nella check-list dei SSVV,con il dettaglio delle singole voci e la specifica attribuzione al CGO di competenza.

Per la condizionalità si valuteranno le infrazioni comprese nei punti elencati nella tabella di concordanza.

Tabella concordanza PER CONDIZIONALITA' - VITELLI			
	Dir 2008/119/CE	Dir 98/58/CEE	CGO5
PERSONALE		1, 2	
ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI	3, 4, 5		
TENUTA DEI REGISTRI		8	8
LIBERTÀ' DI MOVIMENTO	9	9	
SPAZIO DISPONIBILE	10, 11, 12, 13		
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	,23	
ILLUMINAZIONE MINIMA	24		
ATTREZZATURE AUTOMATICHE EMECCANICHE	25, 26		
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO EALTRE SOSTANZE	27, 28, 29, 30, 31	27, 32	32
TASSO DI EMOGLOBINA	33		
MANGIMI CONTENENTI FIBRE	34, 35		
MUTILAZIONI		36	
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	37	38	

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE - CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il veterinario rileva un'infrazione ad uno o più obblighi elencati nella check-list.

Le infrazioni riscontrate vengono catalogate sulla base di tre categorie di irregolarità:

A Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata

B Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata

C Sanzione amministrativa o penale immediata

Tali categorie sono assegnate dai SSVV in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Si precisa che, ove vi fosse la contemporanea rilevazione di infrazione a impegni specifici del presente CGO e di quelli di altri CGO, l'esito sarà sommato.

Inoltre, nel caso in cui i servizi veterinari (SSVV) rilevino nel corso dei propri controlli delle inadempienze che, confrontate con i due anni precedenti, trovino riscontro in infrazioni di condizionalità già applicate e notificate all'azienda, l'infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste per i casi di reiterazione.

N.B.: le nuove check list utilizzate dai Servizi Veterinari presentano una serie di elementi di controllo, dal n. 41 al n. 46, che fanno parte dell'approccio "animal based" (ABM) del Benessere animale. La rilevazione della situazione aziendale rispetto a questi requisiti fa parte di un processo evolutivo delle verifiche del Benessere ma si situa al di fuori del cosiddetto "perimetro di condizionalità". Pertanto, ad oggi, situazioni di non conformità a questi requisiti non generano direttamente una violazione agli impegni valutabili in termini dicondizionalità.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (ue) 2022/1172)

Si ha un'infrazione senza conseguenze o con conseguenze insignificanti nei seguenti casi:

- 1. nel caso di attribuzione della "diffida" da parte dei SSVV
- 2. con il sussistere di tutte le condizioni elencate:
 - a. i parametri di condizionalità sono tutti a livello basso;
 - b. la situazione di conformità può essere ripristinata (non conformità sanabile);
 - c. la categoria di non conformità è la A o la B.

Sono esplicitamente escluse dalle infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

Portata

In presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità e dal livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

Bassa	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2		
Media	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4		
Alta Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure non conformitàdi tipo			

Gravità

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al numero di requisiti disattesi e al livello di non conformità rilevato, secondo il sequente schema:

•		onnita nievate, eecenae ii eegaente eenema:		
Bassa Non conformità di tipo A o B fino a 2 requisiti disattesi				
	Media	lon conformità di tipo A o B da 3 ad un massimo di 4 tipi di requisiti disattesi		
		Non conformità di tipo A o B per più di 4 tipi di requisiti disattesi oppure non conformità di tipo Cper qualsiasi tipo di irregolarità		

Durata

Bassa	Con parametri di portata e gravità a livello basso
Alta	In presenza di non conformità di tipo C
Media	In tutti gli altri casi

N.B.:

- 1. Nel caso di infrazione relativa a **mutilazione non autorizzata** o al **tasso di emoglobina**, tutti i parametri sono fissati a **livello alto**
- 2. Le infrazioni cui sia applicata una **sanzione di tipo C o amministrativa** assumono un **livello alto** di Portata. Gravità e Durata:
- 3. In caso di allevamenti in soccida, le inadempienze sono considerate reiterate solo se

riguardano allevamenti con il medesimo soccidario;

- 4. Le non conformità rilevate per il requisito Registrazioni sia per il presente CGO che per altri controlli afferenti al Benessere animale (CGO 10 e 11), possono essere riferite agli obblighi di registrazione dei trattamenti terapeutici o alla corretta denuncia delle mortalità (CGO 5). Nelle diverse situazioni si procede come segue:
 - a. nel caso in cui, dalla documentazione di controllo sia possibile valutare correttamente e compiutamente le non conformità rispetto ai CGO identificati più sopra, oppure sia presente per la stessa azienda e per lo stesso anno di controllo anche una check list riferita agli stessi CGO, la valutazione dell'ambito specifico sostituisce la valutazione per il Benessere;
 - b. nel caso in cui invece gli elementi rilevati non consentano una valutazione corretta e completa in relazione ai CGO identificati più sopra, oppure non sia presente per l'allevamento e per l'anno un controllo specifico per gli ambiti interessati, allora la non conformità del requisito delle registrazioni sarà valutata nell'ambito del benessere animale all'interno del presente CGO.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate gravi tutte le infrazioni al presente Criterio con Parametri di Portata, Gravità e Durata a livello alto.

Impegni di ripristino

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata. In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

- 1. quando siano rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti.
- 2. in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 10 – DIRETTIVA 2008/120/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 18 DICEMBRE 2008, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI (GU L 47 DEL 18.2.2009, PAG. 5) ARTICOLO 3 E 4

SOGGETTO CONTROLLORE: VETERINARIO UFFICIALE DELLA ATS COMPETENTE PER TERRITORIO

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente CGO riguarda tutte le aziende zootecniche che al momento del controllo detengono in azienda animali appartenenti alla specie suina.

DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI IMPEGNI

Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs. 7 luglio 2011 n. 122 - Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Ai sensi della vigente normativa per gli allevamenti di suini:

- 1) Le aziende che allevano suini devono essere conformi ai seguenti requisiti:
 - a. le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, deve corrispondere ad almeno:

Peso vivo kg	m2
Fino a 10	0,15
Da 10 fino a 20	0,20
Da 20 fino a 30	0,30
Da 30 fino a 50	0,40
Da 50 fino a 85	0,55
Da 85 fino a 110	0,65
Oltre 110	1,00

- b. le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa, qualora dette scrofette e/o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 m2 e 2,25 m2. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10%. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10%.
- 2) Le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti:
 - a. per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide: una parte della superficie di cui al punto 1, lettera b), pari ad almeno 0,95 m2 per scrofetta e ad almeno 1,3 m2 per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15% alle aperture di scarico:
 - b. qualora si utilizzino pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo:
 - I) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:
 - 11 mm per i lattonzoli,
 - 14 mm per i suinetti,
 - 18 mm per i suini all'ingrasso,
 - 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.
 - II) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:
 - 50 mm per i lattonzoli e i suinetti,
 - 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.
- 3) È vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco, nonché il relativo utilizzo.
- 4) I locali di stabulazione di scrofe e scrofette devono prevedere che:
 - a. Le scrofe e le scrofette siano allevate in gruppo nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette abbiano una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorché

- sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m,
- b. In deroga alle disposizioni di cui alla lettera a), le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo di cui alla lettera a) a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.
- 5) Fatti salvi i requisiti di cui alle condizioni generali di seguito riportate, le scrofe e le scrofette hanno accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti elencati in detto allegato.
- 6) Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema atto a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività.
- 7) Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare, tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico.
- 8) I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti possono essere temporaneamente tenuti in recinti individuali. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente, se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari.

Le disposizioni di cui al punto 4, lettera a), non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe.

Condizioni generali

In aggiunta alle disposizioni pertinenti di cui all'allegato del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 146, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, si applicano i seguenti requisiti:

- 1) Nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA nonché i rumori costanti o improvvisi.
- 2) I suini devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno.
- 3) I locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di:
 - avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente.
 - riposare e alzarsi con movimenti normali,
 - vedere altri suini; tuttavia, nella settimana precedente al momento previsto del parto e nel corso del medesimo, scrofe e scrofette possono essere tenute fuori dalla vista degli animali della stessa specie.
- 4) I suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione (paglia, fieno, legno, segatura, compost di funghi, torba o un miscuglio di questi) senza comprometterne la salute o il benessere.
- 5) I pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini. Essi devono essere adeguati alle dimensioni e al peso dei suini e, se non è prevista una lettiera, costituire una superficie rigida, piana e stabile.
- 6) Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono alimentati in gruppo e non «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo.
- 7) A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente.
- 8) Sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini in conformità della legislazione pertinente e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea. Tuttavia, sono consentite:
 - la riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta;
 - la riduzione delle zanne dei verri, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza,
 - il mozzamento di una parte della coda,

- la castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti,
- l'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale.

Né il mozzamento della coda né la riduzione degli incisivi dei lattonzoli devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati.

Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona, formata ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. 122/2011, che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici da parte di un veterinario.

Disposizioni specifiche per le varie categorie di suini

A. VERRI

I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 m².

Qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 m² e il recinto deve essere libero da ostacoli.

B. SCROFE E SCROFETTE

- 1. Vanno adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi.
- 2. Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni od esterni. Se sono sistemate negli stalli da parto, esse devono essere pulite.
- 3. Nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento.
- 4. Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito.
- 5. Gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture (quali ad esempio apposite sbarre) destinate a proteggere i lattonzoli.

C. <u>LATTONZOLI</u>

- 1. Una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato.
- 2. Nel caso si usi uno stallo da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà.
- 3. Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima. I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette giorni prima di tale età, qualora siano trasferiti in impianti specializzati, che vengano svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e che siano separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo irischi di trasmissione di malattie ai piccoli.

D. SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO

- 1. Quando i suini sono tenuti in gruppo, occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale.
- 2. Essi dovrebbero essere tenuti in gruppi con il minimo di commistione possibile. Qualora si debbano mescolare suini che non si conoscono, occorre farlo il prima possibile, di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. Quando i suini sono mescolati, devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri suini.

- 3. Qualora si manifestino segni di lotta violenta, occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo.
- 4. La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni eccezionali e solo dopo aver consultato un veterinario.

MODALITÀ OPERATIVE

Per il presente CGO i controlli in Regione Lombardia sono svolti dai Dipartimenti Veterinari, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra OPR e la Giunta Regionale della Regione Lombardia. Sulla base di tale accordo si è stabilito, tra l'altro, che i Dipartimenti Veterinari utilizzino le check-list del controllo ufficiale dei "PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO SUINI DA RIPRODUZIONE, SVEZZAMENTO E INGRASSO" pubblicate sul sistema informativo SIVI²².

Si precisa che le modalità di controllo di seguito elencate hanno solo finalità informativa peri beneficiari dei premi e si evidenzia che i controlli veterinari sono effettuati in ottemperanza alle norme di settore vigente ed in accordo al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali.

<u>Il veterinario</u> verifica il rispetto dei suddetti obblighi, inserisce nella apposita check list le evidenze e le risultanze del controllo, assegna la categoria (A, B, C) a ciascuna non conformità rilevata ed eventualmente assegna le prescrizioni per il ripristino degli impegni violati;

<u>OPR</u> accede ai risultati dei controlli ufficiale dei SSVV. Acquisisce i controlli con esito non conforme e la relativa documentazione; procede quindi alla compilazione della parte di check list "Esito del controllo".

CHECK-LIST DEL CONTROLLO

La check-list deve essere compilata dopo aver controllato l'intera realtà aziendale per gli aspetti relativi al benessere dei suini, basandosi, in caso di non conformità, sulla scheda di rilevazione infrazioni.

Di seguito vengono esplicitate in dettaglio le modalità di controllo dei principali elementi di verifica.

Modalità di controllo per il calcolo delle dimensioni dei box

Dalla visita in stalla, si può già accertare se gli animali stabulati in gruppo abbiano a disposizione lo spazio necessario per coricarsi, alzarsi e muoversi senza difficoltà.

Nei casi dubbi, si deve procedere al conteggio degli animali presenti nel box, alla valutazione del loro peso ed alla misurazione delle dimensioni.

Modalità di controllo per la verifica della pavimentazione

Durante la visita in loco occorre che siano visionate le tipologie di pavimentazione e, se presente un pavimento fessurato in calcestruzzo, occorre misurare sia la distanza tra un travetto e l'altro sia la larghezza del travetto.

Per le restanti tipologie di pavimento fessurato occorre verificare che non causi lesioni agli unghielli dei suini presenti.

Modalità di controllo per la verifica di una corretta alimentazione

Durante la visita in loco occorre che sia verificato attraverso il sistema di alimentazione adottato in allevamento che ogni suino venga alimentato almeno una volta al giorno.

Inoltre per verificare che alle scrofe e alle scrofette venga somministrato cibo riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico occorre visionare la razione alimentare e/o le fatture di acquisto dei mangimi.

Modalità di controllo per la verifica del rispetto dei parametri ambientali *Temperatura*

Per verificare la temperatura presente in stalla, il controllore deve essere munito di un termometro o di analoghi sistemi di rilevazione. In caso di assenza di strumentazione atta a misurare la temperatura, per valutare se in allevamento esiste una temperatura idonea possono essere presi in

²² La check list è quella disponibile per i Dipartimenti veterinari ed è pubblicata sul sistema informativo SIVI

considerazioni gli aspetti clinici degli animali.

Umidità

Per verificare con esattezza il valore dell'umidità relativa dell'aria presente in stalla, occorre avere a disposizione un igrometro. In sua assenza per effettuare il calcolo dell'idonea umidità può essere utilizzato il seguente metodo empirico: si prende una cartina di sigaretta e si spinge con la mano contro una parete della stalla, se questa resta aderente alla pareteper almeno 1-2 secondi si può ritenere che l'umidità relativa sia superiore a 75%, mentre se si stacca immediatamente essa è certamente inferiore a 60%. L'umidità è considerata idonea se è compresa tra 65-75%.

Circolazione dell'aria

Per verificare la corretta circolazione dell'aria in stalla, il controllore può basarsi sugli aspetti clinici degli animali.

Tabella concordanza PER CONDIZIONALITA' - SUINI			
REQUISITI	Dir 2008/120/CE	Dir 98/58/CEE	CGO 5
PERSONALE		1, 2	
ISPEZIONE	5 b), c), d)	3, 4, 5 a), 6 a)	
REGISTRAZIONE DATI			7 b)
LIBERTÀ' DI MOVIMENTO	8 a) è rispettato il divieto di utilizzo diattacchi per le scrofe e le strofette 8b), 8c), 8d)	8 a) La libertà di movimento dell'animale non è limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni	
SPAZIO DISPONIBILE	9 a), b)		
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	11, 12 I locali di stabulazione sonocostruiti in modo di permettere agli animali di: avere accesso ad una zona in cui coricarsi, confortevole dal punto di vista fisico e termico, adeguatamente prosciugata e pulita ed in cui tutti gli animali possono stare distesi contemporaneamente; - riposare edalzarsi con movimenti normali, vedere altri suini (scrofe e scrofette nella settimana che precede il parto e durante il parto stesso possono essere tenute fuori dalla vista degli altri animali); 14 Il locale/recinto infermeria è chiaramente identificato e con presenza permanente di lettiera asciutta e/o tappetino nel caso la condizione clinica lo richieda e acqua fresca in quantità sufficiente	materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati 13,	
ILLUMINAZIONE MINIMA	17	·	
PAVIMENTAZIONI	18, 19 a), 19 b), 20		
MATERIALE MANIPOLABILE	21 a), b)		
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO EDALTRE SOSTANZE	22 a), 23 a), 23 b), 24 a),	22 b), 24 b), 25	
MANGIMI CONTENENTI FIBRE	26 a), 26 b)		
MUTILAZIONI	27, 28, 29, 30 a), 30 b), 31, 32		
PROCEDURE DIALLEVAMENTO	35 a), b), c)	33	
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	enno la infrazioni compreso noi pi	36, 37	

Per la condizionalità si valuteranno le infrazioni comprese nei punti elencati nella tabella di concordanza.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE - CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il veterinario rileva un'infrazione ad uno o più degli impegni elencati nella check-list.

Le infrazioni riscontrate vengono catalogate sulla base di tre categorie di irregolarità:

A Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata

B Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione

amministrativa o penale immediata

C Sanzione amministrativa o penale immediata

Tali categorie sono assegnate dai SSVV in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Si precisa che, ove vi fosse la contemporanea rilevazione di infrazione a impegni specifici del presente CGO e di quelli di altri CGO, l'esito sarà sommato.

Inoltre, nel caso in cui i servizi veterinari (SSVV) rilevino nel corso dei propri controlli delle inadempienze che, confrontate con i due anni precedenti, trovino riscontro in infrazioni di condizionalità già applicate e notificate all'azienda, l'infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste per i casi di reiterazione.

N.B.: le nuove check list utilizzate dai Servizi Veterinari presentano una serie di elementi dicontrollo, dal n. 38 al n. 42, che fanno parte dell'approccio "animal based" (ABM) del Benessere animale. La rilevazione della situazione aziendale rispetto a questi requisiti fa parte di un processo evolutivo delle verifiche del Benessere ma si situa al di fuori del cosiddetto "perimetro di condizionalità". Pertanto, ad oggi, situazioni di non conformità a questi requisiti non generano direttamente una violazione agli impegni valutabili in termini dicondizionalità.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (ue) 2022/1172)

Si ha un'infrazione senza conseguenze o con conseguenze insignificanti nei seguenti casi:

- nel caso di attribuzione della "diffida" da parte dei SSVV
- con il sussistere di tutte le condizioni elencate:
 - d. i parametri di condizionalità sono tutti a livello basso;
 - e. la situazione di conformità può essere ripristinata (non conformità sanabile);
 - f. la categoria di non conformità è la A o la B.

Sono esplicitamente escluse dalle infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

Portata

In presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità edal livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

Bassa	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2	
Media	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4	
Alta	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure non conformitàdi tipo C	

Gravità

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al numero di requisiti disattesi e al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

Bassa	Non conformità di tipo A o B fino a 2 requisiti disattesi
Media	Non conformità di tipo A o B da 3 ad un massimo di 4 tipi di requisiti disattesi
	Non conformità di tipo A o B per più di 4 tipi di requisiti disattesi oppure non conformità di tipo Cper qualsiasi tipo di irregolarità

Durata

Bassa	Con parametri di portata e gravità a livello basso	
Media	In tutti gli altri casi	
Alta	In presenza di non conformità di tipo C	

Nel caso di infrazione relativa a mutilazione non autorizzata o a infrazione intenzionale tutti i parametri sono fissati a **livello alto**.

N.B.:

1. Le non conformità riscontrate per il requisito **Mutilazioni** danno sempre luogo all'applicazione di infrazioni con portata, gravità e durata di **livello alto**;

- 2. Le infrazioni cui sia applicata una sanzione di tipo C o amministrativa assumono un livello alto di Portata. Gravità e Durata:
- 3. In caso di allevamenti in soccida, le inadempienze sono considerate reiterate solo se riguardano allevamenti con il medesimo soccidario;
- 4. Le non conformità rilevate per il requisito Registrazioni sia per il presente CGO che per altri controlli afferenti al Benessere animale (CGO 9 e 10), possono essere riferite agli obblighi di registrazione dei trattamenti terapeutici o alla corretta denuncia delle mortalità (CGO5). Nelle diverse situazioni si procede come segue:
 - a. nel caso in cui, dalla documentazione di controllo sia possibile valutare correttamente e compiutamente le non conformità rispetto ai CGO identificati più sopra, oppure sia presente per la stessa azienda e per lo stesso anno di controllo anche una check list riferita agli stessi CGO, la valutazione dell'ambito specifico sostituisce la valutazione per il Benessere;
 - b. nel caso in cui invece gli elementi rilevati non consentano una valutazione corretta e completa in relazione ai CGO identificati più sopra, oppure non sia presente per l'allevamento e per l'anno un controllo specifico per gli ambiti interessati, allora la non conformità del requisito delle registrazioni sarà valutata nell'ambito del benessere animale all'interno del presente CGO.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (ue) 2022/1172)

Sono considerate gravi tutte le infrazioni al presente Criterio con Parametri di Portata, Gravità e Durata a livello alto.

Impegni di ripristino

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata. In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

Intenzionalità

In relazione a quanto già stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale:

- 1. quando siano rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti.
- 2. in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli

CGO 11 – DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, DEL 20 LUGLIO 1998, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI (GU L 221 DELL'8.8.1998, PAG. 23) ARTICOLO 4

SOGGETTO CONTROLLORE: VETERINARIO UFFICIALE DELLA ATS COMPETENTE PER TERRITORIO

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente CGO riguarda tutte le aziende zootecniche che al momento del controllo detengono in azienda animali, fatta eccezione per gli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001.

DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI IMPEGNI

Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs. n. 146 del 26 marzo 2001. Tali obblighi vengono di seguito specificati e distinti per capitoli.

PERSONALE

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

CONTROLLO

- 2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.
- 3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.
- 4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli.

REGISTRAZIONE

- 5. Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
- 6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

LIBERTÀ DI MOVIMENTO

7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

FABBRICATI E LOCALI DI STABULAZIONE

- 8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
- 9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.
- 10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.
- 11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.

ANIMALI CUSTODITI AL DI FUORI DEI FABBRICATI

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

IMPIANTI AUTOMATICI O MECCANICI

- 13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.
- Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

MANGIMI, ACQUA E ALTRE SOSTANZE

- 14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana, adatta alla loro età e specie, e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.
- 15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.
- 16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.
- 17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.
- 18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

MUTILAZIONI E ALTRE PRATICHE

19. È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1° gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

PROCEDIMENTI DI ALLEVAMENTO

- 20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.
- 21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.

MODALITÀ OPERATIVE

Per il presente CGO i controlli in Regione Lombardia sono svolti dai Dipartimenti Veterinari, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra OPR e la Giunta Regionale della Regione Lombardia. Sulla base di tale accordo si è stabilito, tra l'altro, che i Dipartimenti Veterinari utilizzino le check-list del

controllo ufficiale pubblicate sul sistema informativo SIVI²³.

Si precisa che le modalità di controllo di seguito elencate hanno solo finalità informativa peri beneficiari dei premi e si evidenzia che i controlli veterinari sono effettuati in ottemperanzaalle norme di settore vigente ed in accordo al Manuale Operativo delle Autorità CompetentiLocali.

<u>Il veterinario</u> verifica il rispetto dei suddetti obblighi, inserisce nella apposita check list le evidenze e le risultanze del controllo, assegna la categoria (A, B, C) a ciascuna non conformità rilevata ed eventualmente assegna le prescrizioni per il ripristino degli impegni violati.

<u>OPR</u> accede ai risultati dei controlli ufficiale dei SSVV. Acquisisce i controlli con esito non conforme e la relativa documentazione; procede quindi alla compilazione della parte di check list "Esito del controllo".

CHECK-LIST DI CONTROLLO

La check-list deve essere compilata dopo aver controllato l'intera realtà aziendale per gli aspetti relativi al benessere degli animali allevati.

Considerato che la check-list relativa al benessere degli animali allevati, in uso ai SSVV, contiene elementi di verifica specifici, propri del CGO 13, ed elementi di verifica relativi a impegni ricadenti in altri CGO, l'eventuale rilevazione di infrazioni sarà pesata nell'ambito delCGO di competenza. In particolare:

- gli impegni relativi al Personale (Requisito nr. 1) rappresentano un obbligo relativo alla normativa della protezione degli animali (CGO11) solo per gli allevamenti avicoli. Di conseguenza, non conformità relative a questo requisito saranno considerate per il calcolo della condizionalità solo per tali allevamenti;
- le non conformità rilevate per il requisito Registrazioni sia per il presente CGO che per altri controlli afferenti il Benessere animale (CGO 9 e 10), possono essere riferite agli obblighi di registrazione dei trattamenti terapeutici o alla corretta denuncia delle mortalità (CGO5). Nelle diverse situazioni si procede come seque:
 - nel caso in cui, dalla documentazione di controllo sia possibile valutare correttamente e
 compiutamente le non conformità rispetto ai CGO identificati più sopra, oppure sia presente
 per la stessa azienda e per lo stesso anno di controllo anche una check list riferita agli stessi
 CGO, la valutazione dell'ambito specifico sostituisce la valutazione per il Benessere;
 - nel caso in cui invece gli elementi rilevati non consentano una valutazione corretta e completa in relazione ai CGO identificati più sopra, oppure non sia presente per l'allevamento e per l'anno un controllo specifico per gli ambiti interessati, allora la non conformità del requisito delle registrazioni sarà valutata nell'ambito del benessere animale all'interno del presente CGO

Tabella concordanza PER CONDIZIONALITA' - ANIMALI ALLEVATI				
REQUISITI	Dir 98/58/CEE	CGO 5		
PERSONALE	1, 2			
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	3, 4, 5,			
REGISTRAZIONE		8		
LIBERTÀ' DI MOVIMENTO	9, 10, 11, 12			
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	Da 13 a 23			
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	24, 25			
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E ALTRE SOSTANZE	Da 26 a 30	30		
MUTILAZIONI	31			
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	32			

Tabella concordanza PER CONDIZIONALITA' – BOVINI E BUFALINI					
REQUISITI	Dir. 98/58/CEE	CGO 5			
PERSONALE	1, 2				
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	3, 4, 5				
REGISTRAZIONE DATI		8			

²³ La check list è quella disponibile per i Dipartimenti veterinari ed è pubblicata sul sistema informativoSIVI

_

LIBERTÀ' DI MOVIMENTO	9, 10, 11, 12	
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 23	
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	24, 25	
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRESOSTANZE	26, 27, 28, 29, 30	
MUTILAZIONI	31	
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	32	

Tabella concordanza PER CONDIZIONALITA' – OVICAPRINI			
REQUISITI	Dir 98/58/CEE	CGO 5	
PERSONALE	1, 2		
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	3, 4, 5,		
REGISTRAZIONE		8	
LIBERTÀ' DI MOVIMENTO	9, 10, 11		
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	Da 12 a 19		
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	20, 21		
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E ALTRE SOSTANZE	Da 22 a 26	26	
MUTILAZIONI	27		
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	28		

Tabella concordanza PER CONDIZIONALITA' – GALLINE OVAIOLE			
REQUISITI	Dir 98/58/CEE	CGO 5	
PERSONALE	1, 2		
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	3, 4, 5, 6, 7		
REGISTRAZIONE	8	8, 9	
LIBERTÀ' DI MOVIMENTO	10		
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	Da 11 a 33		
ILLUMINAZIONE	38, 39, 40, 41		
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	42, 43, 44, 45		
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	46, 47, 48, 49, 50, 51		
MUTILAZIONI	52		
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	53		

Tabella concordanza PER CONDIZIONALITA' – BROILERS			
REQUISITI	Dir 98/58/CEE	CGO 5	
PERSONALE	1.1-1.2-1.4		
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	2.1-2.2-2.3		
REGISTRAZIONE		3.1-3.2 – 3.3-3-5	
LIBERTÀ' DI MOVIMENTO	4.1-4.2		
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	da 5.1 a 5.11		
ILLUMINAZIONE	6.1-6.2		
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	7.1-7.2-7.3-7.4		
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	8.1-8.2-8.3-8.4-8.5-8.6		
MUTILAZIONI	9.1		
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	10.1-10.3		

Tabella concordanza PER CONDIZIONALITA' - CONIGLI			
REQUISITI	Dir 98/58/CEE	CGO 5	
PERSONALE	1, 2		
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	3, 4, 5, 6, 7		
REGISTRAZIONE	8	8	
LIBERTÀ' DI MOVIMENTO	9		
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	Da 10 a 16		
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	17, 18		
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E ALTRE SOSTANZE	Da 19 a 22	22	
MUTILAZIONI			
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	23, 24		

Per la condizionalità si valuteranno le infrazioni comprese nei punti elencati nelle tabelle di concordanza.

Le nuove check list utilizzate dai Servizi Veterinari per il controllo degli allevamenti di bovini adulti presentano una serie di elementi di controllo, dal n. 34 al n. 40, e l'elemento 54 per le galline ovaiole, che fanno parte dell'approccio "animali based" (ABM) del Benessere animale. La rilevazione della situazione aziendale rispetto a questi requisiti fa parte di un processo evolutivo delle verifiche del Benessere ma si situa al di fuori del cosiddetto "perimetro di condizionalità". Pertanto, ad oggi, situazioni di non conformità a questi requisiti non generano direttamente una violazione agli impegni valutabili in termini di condizionalità.

N.B.:

- Nel caso di greggi vaganti, si controllano <u>solo</u> gli elementi di verifica applicabili a questo particolare tipo di allevamento:
- Le non conformità riscontrate per il requisito **Mutilazioni** danno sempre luogo all'applicazione di infrazioni con portata, gravità e durata di **livello alto**;
- Le infrazioni cui sia applicata una sanzione di tipo C o amministrativa assumono un livello alto di Portata, Gravità e Durata;
- In caso di allevamenti in soccida, le inadempienze sono considerate reiterate solo se riguardano allevamenti con il <u>medesimo soccidario</u>.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il veterinario rileva un'infrazione ad uno o più degli impegni elencati nella check-list.

Le infrazioni riscontrate vengono catalogate sulla base di tre categorie di irregolarità:

A Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata

B Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata

C Sanzione amministrativa o penale immediata

Tali categorie sono assegnate dai SSVV in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Si precisa che, ove vi fosse la contemporanea rilevazione di infrazione a impegni specifici del presente CGO e di quelli di altri CGO, l'esito sarà sommato.

Inoltre, nel caso in cui i servizi veterinari (SSVV) rilevino nel corso dei propri controlli delle inadempienze che, confrontate con i due anni precedenti, trovino riscontro in infrazioni di condizionalità già applicate e notificate all'azienda, l'infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste per i casi di reiterazione.

infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Si ha un'infrazione senza conseguenze o con conseguenze insignificanti nei seguenti casi:

- nel caso di attribuzione della "diffida" da parte dei SSVV
- con il sussistere di tutte le condizioni elencate:
 - a. i parametri di condizionalità sono tutti a livello basso;

- b. la situazione di conformità può essere ripristinata (non conformità sanabile);
- c. la categoria di non conformità è la A o la B.

Sono esplicitamente escluse dalle infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

Portata

In presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità e dal livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

Bassa	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2
Media	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4
Alta	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure non conformità di tipo C

Gravità

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al numero di requisiti disattesi e al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

Bassa	Non conformità di tipo A o B fino a 2 requisiti disattesi
Media	Non conformità di tipo A o B da 3 ad un massimo di 4 tipi di requisiti disattesi
Alta	Non conformità di tipo A o B per più di 4 tipi di requisiti disattesi oppure non conformità di tipo Cper qualsiasi tipo di irregolarità

Durata

- 0.1 0.10.	
Bassa	Con parametri di portata e gravità a livello basso
Media	In tutti gli altri casi
Alta	In presenza di non conformità di tipo C

Le infrazioni cui sia applicata una sanzione di tipo C o amministrativa assumono un livello alto di Portata, Gravità e Durata

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate gravi tutte le infrazioni al presente Criterio con Parametri di Portata, Gravità e Durata a livello alto.

Impegni di ripristino

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata. In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

Intenzionalità

In relazione a quanto già stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172 si ha infrazione intenzionale

- 1. quando siano rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti.
- 2. in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

ALLEGATI

All 1 CHECK LIST BCAA

All 2 CHECK LIST CGO NON VETERINARI

All 3 CHECK LIST CGO VETERINARI

All 4 RELAZIONI DI ISPEZIONE E DI CONTROLLO

Domando procentato dell'aziondo		22	27	
Domande presentate dall'azienda:		23	-27	
CONDIZIONALITA' 23-27				
BCAA 1: Mantenimento dei prati permanenti				
VERIFICA DEGLI IMPEGNI				
Mantenimento delle superfici a prato permanente				
Le superfici a prato permanente (PP) rilevate durante il controllo corrispondono a	SI		NO	
quanto dichiarato a fascicolo dall'azienda				
Superficie a prato permanente da fascicolo	ha			
Superficie a prato permanente iscritta in RPPG	ha			
Le superfici (aziendali – RPPG) corrispondono? *	SI	NO	NV	NN
Se NO : presenza Autorizzazione alla Conversione	SI	NO	NV	NN
Superficie in infrazione	ha			
Richiesta di ripristino delle superfici convertite iscritte al registro prioritario/ordinario	SI	NO	NV	NN
Superficie richiesta	ha			
Rispetto dell'obbligo di ripristino delle superfici iscritte al registro prioritario	SI	NO	NV	NN
NORMA RISPETTATA	S	SI	N	0
NOTE				
Data				
Data Nome e Cognome				
Nome e Cognome				

CUAA ______Ragione Sociale_____

CUAA	Ragione Sociale				
Domande presentate dal	ll'azienda:		23	3-27	
	CONDIZIONALITA' 23-27				
	BCAA 2: Protezione di zone umide e torbiere				
VEDICICA DECLI IMAD	ECNI				
VERIFICA DEGLI IMP	ne ad altri usi delle zone umide e delle torbiere				
	di conversione delle zone umide ad altri usi	SI	NO	NV	NN
	di esecuzione di lavorazioni profonde almeno 40 cm con distruzione	SI	NO	NV	NN
•	rivoltamento delle zolle	ار	NO	INV	ININ
	di drenaggio delle acque	SI	NO	NV	NN
Superficie in infrazio		ha			
NORMA RISPETTATA	A		SI	N	Ю
INTENZIONALITÀ			SI	N	0
	di zone umide e torbiere in zone Ramsar		<u> </u>		
	delle acque che comprometta totalmente l'equilibrio della zona umida				
		·			
In caso di identificazio dei propri controlli	one di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso				
		L			
NOTE					
Data					
Nome e Cognome					
Firma					
	1				

CUAA	Ragione Sociale				
	n · .			22.2	
Domande presentate dall	l'azienda:			23-2	7
			•		
BCAA3: D	CONDIZIONALITA' 23-27 IVIETO DI BRUCIARE LE STOPPIE SE NON PER MOTIVI DI SALUTE DEL	LE PI	ANTE		
Riguarda tutte le aziende co	on superfici a seminativo Caratteristiche aziendali				
Terreni a seminativo		SI		NO	
Risaie		SI		NO	
Particelle ricadenti ir	1 ZPS o ZSC	SI		NO	•
Terreni in situazioni	diverse dalle precedenti	SI		NO	
VERIFICA DEGLI IMPE	FGNI				
	di bruciatura delle stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali	SI	NO	NV	NN
·	elle paglie di riso (BCAA3.1)				
Rispetto delle condi	zioni di deroga eventualmente applicate (BCAA3.2): è ammessa la	SI	NO	NV	NN
1	pie e delle paglie di riso nel caso di interventi connessi ad emergenze				
	rario, salvo diversa prescrizione del competente Autorità di Gestione				
nelle Zone di Protezi	one Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)				
EFFETTI EXTRA-AZIEN	NDALI				
Assenza di fenomeni	i o di bruciature/incendi che generino perdita di sostanza organica	SI	NO	NV	NN
anche su terreni adia	acenti/esterni all'azienda				
Superficie oggetto di	i infrazione (ha)				
	tilizzata aziendale (SAU)				
oupermore agricora ar					
NORMA RISPETTATA	4		SI	N	10
NOTE					
NOTE					
Data					
Nome e Cognome					
Firma					

Domande presentate dall'azienda:	23-27

CUAA _____ Ragione Sociale____

CONDIZIONALITA' 23-27 BCAA4: INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE LUNGO I CORSI D'ACQUA

Caratteristiche aziendali		
Risaie	SI	NO
Particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi dell'art 32 reg UE 1305/2013)	SI	NO
Terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare	SI	NO
Oliveti	SI	NO
Prato permanente ai sensi dell'art 4.3(c) del reg UE 20215/2115)	SI	NO
Terreni in situazioni diverse dalle precedenti	SI	NO

VERIFICA DEGLI IMPEGNI				
Impegno a.1): divieto di fertilizzazione (per tutti i corsi d'acqua)				
Rispetto del divieto di fertilizzazione inorganica nella fascia di rispetto*	SI	NO	NV	NN
Rispetto del divieto di utilizzazione di effluenti zootecnici nella fascia di rispetto *		NO	NV	NN
Assenza di cumuli di effluente zootecnico palabile (letame e assimilati) nella fascia	SI	NO	NV	NN
tampone				
Impegno a.2): divieto di prodotti fitosanitari (per tutti i corsi d'acqua)				
Rispetto del divieto di distribuzione di prodotti fitosanitari entro 5 metri e comunque	SI	NO	NV	NN
entro la fascia di rispetto prevista in etichetta **				
Impegno b) costituzione/mantenimento di fascia inerbita (fascia tampone) ***				
Presenza della fascia inerbita *	SI	NO	NV	NN
Rispetto delle caratteristiche della fascia (larghezza stabilita, divieto di lavorazione) *	SI	NO	NV	NN

^{*}In presenza esclusivamente di risaie gli impegni a) e b) si considerano non necessari (NN).

- parcelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 32;
- terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite;
- oliveti stabilmente inerbiti;
- superfici a prato permanente, come definite all'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

Lunghezza della fascia oggetto di infrazione (metri)	
--	--

N.B. Nel caso di infrazione rilevata agli impegni del punto a) e contestuale presenza dell'applicabilità del CGO2 (23-27), per il quale è stata rilevata la medesima infrazione, la Norma si considera non rispettata e si procede al calcolo della pesatura dell'infrazione solo nel CGO2

NORMA RISPETTATA S	SI	NO
--------------------	----	----

INTENZIONALITÀ	SI	NO
Assenza di fascia inerbita (impegno BCAA4.3) per tutte le parcelle aziendali soggette a		
controllo limitrofe ai corpi idrici oppure nel caso di assenza di fascia inerbita (impegno		
BCAA4.3) per una lunghezza superiore a 500 m;		

^{**}gli obblighi a1) e a2) si intendono rispettati se ci sono colture permanenti inerbite di produzione integrata o bio o se si fa fertirrigazione con microportata e dispositivi antideriva

^{***} l'obbligo b) si intende rispettato per

CUAA	Ragione Sociale	
Distribuzione o scario	co di fertilizzanti ed effluenti zootecnici a ridosso dei corsi d'acqua in	
	one tale da causare un inquinamento diretto per il deflusso del	
materiale nel corso d'	'acqua	
Rilevazione di infrazio propri controlli	one considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei	
NOTE		
_		
Data		
Nome e Cognome		
Firma		

CUAA	Ragione Sociale				
Domande presentate dall	'azienda:			23	-27
Domanae presentate aan					
	<u>CONDIZIONALITA' 23-27</u> ELLA LAVORAZIONE DEL TERRENO PER RIDURRE I RISCHI DI DEGRAD INTO ANCHE DEL GRADIENTE DELLA PENDENZA	O EI	D EROS	SIONE	DEL
	Caratteristiche aziendali				
Superfici stabilmente	e inerbite o con colture che permangono per l'intera annata agraria	SI		NO	
Terreni in situazioni	diverse dalle precedenti	SI		NO	
presenza di sistemaz	ioni idraulico agrarie e di protezioni artificiali (serre tunnel)	SI		NO	
VERIFICA DEGLI IMPE	-GNI				
Impegno a) Terreni a		SI	NO	NV	NN
	one dei solchi temporanei acquai e/o delle fasce inerbite in terreni	SI	NO	NV	NN
•	el divieto di effettuare livellamenti non autorizzati	SI	NO	NV	NN
Impegno b) Tutte le s permanenti e /o avvi	superfici agricole (con l'esclusione delle superfici investite con prati	SI	NO	NV	NN
(fresatura) dopo l'ar esclusione delle sup consecutivi di obbliga (serre tunnel)	el divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno ratura per un min. di 60 gg consecutivi tra il 15.09 e il 15.02 (ad perfici con colture erbacee che permangono almeno per i 60 gg po) in assenza di sistemazioni idraulico agrarie e di protezioni artificiali	SI	NO	NV	NN
¹ qualora tutte le superfici a inerbite, l'impegno si ritien	aziendali siano investite con colture che permangono per l'intera annata agraria o che le rispettato.	e sian	o stabilı	mente	
EFFETTI EXTRA-AZIEN	NDALI				
Assenza di fenomeni	erosivi che interessino anche terreni adiacenti all'azienda	SI	NO	NV	NN
NORMA RISPETTATA			SI	N	10
	osivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione delle pratiche e sistemazion	i di cı	_		_
INTENZIONALITÀ			SI	N	0
Mancato rispetto del	divieto di effettuare livellamenti non autorizzati				
	iva delle infrazioni pari o superiore a 8 ha di superficie su cui o a all'80% della SAU aziendale	è			
NOTE	vali 60% della 5/10 delettadie				
NOTE					
Data					
Nome e Cognome					
Firma					

CUAA	Ragione Sociale				
Domande presentate dall	'azienda:	1	4-22	23	3-27
		+		 	
		—			
		$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}}}}$		$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}}}}$	
BCAA6: COPERTU	CONDIZIONALITA' 23-27 JRA MINIMA DEL SUOLO PER EVITARE DI LASCIARE NUDO IL SUOLO	NEI	PERIO	DI PIL	J'
	SENSIBILI				
	Caratteristiche aziendali				
Risaie		T	SI	N	10
	a interventi di ripristino di habitat a biotipi (CERTIFICATA DA Ente	+			
territoriale)	a meer ventra ar rightsame ar mastrat a stocker (ezitti reattive savezite		SI	N	Ю
	a interventi di miglioramento fondiario (come da Progetto approvato	-	SI	N	10
dall'Autorità compet	ente)		31	IN	10
	a semina di colture a perdere per la fauna lettere c) art. 1 dell DM 7		SI	N	10
marzo 2002				<u> </u>	
Terreni in situazioni o	diverse dalle precedenti	Ш	SI	N	10
VERIFICA DEGLI IMPE		SI	NO	NV	NN
Superfici a seminativ		SI	NO	NV	NN
Mantenimento della 15.09 e il 15.05	copertura vegetale naturale o seminata per 60 g consecutivi tra il	SI	NO	NV	NN
	mpo i residui della coltura precedente per 60 g consecutivi tra il	SI	NO	NV	NN
15.09 e il 15.05	impo i residui della coltura precedente per 60 g consecutivi tra il	31	NO	INV	ININ
Rispetto delle condiz	ioni di deroga eventualmente applicate:				
Terreni intere	essati da interventi di ripristino di habitat a biotipi (certificata da Ente				
territoriale)	costi de comine di coltume e mandone non la favora lattera e) est. 1 dell DN 7				
marzo 2002	ssati da semina di colture a perdere per la fauna lettere c) art. 1 dell DM 7	SI	NO	NV	NN
	ssati da interventi di miglioramento fondiario (come da Progetto approvato				
dall'Autorità c	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
 Colture somm 	erse come il riso				
	ente BCAA sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terrend enti con tecniche bassoemissive)	o (disc	issura, ri	ppatura	Ι,
Superficie oggetto di	infrazione (ha)				
	cilizzata aziendale (SAU)				
Superficie agricola di	ilizzata aziendale (SAO)				
NORMA RISPETTATA		SI		NO	
NOTE					
Data					
Nome e Cognome					
Firma					

CUAA	Ragione Social	

Domande presentate dall'azienda:	23-27

CONDIZIONALITA' 23-27 BCAA 7: Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

Caratteristiche aziendali da fascicolo aziendale		
Risaie (colture sommerse)	SI	NO
Superfici a prato permanente	SI	NO
Superfici ad erba o altre piante da foraggio	SI	NO
Terreni a riposo	SI	NO
Superficie a seminativo fino a 10 ha	SI	NO
Superfici certificate ai sensi del reg. 2018/848 o condotte secondo i disciplinari di Produzione integrata i cui beneficiari aderiscono al SQNPI	SI	NO
Particelle a seminativo ricadenti nelle zone montane	SI	NO
Terreni in situazioni diverse dalle precedenti	SI	NO

VEDICICA DECLI INADECNII					
VERIFICA DEGLI IMPEGNI	1				
Superficie a seminativo a fascicolo (ad esclusione delle colture sommerse - risaie)					
Le superfici aziendali dichiarate in fascicolo corrispondono a quanto rilevato in loco	SI		NO)	
Rispetto dell'obbligo ad effettuare un cambio di coltura almeno una volta all'anno a					
livello di parcella (escluse le colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio	SI	NO	N۷	/ r	NN
e terreni lasciati a riposo) *					
In caso di seminativi ricadenti nelle zone montane:					
Superficie a seminativo in zona montana			ha		
Utilizzo della deroga che consente la ripetizione di una data coltura per tre anni					
consecutivi:					
 Terreno coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto chioma, colture intercalari invernali) ogni anno dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo 	SI	N	О	NV	NN
 rispetto dell'obbligo di garantire un cambio di coltura su almeno il 35% delle superfici a seminativo 					

^{*} Il cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la mono successione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro, in quanto di medesimo genere botanico

VERIFICA ESENZIONI				
Azienda che rientra nelle esenzioni previste alla presente norma	SI		NO	
Superficie a seminativi fino a 10 ha	SI	NO	NV	NN
Seminativi coltivati interamente a colture sommerse - risaie	SI	NO	NV	NN
Seminativi utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, terreni lasciati a riposo, colture di leguminose	SI	NO	NV	NN
Superficie agricola (SAU) costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o da colture sommerse - risaie	SI	ОИ	NV	NN
Superfici certificate a norma del Reg. (UE) 2018/848 e/o condotte secondo i Disciplinari della Produzione Integrata i cui Beneficiari aderiscono al SQNPI	SI	NO	NV	NN
Le superfici aziendali dichiarate in fascicolo NON corrispondono a quanto rilevato in loco e il beneficiario ha dichiarato colture in modo tale da rientrare nelle esenzioni	S	SI .	N	0

CUAA	Ragione Sociale				
Reg. (UE) 2022/1317	- Deroga "UCRAINA" 2023				
Per l'anno campagn	a 2023 la presente BCAA si applica solo ai beneficiari che richied	lono	a prer	nio re	egimi
ecologici (ECO4) e im	npegni agro-climatico-ambientali (SRA) pertinenti come stabilito dal I	PSP			
Azienda che richiede	ECO4 o SRA pertinenti	;	SI	N	0
Se SI, rispetto della r	otazione sui terreni oggetto di impegno	SI	NO	NV	NN
NORMA RISPETTATA	A (se rotazione nell'anno o su ECO4 e SRA)		SI	N	10
N.B. Norma ad applicazion					
	esta Norma, il cui rispetto è previsto sul biennio, e il fatto che il 2023 è l'anno 1 di appl ai controlli saranno registrate per essere poi confrontate con i dati, dichiarativi e ril				
2024, per arrivare alla defi	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	evati,	uena ca	IIIpagii	a
NOTE					
Data					
Nome e Cognome					
Firma					

CUAA Ragione Sociale

Domande presentate dall'azienda:	14-22	23-27

CONDIZIONALITA' 23-27

BCAA8:

- A) % MINIMA DELLA SUPERFICIE AGRICOLA DESTINATA A SUPERFICI O ELEMENTI NON PRODUTTIVI
- B) MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
- C) DIVIETO DI POTARE SIEPI E ALBERI NELLA STAGIONE DI RIPRODUZIONE E NIDIFICAZIONE DEGLI UCCELLI

Caratteristiche aziendali		
Presenza di fasce tampone, fossati margini dei campi, siepi, filari alberi monumentali, sistemazioni	SI	NO
idraulico-agrarie caratteristiche, boschetti nel campo, stagni, muretti a secco, terrazzamenti	اد	110
Terreni in situazioni diverse dalle precedenti	SI	NO
Caratteristiche aziendali utili per l'esenzione all'impegno a)		
superficie di seminativi fino ai 10 ettari	SI	NO
seminativi utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, o		
sono costituiti da terreni lasciati a riposo, o sono investiti a colture di leguminose o sono sottoposti		NO
a una combinazione di tali tipi di impieghi		
superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la		
produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte	SI	NO
significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una	31	INO
combinazione di tali tipi di impieghi		

VERIFICA DEGLI IMPEGNI				
Superfici a seminativo	SI	NO	NV	NN
Impegno a) Destinazione di almeno il 4% dei seminativi a elementi non produttivi quali riposo o/e elementi caratteristici del paesaggio*	SI	NO	NV	NN
Tutte le superfici agricole	SI	NO	NV	NN
Impegno b1) Rispetto del divieto di eliminazione di elementi caratteristici del paesaggio (muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche)	SI	NO	NV	NN
Impegno b2) Rispetto del divieto di eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale o tutelati da legislazione nazionale o regionale	SI	NO	NV	NN
Impegno c) Rispetto del divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto	SI	NO	NV	NN

^{*}Per il 2023 l'obbligo è applicato solo alle superfici oggetto di SRA pertinenti da PSP o ECO5

VERIFICA ESENZIONI				
Azienda che rientra nelle esenzioni previste alla presente norma per l'impegno a)	SI		NO	
Superficie a seminativi fino a 10 ha	SI	NO	NV	NN
Seminativi utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, terreni lasciati a riposo, colture di leguminose	SI	NO	NV	NN
Superficie agricola (SAU) costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o da colture sommerse - risaie	SI	NO	NV	NN
Le superfici aziendali dichiarate in fascicolo NON corrispondono a quanto rilevato in loco e il beneficiario ha dichiarato colture in modo tale da rientrare nelle esenzioni	SI		N	0

NORMA RISPETTATA	SI	NO
------------------	----	----

CUAA Ragione Sociale		
Superficie oggetto di infrazione (ha)		
Superficie agricola utilizzata aziendale (SAU)		
Superficie oggetto di infrazione (ha)		
Superficie oggetto di infrazione (%)		
INTENZIONALITÀ	SI	NO
Estensione delle infrazioni pari o superiore all'80% della SAU aziendale o agli 8 ettari di superficie		
supernicie	l.	l .
NOTE		
Data		
Nome e Cognome		
Firma		

CUAA Ragione Sociale				
Domande presentate dall'azienda:		2	23-27	
CONDIZIONALITA' 23-27				
BCAA 9: Divieto conversione o aratura dei prati permanenti in ar	ee N	atura	2000	
VERIFICA DEGLI IMPEGNI				
Mantenimento delle superfici a prato permanente				
Superficie a prato permanente da fascicolo in area Natura 2000	ha			
Superficie a prato permanente in area Natura 2000 iscritta in RPPG	ha			
Le superfici (aziendali – RPPG) coincidono? *	SI	NO	NV	NN
Se NO : effettuata richiesta autorizzazione conversione prato permanente? Se NO : è presente autorizzazione alla conversione concessa dall'Autorità di	SI SI	NO NO	NV NV	NN NN
gestione?	31	INO	INV	ININ
Rispetto del divieto di conversione prati permanenti in aree Natura 2000 ¹	SI	NO	NV	NN
Rispetto del divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati				
del terreno e/o elimini la copertura erbosa	SI	NO	NV	NN
Superficie in infrazione	ha			
¹ Impegno rispettato anche in caso di presenza di autorizzazione da parte dell'Ente gestore				
NORMA RISPETTATA			SI	NO
INTENZIONALITÀ			SI	NO
Conversione di PP o effettuazione di lavorazioni non ammesse senza autoriz				
dell'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento di sup	erfic	i di		
PP superiori al 20% della SAU o superiori a 1 ettaro Nel caso di mancato ripristino delle superfici a PP convertite senza autorizzazione	ontr	o i		
tempi stabiliti	enti	0		
In caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel c	orso	dei		
propri controlli.				
		•		
NOTE				
Data				
Nome e Cognome				
Firma				

CUAA	Daniana Casiala
LIJAA	Ragione Sociale
CO717 (

Domande presentate dall'azienda:	14-22	23-27

CONDIZIONALITA' 23-27 CGO1: DIRETTIVA 2000/60/CE REQUISITI OBBLIGATORI PER CONTROLLARE LE FONTI DIFFUSE DI INQUINAMENTO DA FOSFATI

Verificare se l'azienda utilizza acqua ai fini irrigui		
L'azienda dichiara di utilizzare acqua ai fini irrigui	SI	NO
In caso negativo:		
1 - verifica della coerenza con il piano colturale	SI	NO
2 - verifica della compatibilità con le caratteristiche territoriali	SI	NO
3 - assenza di evidenze dell'utilizzo di acqua	SI	NO
4 - Altro:	SI	NO

VERIFICA DEGLI IMPEGNI	S	SI	N	0
Impegno A				
Utilizzazione di acque nell'ambito dell'attività agricola	5	SI	N	0
Utilizzazione di acque superficiali	5	SI	N	0
Irrigazione Consorziale	5	SI	N	0
Prelievo da acque sotterranee	5	SI	NO	
Utilizzazione altra fonte (es. Acquedotto)	SI		NO	
VERIFICA ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI (*)	SI		NO	
Presenza in azienda della documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua, rilasciata dall'autorità competente o di corretto avvio dell'iter procedurale per il rilascio dell'autorizzazione	SI	NO	NN	NV
Avvenuto pagamento del canone irriguo all'ente competente	SI	NO	NN	NV
Il pagamento del canone irriguo è compreso nel canone di affitto, nel caso in cui il canone irriguo sia a carico del proprietario del fondo	SI	NO	NN	NV
Documentazione e/o Autorizzazione completa e conforme alla situazione aziendale	S	SI	N	0

^(*) In assenza di documentazione attestante l'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua, è possibile considerare l'impegno rispettato solo se la posizione amministrativa dell'azienda sia riconducibile a uno dei casi specificati dai commi 6 e 7 dell'art. 96 del d. lgs. 152/2006.

Impegno B		
presenza del quaderno di campagna/registro delle fertilizzazioni	SI	NO
Registrazione nel quaderno di campagna dei dati sull'utilizzo dei concimi minerali inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato e di e.a.	SI	NO
Presenza delle informazioni minime richieste (parcella/appezzamento, coltura praticata e relativa superficie, data distribuzione, tipo fertilizzazione e denominazione, titolo di P e quantità totale		NO

SAU totale da fascicolo aziendale	ha	
NORMA RISPETTATA		NO

CUAA	Ragione Sociale
NOTE	
D. L.	
Data	
Nome e Cognome	
Firma	

CUAA _	Ragione Sociale			
Domande	e presentate dall'azienda:		14-22	23-27
Barrare la	a prima colonna in base alle domande presentate di cui sopra CONDIZIONALITA' 23-27			
	CGO2: DIRETTIVA 91/676/CEE – PROTEZIONE DELLE ACQUE PROVOCATO DAI NITRATI DI FONTE AGRIC		QUINA	MENT
	CONDIZIONALITA' 14-22 CGO1: DIRETTIVA 91/676/CEE – PROTEZIONE DELLE ACQUE PROVOCATO DAI NITRATI DI FONTE AGRIC		QUINA	MENT
	a con superfici che ricadono in ZVN:	CGO2/C		
	a a controllo anche per:			
	icazione nitrati oggetto di controllo (id flusso-distribuzione):			
	presentazione della comunicazione nitrati oggetto di controllo: . list valida anche per: Controllo Direttiva Nitrati		RM fe	
CHECK	list valida anche per: Controllo Direttiva Nitrati		KIVI IE	;rt
ZVN: zor	na vulnerabile ai nitrati; e.a. : effluenti di allevamento. CARATTERISTICHE AZIENDALI			
a – Azi	enda localizzata in ZVN:	SI	NO	
Per tutt	te le aziende, indicare:			
	ficie aziendale (SAU*) in Zona Vulnerabile dai Nitrati (ettari – are):			
- Superf	ficie aziendale (SAU*) in Zona Non Vulnerabile dai Nitrati (ettari – are):			
•	ensiva di eventuali superfici a pioppeto/altra arboricoltura da legno oggetto di distribuzione	di e.a./fertiliz	anti min	erali
b – Azi	enda zootecnica:	SI 🗌	NO	
Se SI: I	Indicare la tipologia di animali presente in azienda:			
Se SI:	Azienda soggetta ad AIA (se SI, compilare punto 1.c)	SI 🗌	NO	
c – Azi	enda non zootecnica:	SI 🗌	NO	
Se SI: trattati	Azienda non zootecnica che utilizza effluenti di allevamento, tal quali o	SI 🗌	NO	
d – Azi	enda esonerata dalla presentazione della Comunicazione Nitrati	SI 🗌	NO	
e – L'a	zienda utilizza fanghi di depurazione (se SI, compilare punto 1.g)	SI 🗌	NO	
f – L'az	zienda produce digestato (se SI, compilare punto 1.d)	SI 🗌	NO	

CUAA	Ragione Sociale	

VERIFICA DEGLI IMPEGNI			
1 - VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI			
1.a - Se Azienda non esonerata:			
Presentazione della Comunicazione Nitrati (C.N.)	SI 🗌	NC.) <u> </u>
Aggiornamento della Comunicazione nitrati (se dovuto)*	SI N	O NN	NV
Presentazione della Comunicazione nitrati o del suo aggiornamento entro i termini previsti*	SI N	O NN	NV
Presenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati di copia cartacea o informatica della Comunicazione nitrati	SI 🗌	NC	D
Presenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati dei documenti cartografici (es.: C.T.R. 1:10.000 o piano grafico riprodotto in Sis.Co.), con l'individuazione degli appezzamenti aziendali	sı 🗆	NO 🗆	NN
Presenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati di planimetria o altra documentazione che individui i settori di allevamento e le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento	sı □	NO 🗆	NN
Presenza in azienda o presso il tecnico delegato delle Relazioni tecniche (nei casi necessari)	SI 🗌	NO 🗆	NN
Relazioni tecniche depositate nella sezione "Repository" del Fascicolo Aziendale	SI 🗌	NO 🗌	NN
Rapporti di monitoraggio degli impianti di trattamento ove previsti.	SI 🗌	NO 🗌	NN
Presenza in azienda o presso il tecnico delegato di qualsiasi altro documento necessario e/o utile a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi (specificare quali documenti:	SI 🗌	NO 🗆	NN
Comunicazione nitrati completa e non difforme dalla situazione aziendale	SI 🗌	NC) <u> </u>
1.b – In tutte le Aziende			
Presenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati del Registro delle fertilizzazioni sia organiche che minerali	SI □	NC	
Registro delle fertilizzazioni (organiche e minerali) compilato e aggiornato	SI 🗌	NC	D 🗆
1.c – Se Azienda soggetta ad AIA:			
Presenza di autorizzazione AIA	SI 🗌	NC) <u> </u>
1.d – Se Azienda che produce digestato			
Presenza e tenuta del registro dei materiali di ingresso nell'impianto (qualità e quantità) o documentazione equivalente ¹	SI 🗌	NC	D
1.e – Azienda che acquisisce effluenti di allevamento e/o digestato da aziende terze:	SI 🗌	l NC	D
Se SI : presenza dei contratti di acquisizione in corso di validità	SI 🗌	NC) <u> </u>
Se SI: contratti di acquisizione inseriti nella Procedura nitrati nei termini previsti	SI 🗌	NC) <u> </u>
Se SI: contratti di acquisizione depositati nella sezione "Repository" del Fascicolo Aziendale	SI 🗌	NO 🗆	NV
1.f- Azienda che cede effluenti di allevamento e/o digestato ad aziende terze:	SI 🗌	NC) <u> </u>
Se SI: presenza in azienda di contratti di cessione in corso di validità	SI 🗌	NC	\Box
Se SI: contratti di cessione inseriti nella Procedura nitrati nei termini previsti	SI 🗌	NC	D 🗌
Se SI: contratti di cessione depositati nella sezione "Repository" del Fascicolo Aziendale	SI 🗌	NO 🗆	NV
1.g – Se Azienda che utilizza fanghi di depurazione	<u> </u>	<u> </u>	
Se SI : presenza dei fanghi di depurazione nella C.N. (come "FNG")	SI 🗌	№ □	NN

¹ Riepilogo annuale (dati biomasse conferite) inviato al GSE (Gestore Servizi Energetici)

CUAA Ragione S	ociale	
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RISPETTATI	SI 🗌	NO 🗌

^{*} Compreso il mancato caricamento dei contratti di valorizzazione degli effluenti o il loro mancato aggiornamento in caso di modifiche sostanziali, la mancata registrazione di modifiche sostanziali

2 - VERIFICA DELLE STRUTTURE DI STOCCAGGIO N.B. Se l'azienda produce digestato, lo stoccaggio deve avvenire come "liquame" se la matrice ha caratteristiche di non palabilità e come "letame" se ha caratteristiche di palabilità	LIQUAME		LIQUAME LETAN		TAME	
Tipologia di refluo prodotto e/o acquisito per lo stoccaggio						
Presenza delle strutture di stoccaggio	SI	NO □	NP 🗌	SI	NO NP	
Giorni di stoccaggio presenti						
Giorni di stoccaggio richiesti in base alla normativa						
Stoccaggi aziendali conformi in base alla normativa	SI □	N	D 🗆	SI 🗌	NO 🗆	
Stoccaggi sufficienti a garantire il fermo invernale	SI 🗌	N	D 🗆	SI 🗌	№ □	
Stato di funzionalità o di manutenzione delle strutture idoneo a garantire l'impermeabilità dell'impianto e l'assenza di dispersioni e/o percolazioni	SI	NO	NV 🗆	SI	NO NV	
Congruità tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio presenti in azienda e quelle riportate nella Comunicazione nitrati (si ha presenza di infrazione in caso di stoccaggio non adeguato alla norma e/o fermo invernale)	SI	NO	NP 🗌	SI	NO NP	
Accumulo (stoccaggio) di letame e/o delle lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli su suolo agricolo non conforme (superiore a tre mesi)				SI	NO NP	
STRUTTURE DI STOCCAGGIO CONFORMI	SI [] r	10 <u></u>	SI [ON	
□ LIQUAME E ACQUE REFLUE □ DIGESTATO TAL QUALE □ DIGESTATO SEPARATO (FRAZIONE LIQUI (da compilare se l'azienda utilizza effluenti di allevamento non pala						
Rispetto del divieto di spandimento:	aalina		SI NO	O N	V NP	
a 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali (sono esclusi: s adduttori d'acqua per l'irrigazione, pensili, canali arginati)	scoline	,				
□ a 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai cor ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar			SI NO] [
nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamen	to brac	lo		О С	V NP □ □	
 sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione 			SI NO	О	V NP	
u su terreni non interessati dall'attività agricola, fatte salve le aree a verde put privato e le aree soggette a recupero e ripristino ambientale	oblico e	9	SI NO	О О	V NP	
nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi			SI NO	O N	V	
□ dal 1/01 a fine febbraio, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura (2)			SI NO	О О	V NP	
□ dal 1/11 al 31/12, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura (2)		SI NO			V NP	
dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, ca gioco, utilizzate per la ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico	mpi da	1	SI NO	N	V NP	
nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destin consumo umano	ati al		SI NO	N	V NP	
in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il s distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea de			SI NO	N	V NP	

CUAA ______ Ragione Sociale____

	su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento	SI	0 □	N	NP
	in golena entro argine, a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, a meno che non venga interrato immediatamente	SI 🗆	<mark>О</mark> 🗆	NV	NP
	in prossimità di strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata; su terreni situati in prossimità dei centri abitati per una fascia di almeno 100 metri (50 metri in zona montana e collinare) ovvero di case sparse per una fascia di almeno 20 metri a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli (distribuzione con iniezione o fertirrigazione ed equivalenti), o vengano immediatamente interrati	SI	NO	N	NP
	sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%; o superiore al 20% in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie o pratiche volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione (tra cui: dosi di liquame frazionate in più applicazioni; iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interramento entro le 12 ore successive sui seminativi in pre-aratura; iniezione diretta o spandimento a raso sulle colture prative; spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto) (3)	SI	9 □	N	NP
	nelle aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli: per pendenze superiori al 20% e fino al 30%: su superfici superiori a 1 ha, a meno che tali superfici non ricevano per ciascun singolo intervento di distribuzione un massimo di 50 kg/ha di azoto e di 35 t/ha di effluente ⁽⁴⁾	SI	NO	NV	NP
	con le seguenti tecniche: utilizzo di irrigatori a lunga gittata, distribuzione da strada o da bordo campo; tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera; erogazioni con sistemi ad alta pressione - maggiore di 2 atm.	SI	NO	NV	NP
	nelle fasce fluviali classificate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po "fascia di deflusso della piena (Fascia A)", costituita dalla porzione di alveo che è sede permanente di deflusso della corrente per la piena di riferimento, definita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po	SI	NO	NV	NP
	nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (così come definite dalla sez. II^ capo II^ Artt. 94 del d.lgs. 152/06) in assenza di una Comunicazione nitrati integrata con il PUA e classificata come "conforme" dalla Procedura nitrati (sia per la Comunicazione sia per il PUA)	SI	NO	NV	NP
A 1	- Superficie in ZVN oggetto d'infrazione				ha
	- Superficie NON in ZVN oggetto d'infrazione (solo se a controllo licazione direttiva nitrati / Misure PSR (RM Fert) – non riguarda la condizionalità)			,[_ ha
VII	NCOLI E DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI RISPETTATI		SI 🗌	NO 🗆	
3.2	2 - VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI PEF	<i>L'U</i>	JTILIZ	ZZO I	DI:
	□ LETAME				
	□ CONCIMI AZOTATI E AMMENDANTI ORGANICI				
	□ DIGESTATO SEPARATO (FRAZIONE SOLIDA)				
	(da compilare se l'azienda utilizza effluenti di allevamento palabili, fertilizza solida)	nti, c	ligesta	to – fr	azione
Ris	petto del divieto di spandimento:				
	a 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali (sono esclusi: scoline, adduttori d'acqua, pensili, canali arginati)	SI	NO	NV	NP
	a 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali nei terreni ricadenti o limitrofi ai siti Natura 2000, fatta salva la presenza di siepi e fasce boscate sulle sponde dei corsi d'acqua stessi	SI	NO	NV	NP
	a 25 m dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali o dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar ⁽¹⁾	SI	NO	NV	NP
	per il letame e materiali assimilati: nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado	SI	NO	NV	NP

CUAA _____ Ragione Sociale____

CU	AA Ragione Sociale				
	per il letame e materiali assimilati: sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione	SI	NO	NV	NP
	per il letame e materiali assimilati: su terreni non interessati dall'attività agricola, fatte salve le aree a verde pubblico e privato e le aree soggette a recupero e ripristino ambientale	SI	NO	NV	NP
	per i fertilizzanti: sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento	SI	NO	NV	NP
	nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi	SI 🗌	NO	NV	NP
	dal 1/01 a fine febbraio, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura (2)	SI	NO	NV	NP
	dal 1/11 al 31/12, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura (2)	SI	NO □	NV	NP
	per il letame e materiali assimilati: in golena entro argine, a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, a meno che non venga interrato immediatamente	SI	NO	NV	NP
	per il letame e materiali assimilati: su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni appropriate	SI	NO	NV	NP
В1	- Superficie in ZVN oggetto d'infrazione				☐ ha
	- Superficie NON in ZVN oggetto d'infrazione (solo se a controllo dicazione direttiva nitrati / Misure PSR (RM Fert) – non riguarda la condizionalità)	r			
VII	NCOLI E DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI RISPETTATI	SI	SI NO		
(4) No.	(1) In Lombardia le aree umide sono quelle di cui all'allegato 3 della DGR 7884/08. (2) Per l'individuazione del periodo utile di spandimento vedi Decreti vigenti (www.agricoltura.regione.lombardia.it). Per i mesi di gennaio e febbraio e i mesi di novembre e dicembre, i divieti di utilizzazione agronomica sono stati individuati dal "Programma d'Azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023" approvato con DGR 2893/2020 e dalle "Linee guida regionali per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili" approvate con DGR 3001/2020. Il periodo minimo di divieto nella stagione autunno-invernale varia in funzione della tipologia di effluente / fertilizzante e in funzione delle colture su cui questo effluente / fertilizzante e utilizzato (90 giorni, di cui 32 continuativi tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio, oppure 120 giorni) ma è sempre compreso tra il 1 novembre e il 28 febbraio dell'anno successivo (vedi Decreti della Direzione Generale Agricoltura e Bollettini Nitrati). (3) Nelle aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli: l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze superiori al 20% e fino al 30% è ammessa nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore a 1 ha. (4) Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), deve essere inoltre rispettata almeno una delle seguenti disposizioni aggiuntive: - interrompere le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici con colture seminate in bande trasversali, ovvero con solichi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero con altre modalità atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti; - mantenere fasce di rispetto, larghe almeno 20 metri, tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici; - assicurare una copertura vege				
	Senza di accumulo temporaneo di letame su suolo agricolo	S	I	N	0 🗆
	accumulo temporaneo riguarda il letame e/o le lettiere degli allevamenti avicunicoli non i materiali assimilati ai letami come le frazioni palabili dei digestati) ⁽⁵⁾	SI	NO	NV	NP
L'	accumulo temporaneo è effettuato su suolo agricolo per un periodo non superiore a e mesi, in prossimità o sui terreni utilizzati per lo spandimento ⁽⁵⁾	SI	NO	NV	NP
L'	accumulo temporaneo non è ripetuto nello stesso luogo nella stessa annata agraria o quella successiva (5)	SI	NO	NV	NP

 a 5 m dalle scoline; a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; a 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar. nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (così come definite dalla sez. II^ capo II^ Artt. 94 del d.lgs. 152/06) a 100 metri (50 metri nelle zone montane e collinari) dal limite dei centri abitati 	SI SI SI SI	NO D	NV	NI
 a 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar. nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (così come definite dalla sez. II^ capo II^ Artt. 94 del d.lgs. 152/06) 	SI	NO		
Convenzione di Ramsar. - nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (così come definite dalla sez. II^ capo II^ Artt. 94 del d.lgs. 152/06)			NV	NI
umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (così come definite dalla sez. II^ capo II^ Artt. 94 del d.lgs. 152/06)	SI	NO	NV	N
- a 100 metri (50 metri nelle zone montane e collinari) dal limite dei centri abitati		NO	NV	N
	SI	NO	NV	N
- a 50 metri dalle case sparse	SI	NO	NV	N
C1 - Superficie in ZVN oggetto d'infrazione			,[_
C2 - Superficie NON in ZVN oggetto d'infrazione (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati / Misure PSR (RM Fert) – non riguarda la condizionalità)			,[_
VINCOLI E DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI RISPETTATI	S	I 🗌	NO	
3.4 - VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI RELATIVI ALL'ACCUMU DEI MATERIALI ASSIMILATI AL LETAME E DEI FERTILIZ				
3.4 - VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI RELATIVI ALL'ACCUMU DEI MATERIALI ASSIMILATI AL LETAME E DEI FERTILIZ	ZZAN			OL
L'eventuale infrazione a questi impegni sarà valutata solo se non già rilevata al punto 2 – Verifica delle 3.4 - VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI RELATIVI ALL'ACCUMU DEI MATERIALI ASSIMILATI AL LETAME E DEI FERTILIZA AGRICOLO Presenza di accumulo di materiali assimilati al letame e/o di fertilizzanti L'accumulo è effettuato su suolo agricolo e sull'appezzamento oggetto di spandimento	SI	I SU	NO NV	OL N
3.4 - VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI RELATIVI ALL'ACCUMU DEI MATERIALI ASSIMILATI AL LETAME E DEI FERTILIZA AGRICOLO Presenza di accumulo di materiali assimilati al letame e/o di fertilizzanti	ZZAN'	TI SU	NO	OL.
3.4 - VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI RELATIVI ALL'ACCUMU DEI MATERIALI ASSIMILATI AL LETAME E DEI FERTILIZA AGRICOLO Presenza di accumulo di materiali assimilati al letame e/o di fertilizzanti L'accumulo è effettuato su suolo agricolo e sull'appezzamento oggetto di spandimento L'accumulo non supera complessivamente i 100 metri cubi sull'appezzamento I materiali assimilati ai letami e i fertilizzanti sono accumulati in campo solo per il tempo strettamente necessario in attesa dello spandimento, che deve essere effettuato e	SI	I SU	NO NV	OL N
3.4 - VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI RELATIVI ALL'ACCUMU DEI MATERIALI ASSIMILATI AL LETAME E DEI FERTILIZA AGRICOLO Presenza di accumulo di materiali assimilati al letame e/o di fertilizzanti L'accumulo è effettuato su suolo agricolo e sull'appezzamento oggetto di spandimento L'accumulo non supera complessivamente i 100 metri cubi sull'appezzamento I materiali assimilati ai letami e i fertilizzanti sono accumulati in campo solo per il tempo strettamente necessario in attesa dello spandimento, che deve essere effettuato e completato con l'interramento (salvo in presenza di coltura), entro 12 ore	SI SI	I SU	NO NV	OL N
3.4 - VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI RELATIVI ALL'ACCUMU DEI MATERIALI ASSIMILATI AL LETAME E DEI FERTILIZA AGRICOLO Presenza di accumulo di materiali assimilati al letame e/o di fertilizzanti L'accumulo è effettuato su suolo agricolo e sull'appezzamento oggetto di spandimento L'accumulo non supera complessivamente i 100 metri cubi sull'appezzamento I materiali assimilati ai letami e i fertilizzanti sono accumulati in campo solo per il tempo strettamente necessario in attesa dello spandimento, che deve essere effettuato e	SI S	I SU	NO NV	OL N

CUAA ______ Ragione Sociale____

	destinati a pascolo, a prato–pascolo o foraggere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la	SI	NO	NV	NP
	raccolta di foraggio				
	destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso	SI	0 □	NV	NP
	quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto	SI	<mark>О</mark> 🗆	∨	□
	soggetti a vincolo idrogeologico	SI	NO	NV	NP
	interessati da boschi naturali	SI	<mark>0</mark> П	NV	□
	situati in prossimità delle abitazioni per una fascia di almeno 100 m. Tale limite non vale per gli insediamenti produttivi, mentre per le case sparse la distanza è ridotta a 20 m	SI	NO □	NV	NP
	situati in prossimità delle strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata	SI	9□	≥□	P □
	situati nelle aree S.I.C. (Siti d'Interesse Comunitario) / Z.S.C (Zone Speciali di Conservazione)	SI	0	⊿	4
	situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità	SI	NO	NV	NP
	situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali ed i canali arginati	SI	0 □	NV	NP
	situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti	SI	<mark>О</mark> [N∧ □	NP
	situati entro la zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse, così come definita dalla normativa;	SI	NO □	NV	NP
	destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici	SI	NO	NV	NP
	territorialmente localizzati in comuni ⁽⁶⁾ in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento	SI	N	NV	NP
	durante l'irrigazione, sulle colture in vegetazione	SI	<u>о</u> 🗆	NV	NP
	nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura	SI	NO	NV	NP
E1	- Superficie in ZVN oggetto d'infrazione],[_]	ha
	- Superficie NON in ZVN oggetto d'infrazione (solo se a controllo plicazione direttiva nitrati / Misure PSR (RM Fert) – non riguarda la condizionalità)],[ha
VIIV	NCOLI E DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI RISPETTATI	SI		NO	

CUAA ______ Ragione Sociale_____

⁽⁶⁾ Tutti i comuni lombardi in cui è vietato lo spandimento dei fanghi sono individuati dalla Regione Lombardia con apposito provvedimento annuale della Direzione Generale Agricoltura.

4. RISPETTO DELL'UTILIZZO DI FERTILIZZANTI AZOTATI NEI	LLED	OSI P	REV	/ISTE
Rispetto per le superfici in Zona Vulnerabile (ZVN) dei 170 kg/ha/anno di azoto derivante da e.a. inteso come quantitativo medio aziendale, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento	SI 🗌	NO		NP 🗌
Rispetto, per le superfici in Zona NON vulnerabile ⁽⁷⁾ , dei 340 kg/ha/anno di azoto derivante da effluenti di allevamento inteso come quantitativo medio aziendale, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento	SI 🗌	NO		NP 🗌
La quantità apportata di azoto totale non supera le esigenze delle colture previste dai $MAS^{(8)}$, calcolate come azoto efficiente	SI 🗌 NO			
RISPETTO DELLE DOSI DI AZOTO	SI [NC	
(7) Solo se a controllo per l'applicazione direttiva nitrati / Misure PSR (RM Fert) – non riguarda la condizionalità. (8) MAS: Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (allegato 2 delle DGR n. 2893/2020).				
5.1 EFFETTI EXTRA - AZIENDALI				
Assenza di evidenza di inquinamento da nitrati derivante dalla violazione agli obblighi di gestione degli stoccaggi (punti 2.1, 2.2) o ai vincoli/divieti spazio temporali per l'utilizzo agronomico (punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) che interessa corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, a meno che tali risorse idriche non siano prive di acqua propria o non siano destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche	SI	NO	NV	Б □
5.2 ALTRI DIVIETI				
Assenza di evidenza di scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni	SI	NO	NV	NP
RIEPILOGO DATI				
F1 – Superficie aziendale in ZVN (SAU*)], 🗆 🗀	ha
F2 - Superficie aziendale NON in ZVN (SAU*)],	ha
Superficie totale (A1+B1+C1+D1+E1) in ZVN oggetto d'infrazione],	ha
Superficie totale (A2+B2+C2+D2+E2) NON in ZVN oggetto d'infrazione (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati / Misure PSR - non riguarda la condizionalità)],□□	ha
% Superficie oggetto d'infrazione in ZVN (A1+B1+C1+D1+E1)/(F1)				
% Superficie oggetto d'infrazione non in ZVN (A2+B2+C2+D2+E2)/(F2) (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati / Misure PSR – non riguarda la condizionalità)],[%
Liquame – giorni di stoccaggio mancanti			g	g
Letame – giorni di stoccaggio mancanti	[g	g
(*): comprensiva di eventuali superfici a pioppeto/altra arboricoltura da legno oggetto di distribuzio	ne di e.a	./fertilizz	anti m	inerali
CRITERIO RISPETTATO	SI		N) [

CUAA ______ Ragione Sociale____

CUA	ΑΑ		Ragione Sociale			
NO	TE					
	trollori	Data	Nome e Cognome	Firma		
	CP/Provincia condrio:					
			<u> </u>			
IMF	PEGNI DI R	IPRISTINO				
				orni, salvo scadenze diverse previste dalla		
			nadempienze ai seguenti obblighi ammin ncato aggiornamento della Comunicazi	nistrativi: mancata presentazione della one e/o assenza di autorizzazione AIA (ove		
	-	one del Registro r le ZVN (entro 3		si delle disposizioni del Programma d'Azione		
				ttiere esauste di allevamenti avicunicoli / , ecc.) in prossimità di scoline, corsi d'acqua		
		ecc. (entro 30 gio		, coo., in prossimila di scoime, consi d'acqua		
				erivanti da un mancato rispetto dei divieti mmendanti organici, acque reflue, digestato,		
	spazio-temporali per l'utilizzo di liquame, letame, concimi azotati e ammendanti organici, acque reflue, digestato, fanghi di depurazione (entro 15 giorni).					
	eliminazione		elle cause delle perdite (entro di norma	ure e/o di impermeabilità dell'impianto, ed 30 giorni) in caso di mancata impermeabilità		
	Realizzazior necessari	ne del/degli impia	nti di stoccaggio necessari (entro il 30/1	1/2024) in assenza del/degli impianti		
	del/degli imp	oianti di stoccaggi	o necessari (entro il 30/11/2024), in cas	uzione di effluenti, compreso l'adeguamento so di non corretto dimensionamento delle a normativa e/o non sufficienti a garantire il		

fermo invernale, in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire)

INT	ENZIONAL	LITÀ				
	Riscontro di un'infrazione contemporanea a <u>tutti</u> gli obblighi applicabili all'azienda ossia: - inadempienze amministrative - stoccaggi assenti e/o non conformi alla normativa o non sufficienti a garantire il divieto di spandimento invernale - mancato rispetto delle condizioni di utilizzo dei liquami/letami/concimi azotati e ammendanti organici/fanghi di depurazione - mancato rispetto dei massimali di azoto al campo					
	Assenza tota	ale delle strutture	<u>di stoccaggio</u> per le aziende z	zootecniche appartenenti alle classi dimensio	nali 4 e 5	
	Assenza dell	la Comunicazione	e nitrati o dell'AIA per le azieno	de appartenenti alle classi dimensionali 4 e 5		
	Rilevazione	di scarico diretto	degli effluenti sul suolo, nei co	orsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni		
	Rilevazione	di infrazione cons	siderata intenzionale da parte d	degli Enti preposti nel corso dei propri control	li	
AFC	na trollori CP/Provincia ondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma		

CUAA ______ Ragione Sociale_____

CUAA	Ragione Sociale		
Domande presentate dall'azienda:		14-22	23-27
CGO3: DIRET	CONDIZIONALITA' 23-27 TIVA 2009/147/CE CONSERVAZIONE DEGLI UCCE	LLI SELVATICI	

ZPS	Codice Sito	Nome Sito	Ente Gestore Sito	Tipologia

(1)				
VERIFICA IMPEGNI AGRONOMICI VIGENTI IN TUTTE LE ZPS (1)				
Impegno agronomico A (su superfici a seminativo / superfici non più utilizzate a fini prod	uttivi	e man	tenut	e in
buone condizioni agronomiche e ambientali)				
Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine	SI	NO	NV	NN
dei cicli produttivi su seminativi salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione				
Impegno agronomico B (su superfici a prato permanente / a pascolo permanente)				
Rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente / pascolo	SI	NO	NV	NN
permanente, salvo quanto diversamente stabilito dal piano di gestione del sito				
Impegno agronomico C (su superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in bu	one c	ondizi	oni	
agronomiche e ambientali)				
Rispetto del mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno	SI	NO	NV	NN
Attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale, o	SI	NO	NV	NN
pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione)				
Rispetto del divieto di attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura, pascolamento) nel	SI	NO	NV	NN
periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno				
In assenza di mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno e	SI	NO	NV	NN
in presenza di lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione, è ammessa la				
possibilità di deroga ⁽²⁾				
Impegno agronomico D (su tutte le superfici)				
Rispetto del divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti	SI	NO	NV	NN
Rispetto del divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti (sono fatti salvi	SI	NO	NV	NN
i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a				
risaia)				

^{1):} Per questo controllo si fa riferimento anche alle verifiche territoriali svolte da AGEA $\,$

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione

VERIFICA DI ALTRI IMPEGNI VIGENTI IN TUTTE LE ZPS (Misure di conservazione generale)				
Rispetto del divieto di eliminare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio	SI	NO	NV	NN
agrario con alta valenza ecologica, quali: siepi e filari, boschetti, fasce boscate, canneti; stagni,				
laghetti, maceri, fontanili, risorgive, marcite; terrazzamenti o dossi				
Rispetto del divieto di distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri di uccelli	SI	NO	NV	NN

^{(2):} In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

¹⁾ pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;

²⁾ terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;

³⁾ colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;

⁴⁾ nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;

⁵⁾ sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

	Ragione Sociale_						
	-	i di trattamento e	smaltimento	SI	NO	NV	NN
					SI	N	0
getto di controll ne e/o imboschir	o (ad eccezione dei pioppe mento realizzate con fondi			SI	NO	NV	NN
					SI	NO	
In caso di tagli, è presente la denuncia di taglio del bosco attraverso la procedura informatizzata regionale (portale SITaB)					NO	NV	NN
I tagli e le altre attività selvicolturali sono regolamentati da piani di gestione, da misure di conservazione sito-specifiche, da piani di indirizzo forestale o di assestamento forestale approvati					SI	N	0
Se SI: I tagli e le altre attività selvicolturali sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dalla pianificazione esistente					NO	NV	NN
				T _	1	T	
	o stati effettuati nel rispet	to della valutazior	ne di	SI	NO	NV	NN
incidenza, oppure, in alternativa: I tagli e le altre attività selvicolturali sono stati effettuati nel rispetto delle misure di conservazione provvisorie dei siti Natura 2000 (art. 48 del Regolamento regionale 20/07/2007 n. 5)					NO	NV	NN
					I.		
20				CI		NO	
0				31		INO	
compresa nel si	to						ha
compresa nel si	to in infrazione						ha
ne (b/a) *100							%
	né ampliamento de forestali ricadente getto di controlle de e/o imboschire e un contributo no tagli e/o altre de nte la denuncia de selvicolturali son de	realizzare nuove discariche o nuovi impiant né ampliamento di quelli esistenti forestali ricadenti in ZPS Igetto di controllo (ad eccezione dei pioppe ne e/o imboschimento realizzate con fondi e un contributo nell'anno del controllo tagli e/o altre attività selvicolturali nte la denuncia di taglio del bosco attraver. B) Selvicolturali sono regolamentati da piani o cifiche, da piani di indirizzo forestale o di a selvicolturali sono stati effettuati nel rispet elternativa: Selvicolturali sono stati effettuati nel rispet elternativa: Selvicolturali sono stati effettuati nel rispet prie dei siti Natura 2000 (art. 48 del Regolari o compresa nel sito in infrazione	realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e né ampliamento di quelli esistenti forestali ricadenti in ZPS getto di controllo (ad eccezione dei pioppeti) sono superfici ne e/o imboschimento realizzate con fondi comunitari per le sun contributo nell'anno del controllo tagli e/o altre attività selvicolturali nte la denuncia di taglio del bosco attraverso la procedura in B) selvicolturali sono regolamentati da piani di gestione, da miscifiche, da piani di indirizzo forestale o di assestamento fores selvicolturali sono stati effettuati nel rispetto di quanto previ e selvicolturali sono stati effettuati nel rispetto della valutazion lternativa: selvicolturali sono stati effettuati nel rispetto delle misure di prie dei siti Natura 2000 (art. 48 del Regolamento regionale 2 compresa nel sito in infrazione	realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento ne ampliamento di quelli esistenti forestali ricadenti in ZPS regetto di controllo (ad eccezione dei pioppeti) sono superfici interessate da ne e/o imboschimento realizzate con fondi comunitari per le quali il e un contributo nell'anno del controllo re tagli e/o altre attività selvicolturali rite la denuncia di taglio del bosco attraverso la procedura informatizzata rite la denuncia di taglio del bosco attraverso la procedura informatizzata rite la denuncia di taglio del bosco attraverso la procedura informatizzata rite la denuncia di taglio del bosco attraverso la procedura informatizzata rite la denuncia di taglio del bosco attraverso la procedura informatizzata rite la denuncia di taglio del bosco attraverso la procedura informatizzata rite la denuncia di taglio del bosco attraverso la procedura informatizzata rite la denuncia di taglio del bosco attraverso la procedura informatizzata rite la denuncia di taglio del bosco attraverso la procedura informatizzata rite la denuncia di taglio del bosco attraverso la procedura informatizzata rite la denuncia di taglio del bosco attraverso la procedura informatizzata rite la denuncia di taglio del bosco attraverso la procedura informatizzata rite la denuncia di taglio del bosco attraverso la procedura informatizzata rite la denuncia di taglio del bosco attraverso la procedura informatizzata rite la denuncia di taglio del bosco attraverso la procedura informatizzata rite la denuncia di taglio del bosco attraverso la procedura informatizzata rite la denuncia di taglio del bosco attraverso la procedura informatizzata rite la denuncia di taglio del bosco attraverso la procedura informatizzata rite la denuncia di taglio del bosco attraverso la procedura informatizzata rite la denuncia di taglio del bosco attraverso la procedura informatizzata rite la denuncia di taglio del bosco attraverso la procedura informatizzata rite la denuncia di taglio del bosco attraverso la procedura informatizzata rite la	realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di e ampliamento di quelli esistenti forestali ricadenti in ZPS regetto di controllo (ad eccezione dei pioppeti) sono superfici interessate da ne e/o imboschimento realizzate con fondi comunitari per le quali il re un contributo nell'anno del controllo re tagli e/o altre attività selvicolturali nte la denuncia di taglio del bosco attraverso la procedura informatizzata s) selvicolturali sono regolamentati da piani di gestione, da misure di cifiche, da piani di indirizzo forestale o di assestamento forestale approvati selvicolturali sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dalla selvicolturali sono stati effettuati nel rispetto della valutazione di laternativa: selvicolturali sono stati effettuati nel rispetto delle misure di orie dei siti Natura 2000 (art. 48 del Regolamento regionale 20/07/2007 n. CO compresa nel sito in infrazione	realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di quelli esistenti forestali ricadenti in ZPS getto di controllo (ad eccezione dei pioppeti) sono superfici interessate da ne e/o imboschimento realizzate con fondi comunitari per le quali il su nontributo nell'anno del controllo por tagli e/o altre attività selvicolturali sono regolamentati da piani di gestione, da misure di cifiche, da piani di indirizzo forestale o di assestamento forestale approvati selvicolturali sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dalla selvicolturali sono stati effettuati nel rispetto della valutazione di laternativa: selvicolturali sono stati effettuati nel rispetto della valutazione di laternativa: selvicolturali sono stati effettuati nel rispetto della misure di orie dei siti Natura 2000 (art. 48 del Regolamento regionale 20/07/2007 n. SI	realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di quelli esistenti forestali ricadenti in ZPS getto di controllo (ad eccezione dei pioppeti) sono superfici interessate da presenti di controllo (ad eccezione dei pioppeti) sono superfici interessate da presenti di controllo (ad eccezione dei pioppeti) sono superfici interessate da presenti di controllo (ad eccezione dei pioppeti) sono superfici interessate da presenti di controllo (ad eccezione dei pioppeti) sono superfici interessate da presenti di controllo (ad eccezione dei pioppeti) sono superfici interessate da procedi il (ad eccezione dei controllo (ad eccezione dei dei dei dei dei dei dei dei dei de

CUAA	Ragione Sociale
------	-----------------

Verifica degli impegni - ZPS IN AMBIENTI APERTI ALPINI						
•	interventi di imboschimento/rimboschimento su e con prati stabili, arbusteti e brughiere	SI	NO	NV	NN	
·	-silvo pastorali o delle piste forestali		SI	N	0	
	ne di nuove strade permanenti (fatta eccezione per	SI	NO	NV	NN	
	iste in Piani approvati con Valutazione di Incidenza		110	140	1414	
positiva)						
	altatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste	SI	NO	NV	NN	
forestali per ragioni di sicurezza o	incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti					
	ure per la difesa del suolo o che prevedano la	,	SI	N	0	
modifica dell'ambiente fluviale e de	el regime idrico		•.			
Rispetto del divieto di realizzazion	e di nuove infrastrutture	SI	NO	NV	NN	
Presenza di deroga al divieto di re	ealizzazione di nuove infrastrutture per la difesa de	SI	NO	NV	NN	
suolo, per le derivazioni d'acqua de	estinate all'approvvigionamento idropotabile, irriguo					
o all'uso idroelettrico, previo esito	favorevole della Valutazione di Incidenza					
Presenza di siti ospitanti nidi di Aqu	uila reale, Gufo reale e Gipeto		SI	N	0	
Rispetto del divieto di passaggio d	i cavi sospesi in prossimità di questi siti	SI	NO	NV	NN	
Ente gestore ha effettuato un contr	ollo presso l'azienda nell'anno in corso		SI	N	NO	
Assenza di infrazioni rilevate dall'	Ente gestore		SI	N	0	
Rispetto degli impegni specifici	previsti dal piano di gestione	SI	NO	NV	NN	
Descrizione degli impegni specifici	previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di con	servazio	ne sito sp	pecifich	e per il	
sito considerato <u>non rispettati</u> :						
a) superficie aziendale compresa n	el sito				ha	
b) superficie aziendale compresa n	el sito in infrazione		ha			
percentuale di infrazione (b/a) *10	0				%	
Descrizione delle infrazioni rilev	rate dall'Ente gestore					
CRITERIO RISPETTATO			S	SI .	NO	
			I			
Note						
Firma controllori Data AFCP/Provincia di Sondrio:	Nome e Cognome Firma					

CUAA	Ragione Sociale
COAA	Nagione Sociale

Verifica degli impegni - ZPS IN AMBIENTI FORESTALI ALPINI				
Rispetto del divieto di attuare interventi di imboschimento/rimboschimento s	u SI	NO	NV	NN
pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili, arbusteti e brughiere				
Rispetto del divieto di distruzione dei formicai				NN
Realizzazione di nuove strade agro-silvo pastorali o delle piste forestali		SI	•	10
Rispetto del divieto di realizzazione di nuove strade permanenti (fatta eccezior	e SI	NO	NV	NN
per le strade agro-silvo-pastorali previste in Piani approvati con Valutazione	li			
Incidenza positiva)				
Presenza di deroga al divieto di asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e del	e SI	NO	NV	NN
piste forestali per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica ovvero di stabilità d	ei 📗			
versanti				
Realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo o che prevedano	a .	SI	•	10
modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico				
Rispetto del divieto di realizzazione di nuove infrastrutture	SI	NO	NV	NN
Presenza di deroga al divieto di realizzazione di nuove infrastrutture per la difes		NO	NV	NN
del suolo, per le derivazioni d'acqua destinate all'approvvigionamento idropotabil				
irriguo o all'uso idroelettrico, previo esito favorevole della Valutazione di Inciden:	a			
Ente gestore ha effettuato un controllo presso l'azienda nell'anno in corso		SI	<i>'</i>	10
Assenza di infrazioni rilevate dall'Ente gestore		SI	1	10
Rispetto degli impegni specifici previsti dal piano di gestione	SI	NO	NV	NN
Descrizione degli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure d	i conserv	azione s	ito spec	ifiche
a) superficie aziendale compresa nel sito				ha
b) superficie aziendale compresa nel sito in infrazione				ha
percentuale di infrazione (b/a) *100		%		
Descrizione delle infrazioni rilevate dall'Ente gestore				
CRITERIO RISPETTATO			SI	NO
Note				
Firma controllori Data Nome e Cognome Firma				
AFCP/Provincia di Sondrio:				

CUAA	Ragione Sociale
------	-----------------

Verifica degli impegni ZPS IN ZONE UMIDE				
Rispetto del divieto di bonifica idraulica nelle zone umide naturali	SI	NO	NV	NN
Rispetto del divieto di irrorazione aerea	SI	NO	NV	NN
Rispetto del divieto di taglio della vegetazione spondale della rete irrigua su entrambe le sponde contemporaneamente	SI	NO	NV	NN
Rispetto del divieto di immissione o di ripopolamento con specie alloctone	SI	NO	NV	NN
Presenza di garzaie	SI		٨	0
Rispetto del divieto di taglio dei pioppeti nel periodo di nidificazione	SI	NO	NV	NN
Presenza di zone umide /canneti	SI		N	10
Rispetto del divieto di effettuare attività di taglio e lavori di ordinaria gestione dal 1 marzo al 10 agosto	SI	NO	NV	NN
Captazione idrica nella stagione riproduttiva	SI		٨	0
Rispetto del divieto di captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche tipiche della zona	SI	NO	NV	NN
Presenza di autorizzazione alla captazione dell'Ente gestore	SI	NO	NV	NN
Ente gestore ha effettuato un controllo presso l'azienda nell'anno in corso		SI	Ν	10
Assenza di infrazioni rilevate dall'Ente gestore Rispetto degli impegni specifici previsti dal piano di gestione	SI	NO NO	NV	NN
a) superficie aziendale compresa nel sito b) superficie aziendale compresa nel sito in infrazione percentuale di infrazione (b/a) *100				ha ha
Descrizione delle infrazioni rilevate dall'Ente gestore CRITERIO RISPETTATO			SI	NO
			J1	110
Note				
Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio: Nome e Cognome Firma Firma				

erifica degli impegni - ZPS IN AMBIENTI FLUVIALI				
Rispetto del divieto di immissione o ripopolamento con specie alloctone	SI	NO	NV	NN
Rispetto del divieto di irrorazione aerea	SI	NO	NV	NN
Rispetto del divieto di distruzione dei formicai	SI	NO	NV	NN
Rispetto del divieto di taglio della vegetazione spondale della rete irrigua su entrambe le sponde contemporaneamente	SI	NO	NV	NN
resenza di zone umide/canneti		SI NO		0
Rispetto del divieto di effettuare attività di taglio e lavori di ordinaria gestione dal 1 marzo al 10 agosto	SI	NO	NV	NN
aptazione idrica nella stagione riproduttiva		SI	N	0
Rispetto del divieto di captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche tipiche della zona	SI	NO	NV	NN
Presenza di autorizzazione alla captazione dell'ente gestore	SI	NO	NV	NN
ealizzazione di nuove infrastrutture		SI	N	0
Rispetto del divieto di realizzazione di nuove strutture	SI	NO	NV	NN
Presenza di deroga al divieto di realizzazione di nuove strutture in quanto opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo	SI	NO	NV	NN
resenza di garzaie		SI	N	0
Rispetto del divieto di taglio dei pioppeti nel periodo di nidificazione	SI	NO	NV	NN
resenza di impianti boschivi nelle aree del demanio idrico fluviale		SI	N	0
Nelle aree del demanio idrico fluviale, l'impianto/reimpianto di pioppeti dopo il 23/04/2009 è stato effettuato conformemente alla DGR 9275/2009 e con autorizzazione del progetto di gestione da parte dell'Ente gestore	SI	NO	NV	NN
I nuovi impianti boschivi sono stati realizzati entro un anno dall'impianto /reimpianto dei pioppeti di cui al punto precedente	SI	NO	NV	NN
Rispetto del divieto di impianto dei pioppeti nelle aree di nuova formazione a seguito degli spostamenti del corso d'acqua e all'interno delle isole fluviali	SI	NO	NV	NN
I pioppeti impiantati a partire dal 1/10/2010 adottano un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione (I.r. 31/2008 art. 50)	SI	NO	NV	NN
Utilizzo di specie autoctone per gli impianti di arboricoltura da legno a ciclo lungo (utilizzo massimo di cloni di pioppo nella misura di 90 esemplari per ettaro)	SI	NO	NV	NN
nte gestore ha effettuato un controllo presso l'azienda nell'anno in corso		SI	N	0
Assenza di infrazioni rilevate dall'Ente gestore		SI NO		0
ispetto degli impegni specifici previsti dal piano di gestione	SI	NO	NV	NN
	conserv	azione s	ito spec	ifiche

a) superficie aziendale compresa nel sito	ha
b) superficie aziendale compresa nel sito in infrazione	ha
percentuale di infrazione (b/a) *100	%

CUAA					
_		-			
Descrizione dell	e infrazioni rilev	vate dall'Ente gestore			
CRITERIO RISPE	TTATO			SI	NO
Note					
			_		
Firma controllori	Data	Nome e Cognome	Firma		
AFCP/Provincia di	Data	Nome e Cognome	riiiia		
Sondrio:					
	Į.				

CUAA	Ragione Social	

Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS)

Verifica degli im	pegni ZPS IN AN	MBIENTI AGRICOLI					
Rispetto del di	vieto di irrorazion	e aerea		SI	NO	NV	NN
	livieto di taglio ponde contempor	della vegetazione spondale della rete ir aneamente	rigua su	SI	NO	NV	NN
Presenza di garza	ie				SI	N	0
Rispetto del di	vieto di taglio dei	pioppeti nel periodo di nidificazione		SI	NO	NV	NN
Ente gestore ha ej	ffettuato un conti	rollo presso l'azienda nell'anno in corso			SI	N	0
Assenza di infra	azioni rilevate dal	l'Ente gestore			SI	N	0
Rispetto degli im	npegni specifici	previsti dal piano di gestione		SI	NO	NV	NN
	egli impegni spec siderato non rispe	fici previsti dal piano di gestione e/o dalle	misure di	conse	vazione	sito spe	cifiche
per il sito cons	siderato <u>non rispe</u>	ettati.					
a) superficie azien	ndale compresa n	el sito					ha
b) superficie azier	ndale compresa n	el sito in infrazione					ha
percentuale di inf	razione (b/a) *10	0					%
Descrizione delle	e infrazioni rilev	vate dall'Ente gestore					
CRITERIO RISPE	TTATO					SI	NO
Note							
Firma controllori	Data	Nome e Cognome F	irma				
AFCP/Provincia di Sondrio:							

CUAA	Ragione Sociale
------	-----------------

Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS)

Verifica degli impegni ZPS IN RISAIE					
Rispetto del divieto di irrorazione aerea		SI	NO	NV	NN
Rispetto del divieto di taglio della vegetazione spon	dale della rete irrigua su	SI	NO	NV	NN
entrambe le sponde contemporaneamente				144	1414
Presenza di garzaie	. 116		SI NO NO NV NN SI NO NO NV NN SI NO SI NO		
Rispetto del divieto di taglio dei pioppeti nel periodo di		SI	NO	NV	NN
Presenza di impianti boschivi nelle aeree del demanio idrico	-		SI	٨	10
Nelle aree del demanio idrico fluviale, l'impianto/reim 23/04/2009 è stato effettuato conformemente alla autorizzazione del progetto di gestione da parte dell'Ent	DGR 9275/2009 e con te gestore	SI	NO	NV	NN
I nuovi impianti boschivi sono stati realizzati entro /reimpianto dei pioppeti di cui al punto precedente	o un anno dall'impianto	SI	NO	NV	NN
Rispetto del divieto di impianto dei pioppeti nelle are seguito degli spostamenti del corso d'acqua e all'interno		SI	NO	NV	NN
I pioppeti impiantati a partire dal 1/10/2010 adottano u forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regio		SI	NO	NV	NN
Utilizzo di specie autoctone per gli impianti di arboricol (utilizzo massimo di cloni di pioppo nella misura di 90 es		SI NO NV			NN
Ente gestore ha effettuato un controllo presso l'azienda nel		SI		۸	10
Assenza di infrazioni rilevate dall'Ente gestore			SI NO		10
Rispetto degli impegni specifici previsti dal piano di ge	estione	SI	NO	NV	NN
per il sito considerato <u>non rispettati</u> :					
a) superficie aziendale compresa nel sito					ha
b) superficie aziendale compresa nel sito in infrazione					ha
percentuale di infrazione (b/a) *100					%
Descrizione delle infrazioni rilevate dall'Ente gestore					
CRITERIO RISPETTATO			9	SI	NO
Note					
Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio: Nome e Cognome	Firma				

CUAA		Ragione Sociale	_
------	--	-----------------	---

Riguarda tutti i terreni aziendali, <u>interni ed esterni</u> alle zone di protezione speciale

Presenza di habitat di uccelli selvatici rappresentati da siepi, alberi isolati, alberi in filare ove questi non siano già tutelati dalla BCAA 7		SI N		10	
Nessuna evidenza della eliminazione di siepi, alberi isolati o alberi in filare	SI	NO	NV	NN	
Presenza dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente, nel caso di eliminazione di siepi, alberi isolati o alberi in filare, ove tale autorizzazione delle autorità competenti sia prevista	SI	NO	NV	NN	

cui: elementi lineari	(alberi in filare, siepi) (ion appartenenti ad ui	derano gli elementi che presentano caratteristich con lunghezza inferiore a 25 metri; siepi di larghe na delle specie autoctone riportate nell'allegato (zza superiore a venti metri; alk	peri isolati no	n tutelati
Descrizione del	l'infrazione rilev	rata			
CRITERIO RISPE	TTATO			SI	NO
INTENZIONALIT	À				
Rilevazione di inf aziendale compre		gni di natura agronomica riguardanti il	100% della superficie	SI	NO
		specie animali protette ricadenti in ZPS	5	SI	NO
	razione considerat	a intenzionale da parte degli Enti prepo	osti nel corso dei propri	SI	NO
controlli					
Note					
Firma controllori	Data	Nome e Cognome	Firma		
AFCP/Provincia di	Data	Nome e cognome	Fillia		
Sondrio:					

Domande	presentate dall'azienda:	14-22	23-27
	CONDIZIONALITA! 23-27		

CGO4: DIRETTIVA 92/43/CE CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI

Riguarda le aziende i cui terreni ricadono in SIC / ZSC

N.B: Gli impegni del presente CGO sono rappresentati esclusivamente dagli obblighi e dai divieti applicabili alla superficie aziendale del beneficiario e/o collegati all'attività agricola del beneficiario.

CUAA ______ Ragione Sociale_____

Sito	Codice Sito	Nome Sito	Ente Gestore Sito
SIC			
zsc			

1.a) Verifica degli impegni relativi alle misure di conservazione generale				
Rispetto del divieto di eliminare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio	SI	NO	NV	ΝN
agrario con alta valenza ecologica, quali: siepi e filari, boschetti, fasce boscate, canneti; stagni,				
laghetti, maceri, fontanili, risorgive, marcite; terrazzamenti o dossi				
Rispetto del divieto di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione	SI	NO	NV	NN
Presenza di zone umide e/o torbiere		SI	NO	
Rispetto del divieto di effettuare bonifiche, drenaggi, escavazione, captazioni in zone umide e	SI	NO	NV	NN
torbiere				
L'azienda ha superfici forestali ricadenti in SIC/ZSC			Ν	10
Le superfici forestali oggetto di controllo (ad eccezione dei pioppeti) sono superfici interessate				
interventi di forestazione e/o imboschimento realizzate con fondi comunitari per le quali il		SI		10
beneficiario percepisce un contributo nell'anno del controllo				
L'azienda ha effettuato tagli e/o altre attività selvicolturali		SI		10
In caso di tagli, è presente la denuncia di taglio del bosco attraverso la procedura informatizzata	SI	SI NO		NN
regionale (portale SITaB)				
I tagli e le altre attività selvicolturali sono regolamentati da piani di gestione, da misure di		SI	ı no	
conservazione sito-specifiche, da piani di indirizzo forestale o di assestamento forestale approvati				
Se SI:				
I tagli e le altre attività selvicolturali sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dalla	SI	NO	NV	NN
pianificazione esistente				
Se NO:	•	•		
I tagli e le altre attività selvicolturali sono stati effettuati nel rispetto della valutazione di incidenza,	SI	SI NO		NN
oppure, in alternativa:				
I tagli e le altre attività selvicolturali sono stati effettuati nel rispetto delle misure di conservazione	SI	NO	NV	NN
provvisorie dei siti Natura 2000 (art. 48 del Regolamento regionale 20/07/2007 n. 5)				
Ente gestore ha effettuato un controllo presso l'azienda nel corrente anno		SI	NO	
Assenza di infrazioni rilevate dall'Ente gestore		SI	Ν	10

CUAA	Ragione Sociale				
Descrizione	e delle infrazioni rilevate dall'Ente gestore				
1.b) Veri	ifica degli impegni agronomici				
•	gronomico A (su superfici a seminativo / superfici non più utilizzate a fi	ini pro	oduttiv	i e	
	e in buone condizioni agronomiche e ambientali)	•			
-	divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente lei cicli produttivi su seminativi, salvo diversa prescrizione della competente gestione	SI	NO	NV	NN
Impegno a	gronomico B (su superfici a prato permanente / a pascolo permanente	2)			
	divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente / anente, salvo quanto diversamente stabilito dal piano di gestione del sito	SI	NO	NV	NN
	gronomico C (su superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenu he e ambientali)	te in k	uone (condizio	oni
	mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto	SI	NO	NV	NN
-	divieto di attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura, to) nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno	SI	NO	NV	NN
	di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale, o to (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione)	SI	NO	NV	NN
l'anno e in	li mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto presenza di lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione, è possibilità di deroga ⁽¹⁾	SI	NO	NV	NN
Impegno a	gronomico D (su tutte le superfici)				
Rispetto del	divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti	SI	NO	NV	NN
fatti salvi i liv	divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti (sono vellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la e dei terreni a risaia)	SI	NO	NV	NN
terreni ritirati da 1) pratica del sov 2) terreni interes 3) colture a perd 4) nel caso in cui 5) sui terreni a se di terreni a semi comunque da efi	obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono a alla produzione nei seguenti casi: vescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide; ssati da interventi di ripristino di habitat e biotopi; dere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricol i le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario; eminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedent nativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agri ffettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione; diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.	le e fore te all'ent	estali del 7 trata in pr	7 marzo 20 roduzione	002; e, nel caso
1) Rispet	tto degli impegni specifici previsti dal piano di gestione	SI	NO	NV	NN
	ne degli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di co considerato <u>non rispettati</u> :	nserva	azione s	sito spe	cifiche

2) Effetti extra	-aziendali						
di gestione e/o	dalle misur	pegni agronomici A e D e agli impe e di conservazione sito specifich detenuti dall'azienda stessa			NO	NV	NN
Sup. aziendale (compresa n	el sito					ha
Sup. aziendale o	compresa n	el sito in infrazione					ha
PERCENTUALE DI	INFRAZION	E (B/A) *100					%
CRITERIO RISPE	TTATO			SI		NO	
INTENZIONALITÀ							
Rilevazione di infrazioni a tutti gli impegni di natura agronomica applicabili all'azienda riguardanti il 100% della superficie ricadente in SIC/ZSC					SI		
Distruzione volontaria di habitat comunitari protetti ricadenti in SIC/ZSC					SI		
Distruzione volontaria di habitat comunitari protetti ricadenti in SIC/ZSC Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso propri controlli				SI		NO	
NOTE							
Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma				

CUAA ______Ragione Sociale_____

CUAA	Ragione Sociale	
------	-----------------	--

Domande presentate dall'azienda:	14-22	23-27

<u>CONDIZIONALITA' 23-27</u> CGO5: REG. CE 178/2002 PRINCIPI E REQUISITI GENERALI LEGISLAZIONE E SICUREZZA ALIMENTARE

CARATTERISTICHE AZIENDALI: SETTORI DI PRODUZIONE AZIENDALE Nb: l'azienda può rientrare in una o più categorie		
a – Azienda con attività agricola destinata alla produzione vegetale	SI	NO
b – Azienda con attività agricola le cui produzioni vegetali sono destinate alla produzione di mangimi o alimenti per gli animali ⁽¹⁾	SI	NO
c – Azienda produttrice di latte	SI	NO

^{(1):} Le aziende che producono mangimi o alimenti per animali subiscono un duplice controllo: in quanto tali ed in quanto aziende con attività agricola destinata alla produzione vegetale.

VERIFICA DEGLI IMPEGNI PER L'AZIENDA AGRICOLA				
Tutti i settori di produzione aziendale				
Sono presenti in azienda sostanze pericolose		SI	N	0
Per il magazzinaggio delle sostanze pericolose, sono presenti e identificati locali chiusi e isolati, accessibili solo agli addetti, e/o spazi dedicati	SI	NO	NV	NN
Sono presenti in azienda rifiuti speciali non pericolosi e/o rifiuti pericolosi		SI	NO	
I rifiuti sono separati dagli ambienti nei quali vengono stoccate le sostanze alimentari e/o i mangimi	SI	NO	NV	NN
Presenza e aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari (relativo all'anno di controllo e ai due anni precedenti)		N	NO NN	
Presenza in azienda di un sistema ordinato di identificazione di fornitori/destinatari e dei relativi prodotti acquistati/venduti (natura del prodotto e quantità, data di acquisto/vendita)		SI	NO	
Nell'anno in corso sono state effettuate analisi su campioni di piante o di altri prodotti vegetali che abbiano una rilevanza per la salute umana *		SI		0
Presenza delle analisi effettuate e registrazione dei relativi esiti		SI		0
In caso di riscontro di non conformità verbalizzate da parte delle autorità competenti (ATS) che prevedono misure correttive atte a risolvere il problema, tali misure correttive sono state attivate	SI	NO	NV	NN
I termini previsti per l'adozione delle misure correttive di cui al punto precedente sono stati rispettati	SI	NO	NV	NN

CUAA	Ragione Sociale
------	-----------------

Effetti extra aziendali				
Rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari per l'immissione in commercio di prodotti vegetali	SI	NO	NV	NN
Assenza di riscontro di effetti extra aziendali, derivanti dalla contaminazione di derrate alimentari, alimenti, mangimi per animali, causata da sostanze pericolose		NO	NV	NN

Azienda produttrice di latte				
Presenza di documentazione per l'identificazione e la registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione		SI	N	o
Se SI, la documentazione è aggiornata		SI	N	0
Azienda che produce latte destinato alla filiera del latte alimentare fresco		SI	N	0
Presenza e completezza del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte		SI	N	0
Azienda con attività agricola le cui produzioni vegetali sono destinate alla produzioni per gli animali	one (di man	gimi o	
Azienda che produce prodotti destinati all'alimentazione animale	SI		NO	
Azienda riconosciuta e/o registrata ai sensi del Reg. CE 183/2005 **	SI	NO	NV	NN
Se NO, Azienda non soggetta all'applicazione del Reg. CE 183/2005 in quanto la produzione primaria di mangimi avviene a livello locale dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco	SI	NO	NV	NN
	scita SI NO		NV	
Presenza di documenti o registrazioni delle movimentazioni in entrata o in uscita di foraggi e componenti dei mangimi	SI	NO	INV	NN
	SI	NO	NV	NN

N.B.:* Sentiti gli uffici dell'ATS territorialmente competente (Dipartimenti d'Igiene e Prevenzione Sanitaria - DIPS). N.B.: le analisi su campioni di piante o di altri prodotti vegetali possono anche essere effettuate dall'azienda in regime di autocontrollo.

NOTE			
Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma

^{**} Consultati gli elenchi Regionali o sentiti gli uffici dell'ATS territorialmente competente

_			
NOTE			
		_	
		_	
Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma

CUAA ______ Ragione Sociale_____

COAA Nagione Sociale	CUAA	Ragione Sociale
----------------------	------	-----------------

Domande presentate dall'azienda:	14-22	23-27

CONDIZIONALITA' 23-27 CGO7: REG. CE 1107/2009 IMMISSIONE SUL MERCATO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

RIGUARDA LE AZIENDE AGRICOLE CHE UTILIZZANO PRODOTTI FITOSANITARI

Verifica dell'utilizzo di prodotti fitosanitari			
L'azienda dichiara di utilizzare i prodotti fitosanitari	SI		NO
In caso negativo (*):		•	
- verifica della coerenza tra il piano colturale e il non uso dei prodotti fitosanitari			NO
- verifica della assenza di fatture di acquisto di prodotti fitosanitari			NO
Presenza dei registri dei trattamenti fitosanitari relativi ai tre anni precedenti al controllo, conformi e compilati con tutte le informazioni necessarie		NO	NN

Nota:

<u>NO</u>: infrazione per assenza dei registri dei trattamenti nelle campagne precedenti, conformi e compilati con tutte le informazioni necessarie, in aziende tenute a tale adempimento ⁽¹⁾

NN: l'azienda dichiara di non aver acquistato, utilizzato e detenuto prodotti fitosanitari nei due anni precedenti (*).

(*) Nel caso in cui il controllo confermasse il non utilizzo dei prodotti fitosanitari nell'anno del controllo e l'assenza di acquisto, utilizzo e detenzione dei prodotti fitosanitari anche nelle campagne precedenti, non è necessario procedere con la compilazione della check-list e l'esito del controllo è positivo.

Caratteristiche aziendali		
Beneficiario che si avvale di contoterzista	SI	NO
Beneficiario che si avvale di persone terze	SI	NO
Beneficiario che delega tutte le operazioni (dal ritiro dei prodotti fitosanitari allo smaltimento delle scorte) al contoterzista/persone terze	SI	NO
Beneficiario che delega solo parte delle operazioni al contoterzista/persone terze	SI	NO

Verifica degli impegni			
Presenza del registro dei trattamenti per l'anno di controllo	SI	NO	NN
Registro dei trattamenti per l'anno a controllo aggiornato (entro 30 giorni dal trattamento) e conforme (presenza di tutte le informazioni necessarie) (1)			NN
Se il registro è assente oppure non aggiornato / non conforme, l'azienda dispone di documentazione che permette di verificare il corretto impiego dei prodotti fitosanitari			NN
Prodotto fitosanitario utilizzato su coltura/terreno/derrata alimentare e secondo avversità/modalità previsti in etichetta (2)		NO	NN
Prodotto fitosanitario utilizzato secondo le dosi previste in etichetta		NO	NN
Rispetto dei tempi di carenza sulle colture (3)		NO	NN

Utilizzo di prodotto fitosanitario con autorizzazione valida e non revocata		NO	NN
Presenza delle fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari	SI	NO	NN
Se l'azienda si avvale di contoterzista per i trattamenti fitosanitari: presenza della scheda di trattamento o registro sottoscritto dal contoterzista	SI	NO	NN
Fatture emesse dal contoterzista con tutti gli elementi necessari per verificare il rispetto delle dosi dei prodotti acquistati e utilizzati	SI	NO	NN
Presenza dei dispositivi di protezione individuali previsti dalla norma	SI	NO	NN

_____ Ragione Sociale_

NORMA RISPETTATA	SI	NO
------------------	----	----

Effetti extra aziendali				
Se le produzioni vegetali trattate con un prodotto revocato o non più commercializzabile (violazione dell'impegno 4) risultino già uscite dall'azienda o commercializzate, o utilizzate per l'alimentazione di allevamenti zootecnici della stessa azienda, gli effetti della violazione saranno anche considerati extraziendali.	SI	NO	NV	NN
Se le produzioni vegetali trattate con un prodotto del quale non siano stati rispettati i tempi di carenza (violazione dell'impegno 5) risultino già usciti dall'azienda o commercializzate, o utilizzate per l'alimentazione di allevamenti zootecnici della stessa azienda, gli effetti della violazione saranno considerati extraziendali.	SI	NO	NV	NN

A) Superficie soggetta a vincolo (7)	ha
B) Superficie oggetto d'infrazione per uso improprio di prodotti fitosanitari	ha
B1) % superficie oggetto di infrazione [(B/A)*100]	%

NOTE:

CUAA _

- (1) La presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme a quanto previsto dalla normativa, è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene pesata come non conformità per il CGO 4. Dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza o la non conformità del registro che impediscano il normale controllo hanno conseguenze anche nel presente CGO solo se si rileva la contemporanea assenza di ogni altra documentazione equivalente e non si è in grado quindi di effettuare le necessarie verifiche.
- (2) Riportare nelle "Note", in modo sintetico, la tipologia di infrazione rilevata.
- (3) L'immissione in commercio di prodotti vegetali per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari, determina la rilevazione di una infrazione con effetti extra-aziendali nell'ambito del CGO 4.
- (4) Nel caso in cui la delega al contoterzista o altro delegato non copra l'intero ciclo di utilizzazione del prodotto (acquisto, utilizzazione, stoccaggio, smaltimento delle rimanenze) e l'unica infrazione commessa dall'azienda sia lo stoccaggio dei prodotti in assenza dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino), si dovrà indicare l'infrazione al punto "Presenza del patentino o del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo in corso di validità" e la pesatura dovrà tenere in considerazione la presenza o meno di altre infrazioni.
- (5) Dal 26 novembre 2015, tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari devono disporre di un certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo anche per i prodotti non in classe. I patentini rilasciati e rinnovati prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti ai sensi del DPR 290/2001 sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.
- (6) L'assenza di un sito di stoccaggio a norma per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari può avere conseguenze anche per la BCAA 3, se si ha dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose, e per il CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte..
- (7) Superficie soggetta a vincolo: è la superficie aziendale oggetto di utilizzazione dei prodotti fitosanitari.

Firma controllori	Data	Nome e Cognome	Firma
AFCP/Provincia di			
Sondrio:			

Note				
Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma	

CUAA ______ Ragione Sociale_____

Domande presentate dall'azienda:	14-22	23-27

CUAA ______ Ragione Sociale_____

CONDIZIONALITA' 23-27 CGO8: DIRETTIVA 2009/128/CE UTILIZZO SOSTENIBILE DEI PESTICIDI

RIGUARDA LE AZIENDE AGRICOLE CHE UTILIZZANO PRODOTTI FITOSANITARI

Verifica dell'utilizzo di prodotti fitosanitari				
L'azienda dichiara di utilizzare i prodotti fitosanitari				
In caso negativo (*):		•		
- verifica della coerenza tra il piano colturale e il non uso dei prodotti fitosanitari	SI	NO		
- verifica della assenza di fatture di acquisto di prodotti fitosanitari	SI	NO		
Nota:	•	•		
\underline{NO} : infrazione per assenza dei registri dei trattamenti nelle campagne precedenti, conformi e compilati con tutte le in aziende tenute a tale adempimento (1)	formazioni ne	ecessarie, i		
NN: l'azienda dichiara di non aver acquistato, utilizzato e detenuto prodotti fitosanitari nei due anni precedenti (*).				

^(*) Nel caso in cui il controllo confermasse il non utilizzo dei prodotti fitosanitari nell'anno del controllo e l'assenza di acquisto, utilizzo e detenzione dei prodotti fitosanitari anche nelle campagne precedenti, non è necessario procedere con la compilazione della check-list e l'esito del controllo è positivo.

Caratteristiche aziendali		
Beneficiario che si avvale di contoterzista	SI	NO
Beneficiario che si avvale di persone terze	SI	NO
Beneficiario che delega tutte le operazioni (dal ritiro dei prodotti fitosanitari allo smaltimento delle scorte) al contoterzista/persone terze	SI	NO
Beneficiario che delega solo parte delle operazioni al contoterzista/persone terze	SI	NO
Attrezzatura ad uso professionale da sottoporre a controllo	SI	NO

Utilizzatore	Beneficiario	Contoterzista	Persone terze
Nominativo			
Estremi del patentino /certificato abilitazione			
Data rilascio			

Verifica degli impegni				
Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale	SI	NO	NV	NN
Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome		NO	NV	NN
Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali come previsto dal PAN			NV	NN
 Scheda registrazione regolazione e taratura presente e/o riportata su registro trattamenti, aggiornata e completa delle informazioni previste (data e volumi per coltura) 	SI	NO	NV	NN
- Documentazione relativa a taratura strumentale effettuate presso Centri Prova	SI	NO	NV	NN
Rispetto delle disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio nonché allo smaltimento dei residui degli stessi	sicuri	dei f	itosar	iitari,
Presenza di un sito di stoccaggio dei prodotti fitosanitari a norma ⁽⁶⁾	SI	NO	NV	NN
In caso di captazione di acqua da corpi idrici per il riempimento dell'irroratrice, sono utilizzati idonei dispositivi ad evitare la contaminazione della fonte idrica (valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio acqua)				
Macchina irroratrice con strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio			NV	NN
Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari: verifica dell'integrità degli imballaggi e delle etichette sulle confezioni		NO	NV	NN
Presenza delle schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari acquistati			NV	NN
Presenza e disponibilità dei DPI per le operazioni effettuate			NV	NN
Confezioni contenenti rimanenze opportunamente posizionate al fine di evitare perdite accidentali (es. chiusure rivolte verso l'alto, superfici in piano e stabili)			NV	NN
Presenza di contenitori idonei e ben identificabili destinati esclusivamente allo stoccaggio dei rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari	SI	NO	NV	NN
Ubicazione in area dedicata di tali contenitori all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli	SI	NO	NV	NN
Verifica corretto calcolo del volume di miscela necessaria per il trattamento al fine di limitare l'eventuale miscela residua	SI	NO	NV	NN
Verifica corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e adeguata gestione delle acque di risulta derivanti dall'operazione di lavaggio	SI	NO	NV	NN
Verifica corretta effettuazione pulizia esterna dell'irroratrice in area dedicata, con superficie impermeabile (da ripulire a fine attività) e attrezzata per la raccolta delle acque contaminate.	SI	NO	NV	NN
I prodotti fitosanitari revocati o scaduti non più distribuibili sono stoccati in area dedicata ed identificata all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari	SI	NO	NV	NN

CUAA Ragione Sociale				
I prodotti fitosanitari revocati o scaduti non più distribuibili sono smaltiti secondo le leggi vigenti (es. verifica presenza formulario rifiuti anno in corso o anno precedente Rispetto delle limitazioni dell'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree protette	SI e di cu	NO i alla [NV Diretti	NN va
2000/60/CE e Direttiva 92/43/CE				
Rispetto del divieto di utilizzo della sostanza attiva BENTAZONE per le colture di riso e mais	SI	NO	NV	NN
Rispetto del limite dell'utilizzo dei geodisinfestanti su MAIS sullo stesso appezzamento una volta ogni 3 anni	SI	NO	NV	NN
Rispetto della limitazione del trattamento insetticida su RISO contro il punteruolo acquatico esclusivamente alle fasce perimetrali per una ampiezza massima di 25 metri dai bordi della camera	SI	NO	NV	NN
Rispetto dell'utilizzo del rame su tutte le colture in area Natura 2000 con i limiti previsti dall'agricoltura biologica	SI	NO	NV	NN
Rispetto delle misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e delle	acqu	e pota	bili	
Rispetto del divieto di utilizzare la sostanza attiva BENTAZONE su TUTTO il territorio regionale per i programmi di diserbo del RISO	SI	NO	NV	NN
Rispetto del limite di utilizzo del GLYPHOSATE su TUTTO il territorio regionale al massimo sul 50% della SAU aziendale	SI	NO	NV	NN
Rispetto del limite di utilizzo della sostanza attiva GLYPHOSATE – AMPA sul massimo del 50% della SAU aziendale per le aziende RISICOLE ricadenti in provincia di PAVIA, in associazione alla tecnica della falsa semina	SI	NO	NV	NN
Rispetto del limite di utilizzo della sostanza attiva GLYPHOSATE – AMPA sul massimo del 70% della SAU aziendale esclusivamente per le aziende che aderiscono ad interventi del PSR agricoltura conservativa	SI	NO	NV	NN
Rispetto del limite di utilizzo del METOLACHLOR S-METOLACHLOR al massimo sul 70% della SAU aziendale, rappresentata dalla somma delle colture su cui la s.a. è autorizzata, nelle province di BRESCIA, CREMONA, MANTOVA, MILANO, MONZA BRIANZA, PAVIA	SI	NO	NV	NN
(6) vedi allegato 8 alla Circolare AGEA – caratteristiche dei depositi di stoccaggio dei prodotti fitosanitari				
NORMA RISPETTATA condizionalita' 23-27			SI	NO
A) Superficie soggetta a vincolo (8)				ha
B) Superficie oggetto d'infrazione per uso improprio di prodotti fitosanitari				ha
B1) % superficie oggetto di infrazione [(B/A)*100]			%	

CGO8	(23-27)
	LJ-L/1

Firma

Nome e Cognome

Firma controllori

AFCP/Provincia di Sondrio:

Data

Note			
Firma controllori	Data	Nome e Cognome	Firma
AFCP/Provincia di Sondrio:			

CUAA ______Ragione Sociale_____

CONTROLLI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE IN AZIENDA E PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L''ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI -

CHECK-LIST N. ____

Regolamento (CE) n. 178/2002 - Regolamenti (CE) n. 852/2004, 853/2004, 183/2005 - Regolamento (CE) n. 999/2001

REGIONE ASL		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
DISTRETTO				
Codice azienda	Codice Fiscale		Specie	_
Denominazione				
Indirizzo e numero civico _				
Proprietario				
Codice fiscale		Tel		
Detentore				
Codice fiscale detentore				
_				
Appartenente al Campione	Condizionalità?	SI	NO	
Selezionare i criteri utilizzati per	la selezione dell'allevamento so	ottoposto a controllo:		
Altre indagini degli organ	ni di polizia giudiziaria			
Cambiamenti della situazi	ione aziendale			
Comunicazione dei dati d	ell'azienda all' Autorità Comp	petente		
☐ Implicazioni per la salute	umana e animale, precedenti	focolai		
Indagine relativa all'igiene	e degli allevamenti			
☐ Indagine relativa alle frod	li comunitarie			
☐ Infrazioni riscontrate negl	li anni precedenti			
Numero di animali				
Segnalazione di irregolari	ità da impianto di macellazion	ne		
Variazioni dell'entità dei p	premi			
Altro criterio di rischio rit	tenuto rilevante dall'Autorità d	competente, indicare quale	e (*)	
Casuale				
(*)Specificare l'altro criterio di ri	ischio ritenuto rilevante dall'A	utorità competente:		
E' stato dato il PREAVVISO (m	aax 48 ore): SI	NO	Se sì, in data	
(
	Telefono	g (C		
		ma/lettera/fax		
	Altra form	na		
Numero capi presenti in BDN	(sulla base delle registrazio	ni effettuate nel sistema)	·:	
Numero capi effettivamente p	resenti in allevamento:			
Numero dei cani controllati:				

ELEMENTI DI VERIFICA (In caso di esito "N.A." specificare il motivo in campo note) CONTROLLI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE IN AZIENDA (CGO 4) SI NO N.A. SETTORE I - PRODUZIONI ANIMALI L'Operatore del Settore Alimentare (OSA)/Operatore del Settore dei Mangimi (OSM) dispone di procedure idonee ad assicurare, in tutte le fasi di produzione primaria, la rintracciabilità degli alimenti e degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a fare parte di un alimento (art. 18, comma 1, Reg. (CE) n. 178/2002). 2. L'OSA/OSM nel caso in cui un alimento o un mangime da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito nonsia risultato conforme ai criteri di sicurezza degli alimenti o dei mangimi, ha attivato immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti (artt. 19 e 20, Reg. (CE) n. 178/2002). 3 L'OSA/OSM detiene registrazioni riguardanti i risultati di tutte le analisi effettuate (autocontrollo e controllo ufficiale) su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici e antibiogrammi che abbiano rilevanza per la salute umana e tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale (All. I, sez. III, par. 8, lett. d) e e), Reg. (CE) n. 852/2004). 4 L'OSA/OSM che alleva animali o produce prodotti primari di origine animale adotta le misure adeguate per immagazzinare alimenti in modo tale da proteggerli adeguatamente da contaminazioni da rifiuti e sostanze pericolose (All. I, sez. II, par. 4, lett. g), Reg. (CE) n. 852/2004). L'OSA/OSM adotta misure adeguate per prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili 5 all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorita' competenti (All. I, sez. II, par. 4, lett. h), Reg. (CE) n. 852/2004). L'OSA/OSM ha adottato opportune misure correttive atte a risolvere i problemi individuati durante i precedenti controlli 6 ufficiali (All. I, sez. II, par. 6, Reg. (CE) n. 852/2004). I mangimi medicati sono identificati ai sensi della normativa vigente.* 8 I mangimi medicati e i mangimi non medicati sono immagazzinati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali cui non sono destinati.* 9 Il sistema di distribuzione dei mangimi in azienda assicura che il mangime medicato e il mangime non medicato sia inviato alla destinazione prevista.* 10 I mangimi medicati sono manipolati in modo da evitare fenomeni da contaminazione crociata.* 11 E' presente il registro dei trattamenti veterinari di animali destinati alla produzione di alimenti (art.79, D.lgs. 193/2006).* 12 Non vi sono evidenze inerenti irregolarita' a carico dell'allevatore circa la registrazione dei trattamenti eseguiti (mancato aggiornamento del registro).* 13 Non vi sono evidenze inerenti irregolarita' circa la detenzione, somministrazione, e utilizzo di sostanze vietate (sostanze della cat. A o sostanze della cat. B1 o B2 non consentite).* 14 Non vi sono evidenze circa il mancato rispetto delle norme inerenti la tenuta delle scorte di medicinali veterinari 15 Non vi sono evidenze inerenti la commercializzazione di animali ai quali sono state somministrate sostanze o prodotti non autorizzati (sostanze della cat. A o sostanze della cat. B1 o B2 non consentite) ovvero oggetto di trattamento illecito (D.lgs. 158/2006, art. 14, comma 3, lettera a). 16 Non vi sono evidenze inerenti la commercializzazione di animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, non sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto (D.lgs. 158/2006, art. 14, comma 3, lettera b). 17 Non vi sono evidenze inerenti la commercializzazione di prodotti provenienti da animali a cui sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, da animali sottoposti a trattamento illecito o da animali per i quali non e' stato rispettato il periodo di sospensione prescritto (D.Igs. 158/2006, art. 14, comma 3, lettera c). Non vi sono evidenze relative a falsa dichiarazione sul mod. 4 di dichiarazione e provenienza e di destinazione degli 18 animali.* 19 E' presente la prescrizione veterinaria a fronte dell'utilizzo di farmaci o mangimi medicati, per il cui acquisto e' obbligatoria.* 20 Non vi sono evidenze che i prodotti alimentari e mangimi di origine animale dell'azienda, a partire dal momento in cui sono immessi sul mercato come alimenti o mangimi o somministrati ad animali, contengano residui di antiparassitari il cui tenore supera il livello massimo di residui (LMR) fissato dalla normativa vigente (art. 18, Reg (CE) n. 396/2005). *requisito di cui all'All. I, sez. II, par. 4, lett. j, Reg. (CE) n. 852/2004. SETTORE II - PRODUZIONE DI LATTE Il latte crudo proviene da animali che presentano uno stato di salute generale buono e non evidenziano sintomi di malattie che possano comportare una contaminazione del latte e, in particolare, che non sono affetti da infezioni del tratto genitale con perdite, enterite con diarrea accompagnata da febbre, o infiammazioni individuabili della mammella e che non sono affetti da ulcerazioni della mammella tali da poter alterare il latte (All. III, sez. IX, capitolo I-1, lettera b) e c) Reg (CE) n. 853/2004). L'azienda e' Ufficialmente Indenne (UI) da brucellosi e tubercolosi oppure, se non UI, ha l'autorizzazione ASL per conferire il 22 latte nel rispetto delle modalita' previste (All. III, sez. IX, capitolo I-2, lettera a) e b), cap. I-3, cap. I-4 Reg (CE) n. 853/2004). Non vi sono evidenze imputabili all'allevatore, in caso di compresenza di caprini e bovini, che le capre non sono state 23 sottoposte a un controllo e ad un'analisi per la tubercolosi (All. III, sez. IX, capitolo I-2, lettera c), Reg (CE) n. 853/2004). E' efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infettati o che si sospetta siano infettati da una delle malattie di cui al 24 punto 1 o 2 dell'All. III, sez. IX, capitolo I-1, in modo da evitare conseguenze negative per il latte e il colostro di altri animali (All. III, sez. IX, capitolo I-5, Reg.(CE) 853/2004). 25 I locali, gli impianti e le attrezzature di mungitura, le attrezzature e gli impianti per la lavorazione e lo stoccaggio del latte sono idonei a prevenire le contaminazioni e sono opportunamente protetti contro gli animali infestanti o parassiti (All. III, sez. IX, cap. II-A, paragrafi 1) e 2), Reg. (CE) n.853/2004).

ELEMENTI DI VERIFICA (In caso di esito "N.A." specificare il motivo in campo note) CONTROLLI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE IN AZIENDA (CGO 4) SI NO N.A. SETTORE II - PRODUZIONE DI LATTE Le superfici delle attrezzature destinate a venire in contatto con il latte sono facili da pulire, disinfettabili e mantenute in buone condizioni e dopo l'impiego vengono pulite e disinfettate (All. III, sez. IX, cap II- A, paragrafi 3) e 4), Reg (CE) n. La mungitura e' effettuata nel rispetto delle norme d'igiene, curando in particolare, prima dell'inizio della mungitura, 2.7 che i capezzoli, la mammella e le parti adiacenti siano pulite (All. III, sez IX, cap II- B, paragrafi 1, lettera a), Reg.(CE) n. 853/2004). Gli animali sottoposti a un trattamento medico sono adeguatamente identificati per evitare i rischi di trasferire residui nel latte 28 e che il latte ottenuto da tali animali non e' utilizzato per il consumo umano prima della fine del periodo di sospensione prescritto (All. III, sez. IX, cap. II-B, paragrafi 1, lettera d), Reg (CE) n. 853/2004). Il latte appena munto viene stoccato in azienda, e' refrigerato a non piu' di +8°C (in caso di raccolta giornaliera) o a non più di 29 +6°C in caso di raccolta non giornaliera. Nel caso in cui il latte non e' stoccato e refrigerato, come indicato al periodo precedente, viene sottoposto a trasformazione entro due ore dalla fine della mungitura e/o e' necessaria una temperatura piu' elevata per motivi tecnologici consentita dall'autorita' competente e/o riportata dai disciplinari di produzione (All. III, sez. IX, cap. II-B, paragrafo 2 e 4, Reg. (CE) n. 853/2004). 30 Il personale e' a conoscenza delle norme e dei requisiti minimi di igiene si sensi del Reg. (CE) 852/2004. SETTORE III - PRODUZIONE DI MANGIMI O ALIMENTI PER ANIMALI L'OSA/OSM che alleva animali o produce prodotti primari di origine animale tiene registrazioni, in particolare, riguardanti la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali, la quantita' di ogni mangime in entrata nonche' la destinazione e la quantita' di ogni mangime in uscita (All. I, Parte A, cap. Ill-8, lettera a), Reg. (CE) n. 852/2004; All. I, Parte A, cap. II-2, lettera e), Reg. (CE) n.183/2005). 32 L'OSA/OSM si procura e utilizza soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del Reg. (CE) n. 183/2005 (art. 5, comma 6, Reg. (CE) n. 183/2005). 33 L'OSA/OSM adotta misure appropriate, in particolare per immagazzinare separatamente alimenti per animali in modo taleda proteggerli adeguatamente da contaminazioni da rifiuti, prodotti chimici e sostanze pericolose (All. I, Parte A, cap. I-4, lettera e), Reg. (CE) n. 183/2005); All. III, cap. 1, Reg. (CE) n. 183/2005). 34 L'OSA/OSM adotta misure appropriate, in particolare per tener conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi (All. I, parte A, cap. I-4, lett. 35 L'OSA/OSM rispetta l'obbligo di registrazione di ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi (All. I, parte A, cap. II-2, lett. a), Reg. (CE) n. 183/2005). 36 Le aree di stoccaggio e i contenitori sono mantenuti puliti e asciutti e, se del caso, sono attuate opportune misure di controllo dei parassiti (All. III, cap. 1, Reg. (CE) n. 183/2005). 37 Le sementi sono immagazzinate adeguatamente e in modo tale da non essere accessibili agli animali (All. III, cap. 1, Reg. (CE) n. 183/2005). 38 Nel corso della distribuzione e somministrazione il mangime e' manipolato in modo da assicurare che non si verifichi una contaminazione in provenienza da aree di stoccaggio e attrezzature contaminate (All. III, cap. 1 ecap. 2, Reg. (CE) n. 183/2005). 39 I veicoli per il trasporto di mangimi e le attrezzature di somministrazione in azienda sono puliti regolarmente, in particolare quando sono usati per convogliare e distribuire i mangimi medicati (All. III, cap. 2, Reg. (CE) n. 183/2005). L'OSA/OSM adotta misure adeguate per usare correttamente gli additivi per i mangimi in conformita' ai requisiti 40 previsti dal Reg. n. 183/2005 (All. I, Parte A, par. 4, lett j) e Reg. (CE) n.852/2004). SETTORE IV - PRODUZIONE DI UOVA DA CONSUMO Nei locali del produttore e fino al momento in cui vengono vendute al consumatore, le uova sono conservate pulite, all'asciutto e al riparo da odori estranei, protette in modo efficace dagli urti e sottratte all'esposizione diretta ai raggi solari (Sez. X, cap. I, par. 1, Reg (CE) n. 853/2004). CONTROLLI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ST NO N.A. ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI (CGO 9) Non vi sono evidenze che non sia stato rispettato il divieto di somministrare agli animali prodotti di origine animale vietati (art. 7,Reg. (CE) 999/2001 e s.m. e i.). 43 E' stato rispettato l'obbligo di immediata denuncia alle autorita' competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale. (art. 11, Reg. (CE) 999/2001 e. s. m. e i.). 44 Non vi sono evidenze che non siano rispettate le misure di prevenzione di cui al DM 25 novembre 2015. 45 Non sono state rilevate non conformità nei requisiti previsti dall'art. 15, comma 1 e comma 2 del Reg. CE 999/2001 e ss. mm.

SI: IMPEGNO CONFORME ALLA NORMA

NO: IMPEGNO NON CONFORME ALLA NORMA

N.A.: NON APPLICABILE – VERIFICA DEL RISPETTO DI UN IMPEGNO AL QUALE L'AZIENDA NON E' TENUTA

PUNTO NOTE:

	DEL CONTROLLO PER LA	SICUREZZA ALIMENTARI	E: Favorevole	Sfavorevole	Sfavore	ole per m	ancato/	rifiutato co	ntrollo
Inten	Intenzionalità (da valutare in caso di esito del controllo sfavorevole): SI NO N.A.								
ESITO	ESITO DEL CONTROLLO DELLE TSE: Favorevole Sfavorevole Sfavorevole per mancato/rifiutato controllo								
Inten	Intenzionalità (da valutare in caso di esito del controllo sfavorevole): SI NO N.A.								
	Riscontro di elementi di non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, al benessere animale ovvero all'impiego di sostanze vietate**: SI NO								
			EVIDENZE:						
	Benessere Animale								
	Sistema di identificazione e registrazione animale								
	Impiego di sostanze vietate								
identi flagga contro in mo	alora, durante l'esecuzione dificazione e registrazione ar ando il settore pertinente e ollore dovrà evidenziare al odo che il Responsabile stes tunamente tale evenienza a	nimale, al benessere anim specificare nell'apposito Responsabile della ASL so possa provvedere all'	ale ovvero all'imp campo l'evidenza i quanto da lui rilev attivazione urgento	iego di sosta iscontrata. A ato e consegi e dei relativi	nze vietate, eg I rientro press nare copia del controlli. Il sis	li dovrà o la ASL a check-	riporta ., il Vo list da	arne l'ever eterinario i lui comp	nienza
		PRESC	CRIZIONI E SAN	ZIONI					
			PRESCRIZIONI						
) STATE ASSEGNATE PI I QUALI:	ESCRIZIONI PER LA	SICUREZZA AL	IMENTARE	?	SI [NO	
ENT	RO QUALE DATA DO	VRANNO ESSERE E	SEGUITE:						
SON	TRO QUALE DATA DO O STATE ASSEGNATI I QUALI:					SI [NO	

SANZIONI APPLICATE		
Blocco movimentazioni	Amministrativa/pecuniaria	
Abbattimento capi	Sequestro capi	
Altro(specificare):		
NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE :		
NOTE/OSSERVAZIONI DEL DETENTORE :		
E' stata consegnata una copia della presente check list all'alle	evatore? SI NO	
Il risultato del presente controllo sarà utilizzato per verificare il rispetto degli impegni di condizionalità alla base dell'erogazione degli aiuti comunitari. Nel caso di presenza di non conformità l'esito del controllo sarà elaborato dall'Organismo Pagatore.		
Data primo controllo in loco:		
Nome e cognome del detentore/proprietario/altro responsab	ile dell'azienda presente all'ispezione:	
Firma del Detentore/Proprietario/altro Responsabile dell'azi	enda presente all'ispezione	
Nome e cognome del controllore:		
Firma e timbro del Controllore		
VERIFICA ESECUZIONI	E DELLE PRESCRIZIONI	
(da effettuare dopo la scad	enza del tempo assegnato)	
PRESCRIZIONI ESEGUITE PER LA SICUREZZA ALIM	ENTARE: SI NO	
DATA VERIFICA IN LOCO: Nome e cognome del detentore/proprietario/altro responsab	ile dell'azienda presente all'ispezione:	
Firma del Detentore/Proprietario/altro Responsabile dell'azi	enda presente all'ispezione:	
Nome e Cognome del Controllore:		
Firma e timbro del Controllore	<u> </u>	

PRESCRIZIONI ESEGUITE PER LE TSE: SI NO DATA VERIFICA IN LOCO:		
Nome e cognome del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda presente all'ispezione:		
Firma del Detentore/Proprietario/altro Responsabile dell'azienda presente all'ispezione:		
Nome e cognome del Controllore:		
Firma e timbro del Controllore		
DATA CHIUSURA RELAZIONE DI CONTROLLO***:		
***Ai sensi del Reg. 809-2014, articolo 72, paragrafo 4. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.		

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO - VITELLI

(D. lgs. 126/2011 – D. lgs. 146/2001)

INFORMAZIONI SPECIFICHE E RACCOLTA DATI AZIENDALI

REGIONE LOMBARDIA	ATS	ATS		
Data del controllo	N. Check List:			
Veterinario Ispettore				
Codice azienda	Ragione sociale			
Indirizzo azienda	Indirizzo sede le	Indirizzo sede legale		
Proprietario degli animali				
Codice fiscale	Tel.			
Conduttore/Detentore				
Codice fiscale	Tel.			
Tipologia di struttura (AL Allevamento; CG Centro Materiale Genetico; CR Cen	tro Raccolta; PS Punto di	Sosta; SS Stalla	di Sosta)	
Specie allevata (Bovina/Bufalina)	Orientamento produ (carne/latte/misto)	ıttivo*		
Tipologia produttiva**	Modalità di allevan	nento		
(vedere legenda)	(AE → All'Aperto o Est Transumante)	ensivo; SI → Stabul	ato o Intensivo; TR →	
Presenza di un manuale di buone pratiche:		SÌ	NO	
Veterinario Aziendale (se presente): Dr				
Apparecchiature e impianti elettrici: conformità alle	norme vigenti in ma	nteria		
126/2011 All. 1 Punto 2 "Fino all'istituzione di regole comunitarie in materia, l essere conforme alla regolamentazione nazionale in vig				
I materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici devono essere progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti secondo le disposizioni normative vigenti e in modo da evitare: contatti elettrici diretti o indiretti, innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni, innesco di esplosioni, fulminazione diretta ed indiretta.				
I vitelli sono stabulati in aree dove esistono impianti	elettrici?	SÌ	NO	
In caso di risposta SÌ alla domanda precedente:	In caso di risposta SÌ alla domanda precedente:			
Presenza di dichiarazione di conformità		SÌ	NO*	
* Se la dichiarazione di conformità non è presente perch sottoposto a interventi di manutenzione straordinaria, an altra eventuale documentazione di verifica periodica) no segnalazione al Servizio Prevenzione e Sicurezza degli a	npliamenti o modifich on è reperibile da part	ne o se la dichiar e del proprietario	azione di conformità (o o/detentore, inviare	

VITELLI 2022 1 di 20

NUMERO CAPI PRESENTI IN BDN
(sulla base delle registrazioni effettuate nel sistema, presenti alla data di stampa della checklist):
n. vitelli totali (capi di età inferiore a sei mesi) presenti alla data di stampa della check-list:
n. vitelli circolanti (*) negli ultimi 12 mesi
n. vitelli morti in azienda (comprese MSU) negli ultimi 12 mesi:
Mortalità (**):
(*) Capi circolanti: soggetti con età compresa tra 0 e 6 mesi presenti almeno 1 giorno in allevamento negli ultimi 12 mesi (esclusi i nati morti o morti nelle prime 24 ore).
(**) Rapporto tra il n. di capi (< 6 mesi d'età) morti in azienda negli ultimi 12 mesi e il n. di capi (< 6 mesi d'età) circolanti in allevamento negli ultimi 12 mesi (dal rapporto sono esclusi i vitelli nati morti o morti nelle prime 24 ore).
DATI UTILI ALLA VALUTAZIONE DELLA MORTALITA'
n. vitelli partoriti negli ultimi 12 mesi (di cui n da parti gemellari)
interparto medio in allevamento
n. di vacche sulle quali è calcolata la media dell'interparto
n. vitelli nati morti o morti nelle prime 24 ore
n. vitelli morti dopo il secondo giorno ma prima di essere identificati
n. vitelli usciti dall'allevamento (esclusi i morti)

Legenda delle voci per Orientamento Produttivo e Tipologia Produttiva

*Orientamento Produttivo	**Tipol	ogia produttiva
CARNE	ING	INGRASSO
	LVV	LINEA VACCA VITELLO
	VCB	VITELLI A CARNE BIANCA
LATTE	LVD	LATTE CRUDO/VENDITA DIRETTA
	PRL	PRODUZIONE LATTE
MISTO	ING	INGRASSO
	LVD	LATTE CRUDO/VENDITA DIRETTA
	LVV	LINEA VACCA VITELLO
	PRL	PRODUZIONE LATTE
	VCB	VITELLI A CARNE BIANCA

CC	CONTROLLO APPARTENENTE AL CAMPIONE CONDIZIONALITA' SI NO							
Se	lezio	nare i criteri utilizzati per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo:						
	Va	lutazione del rischio ClassyFarm						
	Sel	ezione regionale						
	0	Allevamento non controllato negli anni precedenti						
	0	Segnalazioni da altre autorità competenti, da altri organi di controllo o dal macello						
	0	Allevamento con più proprietari/detentori						
	0	Controllo associato al piano nazionale farmacosorveglianza						
	0	Cambiamenti della situazione aziendale						
	0	Implicazione per la salute umana e animale						
	0	Indagini relative all'igiene degli allevamenti						
	0	Indagini relative a frodi comunitarie						
	0	Variazione dell'entità dei premi						
	0	Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'autorità competente, indicare quale (*)						

VITELLI 2022 2 di 20

☐ Casuale – Classyfarm;								
☐ Allevamento piccole dimensioni (ex non intensivo PNBA 2021)								
(*) Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'AC. Indicare quale:								
PREAVVISO (max 48 ore)	SI	NO						
Se SI in data	tramite:	Telefono						
		Telegramma/lettera/fax						
		Altra forma						

LEGENDA DELLE NON CONFORMITÀ

SCALA E LIVELLO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONI INTRAPRESE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE
SI – CONFORME	NESSUNA
no- non conforme n.c. minore categoria A	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
no- non conforme n.c. minore categoria B	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
NO non conforme N.C. maggiore categoria C	sanzione amministrativa o penale immediata
NA non applicabile	
OTTIMALE - superiore al requisito previsto	facoltativo (in aggiunta a conforme)
Evidenze:	Indicare ogni evidenza idonea a dimostrare conformità o non conformità alla normativa o requisiti superiori rispetto al livello minimo

VITELLI 2022 3 di 20

17.1	JENTO	TAT	TITLE	•

	en			

Qualora si stia svolgendo l'ispezione in un allevamento bovino/bufalino comprensivo sia di vitelli sia di animali adulti, nel caso di elementi di verifica previsti solo dal D. Lgs. 146/2001, nella presente checklist devono essere riportati i medesimi risultati già registrati nella checklist per gli animali adulti, denominata "Protezione degli animali in allevamento bovini – bufalini (D. Lgs. 146/2001)". I parametri con queste caratteristiche verranno evidenziati dalla dicitura: "Elemento di verifica comune ad animali adulti e vitelli".

			 . —	_
D	гD	SO	٩Т	17

1. Numero di addetti che si occupano degli animali

146/2001 All. Personale Punto 1

1) Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE			

EVIDENZE (*)

2. Formazione degli addetti

146/2001 All. Personale Punto 1

2) Il personale addetto agli animali dispone di capacità e conoscenze adeguate e ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti dinosizioni normative

tposizioni normative.									
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE				
EVIDENZE (*)									

ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI

3. Numero di ispezioni

126/2011 All. I Punto 6

3) Gli animali nei locali di stabulazione sono ispezionati almeno due volte al giorno; mentre gli animali allevati all'esterno sono ispezionati almeno una volta al giorno

L	ispezionali almeno una volta ai giorno								
I	SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE			
I									
- 1									

EVIDENZE (*)

4. Illuminazione per l'ispezione

126/2011 All. I Punto 5

VITELLI 2022 4 di **20**

46/2001 All. Cont	rollo Punto 3				
		che consente l'ispe	zione completa degli ani	imali.	
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXXX
		EV	VIDENZE (*)		
Trattamento de	gli animali malati o	feriti			
26/2011 All. I Pur 46/2001 All. Cont					
	o feriti ricevono imme	diatamente un tuatt	amento annuonviato		
				NI A	Outherst
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	Ottimale
		EV	/IDENZE (*)		
. Abbattimento					
146/2001					
D. Lgs. 146/2001, a	allegato, punto 4				
Gli animali malati	o feriti ricevono imme	diatamente un tratte	amento appropriato in c	aso di abbattimento	o o MSU
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	Ottimale
		EV	/IDENZE (*)		
ENUTA DEI RE	GISTRI (Registrazi	one dei dati)			
Tenuta dei regi	stri di carico e scario	co degli animali			
46/2001 All. Regi	strazione Punti 5-6.				
È presente il regis	tro di carico e scarico e	e la mortalità è regol	larmente registrata.		
	vati per il periodo stab				
SI			NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
		EV	/IDENZE (*)		
m					
Tenuta del regi	stro dei trattamenti	tarmacologici			

VITELLI 2022 5 di 20

146/2001 All Regis	trazione Punti 5-6				
			i waaistui sana s	ongomenti man il mani	ada atabilita dalla normativa
					odo stabilito dalla normativa - i trattamenti terapeutici e
profilattici sono regol		a un medico veterinario	·		
SI			NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
		EVI	DENZE (*)		
		EVI	DENZE (*)		
LIBERTÀ DI MOV	/IMENTO				
9. Locali di stabula	zione e attacchi				
	_				
126/2011 All. I Pun	*				
126/2011 All. I Pun		. 7			
146/2001 All. Liber		·		1:L(-)	4 . 1 \ 4 . 1 . 1
inutili sofferenze o les		ie e sufficiente per cons	entirgii un aaeguata	uberta ai movimen	ti ed è tale da non causargli
		odo da permettere agli	animali di coricarsi,	giacere in decubito,	, alzarsi ed accudire a se stessi
senza difficoltà.					
I vitelli non vengono l un periodo massimo d		li quelli allevati in grup	po al momento della	somministrazione d	lel latte o suoi succedanei per
_		provocano lesioni e con	sentono ai vitelli di a	ssumere una posizio	one confortevole durante
l'assunzione dell'alim	ento, di giacere ed d				te esaminati, aggiustati o
sostituiti se danneggio		• • • •	11.6		
SI	o conjorme tutti i re	quisiti devono essere so		NY 4	
			NO cat. C	N.A.	Ottimale
_			NO cat. C	N.A.	Ottimale
		EVI	DENZE (*)	N.A.	Ottimale
		EVI		N.A.	Ottimale
		EVI		N.A.	Ottimale
		EVI		N.A.	Ottimale
		EVI		N.A.	Ottimale
		EVI		N.A.	Ottimale
SPAZIO DISPONI	BILE	EVI		N.A.	Ottimale
SPAZIO DISPONI 10. Spazio disponil				N.A.	Ottimale
10. Spazio disponil	oile nel recinto in	dividuale		N.A.	Ottimale
	oile nel recinto in	dividuale		N.A.	Ottimale
10. Spazio disponil <i>126/2011 Art. 3 con</i>	Dile nel recinto in	dividuale	DENZE (*)		Ottimale
10. Spazio disponil <i>126/2011 Art. 3 con</i>	Dile nel recinto in	dividuale comma 2	DENZE (*)		Ottimale
10. Spazio disponil 126/2011 Art. 3 con 10) I recinti individuo	oile nel recinto in nma 1 lettera a) e d uli hanno dimension	dividuale comma 2 i adeguate e conformi d	DENZE (*)	nti	
10. Spazio disponil 126/2011 Art. 3 con 10) I recinti individuo	oile nel recinto in nma 1 lettera a) e d uli hanno dimension	dividuale comma 2 i adeguate e conformi d no cat. B	DENZE (*)	nti	
10. Spazio disponil 126/2011 Art. 3 con 10) I recinti individuo	oile nel recinto in nma 1 lettera a) e d uli hanno dimension	dividuale comma 2 i adeguate e conformi d no cat. B	alle disposizioni viger	nti	
10. Spazio disponil 126/2011 Art. 3 con 10) I recinti individuo	oile nel recinto in nma 1 lettera a) e d uli hanno dimension	dividuale comma 2 i adeguate e conformi d no cat. B	alle disposizioni viger	nti	
10. Spazio disponil 126/2011 Art. 3 con 10) I recinti individuo	oile nel recinto in nma 1 lettera a) e d uli hanno dimension no cat. A	dividuale comma 2 i adeguate e conformi d no cat. B	alle disposizioni viger	nti	
10. Spazio disponil 126/2011 Art. 3 com 10) I recinti individuo SI 11. Possibilità di co	nma 1 lettera a) e de la	dividuale comma 2 i adeguate e conformi d no cat. B EVI	alle disposizioni viger	nti	
10. Spazio disponil 126/2011 Art. 3 com 10) I recinti individuo SI	nma 1 lettera a) e de la	dividuale comma 2 i adeguate e conformi d no cat. B EVI	alle disposizioni viger	nti	
10. Spazio disponil 126/2011 Art. 3 com 10) I recinti individuo SI 11. Possibilità di com 126/2011 Art. 3 com 11) Le pareti divisorie	nma 1 lettera a) e de di hanno dimension no cat. A ontatto (visivo e ta	dividuale comma 2 i adeguate e conformi d no cat. B EVI	nlle disposizioni viger NO cat. C DENZE (*)	nti N.A.	
126/2011 Art. 3 com 10) I recinti individuo SI 11. Possibilità di co 126/2011 Art. 3 com 11) Le pareti divisorie necessario isolare i vi	nma 1 lettera a) e de le lettera a) e de lettera individu telli	dividuale comma 2 i adeguate e conformi d no cat. B EVI attile) comma 2 ali dei vitelli non sono d	nlle disposizioni viger NO cat. C DENZE (*)	nti N.A. npatti, ma sono traf	OTTIMALE forate, salvo nel caso in cui sia
10. Spazio disponil 126/2011 Art. 3 com 10) I recinti individuo SI 11. Possibilità di com 126/2011 Art. 3 com 11) Le pareti divisorie	nma 1 lettera a) e de di hanno dimension no cat. A ontatto (visivo e ta	dividuale comma 2 i adeguate e conformi d no cat. B EVI	nlle disposizioni viger NO cat. C DENZE (*)	nti N.A.	OTTIMALE

VITELLI 2022 6 di 20

12. Assenza di viti individuali	elli bovini oltre le	e 8 settimane d'età	(o vitelli bufalini o	oltre i 90 giorni	d'età) stabulati in recinti
126/2011 Art. 3 con	nma 1 lettera a) e c	сотта 2			
12) I vitelli bovini di d	età superiore alle 8 s	settimane e i vitelli bufa	alini di età superiore a	i 90 giorni non son	o allevati in recinti
individuali.	di atà sunarior	11 o sattimana a vita	-11: bfalini di età sun	ione zi 00 giorni	-iLivei in pecinti
		re alle 8 settimane e vite imentali certificati da ui			
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXXXXX
		EVI	DENZE (*)		
12 0 1 11 11					
13. Spazio disponil	oile per vitelli alle	vati in gruppo (box o	collettivo)		
126/2011 Art. 3 con	nma 1 lettera b) e c	comma 2			
13) Lo spazio libero d	isponibile per ciascu	ın vitello è adeguato e c	conforme alle disposiz	ioni vigenti.	
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
	110 Cut 12	no cut L	110 can 0	1 102.20	VIIIIII
		EVI	(DENZE (*)	<u> </u>	
			DETER ()		
EDIFICI E LOCAI	T DI STARIII AZ	ZIONE			
14. Assenza di fabl	oricati e locali di s	tabulazione nocivi			
126/2011 All. 1 Pur	-4. 1				
		abulazione punto 8 e 9	O		
140/2001 1111. 1 400	!llun e weun an sie	wallone pano o c.	9.		
14) I materiali di cost	ruzione, i recinti e le	attrezzature con i qual	li vli animali possono	venire a contatto n	on sono nocivi per gli animali
stessi, non vi sono spi		genze, tutte le superfici s		ili e disinfettabili	
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXXX
		EVI	DENZE (*)		
15. Igiene, pulizia	e gestione degli an	nbienti di stabulazio	ne e della lettiera		
g , r	, 8				
126/2011 All. 1 Pun	ito 9				

VITELLI 2022 7 di 20

146/2001 All. Fabb	ricati e locali di st	abulazione punto 8.			
15) I fabbricati, i reci	nti, le attrezzature e	gli utensili sono puliti	e disinfettati regolarn	mente	
Gli escrementi, l'urin	a e i foraggi non mo	angiati o caduti sono r	imossi con regolarità		
		rtevole, pulita e ben di		T NY A	OFFINALLE
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EV	TIDENZE (*)		
16 Igiene nulizia	e gestione delle at	trezzature per l'aliı	mentazione (alimen	nti e acqua)	
10. Igiene, punzia	e gestione dene at	trezzature per r am	mentazione (annien	iti e acqua)	
126/2011 All. 1 Pur	ito 9				
126/2011 All. 1 Pur	nto 14				
		abbeveratoi sono sotte	oposti a regolare puliz	ia e periodica disinj	fezione.
Ogni alimento avanza		ŭ .			
Le attrezzature per l'o residui di alimento	ılimentazione autom	atica sono pulite rego	larmente e frequenten	nente, smontando le	parti in cui si depositano
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EV	TDENZE (*)		
17. Igiene, pulizia	e gestione dei loca	li e delle attrezzatu	re per la preparazi	one del latte	
106/0011 411 1 5					
126/2011 All. 1 Pur					
126/2011 All. 1 Pur	ito 14				
17) I loogli adibiti all	a propagation a/aous	omagione deali alimen	ti sono adequatament	to sonanati voqolanı	nente puliti e disinfettati e
		ervazione degli alimen vista igienico-sanitari		е ѕераган, гедошт	иете риші е шыпјенин е
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EV	TDENZE (*)	l .	
18. Pavimentazion	e e superficie di d	ecubito			
126/2011 All. 1 Pur	ito 10				
146/2001 All. Fabb	ricati e locali di st	abulazione punto 8 e	9.		
146/2001 All. Fabb	ricati e locali di st	abulazione punto 8 e	9.		
18) I pavimenti non s	ono sdrucciolevoli e	non hanno asperità ta	ıli da provocare lesion		nantenuti in maniera tale da
18) I pavimenti non s non arrecare sofferen	ono sdrucciolevoli e za o lesioni agli arti	non hanno asperità ta e ai piedi e sono adeg	ıli da provocare lesion uati alle dimensioni e	al peso dei vitelli	
18) I pavimenti non s	ono sdrucciolevoli e	non hanno asperità ta	ıli da provocare lesion		oantenuti in maniera tale da OTTIMALE

VITELLI 2022 8 di 20

10 I attions del mi	4alli aan mana di 2a	244			
126/2011 All. 1 Pu	telli con meno di 2 s nto 10 ta esplicativa Prot. N		2006, pag. 8		
19) È presente la lett	iera, obbligatoria per s	vitelli con meno di 2 s	settimane d'età		
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
		EV	TIDENZE (*)		
20. Infermeria					
126/2011, All. 1 pu	ınto 6				
126/2011, All. 1 pu	into 13				
146/2001, All. pun	to 4				
MINSAN 2006, No	ta esplicativa Prot. N	N. 27232 del 25/07/.	2006, pag. 7		
	ità, gli animali posson ıa fresca in ogni momo		positi locali/recinti mu	niti, se del caso, di l	lettiere asciutte o confortevoli
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		77.			
		EV	TIDENZE (*)		
21. Temperatura					
126/2011 All. 1 Pu					
146/2001 All. Fabl	bricati e locali di stat	bulazione Punto 10			
MINSAN 2006, No	ta esplicativa Prot. N	N. 27232 del 25/07/.	2006, pag. 9		
dannosi per gli anim	ali.				tenute entro limiti non
<i>All'atto dell'ispezion</i> SI	e, T° e UR sono adegu no cat. A	ate alle esigenze etol no cat. B	ogiche della specie e a NO cat. C	ll'età degli animali N.A.	OTTIMALE
	<u>'</u>	EV	TIDENZE (*)	•	

VITELLI 2022 9 di 20

22. Presenza di gas	nocivi				
126/2011 All. 1 Pun	to 3				
146/2001 All. Fabbi	ricati e locali di sta	abulazione Punto 10			
22) Le concentrazioni	di gas sono manten	ute entro limiti non dan	nosi per gli animali		
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
		EVII	DENZE (*)		
		EVII	DEIVEE ()		
23. Presenza di ripa	ri nelle aree ester	ne per gli animali cu	istoditi al di fuori d	lei fabbricati	
146/2001 All. Anima	uli custoditi al di fi	ıori dei fabbricati Pur	nto 12		
23) Gli animali custod	liti al di fuori dei fal	bricati hanno ripari ad	leguati e sufficienti		
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
51	no cat. A	no cat. B	110 cat. c	I Veria	OTTIMALE
		EVII	DENZE (*)		
ILLUMINAZIONE					
24. Illuminazione n	ninima – ciclo di l	uce per gli animali			
126/2011 All. 1 Pun	to 5				
146/2001 All. Fabbi		abulazione Punto 11			
			ente al buio, ad essi s	ono garantiti un a	deguato periodo di luce
(naturale o artificiale)		-			
E garantita un'illumit	nazione adeguata, no no cat. A	aturale o artificiale, tra no cat. B	le ore 9.00 e le ore 17 NO cat. C	7. <i>00</i> N.A.	XXXXXXXXX
51	no cau 11	no cata D	110 can c	11011	
		EVII	DENZE (*)		
		271			
ATTREZZATURA	AUTOMATICA	E MECCANICA			

VITELLI 2022 10 di 20

25. Ispezione delle 126/2011 All. 1 Pur 146/2001 All. Impid	nto 4	matiche e meccanich	ne		
Sono prese misure ad	leguate per salvaguar		ssere degli animali in	caso di non funzio	namento degli impianti (es.
<i>metodi alternativi di a</i> SI	nlimentazione; genero no cat. A	no cat. B	? NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
	10 044 11	no can b	710 644 0	1 11121	0111.11122
	<u> </u>	EVI	DENZE (*)		
26. Allarme impia	nto di ventilazione	e impianto di riserv	va		
126/2011 All. 1 Pun 146/2001 All. Impid		eccanici Punto 13			
		li dipendono da un imp ufficiente a salvaguara			o un adeguato impianto di in caso di guasto
<u>È previsto un sistema</u> SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
51	no cat. A	no cat. D	110 cat. C	IVerae	AAAAAAAAA
		EVI	DENZE (*)		
ALIMENTAZION	E, ABBEVERAG	GIO E SOMMINIST	TRAZIONE DI AL	TRE SOSTANZ	Œ
27. Gestione degli 126/2011, All. 1, pu 146/2001 All. Mang	into 11	_			
	i sono somministrati	renze o lesioni	la non causare loro in	utili sofferenze o le	esioni e non contengono
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EXT	DENZE (*)		
10 Europeano di g					
28. Frequenza di s 126/2011, All. 1, Pu 146/2001 All. Mang	unto 12	dell'alimento (latte e sostanze Punto 15	: 11DF a)		

VITELLI 2022 11 di 20

28) I vitelli sono nutr	iti almeno 2 volte al ș	giorno			
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EVI	DENZE (*)		
29. Numero di pos	ti disponibili in m	angiatoja			
29. Numero di pos	u disponioni in ma	angiatola			
126/2011, All. 1, Pi					
146/2001, All. Man	gimi, acqua e altre	sostanze Punto 17.			
29) Se non viene prat	icata l'alimentazione	e ad libitum o con sister	mi automatici è assicu	rato l'accesso agli	alimenti a tutti i vitelli del
gruppo contemporano	eamente				
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EVI	DENZE (*)		
20 D' 1995 I	•	1. 11 4.			
30. Disponibilità d	i acqua e numero	ai appeveratoi			
126/2011, All.1, Pu	nto 13				
126/2011, All. 1, Pi		n			
146/2001 All. Mang	gimi, acqua e altre .	sostanze Punti 16			
30) A partire dalla se	conda settimana d'e	tà, ogni vitello dispone	di acqua fresca di qu	alità e in quantità	sufficiente o può soddisfare il
proprio fabbisogno di	liquidi con altre bev	ande.		_	
	_				eriodi di intenso calore.
		u mangimi e ai acqua ti o dell'acqua e le con			modo da ridurre al minimo le a gli animali?
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EVI	DENZE (*)		
21 G 1 4 4 1					
31. Colostratura d	ei vitelli				
126/2011, All. 1, Pı	ınto 15				
31) I vitelli ricevono d	colostro entro le prim	ne 6 ore di vita			
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EVI	DENZE (*)		

VITELLI 2022 12 di 20

32. Somministrazio	one di sostanze illo	ecite			
146/2001 All. Mang	gimi, acqua e altre	sostanze punto 18.			
		ınza, ad eccezione di qu	ielle somministrate a	fini terapeutici o pr	ofilattici o in vista di
trattamenti zootecnic	-		ti da un modico votor	rinario	
SI SI			NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
		EVI	DENZE (*)		
TASSO DI EMOG	LOBINA				
33. Livelli di emog	lobina				
_	EVIDENZE (*) GO DI EMOGLOBINA ivelli di emoglobina 2011, All. 1, Punto 11 a razione alimentare ha un contenuto in ferro sufficiente ad assicurare un tenore in emoglobina di almeno 4,5 mmol/L (pari a				
126/2011, All. 1, Pi	unto 11				
33) La razione alimer	ntare ha un contenut	o in ferro sufficiente ac	l assicurare un tenoi	re in emoglobina di d	ılmeno 4.5 mmol/L (pari a
7,25 g/dl).				.	······································
				N A	OTTIMAL F
51	no cat. A	no cat. D	No cat. C	IV.A.	OTTIMALE
		EVI	DENZE (*)		
AT TAKENINI CONT					
ALIMENTI CONT					
34. Somministrazio	one di alimento fil	oroso (vitelli tra 2 e s	8 settimane d'età)		
126/2011, All. 1, Pi	unto 11				
34) A partire dalla sec	conda settimana d'et	à, ogni vitello dispone d	quotidianamente di u	ına quantità adeguai	ta di alimenti fibrosi
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EVI	DENZE (*)		
45.0 43.3 3.3		• • , , • • • • • • • •	0.00	10.43	
35. Quantità di ali	mento solido somi	ninistrato ai vitelli t	ra 8 e 20 settiman	e d'età	
126/2011, All. 1, Pi	unto 11				

VITELLI 2022 13 di 20

	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EVII	DENZE (*)		
JTILAZIONI					
. Mutilazioni e	altre pratiche				
6/2001 All Mut	ilazioni Punto 19				
0,2001 11 1,1	iiazioni 1 unio 17				
	le disposizioni pertinen	ti in caso di mutilazion	i/castrazioni effettua	te sugli animali?	
no praticate: cauterizzazione (dell'abbozzo corneale e	entro le tre settimane d	i vita sotto controllo v	eterinario e	
taglio della coda		o da un medico veterin			quali esiste idonea
cumentazione SI			NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EVI	DENZE (*)		
			25.K3E ()		
			22.02.()		
OCEDURE D	ALI EVAMENTO		72.VII ()		
	ALLEVAMENTO museruola		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
			72.VII ()		
ROCEDURE D' 7. Utilizzo della 26/2011, All. 1, F	museruola		22.V22.()		
7. Utilizzo della 26/2011, All. 1, F	museruola Punto 11				
7. Utilizzo della 26/2011, All. 1, F 1) È rispettato il di	museruola Punto 11 vieto di mettere la mus	eruola ai vitelli		l NA.	XXXXXXXXXX
7. Utilizzo della 26/2011, All. 1, F	museruola Punto 11		NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
. Utilizzo della 6/2011, All. 1, F È rispettato il di	museruola Punto 11 vieto di mettere la mus	eruola ai vitelli no cat. B		N.A.	XXXXXXXXXX
. Utilizzo della 6/2011, All. 1, F È rispettato il di	museruola Punto 11 vieto di mettere la mus	eruola ai vitelli no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
. Utilizzo della 6/2011, All. 1, F È rispettato il di	museruola Punto 11 vieto di mettere la mus	eruola ai vitelli no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
. Utilizzo della 6/2011, All. 1, F È rispettato il di	museruola Punto 11 vieto di mettere la mus	eruola ai vitelli no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
. Utilizzo della 26/2011, All. 1, F) È rispettato il di	museruola Punto 11 vieto di mettere la mus	eruola ai vitelli no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
7. Utilizzo della 26/2011, All. 1, F) È rispettato il di	museruola Punto 11 vieto di mettere la mus	eruola ai vitelli no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
7. Utilizzo della 26/2011, All. 1, F) È rispettato il di	museruola Punto 11 vieto di mettere la mus	eruola ai vitelli no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
. Utilizzo della 6/2011, All. 1, F È rispettato il di	museruola Punto 11 vieto di mettere la mus no cat. A	eruola ai vitelli no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX

VITELLI 2022 14 di 20

1/2005 All I, capo I, punto 2 lett. d) ed e) 1/2005 All I, capo VI, punto 1.9 [vitelli all'arrivo in azienda o in partenza da essa hanno la cicatrizzazione dell'ombelico esterno completa e riori ai 100 km, non hanno meno di 10 giorni d'età SI NO cat. CNA. EVIDENZE (*)	XXXXXXXXXX
Trasporto di vitelli neonati . 1/2005 All I, capo I, punto 2 lett. d) ed e) . 1/2005 All I, capo VI, punto 1.9 [vitelli all'arrivo in azienda o in partenza da essa hanno la cicatrizzazione dell'ombelico esterno completa eriori ai 100 km, non hanno meno di 10 giorni d'età SI NO cat. CNA. EVIDENZE (*)	
Trasporto di vitelli neonati . 1/2005 All I, capo I, punto 2 lett. d) ed e) . 1/2005 All I, capo VI, punto 1.9 [vitelli all'arrivo in azienda o in partenza da essa hanno la cicatrizzazione dell'ombelico esterno completa eriori ai 100 km, non hanno meno di 10 giorni d'età SI NO cat. CNA. EVIDENZE (*)	
1/2005 All I, capo I, punto 2 lett. d) ed e) 1/2005 All I, capo VI, punto 1.9 vitelli all'arrivo in azienda o in partenza da essa hanno la cicatrizzazione dell'ombelico esterno completa e riori ai 100 km, non hanno meno di 10 giorni d'età SI NO cat. CNA. EVIDENZE (*)	
I vitelli all'arrivo in azienda o in partenza da essa hanno la cicatrizzazione dell'ombelico esterno completa e riori ai 100 km, non hanno meno di 10 giorni d'età SI NO cat. CN.A. EVIDENZE (*) Biosicurezza - Lotta agli infestanti	
g. 1/2005 All I, capo I, punto 2 lett. d) ed e) g. 1/2005 All I, capo VI, punto 1.9 I vitelli all'arrivo in azienda o in partenza da essa hanno la cicatrizzazione dell'ombelico esterno completa e eriori ai 100 km, non hanno meno di 10 giorni d'età SI NO cat. CNA. EVIDENZE (*)	
SI NO cat. C N.A. EVIDENZE (*) Biosicurezza - Lotta agli infestanti	
g. 1/2005 All I, capo I, punto 2 lett. d) ed e) g. 1/2005 All I, capo VI, punto 1.9 I vitelli all'arrivo in azienda o in partenza da essa hanno la cicatrizzazione dell'ombelico esterno completa e seriori ai 100 km, non hanno meno di 10 giorni d'età SI NO cat. CNA. EVIDENZE (*)	
g. 1/2005 All I, capo I, punto 2 lett. d) ed e) g. 1/2005 All I, capo VI, punto 1.9 I vitelli all'arrivo in azienda o in partenza da essa hanno la cicatrizzazione dell'ombelico esterno completa e eriori ai 100 km, non hanno meno di 10 giorni d'età SI NO cat. CNA. EVIDENZE (*)	
g. 1/2005 All I, capo I, punto 2 lett. d) ed e) g. 1/2005 All I, capo VI, punto 1.9 I vitelli all'arrivo in azienda o in partenza da essa hanno la cicatrizzazione dell'ombelico esterno completa e eriori ai 100 km, non hanno meno di 10 giorni d'età SI NO cat. CNA. EVIDENZE (*)	
g. 1/2005 All I, capo I, punto 2 lett. d) ed e) g. 1/2005 All I, capo VI, punto 1.9 I vitelli all'arrivo in azienda o in partenza da essa hanno la cicatrizzazione dell'ombelico esterno completa e eriori ai 100 km, non hanno meno di 10 giorni d'età SI NO cat. CNA. EVIDENZE (*)	
g. 1/2005 All I, capo I, punto 2 lett. d) ed e) g. 1/2005 All I, capo VI, punto 1.9 I vitelli all'arrivo in azienda o in partenza da essa hanno la cicatrizzazione dell'ombelico esterno completa e eriori ai 100 km, non hanno meno di 10 giorni d'età SI NO cat. CNA. EVIDENZE (*)	
g. 1/2005 All I, capo VI, punto 1.9 I vitelli all'arrivo in azienda o in partenza da essa hanno la cicatrizzazione dell'ombelico esterno completa e eriori ai 100 km, non hanno meno di 10 giorni d'età SI NO cat. CNA. EVIDENZE (*) Biosicurezza - Lotta agli infestanti	
g. 1/2005 All I, capo VI, punto 1.9 I vitelli all'arrivo in azienda o in partenza da essa hanno la cicatrizzazione dell'ombelico esterno completa e deriori ai 100 km, non hanno meno di 10 giorni d'età SI NO cat. CNA. EVIDENZE (*) Biosicurezza - Lotta agli infestanti	
I vitelli all'arrivo in azienda o in partenza da essa hanno la cicatrizzazione dell'ombelico esterno completa e eriori ai 100 km, non hanno meno di 10 giorni d'età SI	
SI NO cat. C N.A. EVIDENZE (*) Biosicurezza - Lotta agli infestanti	
SI NO cat. C N.A. EVIDENZE (*) D. Biosicurezza - Lotta agli infestanti	, in caso di viaggi
EVIDENZE (*) D. Biosicurezza - Lotta agli infestanti	
). Biosicurezza - Lotta agli infestanti	XXXXXXXXXX
. Biosicurezza - Lotta agli infestanti	
9. Biosicurezza - Lotta agli infestanti eg. CE 852/2004 All. I parte A cap. II punto 4 f)	
g. CE 852/2004 All. I parte A cap. II punto 4 f)	
) Vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti	
SI no cat. A no cat. B NO cat. C N.A.	XXXXXXXXXX
EVIDENZE (*)	
EVIDENZE (*)	

VITELLI 2022 15 di 20

ESITO DEL CONTROLLO	FAVOREVOLE SI	FAVOREVOLE [SFAVOREVO MANCATO/R	LE PER IFIUTATO CONTROLLO			
Intenzionalità (da valutare in	caso di esito del controllo sfa	vorevole):	SÌ	NO N.A.			
	Elementi di possibile non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, alla sicurezza alimentare e alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate*:						
	EVI	DENZE:					
Sistema di identificazione e registrazione animale							
Sicurezza alimentare e TSE							
Sostanze vietate							
*Qualora, durante l'esecuzion sistema di identificazione e re- vietate, egli dovrà riportarne riscontrata. Al rientro presso lui rilevato e consegnare copia all'attivazione urgente dei rela dell'esecuzione obbligatoria d	gistrazione animale, alla sicui l'evenienza flaggando il settoi la ASL, il Veterinario control della check-list da lui compi ativi controlli. Il sistema inolt	ezza alimentare e re pertinente e spec llore dovrà evidenz lata in modo che il	alle TSE ovvero cificare nell'appo ziare al Responsa Responsabile ste	all'impiego di sostanze sito campo l'evidenza abile della ASL quanto da esso possa provvedere			
	PROVVEDIM	ENTI ADOTTATI	[
	PRESC	CRIZIONI					
SONO STATE ASSEGNATE I	PRESCRIZIONI ?		SÌ	NO			
SE SÌ QUALI:							
ENTRO QUALE DATA DO	VRANNO ESSERE ESEG	UITE?					
	SANZION	APPLICATE					
Blocco movimentazioni		Amministrativa	a/pecuniaria				
Abbattimento capi		Sequestro capi					
Informativa in procura:	Informativa in procura: Altro(specificare):						
NOTE/OSSERVAZIONI DEI	L CONTROLLORE :						

VITELLI 2022 16 di 20

NOTE/OSSERVAZIONI DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE
È stata consegnata una copia della presente check-list all'allevatore ?:
Il risultato del presente controllo sarà utilizzato per verificare il rispetto degli impegni di condizionalità alla base dell'erogazione egli aiuti comunitari. Nel caso di presenza di non conformità l'esito del controllo sarà elaborato dall'Organismo Pagatore.
DATA PRIMO CONTROLLO IN LOCO:
NOME E COGNOME DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE:
FIRMA DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE:
NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE:
FIRMA E TIMBRO DEL CONTROLLORE/I:
VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLE PRESCRIZIONI (da effettuare alla scadenza del tempo assegnato)
PRESCRIZIONI ESEGUITE: Sì NO
Descrizione:
DATA VERIFICA IN LOCO:
Nome e cognome del proprietario/detentore/conduttore presente all'ispezione:
Firma del proprietario/detentore/conduttore presente all'ispezione:
Nome e cognome del controllore:
Firma e timbro del controllore/i:
DATA CHIUSURA RELAZIONE DI CONTROLLO**:
**Ai sensi del Reg. 809-2014, articolo 72, paragrafo 4. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre
mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.

VITELLI 2022 17 di 20

ABMS

I seguenti parametri rappresentano degli utili indicatori per valutare le condizioni e lo stato di salute e benessere degli animali allevati.

41. Stato di nutrizione misurato tramite body condition score (BCS)

Valutare la condizione corporea degli animali, utilizzando una scala di body condition score (BCS) da 1 a 5 (1 = molto magro; 5 = molto grasso).

Sono da registrare gli animali molto magri con BCS inferiore a 2, ovvero in evidente stato di dimagramento: prominenza delle tuberosità ossee, termine dei processi trasversi delle vertebre lombari ben visibile, legamenti sacro-iliaco e sacroischiatico privi di copertura adiposa ed assenza di grasso nell'incavo della coda.

La valutazione del BCS è maggiormente informativa se eseguita su vitelli di età superiore alle 8 settimane, ma questo non esclude l'osservazione dello stato di nutrizione anche dei soggetti più giovani.

Più dell'8% di animali con BCS minore di 2	Insufficiente
Tra il 3% e l'8% di animali con BCS minore di 2	Adeguato
Meno del 3% di animali con BCS minore di 2	Ottimale

41) Animali con BCS oltre i limiti

Adeguato	Insufficiente	N.A.	OTTIMALE			
EVIDENZE (*)						

(*) Registrare il numero di animali con BCS oltre i limiti e il numero di animali controllati

42. Pulizia degli animali

Valutare la condizione di pulizia degli animali; per ogni animale considerare l'osservazione di un solo fianco.

Più del 20% di animali sporchi	Insufficiente
Tra il 10% e il 20% di animali sporchi	Adeguato
Meno del 10% di animali sporchi	Ottimale

42) Grado di pulizia del corpo degli animali

, 1			
Insufficiente	Adeguato	N.A.	OTTIMALE
	Insufficiente		

EVIDENZE (*)

(*) Registrare il numero di animali sporchi e il numero di animali controllati

43. Patologie respiratorie negli animali arrivati da almeno 8 giorni

Valutare il numero di animali, tra quelli arrivati in allevamento da almeno 8 giorni (fino alla macellazione), che presentano patologia respiratoria lieve (scolo oculo-congiuntivale di almeno 3 cm, espettorato di tipo mucoso, lievi alterazioni dei caratteri del respiro, tosse frequente) o grave (alterazione dei caratteri del respiro, dispnea, depressione del sensorio). Un animale con forma respiratoria grave viene considerato come 3 animali con forma lieve.

Più del 25% di animali con patologie respiratorie lievi	Insufficiente
Tra il 10% e il 25% di animali con patologie respiratorie lievi	Adeguato
Meno del 10% di animali con patologie respiratorie lievi	Ottimale

43) Animali (arrivati in allevamento da almeno 8 giorni) con evidenti segni di patologia respiratoria Insufficiente N.A. OTTIMALE Adeguato

VITELLI 2022 18 di 20

EVIDENZE (*) (*) Registrare il numero di animali con patologia in forma grave o lieve, il gruppo e il numero di animali controllati. 44. Patologie gastro-enteriche negli animali arrivati da almeno 8 giorni Valutare il numero di animali, tra quelli arrivati in allevamento da almeno 8 giorni (fino alla macellazione), che presentano regione perineale sporca per diarrea o meteorismo. La consistenza delle feci e la zona perianale imbrattata sono indicatori della presenza di diarree, mentre il rumine prominente ed il ventre teso sono indicatori della presenza di meteorismo. Insufficiente Più del 15% di animali con patologie gastro-enteriche Adeguato Tra il 5% e il 15% di animali con patologie gastro-enteriche Ottimale Meno del 5% di animali con patologie gastro-enteriche 44) Animali con evidenti segni di patologia gastro-enterica OTTIMALE Insufficiente N.A. EVIDENZE (*) (*) Registrare il numero di animali con patologia in forma grave o lieve, il gruppo e il numero di animali controllati. 45. Zoppie Gli animali possono essere considerati affetti da zoppia se presentano almeno uno degli indicatori seguenti: indicatori da rilevare con l'animale in movimento: riluttanza a caricare il peso su un piede, irregolare ritmo di appoggio dei piedi nella falcata, peso non caricato in maniera uniforme sui 4 arti; indicatori da rilevare con l'animale fermo: presenza di un piede in riposo (minore o nessun peso caricato), spostamento continuo del peso da un piede all'altro (stepping) o movimenti ripetuti sullo stesso piede, appoggio sul bordo di un gradino. Insufficiente Più del 5% di animali zoppi Adeguato Tra 2% e 5% di animali zoppi Ottimale Meno del 2% di animali zoppi 45) Animali con evidenti segni di zoppia

Insufficiente	Adeguato	N.A.	OTTIMALE			
EVIDEN(ZE (±)						

(*) Registrare il numero di animali con zoppia, il gruppo e il numero di animali controllati.

46. Mortalità annuale dei vitelli (0-6 mesi di vita)

Considerare il numero di vitelli bovini/bufalini morti spontaneamente in allevamento, macellati d'urgenza (MSU) e eutanasizzati tra il 2° e il 180° giorno di vita e il numero totale di vitelli circolanti* negli ultimi 12 mesi (escludendo quindi i vitelli nati morti o morti nelle prime 24 ore). *Per capi circolanti si intendono i soggetti con età compresa tra 0 e 6 mesi presenti almeno 1 giorno in allevamento negli ultimi 12 mesi (esclusi i nati morti o morti nelle prime 24 ore).

Nel caso di allevamenti da latte e linea vacca-vitello (senza ingresso di vitelli provenienti da altri allevamenti), il denominatore equivale al numero di vitelli nati vivi e vitali negli ultimi 12 mesi.

Se necessario, il controllore può eseguire ulteriori approfondimenti in allevamento, per verificare che il risultato di mortalità estratto da BDN sia attendibile. Suggerimenti sulle informazioni da raccogliere/verificare sono disponibili nel manuale.

VITELLI A CARNE BIANCA/INGRASSO Più del 7% Insufficiente

19 di 20 VITELLI 2022

ALLEVAMENTI DA LATTE (BOVII	<i>'</i>				
LINEA VACCA-VITELLO Più del 1	2%				
VITELLI A CARNE BIANCA/DA INGRASSO Tra il 3% e 7%					
ALLEVAMENTI DA LATTE BOVIN	VI Tra il 4% e 10%				
ALLEVAMENTI DA LATTE BUFAI	LINI Tra il 5% e 10%				
LINEA VACCA-VITELLO Tra il 6%	e 12%				
VITELLI A CARNE BIANCA/DA IN	GRASSO Meno del 3%		Ottimale		
ALLEVAMENTI DA LATTE BOVIN	II Meno del 4%				
ALLEVAMENTI DA LATTE BUFAI	LINI Meno del 5%				
LINEA VACCA-VITELLO Meno del	l 6%				
46) Mortalità annuale dei vitelli (0-6 mesi	di vita)				
<u> </u>	,	NY A	OTTO A A E		
Insufficiente	Adeguato	N.A.	OTTIMALE		
	EVIDENZE (*)				

VITELLI 2022 20 di 20

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO: SUINI DA RIPRODUZIONE, SVEZZAMENTO E INGRASSO

INFORMAZIONI SPECIFICHE E RACCOLTA DATI AZIENDALI

REGIO	ONE LOM	IBARDIA		ATS		
Data d	el controll	0	_	Numero check list		
Veterii	nario ispet	tore				
Codice	azienda _		Ragione sociale			
Indiriz	zo azienda	a				
		gale				
		gale				
Proprie	etario degl	i animali				
Condu	ttore/Dete	ntore				
Tipolo	gia produ	tiva				
(allevame	ento, stalla da	sosta, fiera e mercato, centro di	raccolta, punto di sosta, centro	di materiale genetico)		
Orienta	amento pr	oduttivo		_ Tecnica produttiva	·	
(da ingra	sso/riproduzio	one)		(ciclo aperto/ciclo chiuso))	
Modal	ità di allev	/amento (stabulato/semibrado)		Svezzame	ento
Veterii	nario liber	o professionista				
			ULTIMO CEI			
	Capi tot	(sulla base delle registraz		-	-	
	-	Scrof				
		li Magr			_	
	Lattonzo	II Iviagi	<u> </u>	Wagiom	Grassi	
CON	TROLLO	APPARTENENTE AL	CAMPIONE COND	ZIONALITÀ		SI 🗆 NO 🗆
		riteri utilizzati per la sele			lo:	51 🗆 110 🗆
		zione del rischio Classy		•		
	Selezio	one regionale				
	0	Allevamento non contr	rollato negli anni prec	edenti		
	0	Segnalazioni da altre a	utorità competenti, da		lo o dal macello	
	0	Allevamento con più p Controllo associato al		aasamvaalianga		
	0	Cambiamenti della situ		Cosorvegnanza		
	0	Implicazione per la sal				
	0	Indagini relative all'ig				
	0	Indagini relative a frod				
	0	Variazione dell'entità				
	0	Altro criterio di rischio	ritenuto rilevante dal	l'autorità competente,	indicare quale (*)	

	Cl. c							
☐ Casuale	e – Classyfarm;							
	mento piccole dime	ensioni (ex noi	n inter	nsivo PNBA 2021))			
(*)								
PREAVVISO S	Se sì, in data		tr	amite □ Telefon	10			
				☐ Telegra	mma/lettera/fax		SI □	NO □
				☐ Altra fo				
LEGENDA NO	N CONFORMITÀ						I	
SCALA E LIV CONFORMIT	ELLO DELLA NO	ON	AZI	ONI INTRAPRES	SE DALL'AUTOR	RITÀ COMPET	TENTE	<u> </u>
SI - CONFORM			NES	SSUNA				
			Rich	niesta di rimediare				
no- non confor	me n.c. minore cate	egoria A		riore a tre mesi ne nediata	ssuna sanzione am	ımınıstrativa o	penale	
	_		Rich	niesta di rimediare				
no- non confor	me n.c. minore cate	egoria B	_	eriore a tre mesi n nediata	essuna sanzione a	mministrativa (o penal	e
	me N.C. maggiore	categoria C		zione amministrati	va o penale imme	diata		
NA non applica		to mucrical -	fo -	Itativo (in a rein d				
OTTIMALE -	superiore al requisi	to previsto	Indi	oltativo (in aggiunt care ogni evidenza	a a conforme) a idonea a dimostr	are conformità	o non	
Evidenze:			conformità alla normativa o requisiti superiori rispetto al livello					
			minimo					
				ERSONALE				
1. Numero di a 146/2001 All. Per	ddetti che si occuj sonale Punto 1.	pano degli an	imali					
	accuditi da un num	ero sufficiente	di add	letti.				
SI	no cat. A	no cat. B	3	NO cat. C	N.A.	OTTI	MALE	2
				EVIDENZE				
2. Formazione 146/2001 All. Pers	e degli addetti onale Punto 1 e 122/20) 11 Art. 5 punto 1	1.					
Il personale add	letto agli animali d	ispone di capa	ıcità e				sulle p	ertinent
diposizioni norm	no cat. A	no cat. B		ne specifici in mater NO cat. C	ria di benessere deg N.A.		MALE	<u> </u>
DI.	no cat. A	no cat. D	-	110 Cat. C	T 407 B0	0111		•
		1		EVIDENZE				
	IS	PEZIONE E	E COI	NTROLLO DE	GLI ANIMALI			
3. Numero di i	spezioni							
146/2001 All. Con	trollo Punto 2.							

Gli animali nei locali di stabulazione sono ispezionati almeno una volta al giorno.							
SI	no cat. A	no cat. B	NO ca	at. C	N.A.		OTTIMALE
I	I		EVIDEN	ZE			
4. Illuminazione p	per l'ispezione						
146/2001 All. Controllo							
È disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali							
SI	no cat. A	r	no cat. B	N	O cat. C		N.A.
			EVIDEN	ZE			
		ne dei grupp	i – Gestione o	delle scr	ofe – Trattan	nento antipa	arassitario scrofe –
Pulizia delle scrof	-						
a) 146/2001 Art. 4 punt				n	. 1		
b)122/2011 All. 1 parte c-d)122/2011 All. parte			All. 1 parte II lett	era B pun	to 1.		
a) I suini sono divisi	in gruppi omogen	ei per sesso, età	à e categoria (ve	erri, scroj	fe e scrofette, la	ttonzoli, suin	etti e suini all'ingrasso)
SI	no cat. A	r	no cat. B	N	O cat. C		N.A.
			EVIDEN	7 E			
			EVIDEN	<u>EL</u>			
b) SUINETTI E SUI							
quando sono tenutla formazione dei s							nportamento normale
							tro una settimana dalle
svezzamento	-			-			
- i suini dispongono						natorialo nor	esplorazione) a seguito
di manifesti segni di		a es. joinire aş	зи инітин иоо	onuante	pagna o amo n	пинетине рег	espiorazione) a seguito
						li un medico	veterinario. SCROFE E
SCROFETTE son	o adottate misure no ca		<i>ninimo le aggr</i> no cat. l		NO ca	t. C	N.A.
				_	- 1,0 00		
			EVIDEN	7 F			
			E (IDEN	2.1 13			
c) Scrofe e scrofette	: se necessario so	no sottoposte a	trattamenti co	ntro para	assiti esterni e ii	nterni	
SI	no ca	nt. A	no cat. l	В	NO ca	t. C	N.A.
			EVIDEN	ZE	I		
EVIDENZE							

6. Trattamento a	nimali feriti - abbat	timento - isolame	nto degli anin	nali a rischio o aggress	sivi
	ntrollo punto 4 e Reg CE		<u> </u>		
c)146/2001 All. Controll	lo punto 4 comma 2 e 122/20	11 Art. 3 punto 8.			
	ati o feriti ricevono imi			-	
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat	. C N.A.	OTTIMALE
		EV	 DENZE		
			·		
b) Gli animali mala	ati o feriti ricevono imi	nediatamente un tra	ttamento appro	priato in caso di abbattin	nento
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat		OTTIMALE
		<u> </u> EV	DENZE		
					ecinti individuali nei quali
stati attaccati da a permettono agli an	iltri suini, che sono m imali di girarsi facilme	nalati, feriti ecc.) ente, di avere contati	I recinti individ	duali di isolamento hani	nente aggressivi, che sono no dimensioni adeguate e o nel caso in cui ciò sia in
	specifiche prescrizion	i veterinarie			
51	no cat. A		cat. B	NO cat. C	N.A.
SI	no cat. A		cat. B	NO cat. C	N.A.
51	no cat. A	A no	cat. B	NO cat. C	N.A.
51	no cat. A	EV)	IDENZE		N.A.
51	no cat. A	EV)			N.A.
7. Tenuta dei regi		EV) TENUTA I	DEI REGIST	`RI	N.A.
7. Tenuta dei regi a)146/2001 All. Reg b)146/2001 All. Reg a) è presente il reg	stri di carico e scari sistrazione Punti 5-6. sistrazione Punti 5-6. gistro di carico e scari	EVI TENUTA I co degli animali (r	DENZE DEI REGIST nortalità) - To	`RI enuta dei registri dei tı	
7. Tenuta dei regi a)146/2001 All. Reg b)146/2001 All. Reg	stri di carico e scari sistrazione Punti 5-6. sistrazione Punti 5-6. gistro di carico e scari	TENUTA I co degli animali (r	DENZE DEI REGIST nortalità) - To	`RI enuta dei registri dei tı	rattamenti farmacologic
7. Tenuta dei regi a)146/2001 All. Reg b)146/2001 All. reg a) è presente il reg stabilito dalla norm	stri di carico e scari vistrazione Punti 5-6. vistrazione Punti 5-6. vistro di carico e scari vativa vigente.	TENUTA I co degli animali (r	DEI REGIST nortalità) - To	RI enuta dei registri dei tr egistrata - i registri sona	rattamenti farmacologic o conservati per il periodo
7. Tenuta dei regi a)146/2001 All. Reg b)146/2001 All. reg a) è presente il reg stabilito dalla norm	stri di carico e scari vistrazione Punti 5-6. vistrazione Punti 5-6. vistro di carico e scari vativa vigente.	TENUTA I co degli animali (r co e la mortalità è a	DEI REGIST nortalità) - To	RI enuta dei registri dei tr egistrata - i registri sona	rattamenti farmacologic
7. Tenuta dei regi a)146/2001 All. Reg b)146/2001 All. reg a) è presente il reg stabilito dalla norm	stri di carico e scari vistrazione Punti 5-6. vistrazione Punti 5-6. vistro di carico e scari vativa vigente.	TENUTA I co degli animali (r co e la mortalità è i	DEI REGIST mortalità) - To regolarmente re	RI enuta dei registri dei tr egistrata - i registri sona	rattamenti farmacologic o conservati per il periodo
7. Tenuta dei regi a)146/2001 All. Reg b)146/2001 All. Reg a) è presente il reg stabilito dalla norm SI b) è presente il regista - In alternativa, veng	istri di carico e scari vistrazione Punti 5-6. vistro di carico e scari nativa vigente. no cat. A	TENUTA I co degli animali (r co e la mortalità è i co e la conforme cologici ed è conforme tate le registrazioni in	DEI REGIST nortalità) - To regolarmente re cat. B IDENZE - i registri sono o	CRI enuta dei registri dei tr egistrata - i registri sono NO cat. C	rattamenti farmacologic

EVIDENZE							
		LIBERTÀ D	MOVIME	NTO			
Conformità delle a) 122/2011 Art. 3 pur b) 122/2011 All. parte	pavimentazioni sui nto 2 e All. parte I punto II lettera B punto 4; II lettera B punto 5 e par	inetti lattonzoli e f 3 lettera b. 146 All. Libo	onte di calore	2	e o assisti	to - Stallo da parto	
	imento dell'animale n ni per le scrofe e le str		tale da causar	gli inutili sofferenz	e o lesioni -	- è rispettato il divieto	
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat	. C N	.A.	OTTIMALE	
	l	EVI	DENZE				
	a o alla scrofetta è pre	vista una zona libera	che rende age	-	ile o assisti	to	
SI	no cat. A	A no	cat. B	NO cat. C		N.A.	
		EVI	DENZE				
c) Gli stalli da parte apposite sbarre	o, in cui le scrofe poss	sono muoversi libera	mente, sono pr	ovvisti di strutture	per protegg	gere i lattonzoli ad es.	
SI	no cat. A	A no	cat. B	NO cat. C		N.A.	
		EVI	DENZE				
d) LATTONZOLI:							
- questa superficie è - vi è una idonea foi		un tappetino, da pag	lia o da altro m	ateriale adeguato			
	stallo da parto i latto						
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat	. C N	.A.	OTTIMALE	
		#1# T#	DENGE				
		EVI	DENZE				

		SPAZIO DI	SPONIBILE			
	to 3 e 1 lettera a-b. e Al	ensità animale - All l. 1 parte generale punto	0 11	90		
a) le superfici libere a disposizione di ciascun SUINETTO O SUINO ALL'INGRASSO ALLEVATO IN GRUPPO (escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe) corrispondono ad almeno: 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg; 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg; 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg; 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg; 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg; 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg; 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg; SCROFETTE DOPO LA FECONDAZIONE E SCROFE GRAVIDE: - una parte della superfici libera totale a disposizione per ciascuna è costituita da pavimento pieno continuo: 1) di almeno 0,95 mq per ogni scrofetta 2) di almeno 1,3 mq per ogni scrofe - una parte di tale pavimento (non superiore al 15%) è riservata alle aperture di scarico (griglie, tombini ecc.) Le superfici libere totali a disposizione di ciascuna SCROFETTA E SCROFA ALLEVATE IN GRUPPO sono di: 1) 1,64 mq per ciascuna scrofetta dopo la fecondazione 2) 2,25 mq per ciascuna scrofetta dopo la fecondazione 2) 2,25 mq per ciascuna scrofe Se le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe sono allevate in: - gruppi di meno di sei animali le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10%; - 40 o più animali le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 % - i lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette hanno una lunghezza superiore a 2,8 m Se sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto hanno una lunghezza superiore a 2,4 m. Deroga per la aziende con meno di 10 scrofe: le scrofe e le scrofette sono allevate individualmente nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto in tal caso gli animali possono girarsi facilmente nel recinto.						
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE	
		EVID	ENZE			
b) nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto le						
scrofe e le scrofette s SI	sono allevate in grupp no cat. A		at. B	NO cat. C	N.A.	
		EVID	ENZE			
EVIDENZE						
	ED	IFICI E LOCALI	DI STABULAZ	IONE		
10. Temperatura, Umidità Relativa e Polverosità - Presenza di gas nocivi a-b) 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 10.						

	ell'aria, la quantità di nali? All'atto dell'ispez		leguate alle esigenze (noiogiche della spe	cie e un eiu uegn unimu
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EVI	DENZE		1
h) la concentrazion	i di gas sono mantenu	uti antro i limiti non d	annosi ner ali animal	:2	
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
	no cat. A	no cat. B	No cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EVI	 DENZE		
1. Rumori 22/2001 All. I parte	I nueto 1				
		o evitati i rumori con	tinui di intensità pari	a 85 dBA, i rumori	costanti ed improvvisi
	no cat. A		cat. B	NO cat. C	N.A.
SI					
SI	110 0000 1				
SI		EVI	DENZE		
12. Area di decu	bito e possibilità di	vedere altri animal	i		
12. Area di decu l 146/2001 All. Fabbric	bito e possibilità di cati e locali di stabul. pur	vedere altri animal nto 8 e 122/2011 All. 1 p	i arte I punto 3 lettera a, l		vociuti o dello attroszat
12. Area di decul 146/2001 All. Fabbrio I materiali che devo con i quali gli anim puliti e disinfettati. I locali di stabulazi - avere accesso ad i	bito e possibilità di scati e locali di stabul. pur ono essere utilizzati per nali possono venire a c one sono costruiti in n una zona in cui corica	vedere altri animal nto 8 e 122/2011 All. 1 p r la costruzione dei lo contatto, non devono d nodo di permettere ag rsi, confortevole dal p	i arte I punto 3 lettera a, l cali di stabulazione e, essere nocivi per gli a li animali di: punto di vista fisico e l	in particolare, dei 1 nimali e devono po	ter essere accuratame
12. Area di decul 146/2001 All. Fabbrid I materiali che devo con i quali gli anim puliti e disinfettati. I locali di stabulazi e avere accesso ad u ed in cui tutti gli an riposare ed alzars	bito e possibilità di stati e locali di stabul. pun ono essere utilizzati pen nali possono venire a c one sono costruiti in n una zona in cui corica nimali possono stare di si con movimenti norm	vedere altri animal nto 8 e 122/2011 All. 1 p r la costruzione dei lo contatto, non devono d nodo di permettere ag rsi, confortevole dal p istesi contemporanean nali, vedere altri suini	i arte I punto 3 lettera a, l cali di stabulazione e, essere nocivi per gli a li animali di: nunto di vista fisico e i nente; (scrofe e scrofette ne	in particolare, dei r nimali e devono po ermico, adeguatam	ter essere accuratamen nente prosciugata e pul
12. Area di decul 146/2001 All. Fabbrid I materiali che devo con i quali gli anim puliti e disinfettati. I locali di stabulazi e avere accesso ad u ed in cui tutti gli an riposare ed alzars	bito e possibilità di stati e locali di stabul. pur ono essere utilizzati per nali possono venire a c one sono costruiti in n una zona in cui corica nimali possono stare di	vedere altri animal nto 8 e 122/2011 All. 1 p r la costruzione dei lo contatto, non devono d nodo di permettere ag rsi, confortevole dal p istesi contemporanean nali, vedere altri suini i dalla vista degli altri	i arte I punto 3 lettera a, l cali di stabulazione e, essere nocivi per gli a li animali di: nunto di vista fisico e i nente; (scrofe e scrofette ne	in particolare, dei r nimali e devono po ermico, adeguatam	recinti e delle attrezzatu ter essere accuratamen nente prosciugata e pul precede il parto e duran N.A.
12. Area di decul 146/2001 All. Fabbrid I materiali che devo con i quali gli anim puliti e disinfettati. I locali di stabulazi avere accesso ad i ed in cui tutti gli an riposare ed alzars il parto stesso posso	bito e possibilità di statul. puro cati e locali di statul. puro no essere utilizzati per a ci one sono costruiti in muna zona in cui coricati imali possono stare di si con movimenti normo ono essere tenute fuor	vedere altri animal nto 8 e 122/2011 All. 1 p r la costruzione dei lo contatto, non devono d nodo di permettere ag rsi, confortevole dal p istesi contemporanean nali, vedere altri suini i dalla vista degli altri	i arte I punto 3 lettera a, l cali di stabulazione e, essere nocivi per gli a li animali di: nunto di vista fisico e i nente; (scrofe e scrofette ne danimali).	in particolare, dei r nimali e devono po ermico, adeguatam lla settimana che p	ter essere accuratame nente prosciugata e pul precede il parto e dura
12. Area di decul 146/2001 All. Fabbrid materiali che devo con i quali gli anim puliti e disinfettati. locali di stabulazi avere accesso ad i d in cui tutti gli an riposare ed alzars l parto stesso posso	bito e possibilità di statul. puro cati e locali di statul. puro no essere utilizzati per a ci one sono costruiti in muna zona in cui coricati imali possono stare di si con movimenti normo ono essere tenute fuor	vedere altri animal nto 8 e 122/2011 All. 1 p r la costruzione dei loc contatto, non devono de nodo di permettere ag rsi, confortevole dal p istesi contemporanean nali, vedere altri suini i dalla vista degli altri A no	i arte I punto 3 lettera a, l cali di stabulazione e, essere nocivi per gli a li animali di: nunto di vista fisico e i nente; (scrofe e scrofette ne danimali).	in particolare, dei r nimali e devono po ermico, adeguatam lla settimana che p	ter essere accuratame nente prosciugata e pui precede il parto e dura
12. Area di decul 146/2001 All. Fabbrio I materiali che devo con i quali gli anim puliti e disinfettati. I locali di stabulazi avere accesso ad i ed in cui tutti gli an riposare ed alzars il parto stesso posso	bito e possibilità di statul. puro cati e locali di statul. puro no essere utilizzati per a ci one sono costruiti in muna zona in cui coricati imali possono stare di si con movimenti normo ono essere tenute fuor	vedere altri animal nto 8 e 122/2011 All. 1 p r la costruzione dei loc contatto, non devono de nodo di permettere ag rsi, confortevole dal p istesi contemporanean nali, vedere altri suini i dalla vista degli altri A no	i arte I punto 3 lettera a, le cali di stabulazione e, essere nocivi per gli a li animali di: nunto di vista fisico e a nente; ((scrofe e scrofette ne e animali). cat. B	in particolare, dei r nimali e devono po ermico, adeguatam lla settimana che p	ter essere accuratame nente prosciugata e pul precede il parto e dura
12. Area di decul 146/2001 All. Fabbrio I materiali che devo con i quali gli anim puliti e disinfettati. I locali di stabulazi e avere accesso ad i ed in cui tutti gli an riposare ed alzars il parto stesso posso	bito e possibilità di statul. puro cati e locali di statul. puro no essere utilizzati per a ci one sono costruiti in muna zona in cui coricati imali possono stare di si con movimenti normo ono essere tenute fuor	vedere altri animal nto 8 e 122/2011 All. 1 p r la costruzione dei loc contatto, non devono de nodo di permettere ag rsi, confortevole dal p istesi contemporanean nali, vedere altri suini i dalla vista degli altri A no	i arte I punto 3 lettera a, le cali di stabulazione e, essere nocivi per gli a li animali di: nunto di vista fisico e a nente; ((scrofe e scrofette ne e animali). cat. B	in particolare, dei r nimali e devono po ermico, adeguatam lla settimana che p	ter essere accuratame nente prosciugata e pul precede il parto e dura
12. Area di decul 146/2001 All. Fabbrio I materiali che devo con i quali gli anim puliti e disinfettati. I locali di stabulazi e avere accesso ad i ed in cui tutti gli an riposare ed alzars il parto stesso posso	bito e possibilità di statul. puro cati e locali di statul. puro no essere utilizzati per a ci one sono costruiti in muna zona in cui coricati imali possono stare di si con movimenti normo ono essere tenute fuor	vedere altri animal nto 8 e 122/2011 All. 1 p r la costruzione dei loc contatto, non devono de nodo di permettere ag rsi, confortevole dal p istesi contemporanean nali, vedere altri suini i dalla vista degli altri A no	i arte I punto 3 lettera a, le cali di stabulazione e, essere nocivi per gli a li animali di: nunto di vista fisico e a nente; ((scrofe e scrofette ne e animali). cat. B	in particolare, dei r nimali e devono po ermico, adeguatam lla settimana che p	ter essere accuratame nente prosciugata e pul precede il parto e dura
12. Area di decul 146/2001 All. Fabbrio I materiali che devo con i quali gli anim puliti e disinfettati. I locali di stabulazi e avere accesso ad i ed in cui tutti gli an riposare ed alzars il parto stesso posso	bito e possibilità di statul. puro cati e locali di statul. puro no essere utilizzati per a ci one sono costruiti in muna zona in cui coricati imali possono stare di si con movimenti normo ono essere tenute fuor	vedere altri animal nto 8 e 122/2011 All. 1 p r la costruzione dei loc contatto, non devono de nodo di permettere ag rsi, confortevole dal p istesi contemporanean nali, vedere altri suini i dalla vista degli altri A no	i arte I punto 3 lettera a, le cali di stabulazione e, essere nocivi per gli a li animali di: nunto di vista fisico e a nente; ((scrofe e scrofette ne e animali). cat. B	in particolare, dei r nimali e devono po ermico, adeguatam lla settimana che p	ter essere accuratame nente prosciugata e pul precede il parto e dura
12. Area di decul 146/2001 All. Fabbrio I materiali che devo con i quali gli anim puliti e disinfettati. I locali di stabulazi - avere accesso ad t ed in cui tutti gli an - riposare ed alzars il parto stesso posso SI	bito e possibilità di statul. puro cati e locali di statul. puro no essere utilizzati per a ci one sono costruiti in muna zona in cui coricati imali possono stare di si con movimenti normo ono essere tenute fuor	vedere altri animal nto 8 e 122/2011 All. 1 p r la costruzione dei lo contatto, non devono e nodo di permettere ag rsi, confortevole dal p istesi contemporanean nali, vedere altri suini i dalla vista degli altri A no EVI	i carte I punto 3 lettera a, le cali di stabulazione e, essere nocivi per gli a li animali di: nunto di vista fisico e le nente; (scrofe e scrofette ne i animali). cat. B	in particolare, dei r nimali e devono po ermico, adeguatam lla settimana che p	ter essere accuratame nente prosciugata e pul precede il parto e dura
12. Area di decul 146/2001 All. Fabbrio I materiali che devo con i quali gli anim puliti e disinfettati. I locali di stabulazi e avere accesso ad u ed in cui tutti gli an riposare ed alzars il parto stesso posso SI	bito e possibilità di stati e locali di stabul. puno cessere utilizzati pendali possono venire a cone sono costruiti in muna zona in cui coricanimali possono stare di si con movimenti normono essere tenute fuori no cat. A	vedere altri animal nto 8 e 122/2011 All. 1 p r la costruzione dei lo contatto, non devono e nodo di permettere ag rsi, confortevole dal p istesi contemporanean nali, vedere altri suini i dalla vista degli altri A no EVI	i carte I punto 3 lettera a, le cali di stabulazione e, essere nocivi per gli a li animali di: nunto di vista fisico e le nente; (scrofe e scrofette ne i animali). cat. B DENZE	in particolare, dei n nimali e devono po Fermico, adeguatam lla settimana che p	ter essere accuratamen nente prosciugata e pul precede il parto e duran N.A.
12. Area di decul 146/2001 All. Fabbrio I materiali che devo con i quali gli anim puliti e disinfettati. I locali di stabulazi e avere accesso ad t ed in cui tutti gli an riposare ed alzars il parto stesso posso SI 13. Assenza di m 146/2001 All. Fabbrio I materiali e le attro	bito e possibilità di stati e locali di stabul. puno cessere utilizzati pen nali possono venire a cone sono costruiti in muna zona in cui coricanimali possono stare di si con movimenti normo cassere tenute fuori no cat. A	vedere altri animal nto 8 e 122/2011 All. 1 p r la costruzione dei lo contatto, non devono e nodo di permettere ag rsi, confortevole dal p istesi contemporanean nali, vedere altri suini i dalla vista degli altri A no EVI	i carte I punto 3 lettera a, le cali di stabulazione e, essere nocivi per gli a li animali di: nunto di vista fisico e le nente; (scrofe e scrofette ne i animali). cat. B DENZE	in particolare, dei n nimali e devono po Fermico, adeguatam lla settimana che p	ter essere accuratame nente prosciugata e pul precede il parto e dura
12. Area di decul 146/2001 All. Fabbrio I materiali che devo con i quali gli anim puliti e disinfettati. I locali di stabulazi - avere accesso ad u ed in cui tutti gli an - riposare ed alzars il parto stesso posso SI 13. Assenza di m	bito e possibilità di stati e locali di stabul. puno cessere utilizzati pen nali possono venire a cone sono costruiti in muna zona in cui coricanimali possono stare di si con movimenti normo cassere tenute fuori no cat. A	vedere altri animal ato 8 e 122/2011 All. 1 per r la costruzione dei loc contatto, non devono de nodo di permettere ag rsi, confortevole dal per istesi contemporanean idalla vista degli altri A no EVI	i carte I punto 3 lettera a, le cali di stabulazione e, essere nocivi per gli a li animali di: nunto di vista fisico e le nente; (scrofe e scrofette ne i animali). cat. B DENZE	in particolare, dei n nimali e devono po Fermico, adeguatam lla settimana che p	ter essere accuratame nente prosciugata e pul precede il parto e dura N.A.

			EVII	DENZE			
14. Infermeria							
146/2001 All. Control	llo punto 4 comma 2 e 12.	2/2011 Ar	t. 3 punto 8.				
					anente d	li lettiera asciutta	e/o tappetino nel caso la
	lo richieda e acqua fr					T	
SI	no cat. A	ne	o cat. B	NO cat	i. C	N.A.	OTTIMALE
			EVII	DENZE			
15. Gestione degl	li alimenti						
146/2001 All Manain	ni, acqua e altre sostanze	nunto 17					
I locali adibiti alla	nrenarazione/conserv	punio 17 azione di	eoli alimenti	sono adequat	amente	senarati e soddisfa	no i requisiti minimi dal
punto di vista igien		azione ai	ign anmenn	sono uucguun	umeme s	separan e souansja	no i requisiti minimi uut
SI	no cat. A	4	no o	cat. B		NO cat. C	N.A.
			EVII	DENZE			
			EVII	DENZE			
16. Presenza di r	ipari nelle aree este	rne per	gli animali	custoditi al	di fuori	dei fabbricati	
146/2001 All. Fabbrio	cati e locali di stabulazio	ne punto 1	2				
	-	1					
Gli animali custodi	ti al di fuori dei fabbri	icati han	no rinari ado	guati e suffici	enti o al	i animali sono stal	bulati al chiuso
		1					
SI	no cat. A	ne	o cat. B	NO cat	t . C	N.A.	OTTIMALE
		I	EVII	DENZE		l .	L
		TT T	TIN/ITNIA 77	IONIE MINI	TNA		
		ILL	JUMINAZ	IONE MIN	IMA		
17. Illuminazione	e						
	generale punto 2 e 146/2						
Dove sono stabulat	i i suini è assicurata la	ı luce di i	intensità di a	lmeno 40 lux	per un p	eriodo minimo di	8 ore al giorno.
SI	no cat. A	4	no o	cat. B		NO cat. C	N.A.
			175711	TENZE			
			EVII	DENZE			

		PAVIMENTA	ZIONI		
18. Caratteristiche 122/2011 All. 1 parte I	pavimenti e strutture				
I pavimenti: - non sono sdrucciol - sono costruiti e ma - sono adeguati alle - se non è prevista u - gli escrementi, l'uri di mosche o roditori.	evoli e non hanno asperita ntenuti in modo da non ar dimensioni e al peso dei su na lettiera i pavimenti son na e i foraggi non mangiat	recare lesioni o soffe uini o a superficie rigida, p ii o caduti sono rimoss	renze agli animal piana e stabile i con regolarità p	i er ridurre al minim	
SI	no cat. A	no cat. B	1	NO cat. C	N.A.
		EVIDENZ			
19. Conformità pa	vimentazione - conforn	nità pavimentazion	e parchetto		
	lettera c sottopunto 1 e 2				
- una parte della sup 1) di almeno 0,95 mq 2) di almeno 1,3 mq p (griglie, tombini ecc., - i pavimenti fessurat GRUPPO hanno: A) - 11 mm per i lattonz - 14 mm per i suini a - 20 mm per le scrofe e le scrofe; B) l'ampi - 50 mm per i lattonz - 80 mm per i suini a	per ogni scrofa. Una parte) ti in calcestruzzo per SUIN l'ampiezza massima delle oli; i; ll'ingrasso; ette dopo la fecondazione ezza minima dei travetti: oli e i suinetti; ll'ingrasso, le scrofette doj	osizione per ciascuna di tale pavimento (no di tale pavimento (no di ALLEVATI IN aperture di: po la fecondazione e l	è costituita da pa n superiore al 15	- %) è riservata alle	aperture di scarico
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
b) SCROFETTE DO	PO LA FECONDAZIONE	EVIDENZ		OLI, SUINETTI E S	SUINI ALL'INGRASSO
	o rispetta i requisiti previsi				
SI	no cat. A	no cat. B	ľ	NO cat. C	N.A.
		EVIDENZ	Œ	<u> </u>	

• •	osizione dei verri - Con				
a) la superficie libe	<u>II lettera A punto 1 e 2 b) 122</u> ra al suolo minima del r superficie al suolo è di aln	ecinto per VERR	O ADULTO è	di 6 mq - se il recinto i	viene utilizzato anche per
SI	no cat. A		cat. B	NO cat. C	N.A.
		EVII	DENZE		
			221 (22		
b) nel recinto il verr	o si può girare ed avere co	ontatti uditivi, olf	attivi e visivi c	on altri suini	
SI	no cat. A	no (cat. B	NO cat. C	N.A.
		EVII	DENZE		
		EVII	DENZE		
	M	ATERIALE N	MANIPOLA	ABILE	
	esplorazione e manipo unto 5 e All. 1 parte I punto 4				2) 2016/336
b) 122/2011 All. parte	II lettera B punto 3				
quantità sufficiente segatura, composti d	di materiale che consente	loro adeguate at miscuglio, etc.) -	tività di esplore salvo che il lo	azione e manipolazione (d ro uso possa compromette	e) hanno accesso ad una ad es. paglia, fieno, legno, ere la salute o il benessere
SI		no cat. B	NO cat		OTTIMALE
51	no cat. A	no cau D	NO cat	. C IV.A.	OTTIVIALE
		EVII	DENZE		
	OFETTE nella settimana ecnicamente irrealizzabile				antità sufficiente (tranne
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat		OTTIMALE
	I	EVII	DENZE	l	1

ALIMENT	TAZIONE, ABBE	VERAGGIO E S	IMMINIST	RAZIONE DI AL	TRE SOSTANZE		
a) 146/2001 All. Mang	e: frequenza - Gest gimi, acqua e altre sostan gimi, acqua e altre sostan	nze punto 15 e 122/2011					
	gimi, acqua e attre sostat no essere nutriti almen						
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat	. C N.A.	OTTIMALE		
		EVII	DENZE				
b) l'alimentazione d animali	è adeguata in rapport	o all'età, al peso e all	e esigenze con	nportamentali e fisiolo	giche delle diverse categorie		
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat	. C N.A.	OTTIMALE		
		EVII	DENZE	I .			
		enti - Alimentazion	ie razionata:	aggressioni scrofe e	scrofette in box		
a) 122/2011 Art. 3 pui b) 122/2011 Art. 3 pui	nto 6. nto 6 e All. I parte I puni	to 6.					
				utilizzando un sistema e in situazione di comp	idoneo a garantire che		
SI	no cat.		cat. B	NO cat. C	N.A.		
	l	EVII	DENZE				
b) se sono alimenta ha accesso agli alin	b) se sono alimentati in gruppo e non ad libitum o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino						
SI	no cat. A	neme agu auri suimi a no cat. B	NO cat	. C N.A.	OTTIMALE		
		EVII	DENZE	 			
24. Acqua di abb	everata: disponibil	ità - Distribuzione	dell'aliment	0			
146/2001 All. Mangin	ni, acqua e altre sostanze gimi, acqua e altre sostan	punto 16 e 122/2011 Ali					

a) a partire dalla seconda settimana di età, ogni suino dispone in permanenza di acqua fresca di qualità ed in quantità sufficiente									
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE				
1	EVIDENZE								
					ogni alimento avanzato nente e frequentemente,				
	n cui si depositano resid		gione uniomanca s	ono punie regolarni	ieme e jrequemememe,				
SI	no cat. A	no	cat. B	NO cat. C	N.A.				
	•	EVII	DENZE						
25 Somministrozi	ioni di sostanze illeci	to.							
	, acqua e altre sostanze pu								
			uelle somministrate	a fini terapeutici o	profilattici o in vista di				
SI	ci come previsto dalla n no cat. A		eat. B	NO cat. C	N.A.				
	110 Cutt 11			110 can c	11011				
		EVII	DENZE						
		EVE	YEI (EE						
	N	IANGIMI CON	TENENTI FIB	RE					
26. Fibra nella raz	zione delle scrofe ges	tanti - Energia n	ella razione delle	scrofe gestanti					
a-b) 146/2001 All. Mar	agimi, acqua e altre sostan:	ze punto 14 e 122/201	1 Art. 3 punto 7.						
	ime e tenuto conto del iempitivo o ricco di fibr			E e le SCROFETTE	ASCIUTTE GRAVIDE				
SI	no cat. A		cat. B	NO cat. C	N.A.				
	I	EVII	DENZE						
	SCROFETTE ASCIUT								
SI	no cat. A	no	cat. B	NO cat. C	N.A.				
		EVII	DENZE						

		MUTILAZIONI		
27. Operazioni non		0.0.10		
	i punto 19 e 122/2011 All. 1 pun elle operazioni, non derogat		ssono provocare un	danno o la perdita di una parte
	n'alterazione della struttura		ssono provocure un	aumo o ta perana ai una parte
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
	<u>. l</u>	EVIDENZE		
28. Levigatura o tro	oncatura incisivi (lattonz	oli)		
122/2011 All. 1 punto 10,	9 e 8 lettera a			
		é praticata entro i primi 7	giorni di vita, medi	ante levigatura o troncatura ch
				scono operazioni di routine, m
				e code dei suinetti - tutte quest articolo 5) con tecniche e mezz
operazioni sono prati adeguati ed in condizio		i unto personate specianz.	zaio (ai sensi aen a	micolo 3) con lechiche e mezz
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
		EVIDENZE		
	ne dei verri viene effettuata			otivi di sicurezza e solamente da
	rsonale formato - tutte quest 5) con tecniche e mezzi adeg			o da altro personale specializzato
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
		EVIDENZE		
		EVIDENZE		
30. Mozzamento del	lla coda - Misure preven	tive al taglio della coda		
	-	v u2 vug v u2 v v u		
a) 122/2011 All. 1 punto . b) D.Lgs 122/2011, All I į				
	parte 1, par 9. na parte della coda viene effe	ettuato entro i nrimi 7 gior	ni di vita	
	mozzamento della coda sono			iti sotto anestesia e
con somministrazione	prolungata di analgesici, un	nicamente da un medico ve	eterinario	
	coda e la riduzione degli inc			
-	no comprovate lesioni ai caț ad evitare le morsicature de			-
ambientali e della dens		couc ca am i comportur		como actic contatatoni
- tutte queste operazion	ni sono praticate da un veter	rinario o da altro personal	e specializzato (ai se	ensi dell'articolo 5) con tecnich
e mezzi adeguati ed in		D NO. (C	TAT A	
SI	no cat. A no cat.	B NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
1		ı	İ	

EVIDENZE

	azione della compro	vata esigenza di ta	ali pratiche (dichiarazio	one di un medico veterir	nario associata a valutazione
del rischio). SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
	110 00011	10 0411 2	110 000	1 (122)	<u> </u>
			EVIDENZE		
			EVIDENCE		
31. Castrazion	ne ilazioni punto 19 e 122/	/2011 All. 1 punto 1	10 e 8 lettera c		
la castrazione de - se la castrazio somministrazion	ei suini di sesso masc one o il mozzamento ne prolungata di ana	chile è effettuata o della coda sono lgesici, unicamer	con mezzi diversi dalla o praticati dopo il 7° ; nte da un medico veteri	giorno di vita, sono es nario - tutte queste ope	entro i primi 7 giorni di vita eguiti sotto anestesia e con razioni sono praticate da un ed in condizioni igieniche
SI		cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
	J	<u> </u>	EVIDENZE		1
	nto 10 e 8 lettera d.	viene solo su ani	mali stabulati all'apert	o e viene effettuata da u	n veterinario o da personale
formato					-
SI	no c	cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
			EVIDENZE		
		PROCED	URE DI ALLEVA	MENTO	
33. Disposizion	ni generali				
	edure di allevamento pi				
disposizione non	i impedisce il ricorso	o a taluni proced	dimenti che possono ca	usare sofferenze o feri	sofferenze o lesioni (questa te minime o momentanee o
richiedere interv SI		<i>o lesioni durevol</i> cat. A	i, se consentiti dalle dis no cat. B	posizioni vigenti) NO cat. C	N.A.
51	110 (.at. A	no cat. B	NO cat. C	IV.A.
			EVIDENZE		
			EVIDENZE		
34. Biosicurezz	a - lotta agli infes	tanti			
	All. I parte A cap. II				
				mosche, roditori e par	
SI	no c	cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.

	•	1	EVIDENZE		_
35. Età allo sve	ezzamento - Proce	dure di puliz	zia negli impianti specia	alizzati per lo svezzam	ento precoce da 21 a 27
giorni		-		•	•
a) 122/2011 All. 1 _I	parte II lettera C punt	o 4.			
b) 122/2011 All. 1 _I	parte II lettera C punt	o 4.			
c) 122/2011 All. 1 p	parte II lettera C punt	0 4.			
	ONE - LATTONZO				
		i scrofa prima i	dei 28 giorni d'età (tranne	vi sia influenza negativo	ı per la madre o il
lattonzolo stesso)		28 provisti ma	x 7 giorni prima (21 gg) m	na vengono trasferiti in ii	nnianti specializzati
SI		cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
			EVIDENZE		
	ONE - LATTONZO				
			e disinfettati prima dell'int		
			anti in cui sono tenute le s		
SI	no	cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
			EVIDENZE		
\ 					
c) INGRASSO - I			1.: 20 .:: 11.42 (4		1
- nessuno di essi lattonzolo stesso)		i scroja prima i	dei 28 giorni d'età (tranne	vi sia influenza negativo	i per la madre o il
		28 previsti may	x 7 giorni prima (21 gg) m	a vengono trasferiti in in	nnianti specializzati
			e disinfettati prima dell'int		
			anti in cui sono tenute le s		
SI	no cat. A	no cat. E	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
			EVIDENZE		
	PR (CEDURE	AUTOMATICHE E	MECCANICHE	
2 - 1 :					
36. Allarme im	pianto di ventila	zione e impia	nto di riserva		
146/2001 All. Impid	anti automatici o mec	canici punto 13.			
Se la salute e il b	enessere degli anin	ali dipendono			to un adeguato impianto di
		• • •	_	ute e il benessere degli d	nimali - in caso di guasto
	evisto un sistema di			NO ~	
SI	no	cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.

			EVIDENZE		
37. Ispezione					
Gli impianti auto	matici o meccanici s	sono ispezionati aln	neno 1 volta al giorno	9.	
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
			EVIDENZE		
i					

ESITO DEL CONTROLLO:	FAVOREVOLE	SFAVOREVOL	E SI		E PER MANCATO / ATO CONTROLLO
Intenzionalità (da valutare in caso di es	ito del controllo sfavorevole):	SI	NO NO		N.A.
Elementi di possibile non conformi TSE ovvero all'impiego di sostanze		ficazione e registrazione	e animale, all		mentare e alle NO
	Е	VIDENZE:			
Sistema di identificazione e registrazione animale					
☐ Sicurezza alimentare e TSE					
☐ Sostanze vietate					
*Qualora, durante l'esecuzione de identificazione e registrazione an riportarne l'evenienza flaggando il il Veterinario controllore dovrà ev lui compilata in modo che il Resp segnalerà opportunamente tale eve	imale, alla sicurezza alimet settore pertinente e specificat idenziare al Responsabile de consabile stesso possa prove	ntare e alle TSE ovver re nell'apposito campo l' ella ASL quanto da lui i vedere all'attivazione u	o all'impiego evidenza risc rilevato e con rgente dei re	o di sostanze ontrata. Al ric nsegnare copi lativi controll	vietate, egli dovrà entro presso la ASL, a della check-list da
	PROVVEDI	MENTI ADOTTATI			
	PRE	SCRIZIONI			
SONO STATE ASSEGNATE PR	ESCRIZIONI ?			□SI	□NO
SE SI QUALI: ENTRO QUALE DATA DOV	RANNO ESSERE ESEG	 GUITE?			
		ONI APPLICATE			
Blocco movimentazioni	Am	ministrativa/pecunia	ria		
Abbattimento capi	Sequ	uestro capi			
Informativa in procura:	Altr	o(specificare):			
NOTE/OSSERVAZIONI DEL CO	NTROLLORE :				
NOTE/OSSERVAZIONI DEL PRO	OPRIETARIO/DETENTORI	E/CONDUTTORE PRE	SENTE ALL	'ISPEZIONE	

È stata consegnata una copia della presente check-list all'allevator	re ?: Sì	□ NO			
Il risultato del presente controllo sarà utilizzato per verificare il rispetto degli impegni di condizionalità alla base dell'erogazione degli aiuti comunitari. Nel caso di presenza di non conformità l'esito del controllo sarà elaborato dall'Organismo Pagatore.					
DATA PRIMO CONTROLLO IN LOCO:					
NOME E COGNOME DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/COND	OUTTORE PRESENTE ALL	L'ISPEZIONE:			
FIRMA DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRE	ESENTE ALL'ISPEZIONE:				
NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE:					
FIRMA E TIMBRO DEL CONTROLLORE/I:					
VERIFICA DELL'ESECUZIONE I (da effettuare alla scadenza de					
PRESCRIZIONI ESEGUITE:	Sì	NO NO			
Descrizione:					
DATA VERIFICA IN LOCO:					
NOME E COGNOME DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/COND	OUTTORE PRESENTE ALI	L'ISPEZIONE:			
FIRMA DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRE	ESENTE ALL'ISPEZIONE:				
NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE:					
FIRMA E TIMBRO DEL CONTROLLORE/I:					
DATA CHIUSURA RELAZIONE DI CONTROLLO**:					
**Ai sensi del Reg. 809-2014, articolo 72, paragrafo 4. Fatta salva applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giu analisi chimiche o fisiche.	entro un mese dal controllo	o in loco. Tale termine può			

STIMA DEI DATI AZIENDALI (da compilare in base alle informazioni fornite dall'allevatore):					
RIPRODUTTORI					
% SCROFE MORTE/ANNO	<u> </u>	N° SUINETTI SVE	EZZATI/ANNO		
SVEZZAMENTO					
N° SUINI PRESENTI	Tutto	pieno/tutto vuoto	Nume	ro di animali per ciclo	
% SUINI MORTI /ANNO	N° CICLI (SOI	LO SE TUTTO PIENO T	UTTO VUOTO PER	ALLEVAMENTO)	
INGRASSO					
N° SUINI PRESENTI	Tutto pie	eno/tutto vuoto	Numero di ar	nimali per ciclo	
% SUINI MORTI /ANNON	N° CICLI (SOLO S	E TUTTO PIENO TUTT	O VUOTO PER ALL	EVAMENTO)	
Presenza di animali con la coda tagliata:					
Sono presenti in allevamento animali con la coda tagliata	a?			SI NO	
Presenza di tutti i gruppi di animali con la coda tagliat	ta:				
In caso di presenza di animali con la coda tagliata, la mu	itilazione interessa	tutti i gruppi di animali?		SI NO	
Allevamenti di animali destinati a produzioni tipiche:					
Sono presenti animali destinati a produzioni tipiche (DO	OP, IGP, per special	ità tradizionali di elevata	qualità, ecc.)?	SI NO	
Vengono utilizzati anestetici e/o analgesici per la castra castrazione	azione?	SI	NO	Non si effettua	
Presenza di un manuale di buone pratiche:				SI NO	
Questi dati rappresentano una stima della con giorno dell'ispezione (in base ad osservazioni e					

ABM

38. LESIONI ALLA CODA - Morsicatura Coda

Considerare le seguenti lesioni: sanguinamento visibile sulla coda; presenza di gonfiore e infezione; mancanza di parte del tessuto e presenza di un'escara (le percentuali cambiano se gli animali sono caudectomizzati).

- INSUFFICIENTE: più del 2% di animali con lesioni alla coda (suini non caudectomizzati: più del 7% con lesioni).
- MIGLIORABILE: tra il 1% e il 2% di animali con lesioni alla coda (suini non caudectomizzati: tra il 4% e il 7% con lesioni).
- OTTIMALE: meno del 1% di animali con lesioni alla coda (suini non caudectomizzati: meno del 4% con lesioni)

		,		77	- 1
Α	nımalı	con	lesioni	alla	coda

MIGLIORABILE	INSIFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE	
EVIDENZE				

EVIDENZE

39. SEGNI DI MALATTIA - Lesioni corpo

Valutare la frequenza di animali con la presenza di lesioni al corpo e la loro gravità.

- INSUFFICIENTE: più del 26% di animali con la presenza di lesioni lievi e/o più del 17% con lesioni gravi.
- MIGLIORABILE: Tra il 12% e il 26% di animali con la presenza di lesioni lievi e/o tra l'8% e il 17% con lesioni gravi.
- OTTIMALE: Meno del 12% di animali con la presenza di lesioni lievi e meno dell'8% di lesioni gravi

Animali con lesioni al corpo

MIGLIORABILE	INSIFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE	
EVIDENZE				

EVIDENZE

40. SEGNI DI MALATTIA - Zoppie

Valutare unicamente gli animali con evidente zoppia (zoppia 1=L'animale zoppica visibilmente, minimo carico sull'arto interessato, ha una camminata asimmetrica; zoppia 2= Animale che non appoggia il peso su un arto o non in grado di camminare)

- INSUFFICIENTE: Più del 9% di animali con zoppia 1 e/o più del 3% con zoppia 2.
- MIGLIORABILE: Tra il 4% e il 9% di animali con zoppia 1 e/o tra l'1% e il 3% con zoppia 2.
- OTTIMALE: Meno del 4% di animali zoppia 1 e meno dell'1% con zoppia 2

Animali con evidenti segni di zoppia.

MIGLIORABILE	INSIFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE	
EVIDENZE				

EVIDENZE

41. CONDIZIONE CUTANEA - Pulizia degli animali

Per ogni animale considerare l'osservazione di un solo fianco e valutare l'animale sporco nei due gradi di imbrattamento (Riproduttori:

1=la superficie del corpo imbrattata è compresa tra il 10% e il 30%; 2=la superficie del corpo imbrattata supera il 30%. Svezzamento - Ingrasso: 1=La superficie del corpo imbrattata è compresa tra 20% e 50%; 2= La superficie del corpo imbrattata supera il 50%).

- INSUFFICIENTE: Più del 46% di animali con imbrattamento 1 e/o più del 13% con imbrattamento 2
- MIGLIORABILE: Tra il 20% e il 46% di animali con la presenza di imbrattamento 1 e/o tra l'6% e il 13% con imbrattamento 2.
- OTTIMALE: Meno dello 20% di animali con la presenza di imbrattamento 1 e meno del 6% di imbrattamento 2

a 1	7.	7			7 7.	
Grado	di pu	เนรเล	aei	corpo	degli	animali

MIGLIORABILE	INSIFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE	

EVIDENZE

42. COMPORTAMENTO - Comportamento esplorativo materiale manipolabile

Osservare gli animali presenti nel box e suddividerli in due categorie: (A) numero di animali che stanno esplorando il materiale di arricchimento; (B) numero dei suini che interagiscono con altri suini e con accessori del recinto. Applicare la seguente formula per ricavare l'Indice di utilizzo (I)= A/(A+B)*100. INSUFFICIENTE: (I)= 0% - 18%: minimo comportamento esplorativo - MIGLIORABILE: (I)= 18,1% - 86,3%: intermedio comportamento esplorativo. - OTTIMALE: (I)= 86,4% - 100%: massimo comportamento esplorativo

Comportamento esplorativo con i materiali manipolabili

INSIFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE					
EVID	ENZE						
	INSIFFICIENTE	*					

TABELLE ALLEGATE ALLA CHECK LIST

SPAZIO DISPONIBI	LE (Tabella allegata al	punto 8 della check list)
Suini in svezzamento- ingrasso: categoria di peso	Libertà limitata	Libertà adeguata	Libertà ottimale
0-10 Kg	< 0,15 mq	0,15 - 0,17 mq	>0,17 mq
10-20 Kg	< 0,20 mq	0,20 - 0,27 mq	>0,27 mq
20-30 Kg	< 0,30 mq	0,30 - 0,35 mq	>0,35 mq
30-50 Kg	< 0,40 mq	0,40 - 0,50 mq	>0,50 mq
50-85 Kg	< 0,55 mq	0,55 - 0,71 mq	>0,71 mq
85-110 Kg	< 0,65 mq	0,65 - 0,84 mq	>0,84 mq
> 110 Kg	< 1,00 mq	1,00 - 1,10 mq	>1,10 mq

SPAZIO DISPONIBI	LE (Tabella	allegata al	punto 8 della	a check list)	
Suini riproduzione – scrofe / scrofette allevate in gruppo	S	uperficie libe	era	Lati del	recinto
	libertà limitata	libertà adeguata	libertà ottimale	libertà limitata	libertà adeguata
scrofette dopo fecondazione	< 1,64 mq	1,64 mq	> 1,64 mq		
scrofe	< 2,25 mq	2,25 mq	> 2,25 mq	< 2,8	2,8
scrofette dopo la fecondazione meno di 6	< 1,80 mq	1,80 mq	> 1,80 mq		
scrofe meno di 6	< 2,48 mq	2,48 mq	> 2,48 mq	< 2,4	2,4
scrofette dopo la fecondazione più di 40 animali	< 1,48 mq	1,48 mq	> 1,48 mq		
scrofe più di 40 animali	< 2,03 mq	2,03 mq	> 2,03 mq	< 2,8	2,8

	ВО	X PRESE	NTI (Tab	ella all	legata al punto 8 de	ella check list)			
Box / Locale N.		<u>IENSIONI</u> Lunghezza	N.	Peso	Categoria	Pavimento fessurato in calcestruzzo (SI/NO)	Travetti	Fessure	Regolare SI/NO

ALIMENTAZIONE, ABBEV	ERAGGIO E SOMMINIST accrescimento) (Tabella alle		•
Suini in svezzamento - ingrasso: categoria di peso	Fronte mangiatoia limitato (non conforme)	Fronte mangiatoia adeguato (conforme)	Fronte mangiatoia superiore ai requisiti
0-10 Kg	< 13 cm	13 – 15 cm	> 15 cm
10-20 Kg	< 16 cm	16 - 20 cm	> 20 cm
20-30 Kg	< 18 cm	18 – 23 cm	> 23 cm
30-50 Kg	< 22 cm	22 – 27 cm	> 27 cm
50-85 Kg	< 26 cm	26 – 33 cm	> 33 cm
85-110 Kg	< 28 cm	28 – 36 cm	> 36 cm
> 110 Kg	< 33 cm	33 – 42 cm	> 42 cm

PROTEZIONE ANIMALI ALLEVATI/CONDIZIONALITA'

(D. lgs 146/2001)

INFORMAZIONI SPECIFICHE E RACCOLTA DATI AZIENDALI

REGIONE LOMBARDIA	ATS	
Data del controllo	Numero check list	
Veterinario ispettore		
Codice azienda	Ragione sociale	
Specie allevata		
Indirizzo azienda		
Codice fiscale	Tel	
Conduttore/Detentore		
Codice fiscale		
Tipologia produttiva(Allevamento; Centro Materiale Genetico; Centro Racco	olta; Punto di Sosta; Stabulario; Stalla di Sosta)	
Orientamento produttivo *		
(Carne / Latte / Misto)		
Tipologia produttiva	Modalità di allevamento	
	(All'Aperto o Estensivo; Stabulato o Intensivo; Transumante)
Presenza di un manuale di buone pratiche	e SI 🗆 NO 🗆	
Veterinario Aziendale (se presente): Dr		
NUMERO CAPI PRESENTI IN BDN (sulla	a base delle registrazioni effettuate nel sistema):	
n. capi di età inferiore a 6 mesi		
	ultimi 12 mesi (presenti almeno un giorno in allevamento)	
_	a (comprese MSU) negli ultimi 12 mesi	
Mortalità (*) (*) Rapporto tra il n. di capi adulti (>6 mesi a del controllo	di età) morti negli ultimi 12 mesi e il n. di capi adulti (>6 mesi di età) pre	esenti alla data
CONTROLLO APPARTENENTE AL O		SI □ NO □
_	zione dell'allevamento sottoposto a controllo:	
□ valutazione del rischio Classy	yFarm;	
☐ selezione regionale		
	rollato negli anni precedenti autorità competenti, da altri organi di controllo o dal macello proprietari/detentori	

o ca o ir o ir o ir	ambiamenti della nplicazione per la idagini relative all idagini relative a f	situazione salute um 'igiene de 'rodi comu	aziendale ana e anir gli alleva initarie	nale	nza	
	ariazione dell'enti			وه و هما المالية المالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والم		
		nio ritenui	o mevani	te dall'Autorità co	mpetente*;	
□ casuale –	Classyfarm;					
□ allevame	nto piccole dimen	sioni (ex r	non intens	ivo PNBA 2021);	;	
(*) Altro criterio	o di rischio riten	uto rileva	nte dall' <i>A</i>	AC. Indicare qua	le:	
PREAVVISO (ma	ax 48 ore)	SI			NO	
Se sì, in data		tramite \square	Telefono	1		
		Г	∃ Teleorar	nma/lettera/fax		
			☐ Altra for			
LEGENDA NON (CONFORMITÀ		⊒ Altra loi	ına		
SCALA E LIVEL CONFORMITA	LO DELLA NON		AZIONI	INTRAPRESE DA	LL'AUTORITÀ CO	MPETENTE
SI - CONFORME			NESSUN	NA		
no- non conforme	n.c. minore catego	ria A		a tre mesi nessuna	on conformità entro sanzione amministra	
no- non conforme	n.c. minore catego	ria B		a tre mesi nessuna	on conformità entro a sanzione amminist	
	N.C. maggiore cat	egoria C	sanzione	amministrativa o p	enale immediata	
NA non applicabi		• ,	C 1, .:	· · ·	C \	
Evidenze:	periore al requisito j	orevisio	Indicare	•	ea a dimostrare conf requisiti superiori ri	
			PERSO	ONALE		
1. Numero di add 146/2001 All. Person	etti che si occupan ale Punto 1.	o degli ani	imali			
a) Gli animali sono	accuditi da un nume	ero sufficien	te di addett	i.		
SI	no cat. A	no ca	t. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
			EVID	ENZE		

	ldetto agli animali disp				
			specifici in materia di b		
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALI
		EVI	DENZE		
	ISPEZ	ZIONE E CONTI	ROLLO DEGLI A	NIMALI	
	151 12	ZIONE E CONTI	NOLLO DEGLI A	NIMALI	
Numero di is _l					
5/2001 All. Contro	ollo Punto 2.				
animali nei lo	cali di stabulazione so	no ispezionati almeno	o una volta al giorno.		
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMAL
		EVI	DENZE		
Illuminazion	e per l'ispezione				
	e per l'ispezione rollo Punto 3.				
6/2001 All. Contr	rollo Punto 3.	e che consente l'ispez	ione completa degli an	imali	
6/2001 All. Contr lisponibile un'a	rollo Punto 3. ideguata illuminazione				N A
6/2001 All. Contr	rollo Punto 3.		ione completa degli an no cat. B	imali NO cat. C	N.A.
6/2001 All. Contr lisponibile un'a	rollo Punto 3. ideguata illuminazione				N.A.
6/2001 All. Contr lisponibile un'a	rollo Punto 3. ideguata illuminazione	A	no cat. B		N.A.
5/2001 All. Contr Iisponibile un'a	rollo Punto 3. ideguata illuminazione	A			N.A.
6/2001 All. Contr lisponibile un'a	rollo Punto 3. ideguata illuminazione	A	no cat. B		N.A.
6/2001 All. Contr lisponibile un'a	rollo Punto 3. ideguata illuminazione	A	no cat. B		N.A.
6/2001 All. Contr lisponibile un'a	rollo Punto 3. ideguata illuminazione	A	no cat. B		N.A.
6/2001 All. Contr lisponibile un'a	rollo Punto 3. ideguata illuminazione	A	no cat. B		N.A.
6/2001 All. Contr lisponibile un'a SI	rollo Punto 3. adeguata illuminazione no cat.	A EV	no cat. B		N.A.
6/2001 All. Control disponibile un'a SI Trattamento	no cat. degli animali malat	A EV	no cat. B		N.A.
lisponibile un'a SI Trattamento 6/2001 All. Contr	no cat. degli animali malat	EV	no cat. B IDENZE	NO cat. C	
disponibile un'a SI Trattamento 6/2001 All. Contr Gli animali n	no cat. degli animali malat collo punto 4 malati o feriti vengono	EVI	no cat. B IDENZE ali/recinti muniti, se de	NO cat. C	iutte o confortevoli
6/2001 All. Contr lisponibile un'a SI Trattamento 6/2001 All. Contr	no cat. degli animali malat	EV	no cat. B IDENZE	NO cat. C	iutte o confortevoli
6/2001 All. Control lisponibile un'a SI Trattamento 6/2001 All. Control Gli animali n	no cat. degli animali malat collo punto 4 malati o feriti vengono	EVI	no cat. B IDENZE ali/recinti muniti, se de	NO cat. C	iutte o confortevoli
6/2001 All. Control lisponibile un'a SI Trattamento 6/2001 All. Control Gli animali n	no cat. degli animali malat collo punto 4 malati o feriti vengono	EV ti o feriti isolati in appositi loca no cat. B	no cat. B IDENZE ali/recinti muniti, se de	NO cat. C	iutte o confortevoli
disponibile un'a SI Trattamento [6/2001 All. Contr	no cat. degli animali malat collo punto 4 malati o feriti vengono	EV ti o feriti isolati in appositi loca no cat. B	no cat. B IDENZE ali/recinti muniti, se de NO cat. C	NO cat. C	

b) In caso di neo	cessità viene consult	ato il medico veterinar	io		
		ı		NT A	OTTIMALE
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		I	EVIDENZE	-	
			- , ,		
6. Abbattimento					
146/2001 All. Control	llo punto 4				
170,200111111 0011110					
Gli animali malati d	o feriti ricevono imm	ediatamente un trattai	nento appropriato in co	iso di abbattimento o l	MSU
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EVI	DENZE		
		TENUTA D	EI REGISTRI		
7. Tenuta dei regi	istri di carico e sca	arico degli animali (se previsto)		
146/2001 All. Regis	trazione Punti 5-6.		_		
È presente il registr	o di carico e scarico	e la mortalità è regola	rmente registrata - i reg	ristri sono conservati p	er il periodo stabilito
dalla normativa vig		ŭ	o o	•	•
S		NO.	cat. C	N	.A.
	<u>'1</u>	110	cat. C	110	A ,
		EVI	DENZE		
8. Tenuta del reg	gistro dei trattame	enti farmacologici			
146/2001 All. Registr	,	are reconstruction			
_					
È presente il registro	dei trattamenti farmac	cologici ed è conforme - i	registri sono conservati p	per il periodo stabilito da	lla normativa vigente -
In alternativa, vengo	no regolarmente effett	tuate le registrazioni in V	etinfo farmacosorveglian	za- i trattamenti terape	utici e profilattici sono
regolarmente prescri	tti da un medico veterii	nario			
S	I	NO	cat. C	N.	.A.
		EVI	DENZE		
			DEI (EE		
		LIBERTA D	MOVIMENTO		
0 C	1 1	uh!4a da-1! - ' ''			
		ubito degli animali			
	di movimento punto 7				
Lo spazio a disposi:	zione di ogni animal	e è sufficiente a consen	tirgli un'adeguata libe	rtà di movimento ed è i	tale da non causargli
inutili sofferenze o	lesioni				
		modo da nermettere a	gli animali di coricarsi	giacere in decubito	dzarsi ed accudire se
stessi senza difficol		pormenore u	o	o, uccuono, u	
		ondizioni devono esser	a saddisfatta		
		ſ		NT A	
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
	·		i.		

		EV	IDENZE		
146/2001 All. Liberte	che delle poste e de à di movimento punto 7				
					ualmente utilizzati non ulzarsi, non provocano
			ti o sostituiti se danneg		
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EV	IDENZE		
11. Caratteristic	che dell'infermeria	1			
	à di movimento punto 7			.•	
I recinti di isolamo	no cat. A	ni adeguate e conforn no cat. B	ni alle disposizioni vige NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
51	no cat. A	no cat. b	NO cat. C	IN.A.	OTTIMALE
		EV	 IDENZE		
		EV	IDENZE		
	che delle poste e de	gli attacchi			
	à di movimento punto 7 ali siano continuamen	nte o regolarmente leg	ati, incatenati o tratten	uti, gli attacchi event	ualmente utilizzati non
provocano lesioni	e consentono agli a	ınimali di assumere i	una posizione conforte	vole, di giacere ed a	
strangolamenti o f	rerite, sono regolarmo no cat.		ti o sostituiti se danneg no cat. B	NO cat. C	N.A.
			no cut D	710 000	11024
		EV	IDENZE		
		EV	IDENZE		
	El	DIFICI E LOCAI	LI DI STABULAZ	IONE.	
13. Igiene, nuliz			zione e della lettiera		
146/2001 All. Fabbr	icati e locali di stabulaz	ione punto 8.			
-			quali gli animali possoi e le superfici sono facil		non sono nocivi per gli el caso disinfettabili.
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
51	AV VIII II	no cut D	110 000	7 107 20	
		EV	 IDENZE		
		٠,٠			

0 / 1	tia e gestione degli : ricati e locali di stabulaz		i stabula	nzione e della lettiera	l	
14) Le apparecchi norme vigenti	iature e gli impianti e	elettrici sono) costruiti	in modo da evitare sco	sse elettriche e son	o conformi alle relative
SI	no cat. A	no c	at. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
			FV	 IDENZE		
			<u> </u>	IDENZE		
146/2001 All. Fab	bricati e locali di stab	pulazione pu	nto 8.	zione e della lettiera		
15) Gli escrement	i, l'urina e i foraggi n	ion mangiai	i o caduti	sono rimossi con regol	arità	
SI	no cat. A	no c	at. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
	L		EV	IDENZE	<u> </u>	
16. Igiene, pulizi	ia e gestione degli a	ımbienti di	i stabula:	zione e della lettiera		
	cati e locali di stabulazi					
		neria chiar	amente id	lentificato e con presen	za permanente di l	lettiera asciutta e acqua
fresca in quantità : SI	no cat. A	no co	at R	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
51	no cui. 11	no co	м. Б	110 can c	11111	OTTIVILLE
			TOX 7			
			<u>EV</u>	IDENZE		
	i a e gestione degli icati e locali di stabulaz			zione e della lettiera		
17) i locali adibiti dal punto di vista i		nservazione	degli alin	nenti sono adeguatame	nte separati e soddi	sfano i requisiti minimi
SI	no cat.	A		no cat. B	NO cat. C	N.A.
			EV	IDENZE		
	ione (tutti i gruppi) icati e locali di stabulazi		9.			
						e mantenuti in maniera
tale da non arreca SI	ne sofferenza o lesion no cat. A	ni alle zamp no c		deguati alle dimension NO cat. C	i ed al peso degli an N.A.	imali OTTIMALE
51	no cat. A	HO C	at. D	110 cat. C	14.74.	OTTIMALE
				TOTAL		
			EV	IDENZE		

19. Infermeria 146/2001 All. Contro	ollo punto 4				
19) In caso di nec confortevole	essità, gli animali po	essono essere isolati in	appositi locali muniti	, se del caso, di lettie	era asciutta o tappetino
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EV	 IDENZE		
_	a ed umidità (tutti icati e locali di stabulaz	C			
					ntenute entro limiti non le e all'età degli animali
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		FV	 IDENZE		
	gas nocivi (tutti i g icati e locali di stabulaz				
21) Le concentrazi	ioni di gas sono man	tenute entro limiti noi	ı dannosi per gli anim	ali	
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EV	 IDENZE		
	ne minima – ciclo d icati e locali di stabulaz	li luce per gli anima tione Punto 11	ali (tutti i gruppi)		
	stoditi nei fabbricati i iale) ed un adeguato		temente al buio, ad ess	i sono garantiti un a	deguato periodo di luce
SI	no cat.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	no cat. B	NO cat. C	N.A.
		EV	IDENZE		
			i custoditi al di fuor	ri dei fabbricati (tu	itti i gruppi)
140/2001 Att. Animal	i custoditi al di fuori de	i javorican Funto 12			

	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMAL
		EVI	DENZE		
	ATTRE	ZZATURA AUT	OMATICA E ME	CCANICA	
4. Ispezione de	elle attrezzature aut	tomatiche e meccan	iche		
46/2001 All. Impid	ınti automatici o meccani	ci Punto 13			
4) Gli impianti d	uutomatici o meccanici	i sono ispezionati almo	eno una volta al giorno	9	
	e adeguate per salvagu			in caso di non funzione	amento degli impi
SI	ativi di alimentazione;		NO cat. C	N.A.	OTTIMAL
51	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	IN.A.	OTTIMAL
		***	DENGE		
		EVI	DENZE		
	pianto di ventilazion nti automatici o meccanic				
6/2001 All. Impiai 5) Se la salute e	nti automatici o meccanic il benessere degli anim	i Punto 13 ali dipendono da un in			
6/2001 All. Impiai 5) Se la salute e	nti automatici o meccanic il benessere degli anim vantire un ricambio di	i Punto 13 ali dipendono da un in			
6/2001 All. Impiai 5) Se la salute e i riserva per gar	nti automatici o meccanic il benessere degli anim vantire un ricambio di	i Punto 13 ali dipendono da un in aria sufficiente a salv			
6/2001 All. Impia 5) Se la salute e criserva per gar ll'impianto stess	nti automatici o meccanic il benessere degli anim antire un ricambio di so	i Punto 13 ali dipendono da un in aria sufficiente a salv	aguardare la salute e	il benessere degli anin	nali in caso di gu
5/2001 All. Impia 5) Se la salute e riserva per gar l'impianto stess	nti automatici o meccanic il benessere degli anim antire un ricambio di so	i Punto 13 ali dipendono da un in aria sufficiente a salv	aguardare la salute e	il benessere degli anin	nali in caso di gu
5/2001 All. Impiai 5) Se la salute e riserva per gar l'impianto stess	nti automatici o meccanic il benessere degli anim antire un ricambio di so	i Punto 13 ali dipendono da un in aria sufficiente a salv	no cat. B	il benessere degli anin	nali in caso di gu
5/2001 All. Impiai) Se la salute e riserva per gar l'impianto stess	nti automatici o meccanic il benessere degli anim antire un ricambio di so	i Punto 13 ali dipendono da un in aria sufficiente a salv	no cat. B	il benessere degli anin	nali in caso di gu
5/2001 All. Impia) Se la salute e riserva per gar l'impianto stess	nti automatici o meccanic il benessere degli anim antire un ricambio di so	i Punto 13 ali dipendono da un in aria sufficiente a salv	no cat. B	il benessere degli anin	nali in caso di gu
5/2001 All. Impia) Se la salute e riserva per gar l'impianto stess	nti automatici o meccanic il benessere degli anim antire un ricambio di so	i Punto 13 ali dipendono da un in aria sufficiente a salv	no cat. B	il benessere degli anin	nali in caso di gu
5/2001 All. Impiai 5) Se la salute e riserva per gar l'impianto stess	nti automatici o meccanic il benessere degli anim antire un ricambio di so	i Punto 13 ali dipendono da un in aria sufficiente a salv	no cat. B	il benessere degli anin	nali in caso di gu
5/2001 All. Impiai 5) Se la salute e riserva per gar l'impianto stess	nti automatici o meccanic il benessere degli anim antire un ricambio di so	i Punto 13 ali dipendono da un in aria sufficiente a salv	no cat. B	il benessere degli anin	nali in caso di gu
6/2001 All. Impia 5) Se la salute e riserva per gar l'impianto stess SI	nti automatici o meccanic il benessere degli anim antire un ricambio di so no cat.	i Punto 13 cali dipendono da un in aria sufficiente a salv A EVI	no cat. B DENZE	il benessere degli anin	nali in caso di gu
6/2001 All. Impia 5) Se la salute e riserva per gar l'impianto stess SI	nti automatici o meccanic il benessere degli anim antire un ricambio di so	i Punto 13 cali dipendono da un in aria sufficiente a salv A EVI	no cat. B DENZE	il benessere degli anin	nali in caso di gu
6/2001 All. Impian 5) Se la salute e la riserva per gar ll'impianto stess SI ALIMEN 6. Gestione de	TTAZIONE, ABBI	e Punto 13 cali dipendono da un in aria sufficiente a salv A EVI EVERAGGIO E Serazione giornaliera	no cat. B DENZE	il benessere degli anin	nali in caso di gu
6/2001 All. Impian 5) Se la salute e riserva per gar l'impianto stess SI ALIMEN 6. Gestione de	TAZIONE, ABBI	i Punto 13 rali dipendono da un in aria sufficiente a salv A EVI EVERAGGIO E S razione giornaliera ze Punto 14	no cat. B DENZE	NO cat. C	N.A. SOSTANZE
6/2001 All. Impiano (5) Se la salute e de riserva per gar l'impianto stess SI ALIMEN (6. Gestione de (6/2001 All. Mang (6) l'alimentazione (7) l'	TTAZIONE, ABBI	EVERAGGIO E S razione giornaliera ze Punto 14 pati dipendono da un in aria sufficiente a salv EVI	no cat. B DENZE SIMMINISTRAZI the esigenze comportati	NO cat. C ONE DI ALTRE mentali e fisiologiche d	N.A. SOSTANZE
ALIMEN 6. Gestione de 6/2001 All. Impian 5) Se la salute e di riserva per gar ll'impianto stess SI ALIMEN 6. Gestione de 6/2001 All. Mang 6) l'alimentazio Gli alimenti o di	TAZIONE, ABBI gli alimenti e della 1 rimi, acqua e altre sostanz re è adeguata in rappo	EVERAGGIO E S razione giornaliera ze Punto 14 prito all'età, al peso e a pistrati agli animali il	no cat. B DENZE SIMMINISTRAZI the esigenze comportant modo da non causa	NO cat. C ONE DI ALTRE mentali e fisiologiche d	N.A. SOSTANZE

27. Tipologia di		ze Punto 15							
27) Se non viene p	146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 15 27) Se non viene praticata l'alimentazione ad libitum o con sistemi automatici è assicurato l'accesso agli alimenti a tutti gli animali contemporaneamente per evitare competizioni a intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche								
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE				
		EVI	DENZE						
		EVI	DENZE						
	n di acqua e numer mi, acqua e altre sostan								
calore. E' garantite per la somministra	o per tutti gli animali zione di mangimi e d	ell'acqua consente un' i l'accesso ad una appi li acqua sono concepite tenti o dell'acqua e le c	opriata quantità di ac e, costruite e installate	qua di qualità adegu in modo da ridurre d	ata. Le attrezzature al minimo le				
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE				
		EVI	DENZE						
146/2001 All. Mangii	osti disponibili in 1 mi, acqua e altre sostan	ze Punto 17	C	H 1 (A)					
29) Tutti gli animali hanno accesso all'alimento con una frequenza adeguata alle loro necessità riducendo al minimo le competizioni derivanti dalla rivalità tra animali									
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE				
		EVI	DENZE						
		EVI	DENZE						
30. Somministra	zione di sostanze i	llecite							
	mi, acqua e altre sostan ministrata alcuna so:	ze punto 18. stanza, ad eccezione di	auelle somministrate	a fini teraneutici o n	rofilattici o in vista di				
trattamenti zootecn	iici come previsto dal	lla normativa vigente			i ognamet o en visia ar				
SI	no cat.	ono regolarmente preso A	no cat. B	NO cat. C	N.A.				
		EVI	DENZE						

		MUTI	LAZIONI			
31. Mutilazioni e 146/2001 All. Mutilazi						
31) Sono rispettate	le disposizioni pertin	enti in caso di mutila	zioni/castrazioni effet	tuate sugli animali?		
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE	
		EV	IDENZE			
		PROCEDURE D	OI ALLEVAMEN	ТО		
32. Disposizioni g 146/2001 Art. 2 Comn	,					
				ocare agli animali so <u>f</u>		
				tinime o momentanee	o richiedere interventi	
che non causano lesioni durevoli, sono consentiti dalle disposizioni vigenti SI no cat. A no cat. B NO cat. C N.						
			IDENZE			
	- Lotta agli infesta I parte A cap. II punto					
33) Vengono messe	in atto azioni preven	itive e vengono esegu	iti interventi contro m	osche, roditori e para	essiti	
SI	no cat.	A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
		EV	IDENZE			

ESITO DEL CONTROLLO:	FAVOREVOLE	SFAVOREVOL	E SI		E PER MANCATO ATO CONTROLLO
Intenzionalità (da valutare in caso di es	ito del controllo sfavorevole):	SI	NO NO		N.A.
Elementi di possibile non conformi TSE ovvero all'impiego di sostanze		ficazione e registrazione	e animale, all		mentare e alle NO
1 0	Е	VIDENZE:			
Sistema di identificazione e registrazione animale					
☐ Sicurezza alimentare e TSE					
☐ Sostanze vietate					
*Qualora, durante l'esecuzione de identificazione e registrazione an riportarne l'evenienza flaggando il il Veterinario controllore dovrà ev lui compilata in modo che il Resp segnalerà opportunamente tale eve	imale, alla sicurezza alimente e specificantidenziare al Responsabile de consabile stesso possa provente de consabile de consabi	ntare e alle TSE ovver re nell'apposito campo l'e ella ASL quanto da lui i vedere all'attivazione u	o all'impiego evidenza risc rilevato e con rgente dei re	o di sostanze ontrata. Al ric nsegnare copi lativi controll	vietate, egli dovrà entro presso la ASL, a della check-list da
	PROVVEDI	MENTI ADOTTATI			
	PRE	SCRIZIONI			
SONO STATE ASSEGNATE PR	ESCRIZIONI ?			□SI	□NO
SE SI QUALI: ENTRO QUALE DATA DOV	RANNO ESSERE ESEG	 GUITE?			
		NI APPLICATE			
Blocco movimentazioni		ministrativa/pecunia	ria		
Abbattimento capi	Sequ	uestro capi			
Informativa in procura:	Altr	ro(specificare):			
NOTE/OSSERVAZIONI DEL CO	NTROLLORE :				
NOTE/OSSERVAZIONI DEL PRO	OPRIETARIO/DETENTORI	E/CONDUTTORE PRES	SENTE ALL	'ISPEZIONE	

È stata consegnata una copia della presente check-list all'allevatore ?:	:	SÌ	[NO			
Il risultato del presente controllo sarà utilizzato per verificare il rispet base dell'erogazione degli aiuti comunitari. Nel caso di presenza di no elaborato dall'Organismo Pagatore.							
DATA PRIMO CONTROLLO IN LOCO:							
NOME E COGNOME DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE:							
FIRMA DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE:							
NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE:							
FIRMA E TIMBRO DEL CONTROLLORE/I:							
VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLE PR (da effettuare alla scadenza del tempo as			ONI				
PRESCRIZIONI ESEGUITE:] :	SÌ	[NO			
Descrizione:							
DATA VERIFICA IN LOCO:							
NOME E COGNOME DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE I	PRE!	SENTE	ALL'IS	PEZIONE:			
NOME E COONOME DEET KOTKIET/KIO/DETENTORE/CONDOTTORE	IIL	DLIVIL	ALL IS	I EZIONE.			
FIRMA DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE AI	LL'I	SPEZIC)NE:				
NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE:							
FIRMA E TIMBRO DEL CONTROLLORE/I:							
DATA CHIUSURA RELAZIONE DI CONTROLLO**:							
**Ai sensi del Reg. 809-2014, articolo 72, paragrafo 4. Fatta salva ogni dispos applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un m essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in analisi chimiche o fisiche.	iese d	dal cont	rollo in	loco. Tale termine può			

STIMA DEI DATI AZIENDALI (da compilare sulla base delle informazioni fornite dall'allevatore): N. CAPI TOTALI PRESENTI Tipologia di stabulazione (stabulazione libera/stabulazione fissa/al pascolo):

\Questi dati rappresentano una stima fornita dall'allevatore della consistenza delle diverse popolazioni animali presenti in allevamento il giorno dell'ispezione

Compilare questa tabella è un ausilio necessario ai fini della valutazione delle animal-based measures, nonché della categorizzazione del rischio in Classyfarm.

ABM

34. Stato di nutrizione misurato tramite body condition score (BCS)

Valutare la condizione corporea degli animali, utilizzando la scala BCS. Sono da registrare gli animali molto magri o molto grassi Più del 10% di animali con BCS oltre i limiti Insufficiente

Tra il 5% e il 10% di animali con BCS oltre i limiti Adeguato Meno del 5% di animali con BCS oltre i limiti Ottimale

34) Animali con BCS oltre i limiti

ADEGUATO	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE

35. Pulizia degli animali

Valutare la condizione di pulizia degli animali; per ogni animale considerare l'osservazione di un solo fianco.

Più del 20% di animali sporchi Insufficiente

Tra il 10% e il 20% di animali sporchi Adeguato

Meno del 10% di animali sporchi Ottimale

35) Grado di pulizia del corpo degli animali

	· ·					
ADEGUATO	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE			
EVIDENZE						

36. Lesioni cutanee

Valutare la frequenza di animali con presenza di lesioni cutanee (e loro gravità) su garretti, tuberosità ossee e tessuti molli. Le lesioni si valutano osservando in senso cranio-caudale gli animali: testa, collo, sterno, spalla, arto anteriore, bacino, coscia, arto posteriore (faccia laterale e faccia mediale dell'arto controlaterale) e mammella. Una lesione cutanea grave equivale a 3 lesioni cutanee lievi.

Più del 20% di animali con lesioni cutanee lievi Insufficiente Tra il 10% e il 20% di animali con lesioni cutanee lievi Adeguato Meno del 10% di animali con lesioni cutanee lievi Ottimale

36) Animali con lesioni al corp	70		
ADEGUATO	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE
	EVID	ENZE	
37. Zoppie			
	li con evidente zoppia tramite uno	score di locomozione che va da 0	a 3; animale zoppo = score 2 e
	oppica visibilmente, minimo caric		minata asimmetrica; score 3 =
	eso su un arto o non in grado di ca	mminare).	I
(stabulazione libera): Più dell'8			Insufficiente
(stabulazione fissa): Più del 15%	o di animali zoppi		
(441 1 1 2 4 4 11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	00/ 1'		Adaguete
(stabulazione libera): Tra 4% e 8 (stabulazione fissa): Tra il 10 e i			Adeguato
(stabulazione libera): Meno del			Ottimale
(stabulazione fissa): Meno del			o timule
38. Mortalità annuale degli	i animali adulti (oltre 6 mesi o	di vita)	-
_			
	norti spontaneamente in allevamento, mesi d'età) presenti il giorno della vali		
anno).	mesi d'eta) presenti il giorno dena van	atazione (o rispetto ai numero ai anni	ian encount in anevamento in 1
Più del 5%			Insufficiente
Tra il 2% e 5%			Adeguato
Meno del 2%			Ottimale
38) Mortalità annuale animali	adulti		
ADEGUATO	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE
	EVID	ENZE	

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO: BOVINI E BUFALINI

(D. lgs 146/2001)

INFORMAZIONI SPECIFICHE E RACCOLTA DATI AZIENDALI

REGIONE LOMBARDIA	ATS			
Data del controllo	Numero check list			
Veterinario ispettore				
	agione sociale			
Specie allevata				
Indirizzo azienda				
Codice fiscale				
Conduttore/Detentore				
	Tel			
(Allevamento; Centro Materiale Genetico; Centro Raccolta; F				
Orientamento produttivo *				
(Carne / Latte / Misto)				
Tipologia produttiva **	Modalità di allevamento			
	(All'Aperto o Estensivo; Stabulato o Intensivo; Transumante)			
Presenza di un manuale di buone pratiche	SI □ NO □			
Veterinario Aziendale (se presente): Dr.				
NUMERO CAPI PRESENTI IN BDN				
(sulla base delle registrazioni effettuate nel sistem				
n. capi totali				
•				
	rne): n. capi circolanti* negli ultimi 12 mesi			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	nda (comprese MSU) negli ultimi 12 mesi			
	enti almeno 1 giorno in allevamento negli ultimi 12 mesi.			
	rti in azienda negli ultimi 12 mesi rispetto al n. di capi adulti (> 6 mesi d'età) presenti da carne con ristallo, rispetto al n. di animali adulti circolanti in allevamento negli			

DATI AZIENDALI (da compilare sulla base delle informazioni fornite dall'allevatore):
BOVINE/BUFALE IN LATTAZIONE
BOVINE/BUFALE IN ASCIUTTA
MANZE (>6 MESI FINO AL 1° PARTO)
BOVINI DA INGRASSO (MASCHI E FEMMINE > 6 MESI)
TORI DA RIPRODUZIONE
Produzione latte (kg latte/capo/giorno):
Tipologia di stabulazione (stabulazione libera/stabulazione fissa/al pascolo):

Legenda delle voci per Orientamento Produttivo e Tipologia Produttiva

*Orientamento Produttivo	**Tipologia produttiva			
CARNE	Linea Vacca Vitello			
	Ingrasso			
	Vitelli a Carne Bianca			
	Ingrasso per autoconsumo			
	Riproduttori a fine carriera			
LATTE	Da Latte da autoconsumo			
	Produzione Latte			
	Vacche in asciutta / Manze da rimonta			
	Latte Crudo / Vendita diretta			
MISTO	Riproduttori a fine carriera			
	Ingrasso			
	Ingrasso per autoconsumo			
	Produzione Latte			
	Da Latte da autoconsumo			
	Vitelli a Carne Bianca			
	Linea Vacca Vitello			
	Vacche in asciutta / Manze da rimonta			
	Latte Crudo / Vendita diretta			

CONTROLLO APPARTENENTE AL CAMPIONE CONDIZIONALITÀ	SI 🗆	NO □
Selezionare i criteri utilizzati per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo:		
□ Valutazione del rischio ClassyFarm		
☐ Selezione regionale		
 Allevamento non controllato negli anni precedenti Segnalazioni da altre autorità competenti, da altri organi di controllo o dal macello Allevamento con più proprietari/detentori Controllo associato al piano nazionale farmacosorveglianza Cambiamenti della situazione aziendale Implicazione per la salute umana e animale Indagini relative all'igiene degli allevamenti Indagini relative a frodi comunitarie Variazione dell'entità dei premi Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'autorità competente, indicare quale (*) 		
☐ Casuale – Classyfarm;		
☐ Allevamento piccole dimensioni (ex non intensivo PNBA 2021)		
(*)		

							Т	
PREAVVISO Se sì	ì, in data		tramite					
			☐ Telegramma/lettera/fax SI ☐ N				NO □	
				☐ Altra forma				
LEGENDA NON C	ONFORMITÀ							
SCALA E LIVELI CONFORMITA	LO DELLA NON		AZION	I INTRAPRESE DAI	LL'AUTORITÀ COMP	ETENTI	E	
SI - CONFORME			NESSU	NA				
no- non conforme	n.c. minore catego	ria A	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata					
no- non conforme	n.c. minore catego	ria B	superior immedia	re a tre mesi nessuna ata	on conformità entro un to sanzione amministrativ		e	
NO non conforme		tegoria C	sanzione	e amministrativa o pe	nale immediata			
NA non applicabile		nearista	foodlest:	vo (in aggiveta a com	forma)			
OTTIMALE - supe	errore ar requisito	previsio		vo (in aggiunta a con ogni evidenza idone	a a dimostrare conformi	tà o non		
Evidenze:				C	equisiti superiori rispett		llo	
			PERS	ONALE				
1. Numero di adde 146/2001 All. Persona		o degli an	imali					
a) Gli animali sono d	accuditi da un num	ero sufficier	nte di addet	tti.				
SI	no cat. A	no ca	at. B	NO cat. C	N.A.	OTTIM	ALE	
			FVII	DENZE				
			EVE	DEIVEE				
2. Formazione de 146/2001 All. Personal								
a) Il personale adde	etto agli animali dis				ricevuto istruzioni pratich enessere degli animali.	e sulle p	ertine nti	
SI	no cat. A	no ca		NO cat. C	N.A.	OTTIM	ALE	
			EVII	DENZE	<u> </u>			
	ISPE	ZIONE E	CONTR	ROLLO DEGLI A	NIMALI			
3. Numero di isper 146/2001 All. Controlle								
Gli animali nei loca	li di stabulazione so	ono ispezion	ati almeno	una volta al giorno.				
SI	no cat. A	no ca	at. B	NO cat. C	N.A.	OTTIM	ALE	

EVIDENZE

per l'ispezione					
	che consente l'ispez	ione completa degli an	imali		
<u> </u>				N.A.	
no cat.		no cat. D	No cat. C	110/110	
	TOW.	IDENZE			
		BENEE			
egli animali malat o punto 4	i o feriti				
	ediatamente un tratto	amento appropriato.			
no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE	
	EV	IDENZE			
o punto 4					
b) Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato in caso di abbattimento o MSU					
no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE	
	EV	DENZE			
	TENUTA I	DEI REGISTRI			
azione Punti 5-6.					
nte.					
	NO	cat. C	N	.A.	
	EV	IDENZE			
	nti farmacologici				
	egli animali malat o punto 4 feriti ricevono imm no cat. A i o feriti ricevono im no cat. A etri di carico e sca azione Punti 5-6. di carico e scarico ente.	egli animali malati o feriti o punto 4 feriti ricevono immediatamente un tratta no cat. A no cat. B EVI TENUTA I stri di carico e scarico degli animali azione Punti 5-6. di carico e scarico e la mortalità è regola nte. NO EVI TENUTA I Stri di carico e scarico e la mortalità è regola nte. NO	guata illuminazione che consente l'ispezione completa degli an no cat. A no cat. B EVIDENZE gli animali malati o feriti o punto 4 feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato. no cat. A no cat. B NO cat. C EVIDENZE TENUTA DEI REGISTRI tri di carico e scarico degli animali azione Punti 5-6. di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata - i rente. NO cat. C EVIDENZE	guata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali no cat. A no cat. B NO cat. C EVIDENZE gli animali malati o feriti po punto 4 feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato. no cat. A no cat. B NO cat. C N.A. EVIDENZE EVIDENZE EVIDENZE TENUTA DEI REGISTRI tri di carico e scarico degli animali azione Punti 5-6. di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata - i registri sono conservati pute. NO cat. C N. EVIDENZE	

In alternativa, venge		icologici ed è conforme - tuate le registrazioni in V inario			
	SI		cat. C	N	N.A.
		EVI	DENZE		
		LVI	DENZE		
		LIBERTÀ D	I MOVIMENTO		
0 Superficie dis	nonibile non il dec	cubito bovine/bufale		lettezione in ecciutt	a al narta a vacche
nutrici in linea			adulte (ovvero in i	attazione, in asciutt	a, ai parto e vaccino
Lo spazio a dispos	izione di ogni anima	le è sufficiente a conser	tirgli un'adeguata lil	bertà di movimento ed è	tale da non causargli
inutili sofferenze d		n modo da permettere a	ali animali di coricar	esi aigaara in daayhita	alzarsi od accudire se
stessi senza diffico		п тойо ий регтенеге и	gu animau ai coricar	si, giacere in aecubilo,	aizarsi ea accuaire se
		condizioni devono esser		N. A.	
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		151/1	DENZE		
		EVI	DENZE		
146/2001 All. Liberto Lo spazio a dispos inutili sofferenze d	à di movimento punto 7 izione di ogni anima o lesioni	le è sufficiente a conse	ntirgli un'adeguata li	bertà di movimenti ed è	
stessi senza diffica	ltà	n modo da permettere d		si, giacere in decubito,	alzarsi ed accudire se
Per rispondere adi SI	no cat. A	no cat. B	e soddisfatte NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
	no cut. 11	no cat. D	110 cm	1 107 30	O I IIIVII ILLE
		FVI	DENZE		
		E V	BEIVEE		
146/2001 All. Libert	à di movimento punto 7		•	•	
causargli inutili so I locali di stabulaz	offerenze o lesioni zione sono costruiti i	ale è sufficiente a cons n modo da permettere d			
se stessi senza diff		ondinioni donom	a and diafatta		
Per rispondere adi SI	no cat. A	no cat. B	e soddisfatte NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
~-					
	<u> </u>	EXT	DENZE		
		EVI	DENZE		

12. Caratteristic	he delle poste e de	gli attacchi nella sta	bulazione fissa		
146/2001 All. Liberta	ì di movimento punto 7				
O		9	ti, incatenati o trattenu	, 0	
			na posizione confortev i o sostituiti se dannegg		zarsi, non provocano
SI	no cat.		no cat. B	NO cat. C	N.A.
		TOX/I	DENZE		
		EVI	DENZE		
	El	DIFICI E LOCAL	I DI STABULAZI	ONE	
13. Igjene, pulizi			zione e della lettiera		te (ovvero in
		acche nutrici in line		boville, bullie uuul	ic (ovvero iii
	cati e locali di stabulaz				
70) 7					
	izzati per la costruzio devono poter essere _l		azione che possono ven	aire a contatto (es. leti	tiere) con gli animali
			rimossi con regolarità		
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EVI	DENZE		
14. Igiene, pulizi	ia e gestione degli	ambienti di stabulaz	zione e della lettiera	manze bovine/bufa	line e tori da
rimonta	8				
	cati e locali di stabulaz				
			azione che possono ven	rire a contatto (es. lett	iere) con gli animali
	devono poter essere p rina e i foraggi non		rimossi con regolarità		
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EVI	DENZE		
		13.41	DEIVEE		
45 7 1 11 1					
15. Igiene, pulizi					(() 10 (1)
	_		zione e della lettiera	bovini da ingrasso	(> 6 mesi d'età)
146/2001 All. Fabl	pricati e locali di stal	pulazione punto 8.			
146/2001 All. Fabl 15) I materiali util	oricati e locali di stal izz <mark>ati per la costruzi</mark> o	pulazione punto 8. one dei locali di stabul	zione e della lettiera		
146/2001 All. Fabb 15) I materiali util non sono nocivi e	oricati e locali di stab izz <mark>ati per la costruzio</mark> devono poter essere _l	pulazione punto 8. one dei locali di stabulo puliti e disinfettati.	azione che possono ven	ire a contatto (es. let	iere) con gli animali
146/2001 All. Fabl 15) I materiali util	oricati e locali di stal izz <mark>ati per la costruzi</mark> o	pulazione punto 8. one dei locali di stabul			

		EV	IDENZE		
16. Igiene dei loc	ali e delle attrezza	ture per la mungitı	ıra		
	cati e locali di stabulazi		regolarmente e freque	ntomonto o soddisfano	s i no aminiti minimi dal
punto di vista igien		munguura sono pume	regouirmente e freque	niemenie e soaaisjano	o i requisiii minimi aai
Gli escrementi e l'i	urina sono rimossi co				
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EV	IDENZE		
		i stabulazione noci	vi (tutti i gruppi)		
	icati e locali di stabulaz				
			quali gli animali posso		
SI	no cat.		perfici sono facilmente no cat. B	NO cat. C	N.A.
51	no cut.		по син В	110 cat. C	11021
		EV	IDENZE		
18 Davimentezi	one (tutti i gruppi)	1			
	cati e locali di stabulazi				
		-	conformi alla descrizion	ne adeguata	
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
51	no cat. 11	no cat. B	110 cat. C	110710	OTTIMALE
		ENZ	IDENZE		
		EV	IDENZE		
10.1.6					
19. Infermeria 146/2001 All. Contro	ollo punto 4				
		ssono essere isolati ir	ı appositi locali muniti,	se del caso, di lettior	a asciutta o tannetino
confortevole					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
	I	EV	IDENZE	1	1
L					

-	a ed umidità (tutti cati e locali di stabulaz	O 11	0			
20) La circolazione	e dell'aria, la quantit	à di polver	e, la temper			tenute entro limiti non e all'età degli animali
SI	no cat. A		eat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
			FVI	DENZE		
	gas nocivi (tutti i g cati e locali di stabulaz		0			
21) Le concentrazi	oni di gas sono mani	tenute entr) limiti non	dannosi per gli animo	ıli	
SI	no cat. A	no o	eat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
			TOXAL	DENZE		
	e minima – ciclo d cati e locali di stabulaz	_	_	li (tutti i gruppi)		
	stoditi nei fabbricati i ale) ed un adeguato			temente al buio, ad ess	i sono garantiti un ad	eguato periodo di luce
SI	no cat.		iposo	no cat. B	NO cat. C	N.A.
			EVI	DENZE		
	ipari nelle aree est			i custoditi al di fuor	i dei fabbricati (tut	ti i gruppi)
23) Gli animali cu	stoditi al di fuori dei	fabbricati l	nanno ripai	ri adeguati e sufficient	i	
SI	no cat. A	no o	eat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
			EVI	DENZE		
	A TTD E	7 7 A TI T	DA ATIT	OMATICA F ME	CCANICA	

25. Allarme impianto 146/2001 All. Impianti auton 25) Se la salute e il beness di riserva per garantire u all'impianto stesso È previsto un sistema di SI ALIMENTAZI 26. Gestione degli alin 146/2001 All. Mangimi, acq. 26) l'alimentazione è ade	no cat. A o di ventilazione; g no cat. A o di ventilazione natici o meccanici i ssere degli animal un ricambio di ai i allarme che seg no cat. A	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	enessere degli animal nte; ecc.) NO cat. C IDENZE impianto di ventilazion vaguardare la salute d	n caso di non funzion N.A.	OTTIMALE o un adeguato impiani
25. Allarme impianto 146/2001 All. Impianti auton 25) Se la salute e il beness di riserva per garantire u all'impianto stesso È previsto un sistema di SI ALIMENTAZI 26. Gestione degli alin 146/2001 All. Mangimi, acq. 26) l'alimentazione è ade	di ventilazione natici o meccanici i ssere degli anima un ricambio di a i allarme che seg no cat. A	e Punto 13 li dipendono da un i ria sufficiente a sal gnali eventuali guas	impianto di ventilazion vaguardare la salute d sti no cat. B	ve artificiale, è previsto e il benessere degli and	un adeguato impiani imali in caso di guasi
46/2001 All. Impianti autom 25) Se la salute e il benessi di riserva per garantire u all'impianto stesso È previsto un sistema di SI ALIMENTAZI 26. Gestione degli alin 146/2001 All. Mangimi, acq 26) l'alimentazione è ade	natici o meccanici i issere degli anima un ricambio di ai i allarme che seg no cat. A	e Punto 13 li dipendono da un i ria sufficiente a sal gnali eventuali guas	impianto di ventilazion vaguardare la salute d sti no cat. B	e il benessere degli and	imali in caso di guasi
ALIMENTAZI ALIMENTAZI ALIMENTAZI ALIMENTAZI ALIMENTAZI ALIMENTAZI ALIMENTAZI ALIMENTAZI ALIMENTAZI	natici o meccanici i issere degli anima un ricambio di ai i allarme che seg no cat. A	e Punto 13 li dipendono da un i ria sufficiente a sal gnali eventuali guas	impianto di ventilazion vaguardare la salute d sti no cat. B	e il benessere degli and	imali in caso di guasi
ALIMENTAZI ALIMENTAZI Co. Gestione degli alim Alimentazione è adei	natici o meccanici i issere degli anima un ricambio di ai i allarme che seg no cat. A	Punto 13 li dipendono da un i ria sufficiente a sal gnali eventuali guas	vaguardare la salute d sti no cat. B	e il benessere degli and	imali in caso di guasi
46/2001 All. Impianti autom 25) Se la salute e il benessi di riserva per garantire u all'impianto stesso È previsto un sistema di SI ALIMENTAZI 26. Gestione degli alin 146/2001 All. Mangimi, acq	natici o meccanici i issere degli anima un ricambio di ai i allarme che seg no cat. A	Punto 13 li dipendono da un i ria sufficiente a sal gnali eventuali guas	vaguardare la salute d sti no cat. B	e il benessere degli and	imali in caso di guasi
di riserva per garantire u all'impianto stesso È previsto un sistema di SI ALIMENTAZI 26. Gestione degli alin 146/2001 All. Mangimi, acq.	un ricambio di ai i allarme che seg no cat. A	ria sufficiente a sal gnali eventuali guas	vaguardare la salute d sti no cat. B	e il benessere degli and	imali in caso di guasi
ALIMENTAZI 26. Gestione degli alin 146/2001 All. Mangimi, acq 26) l'alimentazione è ade	no cat. A		no cat. B	NO cat. C	N.A.
26. Gestione degli alin 146/2001 All. Mangimi, acq 26) l'alimentazione è ade	IONE, ABBE	EV	IDENZE		
26. Gestione degli alin 146/2001 All. Mangimi, acq 26) l'alimentazione è ade	IONE, ABBE	EV	IDENZE		
26. Gestione degli alin 46/2001 All. Mangimi, acq 26) l'alimentazione è ade	IONE, ABBE				
26. Gestione degli alin 146/2001 All. Mangimi, acq 26) l'alimentazione è ade		VERAGGIO E	SIMMINISTRAZ	IONE DI ALTRE	E SOSTANZE
26) l'alimentazione è ade		nzione giornaliera			
	eguata in rappor li sono somminis	to all'età, al peso e strati agli animali	in modo da non cau	umentali e fisiologiche sare loro inutili soffe	
contengono sostanze che SI	no cat. A	<u>re inutili sofferenze</u> no cat. B	o lesioni NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
51	110 cat. 11	no cat. D	110 cat. C	110710	OTTIMALE
		EV	IDENZE		
27. Tipologia di alime 146/2001 All. Mangimi, acq 27) Se non viene pratica	jua e altre sostanze		a sistami automatici à	assignato Paggess	gali glimonti a tutti e
27) Se non viene pratica animali contempo <u>r</u> anean					-
	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EV	TDENZE		
		·	IDENZE		
		•	IDENZE		

	ni, acqua e altre sostan	ro di abbeveratoi (t	utti i gruppi)		
28) La modalità di	•		'adeguata idratazione	degli animali anche n	nei periodi di intenso
calore.				g	F
			i fornite? E' garantito		
			ature per la somminist		
	' e insialiale in mode ive derivanti da rival		o le possibilità di conta	mınazıone aegu aume	enii o aeii acqua e ie
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EV	 TDENZE		
		2,			
29. Numero di no	osti disponibili in	mangiatoia (tutti i	grunni)		
	ni, acqua e altre sostar		Si uppi)		
			frequenza adeguata	alle loro necessità rid	ducendo al minimo le
	ınti dalla rivalità tra	1	NO 4 G	NT A	
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EV	IDENZE		
	zione di sostanze i				
146/2001 All. Mangir	ni, acqua e altre sostar	ıze punto 18.	. H	<i>C</i> , ,	
146/2001 All. Mangir 30) Non viene som	ni, acqua e altre sostar ninistrata alcuna so	nze punto 18. estanza, ad eccezione d	di quelle somministrate	e a fini terapeutici o p	rofilattici o in vista di
146/2001 All. Mangin 30) Non viene somm trattamenti zootecn	ni, acqua e altre sostan ministrata alcuna so ici come previsto da	nze punto 18. estanza, ad eccezione d lla normativa vigente			rofilattici o in vista di
146/2001 All. Mangin 30) Non viene somm trattamenti zootecn	ni, acqua e altre sostan ministrata alcuna so ici come previsto da	nze punto 18. Istanza, ad eccezione d Ila normativa vigente Ilono regolarmente pres			rofilattici o in vista di N.A.
30) Non viene som trattamenti zootecn I trattamenti terapo	ni, acqua e altre sostar ninistrata alcuna so ici come previsto da rutici e profilattici so	nze punto 18. Istanza, ad eccezione d Ila normativa vigente Ilono regolarmente pres	scritti da un medico ve	terinario	·
30) Non viene som trattamenti zootecn I trattamenti terapo	ni, acqua e altre sostar ninistrata alcuna so ici come previsto da rutici e profilattici so	nze punto 18. estanza, ad eccezione d lla normativa vigente ono regolarmente pres . A	scritti da un medico ve no cat. B	terinario	·
30) Non viene som trattamenti zootecn I trattamenti terapo	ni, acqua e altre sostar ninistrata alcuna so ici come previsto da rutici e profilattici so	nze punto 18. estanza, ad eccezione d lla normativa vigente ono regolarmente pres . A	scritti da un medico ve	terinario	·
30) Non viene som trattamenti zootecn I trattamenti terapo	ni, acqua e altre sostar ninistrata alcuna so ici come previsto da rutici e profilattici so	nze punto 18. estanza, ad eccezione d lla normativa vigente ono regolarmente pres . A	scritti da un medico ve no cat. B	terinario	·
30) Non viene som trattamenti zootecn I trattamenti terapo	ni, acqua e altre sostar ninistrata alcuna so ici come previsto da rutici e profilattici so	nze punto 18. estanza, ad eccezione d lla normativa vigente ono regolarmente pres . A	scritti da un medico ve no cat. B	terinario	·
30) Non viene som trattamenti zootecn I trattamenti terapo	ni, acqua e altre sostar ninistrata alcuna so ici come previsto da rutici e profilattici so	nze punto 18. estanza, ad eccezione d lla normativa vigente ono regolarmente pres . A	scritti da un medico ve no cat. B	terinario	·
30) Non viene som trattamenti zootecn I trattamenti terapo	ni, acqua e altre sostar ninistrata alcuna so ici come previsto da rutici e profilattici so	nze punto 18. estanza, ad eccezione d lla normativa vigente ono regolarmente pres . A	scritti da un medico ve no cat. B	terinario	·
30) Non viene som trattamenti zootecn I trattamenti terapo	ni, acqua e altre sostar ninistrata alcuna so ici come previsto da rutici e profilattici so	nze punto 18. estanza, ad eccezione d lla normativa vigente ono regolarmente pres . A	scritti da un medico ve no cat. B	terinario	·
30) Non viene som trattamenti zootecn I trattamenti terapo	ni, acqua e altre sostar ninistrata alcuna so ici come previsto da rutici e profilattici so	nze punto 18. estanza, ad eccezione d lla normativa vigente ono regolarmente pres . A	scritti da un medico ve no cat. B	terinario	·
30) Non viene som trattamenti zootecn I trattamenti terapo	ni, acqua e altre sostar ninistrata alcuna so ici come previsto da rutici e profilattici so	nze punto 18. estanza, ad eccezione de lla normativa vigente cono regolarmente pres. A EV	scritti da un medico ve no cat. B	terinario	·
146/2001 All. Mangir 30) Non viene somt trattamenti zootecn I trattamenti terape SI	ni, acqua e altre sostar ninistrata alcuna so ici come previsto da putici e profilattici so no cat.	nze punto 18. estanza, ad eccezione de lla normativa vigente cono regolarmente pres. A EV	scritti da un medico ve no cat. B	terinario	·
30) Non viene some trattamenti zootecn I trattamenti terapo SI 31. Mutilazioni e	ni, acqua e altre sostar ninistrata alcuna so ici come previsto da eutici e profilattici so no cat.	nze punto 18. estanza, ad eccezione de lla normativa vigente cono regolarmente pres. A EV	scritti da un medico ve no cat. B	terinario	·
146/2001 All. Mangir 30) Non viene somt trattamenti zootecn I trattamenti terape SI	ni, acqua e altre sostar ninistrata alcuna so ici come previsto da eutici e profilattici so no cat.	nze punto 18. estanza, ad eccezione de lla normativa vigente cono regolarmente pres. A EV	scritti da un medico ve no cat. B	terinario	·
30) Non viene some trattamenti zootecn I trattamenti terape SI 31. Mutilazioni e 146/2001 All. Mutilazioni Mutilazioni e 146/2001 All.	ni, acqua e altre sostar ninistrata alcuna so ici come previsto da rutici e profilattici so no cat. e altre pratiche cioni Punto 19	nstanza, ad eccezione o lla normativa vigente cono regolarmente pres A EV	scritti da un medico ve no cat. B	NO cat. C	·
30) Non viene some trattamenti zootecn I trattamenti terape SI 31. Mutilazioni e 146/2001 All. Mutilazioni Mutilazioni e 146/2001 All.	ni, acqua e altre sostar ninistrata alcuna so ici come previsto da rutici e profilattici so no cat. e altre pratiche cioni Punto 19	nstanza, ad eccezione o lla normativa vigente cono regolarmente pres A EV	Scritti da un medico ve no cat. B TIDENZE	NO cat. C	·
30) Non viene some trattamenti zootecn I trattamenti terape SI 31. Mutilazioni e 146/2001 All. Mutilaz	ni, acqua e altre sostar ninistrata alcuna so ici come previsto da rutici e profilattici so no cat. e altre pratiche cioni Punto 19 le disposizioni perti	nenti in caso di mutila	ILAZIONI azioni/castrazioni effet	terinario NO cat. C tuate sugli animali?	N.A.
30) Non viene some trattamenti zootecn I trattamenti terape SI 31. Mutilazioni e 146/2001 All. Mutilaz	ni, acqua e altre sostar ninistrata alcuna so ici come previsto da rutici e profilattici so no cat. e altre pratiche cioni Punto 19 le disposizioni perti	menti in caso di mutila no cat. B	ILAZIONI azioni/castrazioni effet	terinario NO cat. C tuate sugli animali?	N.A.
30) Non viene some trattamenti zootecn I trattamenti terape SI 31. Mutilazioni e 146/2001 All. Mutilaz	ni, acqua e altre sostar ninistrata alcuna so ici come previsto da rutici e profilattici so no cat. e altre pratiche cioni Punto 19 le disposizioni perti	menti in caso di mutila no cat. B	ILAZIONI azioni/castrazioni effet	terinario NO cat. C tuate sugli animali?	N.A.
30) Non viene some trattamenti zootecn I trattamenti terape SI 31. Mutilazioni e 146/2001 All. Mutilaz	ni, acqua e altre sostar ninistrata alcuna so ici come previsto da rutici e profilattici so no cat. e altre pratiche cioni Punto 19 le disposizioni perti	menti in caso di mutila no cat. B	ILAZIONI azioni/castrazioni effet	terinario NO cat. C tuate sugli animali?	N.A.
30) Non viene some trattamenti zootecn I trattamenti terape SI 31. Mutilazioni e 146/2001 All. Mutilaz	ni, acqua e altre sostar ninistrata alcuna so ici come previsto da rutici e profilattici so no cat. e altre pratiche cioni Punto 19 le disposizioni perti	menti in caso di mutila no cat. B	ILAZIONI azioni/castrazioni effet	terinario NO cat. C tuate sugli animali?	N.A.

PROCEDURE DI ALLEVAMENTO						
32. Disposizioni gene 146/2001 Art. 2 Comma 1	rali					
Nel caso si ricorra a tal	uni procedimenti che poss	to che provocano o possano pr sono causare sofferenze o ferito dalle disposizioni vigenti				
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.		
		EVIDENZE				
33. Biosicurezza - L o <i>Reg. CE 852/2004 All. I pa</i>	_					
33) Vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti						
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.		
		EVIDENZE				

ESITO DEL CONTROLLO:	FAVOREVOLE	SFAVOREVOL	E Si		E PER MANCATO / ATO CONTROLLO
Intenzionalità (da valutare in caso di es	ito del controllo sfavorevole):	SI	NO NO		N.A.
Elementi di possibile non conformi TSE ovvero all'impiego di sostanze		ficazione e registrazione	e animale, all		mentare e alle
	Е	VIDENZE:			
Sistema di identificazione e registrazione animale					
☐ Sicurezza alimentare e TSE					
☐ Sostanze vietate					
*Qualora, durante l'esecuzione de identificazione e registrazione an riportarne l'evenienza flaggando il il Veterinario controllore dovrà ev lui compilata in modo che il Resp segnalerà opportunamente tale eve	imale, alla sicurezza alimet settore pertinente e specificat idenziare al Responsabile de consabile stesso possa prove	ntare e alle TSE ovver re nell'apposito campo l' ella ASL quanto da lui i vedere all'attivazione u	o all'impieg evidenza risc rilevato e con rgente dei re	o di sostanze contrata. Al ric nsegnare copia clativi controll	vietate, egli dovrà entro presso la ASL, a della check-list da
	PROVVEDI	MENTI ADOTTATI			
	PRE	SCRIZIONI			
SONO STATE ASSEGNATE PR	ESCRIZIONI ?			□SI	\square NO
SE SI QUALI: ENTRO QUALE DATA DOV	RANNO ESSERE ESEG	 SUITE?			
		ONI APPLICATE			
Blocco movimentazioni		ministrativa/pecunia	ria		
Abbattimento capi	Sequ	uestro capi			
Informativa in procura:	Altr	o(specificare):			
NOTE/OSSERVAZIONI DEL CO	NTROLLORE :				
NOTE/OSSERVAZIONI DEL PRO	OPRIETARIO/DETENTORI	E/CONDUTTORE PRE:	SENTE ALL	'ISPEZIONE	

È stata consegnata una copia della presente check-list all'allevatore ?:		SÌ	□ NO	
Il risultato del presente controllo sarà utilizzato per verificare il base dell'erogazione degli aiuti comunitari. Nel caso di presenza elaborato dall'Organismo Pagatore.				
DATA PRIMO CONTROLLO IN LOCO:				
NOME E COGNOME DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTT	ORE PR	ESENTE A	ALL'ISPEZIONE:	
FIRMA DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESEN	TE ALL	'ISPEZION	NE:	
NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE:				
FIRMA E TIMBRO DEL CONTROLLORE/I:				
VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLE PRESCRIZIONI (da effettuare alla scadenza del tempo assegnato)				
PRESCRIZIONI ESEGUITE:		SÌ	□ NO	
Descrizione:				
DATA VERIFICA IN LOCO:				
NOME E COGNOME DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTT	ORE PR	ESENTE A	ALL'ISPEZIONE:	
FIRMA DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESEN	TE ALL	'ISPEZION	NE:	
NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE:				
FIRMA E TIMBRO DEL CONTROLLORE/I:				
DATA CHIUSURA RELAZIONE DI CONTROLLO**:				
**Ai sensi del Reg. 809-2014, articolo 72, paragrafo 4. Fatta salva ogni applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificanalisi chimiche o fisiche.	un mes	e dal contro	ollo in loco. Tale termine può	
STIMA DEI DATI AZIENDALI				

STIMA DEI DATI AZIENDALI	
(da compilare in base alle informazioni fornite dall'allevatore)	
Numero stimato BOVINE/BUFALE IN LATTAZIONE	
Numero stimato BOVINE/BUFALE IN ASCIUTTA	

Numero stimato FATTRICI (l	nea vacca-vitello)		
Numero stimato MANZE (>6	MESI FINO AL 1° PARTO)		
Numero stimato BOVINI DA	INGRASSO (MASCHI E FEMMIN	E > 6 MESI)	
Numero stimato TORI DA RI	PRODUZIONE		
Stima della produzione latte:	.kg latte/capo/giorno oppure	quin	tali latte dell'ultima
Tipologia di stabulazione: fissa/al pascolo)		(stabulaz	ione libera/stabulazione
Questi dati rappresentano una allevamento il giorno dell'ispe	stima fornita dall'allevatore della c zione.	onsistenza delle diverse po	polazioni animali presenti in
Compilare questa tabella è u categorizzazione del rischio in	n ausilio necessario ai fini della v ClassyFarm.	valutazione delle animal-ba	ised measures, nonché della
	A DB		
	ABM		
Valutare la condizione corporea Sono da registrare gli animali n Più del 10% di animali con BC Tra il 5% e il 10% di animali co	arato tramite body condition see a degli animali, utilizzando una scala nolto magri o molto grassi (eccetto ne S oltre i limiti Insufficiente on BCS oltre i limiti (tra il 2% e il 10 CS oltre i limiti (meno del 2% per i be	di BCS da 1 a 5 per i bovini ei bovini da ingrasso). % per i bovini da ingrasso)	Adeguato
34) Animali con BCS oltre i lim	iti		
ADEGUATO	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE
	EVIDEN	ZE	
Questa valutazione non deve es Più del 20% di animali sporchi	a degli animali; per ogni animale cor sere eseguita nella popolazione di bu (40% nel caso dei bovini da ingrasso sporchi (tra il 10% e il 40% nel caso e	fale da latte in quanto non è) Insufficiente	

Meno del 10% di animali sporchi Ottimale

35) Grado di pulizia del corpo degli animali

ADEGUATO INSUFFICIENTE N.A. OTTIMALE							
EVIDENZE							

36. Lesioni cutanee

Valutare la frequenza di animali con presenza di lesioni cutanee (e loro gravità) su garretti, tuberosità ossee e tessuti molli.

posteriore (faccia laterale e facc Per la sola specie bovina, una le Per la specie bufalina, le lesioni	lo in senso cranio-caudale gli animizia mediale dell'arto controlaterale esione cutanea grave equivale a 3 losservate non sono distinte in lie 30% di animali con lesioni cutane	e) e mammella. lesioni cutanee lievi. vi e gravi, ma sono considerate t				
	5% e il 30% di animali con lesioni el 15% di animali con lesioni cuta		eguato male			
ALTRI BOVINI: Tra il 10% e il	i animali con lesioni cutanee lievi 20% di animali con lesioni cutane di animali con lesioni cutanee lie	ee lievi Ade	ufficiente eguato imale			
BUFALA DA LATTE: Più del 2	20% di animali con lesioni cutane	e lievi Inst	ıfficiente			
	% e il 20% di animali con lesioni d el 5% di animali con lesioni cutan		eguato imale			
36) Animali con lesioni al corp						
ADEGUATO	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE			
	ADDITION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN					
	EVID	ENZE				
	EVID	LNZE				
37. Zoppie						
	i con evidente zoppia tramite uno					
	oppica visibilmente, minimo caric eso su un arto o non in grado di ca		nminata asimmetrica; score 3 =			
Nel caso delle bufale da latte, da	ata la loro particolare conformazio	one ed abilità a modellare l'anda	tura, può essere più indicativo			
rilevare la condizione degli unghioni, se lunghi e deformi, anziché la zoppia. BOVINE DA LATTE (stabulazione libera): Più dell'8% di animali zoppi Insufficie						
BOVINE DA LATTE (stabulazione libera): Più dell'8% di animali zoppi BOVINE DA LATTE (stabulazione fissa): Più del 15% di animali zoppi nte						
LINEA VACCA-VITELLO: Pi						
BOVINI DA INGRASSO: Più o	* *	1' / 1 6				
	10% di animali con unghioni lung tione libera): Tra 4% e 8% di anim		Adeguato			
	ione fissa): Tra il 10 e il 15% di a		Tuogunto			
LINEA VACCA-VITELLO: Tra 5% e 10% di animali zoppi						
BOVINI DA INGRASSO: Tra		1. / 1.6				
	e 10% di animali con unghioni lu		Ottimale			
	BOVINE DA LATTE (stabulazione libera): Meno del 4% di animali zoppi BOVINE DA LATTE (stabulazione fissa): Meno del 10 di animali zoppi					
LINEA VACCA-VITELLO: M	ŕ	11				
BOVINI DA INGRASSO: Men						
	el 5% di animali con unghioni lun	ighi e/o deformi				
37) Animali con evidenti segni	di zoppia					
ADEGUATO	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE			
	EVID	ENZE				

38. Patologie respiratorie e	ed enteriche nel bovino da car	rne				
scolo oculare o regione perineale s	presentano grave scolo nasale, tosse, d porca per diarrea (forma lieve). In par lento (arrivo in allevamento da almeno	ticolare, l'osservazione dovrebbe inte				
20a Datalogia vasnivatovia ad		ivati da 8 40 ajawai				
	enteriche nei bovini da carne arr ologia in forma grave e/o più del 4		rma lieve	Insufficiente		
	patologia in forma grave e/o tra il			Adeguato		
	tologia in forma grave e meno del			Ottimale		
	all'arrivo con evidenti segni di pa					
ADEGUATO	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMA			
IDEGUITO	I (SCITTOILIVIL	1 401 20	OTTIVI	<u>LLL</u>		
	EVID	ENZE				
38b. Patologie respiratorie ed	enteriche nei bovini da carne arri	vati da 41 giorni fino alla macella	zione			
	logia in forma grave e/o più del 20			Insufficiente		
Tra il 2% e 4% di animali con patologia in forma grave e/o tra il 10% e 20% di animali con patologia in forma lieve Adegua						
Meno del 2% di animali con patologia in forma grave e meno del 10% di animali con patologia in forma lieve Ottimale						
	o 41 giorni in allevamento (fino d			spiratoria		
e/o enterica	o 11 giorni in ancramento (jino c	machine from the contraction se		piratoria		
ADEGUATO	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMA	LE		
	EVID	ENZE				
Considerare il numero di bovini m	i animali adulti (oltre 6 mesi o orti spontaneamente in allevamento, mesi d'età) presenti il giorno della valu	nacellati d'urgenza (MSU), eutanasizz				
anno, nel caso dei bovini da carne	,			T 00' '		
BOVINI/BUFALINI Più del 59	%			Insufficiente Adeguato		
BOVINI Tra il 2% e 5% BUFALINI Tra il 3% e 5%				Aueguato		
BOVINI Meno del 2% BUFALINI Meno del 3%	_			Ottimale		
39) Mortalità annuale animali	adulti					
ADEGUATO	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMA	IF		
ADEGUATO	INSCIPICIENTE	110.24.	OTTIVIA	IIII		
	EVID	ENZE				

Adeguato Ottimale IALE
(ALE
IALL

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO OVINI E CAPRINI (D. Lgs. 146/2001)

INFORMAZIONI SPECIFICHE E RACCOLTA DATI AZIENDALI

REGIONE LOMBARDIA ATS				
Data del controllo N. Check List:				
Veterinario Ispettore				
Codice azienda		Ragione sociale		
Indirizzo azienda Indirizzo sede legale				
Proprietario degli animali				
Codice fiscale Tel.				
Conduttore/Detentore				
Codice fiscale	Tel.			
Tipologia di struttura (AL Allevamento; CG Centro Materiale Genetico; CI	R Centr	o Raccolta; PS Punto di Sosta; SS Stalla di Sosta	; ST Sta	bulario)
Specie allevata (Ovina/Caprina)		ntamento produttivo ana/carne/misto/altre finalità/produzione da autocons	umo)	
Modalità di allevamento (AE → All'Aperto o Estensivo; SI → Stabulato o Intensivo; TR	→ Tran	sumante)	·	
Presenza di un manuale di buone pratiche:			SÌ	NO
Veterinario Aziendale (se presente): Dr				

NUMERO CAPI PRESENTI IN BDN		
(sulla base delle registrazioni effettuate nel sistema, presenti alla data di stampa della checklist):		
	Ovini ¹	Caprini ¹
Capi totali identificati individualmente presenti alla data		
Pecore/capre femmine identificate individualmente > 12 mesi presenti alla data		
Arieti/becchi identificati individualmente > 12 mesi presenti alla data		
Giovani pecore/capre identificate individualmente < 12 mesi (femmine da rimonta) presenti alla data		
Agnelli/capretti maschi identificati individualmente < 12 mesi (da rimonta) presenti alla data		
Agnelli/capretti non identificati registrati al censimento (ove disponibile un censimento negli ultimi 12 mesi) ²		
	1	_
Numero di animali identificati individualmente, morti in azienda oltre 12 mesi d'età (comprese MSU) negli ultimi 12 mesi		
Numero di capi circolanti* identificati individualmente (> 12 mesi d'età) negli ultimi 12 mesi		
Mortalità animali identificati individualmente > 12 mesi d'età (**)		
Numero di animali identificati individualmente, morti in azienda prima dei 12 mesi d'età (comprese MSU) negli ultimi 12 mesi		
Numero di capi circolanti* identificati individualmente (< 12 mesi d'età) negli ultimi 12 mesi		
Mortalità animali identificati individualmente < 12 mesi d'età (**):		

Agnelli/Capretti non identificati o identificati in modalità semplificata morti in azienda (comprese MSU) negli ultimi 12 mesi		
Numero di agnelli/capretti identificati in modalità semplificata usciti per partita negli ultimi 12 mesi		
Mortalità agnelli/capretti non identificati o identificati in modalità semplificata (***)		
(*) Capi circolanti identificati: rispettivamente, soggetti con età < 12 mesi o >12 mesi presenti almen	no 1 giorno in	allevamento

- (**) Rapporto tra il numero di capi (rispettivamente <12 mesi e >12 mesi d'età) morti in azienda negli ultimi 12 mesi e il numero di capi (rispettivamente < 12 mesi e > 12 mesi d'età) circolanti in allevamento negli ultimi 12 mesi.
- (***) Rapporto tra il numero di agnelli/capretti non identificati o identificati in modalità semplificata morti in azienda negli ultimi 12 mesi e la somma tra il numero di agnelli/capretti usciti per partita negli ultimi 12 mesi e il numero di agnelli/capretti morti in azienda.
- ¹ Nel caso in cui per un proprietario/operatore esista un solo allevamento registrato in BDN per una delle due specie, con presenza di pochi capi appartenenti all'altra, la checklist precompilata riporterà i dati relativi a entrambe le specie, "ovini" e "caprini" e sarà l'unica a dover essere compilata; invece, nel caso in cui per lo stesso proprietario/operatore risulti la presenza di 2 allevamenti registrati in BDN, uno per "ovini" e l'altro per "caprini", la checklist relativa a ciascun allevamento riporterà solo i dati relativi alla specie corrispondente; pertanto dovrà essere compilata una diversa checklist per ciascuno dei due allevamenti delle diverse specie.
- ² Il censimento viene effettuato nel mese di marzo di ogni anno. Poiché non tutti gli allevamenti hanno obbligo di censimento, se non sussiste un censimento recente, il campo resterà vuoto.

CC	NTROLLO APPARTENENTE AL CAMPIO	NE CONDIZI	ONALITA'	SI	NO
Sel	ezionare i criteri utilizzati per la selezione	dell'allevam	ento sottoposto a controllo:	•	
	Valutazione del rischio ClassyFarm				
	Selezione regionale				
	 Allevamento non controllato negli anni Segnalazioni da altre autorità competen Allevamento con più proprietari/detento Controllo associato al piano nazionale f Cambiamenti della situazione aziendale Implicazione per la salute umana e anin Indagini relative all'igiene degli allevan Indagini relative a frodi comunitarie Variazione dell'entità dei premi Altro criterio di rischio ritenuto rilevant Casuale – Classyfarm; 	ti, da altri org ori Tarmacosorveg nale menti	glianza		
	Allevamento piccole dimensioni (ex non int	tensivo PNBA	x 2021)		
(*)	Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'AC. l	Indicare quale:			
PR	EAVVISO (max 48 ore)	SI	NO		
Se	SI in data	tramite:	Telefono		
			Telegramma/lettera/fax		
			Altra forma		

LEGENDA DELLE NON CONFORMITÀ

SCALA E LIVELLO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONI INTRAPRESE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE
SI – CONFORME	NESSUNA
no- non conforme n.c. minore categoria A	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
no- non conforme n.c. minore categoria B	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
NO non conforme N.C. maggiore categoria C	Sanzione amministrativa o penale immediata
NA non applicabile	
OTTIMALE - superiore al requisito previsto	Facoltativo (in aggiunta a conforme)
Evidenze:	Indicare ogni evidenza idonea a dimostrare conformità o non conformità alla normativa o requisiti superiori rispetto al livello minimo

		ELEMENTO	DI VERIFICA		
PERSONALE					
1. Numero di addetti che s	si occupano (degli animali			
146/2001 All. Personale Punto	_				
1) Gli animali sono accudi		ero sufficiente di ad	ldetti		
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EVID	DENZE (*)		
2. Formazione degli addet					
146/2001 All. Personale Punto 2) Il personale addetto agli		none di canacità e co	mosconzo adequat	a a ha riagounta istr	uzioni pratiche sulle
2) Ii personate adaetto agti pertinenti diposizioni norm		опе и сирасни е со	moscenze aaeguai	e e na ricevillo istri	uzioni pranche sune
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EVID	DENZE (*)		
SPEZIONE E CONTROI	LLO DEGLI	I ANIMALI			
3. Numero di ispezioni					
_	2				
146/2001 All. Controllo Punto 3) Gli animali nei locali di		ianazianati ali		-iomos montro ali	iali alloyati o
5) Gu animau nei iocau ai custoditi in altri sistemi soi					animan anevan o
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EVID	DENZE (*)		
4. Illuminazione per l'ispe	zione				
146/2001 All. Controllo Punto					
4) È disponibile un'adegua	ıta illuminazı	ione che consente l'	ispezione completa	a degli animali.	
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXXX
		EVID	DENZE (*)		
		<u> </u>			
5. Trattamento degli anim 146/2001 All. Controllo Punto		feriti			
		7. , ,		• ,	
5) Gli animali malati o feri	,			<u> </u>	
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	Ottimale
					L
		EVID	DENZE (*)		
6. Abbattimento					
D. Lgs. 146/2001, allegato, pu	nto 4; Reg. 10	199/2009; Reg. 1/2005			

6) Gli animali malati o fe	riti ricevono i	mmediatamente un	n trattamento approp	oriato in caso di al	bbattimento o MSU
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	Ottimale
	I	EV	IDENZE (*)	I	
ENUTA DEI REGISTI	RI (Registrazi	one dei dati)			
7. Tenuta dei registri di 46/2001 All. Registrazione I			320 Articolo 2; Circo	lare del Ministero de	ella Salute 28 luglio 2005
7) È presente il registro d				trata.	
registri sono conservati SI	per il periodo	stabilito dalla nori	Mativa vigente. NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXX
51			NO cat. C	N.A.	ΑΛΛΑΛΑΛΑ
		EV	IDENZE (*)		
Tonuto del negistro de	i trattamanti	farmagalagiai			
3. Tenuta del registro de	ei trattamenti	rarmacologici			
146/2001 All. Registrazione	Punti 5-6.				
B) È presente il registro d	ei trattamenti	farmacologici ed è	conforme - i registi	ri sono conservati	per il periodo stabilito
lalla normativa vigente -	In alternativa	i, vengono regolari	nente effettuate le re	egistrazioni in Vet	info Farmacosorveglian:
i trattamenti terapeutici	e profilattici s	sono regolarmente	-	lico veterinario	
SI			NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
	•	EV	IDENZE (*)	1	
IBERTÀ DI MOVIME	NTO				
		, ,	114 (114		\
9. Superficie disponibile 146/2001 All. Libertà di mov	-		dulte (ovvero in lati	tazione, in asciutt	a) e arieti/becchi
9) Lo spazio a disposizion			ı consontirali un'adı	pauata lihortà di n	novimento ed è tale da
non causargli inutili soff			i consentifit un une	eguaia iiveria ai m	iovimento eu e tute uu
I locali di stabulazione so			ere agli animali di c	oricarsi, giacere in	n decubito, alzarsi ed
accudire sé stessi senza d		· mono un pormon			accinotio, angarat ca
Per rispondere adeguato	0.0	ondizioni devono e	ssere soddisfatte		
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
	I	EV	IDENZE (*)		
		2,.	. /		
10. Superficie disponibil	-		nonta (> 3 mesi d'e	tà)	
146/2001 All. Libertà di mov 10) Lo spazio a disposizi o			a consontivali un'a	doguata lihovtà di	movimenti ed è tale da
10) Lo spazio a aisposizio non causargli inutili soff			a consenuigu un al	ieguaia averia al	movimenti eti e title till
non causargu thuttu sojj I locali di stabulazione so			ore gali animali di a	oricarsi giacore i	a decubite alzarsi ed
accudire sé stessi senza d		і тойо ий регтені	ore aga animan al C	ricarsi, giacere ii	i accuouo, aizaisi ea
iccuaire se siessi senza a Per rispondere adeguato		ondizioni devono e	ssere soddisfatte		
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
			1.5.1		

		EVID	ENZE (*)		
11. Superficie disponibile 146/2001 All. Libertà di movin	_		ti (< 3 mesi d'età))	
11) Lo spazio a disposizion	ie di ogni an	imale è sufficiente a	consentirgli un'a	deguata libertà di i	movimenti ed è tale da
non causargli inutili soffer			7 7. 7.		1 10 1 1
I locali di stabulazione son accudire sé stessi senza dif		n modo da permetter	e agli animali di c	coricarsi, giacere in	decubito, alzarsi ed
Per rispondere adeguato es	•	ondizioni devono ess	ere soddisfatte		
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EVID	ENZE (*)		
EDIFICI E LOCALI DI S	TABULAZ	IONE			
12. Igiene, pulizia e gestio	ne degli am	hienti di stabulazion	e e della lettiera ((tutti i grupni)	
, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	C		ic c dena ictici a ((tutti i gi uppi)	
146/2001 All. Fabbricati e loc			7 . 7	• .	
12) I materiali utilizzati pe				ono venire a contai	to (es. lettiere) con gli
animali non sono nocivi e Gli escrementi, l'urina e i				golarità	
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
	<u> </u>	EVID	ENZE (*)	_	
13. Igiene dei locali e delle	attrezzatui	re ner la mungitura			
o .		•			
146/2001 All. Fabbricati e loc					11.0
13) I locali e le attrezzature		_	liti regolarmente e	r frequentemente e	soddisfano i requisiti
minimi dal punto di vista ig	=				
Gli escrementi e l'urina sol	no rimossi c	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
	110 Cut. 11	no cata B	110 can c	11121	OTTIMILE
		EVID	ENZE (*)		
		EVID	ENZE ()		
44.4. 31.0.1.1.4.4	e locali di st	abulazione nocivi (t	utti i gruppi)		
14. Assenza di fabbricati (6 - FF /		
	ali di stabula:				
146/2001 All. Fabbricati e loc		-	1	1	
146/2001 All. Fabbricati e loc 14) I materiali di costruzio	ne, i recinti d	e le attrezzature con			
146/2001 All. Fabbricati e loc 14) I materiali di costruzio	ne, i recinti d	e le attrezzature con			
14. Assenza di fabbricati e 146/2001 All. Fabbricati e loc 14) I materiali di costruzio per gli animali stessi, non s SI	ne, i recinti o vi sono spigo	e le attrezzature con oli taglienti o sporgen	ıze, le superfici so	no facilmente lava	bili e disinfettabili
146/2001 All. Fabbricati e loc 14) I materiali di costruzio per gli animali stessi, non v	ne, i recinti o vi sono spigo	e le attrezzature con bli taglienti o sporgei no cat. B	NO cat. C	no facilmente lava	bili e disinfettabili
146/2001 All. Fabbricati e loc 14) I materiali di costruzio per gli animali stessi, non v	ne, i recinti o vi sono spigo	e le attrezzature con bli taglienti o sporgei no cat. B	ıze, le superfici so	no facilmente lava	bili e disinfettabili

15. Infermeria					
146/2001 All. Controllo punto	4				
15) In caso di necessità, gl confortevole	i animali poss	ono essere isolati i	n appositi locali mu	niti, se del caso, di	lettiera asciutta e
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EVID	DENZE (*)		
16. Temperatura ed umid	lità (tutti i gru	ıppi)			
146/2001 All. Fabbricati e loc	ali di stabulazio	one Punto 10			
16) La circolazione dell'ar	ia, la quantità	di polvere, la temp	peratura, l'umidità i	relativa dell'aria so	ono mantenute entro
limiti non dannosi per gli (animali All'at	to dell'ispezione, T	° e UR sono adegua	ite alle esigenze etc	ologiche della specie e
<i>all'età degli animali</i> SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
	'	EVID	DENZE (*)		
17 D	(4-44* *	.•\			_
17. Presenza di gas nocivi					
146/2001 All. Fabbricati e loc					
17) Le concentrazioni di go					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EVID	DENZE (*)		
		2,12	ENE ()		
18. Illuminazione minima	– ciclo di luc	e per gli animali (1	tutti i gruppi)		
146/2001 All. Fabbricati e loc	ali di stabulazio	one Punto 11			
18) Gli animali custoditi n				ad essi sono garan	titi un adeguato periodo
di luce (naturale o artificia SI	ne) ed un adeg	guato periodo di rip no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXX
31	no cat. A	no cat. D	110 cat. C	N.A.	АЛЛАЛАЛА
	<u> </u>	EVID	DENZE (*)		
19. Presenza di ripari nell	le aree estern	e per gli animali cı	ustoditi al di fuori d	dei fabbricati (tutt	i i gruppi)
146/2001 All. Animali custodi	ti al di fuori dei	fabbricati Punto 12			_
19) Gli animali custoditi al	l di fuori dei f	abbricati hanno rip	ari adeguati e suffi	cienti	
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EVID	DENZE (*)		

ATTREZZATURA AUTO	MATICA I	E MECCANICA			
20. Ispezione delle attrezz			<u> </u>		
146/2001 All. Impianti automo					
20) Gli impianti automatici			meno una volta al s	giorno	
Sono prese misure adeguat		-	`	_	on funzionamento deali
impianti (es. metodi alterno				uman in caso ai n	on junzionamenio aegu
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EVID	ENZE (*)		
21. Allarme impianto di v	entilazione d	e impiento di ricerv	a		
146/2001 All. Impianti automo			•		
21) Se la salute e il benesse impianto di riserva per gar caso di guasto all'impianto È previsto un sistema di all	antire un ric stesso	ambio di aria suffic	iente a salvaguardo		nessere degli animali in
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
		EVID	ENZE (*)		
ALIMENTAZIONE, ABB	EVERAGG	IO E SOMMINIST	RAZIONE DI AL	TRE SOSTANZE	
22. Gestione degli aliment	i e della raz	ione giornaliera			
146/2001 All Manaimi aggue	e altra castar	nga Punta 14			
146/2001 All. Mangimi, acqua 22) l'alimentazione è adeg i			alla asiganza aom	noutamantali a fisi	ologiaha dagli gnimgli
22) i atimentazione e auegi Gli alimenti o i liquidi sono		-	-		
contengono sostanze che p		~		re toro inutiti sojje.	renze o testoni e non
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
	<u> </u>	EVID	ENZE (*)	<u>l</u>	
23. Tipologia di alimentaz 146/2001 All. Mangimi, acqua		ize Punto 15			
22) Sa non viana praticata	Palimontari	one ad libitum o com	sistami automatiai	i à assignato l'ago	asso agli alimanti a tutti
23) Se non viene praticata gli animali contemporanea					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXX
		EVID	ENZE (*)		
24. Caratteristiche dell'ac 146/2001 All. Mangimi, acqua			li posti disponibili	(tutti i gruppi)	
24) Tutti gli animali hanno		-	requenza adeguata	alle loro necessità	riducendo al minimo le
competizioni derivanti dalla SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
31	no cat. A	no cat. D	no can C	110/10	OTTIMALE
_		All h same	ENZE (*)		
		EVID	ENZE (*)		

25. Disponibilità di acqua 146/2001 All. Mangimi, acqua			i gruppi)		
25) La modalità di sommin intenso calore.	istrazione de	ell'acqua consente u	n'adeguata idratazi	one degli anima	li anche nei periodi di
Il numero di punti di abbe	orata è in li	nea con le indica zi o	ni fornite? F' garan	tito ner tutti ali d	mimali l'accesso ad una
appropriata quantità di acq					
concepite, costruite e instal					
e le conseguenze negative d				титтилисте и	egu anmenn o aen acqua
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
51	no cat. A	no cat. B	No cat. C	14.24.	OTTIVIALE
		EVII	DENZE (*)		
26. Somministrazione di s 146/2001 All. Mangimi, acqua					
			7. 77		
26) Non viene somministra				trate a fini terap	eutici o profilattici o in
vista di trattamenti zootecn	ici come pre	visto dalla normativ	a vigente		
I trattamenti terapeutici e p	profilattici so	no regolarmente pr	escritti da un medico	o veterinario	
SI			NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXX
		FVII	DENZE (*)		<u> </u>
		EVIL	PENZE (*)		
MUTILAZIONI					
27. Mutilazioni e altre pra	itiche				
146/2001 All. Mutilazioni Pun	to 19				
27) 6	• • • ,•	1. 1.	•1 • •/ , • •	CC ++ 1 1:	
27) Sono rispettate le dispo	sızıonı pertu	nenti in caso ai muti	uazioni/castrazioni e	gjettuate sugu a	nımaıı?
SI			NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EVII	DENZE (*)		
		EVIL	DENZE (*)		
PROCEDURE D'ALLEV.	AMENTO				
28. Disposizioni generali					
146/2001 Art. 2 Comma 1, All	. Procedure di	i allevamento punto 20			
1,5,200111.1.2 00111111111111111111111111111		tune rumento punto 20			
28) Non sono praticati prod	cedimenti di	allevamento che pro	ovocano o possano p	rovocare agli an	imali sofferenze o lesioni.
Nel caso si ricorra a taluni	procedimen	ti che possono causo	are sofferenze o ferit	te minime o mon	nentanee o richiedere
interventi che non causano	-	•	00		
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
		EVIL	DENZE (*)		
29. Biosicurezza - Lotta a Reg. CE 852/2004 All. I parte					
29) Vengono messe in atto			guiti interventi contr	o mosche, rodita	ori e parassiti
	-				
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EVII	DENZE (*)		

			- CEATIOD:	EVOLE DED	
ESITO DEL CONTROLLO	FAVOREVOLE	SFAVOREVOLE		EVOLE PER FO/RIFIUTA DLLO	
Intenzionalità (da valutare in cas	o di esito del controllo	sfavorevole):	SÌ	NO	N.A.
Elementi di possibile non conformalimentare e alle TSE ovvero all'			istrazione anin	nale, alla sicu	urezza NO
	E	VIDENZE:			
Sistema di identificazione e registrazione animale					
Sicurezza alimentare e TSE					
Sostanze vietate					
*Qualora, durante l'esecuzione o al sistema di identificazione e reg sostanze vietate, egli dovrà ripor l'evidenza riscontrata. Al rientro ASL quanto da lui rilevato e con possa provvedere all'attivazione evenienza al fine dell'esecuzione	gistrazione animale, al tarne l'evenienza flagg presso la ASL, il Veto segnare copia della ch urgente dei relativi co obbligatoria dello spo	la sicurezza alimentare gando il settore pertiner erinario controllore dov eck-list da lui compilata ntrolli. Il sistema inoltr	e alle TSE ovvo nte e specificare rà evidenziare a in modo che il	ero all'impie e nell'apposit al Responsa l Responsabi	go di to campo bile della ile stesso
		SCRIZIONI			
SONO STATE ASSEGNATE PRI		SCRIZIONI	SÌ	Г	NO
SE SÌ QUALI:	ESCRIZIONI :		51	L	
ENTRO QUALE DATA DOVI					
Blocco movimentazioni	SANZIO	NI APPLICATE Amministration	tiva/pecuniaria		
Abbattimento capi		Sequestro ca			
Informativa in procura:		Altro(specifi			
•			,		
NOTE/OSSERVAZIONI DEL C	ONTROLLORE:	<u> </u>			
NOTE/OSSERVAZIONI DEL P	ROPRIETARIO/DET	TENTORE/CONDUTTO	ORE PRESENT	ΓE ALL'ISP	EZIONE

È stata consegnata una copia della presente check-list all'allevatore ?:
Il risultato del presente controllo sarà utilizzato per verificare il rispetto degli impegni di condizionalità alla base dell'erogazione egli aiuti comunitari. Nel caso di presenza di non conformità l'esito del controllo sarà elaborato dall'Organismo Pagatore.
DATA PRIMO CONTROLLO IN LOCO:
NOME E COGNOME DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE:
FIRMA DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE
ALL'ISPEZIONE:
NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE:
FIRMA E TIMBRO DEL CONTROLLORE/I:
VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLE PRESCRIZIONI (da effettuare alla scadenza del tempo assegnato)
PRESCRIZIONI ESEGUITE: Sì NO
Descrizione:
DATA VERIFICA IN LOCO: Nome e cognome del proprietario/detentore/conduttore presente all'ispezione:
Firma del proprietario/detentore/conduttore presente all'ispezione:
Nome e cognome del controllore:
Firma e timbro del controllore/i:
DATA CHIUSURA RELAZIONE DI CONTROLLO**:
**Ai sensi del Reg. 809-2014, articolo 72, paragrafo 4. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.

STIMA DEI DATI AZIENDALI (da compilare in base alle informazioni forni	te dall'allevatore)			
(Ovini ¹	Caprini ¹
Numero stimato pecore/capre in lattazione				
Numero stimato pecore/capre in asciutta				
Numero stimato arieti/becchi				
Numero stimato pecore/capre da rimonta (>3	R mesi fino al 1º parto)			
Numero stimato agnelli/capretti da rimonta r	-			
	nascin			
Numero stimato agnelli/capretti < 3 mesi				
Stima della produzione latte:kg latte/capo/ consegna	giorno oppure	quintali lat	te dell'ultim	a
Questi dati rappresentano una stima fornita allevamento il giorno dell'ispezione.	dall'allevatore della consistenz	a delle diverse popolazio	oni animali	presenti in
Compilare questa tabella è un ausilio nec categorizzazione del rischio in ClassyFarm.	essario ai fini della valutazior	ne delle animal-based m	easures, no	nché della
¹ - Nel caso in cui per un proprietario/operar presenza di pochi capi appartenenti all'altra nel caso in cui per lo stesso proprietario/ope l'altro per "caprini", compilare solo la colo diversa checklist per ciascuno dei due alleva	compilare le colonne relative a eratore risulti la presenza di 2 a nna relativa alla specie corrispo	entrambe le specie, "ovi llevamenti registrati in B	ni" e "caprii DN, uno pe	ni"; invece, er "ovini" e
ABMs				
I seguenti parametri rappresentano degli u animali allevati.	ntili indicatori per valutare le o	condizioni e lo stato di sa	alute e bene	ssere degli
30. Stato di nutrizione misurato tramite bo	•			
OVINI ADULTI: valori di BCS minori di 2 (anim				
CAPRINI ADULTI: valori di BCS minori di 1,5 (Più del 10% di animali con BCS oltre i limiti	animan motto magri) e maggiori di	4 (animali molto grassi) son		fficiente
Tra il 5% e il 10% di animali con BCS oltre i limit	ti			guato
Meno del 5% di animali con BCS oltre i limiti			Otti	male
30) Animali con BCS oltre i limiti				
Adeguato	Insufficiente	N.A.	OTT	IMALE
	EVIDENZE (*)			
31. Pulizia degli animali				
OVINI E CAPRINI NON DA LATTE: Più del 20	% di animali sporchi		Insu	fficiente
CAPRE DA LATTE: Più del 10% di animali spor	chi			
OVINI E CAPRINI NON DA LATTE: Tra il 7%	•		Ade	guato
CAPRE DA LATTE: Tra il 5% e il 10% di anima OVINI E CAPRINI NON DA LATTE: Mend			Otti	male
CAPRE DA LATTE: Meno del 5% di anima				maic

Insufficiente	Adeguato	N.A.	OTTIMALE
L	EVIDENZE (*)		
. Lesioni cutanee VINI E CAPRINI ADULTI:			
vini è CAPRINI ADOLTI: r lesioni cutanee si intendono le alterazioni rappre	esentate da:		
ree alopeciche con una superficie totale di almeno		da cause micotiche e paras	sitarie);
imefazioni ed ascessi (non da malattia degli asces	si);		
erite ed abrasioni profonde;			
allosità esuberanti e fessurate. ù del 10% di animali con lesioni cutanee			Insufficient
a il 5% e il 10% di animali con lesioni cutanee			Adeguato
eno del 5% di animali con lesioni cutanee			Ottimale
Animali con lesioni al corpo			000000
Insufficiente	Adeguato	N.A.	OTTIMALE
	EVIDENZE (*)		
ra il 2% e il 6% di animali con ascessi e/o ipertrofi			Adeguato
Ieno del 2% di animali con ascessi e/o ipertrofia de	ei linfonodi		Ottimale
2) 27 7 1 1 1		1 (* 11	1.1.6.1.4
·	i e/o ipertrofia dei linfonodi		
Numero di animali con presenza di ascessi Insufficiente		correlati alla presenza d N.A.	li linfoadenite caseos
·	i e/o ipertrofia dei linfonodi Adeguato		
·	i e/o ipertrofia dei linfonodi		
·	i e/o ipertrofia dei linfonodi Adeguato		
Insufficiente	i e/o ipertrofia dei linfonodi Adeguato		
Insufficiente 4. Zoppie	i e/o ipertrofia dei linfonodi Adeguato EVIDENZE (*)	N.A.	OTTIMALE
Insufficiente 4. Zoppie alutare unicamente gli animali con evidente zoppia	i e/o ipertrofia dei linfonodi Adeguato EVIDENZE (*)	N.A.	OTTIMALE
Insufficiente 4. Zoppie Valutare unicamente gli animali con evidente zoppia resenta score 2 e 3. Score 2 = Animale che zoppica visibilmente, con	Adeguato EVIDENZE (*) a tramite uno score di locomozio minimo carico sull'arto interessa	ne che va da 0 a 3. Si consi	dera animale zoppo se asso d'oca".
Insufficiente 4. Zoppie Yalutare unicamente gli animali con evidente zoppia resenta score 2 e 3. Score 2 = Animale che zoppica visibilmente, con Score 3 = Animale che non appoggia il peso su un	Adeguato EVIDENZE (*) a tramite uno score di locomozio minimo carico sull'arto interessa n arto o non è in grado di cammi	ne che va da 0 a 3. Si consi	dera animale zoppo se asso d'oca".
Insufficiente 4. Zoppie Valutare unicamente gli animali con evidente zoppia resenta score 2 e 3. Score 2 = Animale che zoppica visibilmente, con Score 3 = Animale che non appoggia il peso su ur considerare il numero di animali zoppi (compresi qu	Adeguato EVIDENZE (*) a tramite uno score di locomozio minimo carico sull'arto interessa n arto o non è in grado di cammi	ne che va da 0 a 3. Si consi	dera animale zoppo se asso d'oca".
Insufficiente 4. Zoppie Falutare unicamente gli animali con evidente zoppia resenta score 2 e 3. Score 2 = Animale che zoppica visibilmente, con Score 3 = Animale che non appoggia il peso su ur considerare il numero di animali zoppi (compresi qualiti. EVINI ADULTI: Più del 10% di animali zoppi; CA	Adeguato EVIDENZE (*) a tramite uno score di locomozio minimo carico sull'arto interessa n arto o non è in grado di cammi uelli in infermeria) presenti al m PRINI ADULTI: Più dell'8% di	ne che va da 0 a 3. Si consi ato, ha una camminata "a pa nare, o cammina sulle gino omento della visita rispetto animali zoppi	dera animale zoppo se asso d'oca". cchia. al numero totale di anii
Insufficiente 4. Zoppie alutare unicamente gli animali con evidente zoppia resenta score 2 e 3. Score 2 = Animale che zoppica visibilmente, con Score 3 = Animale che non appoggia il peso su ur onsiderare il numero di animali zoppi (compresi qualiti. VINI ADULTI: Più del 10% di animali zoppi; CA	Adeguato EVIDENZE (*) a tramite uno score di locomozio minimo carico sull'arto interessa n arto o non è in grado di cammi uelli in infermeria) presenti al m PRINI ADULTI: Più dell'8% di	ne che va da 0 a 3. Si consi ato, ha una camminata "a pa nare, o cammina sulle gino omento della visita rispetto animali zoppi	dera animale zoppo se asso d'oca". echia. al numero totale di anim
Insufficiente 4. Zoppie alutare unicamente gli animali con evidente zoppia resenta score 2 e 3. Score 2 = Animale che zoppica visibilmente, con Score 3 = Animale che non appoggia il peso su ur onsiderare il numero di animali zoppi (compresi qualti. VINI ADULTI: Più del 10% di animali zoppi; CA VINI ADULTI: Tra il 6% e il 10% di animali zoppi	Adeguato EVIDENZE (*) a tramite uno score di locomozio minimo carico sull'arto interessa narto o non è in grado di cammi uelli in infermeria) presenti al m PRINI ADULTI: Più dell'8% di pi; CAPRINI ADULTI: Tra il 49	ne che va da 0 a 3. Si consi ato, ha una camminata "a pa nare, o cammina sulle gino omento della visita rispetto animali zoppi % e l'8% di animali zoppi	dera animale zoppo se asso d'oca". cchia. al numero totale di anii
Insufficiente 4. Zoppie alutare unicamente gli animali con evidente zoppia resenta score 2 e 3. Score 2 = Animale che zoppica visibilmente, con escore 3 = Animale che non appoggia il peso su ur onsiderare il numero di animali zoppi (compresi qualti. VINI ADULTI: Più del 10% di animali zoppi; CAVINI ADULTI: Tra il 6% e il 10% di animali zoppi; CAVINI ADULTI: Meno del 6% di animali zoppi di	Adeguato EVIDENZE (*) a tramite uno score di locomozio minimo carico sull'arto interessa narto o non è in grado di cammi uelli in infermeria) presenti al m PRINI ADULTI: Più dell'8% di pi; CAPRINI ADULTI: Tra il 49	ne che va da 0 a 3. Si consi ato, ha una camminata "a pa nare, o cammina sulle gino omento della visita rispetto animali zoppi % e l'8% di animali zoppi	dera animale zoppo se asso d'oca". cchia. al numero totale di animale Insufficiente Adeguato
Insufficiente Insuff	Adeguato EVIDENZE (*) a tramite uno score di locomozio minimo carico sull'arto interessa narto o non è in grado di cammi uelli in infermeria) presenti al m PRINI ADULTI: Più dell'8% di pi; CAPRINI ADULTI: Tra il 49	ne che va da 0 a 3. Si consi ato, ha una camminata "a pa nare, o cammina sulle gino omento della visita rispetto animali zoppi % e l'8% di animali zoppi	dera animale zoppo se asso d'oca". cchia. al numero totale di animale Insufficiente Adeguato
Insufficiente 4. Zoppie alutare unicamente gli animali con evidente zoppia resenta score 2 e 3. Score 2 = Animale che zoppica visibilmente, con Score 3 = Animale che non appoggia il peso su ur onsiderare il numero di animali zoppi (compresi qualti. VINI ADULTI: Più del 10% di animali zoppi; CA VINI ADULTI: Tra il 6% e il 10% di animali zoppi VINI ADULTI: Meno del 6% di animali zoppi; CA Animali con evidenti segni di zoppia	Adeguato EVIDENZE (*) a tramite uno score di locomozio minimo carico sull'arto interessa arto o non è in grado di cammi uelli in infermeria) presenti al m PRINI ADULTI: Più dell'8% di pi; CAPRINI ADULTI: Tra il 49 APRINI ADULTI: Meno del 4%	ne che va da 0 a 3. Si consi ato, ha una camminata "a pa nare, o cammina sulle gino comento della visita rispetto animali zoppi % e 1'8% di animali zoppi di animali zoppi	dera animale zoppo se asso d'oca". cchia. al numero totale di anii Insufficiente Adeguato Ottimale
Insufficiente 4. Zoppie alutare unicamente gli animali con evidente zoppia resenta score 2 e 3. Score 2 = Animale che zoppica visibilmente, con Score 3 = Animale che non appoggia il peso su ur onsiderare il numero di animali zoppi (compresi qualti. VINI ADULTI: Più del 10% di animali zoppi; CA VINI ADULTI: Tra il 6% e il 10% di animali zoppi VINI ADULTI: Meno del 6% di animali zoppi; CA Animali con evidenti segni di zoppia	Adeguato EVIDENZE (*) a tramite uno score di locomozio minimo carico sull'arto interessa arto o non è in grado di cammi uelli in infermeria) presenti al m PRINI ADULTI: Più dell'8% di pi; CAPRINI ADULTI: Tra il 49 APRINI ADULTI: Meno del 4%	ne che va da 0 a 3. Si consi ato, ha una camminata "a pa nare, o cammina sulle gino comento della visita rispetto animali zoppi % e 1'8% di animali zoppi di animali zoppi	dera animale zoppo se asso d'oca". cchia. al numero totale di ani Insufficiente Adeguato Ottimale
Insufficiente 4. Zoppie alutare unicamente gli animali con evidente zoppia resenta score 2 e 3. Score 2 = Animale che zoppica visibilmente, con Score 3 = Animale che non appoggia il peso su ur onsiderare il numero di animali zoppi (compresi qualiti. VINI ADULTI: Più del 10% di animali zoppi; CA VINI ADULTI: Tra il 6% e il 10% di animali zoppi VINI ADULTI: Meno del 6% di animali zoppi; CA 4) Animali con evidenti segni di zoppia	Adeguato EVIDENZE (*) a tramite uno score di locomozio minimo carico sull'arto interessa narto o non è in grado di cammi uelli in infermeria) presenti al mano per	ne che va da 0 a 3. Si consi ato, ha una camminata "a pa nare, o cammina sulle gino comento della visita rispetto animali zoppi % e 1'8% di animali zoppi di animali zoppi	dera animale zoppo se asso d'oca". cchia. al numero totale di ani Insufficiente Adeguato Ottimale
Insufficiente 4. Zoppie alutare unicamente gli animali con evidente zoppia resenta score 2 e 3. Score 2 = Animale che zoppica visibilmente, con Score 3 = Animale che non appoggia il peso su ur onsiderare il numero di animali zoppi (compresi qualti. VINI ADULTI: Più del 10% di animali zoppi; CA VINI ADULTI: Tra il 6% e il 10% di animali zoppi VINI ADULTI: Meno del 6% di animali zoppi; CA Animali con evidenti segni di zoppia	Adeguato EVIDENZE (*) a tramite uno score di locomozio minimo carico sull'arto interessa narto o non è in grado di cammi uelli in infermeria) presenti al mano per	ne che va da 0 a 3. Si consi ato, ha una camminata "a pa nare, o cammina sulle gino comento della visita rispetto animali zoppi % e 1'8% di animali zoppi di animali zoppi	dera animale zoppo se asso d'oca". cchia. al numero totale di ani Insufficiente Adeguato Ottimale
Insufficiente 4. Zoppie alutare unicamente gli animali con evidente zoppia resenta score 2 e 3. Score 2 = Animale che zoppica visibilmente, con escore 3 = Animale che non appoggia il peso su ur onsiderare il numero di animali zoppi (compresi qualti. VINI ADULTI: Più del 10% di animali zoppi; CA VINI ADULTI: Tra il 6% e il 10% di animali zoppi; VINI ADULTI: Meno del 6% di animali zoppi; C. 4) Animali con evidenti segni di zoppia Insufficiente	Adeguato EVIDENZE (*) a tramite uno score di locomozio minimo carico sull'arto interessa narto o non è in grado di cammi uelli in infermeria) presenti al mano per	ne che va da 0 a 3. Si consi ato, ha una camminata "a pa nare, o cammina sulle gino comento della visita rispetto animali zoppi % e 1'8% di animali zoppi di animali zoppi	dera animale zoppo se asso d'oca". cchia. al numero totale di ani Insufficient Adeguato Ottimale
Alutare unicamente gli animali con evidente zoppia presenta score 2 e 3. Score 2 = Animale che zoppica visibilmente, con Score 3 = Animale che non appoggia il peso su ur considerare il numero di animali zoppi (compresi qualti. DVINI ADULTI: Più del 10% di animali zoppi; CA DVINI ADULTI: Tra il 6% e il 10% di animali zoppi DVINI ADULTI: Meno del 6% di animali zoppi; CA Al Animali con evidenti segni di zoppia	Adeguato EVIDENZE (*) a tramite uno score di locomozio minimo carico sull'arto interessa narto o non è in grado di cammi uelli in infermeria) presenti al mano per	ne che va da 0 a 3. Si consi ato, ha una camminata "a pa nare, o cammina sulle gino comento della visita rispetto animali zoppi % e 1'8% di animali zoppi di animali zoppi	dera animale zoppo se asso d'oca". cchia. al numero totale di ani Insufficient Adeguato Ottimale

Media geometrica cellule somatiche tra 750.000 e	1.300.000 cen/iii		Adeguato
Media geometrica SCC minore di 750.000 cell/ml			Ottimale
35) Media geometrica mobile cellule somatic	che nel latte di massa		
Insufficiente	Adeguato	N.A.	OTTIMALE
	EVIDENZE (*)		1
36. Asimmetria della mammella (capre ad	ŕ		
La mammella si considera asimmetrica quando un Più del 10% di animali con asimmetria della mam		to all'altro, capezzoli esc	lusi. Insufficiente
Tra il 5% e il 10% di animali con asimmetria della			Adeguato
Meno del 5% di animali con asimmetria della mar			
			Ottimale
36) Numero di capre adulte (da latte) con as	immetria della mammella		
Insufficiente	Adeguato	N.A.	OTTIMALE
	EVIDENZE (*)		
37. Mortalità annuale degli animali adulti	(oltre 12 mesi d'età)		
MSU), eutanasizzati negli ultimi 12 mesi rispetto Se il numero di animali adulti mediamente present	al numero totale di animali adulti ti (al giorno in allevamento) subisc	presenti il giorno della vi ce grosse fluttuazioni dura	isita. ante l'anno o se c'è un'elevat
(MSU), eutanasizzati negli ultimi 12 mesi rispetto Se il numero di animali adulti mediamente present movimentazione di animali in entrata ed in uscita negli ultimi 12 mesi. *Per capi circolanti si intendono i soggetti con eta	al numero totale di animali adulti ti (al giorno in allevamento) subisc dall'allevamento, è più opportuno	presenti il giorno della vi ce grosse fluttuazioni dura usare al denominatore il	isita. ante l'anno o se c'è un'elevat numero di animali circolanti ³
(MSU), eutanasizzati negli ultimi 12 mesi rispetto Se il numero di animali adulti mediamente present movimentazione di animali in entrata ed in uscita negli ultimi 12 mesi. *Per capi circolanti si intendono i soggetti con etc. Più del 5%	al numero totale di animali adulti ti (al giorno in allevamento) subisc dall'allevamento, è più opportuno	presenti il giorno della vi ce grosse fluttuazioni dura usare al denominatore il	isita. ante l'anno o se c'è un'elevat numero di animali circolanti ^a nto nell'ultimo anno. Insufficiente
(MSU), eutanasizzati negli ultimi 12 mesi rispetto Se il numero di animali adulti mediamente present movimentazione di animali in entrata ed in uscita negli ultimi 12 mesi. *Per capi circolanti si intendono i soggetti con eta Più del 5% Tra il 2% e 5%	al numero totale di animali adulti ti (al giorno in allevamento) subisc dall'allevamento, è più opportuno	presenti il giorno della vi ce grosse fluttuazioni dura usare al denominatore il	isita. ante l'anno o se c'è un'elevat numero di animali circolanti* nto nell'ultimo anno. Insufficiente Adeguato
(MSU), eutanasizzati negli ultimi 12 mesi rispetto Se il numero di animali adulti mediamente present movimentazione di animali in entrata ed in uscita negli ultimi 12 mesi. *Per capi circolanti si intendono i soggetti con eta Più del 5% Tra il 2% e 5% Meno del 2%	al numero totale di animali adulti ti (al giorno in allevamento) subisc dall'allevamento, è più opportuno	presenti il giorno della vi ce grosse fluttuazioni dura usare al denominatore il	isita. ante l'anno o se c'è un'elevat numero di animali circolanti ^a nto nell'ultimo anno. Insufficiente
(MSU), eutanasizzati negli ultimi 12 mesi rispetto Se il numero di animali adulti mediamente present movimentazione di animali in entrata ed in uscita negli ultimi 12 mesi. *Per capi circolanti si intendono i soggetti con eta Più del 5% Tra il 2% e 5% Meno del 2% 37) Mortalità annuale degli animali adulti	al numero totale di animali adulti ti (al giorno in allevamento) subiso dall'allevamento, è più opportuno à superiore a 12 mesi presenti alm	presenti il giorno della vi ce grosse fluttuazioni dura usare al denominatore il eno 1 giorno in allevame	isita. ante l'anno o se c'è un'elevat numero di animali circolanti* nto nell'ultimo anno. Insufficiente Adeguato Ottimale
(MSU), eutanasizzati negli ultimi 12 mesi rispetto Se il numero di animali adulti mediamente present movimentazione di animali in entrata ed in uscita negli ultimi 12 mesi. *Per capi circolanti si intendono i soggetti con eta Più del 5% Tra il 2% e 5% Meno del 2%	al numero totale di animali adulti ti (al giorno in allevamento) subisc dall'allevamento, è più opportuno	presenti il giorno della vi ce grosse fluttuazioni dura usare al denominatore il	isita. ante l'anno o se c'è un'elevat numero di animali circolanti* nto nell'ultimo anno. Insufficiente Adeguato
(MSU), eutanasizzati negli ultimi 12 mesi rispetto Se il numero di animali adulti mediamente present movimentazione di animali in entrata ed in uscita negli ultimi 12 mesi. *Per capi circolanti si intendono i soggetti con eta Più del 5% Tra il 2% e 5% Meno del 2% 37) Mortalità annuale degli animali adulti	al numero totale di animali adulti ti (al giorno in allevamento) subisc dall'allevamento, è più opportuno à superiore a 12 mesi presenti alm Adeguato	presenti il giorno della vi ce grosse fluttuazioni dura usare al denominatore il eno 1 giorno in allevame	isita. ante l'anno o se c'è un'elevat numero di animali circolanti* nto nell'ultimo anno. Insufficiente Adeguato Ottimale
(MSU), eutanasizzati negli ultimi 12 mesi rispetto Se il numero di animali adulti mediamente present movimentazione di animali in entrata ed in uscita negli ultimi 12 mesi. *Per capi circolanti si intendono i soggetti con eta Più del 5% Tra il 2% e 5% Meno del 2% 37) Mortalità annuale degli animali adulti	al numero totale di animali adulti ti (al giorno in allevamento) subiso dall'allevamento, è più opportuno à superiore a 12 mesi presenti alm	presenti il giorno della vi ce grosse fluttuazioni dura usare al denominatore il eno 1 giorno in allevame	isita. ante l'anno o se c'è un'elevat numero di animali circolanti* nto nell'ultimo anno. Insufficiente Adeguato Ottimale
(MSU), eutanasizzati negli ultimi 12 mesi rispetto Se il numero di animali adulti mediamente present movimentazione di animali in entrata ed in uscita negli ultimi 12 mesi. *Per capi circolanti si intendono i soggetti con eta Più del 5% Tra il 2% e 5% Meno del 2% 37) Mortalità annuale degli animali adulti	al numero totale di animali adulti ti (al giorno in allevamento) subisc dall'allevamento, è più opportuno à superiore a 12 mesi presenti alm Adeguato	presenti il giorno della vi ce grosse fluttuazioni dura usare al denominatore il eno 1 giorno in allevame	isita. ante l'anno o se c'è un'elevat numero di animali circolanti* nto nell'ultimo anno. Insufficiente Adeguato Ottimale
	Adeguato EVIDENZE (*)	presenti il giorno della vi ce grosse fluttuazioni dura usare al denominatore il eno 1 giorno in allevame	isita. ante l'anno o se c'è un'elevat numero di animali circolanti* nto nell'ultimo anno. Insufficiente Adeguato Ottimale
(MSU), eutanasizzati negli ultimi 12 mesi rispetto Se il numero di animali adulti mediamente present movimentazione di animali in entrata ed in uscita negli ultimi 12 mesi. *Per capi circolanti si intendono i soggetti con eta Più del 5% Tra il 2% e 5% Meno del 2% 37) Mortalità annuale degli animali adulti Insufficiente 38. Mortalità annuale degli agnelli e capre Considerare e stimare il numero di agnelli/capretti e il 90° giorno di vita rispetto al numero totale di a	al numero totale di animali adulti ti (al giorno in allevamento) subisci dall'allevamento, è più opportuno à superiore a 12 mesi presenti alm Adeguato EVIDENZE (*) tti (0-3 mesi di vita) i morti spontaneamente in allevam	presenti il giorno della vice grosse fluttuazioni dura usare al denominatore il eno 1 giorno in allevame N.A. N.A.	isita. ante l'anno o se c'è un'elevat numero di animali circolanti nto nell'ultimo anno. Insufficiente Adeguato Ottimale OTTIMALE
(MSU), eutanasizzati negli ultimi 12 mesi rispetto Se il numero di animali adulti mediamente present movimentazione di animali in entrata ed in uscita negli ultimi 12 mesi. *Per capi circolanti si intendono i soggetti con eta Più del 5% Tra il 2% e 5% Meno del 2% 37) Mortalità annuale degli animali adulti Insufficiente 38. Mortalità annuale degli agnelli e capre Considerare e stimare il numero di agnelli/capretti e il 90° giorno di vita rispetto al numero totale di a morti nelle prime 24 ore). *Per capi circolanti si intendono i soggetti con eta *Per capi circolanti si intendono i soggetti con eta	Adeguato EVIDENZE (*) tti (0-3 mesi di vita) i morti spontaneamente in allevamente in control capretti circolanti* negli ul	presenti il giorno della vice grosse fluttuazioni dura usare al denominatore il eno 1 giorno in allevame N.A. N.A. ento, macellati d'urgenza timi 12 mesi (escludendo	isita. ante l'anno o se c'è un'elevat numero di animali circolanti nto nell'ultimo anno. Insufficiente Adeguato Ottimale OTTIMALE (MSU) e eutanasizzati tra il quindi gli animali nati morti
(MSU), eutanasizzati negli ultimi 12 mesi rispetto Se il numero di animali adulti mediamente present movimentazione di animali in entrata ed in uscita negli ultimi 12 mesi. *Per capi circolanti si intendono i soggetti con eta Più del 5% Tra il 2% e 5% Meno del 2% 37) Mortalità annuale degli animali adulti Insufficiente 38. Mortalità annuale degli agnelli e capre Considerare e stimare il numero di agnelli/capretti e il 90° giorno di vita rispetto al numero totale di amorti nelle prime 24 ore). *Per capi circolanti si intendono i soggetti con eta (esclusi i nati morti o morti nelle prime 24 ore).	Adeguato EVIDENZE (*) tti (0-3 mesi di vita) i morti spontaneamente in allevamente in allevame	presenti il giorno della vice grosse fluttuazioni dura usare al denominatore il eno 1 giorno in allevame N.A. N.A. ento, macellati d'urgenza timi 12 mesi (escludendo almeno 1 giorno in allevameno	isita. ante l'anno o se c'è un'elevat numero di animali circolanti ³ nto nell'ultimo anno. Insufficiente Adeguato Ottimale OTTIMALE (MSU) e eutanasizzati tra il quindi gli animali nati morti amento negli ultimi 12 mesi
(MSU), eutanasizzati negli ultimi 12 mesi rispetto Se il numero di animali adulti mediamente present movimentazione di animali in entrata ed in uscita negli ultimi 12 mesi. *Per capi circolanti si intendono i soggetti con eta Più del 5% Tra il 2% e 5% Meno del 2% 37) Mortalità annuale degli animali adulti Insufficiente 38. Mortalità annuale degli animali adulti insufficiente 39° giorno di vita rispetto al numero totale di amorti nelle prime 24 ore). *Per capi circolanti si intendono i soggetti con eta (esclusi i nati morti o morti nelle prime 24 ore). Nel caso di allevamenti da latte (senza ingresso di	Adeguato EVIDENZE (*) tti (0-3 mesi di vita) i morti spontaneamente in allevamente allev	presenti il giorno della vice grosse fluttuazioni dura usare al denominatore il eno 1 giorno in allevame N.A. N.A. ento, macellati d'urgenza timi 12 mesi (escludendo almeno 1 giorno in allevameno	isita. ante l'anno o se c'è un'elevat numero di animali circolanti ³ nto nell'ultimo anno. Insufficiente Adeguato Ottimale OTTIMALE (MSU) e eutanasizzati tra il quindi gli animali nati morti amento negli ultimi 12 mesi
(MSU), eutanasizzati negli ultimi 12 mesi rispetto Se il numero di animali adulti mediamente present movimentazione di animali in entrata ed in uscita negli ultimi 12 mesi. *Per capi circolanti si intendono i soggetti con eta Più del 5% Tra il 2% e 5% Meno del 2% 37) Mortalità annuale degli animali adulti Insufficiente 38. Mortalità annuale degli agnelli e capre Considerare e stimare il numero di agnelli/capretti e il 90° giorno di vita rispetto al numero totale di amorti nelle prime 24 ore). *Per capi circolanti si intendono i soggetti con eta (esclusi i nati morti o morti nelle prime 24 ore). Nel caso di allevamenti da latte (senza ingresso di agnelli/capretti nati vivi e vitali negli ultimi 12 meta di agnelli/capretti nati vivi e vitali negli ultimi 12 meta di agnelli/capretti nati vivi e vitali negli ultimi 12 meta prime 24 ore).	Adeguato EVIDENZE (*) tti (0-3 mesi di vita) i morti spontaneamente in allevamente allev	presenti il giorno della vice grosse fluttuazioni dura usare al denominatore il eno 1 giorno in allevame N.A. N.A. ento, macellati d'urgenza timi 12 mesi (escludendo almeno 1 giorno in allevameno	isita. ante l'anno o se c'è un'elevat numero di animali circolanti ³ nto nell'ultimo anno. Insufficiente Adeguato Ottimale OTTIMALE I (MSU) e eutanasizzati tra il quindi gli animali nati morti amento negli ultimi 12 mesi natore equivale al numero di
(MSU), eutanasizzati negli ultimi 12 mesi rispetto Se il numero di animali adulti mediamente present movimentazione di animali in entrata ed in uscita negli ultimi 12 mesi. *Per capi circolanti si intendono i soggetti con eta Più del 5% Tra il 2% e 5% Meno del 2% 37) Mortalità annuale degli animali adulti Insufficiente 38. Mortalità annuale degli agnelli e capre Considerare e stimare il numero di agnelli/capretti e il 90° giorno di vita rispetto al numero totale di amorti nelle prime 24 ore). *Per capi circolanti si intendono i soggetti con eta (esclusi i nati morti o morti nelle prime 24 ore). Nel caso di allevamenti da latte (senza ingresso di agnelli/capretti nati vivi e vitali negli ultimi 12 meriù del 10%	Adeguato EVIDENZE (*) tti (0-3 mesi di vita) i morti spontaneamente in allevamente allev	presenti il giorno della vice grosse fluttuazioni dura usare al denominatore il eno 1 giorno in allevame N.A. N.A. ento, macellati d'urgenza timi 12 mesi (escludendo almeno 1 giorno in allevameno	isita. ante l'anno o se c'è un'elevat numero di animali circolanti ³ nto nell'ultimo anno. Insufficiente Adeguato Ottimale OTTIMALE I (MSU) e eutanasizzati tra il quindi gli animali nati morti amento negli ultimi 12 mesi natore equivale al numero di Insufficiente
(MSU), eutanasizzati negli ultimi 12 mesi rispetto Se il numero di animali adulti mediamente present movimentazione di animali in entrata ed in uscita negli ultimi 12 mesi. *Per capi circolanti si intendono i soggetti con eta Più del 5% Tra il 2% e 5% Meno del 2% 37) Mortalità annuale degli animali adulti Insufficiente 38. Mortalità annuale degli animali adulti e il 90° giorno di vita rispetto al numero totale di amorti nelle prime 24 ore). *Per capi circolanti si intendono i soggetti con eta (esclusi i nati morti o morti nelle prime 24 ore). Nel caso di allevamenti da latte (senza ingresso di agnelli/capretti nati vivi e vitali negli ultimi 12 mespiù del 10% Tra il 4% e 10%	Adeguato EVIDENZE (*) tti (0-3 mesi di vita) i morti spontaneamente in allevamente allev	presenti il giorno della vice grosse fluttuazioni dura usare al denominatore il eno 1 giorno in allevame N.A. N.A. ento, macellati d'urgenza timi 12 mesi (escludendo almeno 1 giorno in allevameno	isita. ante l'anno o se c'è un'elevat numero di animali circolanti ³ nto nell'ultimo anno. Insufficiente Adeguato Ottimale OTTIMALE I (MSU) e eutanasizzati tra il quindi gli animali nati morti amento negli ultimi 12 mesi natore equivale al numero di
(MSU), eutanasizzati negli ultimi 12 mesi rispetto Se il numero di animali adulti mediamente present movimentazione di animali in entrata ed in uscita negli ultimi 12 mesi. *Per capi circolanti si intendono i soggetti con eta Più del 5% Tra il 2% e 5% Meno del 2% 37) Mortalità annuale degli animali adulti Insufficiente 38. Mortalità annuale degli animali adulti Insufficiente 39° giorno di vita rispetto al numero totale di amorti nelle prime 24 ore). *Per capi circolanti si intendono i soggetti con eta (esclusi i nati morti o morti nelle prime 24 ore). Nel caso di allevamenti da latte (senza ingresso di agnelli/capretti nati vivi e vitali negli ultimi 12 mesi più del 10% Tra il 4% e 10% Meno del 4% Meno del 4%	Adeguato EVIDENZE (*) tti (0-3 mesi di vita) i morti spontaneamente in allevamente in allevamente in agnelli/capretti provenienti da altresi.	presenti il giorno della vice grosse fluttuazioni dura usare al denominatore il eno 1 giorno in allevame N.A. N.A. ento, macellati d'urgenza timi 12 mesi (escludendo almeno 1 giorno in allevameno	isita. ante l'anno o se c'è un'elevat numero di animali circolanti³ nto nell'ultimo anno. Insufficiente Adeguato Ottimale OTTIMALE (MSU) e eutanasizzati tra il quindi gli animali nati morti amento negli ultimi 12 mesi natore equivale al numero di Insufficiente Adeguato
(MSU), eutanasizzati negli ultimi 12 mesi rispetto Se il numero di animali adulti mediamente present movimentazione di animali in entrata ed in uscita negli ultimi 12 mesi. *Per capi circolanti si intendono i soggetti con eta Più del 5% Tra il 2% e 5% Meno del 2% 37) Mortalità annuale degli animali adulti Insufficiente 38. Mortalità annuale degli animali adulti e il 90° giorno di vita rispetto al numero totale di amorti nelle prime 24 ore). *Per capi circolanti si intendono i soggetti con eta (esclusi i nati morti o morti nelle prime 24 ore). Nel caso di allevamenti da latte (senza ingresso di agnelli/capretti nati vivi e vitali negli ultimi 12 mesi più del 10% Tra il 4% e 10% Meno del 4% 38) Mortalità annuale di agnelli e capretti (d. 38) Mortalità annuale di agnelli e capretti (d. 38) Mortalità annuale di agnelli e capretti (d. 38)	Adeguato EVIDENZE (*) tti (0-3 mesi di vita) i morti spontaneamente in allevamente allevamente allevamente allevamente allevamente in allevamente allevamente allevamente in allevamente	presenti il giorno della vice grosse fluttuazioni dura usare al denominatore il eno 1 giorno in allevame N.A. N.A. ento, macellati d'urgenzatimi 12 mesi (escludendo almeno 1 giorno in alleviri allevamenti), il denomini alleviri allevamenti), il denomini	isita. ante l'anno o se c'è un'elevat numero di animali circolanti anto nell'ultimo anno. Insufficiente Adeguato Ottimale OTTIMALE I (MSU) e eutanasizzati tra il quindi gli animali nati morti amento negli ultimi 12 mesi natore equivale al numero di Insufficiente Adeguato Ottimale
(MSU), eutanasizzati negli ultimi 12 mesi rispetto Se il numero di animali adulti mediamente present movimentazione di animali in entrata ed in uscita negli ultimi 12 mesi. *Per capi circolanti si intendono i soggetti con eta Più del 5% Tra il 2% e 5% Meno del 2% 37) Mortalità annuale degli animali adulti Insufficiente 38. Mortalità annuale degli animali adulti Insufficiente 39° giorno di vita rispetto al numero totale di amorti nelle prime 24 ore). *Per capi circolanti si intendono i soggetti con eta (esclusi i nati morti o morti nelle prime 24 ore). Nel caso di allevamenti da latte (senza ingresso di agnelli/capretti nati vivi e vitali negli ultimi 12 mese Più del 10% Tra il 4% e 10% Meno del 4%	Adeguato EVIDENZE (*) tti (0-3 mesi di vita) i morti spontaneamente in allevamente in allevamente in agnelli/capretti provenienti da altresi.	presenti il giorno della vice grosse fluttuazioni dura usare al denominatore il eno 1 giorno in allevame N.A. N.A. ento, macellati d'urgenza timi 12 mesi (escludendo almeno 1 giorno in allevameno	isita. ante l'anno o se c'è un'elevat numero di animali circolanti³ nto nell'ultimo anno. Insufficiente Adeguato Ottimale OTTIMALE (MSU) e eutanasizzati tra il quindi gli animali nati morti amento negli ultimi 12 mesi natore equivale al numero di Insufficiente Adeguato
(MSU), eutanasizzati negli ultimi 12 mesi rispetto Se il numero di animali adulti mediamente present movimentazione di animali in entrata ed in uscita negli ultimi 12 mesi. *Per capi circolanti si intendono i soggetti con eta Più del 5% Tra il 2% e 5% Meno del 2% 37) Mortalità annuale degli animali adulti Insufficiente 38. Mortalità annuale degli animali adulti e il 90° giorno di vita rispetto al numero totale di amorti nelle prime 24 ore). *Per capi circolanti si intendono i soggetti con eta (esclusi i nati morti o morti nelle prime 24 ore). Nel caso di allevamenti da latte (senza ingresso di agnelli/capretti nati vivi e vitali negli ultimi 12 mesi più del 10% Tra il 4% e 10% Meno del 4% 38) Mortalità annuale di agnelli e capretti (d. 38) Mortalità annuale di agnelli e capretti (d. 38) Mortalità annuale di agnelli e capretti (d. 38) Mortalità annuale di agnelli e capretti (d. 38)	Adeguato EVIDENZE (*) tti (0-3 mesi di vita) i morti spontaneamente in allevamente allevamente allevamente allevamente allevamente in allevamente allevamente allevamente in allevamente	presenti il giorno della vice grosse fluttuazioni dura usare al denominatore il eno 1 giorno in allevame N.A. N.A. ento, macellati d'urgenzatimi 12 mesi (escludendo almeno 1 giorno in alleviri allevamenti), il denomini alleviri allevamenti), il denomini	isita. ante l'anno o se c'è un'elevat numero di animali circolanti anto nell'ultimo anno. Insufficiente Adeguato Ottimale OTTIMALE I (MSU) e eutanasizzati tra il quindi gli animali nati morti amento negli ultimi 12 mesi natore equivale al numero di Insufficiente Adeguato Ottimale

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO GALLINE OVAIOLE

(D. Lgs. 146/2001 - D. Lgs. 267/2003 e ss.mm.ii)

INFORMAZIONI SPECIFICHE E RACCOLTA DATI AZIENDALI

REGIONE LOMBARDIA		ATS			
Data del controllo	,	N. Check List:			
Veterinario Ispettore					
Codice azienda		Ragione sociale			
Indirizzo azienda		Indirizzo sede legale			
Responsabile legale		Codice fiscale			
Proprietario degli animali					
Codice fiscale	,	Tel.			
Conduttore/Detentore					
Codice fiscale		Tel.			
Tipo attività (AL Allevamento; AF Allevamento familiare; MS Mista)					
Orientamento produttivo (RIP riproduttori; UOV produzione uova da consumo)					
Tipologia produttiva	Modal	ità di allevamento			
	(0 □ Bio	ologico; 1 \square All'aperto (Free range); 2 \square A terra/In v	/oliera; 3 □	In gabbia)	
Nel ciclo in atto, si è ricorso o si prevede di ricorrero	e alla "n	nuta non forzata"?	SÌ	NO	
Presenza di un manuale di buone pratiche:			SÌ	NO	
Veterinario in azienda: Dr					

NUMERO CAPI PRESENTI IN BDN				
(sulla base delle registrazioni effettuate nel sistema, presenti alla data di stampa della checklist):				
n. totale capannoni				
n. totale capannoni attivi all'atto dell'ispezione				
numero capannone capacità massima data di accasamento numero complessiv presenti al momento della stampa della check-list (inclusi sfoltimenti e mortalità ove registrati)				
numero capannone capacità massima data di accasamento numero complessivo presenti al momento della stampa della check-list (inclusi sfoltimenti e mortalità ove registrati)				
numero capannone capacità massima data di accasamento numero complessiv presenti al momento della stampa della check-list (inclusi sfoltimenti e mortalità ove registrati)				
numero capannone capacità massima data di accasamento numero complessiv presenti al momento della stampa della check-list (inclusi sfoltimenti e mortalità ove registrati)				
numero capannone capacità massima data di accasamento numero complessiv presenti al momento della stampa della check-list (inclusi sfoltimenti e mortalità ove registrati)				no
CONTROLLO APPARTENENTE AL CAMPIONE CONDIZIONALITA'	SI	1	NO	

OVAIOLE 2022 1 di 20

Selezionare i criteri utilizzati per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo:

	alutazione del rischio ClassyFarm			
□ Se	elezione regionale			
	Allevamento non controllato negli Segnalazioni da altre autorità com Allevamento con più proprietari/d Controllo associato al piano nazio Cambiamenti della situazione azie Implicazione per la salute umana e Indagini relative all'igiene degli al Indagini relative a frodi comunitar Variazione dell'entità dei premi Altro criterio di rischio ritenuto rilasuale – Classyfarm	petenti, da altri orga etentori nale farmacosorveg endale e animale llevamenti rie	competente, indicare quale (*)	
(*) Altı	o criterio di rischio ritenuto rilevante dal	l'AC. Indicare quale:		
PREA	VVISO (max 48 ore)	SI	NO	
Se SI i	n data	tramite:	Telefono	
			Telegramma/lettera/fax	
			Altra forma	

OVAIOLE 2022 2 di 20

LEGENDA NON CONFORMITÀ

SCALA E LIVELLO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONI INTRAPRESE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE
SI - CONFORME	NESSUNA
no- non conforme n.c. minore categoria A	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
no- non conforme n.c. minore categoria B	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
NO non conforme N.C. maggiore categoria C	sanzione amministrativa o penale immediata
NA non applicabile	
OTTIMALE - superiore al requisito previsto	facoltativo (in aggiunta a conforme)
Evidenze:	Indicare ogni evidenza idonea a dimostrare conformità o non conformità alla normativa o requisiti superiori rispetto al livello minimo

OVAIOLE 2022 3 di 20

PERSONALE					
1. Numero di addetti che	si occupano	degli animali			
146/2001 All. Personale Pa	unto 1				
1) Gli animali sono accuditi d	la un numero :	sufficiente di addetti			
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EV	IDENZE (*)		
A.E. ' 1 1' 11	44*				
2. Formazione degli adde	ttı				
146/2001 All. Personale Pi	unto 1				
2) Il personale addetto agli ar	iimali dispone	di capacità e conosc	enze adeguate e ha ric	evuto istruzioni pra	tiche sulle pertinenti
diposizioni normative. SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EV	IDENZE (*)		•
ISPEZIONE E CONTRO	LLO DEGL	I ANIMALI			
3. Numero di ispezioni					
146/2001 All. Controllo Pi	into 2				
3) Gli animali presenti nello s		no ispezionati almen	o una volta al giorno		
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EV	IDENZE (*)		
4. Illuminazione per l'ispe	ezione				
146/2001 All. Controllo Pi	ınto 3				
4) È disponibile un'adeguata		cha consanta l'ispaz	ione completa degli av	nimali	
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXXX
	no cat. A	no cat. D	TVO cat. C	110230	
		EV	IDENZE (*)		

ELEMENTO DI VERIFICA

OVAIOLE 2022 4 di **20**

5. Trattamento degli anin	nali malati o	feriti e abbattimer	nto		
146/2001 All. Controllo Pu Reg. 1099/2009 Considera					
5) Gli animali malati o feriti i all'abbattimento	ricevono imme	diatamente un trattar	nento appropriato, an	che in caso sia nece	ssario ricorrere
SI SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
	l	EVI	DENZE (*)		
6. Consultazione del Med	ico Veterina	rio			
146/2001 All. Controllo Pu	ınto 4				
6) Un medico veterinario vien	ne consultato in	ı caso di necessità			
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
	'	EVI	DENZE (*)		
7. Dispositivi di ispezione 267/2003 All. A Punto 6					
7) Sono presenti adeguati disp	nositivi che coi	nsentono di ispeziona	re tutti i niani		
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
		EVI	DENZE (*)		
	I (Davidaa :	one dei deti)			
TENUTA DEI REGISTRI	_	one dei dati)			
8. Tenuta delle registrazio	oni dei dati				
146/2001 All. Registrazion D.P.R. 8 febbraio 1954, n.	320 Articolo				
8) Sono presenti registrazioni Le registrazioni sono conserv					
SI			NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
		EVI	DENZE (*)	•	

OVAIOLE 2022 5 di 20

9. Tenuta del registro dei	 trattamenti f	armacologici			
_					
146/2001 All. Registrazione					4-1:1:4- 1-11
9) è presente il registro dei tra vigente - In alternativa, vengo profilattici sono regolarmente	no regolarmen	te effettuate le regisi	trazioni in Vetinfo Fari		
SI			NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXX
		EVI	DENZE (*)		
	· · · ·				
LIBERTA' DI MOVIMEN	(TO				
10. Spazio disponibile					
146/2001 411 711 3 11		_			
146/2001 All. Libertà di ma 267/2003 All. B, Punto 1, c			etami altamativi		
267/2003 All. D, punto 1, a				ie modificate	
2017 2002 11tt. D, ptimto 1, a), 1	noni appiicaoni an	alleramento in gues	ie mougreure.	
10) Lo spazio a disposizione a inutili sofferenze o lesioni	'i ogni animale	è sufficiente a cons		ertà di movimento e	
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
		EVI	DENZE (*)		
EDIFICI E LOCALI DI S	TABULAZIO	ONE			
11. Rimozione degli anima					
11. Kimozione degli ammo	111 11101 ti				
267/2003 All. A Punto 4					
11) Le galline morte sono rim	osse quotidian	amente.			
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
	<u> </u>	EVI	DENZE (*)		
10 D' ' 1 H 1 ' '					
12. Rimozione delle deiezi	oni				
267/2003 All. A punto 4					
12) Le deiezioni sono rimosse	gestite con re	golarità			
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXX
		EVI	DENZE (*)		

OVAIOLE 2022 6 di **20**

13. Condizioni generali di	13. Condizioni generali di pulizia						
267/2003 All. A punto 4							
13) Le superfici e le attrezzatu	ire sono mant	enute in condizioni di	pulizia soddisfacenti				
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX		
		EVII	DENZE (*)				
14. Fabbricati e locali di s	tabulazione						
146/2001 All. Fabbricati e		pulazione punto 8-9					
14) Le superfici e le attrezzatu		_	are in contatto non de	vono determinare t	raumi o lesioni e possono		
essere pulite e disinfettate							
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX		
		#14 144	DENZE (*)				
		EVII	DENZE (*)				
15. Sistemi di allevamento	•						
267/2003 All. A punto 5							
15) I sistemi di allevamento so	no concepiti i	in modo tale che le ga	lline non possano scap	ppare			
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXXXX		
		EVII	DENZE (*)				
16. Dimensioni delle gabb	ie e loro ane	rture					
267/2003 All. A punto 7	ic c for o upc	2 001 0					
16) L'apertura delle gabbie è	concenita in u	nodo tale che una call	ina nossa ossava vitiva	ta sonza ossovo fovi	ta e senza sofferenze		
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX		
			NEWZE (*)				
		EVII	DENZE (*)				
17. Infermeria							
	nto 1						
140/2001 All. Controllo pui	46/2001 All. Controllo punto 4						

OVAIOLE 2022 7 di **20**

7) In caso di necessità, gli ar	ıimali possono	essere isolati in app			ciutta
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
		EW	IDENZE (*)		
		EVI	IDENZE (·)		_
3. Temperatura e umidit	tà relativa				
-					
46/2001 All. Fabbricati e 3) Il sistema di ventilazione e			dizioni miavo dimatial		
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
_		EV	IDENZE (*)		_
). Presenza di gas nocivi					
46/2001 All. Fabbricati e	locali di stab	ulazione Punto 10			
)) Le concentrazioni di gas s			nnosi ner oli animali		

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
		EVI	IDENZE (*)		
0. Polverosità dell'aria					
46/2001 All. Fabbricati e					
) La quantità di polvere è m					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EVI	IDENZE (*)	1	
1 371 (0 111 37 35	4.)				
1. Nido (Gabbie Modific	ate)				
67/2003 Art.1 Punto 1.d					
	1) 2 1				
57/2003 All. D, punto 1, a),4 1				

OVAIOLE 2022 8 di **20**

21) Gli animali dispongono d	i un nido, la c	ui superficie non entro	a a far parte della suj	perficie utilizzabile	
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EVII	DENZE (*)		
22. Lettiera (Gabbie Mod	ificate)				
267/2003 All. D, punto 1, a					becchettare e razzolare"
22) Gli animali dispongono di SI	i una lettiera c	che consenta loro di be no cat. B	ecchettare e razzolare NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
51	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	ΑΛΛΑΛΑΛ
		EVII	DENZE (*)		
			.2.,22 ()		
23. Posatoi (Gabbie Modi 267/2003 All. D, punto 1, a ovaiola".		e ovaiole dispongon	o di posatoi approp	oriati che offrono a	ılmeno 15 cm di spazio per
23) Gli animali dispongono di	i posatoi appro	opriati che offrono aln	neno 15 cm di spazio	per ovaiola	
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
	1	EVII	DENZE (*)		
44 Di				110	
24. Dimensione degli spaz 267/2003 All. D, punto 1,d		e tra gabbie e pavii	mento (Gabbie Mo	odificate)	
24) Le file di gabbie sono sepe di almeno 35 cm		ggi aventi una larghez	za minima di 90 cm	e tra il pavimento e	le gabbie inferiori lo spazio è
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
	ı	EVII	DENZE (*)	l	
25. Dispositivi di accorcia 267/2003 All. D, punto 1,e,		ie (Gabbie Modific	ate)		
25) Le gabbie sono provviste d					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX

OVAIOLE 2022 9 di 20

		EVII	DENZE (*)		
26. Nido (Sistemi alternat					
267/2003 All. B, punto 1, a 26) Gli animali dispongono di		7 ovajole se sono nid	i di arunno è nresente	una superficie di	di almono 1 m² nor un
massimo di 120 ovaiole	un nuo ogni	7 ovalote, se sono nia	i di gruppo e presenie	unu superjicie ui c	u uimeno 1 m per un
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EVII	DENZE (*)	l	
27. Posatoi (Sistemi altern	ativi)				
267/2003 All. B, punto 1, a), 4)				
27) Gli animali dispongono di			guzzi, e che offrono a	lmeno 15 cm di spa	zio per ovaiola
I posatoi non sovrastano le zo	_				
La distanza orizzontale tra pos	s <i>atoi non è inj</i> no cat. A	feriore a 30 cm e quell no cat. B	a tra i posatoi e le par NO cat. C	reti non è inferiore d N.A.	a 30 cm OTTIMALE
51	no cat. A	no cat. D	NO cat. C	IN.A.	OTTIMALE
		EVII	DENZE (*)		
28. Lettiera (Sistemi alter	nativi)				
267/2003 All. B, punto 1, a), 5)				
28) La lettiera è presente in qu	ıantità suffici	ente rispetto al numer	o di animali accasati e	e alla superficie al s	suolo
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
		EVII	DENZE (*)		
29. Pavimentazione (Siste 267/2003 All. B, punto 1, b		vi)			
29) la pavimentazione sostiene		nte le unghie anterior	i di ciascuna zampa		
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX

OVAIOLE 2022 10 di 20

Г				1	1
		T) X / X X	DENZE (*)		
		EVIL	DENZE (*)		
30. Numero di livelli sovra		emi alternativi VO	LIERE)		
267/2003 All. B, punto 2, a					
30) Ci sono al massimo 4 livel SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
- 51	no cat. A	no cat. D	110 cat. C	11.74.	ААААААА
		EVII	DENZE (*)		
21 A14 J.: 12112 (C2-4	14 4	···· VOLIEDE)			
31. Altezza dei livelli (Sist 267/2003 All. B, punto 2, a)		IVI VOLIEKE)			
31) Tra i livelli vi è uno spazio		5 cm			
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
		FVII	DENZE (*)		
		EVIL	JENZE ()		
32. Mangiatoie e abbevera		alternativi VOLIE	(RE)		
267/2003 All. B, punto 2, a					
32) Abbeveratoi e mangiatoie SI	no cat. A	mente distribuiti tra i p no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
51	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	14.24.	АЛЛАЛАЛ
		EVII	DENZE (*)		
33. Protezione dalle deiezi		alternativi VOLIE	CRE)		
267/2003 All. B, punto 2, a					
33) Sono impedite le cadute di					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
		EVII	DENZE (*)		

OVAIOLE 2022 11 di 20

34. Dimensione degli acce	ssi agli spaz	i esterni (Sistemi al	ternativi ALL'APE	RTO)	
267/2002 All P munto 2 h	1)				
267/2003 All. B, punto 2, b, D.M. 20/04/2006 All. I Pun					
34) Le aperture che conducon		sono in numero suffic	iente e di dimensioni d	ndeguate	
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
		FVII	DENZE (*)		
		EVIL	DENZE (*)		
35. Disponibilità di spazio	esterno (Si	stemi alternativi AI	L'APERTO)		
•					
Reg. Delegato (UE) 2168/2 267/2003 All. B, punto 2, b		to 1.c			
35) Gli spazi all'aperto hanno	una superfic	ie tale da garantire la	densità corretta di ani	mali	
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
		EVII	DENZE (*)		
26 Din ani astanni (Ciatanni	. 14 4!!	ALL'ADEDTO)			
36. Ripari esterni (Sistemi					
Reg. Delegato (UE) 2168/2 146/2001 All. Animali custo			nto 12		
267/2003 All. B, punto 2, b					
36) Gli spazi all'aperto sono p				ati di ahheveratoi ir	n numero adequato
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
		FORTER	NENZE (*)		
		EVIL	DENZE (*)		
37. Utilizzi ulteriori dello	spazio ester	no (Sistemi alternat	tivi ALL'APERTO))	
Reg. delegato (UE) 2168/20					
37) Gli spazi all'aperto sono c			ne e se utilizzati anali	e ad altro scope no	n sono adihiti ad usi diversi
da: frutteto, bosco o pascolo	operu prevate	memenie ai vegetatioi	ne e, se umizzun unen	c aa aaro scopo, no	n sono unioni un usi uiversi
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
		Evit	DENZE (*)		
		EVIL	ELLE ()		

OVAIOLE 2022 12 di 20

	F3 F A				
ILLUMINAZIONE MINI	lMA				
38. Illuminazione					
146/2001 All. Fabbricati e	locali di stabi	ulazione Punto 11			
267/2003 All. A Punto 3					
38) Gli edifici sono dotati di u	n'illuminazion	ie adeguata			
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXX
		EVID	ENZE (*)		
39. Programma di luce					
146/2001 All. Fabbricati e	locali di stabi	ulazione Punto 11			
267/2003 All. A Punto 3					
39) Gli animali custoditi nei f	abbricati non s	sono tenuti costanteme	nte al buio, ad essi s	ono garantiti un add	eguato periodo di luce
(naturale o artificiale) ed un o			NO and C	NY A	XXXXXXXXX
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	***************************************
		EVID	ENZE (*)		
		EVID	EIVZE (·)		
40. Periodo di penombra					
146/2001 All. Fabbricati e	locali di stabı	ulazione Punto 11			
267/2003 All. A Punto 3					
40) E' rispettato un periodo d	i penombra di d	durata sufficiente			
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXX
		EVID	ENZE (*)		
41. Uniformità di illumina	azione (Alleva	amenti ad illuminaz	zione naturale)		
267/2003 All. A Punto 3					
41) Le aperture per la luce na	turale consent	ono una distribuzione	uniforme della luce	nei locali	

OVAIOLE 2022 13 di 20

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXX
		EVII	DENZE (*)		
ATTREZZATURA AUTO	MATICA I	E MECCANICA			
		Z WEECH VICH			
42. Ispezione degli impian	iti automatio	ci e meccanici e ges	tione delle situazio	ni di emergenza	
				v vg	
146/2001 All. Impianti auto			1, 1, 1		
42) Gli impianti automatici o				1	
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
			DENZE (b)		
		EVII	DENZE (*)		
43. Sistema di allarme					
146/2001 All. Impianti auto					
43) è previsto un sistema di al Detto sistema è sottoposto a co			<i>!</i>		
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EVII	DENZE (*)		
44. Presenza di un impian					
146/2001 All. Impianti auto	manci o med	ccanici Punio 15			
44) Se la salute e il benessere					
riserva per garantire un ricam all'impianto stesso	ıbio di aria su	fficiente a salvaguard	are la salute e il bene	ssere degli animali	in caso di guasto
ин трини мезго					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	Ottimale
		EVII	DENZE (*)	•	
	·				

OVAIOLE 2022 14 di 20

45. Rumore					
267/2003 Art.1 Punto 2					
45) La rumorosità determinat	a dalle attrezz	ature non è tale da a	rrecare danno agli an	imali	
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
		EV	IDENZE (*)		
ALIMENTAZIONE, ABB	EVERAGG	IO E SOMMINIS	TRAZIONE DI AI	LTRE SOSTANZE	2
46. Gestione dell'alimenta	zione				
146/2001 All. Mangimi, acc					
46) l'alimentazione è adeguat		-			
Gli alimenti o i liquidi sono se		_	da non causare loro	inutili sofferenze o les	sioni e non contengono
sostanze che possano causare SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
	110 0410 11	10 044 2	110 0441 0	111121	***************************************
		EXT	IDENZE (*)		
		EVI	IDENZE (*)		
47. Tipologia di alimentazi		5 15			
146/2001 All. Mangimi, acq	qua e altre so	ostanze Punto 15			
47) Se non viene praticata l'ai	limentazione d	ad libitum o con siste	mi automatici è assici	urato l'accesso agli al	limenti a tutti gli animali
contemporaneamente per evite					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
		EVI	IDENZE (*)		
48. Qualità dell'acqua					
146/2001 All. Mangimi, acq	qua e altre so	ostanze Punto 16			
48) L'acqua di abbeverata è d					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EVI	IDENZE (*)		

OVAIOLE 2022 15 di 20

49. Disponibilità di mangi	atoie				
146/2001 All. Mangimi, acq		ostanze Punto 17			
267/2003 All. D, punto 1, b					
267/2003 All. B, punto 1, a				*** *** **	
49) Tutti gli animali hanno ac derivanti dalla rivalità tra anii		iento con una frequen	za adeguata alle loro i	necessita riducendo) al minimo le competizioni
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
		EVID	DENZE (*)		
50. Disponibilità di abbev	eratoi				
146/2001 All. Mangimi, aca		ostanze Punto 17			
267/2003 All. D, punto 1, c	·)				
267/2003 All. B, punto 1, a). 2)				
50) Tutti gli animali hanno ac	cesso all'acq	ua con una frequenza	adeguata alle loro neo	cessità riducendo a	l minimo le competizioni
derivanti dalla rivalità tra ani		J 1	g		
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
		EVID	DENZE (*)		
51. Somministrazione di s					
146/2001 All. Mangimi, acq	qua e altre so	ostanze punto 18.			
51) Non viene somministrata d	alcuna sostan	za. ad eccezione di au	elle somministrate a fi	ini teraneutici o pro	ofilattici o in vista di
trattamenti zootecnici come pr			J.		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
I trattamenti terapeutici e proj	filattici sono 1	regolarmente prescritti			
SI			NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXX
		EVID	ENZE (*)		
N 67 100 17					
MUTILAZIONI					
52. Mutilazioni					
146/2001 All. Mutilazioni F	Punto 19				
267/2003 All.A Punto 8.					
52) Sono rispettate le disposizi	oni pertinent	ı ın caso di mutilazion	/castrazioni effettuate	e sugli animali?	
SI			NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

OVAIOLE 2022 16 di 20

		EVIDE	ENZE (*)			
	1.5531550					
PROCEDURE D'ALLEVA	MENTO					
53. Disposizioni generali						
146/2001 Art. 2 Comma 1 146/2001 All. Procedure di d	allovamente	nunto 20				
N. prot. DGSAF 23052 del 0			7			
53) Non sono praticati procedi				cano o possano pr	ovocare agli animal	i
sofferenze o lesioni.						
Nel caso si ricorra a taluni proc causano lesioni durevoli, sono c			renze o ferite minim	e o momentanee o	richiedere interven	i che non
SI		ue aisposizioni vigenii	NO cat. C	N.A.	XXXXXXX	X
		EVIDE	ENZE (*)	1	I.	
ESITO DEL CONTROLLO	FAVO	OREVOLE S	SFAVOREVOLE		VOLE PER D/RIFIUTATO CO	NTROLLO
Intenzionalità (da valutare	e in caso di	esito del controllo sf	avorevole):	SÌ	NO NO	I.A.
Elementi di possibile non o alimentare e alle TSE ovve				registrazione an	imale, alla sicure	zza NO
		EV	IDENZE:			
Sistema di identificazione e registrazione animale						
Sicurezza alimentare e TSE						
Sostanze vietate						
*Qualora, durante l'esecuz sistema di identificazione e vietate, egli dovrà riportar riscontrata. Al rientro pre- lui rilevato e consegnare co all'attivazione urgente dei dell'esecuzione obbligatori	e registrazio me l'evenie sso la ASL, opia della c relativi coi	one animale, alla sicu nza flaggando il setto il Veterinario contr heck-list da lui comp ntrolli. Il sistema ino	irezza alimentare ore pertinente e sj ollore dovrà evide oilata in modo che	e alle TSE ovve pecificare nell'ap enziare al Respo e il Responsabile	ero all'impiego di a oposito campo l'ev nsabile della ASL e stesso possa prov	sostanze videnza quanto da vedere
den escenzione obbligatori	ia uciio spe		MENTI ADOTTA	TI		
		PRES	SCRIZIONI			
SONO STATE ASSEGNAT	TE PRESCF	RIZIONI?		SÌ		NO

OVAIOLE 2022 17 di 20

SE SÌ QUALI:	
ENTRO QUALE DATA DOVRANNO ESSERE ESEGU	ITE?
SANZIONI	APPLICATE
Blocco movimentazioni	Amministrativa/pecuniaria
Abbattimento capi	Sequestro capi
Informativa in procura:	Altro(specificare):
NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE:	
NOTE/OSSERVAZIONI DEL PROPRIETARIO/DETENTO	ORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE
THO TENOGOER VINE TO THE TRANSPORTED TO	ORE CONDUITORE I RESERVED THE EST EST CONE
	s ?: NO
È stata consegnata una copia della presente check-list all'allevatore	e?: NO
Il risultato del presente controllo sarà utilizzato per verificare il ris aiuti comunitari. Nel caso di presenza di non conformità l'esito del	
DATA PRIMO CONTROLLO IN LOCO:	
NOME E COGNOME DEL PROPRIETARIO/DETENTO	ORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE:
FIRMA DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDU	TTORE PRESENTE ALL' ISPEZIONE:
NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE:	
FIDMA E TRADEO DEL COMPROVA OREA	
FIRMA E TIMBRO DEL CONTROLLORE/I:	
VERIFICA DELL'ESECUZIO	ONE DELLE PRESCRIZIONI
	nza del tempo assegnato)
PRESCRIZIONI ESEGUITE:	SÌ NO

OVAIOLE 2022 18 di 20

DATA VERIFICA IN	LOCO:
Nome e cognome del p	roprietario/detentore/conduttore presente all'ispezione:
Firma del proprietario	o/detentore/conduttore presente all'ispezione:
Nome e cognome del co	
Firma e timbro del con	ntrollore/i:
DATA CHIUSURA RE	ELAZIONE DI CONTROLLO**:
e alle norme, la relazione di	, articolo 72, paragrafo 4. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre
mesi in circostanze debitame	ente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.
ΓΙΜΑ DEI DATI AZIENDA	ALI
TIMA DEI DATI AZIENDA	ALI mazioni fornite dall'allevatore)
FIMA DEI DATI AZIENDA la compilare in base alle information de la compilare de la c	ALI mazioni fornite dall'allevatore)
TIMA DEI DATI AZIENDA la compilare in base alle informorido/razza allevata	ALI mazioni fornite dall'allevatore)
TIMA DEI DATI AZIENDA la compilare in base alle informorido/razza allevata umero uova anno elezione/imballaggio presso l'	MLI mazioni fornite dall'allevatore)
TIMA DEI DATI AZIENDA la compilare in base alle informorido/razza allevata fumero uova anno elezione/imballaggio presso l'a	MLI mazioni fornite dall'allevatore)
TIMA DEI DATI AZIENDA la compilare in base alle informorido/razza allevata fumero uova anno elezione/imballaggio presso l'a e in batteria le gabbie sono dis piani di gabbie	ALI mazioni fornite dall'allevatore) allevamento: no sì (se sì, indicare la destinazione) sposte: su unico piano su piani sfasati su piani sovrapposti
TIMA DEI DATI AZIENDA la compilare in base alle informorido/razza allevata umero uova anno elezione/imballaggio presso l'a e in batteria le gabbie sono dis piani di gabbie	MLI mazioni fornite dall'allevatore)
TIMA DEI DATI AZIENDA da compilare in base alle informorido/razza allevata fumero uova anno elezione/imballaggio presso l'a e in batteria le gabbie sono dis . piani di gabbie	MLI mazioni fornite dall'allevatore) allevamento: no sì (se sì, indicare la destinazione) sposte: su unico piano su piani sfasati su piani sovrapposti n. galline per gabbia ezionato sino n. stimato capi al momento dell'ispezione
TIMA DEI DATI AZIENDA la compilare in base alle informorido/razza allevata fumero uova anno elezione/imballaggio presso l'a e in batteria le gabbie sono dis piani di gabbie	MLI mazioni fornite dall'allevatore) allevamento: no

19 di **20** OVAIOLE 2022

I seguenti parametri rappresentano de animali allevati.	gli utili indicatori per valuta	are le condizioni e lo stato o	li salute e benessere degli
54. Mortalità settimanale media La mortalità settimanale media si ottiene La mortalità settimanale è definita come numero di animali presenti il settimo gio cumulativa più recente da dividere per il Il dato è attendibile se valutato su un cic pollastre, diversamente prendere in cons	il numero di morti (inclusi i s rno precedente, espresso in po numero delle settimane interd lo di produzione che abbia suj	oppressi) registrati nell'arco ercentuale. È equivalente ric corse dall'accasamento. perato almeno la 45° settima	di una settimana, diviso il orrere al dato di mortalità na dall'accasamento delle
Mortalità settimanale media superiore a	0,20%		Insufficiente
Mortalità settimanale media compresa tr	a 0,10 % e 0,20%		Adeguato
Mortalità settimanale media inferiore a (),10%		Ottimale
54) Mortalità settimanale media delle gallin	e ovaiole		
Adeguato	Insufficiente	N.A.	OTTIMALE
•	EVIDENZE (*)		

ABMs

OVAIOLE 2022 **20** di **20**



AUDITING/SOPRALLUOGO/CONDIZIONALITÀ

BENESSERE BROILERS

D.Lgs. 181/2010 D.Lgs. 146/2001

PROPRIETARIO DEGLI AN	IMALI
-----------------------	-------

Legale Rappresentante	Cognome e Nome		
Codice fiscale / Partita I.V.A.			
DETENTORE DEGLI ANIN	ИALI		
Legale Rappresentante	Cognome e Nome		
Codice fiscale / Partita I.V.A.			
SEDE LEGALE/ AMMINIS	STRATIVA		
Indirizzo	via		n.
ocalità	CAP _ _ _		
SEDE PRODUTTIVA			
ndirizzo	via		n.
∟ocalità	CAP _ _ _		
Codice aziendale			
Data di inizio attività			
Data ultima ristrutturazione	_ _ / _ / _ _ _		
Unità di personale addetto	n. _ _ _		
Numero capannoni: n	(sistema di identificazione dei capannor	ıi)
CARATTERISTICHE ALLEY	<u>VAMENTO</u>		
_ da riproduzione	_ Ciclo continuo	Capi n. _ _ _ . _	. _ _
	_ Ciclo continuo _ Tutto pieno tutto vuoto	Capi n. _ _ . _	. _ _
_ da ingrasso non supera i 33 kg/m²	_ Tutto pieno tutto vuoto	Capi n. _ _ . __	.l_l_l l_l
_ da ingrasso non supera i 33 kg/m² DENSITA' supera i 33 kg/m² ma è inf	_ Tutto pieno tutto vuoto	Capi n. _ _ _ . _	.l_l_l _l _l
non supera i 33 kg/m² Supera i 33 kg/m² ma è infinon supera i 42 kg/m²	_ Tutto pieno tutto vuoto	Capi n. _ _ . _	.I_I_I I_I I_I
non supera i 33 kg/m² DENSITA' supera i 33 kg/m² ma è infi non supera i 42 kg/m² LEGENDA	_ Tutto pieno tutto vuoto	Capi n. _ _ . _	_ _ _ _ _
non supera i 33 kg/m² DENSITA' supera i 33 kg/m² ma è infinon supera i 42 kg/m² LEGENDA La presente scheda è: una "check list" che agevola il contro	_ Tutto pieno tutto vuoto feriore ai 39 kg/m²	Capi n. _ _ . _	_ _ _ _ _
non supera i 33 kg/m² DENSITA' supera i 33 kg/m² ma è infinon supera i 42 kg/m² LEGENDA La presente scheda è: una "check list" che agevola il contro deve essere compilata in stampatelli Co: conforme	_ Tutto pieno tutto vuoto	Capi n. _ _ . _	- - - - -
non supera i 33 kg/m² DENSITA' supera i 33 kg/m² ma è infinon supera i 42 kg/m² DEGENDA DE	_ Tutto pieno tutto vuoto feriore ai 39 kg/m²	Capi n. _ _ . _	_
non supera i 33 kg/m² DENSITA' supera i 33 kg/m² ma è infinon supera i 42 kg/m² LEGENDA La presente scheda è: una "check list" che agevola il contro deve essere compilata in stampatell Co: conforme NC: non conforme	_ Tutto pieno tutto vuoto feriore ai 39 kg/m²	Capi n. _ _ . _	- - - - -
non supera i 33 kg/m² DENSITA' supera i 33 kg/m² ma è infinon supera i 42 kg/m² LEGENDA La presente scheda è: una "check list" che agevola il contro deve essere compilata in stampatell Co: conforme NC: non conforme NV: non valutabile NA: non applicabile	_ Tutto pieno tutto vuoto feriore ai 39 kg/m² follo. lo con inchiostro nero o scuro, in modo leggibile	Capi n. _ _ . _	
non supera i 33 kg/m² DENSITA' supera i 33 kg/m² ma è infinon supera i 42 kg/m² EGENDA a presente scheda è: una "check list" che agevola il contro deve essere compilata in stampatell Co: conforme NC: non conforme NV: non valutabile NA: non applicabile NON CONFORMITÀ Estegorie AZIONI INTRAPRESE DALL'	_ Tutto pieno tutto vuoto feriore ai 39 kg/m² follo. lo con inchiostro nero o scuro, in modo leggibile AUTORITÀ COMPETENTE		_ _ _1
non supera i 33 kg/m² Supera i 33 kg/m² supera i 33 kg/m² ma è infinon supera i 42 kg/m² EGENDA a presente scheda è: una "check list" che agevola il contro deve essere compilata in stampatell Co: conforme NC: non conforme NV: non valutabile NA: non applicabile NON CONFORMITÀ ategorie AZIONI INTRAPRESE DALL' A Richiesta di rimediare alle r	_ Tutto pieno tutto vuoto feriore ai 39 kg/m² follo. lo con inchiostro nero o scuro, in modo leggibile	essuna sanzione amministrativa c	I_I I_I I_I
non supera i 33 kg/m² DENSITA' supera i 33 kg/m² ma è infinon supera i 42 kg/m² LEGENDA La presente scheda è: una "check list" che agevola il contro deve essere compilata in stampatell Co: conforme NC: non conforme NV: non valutabile NA: non applicabile NON CONFORMITÀ Lategorie AZIONI INTRAPRESE DALL' A Richiesta di rimediare alle r	_ Tutto pieno tutto vuoto feriore ai 39 kg/m² follo. lo con inchiostro nero o scuro, in modo leggibile AUTORITÀ COMPETENTE non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Non conformità entro un termine superiore a 3 mesi, Non conformità entro un termine superiore a superiore a superiore a superiore a superiore a super	essuna sanzione amministrativa c	I_I I_I I_I
non supera i 33 kg/m² DENSITA' supera i 33 kg/m² ma è infinon supera i 42 kg/m² LEGENDA La presente scheda è: una "check list" che agevola il contro deve essere compilata in stampatell Co: conforme NC: non conforme NC: non valutabile NA: non applicabile NON CONFORMITÀ Categorie AZIONI INTRAPRESE DALL' A Richiesta di rimediare alle r B Richiesta di rimediare alle r C Sanzione amministrativa o	_ Tutto pieno tutto vuoto feriore ai 39 kg/m² follo. lo con inchiostro nero o scuro, in modo leggibile AUTORITÀ COMPETENTE non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Non conformità entro un termine superiore a 3 mesi, li penale immediata	essuna sanzione amministrativa c Nessuna sanzione amministrativa	I_I I_I I_I
non supera i 33 kg/m² Supera i 33 kg/m² supera i 33 kg/m² ma è infinon supera i 42 kg/m² EGENDA a presente scheda è: una "check list" che agevola il contro deve essere compilata in stampatell Co: conforme NC: non conforme NV: non valutabile NA: non applicabile NON CONFORMITÀ Categorie AZIONI INTRAPRESE DALL' A Richiesta di rimediare alle r B Richiesta di rimediare alle r C Sanzione amministrativa o DOCUMENTAZIONE Detenzione di scorte di medicinali	_ Tutto pieno tutto vuoto ieriore ai 39 kg/m² iollo. lo con inchiostro nero o scuro, in modo leggibile AUTORITÀ COMPETENTE non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nono conformità entro un termine superiore a 3 mesi, li penale immediata veterinari	essuna sanzione amministrativa c Nessuna sanzione amministrativa	penale immediata o penale immediata
non supera i 33 kg/m² DENSITA' supera i 33 kg/m² ma è infinon supera i 42 kg/m² LEGENDA La presente scheda è: una "check list" che agevola il contro deve essere compilata in stampatell Co: conforme NC: non conforme NV: non valutabile NA: non applicabile NON CONFORMITÀ Categorie AZIONI INTRAPRESE DALL' A Richiesta di rimediare alle r B Richiesta di rimediare alle r C Sanzione amministrativa o DOCUMENTAZIONE Detenzione di scorte di medicinali Autorizzazione sanitaria per l'esecu	_ Tutto pieno tutto vuoto feriore ai 39 kg/m² follo. lo con inchiostro nero o scuro, in modo leggibile AUTORITÀ COMPETENTE non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Non conformità entro un termine superiore a 3 mesi, li penale immediata	essuna sanzione amministrativa c Nessuna sanzione amministrativa	penale immediata o penale immediata



Aggiuntiva per densità superiori a 33 Kg/m²					Α	В	С
Presenza della richiesta di deroga per densità superiori a 33 Kg/m²		SI		NO			
Presenza della richiesta di deroga per densità sino a 42 Kg/m²		SI		NO			
Presenza nel capannone della documentazione che descrive in dettaglio i sistemi di produzione. In particolare tale documentazione comprende informazioni relative a particolari tecnici del capannone e delle sue attrezzature, quali (allegato II, D.Lgs 181/10): - Una mappa del capannone indicante le dimensioni delle superfici occupate dai polli - Sistemi di ventilazione e ove pertinente di raffreddamento e riscaldamento, comprese le rispettive ubicazioni, un piano della ventilazione indicante in dettaglio i parametri di qualità dell'aria prefissati come: flusso, velocità e temperatura dell'aria; - Sistemi di alimentazione e approvvigionamento d'acqua e loro ubicazione - Sistemi d'allarme di riserva in caso di guasti ad apparecchiature automatiche o meccaniche essenziali per la salute ed il benessere degli animali - Procedure operative che assicurino interventi di riparazione urgenti in caso di guasti alle apparecchiature essenziali per la salute e il benessere degli animali - Tipo di pavimentazione e lettiera normalmente usate.	Co	NC	NV	NA			
Sono registrate le ispezioni tecniche al sistema di ventilazione e di allarme.	Co	NC	NV	NA			
Il proprietario o il detentore comunica senza indugio all'autorità competente eventuali cambiamenti del capannone, delle attrezzature e delle procedure descritti che potrebbero influire sul benessere dei polli.	Со	NC	NV	NA			

EVIDENZE:

1	PERSONALE					Α	В	С
1.1	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti (indicare addetti n. _ _)	Со	NC	NV	N A			
1.2	Il detentore ha partecipato ad appositi corsi di formazione ed è in possesso di un certificato (art.4, comma 2 d.lgs 181/10) che attesta la formazione conseguita.	Co	NC	NV	N A			
1.2	Sono previsti corsi di formazione specifici in materia incentrati in particolare sul benessere degli animali per il personale addetto agli animali	Evide	nza:	***************************************	•	•		***************************************
1.3	indicare la frequenza ai corsi: n. _ _ corsi anno							
	Indicare l'organizzatore dei corsi: (Regione, ASL, Associazioni di categoria, ecc)							
1.4	Il personale addetto ad accudire, catturare o caricare i polli, ha ricevuto istruzioni scritte e orientamenti sulle norme applicabili in materia di benessere degli animali, comprese quelle relative ai metodi di abbattimento praticati negli stabilimenti	Co	NC	NV	N A			

EVIDENZE:

2	ISPEZIONE (Controllo degli animali)					Α	В	С
2.1	Tutti i polli presenti nello stabilimento sono ispezionati almeno due volte al giorno con particolare attenzione ai segni che rivelano un abbassamento del livello di benessere e/o di salute degli animali.	Со	NC	NV	N A			
2.2	I polli gravemente feriti o non sani, (es. con difficoltà nel camminare o con ascite o malformazioni gravi) e che probabilmente soffrono, ricevono una terapia appropriata o sono abbattuti immediatamente. Un veterinario e' contattato ogniqualvolta se ne presenti la necessità	Со	NC	NV	N A			
2.3	Gli animali non presentano lesioni o sofferenze riconducibili a modalità di allevamento non idonee	Co	NC	NV	N A			
2.4	Gli animali morti vengono rimossi immediatamente e stoccati temporaneamente in apposite celle di congelamento in attesa dello smaltimento a fine ciclo.	Co	NC	NV	N A			



•				7		
E	V	ID	E١	١Z	E:	••••

3	TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)					Α	В	С
3.1	Il proprietario o il detentore registra, in formato cartaceo o elettronico, per ciascun capannone dello stabilimento, i dati di cui all'allegato I, punto 11 del d.lgs 181/2010: a) il numero di polli introdotti b) l'area utilizzabile (vd. piano salmonella oppure mappa dell'allevamento depositata per l'autorizzazione alla deroga) c) l'ibrido o la razza dei polli, se noti d) per ogni controllo, il numero di volatili trovati morti con indicazione delle cause, se note, nonché il numero di volatili abbattuti e la causa e) il numero di polli rimanenti nel gruppo una volta prelevati quelli destinati alla vendita o alla macellazione. Tali registrazioni sono conservate per un periodo di almeno 3 anni IN CASO DI DENSITA' SUPERIORE A 33 Kg/m² La documentazione che accompagna il gruppo al macello include il tasso di mortalità giornaliera e il tasso di mortalità giornaliera cumulativo calcolati dal proprietario o detentore nonché l'ibrido o la razza dei polli (che devono essere noti)	Со	NC	NV	N A			
3.2	E' presente il registro dei trattamenti farmacologici compilato secondo le specifiche del D.lgs. 193/06	Со	NC	NV	N A			
3.3	I trattamenti farmacologici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario.	Со	NC	NV	N A			
3.4	Vi è documentazione da parte del veterinario ufficiale del macello di ispezioni post mortem compatibili con condizioni di scarso benessere in allevamento (che devono essere comunicate dal veterinario ufficiale del macello all'allevatore e all'autorità sanitaria nel cui ambito di competenza è ubicato lo stabilimento di allevamento) E' presente un piano di autocontrollo o un manuale buone pratiche di allevamento.		SI	N	0			

EVIDENZE:

L									
4	LIBERTA' DI MOVIMENTO					Α	В	С	
4.1	La densità di allevamento degli animali è adeguata	C-	NC	NV	N				
4.1		CO	INC	INV	Α				
4.2	I locali di stabulazione sono costruiti in modo di permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed	Co	NC	NV	N				
4.2	accudire se stessi senza difficoltà	CO	INC	INV	Α				

EVIDENZE:

5	EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE					Α	В	С
5.1	I materiali di costruzione, i recinti e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi, non vi sono spigoli taglienti o sporgenze, tutte le superfici sono facilmente lavabili e disinfettabili.	Со	N C	NV	N A			
5.2	Le apparecchiature e gli impianti elettrici sono conformi alle norme vigenti in materia	Со	N C	NV	N A			
5.3	La pavimentazione è adeguata, consente agli animali di non ferirsi, muoversi, giacere e accudire se stessi senza difficoltà	Со	N C	NV	N A			



	separate dalle unità d'allevamento e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario.				***************************************		•	
5.5	Le attrezzature per l'alimentazione automatica sono pulite regolarmente e frequentemente, smontando	Со	N	NV	N			
	le parti in cui si depositano residui di alimento. Le concentrazioni dei gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali		C		A N	-		-
5.6	Le concentrazioni dei gas sono mantenute entro ilmiti non dannosi per gli animali	Со	N C	NV	A			
5.7	Tutti i polli hanno accesso in modo permanente a una lettiera asciutta e friabile in superficie.	Со	N C	NV	N A			
	Il livello sonoro deve essere il più basso possibile.							-
.8	La costruzione, l'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei ventilatori, dei dispositivi di alimentazione e di altre attrezzature sono tali da provocare la minore quantità possibile di rumore e che in ogni caso non arrechi danno agli animali	Со	N C	NV	N A			
	Aggiuntive per densità superiori a 33 Kg/m²							
	Gli impianti di ventilazione e , se presenti, di riscaldamento e raffreddamento sono concepiti, costruiti e							
5.9	fatti funzionare in modo da mantenere i valori dui NH ₃ , CO ₂ e T° e UR entro i parametri richiesti dal D.Lgs 181/10	Со	N C	NV	N A			
10	Sono presenti apparecchiature per il rilevamento della T° e dell' UR	Со	N C	NV	N A			
	All'atto dell'ispezione sono state eseguite le misurazioni nel/i capannone/i con i seguenti rilievi: T° interna T° esterna all'ombra UR° NH ₃							
11	CO ₂	Со	N	NV	N			
	La concentrazione di ammoniaca (NH3) non superi i 20 ppm e la concentrazione di anidride carbonica	CU	С	IVV	Α			
VIDEN	(CO ₂) non superi i 3000 ppm misurati all'altezza dei polli. La temperatura interna non superi quella esterna di più di 3°C quando la temperatura esterna all'ombra è superiore a 30°C L'umidità relativa media misurata all'interno del capannone durante 48 ore non superi il 70% quando la temperatura esterna è inferiore a 10°C NZE:							
	La temperatura interna non superi quella esterna di più di 3°C quando la temperatura esterna all'ombra è superiore a 30°C L'umidità relativa media misurata all'interno del capannone durante 48 ore non superi il 70% quando la temperatura esterna è inferiore a 10°C NZE: ILLUMINAZIONE MINIMA					Α	В	
6	La temperatura interna non superi quella esterna di più di 3°C quando la temperatura esterna all'ombra è superiore a 30°C L'umidità relativa media misurata all'interno del capannone durante 48 ore non superi il 70% quando la temperatura esterna è inferiore a 10°C NZE: ILLUMINAZIONE MINIMA Tutti gli edifici sono illuminati con un'intensità di almeno 20 lux (a livello dell'occhio dell'animale) e in grado di illuminare almeno l'80 % dell'area utilizzabile.	Co	N C	NV	N A	A	В	
6.1	La temperatura interna non superi quella esterna di più di 3°C quando la temperatura esterna all'ombra è superiore a 30°C L'umidità relativa media misurata all'interno del capannone durante 48 ore non superi il 70% quando la temperatura esterna è inferiore a 10°C NZE: ILLUMINAZIONE MINIMA Tutti gli edifici sono illuminati con un'intensità di almeno 20 lux (a livello dell'occhio dell'animale) e in grado di illuminare almeno l'80 % dell'area utilizzabile. Entro sette giorni dal momento in cui i polli sono collocati nell'edificio e fino a tre giorni prima del momento previsto per la macellazione la luce segue un ritmo di 24 ore con periodi di oscurità di almeno 6h (di cui un periodo ininterrotto di almeno 4h) esclusi i periodi di attenuazione della luce. Una riduzione temporanea del livello di luce può essere ammessa se ritenuta necessaria in seguito al	Co		NV	1	A	В	
6 5.1	La temperatura interna non superi quella esterna di più di 3°C quando la temperatura esterna all'ombra è superiore a 30°C L'umidità relativa media misurata all'interno del capannone durante 48 ore non superi il 70% quando la temperatura esterna è inferiore a 10°C NZE: ILLUMINAZIONE MINIMA Tutti gli edifici sono illuminati con un'intensità di almeno 20 lux (a livello dell'occhio dell'animale) e in grado di illuminare almeno l'80 % dell'area utilizzabile. Entro sette giorni dal momento in cui i polli sono collocati nell'edificio e fino a tre giorni prima del momento previsto per la macellazione la luce segue un ritmo di 24 ore con periodi di oscurità di almeno 6h (di cui un periodo ininterrotto di almeno 4h) esclusi i periodi di attenuazione della luce. Una riduzione temporanea del livello di luce può essere ammessa se ritenuta necessaria in seguito al parere di un veterinario.		C N		A N	A	В	
6 5.1	La temperatura interna non superi quella esterna di più di 3°C quando la temperatura esterna all'ombra è superiore a 30°C L'umidità relativa media misurata all'interno del capannone durante 48 ore non superi il 70% quando la temperatura esterna è inferiore a 10°C NZE: ILLUMINAZIONE MINIMA Tutti gli edifici sono illuminati con un'intensità di almeno 20 lux (a livello dell'occhio dell'animale) e in grado di illuminare almeno l'80 % dell'area utilizzabile. Entro sette giorni dal momento in cui i polli sono collocati nell'edificio e fino a tre giorni prima del momento previsto per la macellazione la luce segue un ritmo di 24 ore con periodi di oscurità di almeno 6h (di cui un periodo ininterrotto di almeno 4h) esclusi i periodi di attenuazione della luce. Una riduzione temporanea del livello di luce può essere ammessa se ritenuta necessaria in seguito al parere di un veterinario.		C N		A N	A	В	
6 6 2 2 VIDER	La temperatura interna non superi quella esterna di più di 3°C quando la temperatura esterna all'ombra è superiore a 30°C L'umidità relativa media misurata all'interno del capannone durante 48 ore non superi il 70% quando la temperatura esterna è inferiore a 10°C NZE: ILLUMINAZIONE MINIMA Tutti gli edifici sono illuminati con un'intensità di almeno 20 lux (a livello dell'occhio dell'animale) e in grado di illuminare almeno l'80 % dell'area utilizzabile. Entro sette giorni dal momento in cui i polli sono collocati nell'edificio e fino a tre giorni prima del momento previsto per la macellazione la luce segue un ritmo di 24 ore con periodi di oscurità di almeno 6h (di cui un periodo ininterrotto di almeno 4h) esclusi i periodi di attenuazione della luce. Una riduzione temporanea del livello di luce può essere ammessa se ritenuta necessaria in seguito al parere di un veterinario.		C N		A N	A	B B	
6 5.1 2 2 VIDEN	La temperatura interna non superi quella esterna di più di 3°C quando la temperatura esterna all'ombra è superiore a 30°C L'umidità relativa media misurata all'interno del capannone durante 48 ore non superi il 70% quando la temperatura esterna è inferiore a 10°C NZE: ILLUMINAZIONE MINIMA Tutti gli edifici sono illuminati con un'intensità di almeno 20 lux (a livello dell'occhio dell'animale) e in grado di illuminare almeno l'80 % dell'area utilizzabile. Entro sette giorni dal momento in cui i polli sono collocati nell'edificio e fino a tre giorni prima del momento previsto per la macellazione la luce segue un ritmo di 24 ore con periodi di oscurità di almeno 6h (di cui un periodo ininterrotto di almeno 4h) esclusi i periodi di attenuazione della luce. Una riduzione temporanea del livello di luce può essere ammessa se ritenuta necessaria in seguito al parere di un veterinario. NZE:	Со	C N	NV	A N			
5 1.1 22 YIDEN	La temperatura interna non superi quella esterna di più di 3°C quando la temperatura esterna all'ombra è superiore a 30°C L'umidità relativa media misurata all'interno del capannone durante 48 ore non superi il 70% quando la temperatura esterna è inferiore a 10°C NZE: ILLUMINAZIONE MINIMA Tutti gli edifici sono illuminati con un'intensità di almeno 20 lux (a livello dell'occhio dell'animale) e in grado di illuminare almeno l'80 % dell'area utilizzabile. Entro sette giorni dal momento in cui i polli sono collocati nell'edificio e fino a tre giorni prima del momento previsto per la macellazione la luce segue un ritmo di 24 ore con periodi di oscurità di almeno 6h (di cui un periodo ininterrotto di almeno 4h) esclusi i periodi di attenuazione della luce. Una riduzione temporanea del livello di luce può essere ammessa se ritenuta necessaria in seguito al parere di un veterinario. NZE: ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA Gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno 1 volta al giorno		C N C		N A			
71	La temperatura interna non superi quella esterna di più di 3°C quando la temperatura esterna all'ombra è superiore a 30°C L'umidità relativa media misurata all'interno del capannone durante 48 ore non superi il 70% quando la temperatura esterna è inferiore a 10°C NZE: ILLUMINAZIONE MINIMA Tutti gli edifici sono illuminati con un'intensità di almeno 20 lux (a livello dell'occhio dell'animale) e in grado di illuminare almeno l'80 % dell'area utilizzabile. Entro sette giorni dal momento in cui i polli sono collocati nell'edificio e fino a tre giorni prima del momento previsto per la macellazione la luce segue un ritmo di 24 ore con periodi di oscurità di almeno 6h (di cui un periodo ininterrotto di almeno 4h) esclusi i periodi di attenuazione della luce. Una riduzione temporanea del livello di luce può essere ammessa se ritenuta necessaria in seguito al parere di un veterinario. NZE: ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA Gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno 1 volta al giorno Sono prese misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali in caso di non funzionamento degli impianti (es. metodi alternativi di alimentazione)	Со	C N C	NV	A N A			
7 .1	La temperatura interna non superi quella esterna di più di 3°C quando la temperatura esterna all'ombra è superiore a 30°C L'umidità relativa media misurata all'interno del capannone durante 48 ore non superi il 70% quando la temperatura esterna è inferiore a 10°C NZE: ILLUMINAZIONE MINIMA Tutti gli edifici sono illuminati con un'intensità di almeno 20 lux (a livello dell'occhio dell'animale) e in grado di illuminare almeno 1'80 % dell'area utilizzabile. Entro sette giorni dal momento in cui i polli sono collocati nell'edificio e fino a tre giorni prima del momento previsto per la macellazione la luce segue un ritmo di 24 ore con periodi di oscurità di almeno 6h (di cui un periodo ininterrotto di almeno 4h) esclusi i periodi di attenuazione della luce. Una riduzione temporanea del livello di luce può essere ammessa se ritenuta necessaria in seguito al parere di un veterinario. NZE: ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA Gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno 1 volta al giorno Sono prese misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali in caso di non funzionamento degli impianti (es. metodi alternativi di alimentazione) Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un sistema di allarme che segnali eventuali guasti nonché un adeguato impianto di riserva per garantire un	Co	C N C	NV NV	A N A N N			
6 5.1 2 2 VIDEN	La temperatura interna non superi quella esterna di più di 3°C quando la temperatura esterna all'ombra è superiore a 30°C L'umidità relativa media misurata all'interno del capannone durante 48 ore non superi il 70% quando la temperatura esterna è inferiore a 10°C NZE: ILLUMINAZIONE MINIMA Tutti gli edifici sono illuminati con un'intensità di almeno 20 lux (a livello dell'occhio dell'animale) e in grado di illuminare almeno l'80 % dell'area utilizzabile. Entro sette giorni dal momento in cui i polli sono collocati nell'edificio e fino a tre giorni prima del momento previsto per la macellazione la luce segue un ritmo di 24 ore con periodi di oscurità di almeno 6h (di cui un periodo ininterrotto di almeno 4h) esclusi i periodi di attenuazione della luce. Una riduzione temporanea del livello di luce può essere ammessa se ritenuta necessaria in seguito al parere di un veterinario. NZE: ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA Gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno 1 volta al giorno Sono prese misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali in caso di non funzionamento degli impianti (es. metodi alternativi di alimentazione) Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un	Co Co	C N C	NV NV NV	A N A N A N N			

Le attrezzature e le strutture adibite alla preparazione/conservazione degli alimenti sono adeguatamente

 $separate \ dalle \ unit\`a \ d'allevamento \ e \ soddisfano \ i \ requisiti \ minimi \ dal \ punto \ di \ vista \ igienico-sanitario.$

Со

C

NV

BROILERS 2022 4



8.1	L'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche dei polli.	Co	N C	NV	N A		
8.2	Il mangime è disponibile in qualsiasi momento o soltanto ai pasti e non viene ritirato prima di 12 ore dal momento previsto per la macellazione.	Со	N C	NV	N A		
8.3	La modalità di somministrazione dell'acqua consente una adeguata idratazione degli animali anche nei periodi di intenso calore.	Со	N C	NV	N A		
8.4	Gli abbeveratoi sono posizionati e sottoposti a manutenzione in modo da ridurre al minimo le perdite.	Со	N C	NV	N A		
8.5	Gli abbeveratoi e le strutture per l'alimentazione sono strutturate per evitare la competizione	Со	N C	NV	N A		
8.6	L'esame clinico degli animali consente di stabilire che sono adeguatamente alimentati.	Со	N C	NV	N A		
EVIDEN	NZE:	i	ii		±	i	

9	MUTILAZIONI					Α	В	С
9.1	Non vengono praticate mutilazioni non consentite	Co	NC	NV	NA			
9.2	Gli animali sono debeccati		SI	N	10			
9.3	Gli animali sono stati sottoposti a castrazione:		SI	١	10			
=								

EVIDENZE:

10	PROCEDURE DI ALLEVAMENTO					Α	В	С
	A fine ciclo in ogni capannone viene rimossa completamente la lettiera, le parti degli edifici, delle attrez-							
10.1	zature o degli utensili in contatto con i polli sono pulite e disinfettate accuratamente e viene predisposta	Co	NC	NV	NA			
	una lettiera pulita prima di introdurre nel capannone un nuovo gruppo di animali.							
	La lettiera viene rimossa a fine ciclo e:							
10.2	□ inviata come materiale di categoria 2 ad uno stabilimento di trasformazione							
	□ stoccata in allevamento in platea e/o vasca conforme alle norme edilizie vigenti							
10.3	Le modalità di allevamento sono tali da non causare sofferenze agli animali	Со	NC	NV	NA			
10.4	Viene attuato un piano di lotta agli animali infestanti.	Со	NC	NV	NA			

EVIDENZE:

OSSERVAZIONI

PER LE AZIENDE BENEFICIARIE DI AIUTI COMUNITARI.

QUALORA NEL CORSO DEL CONTROLLO SI RILEVI UNA O PIÙ NON CONFORMITÀ, LA PRESENTE CHECK LIST ACCOMPAGNATA DAL VERBALE DI SOPRALLUOGO E DA OGNI DOCUMENTO RITENUTO UTILE VERRÀ DEBITAMENTE VALUTATA DA OPR LOMBARDIA AI FINI DEL CALCOLO DELL'ENTITÀ DELLA RIDUZIONE DEGLI AIUTI A PREMIO.

5

BROILERS 2022



In data _ _ / _ _ / _ _ è stato da	ato preavviso (max 48 ore prima) del presente co	ntrollo a mezzo
Località	Data _ _ / _ _ / _ _	Ora _ _ : _
	Cognome e Nome	Firma
A.S.L.		
Legale rappresentante o delegato		

Tabella concordan	za PER CONDIZIONALITA'		
REQUISITI	Dir 98/58/CEE	CGO 4	CGO 8 o 7
PERSONALE	1.1-1.2-1.4		
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	2.1-2.2-2.3		
REGISTRAZIONE		3.1-3.2 – 3.3-3-5	3.1
LIBERTÀ' DI MOVIMENTO	4.1-4.2		
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	da 5.1 a 5.11		
ILLUMINAZIONE	6.1-6.2		
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	7.1-7.2-7.3-7.4		
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	8.1-8.2-8.3-8.4-8.5-8.6		
MUTILAZIONI	9.1		
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	10.1-10.3-10.4		

PROTEZIONE DEI CONIGLI IN ALLEVAMENTO

(D. Lgs. 146/2001)

INFORMAZIONI SPECIFICHE E RACCOLTA DATI AZIENDALI

REGIONE:	ASL:
Data del controllo:	N. Check-List:
Veterinario Ispettore:	
Codice azienda:	Ragione sociale:
Indirizzo azienda:	Indirizzo sede legale:
Proprietario degli animali:	
Codice fiscale:	Tel.:
Conduttore/Detentore:	
Codice fiscale:	Tel.:
Data di costruzione o inizio attività:	Data di inizio affidamento attività alla responsabilità del detentore:
Orientamento produttivo: Riproduzione/ciclo aperto ☐; Ingrasso ☐; Misto	o ciclo chiuso 🗌 ; Accrescimento riproduttori 🗌
Modalità di allevamento: A terra ☐; In gabbia* ☐	*Uso di gabbie a parchetto: SÌ NO
Presenza di un locale quarantena: Sì NO	Viene applicato un vuoto sanitario: Sì ☐ NO ☐
Presenza di un manuale di buone pratiche: Sì 🔲 N	NO [
Veterinario Aziendale (se presente): Dott./Dott.ssa	a

(sulla	n base delle r		IERO CAPI PRESENTI IN ate nel sistema, <u>present</u>		ella checklist):
Numero total	e di animali >	> 30 giorni allevati r	nell'anno precedente:		
Numero di fat	trici > 30 gio	rni morte nell'anno	precedente:		
Numero di rin	nonte > 30 gi	orni morte nell'ann	no precedente:		
Numero di co	nigli da ingra	sso > 30 giorni mor	ti nell'anno precedente	::	
		Solo per orientame	ento produttivo "riprod	luzione" e "misto":	
Numero di fo	ri nido:				
Numero di fo	ri maschio:				
			ELENCO CAPANNONI		
N. totale capa	nnoni:				
N. totale capa	nnoni attivi	durante l'ispezione:			
Capannone	N. fori	Numero complessivo animali svezzati	Tipologia struttura	Tipo Gabbia	Ventilazione
			Chiuso in muratura Tunnel Plein air	Bicellulare Pratica/Dual WRSA Park Altro:	Naturale Forzata Forzata con cooling
			Chiuso in muratura Tunnel Plein air	Bicellulare Pratica/Dual WRSA Park	Naturale Forzata Forzata con cooling

	 Chiuso in muratura Tunnel Plein air	Bicellulare Pratica/Dual WRSA Park Altro:	Naturale Forzata Forzata con cooling
 	 Chiuso in muratura Tunnel Plein air	Bicellulare Pratica/Dual WRSA Park Altro:	Naturale Forzata Forzata con cooling
	 Chiuso in muratura Tunnel Plein air	Bicellulare Pratica/Dual WRSA Park Altro:	Naturale Forzata Forzata con cooling
 	 Chiuso in muratura Tunnel Plein air	Bicellulare Pratica/Dual WRSA Park Altro:	Naturale Forzata Forzata con cooling

CONTROLLO	APPARTENENTE AL CAMPIONE COM	NDIZIONALITA'		SI	N O
Selezionar	e i criteri utilizzati per la seleziono	e dell'allevam	ento sottoposto a controll	o:	
☐ Valutaz	ione del rischio ClassyFarm				
Selezio	ne regionale				
Allev	amento non controllato negli ann	i precedenti			
Segn	alazioni da altre autorità compete	enti, da altri o	rgani di controllo o dal mac	ello	
Allev	amento con più proprietari/deter	ntori			
Cont	rollo associato al piano nazionale	farmacosorve	eglianza		
O Cam	piamenti della situazione aziendal	le			
O Impl	cazione per la salute umana e ani	imale			
O Inda	gini relative all'igiene degli allevar	menti			
O Inda	gini relative a frodi comunitarie				
○ Varia	zione dell'entità dei premi				
O Altro	criterio di rischio ritenuto rilevan	ite dall'autorii	à competente, indicare qua	ale (*)	
Casuale	e – Classyfarm;				
☐ Allevar	nento piccole dimensioni (ex non	intensivo PNB	A 2021)		
(*) Altro crite	rio di rischio ritenuto rilevante dall'AC. I	Indicare quale:			
PREAVVISO (ma	x 48 ore) 🗌 SI 📗 NO				
Se SI in data _		tramite:	Telefono		
			Telegramma/lettera/fax		
			Altra forma		

LEGENDA NON CONFORMITÀ

SCALA E LIVELLO DELLA NON CONFORMITÀ	AZIONI INTRAPRESE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE
SI - CONFORME	NESSUNA
no- non conforme n.c. minore categoria A	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
no- non conforme n.c. minore categoria B	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
NO non conforme N.C. maggiore categoria C	sanzione amministrativa o penale immediata
NA non applicabile	
OTTIMALE - superiore al requisito previsto	facoltativo (in aggiunta a conforme)
Evidenze:	Indicare ogni evidenza idonea a dimostrare conformità o non conformità alla normativa o requisiti superiori rispetto al livello minimo

ELEMENTO DI VERIFICA

PERSONALE

1. Numero di addetti che si occupano degli animali

146/2001 All. Personale Punto 1

"Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti"

Il numero di addetti deve essere sufficiente per garantire la salute e il benessere di tutti gli animali in allevamento: verificare il rapporto n. addetti - n. animali

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

rischio dell'alle					
Numero non s	ufficiente di addetti	:			no; NO
Animali all'ing	rasso: un operatore	per più di 8000 anin	nali.		
Riproduttori: ι	ın operatore per più	di 800 animali.			
Numero accet	tabile di addetti:				SI
Animali all'ing	rasso: un operatore	per un numero di ar	nimali compreso tra	5000 e 8000	
Riproduttori: ι	ın operatore per un	numero di animali c	compreso tra 500 e 8	800.	
Numero ottim	ale di addetti:				Ottimale
Animali all'ing	rasso: un operatore	per un numero di ar	nimali inferiore a 50	00.	
Riproduttori: u	ın operatore per me	no di 500 animali			
					1
1) Gli animali sc	no accuditi da un nun	nero sufficiente di add	letti.		
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
	I	EVIDE	NZE (*)		
(*) Indicare il num					

2. Formazione degli addetti

146/2001 All. Personale Punto 1

"Gli addetti devono avere capacità e conoscenze adeguate"

Valutare le competenze complessive del personale addetto agli animali, che possono essere sia di origine pratica (perché fornite dall'esperienza) sia di origine teorica (es. titolo di studio).

Si considera accettabile una lunga esperienza pratica nel settore oppure, in assenza di essa (es. giovani allevatori), il conseguimento di titoli di studio inerenti (diploma o laurea in agraria, veterinaria e lauree brevi simili) o la partecipazione a corsi di formazione specifici sul benessere animale e allevamento del coniglio con rilascio di attestato di partecipazione.

Per assegnare un giudizio ottimale è necessario possedere entrambi i requisiti: esperienza prolungata e titolo di studio/formazione specifica. I corsi di formazione o aggiornamento dovrebbero essere ripetuti con cadenza regolare durante il periodo lavorativo (almeno 1 corso ogni 3 anni).

Se l'allevamento è seguito da più operatori, si considera sufficiente la partecipazione ai corsi di formazione anche di un solo addetto (sia esso il titolare o il dipendente assunto).

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

	SI	eno 10 anni, nessun enessere animale e	e: esperienza indica nessun corso di f inazione opposta).	io qualificante e	titolo di stud
dio o corso di formazione attinente, seguito negli ultimi 3 anni.	Ottimale	10 anni con titolo di	•		•

EVIDENZE (*)

^(*) Indicare esperienza nel settore, presenza di istruzioni pratiche scritte o correttamente comunicate ed estremi dei corsi di formazione frequentati, con periodicità e ricaduta a livello aziendale, ecc.

ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI

3. Numero di ispezioni

146/2001 All. Controllo Punto 2.

"Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze."

Gli animali devono essere sottoposti a un'attenta ispezione visiva almeno giornaliera. Durante l'ispezione visiva l'allevatore deve accertarsi che i conigli siano attivi, abbiano occhi luminosi, una buona postura, la pelle e pelliccia integre e pulite, zampe non danneggiate e senza ferite, e una deambulazione normale. Devono inoltre essere controllati l'aspetto degli escrementi, il consumo di mangime e acqua, la crescita dei conigli e la pulizia dei nidi in uso. Dal momento che per i conigli all'ingrasso e i riproduttori (con o senza nidiata) le conseguenze sul benessere legate a un numero insufficiente di ispezioni possono essere differenti (rischio di patologie specifiche, presenza della nidiata etc.), sarà necessario valutare separatamente il numero di ispezioni per queste popolazioni. Inoltre è possibile che al momento dell'ispezione i conigli all'ingrasso e i riproduttori siano allevati separatamente. Pertanto, se al momento dell'ispezione è presente solo una popolazione (ingrassi o riproduttori), il criterio per il gruppo assente risulterà non applicabile.

Qualora sussista segnalazione scritta delle osservazioni o registrazione informatizzata, oltre ad un numero conforme di ispezioni, può essere assegnato il giudizio ottimale.

3a. Numero ispezioni dei conigli all'ingrasso no; NO Si considera non adeguato un numero di visite insufficienti: meno di 1 ispezione/giorno. SI Si considera adeguato un numero di visite sufficienti: almeno 1 ispezione/giorno. Ottimale Numero di visite superiori al requisito previsto: 2 o più ispezioni al giorno, unitamente a segnalazione scritta delle osservazioni o registrazione computerizzata. 3a) I conigli all'ingrasso nei locali di stabulazione sono ispezionati almeno una volta al giorno. OTTIMALE SI no cat. A no cat. B NO cat. C N.A. **EVIDENZE (*)** (*) Indicare il numero di ispezioni e le modalità con le quali il dato viene raccolto.

3b. Numero ispezioni dei riproduttori con o senza nidiata

Si considera no	on adeguato un num	ero di visite insuffic	ienti: meno di 1 ispe	ezione/giorno.	no; NO
Si considera ac	leguato un numero d	di visite sufficienti: a	almeno 1 ispezione/	giorno.	SI
	te superiori al requis critta delle osservazi			unitamente a	Ottimale
3a) I conigli ripr	oduttori nei locali di si	tabulazione sono ispe	zionati almeno una vo	olta al giorno.	
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EVIDEI	NZE (*)		
(*) Indicare il num	ero di ispezioni e le moda	alità con le quali il dato vi	ene raccolto.		

4. Illuminazione per l'ispezione

146/2001 All. Controllo Punto 3

"Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile"

L'intensità luminosa e la durata del periodo di luce dovrebbero permettere agli operatori di ispezionare adeguatamente tutti gli animali nell'arco della giornata. In aggiunta, un'illuminazione fissa o mobile dovrebbe essere presente per consentire l'ispezione degli animali in qualsiasi momento, anche di notte, cosicché gli addetti possano intervenire in modo attento e senza rischi.

Illuminazione	per l'ispezione insuf	ficiente: assenza di i	lluminazione artificia	ale per l'ispezione.	no; NO
Illuminazione funzionante.	per l'ispezione suf	fficiente: presenza	di illuminazione ar	tificiale corretta e	SI
_					
4) È disponibile	un'adeguata illumina	azione che consente l'i	spezione completa de	gli animali.	
4) È disponibile SI	un'adeguata illumina no cat. A	nzione che consente l'is	spezione completa deg NO cat. C	gli animali. N.A.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(*) Descrivere le modalità di illuminazione durante le ore diurne o notturne.

5. Trattamento degli animali malati o feriti

146/2001 All. Controllo Punto 4

"Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli."

Per avere evidenza che gli animali malati o feriti ricevano un trattamento adeguato (non necessariamente di tipo farmacologico), verificare tramite intervista presso gli addetti se sono state impartite precise istruzioni, anche di tipo orale.

Punti da verificare:

- 1. La verifica dell'immediato trattamento e/o isolamento degli animali malati: si attua verificando che gli animali malati o feriti siano stati identificati e abbiano ricevuto un trattamento appropriato pur rimanendo nel gruppo con gli altri animali o, in caso di lesioni di maggior gravità e se presente, che siano spostati in una gabbia dedicata in un ambiente adibito ad infermeria. Gli animali malati o feriti dovrebbero essere ispezionati almeno due volte al giorno. Valutare le dichiarazioni e/o la presenza di trattamenti farmacologici in atto nelle registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza;
- 2. Il consulto con un veterinario: verificare se è dichiarata o documentata la presenza del veterinario aziendale o di un veterinario libero professionista o privato che segue l'azienda.

Per assegnare il giudizio conforme tutte le condizioni devono essere soddisfatte.

necessitano d	non adeguato: evide i un trattamento e no rgenza iperacuta dei	on lo hanno ancora r	ricevuto (n.b. valuta	re con attenzione la	no; NO
	deguato: presenza d ti siano soddisfatti.	i personale istruito	ed evidenza che i	due punti di verifica	SI
=	uperiore prevede, o itte per il trattamento ni cutanee.	· ·	= :		Ottimale
5) Gli animali n	nalati o feriti ricevono	immediatamente un t	trattamento appropri	ato.	
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

(*) Indicare se sono presenti animali mal gestiti, ammalati o feriti e le modalità di detenzione; se l'infermeria o altro settore sono presenti e, all'occorrenza, adattabili ad accogliere ed isolare animali deboli, malati, feriti o aggressivi.

6. Abbattimento

D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 4

"Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato [...].

Reg CE 1099/2009, Capo II Articolo 7

Livello di competenze e certificato di idoneità

- 1. L'abbattimento e le operazioni correlate sono effettuati esclusivamente da persone che abbiano un adeguato livello di competenze per l'esecuzione di dette operazioni senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.
- 2. Gli operatori provvedono affinché le seguenti operazioni di macellazione siano eseguite esclusivamente da persone che dispongano del relativo certificato di idoneità, come previsto dall'articolo 21, che ne attesti la capacità di eseguirle conformemente alle norme stabilite dal presente regolamento [...]

Reg CE 1099/2009, Capo IV Articolo 19

"Nel caso di abbattimenti di emergenza, la persona che ha in custodia gli animali interessati adotta tutti i provvedimenti necessari per abbattere gli animali nel più breve tempo possibile."

Se i conigli sono malati o feriti a tal punto che non è più eseguibile un trattamento e il trasporto verso il macello causerebbe sofferenze supplementari, essi devono essere abbattuti in azienda seguendo metodi in accordo con il Regolamento CE 1099/2009. Valutare che tali pratiche siano svolte da personale competente (es. proprietario/detentore adeguatamente formato, eutanasia effettuata da un veterinario oppure ricorso a personale provvisto del certificato d'idoneità alla macellazione) e che siano presenti delle istruzioni (es. materiale didattico del corso frequentato dal proprietario/detentore, numeri da contattare in caso d'emergenza, modalità di manutenzione degli strumenti, ecc.). È tuttavia possibile, in casi eccezionali, effettuare l'abbattimento di animali che presentino patologie gravi, causa di sofferenze acute, anche senza possesso di un certificato di idoneità né di un'adeguata competenza. In tali situazioni, infatti, l'intervento di personale competente dotato di attrezzature idonee, non essendo immediato, potrebbe determinare un prolungamento delle sofferenze dell'animale. Questi eventi non devono avere tuttavia caratteristiche di routinarietà.

Si considera non adeguato: mancato ricorso a personale competente e/o assenza di istruzioni nel caso in cui l'abbattimento sia eseguito da parte di personale aziendale e/o uso di strumentazione non adeguata o non sottoposta a regolare manutenzione.	no; NO
Si considera adeguato: abbattimento effettuato da un veterinario, oppure da personale provvisto del certificato d'idoneità alla macellazione e/o da personale aziendale, in presenza di istruzioni o formato al riguardo (es. presenza di un corso di formazione con tematica specifica trattata) e/o uso di strumentazione adeguata e sottoposta a regolare manutenzione.	SI

Il requisito superiore prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza di procedure scritte per il corretto abbattimento e distinte per le diverse categorie animali (per es., coniglietti e soggetti in accrescimento), indicando responsabilità, strumenti e verifiche periodiche per agevolare una corretta gestione dell'emergenza.

Ottimale

6) Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato in caso di abbattimento.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

(*) Fare riferimento a procedure o istruzioni sull'abbattimento e ai piani di emergenza e alla formazione degli operatori. Indicare se ci sono evidenze di animali ammalati o feriti che non hanno ricevuto in maniera tempestiva un trattamento adeguato in caso di abbattimento. Le valutazioni ABM (lesioni, body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità.

TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)

7. Tenuta dei registri di mortalità e di movimentazione degli animali

146/2001 All. Registrazione Punti 5-6 (i riferimenti al D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, attualmente abrogato, si intendono fatti ai corrispondenti articoli del decreto legislativo 5 agosto 2022, n.136)

"Le mortalità sono denunciate ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta"

Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, articolo 6 – notifica e comunicazione delle malattie all'autorità competente.

Verificare la presenza del registro di mortalità (cartaceo o informatizzato), redatto su base giornaliera, al fine di valutare la comunicazione di eventuali mortalità anomale.

Verificare la presenza del registro di movimentazione degli animali (es. introduzione riproduttori e invio al macello).

I registri di mortalità e di movimentazione degli animali devono essere presenti (in forma cartacea o informatizzata) e conservati per il periodo (3 anni) stabilito dalla normativa vigente e disponibile per l'ispezione.

Se oltre a quelli richiesti per l'adeguatezza, sono presenti dei registri per l'identificazione dei riproduttori e il monitoraggio dei parti, potrà essere assegnato un giudizio ottimale.

o conservazio	on conforme: assenz ne non adeguata a sensi del Decreto leg	l periodo stabilito	o evidenza di mort	talità anomale non	NO
	onforme: presenza e ortalità anomale noi o 6.	_		_	SI
<u>=</u>	uperiore prevede, la registrazione dei _l	· ·	er l'adeguatezza, l'	identificazione dei	Ottimale
	registro di movimenta onservati per il period	_	_	mente registrata;	
SI			NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
		EVIDE	NZE (*)		
(*) Annotare ever	ntuali rilievi di mortalità a	nomale non denunciate (o di mancanza o non conf	formità del registro delle i	movimentazioni.
	registro dei trattam	_			
,	Registrazione Punti . 				
effettuati. La dal decreto le legislativo 4 a	registrazione e le re egislativo 27 gennai	lative modalità di co o 1992, n. 119, e s I registri sono conse	onservazione sono e uccessive modificaz rvati per un periodo	egistro dei trattame Effettuate secondo qui ioni ed integrazioni di almeno tre anni d iesta"	uanto previsto e dal decreto
-	le registrazioni info embre 2017, n. 167 e		amenti su Vetinfo F	armacosorveglianza	, ai sensi della
Assenza delle trattamenti.	registrazioni in Vet	info farmacosorveg	lianza o non corrett	ta registrazione dei	NO

Corretta registrazione dei trattamenti in Vetinfo farmacosorveglianza.

SI

SI	 	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX
	EVIDE	NZE (*)		

LIBERTA' DI MOVIMENTO

9. Superficie disponibile per il decubito

146/2001 All. Libertà di movimento punto 7.

"La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche."

La tipologia di gabbia deve possedere delle dimensioni tali da garantire il massimo comfort ed igiene, senza causare agli animali inutili sofferenze o lesioni. L'ambiente in cui i conigli sono stabulati deve essere consono alle loro esigenze fisiologiche ed etologiche (per ulteriori approfondimenti al riguardo consultare il relativo manuale). La densità nelle gabbie e parchetti deve essere tale da permettere ai conigli di sdraiarsi e muoversi liberamente anche con salti. Sulla base della produttività e del comportamento dei conigli è raccomandabile una densità di 32 kg/m², e mai superiore a 40 kg/m², calcolata alla fine del periodo di ingrasso. Quest'ultimo valore massimo consentito è consigliabile diminuisca durante il periodo più caldo dell'anno a meno che non si abbiano dei sistemi di raffrescamento efficaci.

Si considera non adeguato: libertà di movimento limitata da una densità $\geq 40 \text{kg/m}^2$ (ovvero 16 conigli di peso finale di 2,5 kg/m²) durante ogni fase di produzione.	no; NO
Si considera adeguato: la densità degli animali è \geq 32 e < 40 kg/m² durante ogni fase di produzione.	SI
Si considera ottimale: la densità degli animali è ≤ 32 kg/m² durante ogni fase di produzione.	Ottimale

9) Lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente a consentirgli un'adeguata libertà di movimento ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni;

i locali di stabulazione sono costruiti in modo da permettere agli animali di giacere in decubito, alzarsi e muoversi senza difficoltà;

per rispondere adeguato entrambe le condizioni devono essere soddisfatte.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

(*) in caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. dimensioni gabbie; animali senza adeguato spazio; presenza di lesioni cutanee, ecc.). Le valutazioni ABM (lesioni, body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità.

EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE

10. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e delle gabbie o dei recinti/parchetti

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8.

"I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati."

La pulizia e sanificazione/disinfezione dei capannoni, delle attrezzature, superfici e tubature (es. gabbie, nidi, impianti di alimentazione e abbeverata ecc.) deve essere effettuata regolarmente con disinfettanti specifici. Nell'allevamento in plein air o semi plein air, l'uso di platee di cemento su cui posizionare le gabbie favorisce la rimozione delle feci e l'applicazione di misure igieniche adeguate. Considerare l'igiene, la pulizia e la gestione di questi ambienti.

Si considera non adeguato: ambienti di stabulazione e gabbie o recinti/parchetti sporchi (ragnatele, pelo, feci, etc.), non gestiti e/o dannosi per gli animali e/o assenza di procedure di pulizia e disinfezione regolari e pianificate.	no; NO
Si considera adeguato: ambienti di stabulazione e gabbie o recinti/parchetti discretamente puliti e gestiti sufficientemente e presenza di procedure e di un programma dettagliato di pulizia e disinfezione regolari e pianificate.	SI
Si considera ottimale: ambienti di stabulazione e gabbie o recinti/parchetti puliti, asciutti e gestiti in modo ottimale e procedure e di un programma dettagliato e scritto di pulizia e disinfezione regolari e pianificate. Per i prodotti disinfettanti utilizzati sono disponibili le schede di sicurezza. Gli interventi di disinfezione sono registrati su apposito registro.	Ottimale

10) I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione che possono venire a contatto con gli animali non sono nocivi e devono poter essere puliti e disinfettati.

Gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

(*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. condizioni igieniche dei locali e dei materiali di stabulazione, frequenza di ripristino e ricambio, condizioni igieniche degli animali). Le valutazioni ABM (pulizia animali, piaghe podali, lesioni cutanee) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità.

11. Assenza di fabbricati e locali di stabulazione nocivi

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8 e 9.

- "8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
- 9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali."

Tutti i materiali presenti nelle gabbie o nei recinti/parchetti, nonché le superfici stesse con cui gli animali possono venire a contatto non devono essere nocivi per gli animali e non devono avere spigoli taglienti o sporgenze in grado di provocare lesioni o traumi.

Le gabbie devono possedere pavimenti in plastica o, se in metallo, tappetini integri. Gli arricchimenti ambientali (trave di legno, panetto/mattonella di fieno pressato, alimento "a fibra lunga", piccola catena di metallo), dove presenti, devono in ogni caso essere facili da pulire e non causare lesioni o problemi sanitari.

Si considera non adeguato: presenza di gabbie con parti deteriorate, spigoli vivi o con un pavimento in grado di causare abrasioni e/o lesioni (es. pavimento in rete metallica priva di tappetini o di rivestimento in plastica o presenza di tappetini rotti e taglienti).	no; NO
Si considera adeguato: le gabbie e tutti i materiali presenti non sono nocivi per gli animali, sono presenti pavimenti con tappetini in plastica integri ed elementi di arricchimento ambientale.	SI
Il requisito superiore prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza di gabbie dotate di piattaforma oppure l'allevamento in recinto/parchetto.	Ottimale

11) I materiali di costruzione, i recinti e le attrezzature con le quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali stessi, non vi sono spigoli taglienti o sporgenze, le superfici sono facilmente lavabili e disinfettabili.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

(*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. superficie di decubito o grigliato delle gabbie dannoso e gravemente lesiva per gli animali; evidenza di molti tappetini rotti e deformati; presenza di spigoli, passaggi, ecc. taglienti e/o lesivi, ecc.). Le valutazioni ABM (lesioni cutanee, pododermatiti, zoppie) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità.

12. Infermeria

146/2001 All. Controllo punto 4

"Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli."

Per curare i soggetti con problemi sanitari e/o lesioni traumatiche, è opportuno che ogni allevamento abbia a disposizione un'area di isolamento-infermeria. Nel reparto infermeria devono essere presenti solo animali con patologie ben identificate e gli alimenti e acqua fresca devono essere forniti ad libitum. Gli animali devono poter essere stabulati singolarmente in caso di necessità, meglio se posti in gabbie di isolamento di dimensioni adeguate tali da permettere all'animale di distendersi, girarsi e saltare. Gli animali stabulati in gabbie singole dovrebbero essere in grado di poter stabilire almeno un contatto visivo con gli altri animali, se le condizioni cliniche e sanitarie lo consentono (es. assenza di sospetto di malattie infettive diffusive).

Si considera requisito adeguato l'esistenza di un'infermeria identificata e adibita a tale funzione o allestibile nell'immediato in caso di necessità. Quest'area deve essere segnalata sulla planimetria aziendale.

Si considera non adeguato: assenza o impossibilità di allestire un'area dotata di gabbie o recinti specifici e chiaramente identificabili nei quali, in caso di necessità, possano essere isolati animali feriti o malati.	no; NO
Si considera adeguato: presenza o possibilità di allestire un'area dotata di un numero adeguato di gabbie/recinti chiaramente identificabili ed appositamente preparati per accogliere animali malati o feriti, muniti di un tappetino o fondo in plastica.	SI

Si considera ottimale: oltre ai criteri per l'adeguatezza la presenza di gabbie per la stabulazione individuale di dimensioni tali da permettere all'animale di distendersi, girarsi e saltare e la presenza di altri elementi di arricchimento ambientale (trave di legno, panetto/mattonella di fieno pressato, alimento "a fibra lunga", piccola catena di metallo).

12) In caso di necessità, gli animali possono essere isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutta o tappetino confortevole.

SI no cat. A no cat. B NO cat. C N.A. OTTIMALE

EVIDENZE (*)

(*) Descrivere, se del caso, le caratteristiche dell'area di isolamento-infermeria e delle gabbie/recinti di cui è dotata.

13. Temperatura e umidità

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10

"La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali."

La temperatura deve essere compresa fra i 10 e i 25°C durante tutto l'anno, tranne d'estate in cui deve essere almeno 3°-5° inferiore alla T°C esterna (30°-35°). Il valore di umidità relativa ottimale per il range di temperatura considerato è 60-70% e in generale non dovrebbe mai essere <55% e >80%. Per assicurarsi che questi limiti siano rispettati, si deve valutare l'esistenza di sistemi di rilevazione della temperatura e umidità in allevamento.

Si considera non adeguato: presenza di condizioni microclimatiche dannose per gli animali: es. temperatura e umidità al di fuori dei range indicati con insufficiente protezione dal caldo e dal freddo; oppure assenza totale di sistemi di monitoraggio della temperatura e umidità.	no; NO
Si considera adeguato: presenza di condizioni microclimatiche idonee per gli animali: Temperatura e umidità adeguate con ventilazione naturale o impianti di ventilazione/aerazione. Rilevazione manuale della temperatura e umidità in modo non sistematico, ma tali da consentire un corretto adeguamento dei valori alle esigenze della specie e all' età degli animali.	SI

Ottimale Si considera ottimale: oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza di condizioni microclimatiche ottimali per gli animali: es. rilevazione automatica tramite sonde interne all'allevamento dei valori di T° e umidità con adeguamento automatico dei sistemi di ventilazione e riscaldamento per rientrare nei range consigliati. 13) La circolazione dell'aria, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. All'atto dell'ispezione, T° e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all'età degli animali. OTTIMALE SI no cat. B NO cat. C N.A. no cat. A EVIDENZE (*) (*) Descrivere come vengono garantite idonee condizioni microclimatiche. La presenza di animali in evidente stato di disagio termico può supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità.

14. Presenza di gas nocivi e polverosità

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10

"La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali."

Durante la valutazione dell'allevamento, sono considerati accettabili tenori di ammoniaca inferiori a 25 ppm e tenori di anidride carbonica inferiori a 3.000 ppm.

Nel caso di concentrazioni di gas non adeguate (es. NH₃>25ppm) può essere talora rilevato un aumento del numero di starnuti, rossore delle congiuntive e lacrimazione; inoltre, tale situazione può essere percepita anche dal valutatore, con il forte tipico odore pungente negli ambienti di stabulazione.

In caso di sospetto di condizione inadeguata, è necessario confermare la condizione, misurando la concentrazione dei gas nocivi in allevamento mediante un rilevatore di gas portatile da posizionare dapprima al centro del capannone e poi in più punti dell'ambiente, all'altezza degli animali.

Per valutare la polverosità si consiglia l'utilizzo del "Test di polvere su foglio di carta" (Dalmau et al, 2020).

Si considera non adeguata: in presenza della percezione di disagio olfattivo, l'evidenza di una concentrazione di gas dannosa per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: $NH_3 > 25$ ppm; $CO_2 > 3000$ ppm). Ambiente molto polveroso.	no; NO
Si considera adeguata: indipendentemente dal disagio olfattivo, evidenza di una concentrazione dei gas non dannosa per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: NH ₃ < 20 ppm; CO ₂ < 3000 ppm). Ridotta polverosità ambientale.	SI

Si considera ottimale: assenza di percezione di disagio olfattivo ed evidenza di una concentrazione dei gas ottimali per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: $NH_3 < 10$ ppm; $CO_2 < 3000$ ppm). Assenza percepibile di polverosità ambientale.

Ottimale

14) Le concentrazioni di gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

(*) Se del caso, registrare i valori misurati NH₃ CO₂.... a campione in tutti i settori e tipologie, per confermare un sospetto di condizione inadeguata. La presenza di un numero considerevole di animali che presentano sintomi respiratori può supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità.

15. Illuminazione minima – ciclo di luce per gli animali

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 11

"Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale."

Nei ricoveri per riproduttori e per l'ingrasso deve essere assicurata un'intensità luminosa minima di 20 lux, per almeno 8 ore al giorno. Il regime luce/buio deve seguire un ritmo di 24 h e comprendere un sufficiente periodo di buio ininterrotto di circa un terzo della giornata (8 ore) per consentire agli animali di riposare e di svolgere la loro attività notturna. In caso di sola luce artificiale è importante una transizione crepuscolare (da 30 minuti a due ore). Nei nuovi edifici dovrà essere fornita anche luce naturale, tramite finestre (preferibilmente nei lati del capannone) o tubi solari (nel tetto), completata con l'illuminazione artificiale. In caso di sospetto di condizione inadeguata, è necessario confermare con luxometro.

Si considera non adeguato: illuminazione insufficiente o eccessiva senza regolari cicli di luce/buio.	no; NO
Si considera adeguato: un sistema di illuminazione naturale/artificiale che garantisce idonea luminosità (20-200 lux), distribuita uniformemente e cicli regolari di luce/buio.	SI
Si considera ottimale: un sistema di illuminazione naturale/artificiale che garantisce idonea luminosità, uniformemente distribuita. É disponibile un temporizzatore automatico che regola i cicli di luce/buio garantendo almeno 8 ore ininterrotte di buio e un periodo	Ottimale

crepuscolare di almeno 30 minuti.									
	15) Gli animali custoditi nei fabbricati non sono tenuti costantemente al buio, ad essi sono garantiti un adeguato periodo di luce (naturale o artificiale) ed un adeguato periodo di riposo.								
SI no cat. A no cat. B NO cat. C N.A. OTTIMALE									
		EVIDEI	NZE (*)						
(*) Registrare il tip	oo di illuminazione natura	le/artificiale/assente e ir	ı caso di rilievo non confo	orme, confermare con lu	ixometro.				
146/2001 All. A "Agli animali c	li ripari per gli anima Animali custoditi al c ustoditi al di fuori de uuato dalle intemper	li fuori dei fabbricat i fabbricati deve esse	i Punto 12 ere fornito, in funzior	ne delle necessità e d					
Nell'allevamen devono essere meteorologich per i semi plei essere impiega temperatura e	nto del coniglio tota e adeguatamente p le avverse (es: gabb in-air). Fermo restal ate anche specifiche esterna, regolano l'a iti al di fuori dei fabl	almente (plein-air) protette da eventua de coibentate in vet ndo che il comfort de soluzioni tecnolog altezza del soffitto d	o parzialmente (seali predatori (es: re ro resina per gli alle termico degli anima iche (ad es. gabbie delle gabbie stesse)	mi plein-air) all'ap eti di recinzione) e vamenti plein-air o eli deve essere gara dotate di sonde c . Se nell'allevamen	e da condizioni o di tettoie fisse antito, possono he, in base alla				
	on adeguato: assenz unzione della valutaz				no; NO				
Si considera ac	deguato: presenza d	protezioni sufficien	ti ed adeguate.		SI				
	timale: presenza di ggere tutti gli anima			nte avanzati	Ottimale				
16) Gli animali d	custoditi all'esterno di	fabbricati "chiusi" (pl	lein-air o semi plein) h	anno ripari adeguati	i e sufficienti.				
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE				
EVIDENZE (*)									

(*) Descrivere i ripari e la loro localizzazione.										
ATTREZZATUR	A AUTOMATICA E N	/IECCANICA								
17. Ispezione	delle attrezzature au	utomatiche e mecca	niche							
"Ogni impiant ispezionato a	Impianti automatici o automatico o meco Ilmeno una volta nte; se ciò non è pos egli animali."	canico indispensabile al giorno. Gli ev	e per la salute ed il b entuali difetti risc	ontrati devono es	sere eliminati					
(es. alimentazi generazione e essere control eliminati imm salvaguardare	Tutte le apparecchiature automatiche o altre attrezzature meccaniche da cui dipende il benessere dei conigli (es. alimentazione automatica, acqua di abbeverata ed in generale le attrezzature, infrastrutture, sistemi di generazione elettrica, temporizzatore luce, raffreddamento, riscaldamento e ricambio d'aria, ecc.) devono essere controllate accuratamente almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente o, se ciò non è possibile, altre misure appropriate devono essere prese per salvaguardare il benessere e la salute dei conigli fino a quando il difetto delle apparecchiature possa essere corretto (es. possedere un generatore di corrente).									
	non adeguato: man nterventi tempestivi.	_	spezioni giornaliere	e/o rilievo di una	no; NO					
Si considera ad	deguato: almeno 1 is	pezione al giorno.			SI					
Si considera ottimale: presenza di procedure o manuali di buone pratiche comprensivi di istruzioni operative per gli operatori, che garantiscano il controllo giornaliero e la conservazione delle relative registrazioni.										
					·					
17) Gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno una volta al giorno. Sono prese misure adeguate per salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di non funzionamento degli impianti (es. metodi alternativi di alimentazione; generatore di corrente; ecc.).										
SI	SI no cat. A no cat. B NO cat. C N.A.									
		EVIDE	NZE (*)							

(*) Raccolta di informazioni tramite interviste agli operatori, consultazione di manuali di buone pratiche e relative registrazioni.

18. Allarme impianto di ventilazione e impianto di riserva

146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13

"Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari."

Qualora il benessere e la salute degli animali dipendano da sistemi meccanici automatici o altri sistemi di ventilazione, deve essere installato un efficace sistema di allarme per segnalare il guasto delle apparecchiature o dell'alimentazione elettrica. In caso di interruzione elettrica o guasti alle apparecchiature si deve inoltre garantire un intervento urgente per rispristinare la situazione e riparare l'eventuale guasto, nonché un opportuno sistema sostitutivo che all'occorrenza consenta un ricambio d'aria sufficiente per gli animali presenti. Se l'allevamento non necessita di un impianto di ventilazione forzata (es. idonea circolazione naturale dell'aria, allevamento plein-air ecc.) il requisito si considera non applicabile.

Si considera non adeguato: assenza di un sistema di allarme e di sostituzione all'impianto di ventilazione artificiale e/o assenza di controlli regolari del sistema di allarme.	no; NO
Si considera adeguato: presenza di un sistema di allarme e di sostituzione (sistemi elettrogeni e metodi alternativi di alimentazione) all'impianto di ventilazione artificiale regolarmente controllato.	SI

18) Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto stesso.

È previsto un sistema di allarme che segnali eventuali guasti.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	xxxxxx

EVIDENZE (*)

^(*) Registrare la verifica del corretto funzionamento del sistema di allarme e del sistema sostitutivo effettuata durante il controllo ufficiale; annotare la frequenza degli interventi di verifica e manutenzione effettuati dall'allevatore.

ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE

19. Gestione degli alimenti e della razione giornaliera

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 14

"Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni."

I sistemi di alimentazione dovrebbero permettere ad ogni individuo di soddisfare i propri fabbisogni per quantità e qualità degli alimenti.

Per poter soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali e far sì che l'alimentazione sia adeguata al loro sviluppo corporeo, allo stato fisiologico e al livello produttivo è necessario che, almeno ognuno dei gruppi base previsti dall'allevamento (es. ingrasso, riproduttori etc.) disponga di una razione specifica. Tale razione specifica può essere scritta o registrata o comunque, anche se non scritta, nota all'allevatore o al personale che si occupa della preparazione degli alimenti per gli animali, ed è buona prassi che sia mantenuta il più possibile stabile nel tempo, salvo casi di emergenza. La quantità e la qualità della fibra contenuta nel mangime devono essere adeguate per mantenere la salute dell'apparato digerente dei conigli (transito digestivo, cecotrofia e fermentazione intestinale). Materiali idonei, come paglia, fieno, legno o qualsiasi altro materiale adatto, devono essere a disposizione dei conigli per consentire un'attività orale, incluso rosicchiare e masticare, con modalità che tengano conto del disegno, della progettazione e costruzione dei ricoveri (gabbie o parchetti). È da considerarsi ottimale il riscontro di un pellet con diametro di circa 3-5 mm e una lunghezza di 10-15 mm, unitamente alla presenza nella razione di una % di fibra tra il 14 e il 19% di S.S.

La corretta alimentazione degli animali è anche collegata alla qualità degli alimenti e dell'acqua che la compongono, che devono essere di origine conosciuta e conservati in ambienti idonei (es. silos, magazzini, fienili, sistema di distribuzione idrica) per evitare alterazioni e contaminazioni con sostanze tossico-nocive.

Si considera non adeguato: assenza del cartellino del mangime utilizzato, presenza di una razione non adatta agli animali perché non adeguata alle loro esigenze, mai stata calcolata, non in rapporto ai fabbisogni o composta da alimenti non sani.								
per ogni grupp	Si considera adeguato: presenza del cartellino e di una razione adatta agli animali, specifica per ogni gruppo di base (riproduttori, svezzamento, ingrasso), composta da alimenti sani e arricchiti di materiali idonei per consentire un'adeguata attività orale di masticazione.							
calcolata da ur	Si considera ottimale: presenza del cartellino e di una razione ottimale per gli animali, perché calcolata da un alimentarista, e composta da alimenti sani; la % di fibra della razione è tra 14 e 19%, il diametro e la lunghezza del pellet sono rispettivamente di 3-5 mm e 10-15 mm.							
19) l'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.								
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE			

	EVIDENZE (*)							
dell'alimentarista	o del veterinario che l'ha penteriche (es. diarrea) p	calcolata, ecc. Le valutazi	oni ABM (body condition	imali), le modalità di calc score, ecc.) o la presenza esenza di una eventuale	di sintomi riferibili			
	di alimentazione							
	Mangimi, acqua e al ali devono avere acc			alle loro necessità fisi	iologiche."			
secondo esige avvenire rego nutrizionale c somministrata I limiti indicati	nza durante le 24 h larmente dell'arco dovrebbero essere , oltre che dell'accre	n. Nel caso di alimer delle 24 h e in ma adottati sistemi d escimento degli anim ausilio per il valuta	ntazione razionata l aniera riscontrabile di controllo e mis nali. tore che dovrà com	re ad ogni animale a distribuzione dell' . Al fine di ottimizi ura della quantità unque considerare t	alimento deve zare il regime di mangime			
Si considera no	on adeguato: alimen gli animali e/o non r	ntazione razionata co		eguati alle necessità	no; NO			
	deguato: alimentazion do un piano di razio		zionata ad intervalli	corretti e garantita	SI			
Si considera ottimale: scelta della tipologia di alimentazione (ad libitum o razionata, ad esempio per ridurre il rischio di disturbi digestivi post-svezzamento) in seguito a valutazione del rischio sanitario, compiuta in modo riscontrabile da personale competente (es. veterinario). Presenza di sistemi di controllo e misura della quantità di mangime somministrata, oltre che dell'accrescimento degli animali.								
					I			
	e praticata l'alimenta:	zione ad libitum o con	sistemi automatici è _l	oresente un piano di ro	azionamento			
scritto.		SI no cat. A no cat. B NO cat. C N.A. OTTIMA						
scritto.	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE			
scritto.	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE			

(*) Descrivere le modalità di somministrazione dell'alimento ed eventualmente gli intervalli tra le varie somministrazioni. Le valutazioni ABM (BCS = body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità.

21. Numero di mangiatoie, disponibilità di acqua e numero di abbeveratoi

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punti 16 e 17

"16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata [...]"

"17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali."

La somministrazione di acqua deve essere ad libitum. Per quanto riguarda il numero di punti di alimentazione e abbeverata, si considera adeguata la presenza di un abbeveratoio e di una mangiatoia per gabbia.

Nei recinti/parchetti devono essere presenti almeno 4 punti distinti di alimentazione e 2 di abbeverata (1 ogni 10 e 1 ogni 20 conigli rispettivamente).

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Per quanto riguarda la qualità dell'acqua si considera adeguato che gli abbeveratoi, come del resto anche le mangiatoie, siano mantenuti in buone condizioni di pulizia, liberi da feci e residui di alimento inveterato. In aggiunta al requisito adeguato si considera ottimale l'esecuzione su base almeno annuale di esami per la potabilità dell'acqua (microbiologici e chimico-fisici). La presenza di vasche di raccolta intermedia (utili per trattamenti per os) o funzionali alla distribuzione per linee, impone procedure di disinfezione periodiche per evitare possibili contaminazioni batteriche, presenza di residui di farmaci e formazione di biofilm.

Si considera non adeguato: assenza di acqua di abbeverata o acqua razionata (non <i>ad libitum</i>) o acqua insalubre per uno o più animali con particolare riguardo agli animali malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore. Presenza di attrezzature non idonee per la somministrazione di acqua e mangime (es. lesive o palesemente insufficienti).	no; NO
Si considera adeguato: presenza di abbeveratoi funzionanti in tutti i gruppi, con somministrazione di acqua pulita. Abbeveratoi e mangiatoie puliti e in numero sufficiente.	SI
Il requisito superiore prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, l'esecuzione di esami annuali per la potabilità dell'acqua o l'approvvigionamento dall'acquedotto in maniera diretta (senza vasche di raccolta intermedia); la presenza di un numero superiore di abbeveratoi e/o mangiatoie.	Ottimale

21) La modalità di somministrazione dell'acqua consente un'adeguata idratazione degli animali anche nei periodi di intenso calore. Il numero di punti di abbeverata e di mangiatoie è in linea con le indicazioni fornite. È garantito per tutti gli animali l'accesso ad una appropriata quantità di mangime in base al regime alimentare scelto e di acqua di qualità adeguata. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua sono concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le consequenze negative derivanti da rivalità tra gli animali. SI N.A. OTTIMALE no cat. A no cat. B NO cat. C **EVIDENZE (*)** (*) Registrare modalità di accesso all'acqua e numero di abbeveratoi, descrivere la frequenza di pulizia di abbeveratoi, riportare gli estremi di eventuali esami dell'acqua, ecc. ... Le valutazioni ABM (body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità. 22. Somministrazione di sostanze illecite 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 18. "Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere". Verificare le registrazioni elettroniche dei trattamenti e l'armadietto o eventuali confezioni o giacenze di farmaci. NO Si considera non adeguato: evidenza di somministrazione di sostanze illecite. SI Si considera adeguato: nessuna evidenza di somministrazione di sostanze illecite. 22) Non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente. I trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario. SI NO cat. C N.A. XXXXXXXX

EVIDENZE (*)								
(*) Descrivere le v	erifiche condotte.							
PROCEDURE D'ALLEVAMENTO								
23. Disposizio	ni generali							
146/2001 Art.								
	•	li dei detentori degli	animali					
a) adottare m	io o il custode ovver iisure adeguate per re, sofferenze o lesio	garantire il beness	sere dei propri anin	nali e affinché' non	vengano loro			
b) allevare e cu	ustodire gli animali [omissis] in conformi	tà alle disposizioni a	li cui all'allegato.				
146/2001 All. Procedure di allevamento punto 20 "Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali".								
	engono praticate pro nze negative sullo sta		nto in contrasto co	n una o più delle 5	libertà, tali da			
	Si considera non adeguato: la gestione delle fasi produttive in allevamento ha evidenze negative sullo stato degli animali							
	deguato: la gestiono o sullo stato degli a	e delle fasi produtti nimali	ve in allevamento r	non evidenzia alcun	SI			
					1			
23) Non sono praticati procedimenti di allevamento che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni.								
Nel caso si ricorra a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, sono consentiti dalle disposizioni vigenti.								
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	xxxxxxxx xx			
	1	EVIDEI	NZE (*)					

	(*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate. Le valutazioni ABM possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità.							
24. Biosicurez	za - Lotta agli infest	anti						
Reg. CE 852/2	004 All. I parte A cap	o. II punto 4 f)						
di origine anir	del settore alimentai nale devono, se del insetti nocivi".		-					
-	resenza di azioni vol con regolarità un pi	_	•	zanzare, roditori e p	parassiti). Deve			
	non adeguato: asse con frequenze defir		rammati specifici d	i derattizzazione e	no, NO			
piani scritti) m di derattizzazi viene attuato	Si considera adeguato: presenza di procedure approssimative e non formalizzate (assenza di piani scritti) ma giudicate idonee al contenimento dei principali infestanti. (es: esiste un piano di derattizzazione non regolare -con frequenza superiore ai due mesi- o all'occorrenza che viene attuato dall'allevatore, anche senza planimetria e adeguata identificazione delle trappole. Esiste un piano di demuscazione eseguito con intervalli irregolari, all'occorrenza).							
ad ogni ciclo principi attivi definizione de	Si considera ottimale: presenza di azioni strutturate volte al controllo degli infestanti attuate ad ogni ciclo o al massimo ogni due mesi (es. piani di derattizzazione con descrizione dei principi attivi utilizzati, schede di sicurezza e planimetria con localizzazione delle esche, definizione dei limiti critici e delle azioni conseguenti al loro superamento, la registrazione dei trattamenti e delle azioni correttive; piani di demuscazione attuato con frequenza regolare).							
					<u>'</u>			
24) Vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti.								
SI	SI no cat. A no cat. B NO cat. C N.A. OTTIMALE							
EVIDENZE (*)								
(*) Descrivere le condizioni rilevate (es. presenza di mosche o evidenza della presenza di roditori o loro tracce). Descrivere, nel caso siano presenti perché ritenute necessarie, le modalità e periodicità di disinfestazione, derattizzazione e pulizia dell'allevamento (presenza di una ditta esterna o procedure interne aziendali), annotare gli estremi di alcune registrazioni e delle postazioni ispezionate. In caso N.A. specificare il motivo.								

ESITO DEL CONTROLLO	FAVOREVOLE	SFAVOREVOLE	ш -	REVOLE PER 'RIFIUTATO C	CONTROLLO	
Intenzionalità (da valutare ir	n caso di esito del contro	llo sfavorevole):	Sì	□ NO	☐ N.A.	
Elementi di possibile non coi alimentare ovvero all'impieg		na di identificazione e r	$\dot{\Box}$ $\dot{\Box}$	animale, all NO	a sicurezza	
EVIDENZE:						
Sistema di identificazione e registrazione animali						
Sostanze vietate						
*Qualora, durante l'esecuzione del controllo, il Veterinario controllore rilevasse elementi di non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, alla sicurezza alimentare ovvero all'impiego di sostanze vietate, egli dovrà riportarne l'evenienza spuntando il settore pertinente e specificare nell'apposito campo l'evidenza riscontrata. Al rientro presso la ASL, il Veterinario controllore dovrà evidenziare al Responsabile della ASL quanto da lui rilevato e consegnare copia della check-list da lui compilata in modo che il Responsabile stesso possa provvedere all'attivazione urgente dei relativi controlli. Il sistema inoltre segnalerà opportunamente tale evenienza al fine dell'esecuzione obbligatoria dello specifico controllo.						
opportunamente tale evenie	enza al fine dell'esecuzio	one obbligatoria dello s	pecifico conti	rollo.		
opportunamente tale evenie		one obbligatoria dello s MENTI ADOTTATI	pecifico cont	rollo.		
opportunamente tale evenie	PROVVEDI		pecifico conti	rollo.		
SONO STATE ASSEGNATE PRE	PROVVEDI	MENTI ADOTTATI	pecifico conti	rollo.	NO 🗌	
	PROVVEDI	MENTI ADOTTATI		rollo.	NO 🗌	
SONO STATE ASSEGNATE PRE	PROVVEDI	MENTI ADOTTATI		rollo.	NO 🗌	
SONO STATE ASSEGNATE PRE	PROVVEDI PRE ESCRIZIONI?	MENTI ADOTTATI		rollo.	NO 🗌	
SONO STATE ASSEGNATE PRE	PROVVEDI PRE ESCRIZIONI?	MENTI ADOTTATI		rollo.	NO	
SONO STATE ASSEGNATE PRE	PROVVEDI PRE ESCRIZIONI?	MENTI ADOTTATI	sì 🗌	rollo.	NO	
SONO STATE ASSEGNATE PRE SE SÌ QUALI: ENTRO QUALE DATA DOVRAI	PROVVEDI PRE ESCRIZIONI?	MENTI ADOTTATI SCRIZIONI DNI APPLICATE	sì 🗌	rollo.	NO	
SONO STATE ASSEGNATE PRE SE SÌ QUALI: ENTRO QUALE DATA DOVRAI Blocco movimentazioni	PROVVEDI PRE ESCRIZIONI?	MENTI ADOTTATI SCRIZIONI DNI APPLICATE Amministrativa	sì 🗌	rollo.	NO	

NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE:	
NOTE/OSSERVAZIONI DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE	E PRESENTE ALL'ISPEZIONE
È stata consegnata una copia della presente check-list all'allevatore?	Sì NO
Il risultato del presente controllo sarà utilizzato per verificare il rispetto degli dell'erogazione egli aiuti comunitari. Nel caso di presenza di non conformità dall'Organismo Pagatore.	
DATA PRIMO CONTROLLO IN LOCO:	
NOME E COGNOME DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTO	ORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE:
FIRMA DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENT	TE ALL'ISPEZIONE:
NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE:	
FIRMA E TIMBRO DEL CONTROLLORE/I:	
VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLE PRES (da effettuare alla scadenza del tempo a	
PRESCRIZIONI ESEGUITE:	SI NO
Descrizione:	

_					
	DATA VERIFICA IN LOCO: Nome e cognome del proprietario/detentore/conduttore presente all'ispezione:				
	Firma del proprietario/detentore/conduttore presente all'ispezione:				
	Nome e cognome del controllore:				
	Firma e timbro del controllore/i:				
	DATA CHIUSURA RELAZIONE DI CONTROLLO**:				
	**Ai sensi del Reg. 809-2014, articolo 72, paragrafo 4. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa pplica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale tere essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connechimiche o fisiche.	mine può			
	ABMs				
	I seguenti parametri rappresentano degli utili indicatori per valutare le condizioni e lo stato de benessere degli animali allevati.	di salute e			
	25. Stato di nutrizione misurato tramite body condition score (BCS) (riproduttori)				
	Valutare visivamente, senza palpazione, lo stato di nutrizione di almeno 50 femmine al mom svezzamento, (Dalmau et al, 2020). In particolare, osservare la pienezza muscolare della regione della regione della groppa, considerando la eventuale presenza di sporgenze ossee.				
	Assegnare uno score pari a: 0 (animale cachettico/molto magro) in caso di scarsa copertura mu eccessive prominenze ossee; 1 (animale magro) in caso di accettabile copertura muscolare e p ossee solo accennate; 2 (animale normale) in caso di buona copertura muscolare e prominenze visibili.	rominenze			
	Un animale con BCS di score 0 equivale a 3 animali con score 1.				
	Più del 30% di animali con score 1	Insufficiente			
_	Tra 10 e 30% di animali con score 1	Adeguato			
-	Meno del 10% di animali con score 1	Ottimale			

25) Animali con BCS oltre i limiti.

Adeguato	Insufficiente	N.A.	OTTIMALE			
EVIDENZE (*)						
(*) Registrare il numero di anin	nali con BCS oltre i limiti e il numero d	di animali controllati.				
26. Pulizia degli anima	i					
I conigli devono avere i	l pelo lucido, liscio e asciutto e	e non imbrattato da feci (anch	ne in zona perianale).			
Valutare la condizione	di pulizia della pelliccia degli a	nimali in base a 3 gradi (Dalm	au et al., 2020):			
Grado 0: assenza di spo	orcizia					
Grado 1: mantello ricor	perto da sporcizia per il 10 – 3	0%				
Grado 2: la sporcizia ric	opre il mantello per più del 30	0%				
Un animale con sporciz	ia di grado 2 equivale a 3 anin	nali con sporcizia di grado 1.				
	egli animali su almeno 50 e eno 25 gabbie), preferibilment		(campionando almeno 4			
Più del 20% di animali d	on sporcizia di grado 1		Insufficiente			
Tra il 10 e il 20% di anin	nali con sporcizia di grado 1		Adeguato			
Meno del 10% di anima	ıli con sporcizia di grado 1		Ottimale			
26) Grado di pulizia del co	orpo degli animali.					
Insufficiente	Adeguato	N.A.	OTTIMALE			
EVIDENZE (*)						

(*)	Registrare	e il numero	di animali	controllati e s	pecificare of	uanti	presentano una :	sporcizia di	grado 1 e d	grado 2

27. Lesioni cutanee (riproduttori e ingrassi)

Valutare la frequenza di animali con presenza di lesioni cutanee da traumi o morsi (es. ascessi, ferite, ulcere, escoriazioni multiple, foruncolosi) e la loro gravità (Dalmau et al 2020, modificato).

Grado 0: assenza di lesioni

Grado 1: presenza di una (fino a 2) lesioni cutanee di dimensioni almeno pari a 2 cm, oppure esiti di lesioni guarite/cicatrizzate almeno pari a 2 cm

Grado 2: presenza di 3 o più lesioni cutanee di 2 cm o almeno una lesione cutanea di almeno 5 cm

Valutare le lesioni in almeno 50 riproduttori e 100 ingrassi (campionando almeno 4 conigli/nidiata per almeno 25 gabbie), preferibilmente a fine ciclo.

Un animale con lesioni di grado 2 equivale a 3 animali con lesioni di grado 1.

Più del 20% di animali con lesioni di Grado 1						
Tra il 10 e 20% di animal	i con lesioni di Grado 1		Adeguato			
Meno del 10% di animali	Meno del 10% di animali con lesioni di Grado 1					
27) Animali con lesioni al c	27) Animali con lesioni al corpo.					
Insufficiente	Insufficiente Adeguato N.A. OTT					
EVIDENZE (*)						

28. Micosi cutanea (riproduttori e ingrassi)

Valutare la presenza di lesioni micotiche (presenza di aree alopeciche con cute integra o ricoperta da scaglie/croste), su non meno di 50 riproduttori e 100 ingrassi controllati, preferibilmente a fine ciclo.

(*) Registrare il numero di animali controllati e specificare quanti presentano lesioni di grado 1 e grado 2.

Presenza di lesioni micotiche diffuse in allevamento >20%					
Presenza di lesioni micotiche diffuse in allevamento tra 10 e 20%					
Presenza di lesioni cutanee riferibili a micosi < 10%					
28) Animali con lesioni riferibili a micosi.					
Insufficiente Adeguato N.A. OTT					
EVIDENZE (*)					
(*) Registrare il numero di animali controllati e specificare quanti presentano lesioni micotiche.					

29. Pododermatite (riproduttori)

Insufficiente

Valutare la frequenza di animali con pododermatite e la relativa gravità, in almeno 50 riproduttori, secondo la seguente scala di giudizio:

Grado 0: assenza di lesioni e calli o comunque fino a <5% della superficie con perdita di pelo

Grado 1: presenza di calli visibili (accennati o chiaramente visibili, ma senza soluzione di continuo) in almeno 1 arto

Grado 2: presenza di calli ulcerati (piaghe) e dolenti in almeno 1 arto

Un animale con lesioni podali di grado 2 equivale a 3 animali con lesioni podali di grado 1.

Adeguato

Più del 30% di animali con lesioni podali di Grado 1	Insufficiente			
Tra il 20% e il 30% di animali con lesioni podali di Grado 1				
Meno del 20% di animali con lesioni podali di Grado 1				
<u>'</u>				
29) Animali che presentano piaghe podali.				

N.A.

OTTIMALE

EVIDENZE (*)						
(*) Registrare il numero di anir	nali controllati e specificare quanti pr	esentano pododermatite di grado 1 e	grado 2.			
30. Mastiti						
Valutare la frequenza di	mastiti croniche in almeno 50 esioni riscontrate uno score d) riproduttori evidenziabili il gi a 0 a 2:	orno della visi	ta e la loro		
Grado 0: assenza di segn	i e lesioni (animale sano)					
Grado 1: presenza di uno	o o pochi noduli non ulcerati (mastite lieve)				
Grado 2: presenza di mo	lti noduli di cui uno o più ulce	rati (mastite diffusa grave)				
Un animale con mastite	di grado 2 equivale a 2 animal	i con mastite di grado 1.				
Più del 40% di animali co	on mastite di Grado 1			Insufficiente		
Tra il 10% e il 40% di anii	mali con mastite di Grado 1			Adeguato		
Meno del 10% di animali	con mastite di grado 1			Ottimale		
30) Animali con mastite.						
Insufficiente Adeguato N.A. OTTIMALE						
EVIDENZE (*)						
(*) Registrare il numero di animali controllati e specificare quanti presentano mastite di grado 1 e grado 2.						

31. Mortalità % (0-35 gg)

Valutare l'indice di mortalità pre-svezzamento considerando gli animali trovati morti o abbattuti (presupposto indispensabile è che esista un registro della mortalità per ciclo, compilato giornalmente). Calcolo della media della mortalità degli ultimi 5 cicli.

Assenza di registrazione dei dati di mortalità o mortalità >12 %	Insufficiente
Mortalità tra 8 e12%	Adeguato
Mortalità <8%	Ottimale

31) Mortalità 0-35 gg degli ultimi 5 cicli.

Insufficiente	Adeguato	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

32. Mortalità % (35-60 gg)

Valutare l'indice di mortalità post svezzamento (forme prevalentemente enteriche) considerando gli animali trovati morti o abbattuti (presupposto indispensabile è che esista un registro della mortalità per ciclo compilato giornalmente). Calcolo della media della mortalità degli ultimi 5 cicli.

Assenza di registrazione dei dati di mortalità o mortalità> 10%	Insufficiente
Mortalità tra 5 e il 10%	Adeguato
Mortalità <5%	Ottimale

32) Mortalità 35-60 gg degli ultimi 5 cicli.

^(*) Registrare il numero di animali morti e la tipologia di morte (trovati morti o abbattuti).

Insufficiente	Insufficiente Adeguato N.A. OTTIMALE									
EVIDENZE (*)										
(*) Registrare il numero di anir	nali morti e la tipologia di morte (trov	vati morti o abbattuti)								
abbattuti (presupposto		e respiratorie) considerando g a un registro della mortali di ultimi 5 cicli.								
Assenza di registrazione	dei dati di mortalità o mortali	tà > 4%		Insufficiente						
Mortalità tra 2 e 4 %				Adeguato						
Mortalità post-svezzame	ento <2%			Ottimale						
33) Mortalità > 60 gg degl	i ultimi 5 cicli.									
Insufficiente	Adeguato	N.A.	отт	TIMALE						
	EVIDENZE (*)									
(*) Registrare il numero di anir	(*) Registrare il numero di animali morti e la tipologia di morte (trovati morti o abbattuti)									

RELAZIONE DI CONTROLLO CONDIZIONALITA'2023

CUAA								
RAGIONE SOCIALE								
RAPPRESENTANTE	NOME E COGNO	ME						
LEGALE (se diverso dal								
richiedente)								
SEDE LEGALE O	VIA					LOCALITÀ		
DOMICILIO								
	COMUNE					PROVINCIA	CAP	
PERSONE PRESENTI AL	NOME E	TIPO DOC IDE	ΝΤΙΤΆ	N°		VALIDA FINO AL	PRESEN	7Δ
CONTROLLO	COGNOME	III O DOCIDE	INIIIA			VALIDATINO AL		/MANDATO
CONTROLLO	000.101.1.2						52220	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
DATA INIZIO CONTROLLO				DATA FINE CO	NTRO	LLO		
							44.00	
	Doman	de presentate da	all'azien	da:			14-22	23-27
CARATTERI DEL CONTROLL	0:							
CARATTERI DEL CONTROLL PREAVVISO	O : SI		NO		TIP	0	DATA	
	SI		NO		TIP		DATA	
PREAVVISO	SI ATO SI	A MAGGIORE		ERIBILITÀ DEL	NO		DATA ALTRE CAL	JSE
PREAVVISO CONTROLLO NON EFFETTU	SI ATO SI	A MAGGIORE	IRREP	ERIBILITÀ DEL EDENTE	NO IRR			
PREAVVISO CONTROLLO NON EFFETTU	SI ATO SI	A MAGGIORE	IRREP		NO IRR	EPERIBILITÀ	ALTRE CAL	LI
PREAVVISO CONTROLLO NON EFFETTU	SI ATO SI	A MAGGIORE	IRREP		NO IRR	EPERIBILITÀ	ALTRE CAL	LI
PREAVVISO CONTROLLO NON EFFETTU	SI ATO SI	A MAGGIORE	IRREP		NO IRR	EPERIBILITÀ	ALTRE CAL	LI
PREAVVISO CONTROLLO NON EFFETTU	SI ATO SI	A MAGGIORE	IRREP		NO IRR	EPERIBILITÀ	ALTRE CAL	LI
PREAVVISO CONTROLLO NON EFFETTU CAUSE	SI SI FORZ		IRREP RICHII	EDENTE	NO IRR DEI	EPERIBILITÀ LL'AZIENDA	ALTRE CAU IMPUTABI ALL'IMPRE	LI ENDITORE
PREAVVISO CONTROLLO NON EFFETTU	SI SI FORZ		IRREP	EDENTE	NO IRR DEI	EPERIBILITÀ	ALTRE CAU IMPUTABI ALL'IMPRE	LI ENDITORE
PREAVVISO CONTROLLO NON EFFETTU CAUSE	SI SI FORZ		IRREP RICHII	EDENTE	NO IRR DEI	EPERIBILITÀ LL'AZIENDA	ALTRE CAU IMPUTABI ALL'IMPRE	LI ENDITORE
PREAVVISO CONTROLLO NON EFFETTU CAUSE	SI SI FORZ		IRREP RICHII	EDENTE	NO IRR DEI	EPERIBILITÀ LL'AZIENDA	ALTRE CAU IMPUTABI ALL'IMPRE	LI ENDITORE

Rilevazione delle caratteristiche azier	ndali per la verifica di applicabilità dei Criteri / Norme	
CRITERIO/NORMA	CARATTERISTICHE AZIENDALI	SPAZIO RISERVATO AL CONTROLLORE
BCAA 1 - Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5 % rispetto all'anno di riferimento.	Azienda con Superficie a prato permanente iscritta in RPPG SI NO	Criterio controllato SI NO Infrazione rilevata SI NO
BCAA 2 - Protezione di zone umide e torbiere	Azienda con Superficie in zone RAMSAR SI NO	Criterio controllato SI NO Infrazione rilevata SI NO
BCAA 3 – Divieto di bruciare le stoppie se non per motivi di salute delle piante	Azienda che deve ottemperare agli obblighi di divieto bruciatura stoppie sulle superfici a seminativo SI NO	Criterio controllato SI NO Infrazione rilevata SI NO
BCAA 4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	Riguarda tutte le aziende con superfici adiacenti ai corpi idrici SI NO	Criterio controllato SI NO Infrazione rilevata SI NO
BCAA 5 – Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza	Riguarda tutte le aziende	Criterio controllato SI NO Infrazione rilevata SI NO
BCAA 6 – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili	Riguarda tutte le aziende	Criterio controllato SI NO Infrazione rilevata SI NO
BCAA 7 – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse	Riguarda tutte le aziende	Criterio controllato SI NO Infrazione rilevata SI NO
BCAA 8 A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi. B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.	PER L'IMPEGNO A) Riguarda tutte le aziende PER L'IMPEGNO B) E C) Azienda che presenta elementi caratteristici del paesaggio: Presenza di alberi monumentali: SI NO Presenza di altri elementi caratteristici del paesaggio quali siepi, alberi isolati o in filari, muretti a secco, stagni, terrazze, sistemazioni idraulicoagrarie caratteristiche, ecc.: SI NO	Criterio controllato SI NO Infrazione rilevata SI NO
BCAA 9 – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000	Azienda con Superficie a prato permanente in Natura 2000 iscritta in RPPG SI NO	Criterio controllato SI NO Infrazione rilevata SI NO

Azienda che utilizza acque per uso irriguo SI NO	Criterio controllato SI NO
Azienda esente dalle procedure di autorizzazione: SI NO	Infrazione rilevata SI NO
Azienda dichiara di NON utilizzare acque per uso irriguo:	Firma del beneficiario o del delegato
Azienda che deve ottemperare agli obblighi per il controllo dell'inquinamento da fosfati SI NO	Criterio controllato SI NO Infrazione rilevata SI NO
Azienda ricadente in ZVN: SI NO	Criterio controllato SI NO Infrazione rilevata
L'Azienda dichiara di essere esonerata ai sensi della DGR 2893/2020	SI NO Firma del beneficiario o del delegato
Riguarda tutte le aziende con terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)	Criterio controllato SI NO Infrazione rilevata
Terreni aziendali in ZPS SI NO 1. Codice Sito/i - Denominazione Sito/i:	SI NO
Riguarda tutte le aziende con terreni interni SIC/ZSC	Criterio controllato SI NO
Terreni aziendali in SIC/ZSC SI NO 1. Codice Sito/i - Denominazione Sito/i:	Infrazione rilevata SI NO
Azienda agricola coinvolta nelle filiere del settore alimentare che producono alimenti e/o mangimi SI NO	Criterio controllato SI NO Infrazione rilevata SI NO
Azienda che acquista e/o utilizza prodotti fitosanitari SI NO L'azienda si avvale di contoterzista/persone terze SI NO	Criterio controllato SI NO
	Azienda esente dalle procedure di autorizzazione: Azienda dichiara di NON utilizzare acque per uso irriguo: Azienda dichiara di NON utilizzare acque per uso irriguo: Azienda che deve ottemperare agli obblighi per il controllo dell'inquinamento da fosfati SI NO Azienda ricadente in ZVN: SI NO L'Azienda dichiara di essere esonerata ai sensi della DGR 2893/2020 Riguarda tutte le aziende con terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) Terreni aziendali in ZPS SI NO 1. Codice Sito/i - Denominazione Sito/i: NB: Il controllo di questo CGO è da ritenersi parziale in quanto l'esito finale si ottiene acquisendo anche l'esito del controllo del rispetto degli impegni agronomici da parte di AGEA e di eventuali controlli svolti dall'Ente Gestore Riguarda tutte le aziende con terreni interni SIC/ZSC Terreni aziendali in SIC/ZSC SI NO 1. Codice Sito/i - Denominazione Sito/i: NB: il controllo di questo CGO è da ritenersi parziale in quanto l'esito finale si ottiene acquisendo anche l'esito del controllo del rispetto degli impegni agronomici da parte di AGEA e di eventuali controlli svolti dall'Ente Gestore Azienda agricola coinvolta nelle filiere del settore alimentare che producono alimenti e/o mangimi SI NO NB: L'esito di questo CGO potrà essere modificato successivamente alpresente controllo in loco, in quanto saranno acquisiti gli eventuali esiti derivanti dall'attività di controllo delle ATS

abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1) Articolo 55, prima e seconda frase	Azienda dichiara di NON utilizzare prodotti fitosanitari nell'anno del controllo (Nel caso in cui siano presenti colture di norma sottoposte a trattamenti, con la presente relazione di controllo l'imprenditore agricolo è informato che l'azienda potrà essere oggetto di controlli nelle campagne successive, nel periodo idoneo a verificare la veridicità dell'autodichiarazione stessa.) Azienda dichiara di NON aver acquistato, utilizzato e detenuto prodotti fitosanitari nei due anni precedenti al controllo	Firma del beneficiario o del delegato Firma del beneficiario o del delegato
CGO 8 – Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309	Azienda che utilizza pesticidi L'azienda si avvale di contoterzista/persone terze SI NO NO	Criterio controllato SI NO Infrazione rilevata SI NO
del 24.11.2009, pag. 71): - articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; - articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000; - articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.	Azienda dichiara di NON aver utilizzato e detenuto pesticidi nei due anni precedenti al controllo	Firma del beneficiario o del delegato

A seguito della/e infrazioni rilevata/e durante il controllo di condizionalità concluso in data , è necessario procedere all'effettuazione dell'impegno/i di ripristino (come da Check List allegate) entro i termini indicati:

CRITERIO/NORMA	INFRAZIONE RILEVATA	IMPEGNO DI RIPRISTINO ASSEGNATO	TERMINE
			entro
			entro

N.B.: La verifica dell'effettivo ripristino della conformità potrà essere eseguita a campione o in maniera sistematica.

Nel caso in cui la verifica avvenga entro l'anno di campagna del primo controllo e sia verificato il mancato ripristino, all'azienda sarà assegnato un criterio di rischio specifico per l'estrazione a campione nel biennio successivo.

Nel caso in cui la verifica avvenga nel corso di un controllo effettuato l'anno successivo e comunque entro il triennio consecutivo compreso l'anno del primo controllo, e si verifichi che il beneficiario non abbia realizzato l'impegno di ripristino o abbia commesso un'infrazione del medesimo Criterio o Norma, l'infrazione commessa sarà considerata come ripetuta e saranno applicate le riduzioni per le infrazioni reiterate. Nell'estrazione del campione di condizionalità, si terrà conto, come fattore di rischio, della presenza di infrazioni che avevano determinato impegni di ripristino nei due anni precedenti

Se durante il controllo di condizionalità fossero state riscontrate altre infrazioni non sanabili o soggette a impegni di ripristino, OPR applicherà comunque una riduzione al contributo da percepire, indipendentemente dal fatto che l'impegno di ripristino sia stato eseguito correttamente e realizzato nei termini previsti.

Nel caso di azioni correttive o impegni di ripristino di tipo amministrativo, il beneficiario è tenuto ad inoltrare all'Ente controllore documentazione probante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti prescritti.

RIEPILOGO	N°	BCAA 1	BCAA 2	BCAA 3	BCAA 4	BCAA 5	BCAA 6	BCAA 7	BCAA 8	BCAA 9	CGO 1	CGO 2	CGO 3	CGO 4	CGO 5	CGO 7	CGO 8
CHECK LIST COMPILATE E ALLEGATE																	
RILEVAZIONI INFRAZIONI																	
Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)			Non previsto	Non previsto	Non previsto		Non previsto	Non previsto	Non previsto	Non previsto	Non previsto		Non previsto	Non previsto	Non previsto	Non previsto	
IMPEGNI DI RIPRISTINO ASSEGNATI			Non previsto				Non previsto	Non previsto		Non previsto							
INTENZIONALITÀ																	

ANNOTAZIONI DEI FUNZIONARI CONTROLLORI:							
FIRMA							

Relazione di Controllo Condizionalità 2023

Controllo da completare in ufficio per i seguenti motivi (Da compilare nel caso in cui il controllo non sia concluso nello stesso giorno e necessiti di approfondimenti amministrativi da eseguirsi inufficio da parte del tecnico controllore. Tale eventualità è riferita all'acquisizione di documenti (es. Registro aziendale dei trattamenti).

<u> </u>		
FIRMA		
EV	'ENTUALI DICHIARAZIONI DEL BEN	EFICIARIO O DI UN SUO DELEGATO:
FIRMA DEL BENEFICIARIO O		
DEL DELEGATO		
Ai sensi del Dlgs 196/2003 e s.m.i., si a fini dei controlli da parte degli organism		ormatico dei dati contenuti nel presente modello e neglieventuali allegati, anche ai
N.B.: I risultati della presente r	elazione di controllo sono relativi	esclusivamente ai controlli di condizionalità indicati e pertanto
•		i base per il successivo calcolo dell'esito aziendale ai fini della
determinazione dell'importo liq		
	Obbligatori (CGO) in materia vete concorreranno alla definizione del	rinaria sarà invece oggetto di controllo da parte del personale delle l'esito finale.
N.B.: Il mancato rispetto degli domande presentate nell'anno		omporta la riduzione dei premi richiesti anche di eventuali altre
In caso di infrazione intenzional	e ripetuta, l'azienda sarà soggetta	alle percentuali di riduzione previste per le infrazioni intenzionali
nell'anno in cui è stata accertat	a la reiterazione e sarà esclusa da	tutti i pagamenti nell'anno civile successivo
		datto in duplice copia ed una di esse viene lasciata al beneficiario, ene rilasciata su richiesta dello stesso
LUOGO		DATA CONTROLLO
Firma Controllore AFCP / PROV	INCIA DI SONDRIO	
E. D. C		
Firma Beneficiario		

RELAZIONE DI ISPEZIONE CONDIZIONALITA'2023

CUAA											
RAGIONE SOCIALE											
RAPPRESENTANTE	NOME E C	OGNOME	Ξ								
LEGALE (se diverso dal											
richiedente)											
SEDE LEGALE O	VIA LOCALITÀ										
DOMICILIO											
								1			
	COMUNE						PROVINCIA	CAP			
PERSONE PRESENTI AL	NOME E		TIPO DOC IDI	ΕΝΙΤΙΤΆ	N°		VALIDA FINO AL	PRESEN	ΙΖΔ		
CONTROLLO	COGNOME	E	III O DOCIDI	-111117			VALIDATINO AL		/MANDATO		
CONTROLLO									,		
DATA INIZIO CONTROLLO					DATA FINE CO	NTRO	LLO				
	D.	omanda	procentate d	all'azion	da			14 22	22.27		
	Do	omande	presentate da	all'azien	da:			14-22	23-27		
	De	omande	presentate da	all'azien	da:			14-22	23-27		
	Do	omande	presentate da	all'azien	da:			14-22	23-27		
	Do	omande	presentate da	all'azien	da:			14-22	23-27		
	De	omande	presentate da	all'azien	da:			14-22	23-27		
	Do	omande	presentate d	all'azien	da:			14-22	23-27		
CAPATTERI DEI CONTR		omande	presentate d	all'azien	da:			14-22	23-27		
CARATTERI DEL CONTR	OLLO:		presentate da		da:				23-27		
CARATTERI DEL CONTRE	OLLO:	omande	presentate da	all'azien	da:	TIP	0	14-22 DATA	23-27		
	OLLO:		presentate d		da:	TIP			23-27		
PREAVVISO	OLLO:	SI SI	presentate da	NO	da:	NO					
PREAVVISO CONTROLLO NON EFFET	OLLO:	SI SI		NO IRREP		NO IRR		DATA	JSE		
PREAVVISO CONTROLLO NON EFFET	OLLO:	SI SI		NO IRREP	ERIBILITÀ DEL	NO IRR	EPERIBILITÀ	DATA ALTRE CAU	JSE LI		
PREAVVISO CONTROLLO NON EFFET	OLLO:	SI SI		NO IRREP	ERIBILITÀ DEL	NO IRR	EPERIBILITÀ	DATA ALTRE CAU	JSE LI		
PREAVVISO CONTROLLO NON EFFET	OLLO:	SI SI		NO IRREP	ERIBILITÀ DEL	NO IRR	EPERIBILITÀ	DATA ALTRE CAU	JSE LI		
PREAVVISO CONTROLLO NON EFFET	OLLO:	SI SI		NO IRREP	ERIBILITÀ DEL	NO IRR	EPERIBILITÀ	DATA ALTRE CAU	JSE LI		
PREAVVISO CONTROLLO NON EFFET CAUSE	OLLO:	SI SI FORZA N		NO IRREP RICHI	ERIBILITÀ DEL EDENTE	NO IRR DEI	EPERIBILITÀ L'AZIENDA	DATA ALTRE CAL IMPUTABI ALL'IMPRE	JSE LI ENDITORE		
PREAVVISO CONTROLLO NON EFFET	OLLO:	SI SI		NO IRREP	ERIBILITÀ DEL EDENTE	NO IRR DEI	EPERIBILITÀ	DATA ALTRE CAL IMPUTABI ALL'IMPRE	JSE LI ENDITORE		
PREAVVISO CONTROLLO NON EFFET CAUSE	OLLO:	SI SI FORZA N		NO IRREP RICHI	ERIBILITÀ DEL EDENTE	NO IRR DEI	EPERIBILITÀ L'AZIENDA	DATA ALTRE CAL IMPUTABI ALL'IMPRE	JSE LI ENDITORE		

In data_a partire dalle ore......i sottoscritti hanno effettuato il controllo in loco per il rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e delle norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) sotto indicati, come previsto dai Regolamenti Comunitari vigenti e dalla normativa di riferimento per la condizionalità

Rilevazione delle caratteristiche azie	ndali per la verifica di applicabilità dei Criteri / Norme	
CRITERIO/NORMA	CARATTERISTICHE AZIENDALI	SPAZIO RISERVATO AL CONTROLLORE
BCAA 1 - Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5 % rispetto all'anno di riferimento.	Azienda con Superficie a prato permanente iscritta in RPPG SI NO	Criterio controllato SI NO
BCAA 2 - Protezione di zone umide e torbiere	Azienda con Superficie in zone RAMSAR SI NO	Criterio controllato SI NO
BCAA 3 – Divieto di bruciare le stoppie se non per motivi di salute delle piante	Azienda che deve ottemperare agli obblighi di divieto bruciatura stoppie sulle superfici a seminativo SI NO	Criterio controllato SI NO
BCAA 4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	Riguarda tutte le aziende con superfici adiacenti ai corpi idrici SI NO	Criterio controllato SI NO
BCAA 5 – Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza	Riguarda tutte le aziende	Criterio controllato SI NO
BCAA 6 – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili	Riguarda tutte le aziende	Criterio controllato SI NO
BCAA 7 – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse	Riguarda tutte le aziende	Criterio controllato SI NO
BCAA 8 A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi. B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.	PER L'IMPEGNO A) Riguarda tutte le aziende PER L'IMPEGNO B) E C) Azienda che presenta elementi caratteristici del paesaggio: Presenza di alberi monumentali: SI NO Presenza di altri elementi caratteristici del paesaggio quali siepi, alberi isolati o in filari, muretti a secco, stagni, terrazze, sistemazioni idraulicoagrarie caratteristiche, ecc.: SI NO	Criterio controllato SI NO
BCAA 9 – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000	Azienda con Superficie a prato permanente in Natura 2000 iscritta in RPPG SI NO	Criterio controllato SI NO
CGO 1 – Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque	Azienda che utilizza acque per uso irriguo SI NO Azienda esente dalle procedure di autorizzazione: SI NO	Criterio controllato SI NO
(GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti	Azienda dichiara di NON utilizzare acque per uso irriguo:	Firma del beneficiario o del delegato

obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati		
·	Azienda che deve ottemperare agli obblighi per il controllo dell'inquinamento da fosfati SI NO	Criterio controllato SI NO
CGO 2 – Direttiva 91/676/CEE Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	Azienda ricadente in ZVN: SI NO	Criterio controllato SI NO
	L'Azienda dichiara di essere esonerata ai sensi della DGR 2893/2020	Firma del beneficiario o del delegato
CGO 3 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009,	Riguarda tutte le aziende con terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)	Criterio controllato SI NO
concernente la conservazione degli uccelli selvatici.	Terreni aziendali in ZPS SI NO 1. Codice Sito/i - Denominazione Sito/i:	
	NB: il controllo di questo CGO è da ritenersi parziale in quanto l'esito finale si ottiene acquisendo anche l'esito del controllo del rispetto degli impegni agronomici da parte di AGEA e di eventuali controlli svolti dall'Ente Gestore	
CGO 4 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli	Riguarda tutte le aziende con terreni interni SIC/ZSC Terreni aziendali in SIC/ZSC SI NO	Criterio controllato SI NO
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) Articolo 6, paragrafi 1 e 2	1. Codice Sito/i - Denominazione Sito/i:	
	NB: il controllo di questo CGO è da ritenersi parziale in quanto l'esito finale si ottiene acquisendo anche l'esito del controllo del rispetto degli impegni agronomici da parte di AGEA e di eventuali controlli svolti dall'Ente Gestore	
CGO 5 – Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza	Azienda agricola coinvolta nelle filiere del settore alimentare che producono alimenti e/o mangimi SI NO	Criterio controllato SI NO
alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20	NB: L'esito di questo CGO potrà essere modificato successivamente alpresente controllo in loco, in quanto saranno acquisiti gli eventuali esiti derivanti dall'attività di controllo delle ATS	
CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009,	Azienda che acquista e/o utilizza prodotti fitosanitari SI NO L'azienda si avvale di contoterzista/persone terze SI NO	Criterio controllato SI NO
relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1) Articolo	Azienda dichiara di NON utilizzare prodotti fitosanitari nell'anno del controllo (Nel caso in cui siano presenti colture di norma sottoposte a trattamenti, con la presente relazione di ispezione l'imprenditore agricolo è informato che l'azienda potrà essere oggetto di controlli nelle campagne successive, nel periodo idoneo a verificare la veridicità dell'autodichiarazione stessa.)	beneficiario o del delegato
55, prima e seconda frase	Azienda dichiara di NON aver acquistato, utilizzato e detenuto prodotti fitosanitari nei due anni precedenti al controllo	Firma del beneficiario o del delegato
CGO 8 – Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione	Azienda che utilizza pesticidi L'azienda si avvale di contoterzista/persone terze SI NO NO	Criterio controllato SI NO

comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71):	Azienda dichiara di NON aver utilizzato e detenuto pesticidi nei due anni precedenti al controllo	Firma del beneficiario o del delegato
- articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5;		
- articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi		
in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque		
e della legislazione relativa a Natura 2000:		
- articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo		
stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.		

ANNOTAZIONI DEI FUNZIONARI CONTROLLORI:			
FIRMA			
Controllo da completare in uffi		e nel caso in cui il controllo non sia concluso nello stesso giorno e necessiti di . Tale eventualità è riferita all'acquisizione di documenti (es. Registro aziendale dei	
FIRMA			
	 FNT A DICHIARAZIONI DEL REN	EFICIARIO O DI UN SUO DELEGATO:	
L	LINIOALI DICINANAZIONI DLE DEN	ETICIANO O DI ON 300 DELEGATO.	
FIRMA DEL BENEFICIARIO O	T		
DEL DELEGATO			
Ai sensi del Dlgs 196/2003 e s.m.i., si		ormatico dei dati contenuti nel presente modello e neglieventuali allegati, anche a	
fini dei controlli da parte degli organism	ii nazionali e comunitari		
		dettaglio nella Relazione di Controllo Condizionalità che	
sarà compilata al termine d	el controllo e consegnata / invid	ata al beneficiario.	
Il presente verbale è redatto in duplice copia ed una di esse viene lasciata al beneficiario.			
LUOGO		DATA CONTROLLO	
10000		DATA CONTINUES	
Firma Controllore AFCP / PRO	OVINCIA DI SONDRIO		
Firma Beneficiario			
Tima belieficiallo			

VERIFICA IMPEGNI DI RIPRISTINO

CUAA						
RAGIONE SOCIALE						
RAPPRESENTANTE	NOME E COGNOM	E				
LEGALE (se diverso dal						
richiedente)						
SEDE LEGALE O	VIA	LOCALITÀ	COMUNE	PROVINCIA	CAP	
DOMICILIO						
DATA INIZIO CONTROLLO			DATA FINE CON	ITROLLO		
	Domande	presentate dall'azie	nda:		14-22	23-27
				1	Į.	
INCARICATI DEL CONTR	NOME	COG	NOME	A F C P O PROVINCIA I	OI SONDRIO	

Comunicazione degli impegni di ripristino avvenuta il di controllo condizionalità)

(inserire data di fine controllo riportata nella relazione

IMPEGNI DI RIPRISTINO					
BCAA/CGO	VERIFICA IMPEGNO DI RIPRISTINO ASSEGNATO	CONTROLLO DOCUMENTALE	CONTROLLO OGGETTIVO	POSITIVO	NEGATIVO
BCAA1	Nei casi previsti, quando il beneficiario non ottempera, parzialmente o totalmente, agli obblighi di riconversione previsti dalla Norma, oltre alla determinazione della riduzione applicabile, il beneficiario stesso è chiamato a completare o realizzare la riconversione entro l'anno successivo al momento di accertamento del comportamento non conforme. L'obbligo di ripristino è a carico del beneficiario e in caso di passaggio di conduzione passa al successionario.				
BCAA9	A seguito delle verifiche, nei casi di infrazioni, il beneficiario sarà tenuto a ripristinare la superficie di PP o le condizioni preesistenti sulla superficie oggetto di infrazione nelle modalità e nei modi indicati dell'Autorità di Gestione dell'Area stessa, a cui saranno comunicate le non conformità accertate				
CGO1	nel caso di mancanza della documentazione prevista per l'autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua irrigua o del mancato avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione il beneficiario dovrà regolarizzare la propria posizione entro la campagna successiva. nel caso di assenza del quaderno di campagna, o del suo mancato aggiornamento, o dell'assenza di parte delle informazioni minime richieste, il beneficiario dovrà entro 30 giorni dal controllo regolarizzare la propria posizione				

CGO2	Ripristino degli obblighi amministrativi (presentazione		
	della Comunicazione Nitrati o del suo aggiornamento;		
	presentazione di autorizzazione AIA)		
	Predisposizione del Registro delle distribuzioni dei		
	fertilizzanti ai sensi delle diposizioni del Programma		
	d'Azione regionale per le ZVN		
	Rimozione degli accumuli temporanei di materiali palabili		
	(letame / lettiere esauste di allevamenti avicunicoli /		
	lettiere di allevamenti avicoli con ciclo produttivo		
	inferiore ai 90 giorni) Eliminazione immediata, ove possibile, delle fonti di		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	inquinamento derivanti daun mancato rispetto dei divieti spazio-temporali per l'utilizzo di liquame, letame, concimi		
	azotati e ammendanti organici, acque reflue, digestato,		
	fanghi di depurazione		
	Ripristino delle condizioni di funzionalità e manutenzione		
	delle strutture e/o di impermeabilità dell'impianto, ed		
	eliminazione delle perdite e delle cause delle perdite		
	Realizzazione del/degli impianti di stoccaggio necessari		
	Rientro nelle condizioni di equilibrio tra capacità degli		
	impianti e produzione di effluenti (compreso		
	l'adeguamento del/degli impianti di stoccaggio necessari)		
CGO5	Predisposizione / aggiornamento del registro dei		
	trattamenti fitosanitari		
	Adeguamento delle modalità di stoccaggio e		
	manipolazione delle sostanzepericolose/rifiuti al fine di		
	evitare la contaminazione di alimenti e/o mangimi		
	Aggiornamento della documentazione dei movimenti del		
	latte in uscita		
	Predisposizione/aggiornamento delle registrazioni in		
	entrata e in uscita diforaggi e componenti dei mangimi		
	Predisposizione / aggiornamento del manuale aziendale		
	per la rintracciabilitàdel latte		
CGO8	Effettuazione della richiesta di rinnovo del certificato di		
	abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti		
	fitosanitari, qualora scaduto		
	Avviare le procedure per l'ottenimento del certificato di		
	abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari		
	Realizzazione ex novo o ripristino delle condizioni di		
	conformità del sito di stoccaggio per il corretto		
	immagazzinamento dei prodotti fitosanitari		
	mimagazzinamento dei prodotti ntosanitari		

FIRMA DEL CONTROLLORE